

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SCUOLA DI DOTTORATO *HUMANAE LITTERAE*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA STORIA E DELLA
DOCUMENTAZIONE STORICA

CORSO DI DOTTORATO IN STORIA MEDIEVALE (XXIV CICLO)

M-STO/01

**PRATICHE CANCELLERESCHE, ARCHIVI E STRUMENTI DI
GOVERNO NELLA SICILIA DI ETA' BASSOMEDIEVALE (1412-
1442)**

Tomo I

Dottorando: Alessandro Silvestri

Tutor: Prof. Andrea Gamberini

Coordinatore: Chiar.ma Prof.sa Elisa Occhipinti

A.A.
2011

Ringraziamenti

Un primo e doveroso ringraziamento va rivolto al professore Andrea Gamberini che, durante il triennio di dottorato, mi ha puntualmente seguito nell'elaborazione del presente lavoro, fornendo suggerimenti e critiche utili ai fini della ricerca. Ringrazio anche i docenti del Collegio di dottorato per i frequenti incontri e confronti, dai quali sono scaturiti preziosi consigli e suggestioni.

Desidero esprimere inoltre la mia grande riconoscenza nei confronti del professore Pietro Corrao e della professoressa Serena Morelli che mi hanno seguito fin dall'inizio del percorso universitario e, successivamente, anche nel procedere della mia ricerca, fornendomi, nel corso degli anni, tutti quegli strumenti e quel bagaglio culturale che si sono rivelati fondamentali per la mia indagine.

Ringrazio anche il direttore Claudio Torrisi e tutto il personale dell'Archivio di Stato di Palermo, per la fiducia e la disponibilità che mi è sempre stata dimostrata durante gli anni della ricerca.

Vorrei inoltre rivolgere un sentito ringraziamento anche a Federico, Filippo, Rita, Simona e a tutti gli amici e colleghi con i quali ho condiviso un percorso di vita e di studi.

In ultimo, desidero ringraziare i miei genitori, per il sostegno e per l'aiuto che non è mai venuto a mancare.

Pratiche cancelleresche, archivi e strumenti di governo nella Sicilia di età bassomedievale (1412-1442)

TOMO I

p. VII **Introduzione**

XV **Abbreviazioni**

PARTE PRIMA. Ricostruzione di un sistema amministrativo

2 1. **Prodromi. Dalla ‘restaurazione’ amministrativa dell’età martiniana al compromesso di Caspe: lo stato degli uffici isolani**

26 2. **L’avvento dei Trastamara tra interventismo e ricerca di equilibri politici**

26 2.1. *Un Regno, due cancellerie. L’ ‘incertezza’ amministrativa durante l’interregno siciliano*

35 2.2. *Gli ambaxiatores di Ferdinando d’Antequera e il riavvio degli apparati istituzionali del Regno di Sicilia*

46 2.3. *L’introduzione di nuovi strumenti di governo: la ‘lictera exequatoria’*

53 3. **La creazione di un ufficio finanziario. La Conservatoria del Real Patrimonio e il governo dell’isola**

54 3.1. *Il rinnovamento istituzionale nel contesto peninsulare nel Quattrocento*

59 3.2. *«El dit Conservador al començament de cascun any certifique per ses libres al dit senyor de ço e quant havran muntat e seran venides totes*

- les rendes Reals del dit Regne». La previsione dei conti e il controllo delle risorse*
- 73 3.3. *I libri del Conservatore e le pratiche di registrazione documentaria*
- 3.4. *Il modello castigliano della Contadurya Mayor de Hacienda*

PARTE SECONDA. La ricerca dell'efficienza e l'intervento del potere

- 99 **4. Ambigue relazioni. Equilibri e rapporti di potere all'interno dell'amministrazione finanziaria del Regno di Sicilia**
- 99 4.1. *Governare a distanza. I rappresentanti del 'princeps' e la distribuzione del reddito*
- 109 4.2. *L'esportazione di un modello finanziario e il ruolo della Tesoreria*
- 127 4.3. *Influssi iberici e pratiche locali. I caratteri originari dell'amministrazione finanziaria dell'isola*
- 139 4.4. *La ripresa della politica italiana di Alfonso e la gestione delle risorse economiche del Regno di Sicilia*
- 155 **5. Uffici finanziari o amministrazione finanziaria? Una gestione complessiva delle finanze isolane**
- 155 5.1. *Il riformismo istituzionale negli anni '30 del Quattrocento.*
- 169 5.2. *Riformare le istituzioni per vincere la guerra.*
- 181 5.3. *Contingenze. I voleri del sovrano e la conquista di Napoli*
- 203 **6. Apparati cancellereschi al servizio del re**
- 206 6.1. *Origini e formazione della Cancelleria del Regno di Sicilia. Cenni*
- 213 6.2. *Gli uffici cancellereschi siciliani nella prima metà del Quattrocento*
- 213 6.2.1. *La Real Cancelleria*
- 225 6.2.2. *L'ufficio del Protonotaro*
- 243 6.3. *Una Cancelleria sotto tutela. La Segreteria siciliana e il suo ruolo nel governo dell'isola*

PARTE TERZA. Produzione e conservazione delle carte

- 263 **7. Il potere politico e la gestione delle scritture pubbliche. Il caso dei libri officiorum in Sicilia e la cooptazione degli ufficiali degli apparati centrali del Regno**
- 267 7.1. *I 'libri quitacionum' e il controllo degli ufficiali degli apparati centrali del Regno*
- 280 7.2. *Pratiche di controllo sul personale e sulla rete dei castelli isolani. I 'libri castrorum'*
- 287 7.3. *Criteri di selezione del personale amministrativo del Regno tra centro e periferia*
- 315 **8. Scrivere. Redazione della carte e distribuzione del potere**
- 8.1. *Tra privilegia e lictere patentes. Promozione e cooptazione del personale cancelleresco*
- 326 8.2. *Gli atti di nomina degli officiales*
- 345 8.3. *Scritture finanziarie*
- 358 **9. Conservare. La proliferazione delle carte e la registrazione delle scritture.**
- 358 9.1. *I flussi documentari delle istituzioni centrali del Regno*
- 376 9.2. *Registrazione delle carte. Consuetudini e innovazioni*
- 401 9.3. *Il concentramento degli archivi*
- 404 9.3.1. *Processi di costruzione dello Stato: il concentramento dell'amministrazione a Palermo e la gestione centralizzata degli archivi*
- 418 9.3.2. *Gli archivarii del Regno di Sicilia, tra ricerca della specializzazione e aderenza alle consuetudini*
- 434 **Bibliografia**

TOMO II**APPENDICI**

- 454 I. *La registrazione delle scritture nella serie della Real Cancelleria del Regno di Sicilia (1413-1442)*
- 460 II. *La registrazione delle scritture nella serie dell'ufficio del Protonotaro del Regno di Sicilia (1412-1437)*
- 464 III. *Organigramma degli ufficiali centrali della regia Curia siciliana (1412-1442)*
- 683 IV. *Funzionari degli apparati centrali del Regno di Sicilia in possesso della potestas notarile*
- 685 V. *Appendice documentaria*
- 686 1. *L'intervento regio nell'ambito dell'amministrazione finanziaria tra disposizioni, capitula e ordinanze*
- 712 2. *La verifica dei conti e le pratiche amministrative delle istituzioni finanziarie dell'isola*
- 753 3. *La distribuzione delle risorse politiche ed economiche tra gli ufficiali del Regno di Sicilia: uffici, incarichi, missioni e pagamenti*
- 798 4. *La redazione, la registrazione e la conservazione delle scritture nella prima metà del secolo XV*

Introduzione

Nel 1412, con l'avvento della dinastia dei Trastamara sul trono aragonese, il Regno di Sicilia, pur mantenendo una formale indipendenza istituzionale, fu definitivamente inglobato tra i possedimenti della Corona d'Aragona. Si rese quindi necessaria la creazione e la progressiva formalizzazione di una rete di potere che garantisse ai nuovi re di governare 'a distanza' l'isola, attraverso un frequente intervento, diretto e indiretto, sugli affari siciliani, e che fosse in grado di preservare, nel contempo, un certo grado di autonomia e di autogoverno alle istituzioni locali. L'isola, inoltre, con l'ascesa al trono di Alfonso il Magnanimo, divenne strumento nevralgico della politica estera del nuovo monarca e, coerentemente, la naturale base economica e militare per la conquista di Napoli. La conseguenza fu quindi la ricerca di un'armonizzazione tra quelle che erano le esigenze politiche della Corona aragonese e l'elaborazione di un apparato finanziario che fosse in grado di controllare più rigidamente – e, come si vedrà, in una maniera verticistica – le fonti del reddito e la distribuzione di quest'ultimo tra i sudditi siciliani. Ciò avrebbe infatti consentito non solo il mantenimento di uno stato di guerra pressoché permanente per quasi un trentennio, ma anche la stabilizzazione di un crescente impianto istituzionale e cancelleresco che, nel corso del Quattrocento, appariva fondamentale per il funzionamento stesso dello stato e che avrebbe rappresentato la base di qualsiasi successiva trasformazione amministrativa.

La storiografia siciliana che ha posto l'attenzione sul funzionamento degli apparati di governo dell'isola, è sostanzialmente rimasta ancorata all'idea di un'immutabilità istituzionale del Regno che si sarebbe mantenuta per diversi secoli,

attraversando tutta la modernità senza significativi cambiamenti¹. La dinamicità degli uffici siciliani, che era già stata intuita da Baviera Albanese negli anni '50-'60², è riemersa più recentemente negli studi di Pietro Corrao che ha posto l'attenzione sulla capacità, da parte dei governanti, di intervenire in maniera profonda sulle istituzioni locali³. Queste, con particolare evidenza a partire dalla riconquista dell'isola nel 1392, divennero infatti oggetto dell'attenzione dei re aragonesi che le modellarono – o tentarono di farlo – sulla base delle nuove e impellenti necessità che di volta in volta gli si presentarono. Appare chiaro il tentativo, da parte del *princeps*, di amplificare il proprio ruolo di terminale ultimo della decisione politica e della distribuzione di uffici e ricchezze all'interno di una complessa società medievale come quella siciliana, nella quale concorrevano diversi poteri in competizione tra loro (l'aristocrazia maggiore e minore, la rete delle *universitates*, le strutture ecclesiastiche) i quali, a loro volta, esercitando pressioni sulla Corona, erano in grado di influenzarne le scelte e le decisioni. Gli apparati cancellereschi del Regno, quindi, per via della loro vicinanza al potere e della loro natura intrinsecamente politica, divenivano la sede primaria entro la quale si svolgeva quella «mediazione fra i luoghi e i soggetti della decisione politica, fra luoghi e soggetti dell'esecuzione di questa»⁴, dando vita infine a una serie di scelte che appaiono come il frutto di un compromesso tra le diverse parti in gioco, ovvero del sovrano e di quei ceti dirigenti locali – sia nel caso di quelli provenienti dall'antica aristocrazia feudale, sia di quelli emergenti di estrazione cittadina – che furono coinvolti tutti nel governo complessivo del Regno.

Il contesto siciliano non si discostava infatti dalle realtà centroseptentrionali dove, come è stato messo in luce ormai da diversi anni per opera di Giorgio Chittolini, i governanti non detenevano il monopolio assoluto del potere, ma lo dividevano con gli altri attori dell'arena politica – sostanzialmente le città e i feudatari – con i quali il

¹ Cfr. al riguardo R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*.

² Si fa qui particolare riferimento, per gli obiettivi del presente lavoro, a A. Baviera Albanese, *L'istituzione dell'Ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel sec. XV*.

³ Risultano a tal proposito imprescindibili Corrao, *Governare un Regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento* e Corrao, *Mediazione burocratica e potere politico: gli uffici di Cancelleria nel Regno di Sicilia (sec. XIV-XV)*.

⁴ Corrao, *Mediazione* cit., p. 2.

signore doveva scendere a compromessi affinché ne fosse riconosciuta l'autorità⁵. «La sua funzione, la sua ragion d'essere», ha scritto lo storico lombardo in riferimento al Ducato di Milano, stava «nel mantenimento della pace interna, nella capacità di porre un freno alle lotte municipali (...) nella difesa del suo dominio da interferenze e minacce esterne», attraverso un'estensione del controllo sul territorio di riferimento, sull'amministrazione della giustizia e sulla gestione degli eserciti, ma senza che, nello stesso tempo, le sue prerogative di ambito amministrativo e di governo si estendessero «in forma diretta e assoluta»⁶. La progressiva costruzione, a cominciare dalla metà del secolo XIV, di ampie formazioni territoriali nel centro-nord della penisola – in seguito, va detto, a quei processi di semplificazione territoriale che coinvolsero tutta quell'area – pose infatti i governanti di fronte a una serie di problematiche che derivavano proprio dalla complessità di fondo delle nuove entità statali. Come è stato rilevato in particolar modo nell'ambito della storiografia lombarda⁷, l'esito naturale fu quindi la ricerca di innovativi strumenti di governo che consentissero loro non solo di risolvere tutte quelle difficoltà amministrative legate alle dimensioni degli stati regionali, ma anche di rafforzare la loro autorità attraverso «un più saldo controllo della società nelle sue diverse componenti»⁸.

Alla stregua di quanto si stava verificando nell'ambito della penisola italiana, in virtù di tutti quei mutamenti sociali, politici ed economici che si erano sviluppati fra il Tre e il Quattrocento, come verrà ampiamente illustrato con il Tomo I della tesi, anche in Sicilia si rese quindi necessario lo sviluppo di strumenti di governo che fossero in grado di rispondere alle nuove esigenze dei governanti. Come si vedrà quindi nel corso della PARTE PRIMA, si rivelò determinante il riformismo istituzionale che era stato avviato nell'isola da Martino di Montblanc a cominciare dal 1392, quando, grazie all'apporto dei numerosi funzionari catalani che giunsero in Sicilia insieme al duca, si

⁵ Sulla questione si vedano almeno G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*; Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*; Chittolini, *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*.

⁶ Chittolini, *Governo ducale e poteri locali*.

⁷ Cfr. A. Gamberini, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*; I. Lazzarini, *Fra un principe e altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell'età di Ludovico Gonzaga*; Lazzarini, *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche*.

⁸ Gamberini, *Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello stato visconteo*, p. 38.

tentò un rinnovamento degli apparati cancellereschi del Regno e furono introdotte una serie di innovative pratiche cancelleresche – tra le quali ricordiamo qui l'apposizione della *iussio*, cioè dell'ordine di mandato che veniva posto in calce al documento – che sarebbero state mantenute anche nelle epoche successive (*Capitolo 1*).

Il nuovo *status* istituzionale dell'isola richiedeva però una serie di interventi – accomunati tutti dall'introduzione di nuovi strumenti cancellereschi – che furono indirizzati, da una parte, verso una più precisa definizione delle relazioni con la madre patria iberica che, nel giro di pochi anni, presero la forma di un sistema di governo a distanza, e dall'altro lato, di un profondo intervento sulle istituzioni locali, che ebbe invece come esito la creazione di una nuova magistratura finanziaria. Nel primo caso, come si vedrà nel corso del *Capitolo 2*, il vertice politico dell'isola fu delineato attorno alla figura dei viceré, scelti dal sovrano e dotati di una *potestas* delegata che derivava direttamente dal monarca aragonese. Questo complesso rapporto di potere avrebbe trovato una propria definizione documentaria nell'introduzione di uno fondamentale strumento di governo, quello cioè della *lictera exequatoria*, che ne avrebbe rappresentato una vera e propria sintesi. Essa permetteva infatti al sovrano di intervenire personalmente – attraverso l'azione dei propri Segretari – sulla distribuzione del favore regio nei confronti dei sudditi siciliani e ai viceré di controllare e verificare le disposizioni regie attraverso la mediazione degli apparati istituzionali del Regno e sotto forma di una nuova redazione delle scritture che erano state inviate nell'isola. Nel secondo caso, invece, come è stato delineato nel corso del *Capitolo 3*, l'intervento dei nuovi re, e specificatamente di Fernando d'Antequera, si concretizzò nell'introduzione di un nuovo ufficio finanziario, mutuato direttamente dalla realtà castigliana, che prese il nome di *Officium Conservatoris maioris regii patrimonii*. La nuova magistratura fu inizialmente strutturata attorno a un nucleo di fedelissimi funzionari di origine castigliana, legati al sovrano da stretti vincoli di fedeltà, i quali furono investiti non solo di una serie di ampie competenze sulla verifica dei conti degli uffici pecuniari del Regno, ma anche di alcune prerogative di carattere programmatico che derivavano dall'azione di controllo che quell'ufficio effettuava *ab origine* su tutte le concessioni che afferivano al patrimonio regio.

Se, come si vedrà nella PARTE SECONDA, l'introduzione di un nuovo e potente organo finanziario come la Conservatoria all'interno della secolare struttura istituzionale del Regno ebbe rilevanti conseguenze sugli equilibri interni all'amministrazione finanziaria, nell'ambito invece degli apparati cancellereschi di

governo, quelli cioè del Protonotaro e della Real Cancelleria, fu l'azione dei Segretari a influenzare in maniera determinante il funzionamento di questi due organi. Nei *Capitoli 4 e 5* si sposterà quindi l'attenzione sull'organizzazione finanziaria del Regno che, sullo sfondo dell'attività a tutto campo portata avanti dal Conservatore, fu connotata in questa fase dal frequente intervento, evidente soprattutto durante il lungo regno del Magnanimo, dei sovrani d'Aragona. A questi ultimi fu infatti immediatamente chiaro il ruolo di primo piano che l'amministrazione finanziaria avrebbe avuto all'interno del governo complessivo dell'isola, in considerazione del fatto che il controllo 'politico' sulla distribuzione del reddito si sarebbe rivelato fondamentale per la costruzione del consenso attorno alla nuova casa regnante e alle politiche da essa promosse, alla cui base vi era l'obiettivo primario di sostenere economicamente la campagna militare per la conquista di Napoli. Il tentativo di fare della Tesoreria il principale collettore pecuniario del Regno, da una parte, e la continua emanazione di ordinanze e *capitula* con i quali si tentava di razionalizzare i rapporti tra l'ufficio del Conservatore e l'antica magistratura finanziaria siciliana dei Maestri Razionali, rappresentarono una costante durante tutto il trentennio compreso tra il 1412 e il 1442. Lo sperimentalismo sostenuto dai re aragonesi, le istituzioni pregresse, le influenze provenienti dall'esterno, nonché l'azione pratica e concreta svolta dagli *ufficiali*, iberici e siciliani, all'interno degli apparati cancellereschi, ebbe come esito la nascita e la formalizzazione, nel corso degli anni '20 e '30 del Quattrocento, di un originale amministrazione finanziaria che, per le sue caratteristiche e peculiarità, si differiva da quelle iberiche e che avrebbe avuto una decisiva influenza, dopo la conquista di Napoli nel 1442, sulle riforme introdotte da Alfonso nel regno continentale.

Diversamente da quanto accade per gli organi finanziari e pecuniari del Regno, per i quali furono imposti una serie di organiche direttive nella forma dei *capitula* del sovrano, nell'ambito delle strutture amministrative *tout court*, quelle cioè dedite al governo dell'isola (nomine di ufficiali, missioni, licenze, relazioni con le *universitates*, ecc.), l'azione dei governanti fu meno evidente. Essi, come si evidenzierà nel *Capitolo 6*, intervennero infatti attraverso indicazioni *ad hoc* e ordini specifici espressamente legati alle contingenze del momento piuttosto che a un'organica riforma di carattere istituzionale. L'esito, in questo caso, si concretizzò nella consacrazione della Real Cancelleria come supremo organo di registrazione e nella sua definitiva esautorazione dall'attività di redazione documentaria. Questa, in virtù di un processo di progressiva formalizzazione che era stato avviato nell'età precedente, fu invece concentrata

nell'ufficio del Protonotaro che, come si evince chiaramente dalla lettura delle scritture prodotte, agiva sostanzialmente come la *scribania* dei viceré e del Consiglio regio. Nel contempo, in linea con quanto si stava verificando nelle monarchie e nei principati bassomedievali dell'Occidente europeo, si palesò un improvvisa estensione della capacità d'intervento dei Segretari. Questi, in virtù di una *potestas* che risultava scarsamente definita e che appariva quindi libera dai rigidi paletti che limitavano l'attività degli altri ufficiali cancellereschi, furono in grado di ampliare il proprio raggio d'azione, intervenendo indifferentemente in tutti i settori dell'amministrazione. I Segretari, infatti, oltre a svolgere tutte quelle mansioni espressamente legate alla corrispondenza privata dei re e dei viceré, non solo affiancarono e sostituirono i funzionari del Protonotaro, ma, con lo scopo di accelerare l'iter amministrativo, furono frequentemente incaricati di redigere anche scritture di natura finanziaria.

Il sovrapporsi di diverse tradizioni cancelleresche nell'ambito degli apparati istituzionali dell'isola, come si chiarirà nel corso della PARTE TERZA, ebbe come esito lo sviluppo di innovativi strumenti di governo che presero la forma di pratiche di scrittura, di criteri di registrazione dei documenti e di strumenti di archiviazione delle carte, sulla base di quelle che erano le nuove esigenze dei governanti. Un esempio tangibile dell'intervento regio in questo specifico ambito, è quello rappresentato – ed è questo il tema del *Capitolo 7* – dalla ricerca e dalla creazione di nuovi strumenti di controllo sul corpo degli ufficiali. L'azione regia in questo settore, è desumibile dagli innovativi sistemi di registrazione delle carte che furono approntati in Sicilia nella prima metà del Quattrocento e che consentirono al sovrano di poter condurre un continuo monitoraggio nei confronti dell'attività portata avanti dai funzionari isolani, come si evince, per esempio, dai *libri quictacionum* e dai *libri castrorum* dell'ufficio della Conservatoria. Fu proprio in quella sede, infatti, che furono sviluppati i più innovativi sistemi di registrazione delle scritture, apparentemente legati alla sola materia finanziaria, ma connotati anche da una serie di funzioni 'politiche' che consentivano al sovrano aragonese un più ampio controllo sulla gestione globale del regno siciliano.

Con il *Capitolo 8*, invece, si porrà l'attenzione sull'utilizzo delle diverse forme delle scritture pratiche nell'ambito delle istituzioni siciliane, in relazione alla distribuzione delle risorse economiche e politiche del Regno. La *lictera exequatoria*, infatti, oltre a rappresentare, come si è accennato più sopra, la sintesi del rapporto a distanza tra il sovrano e i viceré, si connotò come fondamentale strumento di governo

attraverso il quale il sovrano, nonostante la mediazione dei viceré, era in grado dare esecuzione ai *privilegia* e alle *lictere patentes* redatte dai suoi segretari personali, intervenendo così concretamente sulla promozione e sulla cooptazione degli ufficiali siciliani, a qualsiasi livello dell'amministrazione essi fossero, nonché sull'assegnazione dei benefici finanziari e pecuniari tra i propri *fideles*.

I contemporanei processi di accentramento dell'amministrazione siciliana e di concentrazione degli archivi presso palazzo *Steri* a Palermo, come si evidenzierà con il *Capitolo 9*, rappresentano un'ulteriore spia di quella razionalizzazione burocratica che contrassegnò l'azione dei re d'Aragona. L'età dei Trastámara fu infatti caratterizzata da un progressivo aumento dei livelli di produzione documentaria che ebbe, come conseguenza diretta, la ricerca e lo svilupparsi di nuovi strumenti che fossero in grado di gestire le grandi masse documentarie poste in essere dall'amministrazione siciliana. Da una parte, si approntarono innovativi sistemi di registrazione – come si evidenzia con particolare evidenza nel caso della serie della Conservatoria del Real Patrimonio – e strumenti di corredo, che avevano lo scopo di rendere più rapido e immediato il reperimento della documentazione contenuta nei singoli volumi; dall'altra parte, invece, l'intervento dei governanti, che fu dettato soprattutto da una serie di esigenze di natura pratico-amministrativa, s'indirizzò verso il problema della conservazione della carte e, conseguentemente, si concretizzò nella concentrazione degli archivi delle magistrature centrali presso una singola sede e sotto un più stretto controllo dei viceré.

Il Tomo II del presente lavoro è composto da 5 appendici che rappresentano lo specchio della ricerca intera. Con le *Appendici I e II* è stata infatti condotta un'indagine di tipo quantitativo sul numero delle scritture trascritte rispettivamente nei volumi superstiti della Real Cancelleria e del Protonotaro. La lunga *Appendice III*, invece, delinea in maniera pressoché completa l'organigramma degli *ufficiali* che prestarono servizio presso le istituzioni siciliane fra il 1412 e il 1442, indicando, quando è stato possibile, anche l'effettivo servizio svolto dai funzionari, sulla base dei numerosissimi dati emersi dai *libri quictacionum* del Conservatore e dagli altri registri sopravvissuti. Nell'*Appendice IV*, invece, sono state raccolte tutte le concessioni della *potestas* notarile in favore di quegli ufficiali centrali del Regno che, oltre al servizio prestato per la Corona, furono attivi in Sicilia anche come *tabelliones*. All'interno dell'*Appendice V*, infine, si è provveduto a raccogliere alcune delle scritture, delle ordinanze e della carte, prodotte sia dall'amministrazione siciliana sia da quella aragonese, che sono state

reputate di grande rilievo e quindi utili per una migliore comprensione del presente lavoro di ricerca.

Va sottolineato, infine, il ruolo fondamentale che hanno avuto gli straordinari fondi documentari sopravvissuti per il Quattrocento isolano e conservati presso l'*Archivio di Stato di Palermo*⁹ e presso l'*Arxiu de la Corona d'Aragó*¹⁰. Essi, per l'imponenza quantitativa del materiale documentario a disposizione e per il buono stato di conservazione delle carte, nonché per la varietà e la qualità delle scritture a disposizione, hanno infatti rappresentato la base strutturale sulla quale l'intera indagine è stata condotta. Per l'età alfonsina soprattutto, sono infatti sopravvissuti decine e decine di registri afferenti ai diversi settori dell'amministrazione isolana – e riguardanti sia gli apparati di governo, sia quelli finanziari – che è stato peraltro possibile integrare con i numerosissimi volumi prodotti nell'ambito della Segreteria aragonese e inerenti agli affari siciliani. La maggior parte delle scritture redatte in quest'ultimo ambito, avevano il proprio riflesso, attraverso le *scribanie* del Protonotaro e dei Maestri Razionali, nella documentazione siciliana e, nel caso dei capitolari e delle *ordenaçions*, l'intervento regio aveva conseguenza diretta sugli equilibri istituzionali interni all'isola. Si tratta di un vero e proprio 'capitale' documentario, quello del Regno quattrocentesco, che è stato sottoutilizzato dagli studiosi siciliani, le cui ricerche sono state indirizzate soprattutto al secolo XIV, e che risulta in buona parte del tutto inedito, soprattutto per quel che riguarda il ricchissimo – e qui ampiamente utilizzato – fondo della Conservatoria del Real Patrimonio.

⁹ Per quel che riguarda le serie della Real Cancelleria e dell'ufficio del Protonotaro, sarà sufficiente cfr. Tomo II, Appendici I e II. Per il fondo della Conservatoria del Real Patrimonio, invece, cfr. *infra*, Capitolo 3, note 262-268. In termini generali, per il caso siciliano, cfr. *Guida Generale degli archivi di Stato*, III, *Archivio di Stato di Palermo*.

¹⁰ Si veda, a tal proposito, B. Canellas e A. Torra, *Los registros de la Cancilleria de Alfonso el Magnanimo*.

Abbreviazioni

Fonti archivistiche

Archivio di Stato di Palermo – ASPA

Real Cancelleria – RC

Protonotaro del Regno – PR

Conservatoria di Registro – CRP

Tribunale del Real Patrimonio, Numerazione provvisoria – TRP, *num. provv.*

Tribunale del Real Patrimonio, Lettere viceregie – TRP, *lett. vic.*

Tribunale del Real Patrimonio, Lettere patrimoniali – TRP, *lett. patr.*

Miscellanea, II, Conti di Nicola Castagna – MISC, II, *cnc*

Secrezia di Palermo – SP

Tabulario dell'università di Corleone – Corleone

S. Maria Maddalena di Giosafat e S. Placido di Colonerò – Giosafat

Tabulario di San Martino delle Scale – San Martino

Archivio della Corona d'Aragona – ACA

Real Cancilleria, *Registros* – RC, *Registros*

Real Cancilleria, *Cartas Reales* – RC, *Cartas Reales*

Fonti a stampa

Capitula Regni Sicilie - CRS

PARTE PRIMA

Ricostruzione di un sistema amministrativo

1. Prodromi. Dalla ‘restaurazione’ amministrativa dell’età martiniana al compromesso di Caspe: lo stato degli uffici isolani (1392-1412)

La grande attenzione che i nuovi sovrani iberici della dinastia di Trastámara, a partire dal 1412, rivolsero alla gestione e al controllo degli apparati istituzionali siciliani non rappresentava una novità per il Regno di Sicilia. Fin dal 1392, infatti, durante la lenta e difficile riconquista dell’isola condotta dall’allora Infante d’Aragona Martino in favore dell’omonimo figlio¹, divenuto re di Sicilia in seguito al matrimonio con la

¹ Sulla preparazione della campagna militare in Sicilia, V. D’Alessandro, *Politica e società nella Sicilia Aragonese*, p. 118, ha sottolineato che, con il benestare del re d’Aragona, il duca di Montblanc ebbe la possibilità «di riprendere più attivamente, in nome del figlio, le relazioni pur coi nuovi esponenti della nobiltà isolana, presso cui più utili si scoprivano le trattative dirette concretate da benefici ed impegni», provvedendo nel frattempo e con difficoltà alla preparazione di un’armata che fosse in grado di insediare il figlio sul trono. Cfr. per es., *ibidem*, *Appendice, Doc. II*, pp. 327-9, nel quale il duca di Montblanc ratificava le richieste effettuate dal potente nobile siciliano Giacomo I Alagona riguardo alla concessione dell’ufficio di Cancelliere del Regno, alla conferma di alcuni feudi, castelli ed uffici di diversa natura, in cambio del sostegno alla nuova monarchia. Sull’attività diplomatica condotta da Martino d’Aragona nei confronti dell’aristocrazia siciliana, si veda in particolar modo C. Trasselli, *Il protonotaro di Martino*. Si tratta di un lungo saggio che ha posto la propria attenzione su ASPA, PR, 6, un volume, prodotto dalla cancelleria personale dell’Infante e casualmente lasciato in Sicilia, che contiene le registrazioni di quella documentazione e di quelle lettere inviate, nel corso degli anni ’80 del secolo XIV, dal duca di Montblanc all’aristocrazia siciliana per trovare un accordo sul conseguimento della Corona isolana in nome del figlio. Sulle complesse vicende che caratterizzarono la riconquista dell’isola da parte aragonese e sull’età martiniana in generale, oltre a D’Alessandro, *Politica e società* cit., cfr. R. Moscati, *Per una storia della Sicilia in età dei Martini*, che per primo ha posto una riflessione attenta su questa importante fase della storia siciliana e il più recente P. Corrao, *Governare un Regno* cit., che ha studiato il ventennio martiniano attraverso un’opera di respiro più ampio e moderno. Sulle *universitates* isolate in termini generali, oltre alla vecchia monografia di L. Genuardi, *Il comune nel medioevo in Sicilia*, si veda il più recente lavoro di F. Titone, *Governments of the Universitates: urban communities of Sicily in the Fourteenth and Fifteenth centuries*. Sulle singole realtà cittadine dell’isola, invece, cfr. le monografie di C. Orlando, *Una città per le regine. Istituzioni e società a Siracusa tra XIII e XV secolo*; M.A. Russo, *I*

regina Maria² – quest’ultima era infatti rimasta l’unica e legittima erede al trono siciliano dopo la morte del padre Federico IV di Sicilia nel 1377 – il duca di Montblanc si dimostrò pienamente consapevole della necessità di un apparato amministrativo efficiente e verticisticamente legato alla Corona. Uno strumento di mediazione³, quest’ultimo, che nelle mani del sovrano si sarebbe dimostrato di straordinaria importanza per la costruzione del consenso, sia da parte dell’aristocrazia che delle *universitates* isolate, attorno alla nuova casa regnante, attraverso un’attenta gestione delle ricchezze e delle risorse del Regno di Sicilia, per mezzo di un più diretto intervento regio sulla regolamentazione dei conflitti tra le diverse componenti sociali esistenti nell’isola e con un’attività mirata alla promozione sociale di quei nuovi ceti dirigenti che si raccolsero attorno al nuovo monarca⁴.

Se da una parte, l’obiettivo primario dell’Infante, quello che potremmo definire ‘a breve termine’, era di preparare il terreno affinché il figlio Martino potesse governare sulla Sicilia senza incontrare eccessive resistenze e ostilità da parte dei diversi poteri e delle numerose fazioni che erano strutturate nell’isola e con le quali era necessario

Peralta e il Val di Mazara nel XIV e XV secolo. Sistema di potere, strategie familiari e controllo territoriale; D. Santoro, *Messina l’indomita. Strategie familiari del patriziato urbano tra XIV e XV secolo*; P. Sardina, *Tra l’Etna e il mare. Vita cittadina e mondo rurale a Catania dal Vespro ai Martini (1282/1410)*, Sardina, *Splendore e tramonto di una signoria urbana. Potere nobiliare, ceti dirigenti e società a Palermo tra XIV e XV secolo*; Sardina, *Il labirinto della memoria. Clan familiari, potere regio e amministrazione cittadina ad Agrigento tra Duecento e Quattrocento*

² Dopo il fallimento dell’iniziale progetto del sovrano d’Aragona Pietro IV che prevedeva il matrimonio tra il primogenito Giovanni e la regina siciliana Maria, si giunse all’elaborazione di una nuova soluzione, Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 78, che aveva come obiettivo «la devoluzione dei diritti di Pietro al secondogenito Martino e il matrimonio di Maria con il figlio omonimo di questi». Sulle vicende riguardanti il matrimonio tra Martino il Giovane e Maria di Sicilia, cfr. D’Alessandro, *Politica e società* cit., pp. 114 e sgg., e Moscati, *Per una storia* cit., pp. 28 e sgg. Sulla regina Maria, invece, si veda la monografia di M.R. Lo Forte Scirpo, *C’era una volta una regina... Due donne per un regno: Maria d’Aragona e Bianca di Navarra* e la bibliografia ivi contenuta.

³ S. Bertelli, *Potere e mediazione*, p. 11, ha delineato il concetto di ‘mediazione’ in relazione agli effetti di burocratizzazione del potere, scrivendo che «ogni rapporto di potere implica sempre uno scambio di risorse materiali e/o simboliche, ma questo scambio può avvenire o linearmente (scambio fra eguali), o verticalmente (scambio fra diseguali). Avremo perciò due forme di rapporto: se A (o Ego 1) e B (o Ego 2) sono già in rapporto reciproco, lo scambio avverrà in modo diretto; in caso contrario, avranno bisogno di ricorrere ad un terzo (M) che li ponga in contatto. M è colui che esercita la mediazione fra eguali».

⁴ Il duca di Montblanc, Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 105 e sg., fin dall’epoca della sua permanenza in Sicilia aveva perseguito una politica della mediazione e, successivamente, invitò il figlio, a farsene continuatore: era infatti necessario «limitare le concessioni ai singoli feudatari per evitare eccessive concentrazioni di potere territoriale», ma, con lo scopo di prevenire le lamentele dei siciliani, il re di Sicilia non doveva «trascurare di ricompensare ampiamente i fuoriusciti di parte regia».

giungere ad un compromesso⁵; dall'altra parte, l'intento di lungo periodo, rafforzato a partire dal momento in cui lo stesso Martino di Montblanc assunse al trono aragonese nel 1396 per via dell'improvvisa scomparsa del fratello Giovanni che non aveva lasciato eredi maschi, era quello di rinsaldare il legame della Sicilia nei confronti della composita monarchia aragonese⁶, in considerazione del fatto che il nuovo sovrano siciliano era anche l'erede unico della Corona d'Aragona e di tutti i suoi possedimenti.

Martino d'Aragona, anche grazie all'apporto di alcuni amministratori e consiglieri della sua stessa *domus* ducale, che lasciarono la penisola iberica per seguirlo nella spedizione in Sicilia, fece propria quella grande questione che poneva al suo centro un vero e proprio ripensamento del sistema istituzionale siciliano. Nonostante i difficili

⁵ Per un'analisi di carattere generale sul dibattito sul passaggio dallo stato di antico regime alle forme di stato successive, si veda il volume *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a c. di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, che raccoglie numerosi saggi, di ambito storiografico statunitense ed italiano, sull'argomento. In particolare modo, si veda *Ibidem*, Chittolini, *Il 'privato'* cit., pp. 567-8, dove lo storico lombardo, riferendosi al concetto di stato utilizzato dagli storici sulla base della definizione di O. Brunner - «ogni durevole forma di convivenza ordinata nell'unità politica» -, spiega la questione in maniera esemplare: «questa accezione è diffusa in particolare nella storiografia relativa a organizzazioni statali non 'moderne', ma di *Stato del rinascimento*, o di *early modern State*, o di *Stato di antico regime*. Sono organizzazioni statali di cui da tempo sono state sottolineati i caratteri ben distinti da quello dello stato moderno 'assoluto', o dello stato dell'Ottocento, in cui il potere appare più concentrato e più 'autonomo'. Esse sono viceversa caratterizzate da un forte pluralismo di corpi, ceti e centri politici all'interno dello Stato stesso, titolari ognuno di autorità e di poteri [...] Sono stati», continua Chittolini, «che annoverano fra i loro elementi costitutivi non solo il governo del principe, gli uffici, le magistrature, ma anche i corpi territoriali, i ceti, gli ordini privilegiati – città, comunità, nobili, feudatari ecclesiastici: onde la possibile interpretazione di questi assetti statali in termini di dualismo, o di *Stato per ceti*».

⁶ H. G. Koenigsberger, *Dominium regale or dominium politicum et regale*, e John H. Elliot, *Europe of composite monarchies*, sono stati i primi studiosi a porre la questione delle monarchie 'composita', in riferimento alla Spagna imperiale dei secoli XVI e XVII. Elliot, *Europe* cit., pp. 53-54, rifacendosi al terzo dei suggerimenti espressi da N. Machiavelli, *Il Principe*, cap. V, 1, sull'atteggiamento che il principe deve tenere nei confronti degli stati conquistati - «il primo è ruinarle; l'altro andarvi ad abitare personalmente; il terzo, lasciagli vivere con le sua legge, traendone una pensione e creandovi dentro uno stato di pochi che te lo conservino amico» - ha elaborato il concetto dell'unione *aeque principaliter*. Il vantaggio di questo sistema, scrive Elliot, è «that by ensuring the survival of their customary laws and institutions it made more palatable to the inhabitants the kind of transfer of territory that was inherent in the international dynastic game. No doubt they often felt considerable initial resentment at finding themselves subordinated to a "foreign" ruler. But a promise to observe traditional laws, customs and practices could mitigate the pains of these dynastic transactions, and help reconcile elites to the change of masters». Un concetto, quello della monarchia 'composita', che, sulla base della proposta di Corrao, *Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d'Aragona (secc. XIV e XV)*, andrebbe esteso anche alla monarchia aragonese, per meglio comprenderne la natura e la struttura. Proprio in riferimento alla Corona d'Aragona, scrive Corrao, *ibidem*, che possiamo immaginarla come «organizzata in cerchi concentrici relativamente ai livelli di integrazione e di espressione delle egemonie interne. Il nucleo più compatto e centrale, i tre domini iberici, attorno, a distanza modesta il regno di Maiorca, poi quello di Sardegna e infine gli altri due domini italiani, Sicilia e Napoli». Sull'argomento, si veda anche M. Gentile, *Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove*.

rapporti con la riottosa aristocrazia locale, gelosa dei propri privilegi e delle prerogative acquisite in particolar modo a partire dalla metà del '300 per via di una costante debolezza dei sovrani isolani, il Regno di Sicilia appariva come un ideale ambito d'intervento per avviare un'efficace costruzione di un apparato istituzionale che fosse pienamente corrispondente alla volontà e alle politiche del sovrano⁷ e che gli permettesse una gestione verticistica della produzione di carte e scritture, intesa dall'Infante come strumento nevralgico della politica regia⁸. Lo stato precario in cui versavano le magistrature centrali del Regno, svuotate delle proprie funzioni e colpite nei propri ambiti d'interesse dopo gli anni di auto-governo baronale tra il 1377 ed il 1392, favorì quindi l'interventismo regio in ambito istituzionale. Questo, da parte di alcune componenti sociali dell'isola ed in particolar modo dalla minore aristocrazia e dai ceti emergenti delle *universitates* del regio demanio, veniva peraltro sentito come necessario non solo per la ricostruzione delle strutture economiche, sociali e politiche che si erano dissolte negli anni precedenti⁹, ma anche per la riattivazione di quei canali di contatto e di confronto tra i diversi «gruppi di interesse locali», provenienti dal mondo aristocratico, da quello ecclesiastico e da quello delle *universitates* del Regno, che erano radicati a Corte e che, anzi, la costituivano¹⁰ e che proprio negli apparati

⁷ Ancora Corrao, *Governare un Regno*, p. 261, ha sottolineato che, a cominciare dal 1392, le istituzioni monarchiche accentuarono la propria centralità, «il soggetto propulsore del cambiamento sociale e il tramite effettivo del mutamento di status e di condizione sociale di individui e di gruppi, mentre l'ideologia che le sosteneva costituiva il principio ispiratore delle realizzazioni di carattere istituzionale che avevano consentito di riaffermare l'esistenza di un potere supremo distinto da quello dell'aristocrazia».

⁸ L'interesse del duca di Montblanc per l'attività documentaria, intesa come fondamentale strumento politico e diplomatico, traspare già in quella fase precedente alla conquista dell'isola, quando la Cancelleria dell'Infante si rese protagonista di una fitta redazione di scritture della natura più varia (concessioni di uffici e provvigioni, richieste di finanziamenti, ordini per gli ambasciatori, ecc.), come risulta evidente in ASPA, PR, 6, dove sono state registrate numerose *litterae* e carte che caratterizzarono le relazioni tra l'Aragona e la Sicilia nel decennio precedente alla riconquista dell'isola.

⁹ Sulla dissoluzione e sulla ricostruzione delle strutture economiche e sociali dell'isola tra i secoli XIII e XV, si vedano, in particolar modo, le due tesi opposte di H. Bresc, *Un monde mediterrane. Economie et société en Sicilie. 1300-1450* e di S. R. Epstein, *Potere e Mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, che riassumono l'irrisolto dibattito sulle origini del sottosviluppo siciliano. In sintesi, la prima tesi, più tradizionalista, mette in relazione la crisi economica di lungo periodo che caratterizzò la Sicilia, con specializzazione nella monocoltura di cereali da esportare a partire dall'età tardo-medievale; la seconda, più innovativa, sposta invece in avanti l'avvio della crisi economica, sostenendo che i sovrani siciliani furono in grado di superarne le conseguenze dirigendo l'economia isolana verso una crescita del commercio interno e incentivando specializzazioni inter-regionali.

¹⁰ Corrao, *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*, p. 198.

centrali e, specificatamente, nelle strutture cancelleresche avevano la loro sede primaria d'incontro e confronto¹¹.

L'intervento di Martino d'Aragona nei confronti dell'apparato amministrativo siciliano è stato spesso sottovalutato dagli storici isolani, schiacciati sulle posizioni di una tradizione storiografica che ha dato ideologicamente credito ad un modello istituzionale basato sull'immutabile continuità degli originari uffici normanno-svevi fino alle riforme amministrative di età borbonica¹². Uno studio analitico sul funzionamento della magistrature, sugli equilibri in atto tra i diversi poteri e sui processi amministrativi che trapelano dalla documentazione superstite rende evidente una complessità istituzionale decisamente maggiore di quanto si possa pensare e che difficilmente può essere ridotta ad una legislazione monolitica e caratterizzata da poche e non significative modifiche, che si dipana fino all'età contemporanea, ma che deve invece essere letta attraverso la pratica amministrativa e l'attività documentaria specifica di ciascun momento storico.

L'instabilità degli apparati istituzionali isolani, che risulta evidente attraverso una lettura orizzontale delle scritture pratiche poste in essere nell'ambito delle magistrature centrali del Regno di Sicilia durante l'età Martiniana (1392-1410), non è la conseguenza di un'incapacità amministrativa da parte della Corona, ma è invece il frutto delle strategie politiche dei due sovrani, quello d'Aragona e quello di Sicilia, che piegarono alle proprie esigenze gli equilibri politici interni alle strutture cancelleresche siciliane¹³. Gli uffici centrali, quindi, solo nominalmente facevano riferimento alle originarie

¹¹ «Il controllo dell'apparato di manifestazione della volontà politica del sovrano», Corrao, *Mediazione burocratica* cit., p. 397, «implica direttamente il ruolo di filtro fra i luoghi e i soggetti del potere e la società del regno. Le funzioni di accoglimento e la formalizzazione delle petizioni, dell'istruzione delle pratiche da trattare a Corte e in Consiglio, il ruolo eminente di relatore in Consiglio svolto da Cancelliere, Protonotaro e Segretari completano, in senso inverso, dalla società alla Corte, tale ruolo».

¹² Sulla base di delle speculazioni della trattatistica prodotta a partire dal secolo XVII, Corrao, *Mediazione burocratica* cit., pp. 389-90, è stato costruito un sistema basato su «l'identificazione dei "sette grandi uffici" dell'amministrazione centrale come struttura stabile nei secoli delle istituzioni monarchiche meridionali (...) che ha generato l'immagine di una struttura atemporale, esistente *ab origine* e smantellata solamente in coincidenza della modernizzazione istituzionale del XIX secolo». Al riguardo cfr. la bibliografia ivi contenuta.

¹³ J. Goody, *La logica della scrittura e l'organizzazione della società*, p. 128, ha posto l'accento sull'importanza della scrittura nell'ambito burocratico, dove essa viene utilizzata come «un valido argine alle tendenze scissionistiche e agisce come fattore di consolidamento della struttura statale: non solo perché favorisce la comunicazione in seno alla gerarchia politico-amministrativa e, di conseguenza, nella stessa vita domestica».

magistrature di antica fondazione e Martino di Montblanc, nelle vesti di un abile demiurgo, sembrò rendersi perfettamente conto dell'opportunità di intervenire chirurgicamente sul funzionamento e sui meccanismi degli medesimi uffici, lasciandone inalterate le forme. La conseguenza fu quindi l'immissione di una massiccia componente di funzionari di origine iberica¹⁴, provenienti in buona parte dalla scrivania personale dell'Infante e imbevuta di una cultura amministrativa di ambito aragonese¹⁵, che influì in maniera sottile ma determinante, sulle pratiche amministrative in uso nel Regno di Sicilia, attraverso l'introduzione di nuove tecniche e consuetudini cancelleresche, nonché sugli equilibri interni dell'apparato istituzionale isolano¹⁶.

L'influenza delle nuove pratiche amministrative in uso in Sicilia a partire dal 1392, certamente rielaborate nel corso degli anni per le successive trasformazioni nelle quali incorsero gli uffici isolani, è resa evidente da un unico ma significativo riferimento all'attività riformistica di età martiniana nel corpo del testo di una carta del

¹⁴ Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 382.

¹⁵ L'opinione di P. Burgarella, *Nozioni di diplomazia siciliana*, p. 86, è che la Cancelleria siciliana di età martiniana sia stata modellata sull'omologa struttura aragonese, che si basava a sua volta sulle *Ordenacions* di Pietro IV il Cerimonioso. Un'indagine più profonda rende effettivamente possibile riscontrare l'introduzione, nella Cancelleria siciliana, di alcuni usi e pratiche di carattere amministrativo (per es. la scrittura, la registrazione, le formule di mandato) di chiara origine aragonese. Riguardo invece al modello istituzionale di riferimento, quello cioè aragonese ispirato dalla legislazione di Pietro IV, deve essere circoscritto temporalmente a un decennio e va piuttosto considerato come un tentativo parzialmente riuscito negli anni in cui gli apparati istituzionali furono gestiti dal cardinale Pietro Serra, ma destinato al fallimento per l'incapacità di avviare concrete riforme istituzionali. Le strutture delle diverse magistrature isolate, nonostante mutamenti che caratterizzarono le funzioni e i modi d'intervento, mantennero infatti la loro forma basata su un insieme di strutture parallele che nulla avevano a che fare con la concezione 'piramidale' della *Real Cancilleria* della Corona d'Aragona, al cui vertice vi era il Cancelliere del Regno.

¹⁶ In riferimento al Regno inglese dei secoli XII e XIII, ma con un valore di carattere generale, M.T. Clanchy, *From memory to written record. England 1066-1307*, pp. 66-67, ha scritto che Enrico II si serviva di forme standardizzate per la documentazione redatta in Cancelleria che, attraverso una depersonalizzazione del processo legale, diventava riconoscibile da parte di tutti i sudditi come emanazione diretta della volontà regia. La Cancelleria, quindi, attraverso la ripetizione di quei caratteri formali che distinguevano le scritture regie, era in grado, per mezzo dei suoi impiegati, di produrre carte senza l'aggiunta di ulteriori autorizzazioni, dato che «the king's signing of each writ was entirely automated through the seal-press». Si guardi, nel caso siciliano, all'esempio lampante della scrittura, intesa in questo caso come forma grafica, che i funzionari iberici giunti in Sicilia al seguito dell'Infante, utilizzarono per la redazione documentaria di ambito cancelleresco. Si trattava della scrittura conosciuta come 'bastarda', di origine occitana e in uso anche presso la Cancelleria aragonese, un riconoscibile simbolo grafico che, attraverso la diffusione delle scritture cancelleresche, diveniva uno strumento di legittimazione dei nuovi sovrani. In termini generali, sull'utilizzo delle scritture bastarde in ambito europeo, cfr. P. Cherubini & A. Pratesi, *Paleografia Latina. L'avventura grafica del mondo occidentale*, pp. 535-546 e la bibliografia annessa.

1429 redatta dall'ufficio della Segreteria del Regno di Sicilia, per mano del segretario Matteo Formica:

Quare vobis de certa nostra sciencia dicimus et mandamus sub pena mille florenorum auri de Aragonia curie nostre applicanda quatenus omnes et quascumque cautelas et provisiones notatas in dictis officiis magistrorum Racionalium et Conservatoris pro ut a tempore serenissimi domini regis Martini Sicilie avunculi nostris citra fuit observancium ad dictum officium Cancellarie remictatis registrandas pariter et notandas, contrarium nullatenus temptatis, cum sic fieri velimus et iubeamus¹⁷.

In questo documento, diretto al Maestro Portulano, al Tesoriere, al Maestro Segreto e a tutti gli altri ufficiali pecuniari del Regno di Sicilia, Alfonso il Magnanimo ordinava di seguire scrupolosamente il sistema di registrazione in uso presso la Real Cancelleria siciliana «pro ut a tempore serenissimi domini regis Martini Sicilie avunculi nostris», un sistema, quindi, ritenuto ancora efficiente quasi un quarantennio dopo la sua introduzione. Non si trattava, come potrebbe pensarsi in un primo momento, di un cambiamento di poco conto, poiché l'applicazione di un nuovo metodo di registrazione – che, a prescindere dal singolo caso specifico qui riportato, va generalizzato e ampliato all'intero apparato cancelleresco del isola dopo il 1392 e per tutta l'età martiniana – successivamente alla grave crisi istituzionale siciliana della seconda metà del secolo XIV, può essere considerata come lo strumento primario attraverso il quale la nuova monarchia si preoccupava di intervenire sulla memoria storica del Regno, alla stregua di quanto avveniva in numerosi altri contesti, comunali, signorili e principeschi, coevi¹⁸.

¹⁷ La lettera regia, registrata in ASPA, RC, 61, c. 111v, è datata 1429, luglio 26, ind. VII, Messina. Cfr. la trascrizione della carta in Tomo II, *Appendice V*, Doc. n. 66.

¹⁸ A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, pp. 46-47, in riferimento al progressivo aumento quantitativo della documentazione prodotta in ambito comunale, indica la metà del Duecento – nella fase del regime podestarile stabilizzato e del regime popolare – come momento fondamentale per il mutamento nelle strategie di conservazione della carte. Si concretizzò infatti il passaggio da una fase nella quale venivano conservati i singoli «atti sciolti», talvolta raccolti e rilegati nei cartulari, a una fase in cui si diffuse l'uso del registro come vero e proprio strumento di governo che divenne «caratteristico dei regimi politici tardo-duecenteschi, comunali e non, italiani e non, e da essi trasmesso alle successive forme di Stato», rappresentando anche «l'espressione materiale della sempre maggiore articolazione burocratica dello Stato come ente amministrativo». Cfr. con Baietto, *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (sec. XIII): una relazione di circolarità*, p. 645, che, in riferimento al contesto dell'Italia centro settentrionale del secolo XIII, sostiene che si verificò «una progressiva crescita di attenzione nel produrre, nel selezionare e nel conservare la documentazione pubblica, in stretto collegamento con la formazione di un

Da una parte, quindi, i nuovi sistemi di registrazione in uso negli apparati cancellereschi isolani, dall'altra parte la nuova attenzione mostrata dai governanti sul controllo della produzione di carte e scritture pratiche intese come strumenti di potere e pressione, rappresentano le spie di una soluzione dirigistica, promossa dai vertici del Regno, che voleva mettere sotto diretta tutela regia i processi di costruzione della 'memoria', per mezzo di un maggiore controllo sull'attività di redazione documentaria di ambito cancelleresco, e quelli legati alla conservazione della 'memoria', attraverso una selezione più marcatamente ideologica di ciò che deve essere conservato e di ciò che va invece cancellato, tenendo conto di quel presupposto sulla base del quale «documents do not automatically become records»¹⁹.

Parallela e complementare alla questione della conservazione della carte è quella, accennata più sopra, afferente alla produzione di scritture di ambito cancelleresco, sia da un punto di vista quantitativo, per via della proliferazione delle carte prodotte, che qualitativo, in conseguenza di quello sperimentalismo che porta alla creazione di innovative forme documentarie e di nuovi strumenti utili alla gestione delle imponenti masse di scritture che venivano conservate nei rispettivi archivi²⁰. Un fenomeno,

sistema documentario basato su libri, registri ed elenchi che giunge a costituire un vero e proprio strumento di governo».

¹⁹ Clanchy, *From memory* cit. p. 145. Lo stesso Clanchy, nel volume citato, ha dedicato un intero capitolo, il quinto, *The Preservation and Use of Documents*, pp. 145-184, alla questione della conservazione e dell'utilizzo della documentazione d'archivio, da parte dei sovrani inglesi di età basso-medievale, come strumento politico di primaria importanza, aprendo la strada a una corrente storiografica che, negli anni più recenti, ha avuto fortuna in Italia mettendo in evidenza la relazione strettissima esistente tra le scritture pratiche prodotte dalle strutture cancelleresche di un apparato governativo e l'attività politica portata avanti dai governanti. Risulta esemplare, a tal proposito, quanto ha scritto Clanchy, *ibidem*, p. 145., nell'incipit del capitolo V, p. 145, sul problema della conservazione delle carte, contrapponendo l'età medievale alle società moderne, ovvero «documents do not automatically become records. Writing may be done for ephemeral purposes without any intention of keeping the documents permanently. In modern societies, where mass literacy is normal, most writings are made for purposes of immediate communication or short-term administrative convenience; when the message has been received or the obligation discharged, the piece of paper recording it is generally thrown away. Most people are literate, to a minimal standard, but relatively few documents are kept for long. The situation in the Middle Ages was the reverse of the modern one: there were fewer literates, but a larger proportion of their writings were intended to be preserved for posterity». Sulle pratiche di conservazione delle carte nella Sicilia quattrocentesca, cfr. *infra*, PARTE TERZA, § 9.3.

²⁰ La più profonda riflessione condotta sullo sviluppo di sistemi di archiviazione in età bassomedievale è quella condotta da P. Rück, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*, sul complesso sistema di archiviazione in uso presso il ducato di Savoia nel corso del XV secolo. Cfr. anche O. Canteaut, *Une première expérience d'enregistrement des actes royaux sous Philippe Le Bel. Le livre rouge de la chabre des comptes*, p. 53, il quale, in riferimento al Regno di Francia, situa nella seconda metà del XIII secolo l'introduzione di una serie di strumenti amministrativi che è possibile ritrovare ancora in uso nell'età successiva. Tra questi, va messo in evidenza, l'attenzione nei confronti

quest'ultimo, che va necessariamente letto in termini 'europei', trattandosi di un movimento di carattere generale e trasversale che si sviluppa a tutti i livelli – cittadini, signorili e principeschi – sotto l'egida di ciascun governo a partire dalla seconda metà del secolo XIII, come conseguenza dell'ampliamento delle sfere d'intervento delle entità statuali tardo-medievali in ambito economico, politico e fiscale. Questo processo non va infatti considerato come un mero incremento in termini quantitativi del numero di carte e scritture che si andavano accumulando disordinatamente negli archivi signorili, ma come un fattore cruciale per le trasformazioni che avrebbero coinvolto le strutture statuali trecentesche e quattrocentesche²¹, trasformandole nelle complesse e formalizzate monarchie dei secoli XIV e XV²².

Se focalizziamo quindi l'attenzione sullo sviluppo degli apparati amministrativi statuali dell'età bassomedievale, ci troviamo di fronte a quella che potrebbe essere delineata come una complessa 'relazione di reciprocità' e non semplicemente di causa/effetto. Da un lato, infatti, dobbiamo sicuramente tenere conto dell'input, ovvero di quel momento in cui un sovrano politicamente forte agisce ed interviene concretamente sulle forme degli apparati istituzionali – si guardi, nel caso siciliano, all'azione di Martino di Montblanc in Sicilia a partire dal 1392 e, successivamente, all'interventismo dei sovrani di Trastámara, Ferdinando d'Antequera ed Alfonso il Magnanimo, all'indomani del compromesso di Caspe del 1412 – per mezzo di direttive, disposizioni e pressioni che testimoniano i fini della volontà regia. Dall'altra parte, non

della conservazione delle scritture, dato che «un enregistrement régulier des chartes royales apparaît à la chancellerie» e «les archives royales sont réorganisées sous la direction d'un garde».

²¹ Secondo Corrao, *Mediazione burocratica* cit., p. 393, «l'attività di produzione, controllo e registrazione degli atti, di per sé si configura come attività fondamentale di governo, e attraversa, come si vedrà, l'intero apparato istituzionale centrale della monarchia».

²² Per una sintetico ma esauriente panorama sulle trasformazioni che coinvolsero i principali regni feudali del continente europeo, trasformandoli nelle composite – ovvero caratterizzate da una molteplicità di poteri coesistenti – monarchie dei secoli XIV e XV, cfr. G. Castelnuovo e G.M. Varanini, *Processi di costruzione statale in Europa*. I due autori, *ibidem*, p. 615, mettono in evidenza quella comune tendenza al rafforzamento degli strumenti di governo che caratterizza le monarchie tardo-medievali che si manifesta con lo sviluppo di un più complesso apparato amministrativo e di un personale specializzato. «Ma al contempo», aggiungono i due autori, «si sviluppò un dialogo quasi ininterrotto fra il principe e la società organizzata. Proprio in tale contesto emersero le peculiarità delle singole realtà statuali. Fu così a seconda dei rapporti di forza fra i vari protagonisti (...) che le forme e le modalità del processo di costruzione statale si differenziarono all'interno della *koinè* ideologica e culturale dell'Europa cristiana».

può essere sottovalutata la progressiva «spersonalizzazione burocratica»²³ che investe gli apparati istituzionali degli stati tardomedievali. A partire dal secolo XIV in poi, infatti, le strutture amministrative regie e signorili cominciarono a mutare raggiungendo maggiori dimensioni ed un più elevato livello di specializzazione per via del moltiplicarsi dei campi d'intervento e d'interesse, con la conseguenza, nel contempo, che divenne per i signori sempre più difficile esercitare un controllo e una gestione diretta e personale degli apparati cancellereschi. Ci troviamo quindi di fronte ad un mutamento naturale, solo parzialmente pilotato dall'alto e difficilmente prevedibile da parte degli stessi governanti nella sua evoluzione, in base al quale il funzionamento degli organi centrali del regno, della signoria o di un'entità statale di altro tipo²⁴ variava in rapporto alle necessità e alle pressioni che emergevano dalla complessa società bassomedievale e veniva influenzato dai numerosi gruppi d'interesse di essa rappresentativi²⁵ sulla base di quella *relazione di reciprocità* della quale si è detto più sopra.

Il contesto siciliano successivo al Vespro (1282), con riferimento in particolar modo al pieno Trecento, non presentava le condizioni necessarie per divenire un terreno fertile per quelle grandi trasformazioni che si stavano verificando negli apparati istituzionali degli altri contesti statuali del secolo XIV – rimanendo nell'ambito della Corona d'Aragona, si pensi, per esempio, all'importante intervento del sovrano Pietro IV con le sue *Ordenacions* del 1344. I sovrani siciliani, per via dello stato d'incertezza che caratterizzava il governo del Regno, stretti tra la continua minaccia di un'invasione

²³ Secondo Bertelli, *Potere* cit., p. 14, la «spersonalizzazione burocratica» è quella fase in cui i funzionari degli apparati amministrativi «agiscono ormai in quanto gruppo, ceto, non già in quanto singoli».

²⁴ Gli interventi sull'amministrazione promossi dai vertici politici delle diverse entità statuali si caratterizzano frequentemente per via dei loro effetti circoscritti e momentanei che, solamente nelle fasi iniziali dell'intervento, sembrano produrre degli risultati concreti.

²⁵ In riferimento alle trasformazioni istituzionali che coinvolsero gli apparati centrali del Regno d'Inghilterra nel tardomedioevo, G. Harriss, *Political Society and the Growth of Government in Late Medieval England*, p.39, ha messo in luce che «thus the central organs of the state in late medieval England, far from remaining static and fossilized, were changing in response to the needs of an increasingly wide body of users. As the reach of government extended, and familiarity with its machinery broadened, so new procedures and new institutions were developed under pressures from both above and below, from rulers and ruled». Cfr. Clanchy, *From Memory* cit., pp. 62-63, ha rilevato che «the increasing mass of royal documents tended to enlarge and stratify the bureaucracy which produce them», con l'ulteriore conseguenza di un aumento numerico del personale degli uffici per fare fronte alle nuove esigenze regie. Questo fenomeno che condusse alla formazione – ed una formalizzazione, si potrebbe aggiungere – di una burocrazia regia, aggiunge lo storico britannico, non fu dettagliatamente regolato dall'alto, ma va considerato come il frutto della sperimentazione e dell'improvvisazione.

angioina e l'indispensabile appoggio militare fornito dalla potente aristocrazia locale, erano politicamente troppo deboli²⁶ per potere agire concretamente come attori e protagonisti di quella *relazione di reciprocità* che li poneva a confronto con gli altri poteri e gruppi d'interesse esistenti nell'isola, incapaci quindi di cogliere quelle istanze di rinnovamento in atto nel più ampio contesto europeo e di dare avvio a qualsiasi intervento che potesse dare avvio a una riforma profonda dell'apparato istituzionale del Regno.

Le condizioni per un intervento regio sul funzionamento e sull'equilibrio degli organi centrali del Regno di Sicilia si sarebbero manifestate, invece, con l'arrivo del duca Martino di Montblanc e dell'omonimo figlio, nuovo sovrano dell'isola a partire dal 1392. Nonostante le non poche difficoltà e resistenze incontrate in quella che può essere vista come una vera e propria ricostruzione del potere monarchico sull'isola, l'Infante d'Aragona rappresentava un interlocutore credibile e dotato di un peso politico ben maggiore rispetto a quello dei suoi predecessori, con il quale l'aristocrazia locale poteva confrontarsi e scontrarsi, con lo scopo di ottenere benefici e riconoscimenti da parte di un legittimo potere superiore. Il duca di Montblanc, quindi, sostenuto da quell'aristocrazia iberica (catalana, valenzana e aragonese) di più recente immigrazione che aveva visto nell'impresa siciliana l'occasione per incrementare il proprio *status* sociale e le proprie ricchezze, si servì della *domus* ducale a lui strettamente legata da vincoli personali e di fedeltà, per dare quell'input necessario all'avvio della modernizzazione degli apparati amministrativi isolani²⁷.

²⁶ Le resistenze poste dai sovrani siciliani trecenteschi allo strapotere dell'aristocrazia locale, come ha sottolineato Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 56, si dimostrarono infatti vane, nonostante alcuni flebili tentativi di limitarne l'influenza e il potere attraverso la costituzione di «una sorta di partito di Corte, un ambiente di nobili e funzionari che si riconoscesse nelle istituzioni centrali del regno». D'Alessandro, *Politica e società* cit., p. 78, ha ben delineato la situazione del Regno di Sicilia alla metà del secolo XIV, quella cioè «di una monarchia e del potere centrale in subordinamento del potere baronale, sempre più coercitivo e pressante, prevaricatore e ricattatorio, che voleva avere materialmente con la stessa persona del sovrano la somma del potere», con la conseguenza che l'isola si trovava «in balia del magnate e del gruppo baronale preminente, che svuotavano e annullavano ogni istituto e norma intesi a salvaguardare interessi propri all'intero regno, che esautoravano le leggi e lasciavano unicamente sussistere i privilegi».

²⁷ Corrao, *Governare un Regno* cit. p. 268, in termini generali, ha indicato proprio nell'«household system of government» il centro propulsore per la modernizzazione degli apparati amministrativi. Si trattava di una struttura che in origine si preoccupava dell'amministrazione domestica del sovrano e, in un secondo momento, ampliò il proprio raggio d'azione verso le strutture amministrative del Regno.

Considerato che con il presente capitolo lo scrivente si pone l'obiettivo di delineare quelle istanze e quelle tendenze, ancora sotterranee in età martiniana ma comunque presenti e percepibili, che emergeranno con tutta la loro forza dopo compromesso di Caspe durante il regno di Ferdinando I d'Antequera e, soprattutto, durante quello di Alfonso V il Magnanimo, risulterà utile una sintetica analisi delle più significative trasformazioni – per via della grande influenza che avrebbero avuto sui successivi interventi regi – che caratterizzarono la gestione degli apparati amministrativi siciliani in seguito alla riconquista aragonese dell'isola e al suo inserimento nel più ampio contesto della Corona d'Aragona. Il Regno di Sicilia, in questa fase compresa tra la conclusione del secolo XIV e l'inizio di quello successivo, può essere infatti accostato a un laboratorio nel quale i sovrani sperimentarono strumenti, forme e pratiche di governo che i loro successori avrebbero poi rielaborato e utilizzato.

L'intervento del duca di Montblanc sugli apparati istituzionali del Regno di Sicilia, come è stato accennato precedentemente, fu facilitato dallo stato di malfunzionamento e di disordine in cui si trovavano le magistrature isolate, svuotate dei propri compiti e obblighi, per via di quella prolungata debolezza politica che aveva caratterizzato i regni dei sovrani siciliani nel corso del Trecento²⁸, ponendoli sotto la tutela del baronaggio locale, fino alla definitiva eclissi del potere regio con la scomparsa di Federico IV il Semplice. Ne seguì una fase, quella caratterizzata dalla spartizione dell'isola in quattro aree d'influenza gestite dalle principali famiglie dell'aristocrazia isolana, che risulta segnata da una profonda carenza documentaria che ne impedisce una ricostruzione dettagliata. Né può essere considerato sufficientemente attendibile il giudizio positivo, viziato dalla necessità di creare consenso attorno alla Corona, espresso dall'Infante sul periodo in cui il regno fu direttamente governato dalla maggiore aristocrazia isolana²⁹.

²⁸ Per una migliore comprensione della questione, risulta qui necessario delineare sinteticamente le vicende che segnarono l'autonomia del Regno di Sicilia. L'isola si separò infatti dalla Corona d'Aragona nel 1296 quando Federico III, fratello del sovrano catalano Giacomo II, salì sul trono con l'appoggio dei gruppi di potere locali 'indipendentisti', resistendo come regno autonomo per quasi un secolo, fino all'arrivo dei Martini nel 1392. Sulle vicende politiche generali del regno di Sicilia dopo il Vespro, oltre ai già citati D'Alessandro, *Politica e società* cit. e Corrao, *Governare un Regno* cit., si vedano almeno R. Gregorio, *Considerazioni* cit.; Francesco Giunta, *Aragonesi e catalani nel Mediterraneo*; Illuminato Peri, *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne. 1282-1376*.

²⁹ Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 60.

Nonostante queste difficoltà è però possibile seguire una traccia che, benché flebile, è in grado di darci alcune utili informazioni sull'esistenza di pratiche amministrative e documentarie, legate a un'attività di ambito cancelleresco, anche in una fase di instabilità come quella vicariale della Sicilia nell'ultimo quarto del secolo XIV. Si tratta della numerazione originale in uso durante l'età martiniana per le serie documentarie della Real Cancelleria e dell'ufficio del Protonotaro, riscontrabile nei registri redatti dalle due magistrature³⁰, che non va confusa con la numerazione postuma, con la quale sono ancora oggi contrassegnati i volumi, in seguito ai numerosi riordinamenti ai quali furono sottoposte le principali serie cancelleresche del Regno.

Con l'avvento dei nuovi sovrani, infatti, si diede avvio a una nuova numerazione con il primo registro della serie della Real Cancelleria, alla stregua di quanto si faceva in area aragonese per la serie della *Real Cancilleria*, dove la numerazione ricominciava dopo ogni cambio dinastico e, nel caso di lunghi regni sotto il medesimo sovrano, non appena la serie di registri arrivava al trentesimo volume³¹. Nel caso dell'ufficio del Protonotaro è invece possibile notare una continuità nella numerazione della corrispondente serie documentaria, alla quale era probabilmente stato dato avvio con l'inizio dell'accidentato regno di Maria, prima del matrimonio con il giovane Martino, quando la regina si trovava ancora sotto la tutela dei quattro vicari dell'isola³².

³⁰ Nel caso dell'ufficio della Real Cancelleria del Regno di Sicilia, come si evince dal *Tabulario dell'università di Corleone*, Perg. n.° 1, nonché dal fondo di *S. Maria Maddalena di Giosafat e S. Placido di Colonerò*, Perg. n.° 634, è possibile indicare il volume n.° 20 della serie attuale della Real Cancelleria come il quarto registro della serie martiniana originale, con gli estremi cronologici compresi tra il marzo 1392, ind. XV e il dicembre 1392, ind. I, e pochi altri documenti con una datazione posteriore. Il registro IV dell'*officium Regie Cancellarie* del Regno di Sicilia suggerisce quindi l'esistenza di una serie documentaria pregressa, alla quale si era probabilmente dato avvio quando l'Infante si trovava ancora in terra iberica, prima dello sbarco avvenuto a Favignana, presso Trapani, in data 22 marzo del 1392, per mezzo di quel personale della *domus* del duca di Montblanc che sarebbe poi confluito nelle magistrature siciliane. Ad ulteriore conferma di quanto detto, cfr. con ACA, RC, *Registros*, 2821, c. 162r, dove viene fatto riferimento ad una carta in favore di Damiano Rubeo datata 10 febbraio 1392, ind. I, e «Registrata in II° Cancellarie» della serie siciliana della Real Cancelleria. Da quel che si può ipotizzare, quindi, volume II della Real Cancelleria, oggi andato perduto, era presumibilmente uno di quei registri redatti nell'ambito della *domus* ducale dell'Infante, in una fase precedente allo sbarco aragonese in Sicilia.

³¹ Canellas & Torra, *Los registros de la Cancilleria* cit., pp. 327-8, spiegano il sistema in uso nella amministrazione aragonese illustrando che «como norma general, al inicio de cada reinado se empezaba una nueva numeración de cada serie, a partir del número uno, que luego continuaba, en principio sin solución de continuidad. En las series mayores, sin embargo, estaba ya establecida la costumbre, al llegar al registro trigésimo, de voler a empezar de nuevo desde el número uno, aun cuando el reinado no hubiera terminado».

³² Si veda, per es., *Tabulario di San Martino delle Scale*, Perg. n.° 605, dove la registrazione riportata nella pergamena datata 1396, dicembre 15, ind. V, Messina, fa riferimento sia alla serie documentaria

Un scelta, quella del diverso sistema di numerazione per le due serie documentarie, che deve essere letta attraverso una chiave ideologica, cioè come strumento di legittimazione della sovranità regia, e non può essere ridotta, invece, a una mera pratica cancelleresca di scarso interesse. Se da una parte, infatti, la nuova numerazione della serie della Real Cancelleria avallava, sul modello aragonese, Martino di Sicilia come nuovo e legittimo sovrano dell'isola; dall'altra parte, la continuità della numerazione della serie dell'ufficio del Protonotaro poneva invece la regina Maria in linea diretta con i suoi predecessori, ovvero come unica e legittima erede del trono siciliano.

La continuità delle due serie documentarie, quella della Real Cancelleria e quella del Protonotaro, nonostante alcune lacune, ben testimonia l'attività delle due magistrature e la loro quotidiana pratica amministrativa³³. La storiografia siciliana ne ha letto le vicende da un'angolazione quasi esclusivamente archivistico-diplomatistica attraverso la quale la pratica cancelleresca è stata intesa come uno sterile lavoro d'ufficio portato avanti dai più o meno solerti funzionari degli apparati centrali del Regno³⁴. Non si è riusciti quindi a cogliere e a fare emergere quelle istanze e quelle

della Real Cancelleria che a quella dell'ufficio del Protonotaro, ovvero *Registrata in IX° Cancellarie et in XIII° Prothonotarii*. Se teniamo in conto che, in età martiniana, l'ufficio della Real Cancelleria è decisamente più prolifico nella redazione di volumi – oltre alle carte prodotte dal suo personale, vengono registrati anche documenti prodotti da altre magistrature – rispetto a quello Protonotaro, si può ragionevolmente ritenere che la disparità nella numerazione tra le due serie dipende proprio dal diverso momento in cui fu dato inizio alla numerazione dei registri.

³³ Per quanto riguarda il fondo archivistico della Real Cancelleria, sono sopravvissuti trenta registri con gli estremi cronologici compresi tra il 1392 e il 1410, ma con una quantità di documentazione non omogenea per ciascun anno. Alcuni spezzoni di registri riferibili agli anni 1393, 1394 e 1411, sono invece stati inseriti in un volume collettaneo, il registro n.° 7 della Real Cancelleria. Per quel che riguarda invece l'ufficio del Protonotaro, le perdite sono state più cospicue e i registri sopravvissuti sono solamente undici, ai quali vanno aggiunti alcuni spezzoni che sono stati inseriti in due volumi collettanei, ovvero i registri n.° 4 e n.° 5 del medesimo fondo. Il registro n.° 6, che contiene una documentazione compresa tra il 1380 e il 1392, è invece un prodotto della cancelleria dell'Infante.

³⁴ Sul funzionamento degli apparati cancellereschi siciliani in età tardo-medievale, studiati da un punto di vista eminente diplomatistico-archivistico, si vedano: G. La Mantia, *Su l'uso della registrazione nella cancelleria del regno di Sicilia dai normanni a Federico III d'Aragona (1130-1377)*, pp. 197-219; L.A. Pagano, *Introduzione*, in *Real Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (sec.XIII-XIX)*; Adelaide Baviera Albanese, *L'istituzione dell'Ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel sec. XV*, pp. 2-107; Baviera Albanese, *Diritto pubblico e altre istituzioni amministrative in Sicilia*; Burgarella, *Nozioni di diplomazia* cit., pp. 17-116; P. Collura, *La cancelleria dei re aragonesi di Sicilia*. Da un punto di vista storico-istituzionale, cfr. Corrao, *Mediazione* cit.; A. Silvestri, *Produzione documentaria e dinamiche di potere nel Regno di Sicilia (1392-1410)*, in corso di stampa. Cfr. anche l'utile strumento redatto da A. Marrone, *Repertorio degli atti della Cancelleria di Sicilia dal 1282 al 1377*.

pressioni politiche che si celavano ad un livello più profondo dell'azione di quelle due magistrature e che facevano degli apparati istituzionali siciliani un fondamentale luogo d'incontro e confronto tra i vertici politici del Regno, da una parte, e le numerose componenti sociali e i diversi gruppi dirigenti esistenti nell'isola, dall'altra³⁵.

Le vicende che riguardano gli apparati cancellereschi del Regno dopo l'arrivo dei nuovi sovrani possono essere scisse in due grandi momenti della durata di circa un decennio ciascuno. Il primo è quello in cui Martino di Montblanc si rese protagonista di un'azione diretta a porre sotto il proprio controllo i due uffici della Real Cancelleria e del Protonotaro, nominando nei posti chiave uomini di assoluta fiducia che si facevano portatori e promotori dell'ideologia e della strategia politica promossa dall'Infante. Il modello amministrativo che il duca avrebbe voluto trapiantare in Sicilia era probabilmente quello piramidale della *Real Cancilleria* aragonese³⁶, ma le difficoltà della conquista, l'opportunismo politico e la ricerca di precari equilibri con le aristocrazie locali, lo spinsero ad abbandonare quello che doveva essere il suo progetto di riforma originario, per intervenire in una maniera diversa, più sottile, sugli apparati cancellereschi del Regno, con l'obiettivo di modificarne la sostanza del funzionamento, ma lasciandone inalterata la forma.

Deve quindi essere letto in questi termini l'inserimento dell'*utriusque iuris doctor* Pietro Serra, già consigliere e cancelliere personale dell'Infante in terra aragonese, all'interno degli apparati istituzionali del Regno di Sicilia. Questi, canonico di obbedienza avignonese che va annoverato tra i fedelissimi di Martino di Montblanc che furono al suo fianco fin dallo sbarco nell'isola nel 1392, fu infatti investito di numerosi poteri e strumenti di pressione che andavano ben al di là di quelli previsti per i numerosi incarichi e uffici che gli furono concessi dal duca. Pietro Serra divenne quindi la *longa manus* attraverso la quale i nuovi governanti intervennero per scardinare gli equilibri

³⁵ Silvestri, *Produzione documentaria* cit.

³⁶ Per una migliore comprensione della questione, sarà sufficiente qui dire che la Cancelleria della Corona d'Aragona si basava su una struttura piramidale al cui vertice vi era il *Canciller*, un ecclesiastico con poteri di sia di ambito giudiziario che di revisione documentaria, che era anche a capo del consiglio regio. Al di sotto, in ordine gerarchico, vi erano il vicecancelliere, il reggente della Cancelleria, il Protonotaro, il luogotenente del Protonotaro, i Segretari e l'apparato di scrivani di mandato e di registro. Si trattava in pratica di un'unica struttura istituzionale, nettamente separata da quella di ambito finanziario, che si serviva del medesimo personale notarile per l'espletamento delle pratiche di ciascuna branca della Cancelleria.

pre-esistenti all'interno della Cancelleria siciliana, imponendo alcune misure che ne riguardavano il funzionamento e che furono applicate *de facto* e che, nonostante l'assenza di una legislazione organica sotto forma di *ordenacions* o *capitula*, per alcuni aspetti sembrano fare riferimento alle regolamentazioni aragonesi.

Pietro Serra, malgrado non fosse investito di alcuno dei maggiori uffici siciliani che erano stati assegnati da Martino ai principali fautori e sovvenzionatori della spedizione siciliana³⁷, fu in grado di intervenire a tutto campo nell'ambito degli apparati centrali dell'isola non solo con il ruolo di luogotenente e reggente della Real Cancelleria siciliana, ma anche come *regius promotor* nel consiglio dell'Infante e, dopo il 1396, con il solo titolo di *Cardinalis*³⁸ e senza più alcun ruolo formale all'interno delle strutture istituzionali. L'atteggiamento di Pietro Serra nella gestione degli apparati di governo rende effettivamente difficile trovare delle differenze, che si sarebbero palesate solamente a partire dai primi anni del Quattrocento, riguardo al funzionamento dei due uffici della Real Cancelleria e del Protonotaro, che sembrano essere retti, almeno durante questa fase immediatamente successiva alla riconquista dell'isola, come se fossero componenti separate di un unico organismo.

Di grande utilità per una migliore comprensione dell'azione portata avanti da Pietro Serra nella conduzione delle due magistrature isolate risultano le *iussiones*³⁹, ovvero quelle formule di mandato che, poste in calce alle scritture originali e ricopiate

³⁷ Se volgiamo, per esempio, l'attenzione all'anno indizionale II (1393-94), quando l'Infante aveva già provveduto all'inserimento di un personale di propria fiducia nei ruoli chiave dell'amministrazione siciliana, troveremo gli iberici Pietro Fonollet, Raimondo Comes, Francesco Casasagia, rispettivamente nei ruoli di Cancelliere, Protonotaro e Tesoriere; il potentissimo nobile catalano Bernardo Cabrera, fra i principali sovvenzionatori della spedizione siciliana, come titolare degli uffici di Ammiraglio e Provveditore dei castelli; il nobile Guglielmo Raimondo Moncada, di origine aragonese ma da considerarsi ormai come esponente di primo piano dell'aristocrazia siciliana, nel ruolo di Maestro Giustiziere; il genovese David Lercario, fine diplomatico per il quale Martino di Montblanc nutriva una grande fiducia, come Maestro Portulano del Regno di Sicilia. Pietro Serra è invece attestato semplicemente come *locumtenens Regie Cancellarie*.

³⁸ Pietro Serra, già amministratore del ricchissimo vescovato di Monreale (ASPA, RC, 20, cc. 15r e sg.), divenne vescovo di Catania nel 1396 (ASPA, PR, 4, cc. 58r e sgg.) in sostituzione di Simone del Pozzo che si era schierato contro i nuovi sovrani aragonesi e in favore della potente e ribelle famiglia degli Alagona e poi Cardinale del papa avignonese Benedetto XIII. Sulle vicende religiose del Regno di Sicilia in età martiniana si vedano le monografie di Salvatore Fodale, *Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia*, I, *Il duca di Montblanc e l'episcopato tra Roma e Avignone (1392-1396)*; *Il clero siciliano tra ribellione e fedeltà ai Martini (1392-1398)*; *Alunni della perdizione: chiesa e potere in Sicilia durante il grande scisma (1372-1416)*.

³⁹ Sulle *iussiones* nel Regno di Sicilia, si vedano Burgarella, *Nozioni di diplomatica* cit., pp. 87-89 e Silvestri, *Produzione documentaria*, cit.

poi nelle registrazioni, sintetizzano l'ordine di redazione documentaria di ciascuna carta, indicando l'autore dell'ordine e il funzionario addetto all'espletamento della pratica⁴⁰. Si tratta, anche in questo caso, di una nuova prassi amministrativa giunta in Sicilia per mezzo di quei numerosi funzionari catalani immessi da Martino di Montblanc nelle strutture della Cancelleria e che sarebbe rimasta in uso, successivamente, anche con i sovrani di Trastámara.

Se volgiamo, per esempio, l'attenzione al registro n.° 20 della Real Cancelleria – questo volume rappresenta il primo di quelli sopravvissuti per la Cancelleria siciliana di età martiniana con una documentazione che prende avvio dal marzo 1392 – e ne diamo una lettura mediata dallo studio delle *iussiones*⁴¹, si evince un'apparente informalità come tratto caratterizzante del funzionamento della macchina amministrativa dell'isola, concentrata nelle mani di pochi funzionari ducali della *domus* dell'Infante che solamente in un secondo momento sarebbero stati sostituiti da un ceto amministrativo siciliano⁴². In questa situazione Pietro Serra, *regens Cancellariam*⁴³ in sostituzione del nobile catalano Pietro Fonollet che aveva ottenuto l'ufficio a titolo onorifico e per via delle cospicue prebende ad esso legate, ebbe la possibilità di intervenire nella prassi amministrativa non solamente nella qualità di vicecancelliere, ma anche in quanto consigliere e promotore regio⁴⁴, con una mediazione tutta politica che si palesava

⁴⁰ Per una ricostruzione integrale dell'*iter* procedurale che sottostà ai singoli documenti posti in essere dalle magistrature dell'isola è necessaria una meticolosa ricostruzione degli organigrammi di ciascuno degli uffici produttori di scritture, con particolare riferimento alle figure dei maestri notai e dei notai di mandato, ovvero i funzionari destinatari dell'ordine e addetti alla redazione documentaria. Si veda a tal proposito Tomo II, *Appendice III*, nella quale è stato ricostruito l'organigramma degli uffici centrali del Regno per il periodo compreso tra il 1412 e il 1442.

⁴¹ Il volume in questione, ASPA, PR, 20, è composto da 192 per un totale di 342 documenti, 280 dei quali riportano la formula di mandato.

⁴² Sull'immissione di funzionari ducali nell'amministrazione regia siciliana, si veda in particolar modo Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 382-385.

⁴³ F. Sevillano Colom, *De la Cancilleria de la Corona de Aragón*, p. 468, ha scritto che le *Ordenacions* di Pietro IV non avevano previsto l'ufficio di reggente della cancelleria. Di questo ufficio, in terra aragonese, è stato possibile rinvenire delle tracce a partire dalla fine del secolo XIV, probabilmente per via di alcune necessità contingenti, ma se ne ha una formalizzazione solamente nel 1409 con un'ordinanza del re Martino I.

⁴⁴ Si vedano a tal proposito le sottoscrizioni, poste nei documenti immediatamente dopo la *datatio*, che certificavano il riconoscimento dato dall'autorità ai singoli documenti redatti in Cancelleria. Gli autori delle sottoscrizioni, in questa fase immediatamente successiva alla riconquista dell'isola, sono Martino di Montblanc e Pietro Serra che in alcuni casi agiscono singolarmente e in altri insieme sulla base della formula *Vidit Petrus promotor, Lo Duch*.

proprio nelle formule di mandato⁴⁵. Se da una parte, infatti, il Protonotaro del Regno di Sicilia Berengario Sarta appare come l'indiscusso protagonista delle formule di mandato – è presente in circa il 70% delle *iussiones* registrate nel volume⁴⁶ – nonché come il principale esecutore degli ordini ricevuti dal sovrano; dall'altro lato, la figura di Pietro Serra emerge come mediatore tra le decisioni prese dai vertici politici del Regno e gli apparati amministrativi *tout court*, nel ruolo di depositario principale delle volontà del duca e vertice di riferimento primario all'interno delle strutture istituzionali dell'isola, come si può notare da quell'*iter* che viene sintetizzato sotto la forma delle *iussiones*⁴⁷.

Si concretizza in questa prassi cancelleresca il riferimento alle *Ordenaçions* di Pietro IV il Cerimonioso alle quali si rifaceva la *domus* ducale dell'Infante seguendo il modello della Cancelleria aragonese che, almeno durante il primo decennio di governo dell'isola per mano dei Martini, fu trapiantato in Sicilia e applicato, con diversi esiti e procedure, agli apparati amministrativi isolani. In questa fase, quindi, il Protonotaro del Regno di Sicilia, alla stregua di quello aragonese, «tenía como superiores jerarquicos» il Cancelliere e il Vicecancelliere, nonché i loro luogotenenti e reggenti, e agiva come un vero e proprio capoufficio, con compiti riguardanti la gestione del personale degli ufficiali minori della Cancelleria e il controllo sulla corretta redazione e registrazione di quelle «letres que de casa del *Cancellor* o *vicecancellor* a la scrivania vendran signades per nos, o nostre canceller, o vicecancellor, o altra persona a aço ordenada»⁴⁸. Queste disposizioni, anche se afferenti alle strutture istituzionali aragonesi, risultano utili per

⁴⁵ Riguardo alle *iussiones*, si veda il riferimento di Sevillano Colom, *De la Cancilleria* cit., p. 456, all'ordinanza di Pietro IV sull'obbligo di apporre la formula di mandato in calce alle scritture regie, affinché «sia contengut que son manades per nos o de part nostra als scrivans de manament de nostra scrivania per alcun del nostre conseyl o secretaris».

⁴⁶ Si veda la *Tabella 1* in Silvestri, *Produzione documentaria* cit.

⁴⁷ Si vedano a titolo di esempio, le seguenti *iussiones* che mettono in luce la funzione di Pietro Serra attraverso il suo duplice rapporto con il sovrano da una parte e con l'ufficio del Protonotaro dall'altra. Nel caso di un ordine emanato dal sovrano e mediato dal Vicecancelliere: «Berengarius Sarta ex provisione facta per dominum ducem presente Petro Serra decretorum doctore consiliario et regente cancellariam» (ASPA, RC, 20, c. 118v) e «Berengarius Sarta ex provisione facta per dominum ducem ad relacionem Petri Serra decretorum doctoris consilarii et regentis cancellariam» (ASPA, RC, 20, c. 151v). Nel caso invece di un ordine proveniente direttamente da Pietro Serra: «Berengarius Sarta ex provisione facta per Petrum Serra consiliarium et promotorem ac regentem cancellariam (ASPA, RC, 20, c. 76r) e Prothonotarius ex provisione facta per regentem cancellariam» (ASPA, RC, 20, c. 86r).

⁴⁸ F. Sevillano Colom, *De la Cancilleria* cit., p. 469.

chiarire i rapporti esistenti tra i diversi ufficiali regi all'interno della Cancelleria siciliana, sulla base di quanto le formule di mandato ci avevano lasciato intuire. Si potrebbe quindi dire che Pietro Serra, formalmente Vicecancelliere e reggente della Cancelleria, agiva nel contesto siciliano come un Cancelliere 'leggero', con compiti equiparabili al suo epigono aragonese nella gestione della macchina amministrativa del Regno e nel controllo dell'attività svolta dagli ufficiali da essa dipendenti – del Protonotaro, come si è visto, ma anche di tutti gli altri ufficiali a lui gerarchicamente inferiori – ma del tutto privo di quei poteri di ambito giudiziario che caratterizzavano invece i vertici della Cancelleria in terra iberica⁴⁹.

E' possibile verificare un ulteriore salto di qualità nell'azione amministrativa e politica di Pietro Serra quando questi, forte del sostegno mai venuto meno del neosovrano d'Aragona Martino I, pur non tenendo alcuna carica formale all'interno degli uffici centrali del Regno di Sicilia – nelle sottoscrizioni delle scritture prodotte dalla Cancelleria siciliana viene utilizzata la formula *Petrus cancellarius primogeniti Aragonum, Rex Martinus* – continuò ad avere un'influenza determinante sugli organi istituzionali dell'isola, ampliando ulteriormente la propria capacità d'intervento. Per meglio comprendere quelle sottili dinamiche di potere che sottostavano all'effettivo governo dell'isola e che s'intravedono nella pratica amministrativa e nella produzione documentaria, risultano ancora una volta di grande aiuto le *iussiones*. Nei registri redatti a partire dalla metà degli anni '90 del secolo XIV, una fase nella quale le magistrature centrali dell'isola avevano cominciato a lavorare a pieno ritmo, il Cardinale appare come l'assoluto protagonista della Cancelleria siciliana, con una capacità d'intervento che non si limitava più al solo rapporto con il Protonotaro e con i Segretari sulla base di quanto avveniva in Aragona, ma che si estese anche agli organi finanziari del Regno e, nello specifico, alla curia dei Maestri Razionali⁵⁰. La posizione tenuta dal Cardinale in

⁴⁹ Per il caso siciliano, cfr. Burgarella, *Diplomatica* cit. p. 87, il quale afferma che «il vicecancelliere riceveva le petizioni, istruiva le pratiche, riferiva in consiglio [...] Forse si occupava anche degli affari riservati da spedire sotto sigillo segreto che invece in Aragona erano competenza dei Segretari».

⁵⁰ Si vedano, al riguardo, le *Tabelle 2 e 3* in Silvestri, *Produzione documentaria* cit. La prima delle due tabelle riporta la distribuzione delle *iussiones* in ASPA, RC, 33, che riguarda gli anni indizionali VI (1397-98) e VII (1398-99); la seconda fa invece riferimento alla distribuzione delle *iussiones* che vedono per protagonista Pietro Serra, dandoci un esempio concreto della capacità d'intervento del Cardinale all'interno degli apparati istituzionali del Regno di Sicilia. Si vedano, tra le varie registrate nei volumi della Real Cancelleria, le seguenti formule di mandato che testimoniano il rapporto di Pietro Serra con l'ufficio dei Maestri Razionali, «Dominus rex mandavit michi Iacobo de Aricio presente domino

questi anni, sembra prefigurare, almeno per gli aspetti legati alla pratica amministrativa, il ruolo che avrebbero avuto i *vicegerentes/viceregentes* del Quattrocento, non solo per la capacità d'intervento sugli ordini di redazione documentaria diretti ai diversi uffici siciliani, ma anche per quel doppio livello relazionale sulla base del quale Pietro Serra agiva nel contesto del Regno di Sicilia, ma era nel contempo un emissario del sovrano aragonese, con il quale, naturalmente, continuava a mantenere strettissimi rapporti.

L'impressione che emerge da questa situazione è che il tentativo di esportare il modello amministrativo aragonese in Sicilia fosse frutto delle contingenze del momento e dello stato di emergenza nel quale versavano gli apparati istituzionali dell'isola⁵¹. Si trattava infatti di un modello conosciuto dall'*entourage* della *domus* dell'Infante e ancora in uso in terra iberica che, attraverso la gestione verticistica adottata da Martino di Montblanc e l'immissione di un personale che gli era strettamente legato e che si era esposto in prima persona per l'impresa siciliana, era divenuto, nelle mani del fedele cardinale Pietro Serra, un formidabile strumento di potere e di controllo sociale e finanziario del Regno. Con il passare del tempo e con il conseguente mutare degli equilibri politici e dei rapporti di forza tra le diverse componenti sociali dell'isola, l'illusione di Martino I di potere porre sotto sua tutela quel Regno del quale era sovrano l'omonimo figlio, si dileguò con l'esaurirsi della fortuna politica di Pietro Serra. Questi, privo ormai di quella indiscussa fiducia della quale aveva goduto presso il re aragonese⁵², era inoltre assediato dai nuovi gruppi di potere che si erano coagulati attorno al sovrano siciliano sotto la spinta dell'aristocrazia di nuova formazione e in appoggio al maestro Giustiziere del Regno Bernardo Cabrera⁵³, uno dei maggiori

Cardinale» (ASPA, RC, 33, c. 16r); con la Real Cancelleria, «Dominus rex presente domino Cardinale mandavit michi Iacobo Andree» (ASPA, RC, 33, c. 65v); con l'ufficio del Protonotaro, «Dominus rex mandavit michi Iacobo de Aricio prothonotario relatione domini Cardinali» (ASPA, RC, 33, c. 78v); con la Segreteria regia, «Dominus rex mandavit michi notario Fortugno presente domino Cardinali» (ASPA, RC, 33, c. 172r).

⁵¹ Cfr. Moscati, *Per una storia* cit. p. 113.

⁵² Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 103-104 e n., ha scritto che Martino, nel corso della sua fitta corrispondenza con il figlio, arrivò ad accusare i consiglieri del sovrano siciliano – e tra di essi vi era naturalmente il Cardinale Pietro Serra – di *mal regiment* del Regno siciliano, in seguito ad una serie di dispute e scontri per l'assegnazione dei beni sequestrati ai ribelli.

⁵³ Sulla figura di Bernardo Cabrera, oltre alle notizie riportate nelle già citate monografie sull'età aragonese in Sicilia, si cfr. la breve biografia di R. Moscati, *Bernardo Cabrera*, in DBI, *ad vocem*.

signori feudali dell'isola che, grazie all'indispensabile sostegno di Martino d'Aragona, aveva assunto un ruolo di primo livello nell'arena politica siciliana⁵⁴. La complessità e la fluidità delle vicende isolane quattrocentesche, fu ulteriormente aggravata dall'arrivo di nuove generazioni di immigrati provenienti dall'Aragona, dal Regno di Valencia e dalla Navarra – questi ultimi erano al seguito della nuova regina Bianca che era stata data in moglie a Martino di Sicilia successivamente alla scomparsa della regina Maria nel 1401 – che premevano in particolar modo sul potente Bernardo Cabrera, affinché si raggiungessero nuovi equilibri politici nell'isola che tenessero conto delle nuove parti in gioco⁵⁵. Ma il conflitto, inizialmente tutto interno alla Corte, si allargò presto all'intero Regno, per culminare nella gravissima crisi politica degli anni 1403-5. La fase d'instabilità che ne sarebbe scaturita, condizionata irrimediabilmente dall'incapacità delle parti in causa di trovare un compromesso e un equilibrio duraturo, fu ulteriormente aggravata dai decessi del re di Sicilia (1409) e di quello d'Aragona (1410) – Martino di Montblanc non aveva, infatti, altri successori all'infuori dell'omonimo figlio che gli era premorto – con l'inevitabile esito della guerra civile che, tra il 1410 e il 1412, sconvolse l'isola⁵⁶.

Il contesto di instabilità che segnò la Sicilia all'inizio del secolo XV, caratterizzato dalla compresenza di un sovrano politicamente debole come Martino e di altri centri di potere, più o meno consistenti, in lotta tra di loro e che avevano scommesso sulla soluzione militare per la risoluzione di quei conflitti ai quali non si era riusciti a porre rimedio attraverso una mediazione che si svolgesse internamente agli

⁵⁴ Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 115-116, sulla base di quanto narrato da Zurita negli *Anales de Aragón*, suggerisce che Bernardo Cabrera, messo da Martino a capo del consiglio regio, esercitava di fatto una vera e propria reggenza sull'isola. Il giovane sovrano siciliano, per via delle non eccelse capacità personali e della scarsa fiducia che il padre sembrava avere nei suoi confronti, non era infatti in grado di porsi come figura di riferimento, con un ruolo di efficace mediazione, per i diversi gruppi dirigenti che premevano per una redistribuzione del potere e delle risorse.

⁵⁵ Corrao, *Governare un Regno*, pp. 118-119. Dato che Martino di Sicilia aveva perso il proprio prestigio di fronte ai sudditi «che non lo riconoscevano immediatamente come signore naturale», il punto di riferimento, per i diversi gruppi di potere e di pressione coesistenti nella Sicilia di quegli anni, era proprio il Maestro Giustiziere Bernardo Cabrera che, in quella situazione di debolezza del sovrano siciliano, era divenuto «in prima persona il dispensatore del favore e delle grazie regie». Cfr. anche Moscati, *Per una storia* cit., pp. 144-145.

⁵⁶ Sulle vicende del primo Quattrocento di siciliano, si veda Corrao, *Governare un Regno*, pp. 114-132.

organi centrali del Regno⁵⁷, non poteva, naturalmente, non avere conseguenze sul funzionamento e sulla strutturazione degli stessi apparati istituzionali.

In seguito al ritorno di Pietro Serra nella penisola iberica⁵⁸, venne infatti a mancare quel polo centrale e di riferimento per gli apparati cancellereschi che aveva di fatto retto e diretto, per conto del duca di Montblanc, l'amministrazione isolana per un decennio. Il modello istituzionale aragonese basato sulle *Ordenacions* di Pietro IV, anche in seguito all'immissione di una forte componente funzionariale siciliana in sostituzione di quella catalana, fu messo da parte e sopravvisse solamente sotto forma di alcune singole pratiche amministrative che si erano ormai imposte all'uso del personale e che costituivano quegli elementi fondamentali, della forma e della standardizzazione documentaria, che si sarebbero mantenuti a lungo nell'ambito degli apparati cancellereschi del Regno⁵⁹. A quella forza centripeta che aveva caratterizzato l'azione dell'Infante per mezzo di quella 'sovranità amministrativa' sul Regno di Sicilia che era

⁵⁷ E' interessante, a tal proposito, il ragionamento di Clanchy, *Literacy, law, and the power of the state*, pp. 33-34, sull'importanza dell'innovazione tecnologica, del denaro e della guerra, come elementi di primaria importanza per la formazione di uno Stato, ancora più significativi, nel giudizio dello storico britannico, rispetto alla standardizzazione documentaria, dato che, come ha avvertito Jack Goody «writing is not a monolithic entity, an undifferentiated skill; its potentialities depend upon the kind of system that obtains in any particular society».

⁵⁸ Il Cardinale, infatti, ormai politicamente isolato in Sicilia e divenuto il bersaglio delle nuove fazioni emergenti all'interno della Corte siciliana, fu richiamato in patria dal sovrano aragonese.

⁵⁹ Nel 1398, in occasione del Parlamento svoltosi a Siracusa, fu approvato un capitolo con il quale si ordinava un ritorno alle norme cancelleresche risalenti all'età di Ferdinando III, come si evince da CRS, *Rex Martinus*, Cap. XLII, p. 155, *Contra formam Privilegiorum*, con il quale si stabiliva quanto segue: «Delectam vetustatis inventionem sequimur, & regulas ab antiquis constitutas libenter amplectimur. Ne igitur novis formis, aut clausulis, confusionis privilegiorum materia, aut partium oriatur praejudicium, hac sanctione mandamus, quòd privilegia, & provisiones, in nostris cancellariis amodo faciendae, iuxta formam antiquam, & debitam, tempore Serenissimi Regis Federici senioris, proavi nostri, Regis Siciliae memoriae recolende, potissime servatam, omnino debeant ordinari». Secondo Burgarella, *Diplomatica* cit. pp. 88-89, il suddetto capitolo avrebbe portato ad alcune innovazioni sia nella forma documentaria che nei rapporti tra gli uffici. L'opinione di chi scrive è invece che il capitolo non abbia in realtà avuto alcuna conseguenza sull'iter documentario né sulla forma delle scritture, tanto che in età ferdinandea e alfonsina sembrano seguirsi le medesime norme e consuetudini cancelleresche. Il mutamento degli equilibri interni all'apparato amministrativo del Regno, inoltre, appare come una naturale conseguenza in reazione alle vicende politiche in corso nell'isola, piuttosto che una trasformazione dovuta a un intervento legislativo del sovrano. D'altronde, lo stesso Martino I d'Aragona, stante la sua indiscutibile attenzione per le prassi cancelleresche intese come strumento di legittimazione del potere del sovrano, per mezzo di un altro capitolo regio, CRS, *Rex Martinus*, Cap. LXVII, p. 184, si preoccupava di informare la regina Bianca riguardo alle norme redazionali che avrebbe dovuto seguire per una corretta compilazione delle scritture, ovvero «Item, che li litteri, & comandamenti dela predicta Regina siano scripti in nomo, & titolo nostro, & addatur in titolo: Nos Regina Vicaria eiusdem Regis Siciliae, & per la forma infrascripta; che in conclusione de la littera sia scriptu: Data Cataniae sub signo, et sigillo nostrae Regine praedictae, et Vicariae propter absentiam nostri Regis Siciliae, & ipsa Regina suo signo, suo nomine consueto».

stata posta nelle mani di Pietro Serra si sostituì, quasi naturalmente, una forza opposta, centrifuga, che mise in rapida crisi quel sistema piramidale, che aveva avuto al proprio centro la *domus* ducale di Martino, messo in piedi a partire dal 1392. Il riequilibrarsi dei poteri e il ridistribuirsi delle competenze tra le diverse magistrature isolane diede infatti vita ad un apparato istituzionale ‘orizzontale’ formato da uffici paralleli e non rigidamente ordinati in maniera gerarchica, tutti in relazione diretta con la Corona, e successivamente con i viceré, contraddistinti da rapporti fluidi e mutevoli tra di essi.

Il processo che, coinvolgendo in maniera determinante gli organi centrali dell’isola, si manifestò in questi anni, può essere definito come un iter di formalizzazione sulla base del quale, gli uffici siciliani, nonostante le ambiguità e i conflitti di competenza, si specializzarono attraverso una progressiva, ma instabile, determinazione delle proprie sfere d’intervento. Il sistema istituzionale ebbe, infatti, l’opportunità di crescere e formarsi senza un controllo dirigistico da parte dei governanti che, in questa fase, sembrano indifferenti alla questione e incapaci di cogliere l’opportunità politica di un efficace utilizzo degli apparati cancellereschi. Le conseguenze di questi processi di specializzazione che coinvolsero le singole magistrature centrali, ciascuna dotata ormai di un proprio personale specifico, fu, da una parte, la crescita delle strutture istituzionali del Regno, con una particolare evidenza per gli organi di ambito economico⁶⁰, e del numero dei funzionari da esse dipendenti. Dall’altro lato, invece, si verificò un contemporaneo e sensibile aumento della produzione di carte e scritture e, in particolar modo, di quelle di carattere finanziario⁶¹,

⁶⁰ Non va sottovalutata, al riguardo, l’attenzione che i Martini prestarono alle finanze isolate dato che, come ha messo in luce Epstein, *Potere e mercati* cit., pp. 341-3, le risorse dell’isola rappresentavano un fondamentale strumento di pressione nei confronti dell’aristocrazia siciliana che era stata colpita duramente dalla crisi economica della metà del ‘300. Infatti «l’aristocrazia venne sempre più a dipendere dalle risorse che il sovrano convogliava verso di essa, così come la legittimazione e la forza del re, a loro volta, furono sempre più subordinate alla sua capacità di appropriarsi di tali risorse e dirottare verso l’aristocrazia e altri gruppi sociali».

⁶¹ Cfr. Silvestri, *Produzione documentaria* cit. Una casistica delle *iussiones* per ASPA, RC, 40, (Tabella 4) che fa riferimento agli anni indizionali XI e XII (1403), e per ASPA, RC, 43 (Tabella 6), che fa invece riferimento all’anno indizionale XIV (1405-6), mette in luce una preponderanza della documentazione prodotta dall’ufficio dei Maestri Razionali nelle registrazioni dei volumi della Real Cancelleria, per una percentuale vicina al 50% del totale.

come si evince dalla documentazione ricopiata dai *notarii registorum* nei volumi compilati⁶².

Le strutture amministrative del primo decennio del '400, certamente ancora in fase di stabilizzazione e formazione, fornirono il modello che i sovrani di Trastámara avrebbero fatto proprio, adeguandolo alle proprie necessità politiche ed esigenze finanziarie e facendo leva, nello stesso tempo, proprio su quella fluidità che caratterizzava ancora le competenze dei singoli uffici e i rapporti tra di essi esistenti, in modo tale da incrementare ulteriormente l'influenza regia sugli apparati istituzionali dell'isola.

⁶² Il rapporto tra l'aumento del numero dei dipendenti degli organi centrali del Regno di Sicilia e il crescere della produzione documentaria non può che essere direttamente proporzionale. Esso va peraltro messo in relazione con quel naturale processo di ampliamento che coinvolse gli apparati centrali, sulla base di quelle che erano le mutevoli esigenze dei governanti e dei governati. Non casualmente B. Guenée, *L'Occidente nei secoli XIV e XV. Gli stati*, p. 217, ha sentenziato che «la moltiplicazione degli uffici e dei funzionari non è che la conseguenza della moltiplicazione delle scritture, senza le quali l'azione dello Stato sarebbe impossibile e sulle quali si fonda il suo potere».

2. L'avvento dei Trastamara tra interventismo e ricerca di equilibri politici

2.1 *Un Regno, due cancellerie. L' 'incertezza' amministrativa durante l'interregno siciliano*

Il complesso e instabile contesto politico che, in seguito all'estinguersi della casa regnante dei conti-re di Barcellona nel 1410, contrassegnò le vicende della confederazione aragonese, ebbe profonde conseguenze sia nella penisola iberica che nei regni insulari. I destini della Sicilia, dopo la breve ma fondamentale unificazione formale alla Corona aragonese durante il regno di Martino I d'Aragona (1409-10), erano ormai indissolubilmente legati a quelli dei regni peninsulari⁶³ e le vicende politiche dell'isola, come anche quelle della Sardegna⁶⁴, possono essere considerate complementari e speculari a quelle della contea catalana e dei regni d'Aragona e di Valenza.

In terra iberica, per via dell'assenza di un sovrano che facesse da collante tra le diverse componenti sociali e di potere⁶⁵, ebbero inizio una serie di contrasti tra la parte

⁶³ Cfr. G. Fasoli, *L'unione della Sicilia all'Aragona*, pp. 297 e sgg. e il più recente Corrao, *La Sicilia provincia*.

⁶⁴ Sul caso sardo, si vedano almeno la rassegna bibliografica *Il regno di Sardegna in epoca aragonese. Un secolo di studi e ricerche (1900-1999)*, a cura di V. Nonnoi; il volume miscelaneo *Storia dei Sardi e della Sardegna*, II, a cura di Guidetti M.; lo studio specifico di Tore G., *Le origini dell'istituto viceregio nella Sardegna aragonese*, pp. 123-170.

⁶⁵ J. Vicens i Vives, *Els Trastàmars (SEGLE XV)*, pp. 78-79, ha scritto che «Martí l'Humà evità de decidir-se davant el problema que plantejava la seva mort sense successió després de la desgraciada

catalana, che fino a quel momento era stata quella inserita più in profondità nel tessuto istituzionale della confederazione, e le fazioni che rappresentavano le élite emergenti di origine aragonese e valenzana. Queste ultime, infatti, in un contesto fluido e aperto a qualsiasi cambiamento come quello che si presentava nell'ambito della Corona d'Aragona in seguito alla scomparsa dell'ultimo sovrano della casa di Barcellona, vedevano l'opportunità di inserirsi in maniera determinante nei gangli di potere, ponendosi come nuova classe dirigente di riferimento in grado di soppiantare la grande aristocrazia catalana che fino a quel momento era stata preminente al suo interno⁶⁶.

Le tensioni in atto nell'ambito della monarchia aragonese, amplificate dalla crescente influenza del potente Regno di Castiglia, presero la forma di una guerra civile tra le principali parti in causa. Si arrivò a una soluzione solamente nel 1412 quando, attraverso la mediazione di papa Benedetto XIII, fu convocato un convegno a Caspe per stabilire il legittimo successore di Martino sul trono della Corona d'Aragona⁶⁷. I grandi elettori, esponenti dei soli regni iberici⁶⁸, dopo tre mesi di trattative si espressero a maggioranza in favore di Ferdinando d'Antequera⁶⁹, fratello del re di Castiglia,

pèrdua de Martí el Jove a Sardenya, perquè desitjava que la corona recaigués en el fill bastard del príncep, o sia Frederic de Sicilia». Ma il fallimento di questo progetto per via del mancato appoggio delle classi dirigenti del Regno, lo costrinse ad un nuovo matrimonio, quello con Margherita de Prades, che non portò comunque alla nascita di un erede né a una decisione concreta sulla sua effettiva successione sul trono aragonese. E' pervenuta solamente un'indicazione di carattere generale, che la tradizione vuole sia stata espressa dal sovrano in punto di morte su richiesta dei suoi consiglieri, sulla base della quale veniva richiesto di scegliere il successore seguendo il principio della legittimità. Si veda, a tal proposito, il resoconto degli avvenimenti attorno a «la muerte del rey don Martín» riportato da J. Zurita, *Anales de Aragón*, in Lib. X, Cap. XCI e, più dettagliatamente, in Lib. XI, Cap. II.

⁶⁶ Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 134-137.

⁶⁷ Sulle vicende e sulle conseguenze del compromesso di Caspe si vedano Vicens i Vives, *Els Trastàmars*, pp. 82-89; Ferran Soldevilla, *Història de Catalunya*, pp. 603-648; R. Menendez Pidal, *El compromiso de Caspe, autodeterminación de un pueblo (1410-12)*, in *Historia de España*, a c. di Menendez Pidal, XV, *Los Trastàmara de Castilla y Aragón en el siglo XV*, Madrid 1964, X-CLXIV.

⁶⁸ Giunta, *Catalani e aragonesi* cit., p. 241, ha sottolineato che, nell'ambito del convegno di Caspe, il monopolio dell'iniziativa fu riservato alla Catalogna, al regno di Valencia e a quello d'Aragona. Per quel che concerne invece i regni insulari, se il regno di Maiorca ne venne escluso parzialmente, quelli di Sicilia e di Sardegna non ebbero invece alcuna voce in capitolo.

⁶⁹ In data 30 giugno 1412, quindi, Vicens i Vives, *Els Trastàmars* cit., p. 84, «es proclamés a Casp la la sobirania de Ferran d'Antequera sobre els regnes de la Corona d'Aragó, com a millor drethavent a l'herència de Martí l'humà». Cfr. Zurita, *Anales* cit. Lib. XI, Cap. LXXXVIII.

tagliando fuori dalla successione il conte Giacomo d'Urgell, il candidato sostenuto dalla componente catalana del Regno⁷⁰.

Le evidenti tensioni che la scomparsa di Martino d'Aragona aveva prodotto in terra iberica, si manifestarono parallelamente in Sicilia, dove, durante questa fase di interregno⁷¹, si pervenne a uno stato di guerra civile tra due schieramenti polarizzati da una parte, attorno alla regina di Sicilia Bianca, che era stata nominata Vicaria del Regno dallo stesso Martino; dall'altra parte, al fianco del potente maestro giustiziere Bernardo Cabrera che, in quanto primo ufficiale dell'isola, si proclamava *racionaliter* come il legittimo titolare nella gestione del Regno fino alla risoluzione di quel problema dinastico che coinvolgeva l'intera confederazione aragonese⁷². Le due fazioni che si raccolsero attorno a queste due figure, nonostante la loro disomogeneità che ne rende difficile una precisa definizione, si caratterizzarono, nel caso della Vicaria, per una prevalente componente aristocratica di origine sia siciliana che iberica – ma legata in quest'ultimo caso alle ultime generazioni di immigrati aragonesi e valenzani – e, nel

⁷⁰ La candidatura al trono aragonese del conte Giacomo d'Urgell, il più potente tra i nobili catalani, fu in realtà contrastata anche all'interno della sua regione d'origine, in particolar modo dalle componenti mercantili, dalla minore aristocrazia e dall'emergente nobiltà cittadina di Barcellona, che vedevano nuove opportunità di scalata sociale con un radicale cambiamento dinastico, piuttosto che attraverso un percorso di continuità con l'età precedente. Se da una parte, come ha messo in rilievo Guenée, *L'Occidente* cit., p. 161, «le monarchie forti erano proprio quelle in cui il diritto ereditario designava senza equivoco ai sudditi il loro “signore naturale”», dall'altro lato, potremmo aggiungere che può essere considerato un segnale di grande forza e compattezza, nei momenti di difficoltà e incertezza, anche la capacità, da parte delle classi dirigenti di uno stato, di riuscire a trovare un *compromis*, come nel caso aragonese nel 1412, che portasse all'elezione del candidato politicamente più forte piuttosto che del *dominus naturalis*, quando questi non fosse reputato idoneo alla gestione di una fase storica complessa e delicata.

⁷¹ Sulle vicende dell'interregno siciliano si vedano in particolare Giunta, *Aragonesi e catalani* cit. pp. 235-290; Corrao, *Governare un Regno* cit. pp. 133-156; Lo Forte Scirpo, *C'era una volta una regina* cit., pp. 221-249. Si vedano anche le voci biografiche in DBI, Tramontana, *Bianca* e Moscati, *Cabrera* cit. e la narrazione di Zurita, *Anales* cit. a partire dal cap. VIII del libro XI, «De la guerra que se movió en Sicilia entre la reina doña Blanca y los barones que la siguieron y don Bernaldo de Cabrera conde de Módica maestre justicier, por el gobierno del reino».

⁷² Corrao, *Governare un Regno* cit. p. 139. Da un punto di vista strettamente diplomatico, appare di grande interesse l'arena contenuta in ASPA, SP, 38, c. 48r, attraverso la quale Bernardo Cabrera motivava la sua autoritaria assunzione del vicariato, affermando che «cum ob infelicem exitum illustrissimi principis et serenissimi comunis domini regis Aragonum et Sicilie memorie celebris certum sit tam vicariatus serenissime domine regine Blance quam eciam consiliariorum suorum expirasse et onus providendi comoditatibus et prosperitatibus huius Regni previo honore et exaltatione illustrissime domus Aragonum racione nostri magistri vicariatus officii esse ad Nos racionabiliter devolutum autoritate eiusdem officii nostri cuius virtute eandem domum illustrissimam Aragonum in hoc Regnum presentamus ad requisicionem eciam et voluntatem illorum proborum et nobilium virorum qui hic ut consiliarii universitatum Regni huius existunt».

caso di Bernardo Cabrera, per la prevalente componente di ambito cittadino⁷³. Tra i due schieramenti si muoveva inoltre l'*universitas* di Messina che, in una fase di incertezza come quella in atto, tentava di estendere la propria egemonia, politica ed economica, su buona parte della Sicilia orientale, nonostante l'ambiguo sostegno garantito alle politiche promosse da Bianca di Navarra e dalla sua parzialità.

L'instabilità che contrassegnò le vicende isolate durante l'interregno e che, come si è detto, si trasformò presto in una vera e propria guerra civile tra i blocchi di potere in competizione tra loro, continuò anche dopo il raggiungimento del compromesso di Caspe e l'assunzione delle due Corone, quella aragonese e quella siciliana, da parte di Ferdinando I di Trastàmara che, in continuità con il suo predecessore, preferì optare per un'unione di tipo personale dei due regni⁷⁴. In un contesto di questo tipo, non è sorprendente il nascere e lo svilupparsi, tra il 1411 e il 1413, di un'ondata di usurpazioni ai danni del regio demanio e delle *universitates* del Regno, che riprendeva con nuovo vigore dopo la pacificazione ristabilita durante l'età martiniana. Ne fu protagonista, in particolar modo, l'aristocrazia maggiore legata alla Vicaria, la quale, in una fase di evidente e progressiva lacerazione della società siciliana, cercava proprio nell'appoggio baronale⁷⁵ lo strumento per poter porre sotto il proprio e diretto controllo il governo dell'isola.

Il biennio dell'interregno andrebbe quindi letto e analizzato in forte relazione con i due anni successivi, formando un quadriennio, compreso tra il 1410 e il 1413, che presenta caratteristiche simili e omogenee. Se, infatti, la prima fase successiva alla

⁷³ Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 146.

⁷⁴ Secondo Giunta, *Aragonesi e catalani* cit., p. 291, nonostante la conclusione della crisi dinastica, la scelta di Ferdinando d'Antequera come nuovo sovrano della Corona d'Aragona, «non risolse, né poteva risolvere, tutti i problemi concernenti la situazione interna ed internazionale degli Stati dipendenti della corona d'Aragona, ma pose in fermento tutte quelle forze politiche che da quel convegno erano uscite sconfitte». Cfr., Corrao, *Governare un Regno*, p. 157, che mette in risalto la grande confusione che si produsse all'indomani dell'elezione di Caspe, dato che «se da un lato i cabreriani vedevano ristabilita l'autorità sovrana in terra iberica e siciliana», dall'altra parte «la scelta di Ferdinando era frutto del prevalere delle ipotesi giuridiche e dello schieramento politico contro i quali si erano battuti in tutte le sedi istituzionali, e, il che era ancora più grave, appariva come il risultato di un accordo fra il candidato castigliano e la fazione della regina di Sicilia».

⁷⁵ Corrao, *Governare un Regno*, pp. 152-3. Non è quindi casuale, in questa fase, la progressiva cessione di diritti e prerogative propri del potere centrale in favore della maggiore aristocrazia del Regno, come avvenne, per esempio, nel caso della devoluzione del mero e misto impero sui propri possedimenti, in favore dei signori di Aidone Bartolomeo e Perrono Gioeni, nonché del conte di Adernò Giovanni Moncada.

scomparsa di Martino, in Sicilia, è caratterizzata dall'assenza del sovrano e dalla crescente lotta tra le fazioni della regina Bianca e del Cabrera; il periodo successivo all'elezione di Caspe, continuò a essere attraversato dalle medesime incertezze e da un'instabilità alle quali, il nuovo re, costretto a imporre con la forza la propria autorità in terra iberica⁷⁶ e a cercare il fondamentale sostegno delle *Corts* catalane alla propria politica, avrebbe potuto faticosamente porre rimedio, grazie all'attività dei propri emissari, solamente nel corso del 1414.

La crisi politica che interessò l'interregno siciliano del 1410-12, quindi, per via della mancanza di un'autorità regia che fosse in grado di governare l'isola e a causa dell'incertezza su chi dovesse farne le veci in quella fase transitoria, provocò il collasso degli apparati istituzionali del Regno che, durante il ventennio precedente, con modi e forme diversi, con l'importazione e la sperimentazione di nuove pratiche amministrative, con gli interventi dirigistici del duca di Montblanc sugli organi centrali dell'isola, erano divenuti un formidabile strumento di potere e di pressione, concentrato nelle mani del sovrano, nei confronti della variegata società del Regno.

La scarsa documentazione pervenutaci per questo biennio e il profondo disordine con il quale ci è giunta⁷⁷, suggeriscono infatti una progressiva limitazione del raggio d'intervento delle strutture cancelleresche isolate, la cui azione, in parte demandata alle

⁷⁶ In seguito alla decisione presa a Caspe, in Catalogna Giacomo d'Urgell diede avvio a una rivolta contro il nuovo sovrano Ferdinando che però, ottenuto l'appoggio quasi unanime delle corti catalane, riuscì ad avere la meglio e a porre fine alla guerriglia portata avanti dal conte d'Urgell e dai suoi fedelissimi nell'agosto del 1413. Cfr. Vicens i Vives, *Els Trastàmars* cit., p. 84, pp. 89-91 e A. Ryder, *Alfonso the Magnanimous. King of Aragon, Naples and Sicily*, 1396-1458, pp. 22-26. In Zurita, *Anales*, le vicende riguardanti l'opposizione di Giacomo d'Urgell alla nomina di Ferdinando d'Antequera come sovrano d'Aragona e la successiva rivolta portata avanti dallo stesso conte d'Urgell, sono trattate dettagliatamente nel lib. XII, dal cap. IV e sgg.

⁷⁷ Se prendiamo in considerazione la documentazione sopravvissuta prodotta in Sicilia successivamente alla morte di Martino d'Aragona, avvenuta in data 28 maggio 1410, fino all'assunzione della Corona aragonese da parte di Ferdinando nel 1412, sono riscontrabili pochi documenti conservati in alcuni volumi collettanei, prodotti per la maggior parte dalle strutture cancelleresche della Camera Reginale: una cinquantina di carte per il periodo settembre-novembre 1410 in ASPA, PR, 5; 130 carte ca. per la fase compresa tra il febbraio e l'ottobre del 1411, in ASPA, RC, 7; un documento del marzo 1411 in ASPA, PR, 18; 8 documenti del 1412 (marzo, ottobre, novembre e dicembre), in ASPA, PR, 18; un cospicuo numero di scritture, poco meno di 200, registrate in ASPA, PR, 22, che fanno riferimento agli anni indizionali V (per il periodo mar-ago 1412) e VI (per il periodo sett-dic 1412). Di enorme interesse, proprio per via delle carenze documentarie di questi anni, sono le carte registrate in ASPA, SP, 38, in particolar modo per quella documentazione compresa tra il 1410 e il 1412 che chiarisce l'evoluzione delle dinamiche politiche in atto durante l'interregno siciliano.

competenze dell'amministrazione della Camera Reginale⁷⁸ e in parte tenuta da quei funzionari che si erano schierati con Bernardo Cabrera⁷⁹, fu sostituita principalmente dagli interventi militari, dai parlamenti e dalle ambasciate, in un contesto che, per quanto ridotto temporalmente, ricorda gli anni della Sicilia dei quattro Vicari, quando, anche in quell'occasione, a un eclissarsi del potere regio, fece seguito il dissolvimento

⁷⁸ Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 150 e n., afferma che la maggior parte degli ufficiali degli apparati centrali si schierarono con la Vicaria e agirono al fianco di quelli della Camera Reginale, come si può evincere da R. Starrabba, *Lettere e documenti relativi al vicariato della Regina Bianca in Sicilia (1411-1412)*, dove sono riportati i nomi di numerosi funzionari centrali che agirono a fianco della regina, ovvero Giacomo Gravina, Manuele de Caxi, Bartolomeo Gioeni, Ubertino de Marinis, Giacomo Denti, Antonio Traversa, Guglielmo Asmar, Ruggero Paruta, Pietro Saccano, Nicola Speciale, Giovanni Ansalone e Perruccio Capobianco – ai quali possiamo aggiungere anche il Segretario Stefano Blundo (ASP, SP, 38, c. 63v) e il maestro notaio della Real Cancelleria Federico Pizzinga (ASP, SP, 38, cc. 25v e sg.). Si vedano, a tal proposito, anche gli elenchi degli ufficiali salariati dalla Camera Reginale per gli anni 1415 (ASP, PR, 22, cc. 360r e sgg.); 1417 (ASP, PR, 22, cc. 124v e sg.) e 1418 (ASP, PR, 19, c. 55v), che riportano numerosi nomi noti nell'ambito degli apparati centrali del Regno di Sicilia (Nicola Speciale, Giacomo Denti, Francesco de Iachio, Filippo Viperano, Giovanni Gesualdo, Giacomo Gravina, Giovanni Ansalone). In ASP, SP, 38, cc. 25v e sg., troviamo una concreta testimonianza dell'interventismo a tutto campo della regina Bianca sul governo dell'isola che si manifesta, in questo caso specifico, con una serie d'indicazioni sulla gestione della Segrezia di Palermo che prendono la forma di un memoriale, redatto a Catania e datato 10 novembre 1410, ind. III, Catania – «Memoriale ex parte nostre Regine Blance etc. tibi Friderico Picinga exequendum infra contra Nicolaum Subtilem secretum civitatis Panormi» – che Federico Pizzinga, maestro notaio della Real Cancelleria, avrebbe dovuto mettere in pratica, esigendo, peraltro, una somma di duecento onze per sovvenzionare le truppe al servizio della Regina. Al memoriale segue l'ordine inviato da Bianca a Nicola Sottile, Segreto e maestro procuratore di Palermo, ASP, SP, 38, c. 26r, con la medesima data del precedente memoriale, affinché obbedisca alla regina in quanto Vicaria del Regno di Sicilia, «cummandanduvi ki killu ki Fredericu Pecinga nostru familiari et mastru notaru di la Canchillaria lu quali serio mandamu in quissa chitati vi dirra et cumandira per nostra parte, lu digiati cridiri, exequendi cum debitu effectu, si amati fuyiri nostra indignacioni». Tra le carte del medesimo volume, oltre a quelle dirette agli ufficiali dell'*universitas* di Palermo, è inoltre stato possibile reperire un documento, in ASP, SP, 38, cc. 64v e sg. (1411, novembre 05, ind. V, Palermo), diretto al Maestro Portulano del Regno di Sicilia Giovanni Gurreta, proveniente dagli apparati istituzionali della Camera reginale, che mostra quanto meno il tentativo, da parte della regina, di gestire razionalmente l'impianto istituzionale dell'isola nonostante la grave crisi istituzionale in corso.

⁷⁹ Secondo Trasselli, *Su le finanze siciliane da Bianca ai Viceré*, p. 212, non tutti i funzionari degli organi centrali del Regno si schierarono con la Vicaria, infatti «Il Cabrera non assume dunque il Vicariato; gli basta che ogni ufficiale versi il danaro della Curia a Nardo Calavà della *Curia Rationum*. Altro elemento da tenere in considerazione: è un burocrate, già ispettore dei conti delle Secrezie per re Martino (Secrezia, vol. 38, 29 marzo 1408). Dunque anche una parte della burocrazia è con Cabrera; collegando questo fatto con l'altro, provato, che Bianca non aveva con sé alcun Maestro Razionale [...] potremo arguire che una parte della burocrazia fu col Cabrera, anche se un'altra parte, forse, si ritirò alla finestra in attesa degli eventi». Risulta a tal proposito di notevole interesse quella lettera patente, ASP, SP, 38, cc. 48r e sg., con la quale Bernardo Cabrera, dichiarata decaduta la vicaria di Bianca e auto-proclamatosi vicario egli stesso, ordinava a tutti gli ufficiali pecuniari del Regno di Sicilia (segreti, vicesegreti, credenzieri, gabelloti e viceportulani) di versare tutti gli introiti spettanti alla Curia al notaio Nardo Calava dell'ufficio dei Maestri Razionali, con lo scopo di destinare queste quantità di denaro alla gente d'armi. Il documento, mancante purtroppo della *iussio* che non è stata trascritta e che avrebbe potuto suggerirci l'iter documentario, reca però alla conclusione della carta, la sottoscrizione vergata dallo stesso *Bernardus de Incabrera* che definisce chiaramente la volontà dalla quale promana l'atto in questione, come si evince anche dall'*intitulatio*.

degli organi centrali dell'isola, la cui attività fu presumibilmente sostituita da quella della Cancellerie personali delle famiglie che erano in quel momento al potere.

Una straordinaria testimonianza di quell' 'incertezza amministrativa' che caratterizzò gli anni dell'interregno è rappresentata dal registro n.° 38 del fondo della Segrezia di Palermo⁸⁰. Il volume, nonostante sia espressione di un ufficio pecuniario espressamente legato all'*universitas* palermitana, ma di enorme importanza per la gestione finanziaria del Regno, mette in evidenza quello stato di confusione in cui doveva versare la Segrezia di Palermo e che coinvolgeva probabilmente l'intero apparato istituzionale siciliano, di fronte alla lotta di potere in atto tra le due fazioni in competizione. Nel volume sono infatti state trascritte scritture redatte sia dall'*entourage* della regina – che rappresentano la maggior parte della documentazione registrata per il periodo 1410-12 – sia carte provenienti dalla fazione fedele al Cabrera, che mettono in evidenza un doppio livello di intitolazioni e sottoscrizioni, che veniva pienamente accettato dai funzionari della magistratura palermitana e che prendeva forma, senza alcuna distinzione formale, nelle registrazioni documentarie effettuate nel volume in questione⁸¹. Da una parte, infatti, Bianca si serviva di un *intitulatio* che recava il nome del sovrano defunto e metteva in chiara evidenza il suo ruolo di Vicaria, del quale era effettivamente stata investita da Martino d'Aragona, sulla base della formula «Rex Aragonum et Sicilie et regina Blanca in dicto Regno Sicilie Vicaria», e di una sottoscrizione, «La Reyna»⁸², che riportava il solo titolo regio; dall'altro lato, la documentazione inviata da Bernardo Cabrera alla segrezia di Palermo, si caratterizzava per un'intitulatio, «Nos Bernardus de Cabrera comes Mohac et Regni Sicilie magister iusticiarius», che metteva in primo piano il suo ruolo di Maestro Giustiziere dell'isola, mentre nella sottoscrizione «Bernardus de Incabrera»⁸³ veniva riportato il solo nome.

⁸⁰ Il volume in questione è stato studiato, per quel che concerne in particolar modo l'aspetto finanziario, da Trasselli, *Su le finanze* cit.

⁸¹ Solamente le carte provenienti dagli apparati amministrativi controllati da Bianca riportano, in numerosi casi, l'indicazione dell'avvenuta registrazione del documento nelle serie di registri di riferimento, sulla base della formula «Registrata in Cancelleria · Registrata penes Prothonotarium» (ASP, SP, 38, c. 40r) oppure «Registrata in Cancelleria · Registrata penes Racionales» (ASP, SP, 38, c. 61v), dimostrando così l'esistenza delle serie documentarie cancelleresche – non sappiamo quanto funzionali ed efficienti – anche in questa fase.

⁸² ASP, SP, 38, c. 59r.

⁸³ ASP, SP, 38, c. 53r.

All'indomani dell'elezione di Caspe, nonostante le difficoltà iniziali, Ferdinando I di Trastàmara volse la propria attenzione alle vicissitudini che interessavano il Regno di Sicilia, gettando le basi di quello che sarebbe divenuto il sistema di potere delegato dei viceré⁸⁴, attraverso l'invio di alcuni *ambaxiatores*⁸⁵ che avrebbero dovuto riportare la Sicilia ad uno stato pacifico⁸⁶. Questi, dopo aver valutato lo stato dell'isola, avrebbero dovuto agire nel Regno in nome del sovrano, assumendo pieni poteri⁸⁷ e provvedendo

⁸⁴ Sull'istituto viceregio C. Giardina, *L'istituto del Viceré in Sicilia (1415-1798)*; Caldarella, *La cedola di nomina del primo Viceré di Sicilia*; A. Caldarella, *Un Viceré di Sicilia ignorato: Guglielmo Montayans (a. 1427-1431)*; A. Boscolo, Giovanni d'Aragona, Viceré di Sicilia; Corrao, "Esta tierra quiere que el regidor haya potencia". *Il regno di Sicilia nelle relazioni dei primi Viceré iberici (1416-1419)*, Corrao, *Dal re separato* cit.; Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 179-200; Mineo, *Gli Speciale. Nicola Viceré e l'affermazione politica della famiglia*. Per un utile confronto con gli altri contesti della variegata realtà aragonese, si vedano anche Lalinde Abadia, *Virreyes y lugartenientes medievales en la Corona de Aragón*; Tore G., *Le origini dell'istituto viceregio nella Sardegna aragonese* e Ryder, *The evolution of the imperial government* cit.

⁸⁵ Furono inviati in Sicilia come ambasciatori, Corrao, *Governare un Regno*, p. 158, il maestro dell'Ordine di Montesa Romeu Corbera, il dottore in legge Martin Torres dalla Castiglia, Llorens Redon di Perpignano e, in un secondo momento, il nobile castigliano Fernando de Vega e Fernando Vasquez Porrado, Cancelliere di Castiglia. Sull'ambasciata inviata in Sicilia da Ferdinando I, si veda anche il resoconto di Zurita, *Anales*, Lib. XII, Cap. IV, *De la prisión de don Bernaldo de Cabrera conde de Módica y de la embajada que el rey envió a Sicilia para asentar las cosas de aquella isla*. Esempio a tal proposito la «lictera serenissimi domini regis» (ASPA, SP, 38, c. 73v), inviata in data 1411, ottobre 01, ind. VI, da Ferdinando I d'Antequera al dottore in legge Nicola Sottile, fedele di Bernardo Cabrera e segreto di Palermo prima di essere privato dell'ufficio per mano di Bianca a causa della sua fedeltà nei confronti dello stesso Cabrera – su Nicola Sottile, reintegrato nell'ottobre del 1412 da Ferdinando I nei suoi beni e nei suoi uffici (ASPA, SP, 38, cc. 85v e sg.), cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 568-9 – con la quale si dava notizia dell'invio degli *ambaxiatores* in Sicilia: «Rex Aragonum et Sicilie. Nos pro tranquillo et bono statu Regni Sicilie, venerabilem et religiosum nec non dilectum et fideles nostros magistrum milicie beate Marie de Montesia, Petrum Alfonsum de Scalante militem, Martinum de Turribus decretorum doctorem ac Laurencium Redon burgensem ville nostre Perpiniani ad dictum Regnum transmittimus quibus nonnulla fidelitati vestre nostri parte comisimus referenda, qua propter fidelitatem eandem mandantes rogamus quatenus in referendis ipsis aut tribus vel duobus eorum adhibeatis in omnibus plenam fidem. Datum Cesarauguste prima die octobris anno anativitate domini Millesimo CCCC° duodecimo. Rex Ferdinandus. Nobili Nicolao Sutilli consiliario et fideli nostro» (ASPA, SP, 38, c. 73v).

⁸⁶ D'altronde la stessa Vicaria, Starrabba, *Lettere e documenti* cit., I, doc. XVI, p. 16, nella documentazione redatta in suo nome, si preoccupava di mettere in luce la necessità del suo «discurriri ananti et visitari li terri di lu demaniu, cussi comu ni e debitum, per darili quietu statu».

⁸⁷ Corrao, *Governare un Regno*, p. 161, definisce gli *ambaxiatores* come dotati di una piena autorità regale, ovvero «autorizzati a ricevere l'omaggio di fedeltà in nome del re, a confermare *libertates* e *privilegia*, a disporre revoche e riassegnazioni del governo di castelli e città regie, a nominare o revocare gli ufficiali regi, a emanare o abolire ordinanze generali, a convocare parlamenti, ad assicurare salvacondotti personali e collettivi, a emanare gli statuti delle città, a nominare capitani delle genti d'arme, a sedare le discordie interne alle città, a nominare giudici e consiglieri dotati di giurisdizione, a giudicare nobili e altri sudditi, ad amministrare, revocare concedere gabelle e rendite regie, a firmare strumenti pubblici in nome del re». Cfr. ASPA, SP, 38, c. 86v, dove è stata registrata, ma non integralmente ricopiata, la carta con la quale erano stati istituiti gli *ambaxiatores* e per mezzo della quale erano state definite le loro competenze.

alla sterilizzazione delle tensioni politiche e sociali in atto in Sicilia, attraverso una progressiva esautorazione di Bianca di Navarra⁸⁸, la quale invece, dopo la cattura di Bernardo Cabrera, sperava di potere assumere legittimamente il potere vicariale sull'isola proprio dalle mani degli ambasciatori di Ferdinando I.

La voce della regina, conscia dell'efficacia non solo pratica ma anche simbolica della produzione documentaria intesa come efficiente mezzo di propaganda, veniva amplificata attraverso un attento uso degli strumenti messi a disposizione dagli apparati cancellereschi della Camera Reginale, gli unici effettivamente in funzione nella Sicilia dell'interregno, con lo scopo di costruire attorno a sé il consenso dei ceti dirigenti locali e di porsi come la legittima depositaria dei poteri regi in attesa delle decisioni del nuovo sovrano, resistendo strenuamente a «li modi, prochetti et inganni simulati, ki a tinuto et teni misseri Bernardu di Cabrera per occuparisi quistu Regnu in preiudiciu di la illustri casa di Aragona»⁸⁹.

Non stupisce, quindi, un'ideologica redazione di scritture cancelleresche in siciliano che, mentre attorno a Bianca si andavano coagulando le componenti sicilianiste e indipendentiste sia di ambito aristocratico che cittadino, emergevano con tutto il loro valore simbolico e trovavano la propria rappresentazione in una *koinè* semantica e lessicale che aveva il proprio fulcro nella Cancelleria della Regina, un ufficio interamente di lingua e cultura siciliana⁹⁰. Così, nel dicembre del 1412, un mese prima dell'arrivo dell'ambasciata aragonese⁹¹, per mezzo di un documento redatto dal Segretario della Camera Reginale Giovanni Gesualdo, Bianca manifestava all'*universitas* di Palermo la propria certezza sul fatto che gli ambasciatori l'avrebbero investita legittimamente del vicariato e che le avrebbero concesso la piena autorità sulle sorti di Bernardo Cabrera⁹²:

⁸⁸ Corrao, *Governare un Regno*, pp. 161-63. Cfr. Giunta, *Aragonesi e Catalani*, pp. 300-02.

⁸⁹ Starrabba, *Lettere e documenti* cit., II, doc. II, pp. 41-2.

⁹⁰ Cfr. la documentazione trascritta da Starrabba in *Lettere e documenti* cit. e i funzionari della Camera Reginale ivi citati.

⁹¹ Giunta, *Aragonesi e catalani* cit., p. 301, ha scritto che gli ambasciatori sarebbero giunti a Palermo nel gennaio del 1413.

⁹² A proposito della cattura di Bernardo Cabrera, si veda la lettera inviata dalla Regina a Ferdinando d'Antequera in Starrabba, *Lettere e documenti* cit. III, doc. XXI, pp. 154-55, un esempio straordinario, da un punto di vista ideologico e propagandistico, dell'attività cancelleresca degli apparati istituzionali vicini alla Vicaria, nella quale Bianca «supra lu factu di misseri Bernardu di Cabrera», affermava la propria

Richippimu li vestri litteri aliquali vi rispundimu ki havimu plachiri et contentamentu di la saluti et prosperitati di lu serenissimu signuri Re Ferrandu, Re di Aragona et di Sicilia, nostru honorabili et reverendu cuxinu et di la serenissima signura Regina sua consorti et eciam di li incliti loru figli et similiter havimu plachiri et allegriza di la vinuta di li soy ambaxaturi, maxime havendu novi certi per litteri et persuni fidedigni di lu honuri et favori ki lu dictu signuri prosequixi cum la dicta ambaxiata versi di Nui, confirmandoni Vicaria in lu regnu, relaxandu li facti di misseri Bernardu di Cabrera a nostra voluntati et remictendu tutti li altri nostri fatti di lu regnu in potestati nostra insembli cum lu consigu ki e iza apressu la nostra maiestati et quillu ki dal la virra⁹³.

2.2. *Gli ambaxiatores di Ferdinando d'Antequera e il riavvio degli apparati istituzionali del Regno*

Nonostante una fitta corrispondenza, frutto dell'attività della Cancelleria reginale, trattenuta con il sovrano e con i suoi rappresentanti che si trovavano a Palermo e l'invio di alcune delegazioni per concordare un incontro con gli *ambaxiatores*⁹⁴, Bianca, a partire dall'aprile del 1413⁹⁵, fu infine costretta a cedere integralmente la propria autorità agli ambasciatori di Ferdinando d'Antequera⁹⁶. Questi ultimi, se da una parte si

obbedienza al nuovo sovrano aragonese, adeguandosi «quillu ki la maiestati vostra voli et accomanda», avvertendo però Ferdinando della pericolosità di Bernardo Cabrera, «azo ki li operi detestabili, pupliki et notorii intra lu Regnu et extra, di sua presumptuosa temeritati et iniquitati, sianu pupliki et manifesti ala vostra consciencia et a tucti quilli ki ad vui plachira».

⁹³ Starrabba, *Lettere e documenti* cit., III, doc. XLI, pp. 171-73. La formula di mandato registrata in calce al documento, *Domina Regina mandavit michi Iohanni de Gisualdo in consilio*, mette in luce l'ordine diretto di Bianca al Segretario della Camera Reginale Giovanni di Gesualdo.

⁹⁴ Nel febbraio del 1413 (ASPA, PR, 18, c. 33v) Bianca inviava a Palermo l'algoziriò Guglielmo Asmari il quale, sulla base di un memoriale affidatogli, avrebbe dovuto incontrare gli *ambaxiatores* aragonesi, affermando la sottomissione della Regina alle volontà del nuovo sovrano e dei suoi emissari: «In primis li salutira di parti di la dicta signura et darrali la sua gracia aliquali dirra comu ipsa havi havutu grandissimu plachiri di la loru vinuta. Item li dirra comu la dicta signura et tucti li soy servituri et obedienti di sou vicariatu per lu nomu regali hannu havutu et hannu gran desideriu ki lu dictu signuri haia liberamenti la possessioni di quistu sou regnu secundu ala sua maiestati plachira et ordinira».

⁹⁵ Giunta, *Aragonesi e Catalani* cit., p. 304.

⁹⁶ In Starrabba, *Lettere e documenti* cit., IV, doc. II, pp. 182-83, nel maggio del 1413, è percepibile l'incredulità di Bianca e l'amara presa di coscienza del fallimento dei suoi propositi, tanto da rivolgersi al sovrano affermando che «tinimu et cridimu ki la vostra excellentia non haia avuto clara noticia ne veridica informacioni di li facti di Sichilia, ca manifestamenti comprindimu ki la vera causa e iudicata per falsa et la falsa causa per vera».

erano adoperati principalmente per tessere le reti di fedeltà e di consenso dei ceti dirigenti isolani attorno alla figura del nuovo sovrano, ponendo l'isola sotto il controllo militare del re aragonese, dall'altra parte non tralasciarono un impegno diretto alla ricostruzione degli apparati istituzionali siciliani.

Ferdinando I, consapevole dell'importanza di porre sotto il proprio e diretto controllo la produzione di carte e scritture da parte delle magistrature centrali del Regno, diede probabilmente mandato ai suoi emissari di intervenire rapidamente sulla ricostruzione di un impianto cancelleresco che fosse in grado di portare la voce e la volontà del sovrano anche in Sicilia⁹⁷, certificandone il ruolo di unico e solo dispensatore di beni e concessioni per l'intero contesto siciliano⁹⁸ – nel contempo, l'obiettivo del sovrano aragonese doveva essere anche quello di spezzare quel monopolio sulla produzione documentaria che la regina Bianca era riuscita a concentrare su di sé durante l'interregno⁹⁹ – per mezzo della redazione seriale di documenti riconoscibili, per il loro caratteri estrinseci e per le formule utilizzate ripetitive, come un chiara e diretta emanazione del nuovo potere regio che, servendosi delle innovazioni apportate sulla prassi documentaria, era in grado di rafforzare e imporre la propria autorità¹⁰⁰.

⁹⁷ Sulla crescente importanza del funzionamento della Cancelleria durante le crisi statuali del secolo XV, anche in un contesto piccolo come quello mantovano, cfr. Lazzarini, «Peculiaris Magistratus»: *la Cancelleria gonzaghesca nel Quattrocento (1407-1478)*, p. 339, che sottolinea, per il contesto lombardo del Quattrocento, l'importanza delle strutture cancelleresche, alle quali «era affidata in buona misura la sopravvivenza politica del marchesato in anni di ricorrenti crisi e di progressiva complicazione dei rapporti internazionali», sia per mezzo dell'attività svolta dagli oratori e dagli ambasciatori, che per via crescente ruolo esercitato dalla Cancelleria stessa nell'esercizio del potere da parte del principe.

⁹⁸ Risultava molto delicato, in tal senso, l'equilibrio tra la capacità d'intervento del sovrano e quella dei suoi rappresentanti, dato che, Corrao, *Governare un Regno*, p. 169, «era necessario che la Corte siciliana avesse discrezionalità e autonomia sufficienti a garantire la giustizia, e soprattutto la possibilità di costituirsi come fonte del potere e della ricchezza; sulla massima autorità del Regno dovevano potersi esercitare le operazioni di gruppi d'interesse e di clientele che avrebbero orientato il flusso delle grazie e dei benefici verso seguaci e protetti (...) assicurando in cambio fedeltà e servizi».

⁹⁹ Sulla documentazione sopravvissuta per il periodo 1410-1412 cfr. *supra*, § 2.1., nota 77.

¹⁰⁰ Lazzarini, *Trasformazioni documentarie et analyses narratives au XVe siècle. Les principautés de la plaine du Pô sub specie scripturarum*, p. 700, in riferimento agli studi comparativistici sulle trasformazioni delle entità statuali dell'Occidente europeo tra XIV e XVI secolo, ha proposto una comparazione che ponga il proprio accento sullo studio delle scritture (documentarie, archivistiche, narrative), dato che «s'il est vrai [...] que la mutation des systèmes politiques et administratifs est complémentaire et simultanée de celle des formes documentaires, alors l'analyse comparée – à un moment donné – des productions documentaires devrait révéler certaines au moins des modifications significatives des formes du pouvoir, de la société et des rapports entre l'autorité publique et ses formes de représentation ou de légitimation».

Di grande aiuto, per meglio comprendere la questione, risultano i pochi ma importanti frontespizi originali dei registri cancellereschi che sono fortunatamente sopravvissuti ai numerosi interventi compiuti e alle *reformationes* effettuate nel corso dei secoli sui volumi prodotti dalla Cancelleria siciliana di età medievale. Si prenda il caso del frontespizio del registro della Real Cancelleria n.° 48 (1413-14), sopra il quale è stato scritto «Christus secundus liber officii Cancellarie serenissimi principii domini Ferrandi illustrissimi regis Aragonum et Sicilie, currente anno domini M° CCCC° XIII°, sexte indicionis»¹⁰¹. Un'analisi della breve enunciazione qui riportata, suggerisce, innanzi tutto, che il modello di frontespizio utilizzato per il *secundus liber* della Real Cancelleria siciliana durante il regno di Ferdinando d'Antequera, si pone in piena continuità con le pratiche utilizzate in età martiniana. Nel caso della Cancelleria siciliana di Martino, infatti, si può senza alcun dubbio affermare che il personale dei diversi organi centrali si preoccupava di dare avvio alla compilazione di un singolo volume senza tenere necessariamente conto dell'inizio di ciascun anno indizionale¹⁰² e che, come si può vedere dai pochi frontespizi sopravvissuti per quegli anni, l'anno solare di riferimento, accompagnato dal rispettivo anno indizionale, che veniva trascritto nel frontespizio stesso era quello in corso nel momento in cui si dava inizio alla compilazione del volume¹⁰³. Nel frontespizio riportato più sopra, come in età martiniana, la tradizione di riferimento sembra essere quella in uso in terra iberica, dove potevano essere compilati più volumi cancellereschi nel corso dell'anno amministrativo, senza tenere necessariamente conto di un preciso riferimento iniziale¹⁰⁴, come sarebbe invece accaduto per la serie di registri della Real Cancelleria di età alfonsina, la cui

¹⁰¹ ASPA, RC, 48, s.n.

¹⁰² L'anno amministrativo seguiva il calendario indizionale con inizio il 1 settembre di ciascun anno e non quello solare che in Sicilia, sulla base dello stile dell'incarnazione, aveva invece inizio il 25 marzo.

¹⁰³ Per quel che riguarda l'età martiniana si vedano per esempio ASPA, RC, 30, c. 1, in riferimento agli anni 1397-98, il cui frontespizio è il seguente: «XII liber cancellarie corrente anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo nonagesimo septimo die vicesimo quinto ianuaris sexte indicionis» e ASPA, RC, 40, c. 1, in riferimento agli anni 1402-03, il frontespizio è «Vicesimus liber officii cancellarie currentis anno domini millesimo quatercentesimo primo die octavo ianuaris indicionis [IX]».

¹⁰⁴ Canellas & Torra, *Los registros de Alfonso* cit., p. 125, in riferimento ai registri di età alfonsina, che seguivano però la consueta tradizione in uso presso la Cancelleria aragonese, hanno scritto che «siguiendo la tradición anterior, se copian en ellos sistemáticamente y en orden de más o meno cronológico todos los documentos expeditos en nombre del Rey. Como es sabido, los documentos se registran íntegros salvo la intitulación, abreviándose sólo cuando se trata de documentos formularios, como los nobramientos de notarios».

compilazione fu rigidamente ancorata all'avvio dell'anno indizionale, tanto da abolirne la numerazione che aveva invece contrassegnato i volumi redatti sia durante il regno di Martino che quello di Ferdinando.

In base alle notizie che possiamo estrapolare dal frontespizio e da quanto finora detto si può dedurre che nel corso del 1413, dopo l'arrivo degli *ambaxiatores* di Ferdinando I a Palermo in gennaio, furono redatti, nell'ambito della Real Cancelleria, due registri¹⁰⁵ smembrati nel corso dei secoli in almeno due volumi¹⁰⁶ – è infatti difficile ipotizzare una ripresa della produzione documentaria da parte degli uffici centrali del Regno immediatamente dopo il Compromesso di Caspe¹⁰⁷, dato che l'unica struttura cancelleresca apparentemente in funzione in Sicilia in quella fase era quella di Bianca, che aveva probabilmente accentrato su di sé buona parte dell'amministrazione del Regno – che mettono in luce, attraverso le nuove forme documentarie introdotte con l'arrivo degli emissari di Ferdinando I, il cambiamento dinastico e politico in atto in Sicilia¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Come si è già accennato, in Sicilia, fin dall'età martiniana si era imposta la numerazione dei registri di tradizione aragonese, sulla base della quale, ad ogni mutamento dinastico, i volumi delle serie documentarie ricominciavano dal registro n.° 1.

¹⁰⁶ I registri n.° 48 e n.° 49 della Real Cancelleria raccolgono entrambi una documentazione degli anni indizionali VI e VII, ma le carte, che con il tempo dovevano aver perso il loro ordine, sono state confuse e frammiste dagli ordinatori successivi. In sintesi si può dire che la documentazione sopravvissuta dell'anno indizionale VI, va dall'aprile del all'agosto dell'1413; quella invece dell'anno indizionale VII, è compresa tra il settembre del 1413 e l'agosto del 1414. A queste, senza tenere in conto quella prodotte dalla Camera Reginale, vanno aggiunte anche le carte in ASPA, PR, 22, cc. 245v-298v, che raccolgono le documentazione posta in essere dall'ufficio del Protonotaro diretto da Nicola Moleti di Messina, per i mesi compresi tra l'aprile e il luglio dell'indizione VI (1413), che sono state in buona parte ricopiate in ASPA, RC, 49. Si potrebbe inoltre arguire che la contemporaneità della definitiva esautorazione di Bianca dalle mansioni vicariali nell'aprile del 1413 e l'avvio di una redazione documentaria su mandato degli *ambaxiatores/vicemgerentes* non rappresenti una semplice coincidenza, tanto che le lettere redatte per ordine degli stessi *ambaxiatores* a partire dai primi mesi del 1413 e che sono state registrate in ASPA, SP, 38, cc. 74 e sgg., non riportano alcuna indicazione sulla registrazione nelle serie documentarie cancelleresche del Regno di Sicilia che, probabilmente, erano ancora sotto il controllo della regina Bianca, se non a partire dalla suddetta data dell'aprile del 1413, ind. VI (ASPA, SP, 38, c. 80v).

¹⁰⁷ Non si è finora riusciti a rinvenire alcun documento posteriore alla scomparsa di Martino d'Aragona nel 1410 e precedente il 1413 che non sia un prodotto dell'ambiente dei funzionari vicini alla Cancelleria di Bianca, sia per quel che riguarda la documentazione del Regno – si guardi a tal proposito il già citato ASPA, SP, 38 – che quella afferente all'amministrazione della Camera Reginale, se non per poche scritture poste in essere dagli ufficiali cancellereschi fedeli a Bernardo Cabrera.

¹⁰⁸ In ASPA, RC, 49, dove è contenuta quella documentazione che faceva presumibilmente parte del primo registro siciliano di età ferdinandea, alla c. 1r – ovvero la pagina che costituiva il probabile frontespizio, ma che risulta purtroppo mancante della sua parte superiore dove erano state immesse gli estremi temporali del registro – il compilatore del volume, per via dei profondi mutamenti politici che avevano coinvolto l'intera Corona d'Aragona, ha ritenuto opportuno annotare quanto segue: «Et est sciendum quod predictus dominus Rex Fernandus fuit in rege per iusticiam creatus Regnorum Aragonum,

L'innovazione più immediatamente visibile è, naturalmente, quella riguardante l'*intitulatio* del sovrano. Con la documentazione redatta nell'isola a partire dal 1413, Ferdinando I d'Antequera, accompagnato dalla sequenza dei suoi titoli¹⁰⁹ – che venivano abbreviati in fase di registrazione – risultava l'autore unico della azione documentaria, la sola volontà in grado di porre in essere quelle carte e quelle scritture che venivano elaborate dalle strutture cancelleresche siciliane. Non è un caso che anche nell'ambito della documentazione prodotta dagli apparati istituzionali della Camera Reginale, immediatamente dopo la decisione di Caspe, il nome del sovrano di Sicilia fosse inserito nell'*intitulatio* dei documenti redatti da quella Cancelleria, relegando al secondo posto la regina Bianca di Navarra¹¹⁰.

L'assenza del nuovo sovrano d'Aragona dall'isola era stata compensata dall'invio di alcuni suoi rappresentanti in Sicilia, i quali, con il titolo di *ambaxiatores*, investiti ufficialmente di quel potere vicariale che avrebbero dovuto cedere alla regina Bianca, agirono nella realtà come veri e propri sostituti del sovrano¹¹¹. Le scritture redatte in questa fase dalla Cancelleria siciliana, lette attraverso il filtro delle formule di mandato poste in calce ai documenti¹¹² – queste, come si è detto, si erano imposte all'uso degli

Sicilie etc. sub anno domini millesimo quatringsentesimo duodecimo mense iunii eiusdem mensis quinte indicionis».

¹⁰⁹ L'*intitulatio* standard di Ferdinando I è la seguente «Ferdinandus dei gratia rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Maiorcarum, Sardinie et Corsice, comesque Barchinione, dux Athenarum et Neopatrie ac comes Rossilonis et Neopatrie».

¹¹⁰ In una carta del 3 febbraio 1413, registrata in ASPA, PR, 18, c. 25v, l'*intitulatio* redatta dall'estensore del documento è la seguente: «Ferrandus dei gratia rex etc. et regina Blanca etc.». Cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 163.

¹¹¹ Le *universitates* siciliane presero rapidamente coscienza dello status degli *ambaxiatores/vicemgerentes* che agivano in Sicilia in rappresentanza del sovrano d'Aragona, tanto che nelle richieste di approvazione dei *privilegia* e dei *capitula* cittadini, si palesa un'accettazione di questa nuova strutturazione del potere in forma delegata. Si veda, per es., in ASPA, RC, 49, c. 6v, l'ordine impartito dall'università di Corleone ai suoi *sindici* che dovranno fare debito omaggio ai *vicemgerentes* di Ferdinando I, richiedendo poi agli stessi un'approvazione delle grazie richieste: «Li capituli ordinati et facti per la universitati di la terra di Calatagironi supra li quali la dicta universitati havi comisu ali nobili misseri Rayneri di Modica cavaleri, misseri Adam de Asmundo legum ducturi et Iohanni de Campuclaru, chitaturi et habitaturi di la dicta terra di Calatagironi, sindici ordinati et electi per la dicta universitati ad andari ala presencia di li magnifici regii vicegerenti serenissimi domini nostri regis Ferrandi dei gracia excellentissimi regis Aragonum et Sicilie etc. ac ducatum Athenarum et Neopatrie ducis et ad ipsi fati debita reverencia, obediencia et homagia et ad ipsi parlari et petiri per parti la dicta universitati li graciai infrascripti» (1413, maggio 03, ind. VI, Catania).

¹¹² Va qui specificato, come ulteriore chiarimento, che le *iussiones* venivano poste nei diplomi e, generalmente, nei documenti originali posti in essere dalla Cancelleria, al di sotto del testo, nella parte in basso a destra. Esse venivano poi ricopiate, insieme al documento di riferimento, nei registri compilati presso cancellerie delle diverse magistrature, in modo tale da potere risalire facilmente, attraverso i nomi

uffici siciliani in seguito alle innovazioni portate da Martino di Montblanc a partire dal 1392 – indicavano proprio nei rappresentanti di Ferdinando I, il vero fulcro decisionale dell'azione politica. Gli ambasciatori aragonesi, quindi, detentori di un ampio potere loro delegato dal monarca, si servirono delle strutture cancelleresche e della scrittura da esse prodotte per imporre i propri provvedimenti sulla gestione del Regno, intervenendo concretamente sulla stesura degli atti in quanto autori degli ordini redazionali, come si evince specificatamente dalle *iussiones*, sia durante quei pochi mesi nei quali agirono nell'isola nella qualità di *ambaxiatores*¹¹³, sia quando assunsero il titolo di *vicemgerentes*¹¹⁴.

Gli emissari di Ferdinando I in Sicilia, oltre a essere i mandatarî dell'ordine documentario, erano in possesso anche di quella prerogativa sulla base della quale apponevano la propria sottoscrizione alla conclusione di ciascun atto, alla stregua di quanto aveva fatto Pietro Serra in età martiniana e di come avrebbero agito successivamente i viceré isolani, con lo scopo di approvarne il contenuto dopo la stesura operata dall'ufficio incaricato di quella particolare pratica. L'apposizione della sottoscrizione da parte dei *vicemgerentes* testimonia quindi un vero e proprio atto politico, il controllo operato sulla redazione documentaria da parte degli ambasciatori di Ferdinando I in nome del sovrano, che si manifesta in un'apparentemente mera pratica documentaria. Le sottoscrizioni potevano essere vergate da uno o più *vicemgerentes*, a seconda di quanti fossero quelli presenti al momento dell'apposizione della sottoscrizione stessa¹¹⁵, che veniva espressa con il nome del titolare della carica oppure

degli ufficiali coinvolti, all'iter burocratico che aveva portato alla stesura del documento e all'ufficio produttore.

¹¹³ Si vedano, a titolo di esempio, le *iussiones* dirette dagli *ambaxiatores* all'ufficio dei maestri Razionali, «Domini ambaxiatores mandaverunt michi Philippo de Viperano» (ASPA, RC, 49, c. 1r) e a quello del Protonotario, «Domini ambaxiatores mandaverunt michi Nicolao Prothonotario» (ASPA, RC, 49, c. 1v e sg.).

¹¹⁴ Nel caso dei *vicemgerentes*, invece, si vedano, anche in questo caso due formule di mandato dirette all'ufficio dei Maestri Razionali, «Domini vicemgerentes mandaverunt michi Philippo de Viperano» (ASPA, RC, 49, c. 118v) e a quello del Protonotario, «Domini vicemgerentes mandaverunt michi Nicolao de Moletis Prothonotario» (ASPA, RC, 49, c. 119r).

¹¹⁵ Scorrendo, per esempio, la sequenza di sottoscrizioni registrate in ASPA, RC, 48, è possibile riscontrare una casistica che va dalla singola sottoscrizione di un solo vicegerente (come nel caso di ASPA, RC, 48, c. 38r), a un numero complessivo di quattro sottoscrizioni (per es., ASPA, RC, 48, c. 27r).

con un particolare appellativo affiancato o meno dal nome¹¹⁶, fornendo anche una serie di indicazioni sugli spostamenti degli stessi *vicemgerentes* tra le diverse *universitates* e terre del Regno, accompagnati da quel funzionariato cancelleresco, adibito alla redazione documentaria, che si trovava stabilmente al loro seguito¹¹⁷.

Un ulteriore livello di informazioni, che emerge ancora una volta dallo studio della documentazione sopravvissuta per quest'epoca e in particolar modo dall'analisi delle *iussiones*, è quello che interessa la progressiva rimessa in moto delle singole magistrature centrali del Regno di Sicilia. Queste, apparentemente in letargo negli anni del vicereame – o comunque sotto forma di un impianto amministrativo 'leggero' e poco capillare – sembrano riprendere a funzionare seguendo quelle linee di sviluppo che si erano imposte a partire dai primi anni del Quattrocento, ciascuna con le proprie prerogative e per mezzo di uno specifico personale specializzato. Se, come si vedrà più avanti, la tendenza generale è quella di un pressoché totale rimescolamento ai livelli più alti dell'amministrazione, con l'immissione di un personale iberico strettamente legato al sovrano che fosse in grado di seguirne le direttive¹¹⁸; a un livello più basso, quello cioè degli apparati strettamente cancellereschi, invece, la tendenza è quella di una certa continuità con le ultime fasi dell'età martiniana, come dimostra la titolarità di alcuni uffici che attraversa, senza alcuna apparente interruzione, le fasi più turbolente della crisi istituzionale del 1410-12¹¹⁹.

¹¹⁶ Nella sostanza, in questa fase, Romeu Corbera si firma con l'appellativo di *Magister*; Martin Torres con il semplice nome *Martinus*; Llorens Redon come *Lorens*; Fernando Vasquez Porrado come *Fernandus Cancellarius* e Fernando de Vega come *Magister Ferrandus de Vega*.

¹¹⁷ Si vedano, per es., ancora di ASPA, RC, 48, gli spostamenti compiuti dai *vicemgerentes* che tra il luglio e l'ottobre del 1413. Li ritroviamo a Siracusa da luglio fino alla metà di agosto; a partire dal 16 di agosto, sono invece attestati a Catania, dove rimarranno fino al mese di ottobre, quando fu dato avvio al trasferimento dei *vicemgerentes* e della loro Corte, in direzione di Palermo.

¹¹⁸ Anche se riferibile ad un periodo di poco successivo, risulta sintomatico un capitolo regio del 1418, in ACA, RC, *Registros*, 2804, c. 107r, con il quale si davano ai viceré alcune disposizioni sulla nomina degli ufficiali, ovvero: «Primament vol e mana lo dit Senyor Rey que iac sia lo poder que ara tramet als dits visreys sia molt ample axi en fer gracies pecuniaries com en donar e conferir tots officis indifferentement. Los dits visrey no puguen donar los officis següents sens consultar lo Senyor Rey ço es Maestre Iusticer, Almirall, Senescalca maior, Canceller, Maestre Portula, Maestre Secret, Prothonotari, Secretari, Provisor de Castelles, Tresorer, Maestre Racional ne Conservador. Paulus Secretarius».

¹¹⁹ Si guardino qui, solamente a titolo di esempio – cfr. *infra*, PARTE SECONDA, § 6.2 – i casi di Bartolomeo d'Alixandrano che, nel 1430, ASPA, PR, 24, c. 480r, veniva indicato come *archivarius* della Magna Regia Curia da un periodo di circa ventisette anni, e quello di Filippo Viperano, maestro notaio della magna Curia dei Maestri Razionali dal 1399 (ASPA, RC, 36, cc. 85v e sg.) fino al 1434, quando Alfonso approvò uno scambio del suddetto ufficio con quello di maestro notaio della Real Cancelleria che era in possesso di Giovanni Vitellino (ASPA, CRP, 16, cc. 409r e sgg. e ASPA, RC, 70, cc. 53v e sgg.).

Un'azione politica, quella di Ferdinando I di Trastàmara e dei suoi inviati, che si manifestava a tutto campo, con lo scopo di ricondurre l'isola a una condizione di normalità, rendendola governabile, e venendo incontro, nello stesso tempo, alle richieste che giungevano da parte dei governati. La documentazione redatta dalle magistrature isolate in questa fase, quindi, illumina una ripresa dell'intero impianto istituzionale del Regno, per mezzo degli ordini di redazione documentaria impartiti alla Curia dei maestri Razionali per la gestione finanziaria della Sicilia e all'ufficio del Protonotaro riguardo al sistema delle nomine degli ufficiali e della concessione di incarichi di vario tipo; attraverso una ripresa delle diverse serie documentarie degli organi centrali dell'isola e della Real Cancelleria, che agiva, in quella fase, come un ufficio di pura registrazione; con tutti quegli ordini di pagamento impartiti alla Tesoreria, all'ufficio del Maestro Portulano, a quello del Maestro Segreto e, in termini generali, a tutti gli altri uffici pecuniari dell'isola; per mezzo della ripresa delle attività processuali e giudiziarie gestite dagli ufficiali della magna regia Curia; attraverso la ricostruzione di un dinamico network tra il centro del Regno e le periferie dell'isola, ovvero tra la corte dei vicegerenti, che si sarebbe presto trasformata in vice-regia, e le *universitates* siciliane.

Accanto a tutte queste attività riguardanti la gestione ordinaria del Regno, emerge con particolare forza la richiesta del sovrano aragonese di verificare la gestione finanziaria dell'isola, attraverso una revisione e un controllo dei conti – da compiersi per mano degli ufficiali della Curia dei Maestri Razionali – presentati o ancora da presentare da parte degli uffici pecuniari del Regno a partire dal 1410¹²⁰. L'azione regia, che nel caso concreto mirava alla risoluzione del disastro finanziario nel quale era

¹²⁰ Non stupisce, quindi, l'immissione di personaggi vicini a Ferdinando I nell'ambito dell'amministrazione finanziaria del Regno a partire dal 1413: i nobili castigliano Ferrando Vasquez Porrado e Ferrando Gutierrez de Vega furono nominati rispettivamente Maestro Segreto e Maestro Portulano; il valenzano Andrea Guardiola, già Tesoriere del Regno di Sicilia dall'ultima fase del Regno di Martino, fu invece confermato nel proprio ufficio. L'ampia discrezione con la quale i suddetti ufficiali potevano agire nella gestione degli equilibri interni a ciascun ufficio, permise inoltre il progressivo inserimento, negli organigrammi di queste magistrature, di un personale non solamente specializzato, ma anche legato da vincoli di fedeltà e fiducia a quegli ufficiali. Cfr. Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria Humil e Affectuos Servidor*». *Corrispondenza di due funzionari iberici in Sicilia con la corte d'Aragona (1415-1417)*, pp. 112-113, secondo il quale la necessità di ricostruire un quadro dirigente per il Regno di Sicilia, con numerosi personaggi di origine castigliana vicini ai membri della nuova casa regnante, fu da subito considerata di primaria importanza. Cfr. per esempio Tomo II, *Appendice V*, docc. 11 e 13.

incorsa l'isola durante questo primo scorcio del Quattrocento¹²¹, si poneva in realtà un programma d'intervento ad ampio raggio, con l'obiettivo di porre sotto lo stretto controllo della nuova autorità i *computa* presentati per ciascun anno indizionale dalle diverse magistrature isolane, sia a un livello centrale che a uno periferico¹²², e che si sarebbe concretizzato con l'istituzione di una nuova magistratura, quella della Conservatoria del Real Patrimonio nel 1414, e con il conseguente riequilibrarsi degli instabili rapporti tra gli organi centrali del Regno. L'intervento regio sulla verifica dei *computa* dei singoli uffici isolani, nel corso del 1413, non si sarebbe manifestato come un mero lavoro di contabilità fatto semplicemente di addizioni e sottrazioni effettuate dai funzionari della Curia dei Maestri Razionali, ma avrebbe preso corpo sotto forma di un complesso sistema di convocazioni a Corte; di verifica sulla veridicità o falsità delle scritture presentate – non solamente, quindi, sull'esattezza dei conti, ma sull'originalità dei caratteri estrinseci propri di ciascun documento sotto esame; di continuo riscontro con quella massa documentaria che, nonostante il disordine amministrativo di questa fase compresa tra il 1410 e il 1413, doveva comunque essere stata accumulata, più o meno ordinatamente, e conservata negli archivi di riferimento¹²³ sia da parte del personale amministrativo legato alla regina, che da quello vicino a Bernardo Cabrera¹²⁴.

¹²¹ Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 356-7, in riferimento alla crisi economica del Regno di Sicilia in questa particolare congiuntura, ha scritto che, in età martiniana, a causa dell'inefficienza di un potere centrale che fosse in grado di «controllare adeguatamente un sistema di riscossione dei proventi della Corte basato su una miriade di uffici locali, soggetti al vorticoso alternarsi nelle città di fazioni e gruppi di potere» e per via delle alienazioni che erano state praticate dal sovrano siciliano sul regio demanio, le finanze isolane erano state ridotte «in uno stato tale che nel 1413 i Vicegerenti di Ferdnando non riuscivano neppure a pagare i rifornimenti dei castelli regi». Né, va detto, la politica finanziaria portata avanti dallo stesso Ferdinando nella fase iniziale del suo governo, si sarebbe discostata da quella dei suoi predecessori.

¹²² A. Baviera Albanese, *L'istituzione dell'ufficio del Conservatore*, p. 5, ha sottolineato lo stato di degrado in cui versava il patrimonio regio a causa delle prolungate lotte che avevano sconvolto la Sicilia durante l'interregno, con la conseguenza che «molti beni del patrimonio regio erano stati usurpati e molti erano improduttivi: la maggior parte dei redditi del fisco era inesigibile o veniva incamerata dai singoli titolari degli uffici pubblici, i quali, per lo più, non percepivano salario regolare; i privilegi e le esenzioni a favore di privati si erano moltiplicati in relazione alle esigenze politiche dei vari momenti». Cfr. anche Corrao, *Governare un Regno*, pp. 356 e sgg. Si veda, per es., in ASPA, SP, 38, c. 63v (1411, ottobre 20, ind. V, Palermo), l'ordine della regina Bianca rivolto al milite Giovanni di Caltagirone, segreto e maestro procuratore di Palermo, di provvedere affinché «di tucti li introyti, renditi et proventi di quissa secrecia non sia de cetero rispusu a nissuna pirsuna oy ufficiali, si non a Manueli di Cassi, locutenenti di la nostra Thesauraria, familiari et fideli nostru, comu ufficiali ordinatu supra zo», con lo scopo di porre un freno alla dispersione delle risorse della secrezia palermitana.

¹²³ Naturalmente, affinché si potesse dare luogo a una ricerca negli archivi regi siciliani – non esisteva infatti un archivio centrale unico per il Regno di Sicilia, ma diversi archivi itineranti, ciascuno per ogni singola magistratura – era necessario che la massa documentaria fosse ordinata sulla base di regole e

I modelli d'intervento promossi dall'ufficio dei Maestri Razionali per esercitare il dovuto controllo sui conti, variavano sulla base delle contingenze della questione affrontata. In termini generali, nel caso di verifiche compiute su piccole spese effettuate da singoli ufficiali per conto dei governanti, l'*iter* di verifica da parte dei Maestri Razionali risultava abbastanza agevole dato che spettava all'ufficiale sotto inchiesta dimostrare la correttezza dei conti esposti e la motivazione delle spese effettuate. Il funzionario sotto esame, quindi, cosciente delle garanzie che solamente la documentazione scritta era in grado di fornire, si preoccupava di conservare tutte quelle carte, cautele, apoche e ricevute che, dopo una verifica condotta negli archivi degli uffici competenti, erano in grado di garantire la correttezza dei *computa* presentati e il proscioglimento dell'imputato e dei suoi eredi da qualsiasi capo d'imputazione¹²⁵.

Il procedimento di verifica contabile sulle magistrature centrali del Regno di Sicilia, come l'ufficio del Maestro Segreto e quello del Maestro Portulano¹²⁶, che si basavano su una ramificazione capillare di uffici periferici, rispettivamente le vicesecrezie e le viceportulanie, era naturalmente più complesso, perché si basava su un doppio livello di controllo, quello operato sulle singole filiali dipendenti dall'organo centrale e quello di carattere generale sui *computa* afferenti all'amministrazione della magistratura centrale di riferimento. Queste verifiche, che venivano effettuate su base indizionale dall'ufficio dei maestri Razionali, furono in questa fase probabilmente

disposizioni precise. Cfr. Clanchy, *From Memory* cit., p. 165. Sulla costruzione degli archivi e sulla conservazione delle carte si tornerà a parlare più diffusamente nel corso della PARTE TERZA, § 9.3.

¹²⁴ In ASPA, SP, 38, c. 82v, per quel che concerne la documentazione amministrativa posta in essere da quel personale cancelleresco che si era schierato con il Maestro Giustiziere Bernardo Cabrera, viene espressamente affermato che «presertim temporis administracionis magnifici domini Bernardi de Cabrera cuius assignaciones, distribuciones, acceptaciones et mandata sollempnia debeant acceptari usque ad concurrentem introytum temporis seu administracionis magnifici predicti».

¹²⁵ In ASPA, RC, 49, cc. 59r e sg., per es., il luogotenente della Cancelleria Antonio Bifaro, «vocatus per magnam nostram Curiam Racionum ad ponendum racionem et computum de administracione non nullarum pecunie et rerum quantitatum per eum olim perceptarum et habitarum virtute certarum commissionum illustrium principum dive memorie dicti Regni Sicilie Regis et Regine Blance etc. eius vicarie», riuscì a dimostrare la corretta gestione – «Facta fuit collacio et revisa. Nicolaus Subtili. Vidit Nicolaus Castagna, Vidit Sallimbeni, Vidit Fridericus Spatafora, Vidit Iohannes Crisafi» – di quella somma di denaro che gli era stata devoluta dai sovrani per l'acquisto di una certa quantità di biscotto e di frumento, dato che «apochas, apodixas et cautelas alias assignatas cum racione predicta simul cum eadem racione in archivo dicte magne Curie Racionum conservatas quas iuxta ritum ipsius magne Curie inspici et examinari fecimus diligenter nobis et dicte magne Curie constint satisclare ipsis mandatis, apocis, apodixis et cautelis aliis fidem plenariam et credulitatem omni modam adhibentes».

¹²⁶ Sull'ufficio del Maestro Segreto si veda Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., pp. 32-47 e la bibliografia ivi contenuta; sull'ufficio del Maestro Portulano, in Op. cit., pp. 47-60 e bibliografia.

condotte in maniera sistematica con lo scopo di certificare la gestione degli uffici pecuniari durante i difficili anni della crisi politica e finanziaria che aveva investito l'isola all'indomani della scomparsa di Martino.

Nell'agosto del 1413¹²⁷, per esempio, Ferdinando I e i vicegerenti ordinavano a tutti i viceportulani del Regno di Sicilia di «admettiri cuntū et finali raxuni» per ciascun porto di propria competenza¹²⁸ in riferimento all'anno indizionale III (1409-10) e di recarsi poi immediatamente a Catania «cum vestri raxuni et scripturi apparichati» affinché Gabriele Fanlo, che aveva tenuto l'ufficio di Maestro Portulano in quell'anno indizionale, potesse concludere i conti «di la terza indicioni di la sua administracioni predicta». Il documento, in questo specifico caso, è seguito non solamente dalle sottoscrizioni dei *vicegerentes*, ma anche da quelle dei due Maestri Razionali – «vidit Iohannes Crisafi, vidit Nicolaus Castagna» – che avevano approvato quell'atto che era stato compilato, peraltro, nell'ambito del loro medesimo ufficio¹²⁹. In un'altra carta, risalente al giugno del 1413¹³⁰ e di natura simile a quella precedente, si ordinava invece agli ufficiali della Zecca di Messina, un ufficio che aveva sede solamente in quella città, di recarsi alla presenza dei Vicegerenti, con tutte le carte e le scritture utili «per mettiri cuntū di lu tempu passatu», in modo da certificare non solamente le entrate e le uscite del suddetto ufficio per quel periodo in cui i conti non erano stati presentati, ma anche con l'obiettivo di predisporre le linee guida per la gestione della Zecca messinese¹³¹.

¹²⁷ ASPA, RC, 48, cc. 42v sg.

¹²⁸ In riferimento alla verifica dei conti condotta su una singola vice-portulania, si veda per es. in ASPA, RC, 48, c. 196r (1414, luglio 18, ind. VII, Randazzo), l'ordine inviato al vice-portulano e agli ufficiali del porto di Vendicari, di «metterli appuntu vestri quaterni di tutti li extracioni di quissu portu di li tempi ki non haviti misu rayuni di la administracioni di vestri officii li quali portiriti expressamenti taliter ki infine presentis mensis siati dananti di Nui per mectiri cuntū dananti li nobili nostri mastri razionali».

¹²⁹ La formula di mandato, «Domini regii vicemgerentes mandaverunt michi Philippo de Viperano», mette infatti in luce l'iter redazionale, attraverso un ordine impartito direttamente dai Vicegerenti al maestro notaio della Curia dei Razionali.

¹³⁰ ASPA, RC, 48, c. 4r.

¹³¹ Sul funzionamento e sulla gestione della Zecca di Messina e sulla coniazione delle monete nel Regno di Sicilia, si veda Trasselli, *Note per una storia dei banchi in Sicilia nel XV secolo*, I, pp. 3-171.

2.3. *L'introduzione di nuovi strumenti di governo: la 'lictera exequatoria'*

Le vicende siciliane della prima metà del secolo XV andrebbero analizzate in relazione con quelle tendenze di lungo periodo che, coinvolgendo le diverse entità statuali del contesto peninsulare-italiano di età tardomedievale, diedero vita a nuovi «processi di costruzione politica, con lo stabilirsi di relazioni serrate e continue fra un centro dominante e un territorio soggetto»¹³² e con la ricerca di nuovi strumenti di governo che fossero in grado di venire incontro alle esigenze politiche e alle dinamiche sociali sorte in relazione alle trasformazioni statuali di questa fase storica.

La maggiore attenzione che i governanti, in particolar modo a partire dalla metà del XIV secolo, posero da una parte sul monopolio della produzione documentaria e, dall'altra, sull'ordinamento e sulla conservazione delle carte negli archivi, non può essere però ridotta a un mero rapporto di carattere 'quantitativo' dettato da processi di causa/effetto, ovvero sulla base di una tendenza univoca che poneva in una lineare continuità la progressiva formazione di entità statuali di maggiori dimensioni, frutto di una semplificazione della geografia politica italiana; la crescita dei flussi di produzione di scritture pubbliche da parte delle amministrazioni centrali quattrocentesche; la necessità di gestire nel miglior modo possibile, con lo scopo di renderla fruibile, la mole documentaria che si andava accumulando negli archivi regi e signorili. Il *princeps*, di fronte a una società complessa e disomogenea, costretto a cercare alleanze ed equilibri più o meno precari con gli altri poteri – nobiliari, ecclesiastici, cittadini, economici – coesistenti all'interno di ciascuna formazione politica, si rese protagonista non solo di un riformismo di carattere istituzionale e di un rafforzamento delle strutture cancelleresche, ma anche di uno sperimentalismo afferente alla pura *τεχνη* documentaria che fosse in grado di fornirgli nuovi e più idonei strumenti di governo.

La strutturazione di un sistema di potere delegato come quello al quale Ferdinando I diede vita con l'invio in Sicilia degli *ambaxiatores/vicemgerentes* e che si sarebbe definito nel corso del lungo regno di Alfonso il Magnanimo con il sistema viceregio, ebbe infatti come conseguenza la ricerca, da parte dei nuovi sovrani, di pratiche di governo adeguate ai nuovi equilibri politici che, progressivamente, si

¹³² P. Cammarosano, *Italia Medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, p. 113.

andavano delineando tra l'Aragona e la Sicilia. Se in età martiniana, infatti, la mancata formalizzazione di un sistema istituzionale di potere delegato, basato piuttosto su vincoli personali e di fedeltà come nel caso delle 'reggenza amministrativa' di Pietro Serra o di quella 'politica' di Bernardo Cabrera, oppure dipendente dalle contingenze del momento – si pensi, in questo caso ai poteri vicariali dei quali fu investita Bianca nel 1403-05 e poi tra il 1410 e il 1412 – non aveva dato avvio alla ricerca di nuove tecniche amministrative a causa dell'eccezionalità degli eventi in corso; invece, con la stabilità del nuovo impianto istituzionale posto in essere dai Trastamara, l'esigenza di nuove forme di comunicazione scritta divenne una necessità¹³³. L'allargamento dei confini della Corona d'Aragona, con la definitiva inclusione della Sicilia tra i suoi possessi, il nuovo sistema istituzionale e di potere approntato per la gestione a distanza dell'isola, nonché l'instabilità di una società siciliana composita e caratterizzata da una profonda trasformazione, suggerivano infatti l'introduzione di strumenti di governo agili e veloci che fungessero da cinghia di trasmissione tra il centro politico e direzionale della confederazione aragonese, rappresentato da Barcellona, dove risiedeva il sovrano con la sua corte, e la 'provincia siciliana'¹³⁴, governata invece dai rappresentanti del re d'Aragona, delegati ufficialmente del potere sovrano¹³⁵.

La sintesi di questo rapporto di potere tra il sovrano aragonese e i suoi emissari in Sicilia prese la forma della *lictera exequatoria*, ovvero quello strumento cancelleresco per mezzo del quale prima i Vicegerenti e poi i Viceré rendevano «esecutori i provvedimenti sovrani che solo in tal modo acquistavano pieno vigore nel regno,

¹³³ Lazzarini, *La communication écrite et son rôle dans la société politique de l'Europe méridionale*, ha scritto che «les changements des formes de la communication écrite à caractère documentaire et la proportion de son usage peuvent avoir des conséquences parfois lourdes sur les pratiques du gouvernement et sur les modalités de la vie associée».

¹³⁴ Cfr. Corrao, *La Sicilia provincia*, che si concentra sul rapporto tra l'isola e l'universo politico s'appartenenza.

¹³⁵ Si vedano, in termini comparativistici, le linee generali espresse da Gamberini, *Istituzioni e scritture* cit., sulle trasformazioni che investirono il ducato visconteo in seguito al suo progressivo allargamento territoriale che «poneva infatti una serie di difficoltà, in termini di organizzazione dell'attività di governo, di comunicazioni, di conservazione e ricupero delle notizie, che erano sconosciuti all'età comunale. Ma non solo. Accanto a questi problemi, che potremmo definire «di scala», era poi una serie di questioni indotte dall'affermazione di una nuova e più matura idea di stato, e dall'ambizione ad un più saldo controllo della società nelle sue diverse componenti. Tutti aspetti cruciali, che sollecitavano una risposta sia sul piano istituzionale, con la creazione di nuovi apparati (la cancelleria, i consigli, le magistrature finanziarie, ecc.), sia su quello della tecnica amministrativa, cui si chiedeva di sostenere il cospicuo sforzo politico in atto con l'approntamento di strumenti adeguati».

obbligando tutti i sudditi a darvi esecuzione»¹³⁶. La *lictera exequatoria* era dunque il frutto di una doppia azione amministrativa che aveva la propria origine direttamente nella volontà del sovrano aragonese che interveniva concretamente sul governo dell'isola. Ferdinando I, infatti, per la redazione di tutte quelle scritture che riguardavano il Regno siciliano, non si serviva delle strutture cancelleresche aragonesi, la cui pratica amministrativa era indirizzata al solo contesto geografico di riferimento, ma della propria Segreteria personale e di quei funzionari reputati esperti negli affari siciliani¹³⁷. Le scritture, registrate in alcune specifiche serie documentarie riguardanti solamente il regno isolano¹³⁸, venivano poi inviate ai rappresentanti del sovrano aragonese, ai quali spettava quindi il compito di vagliare l'ordine che promanava dall'*entourage* regio in relazione a quelli che erano i privilegi e le prerogative del Regno di Sicilia, dandone poi esecuzione per mezzo dell'ufficio competente per la redazione di quel particolare tipo di scrittura e attraverso un ordine inviato all'ufficiale o agli ufficiali incaricati dell'espletamento di quella specifica pratica¹³⁹.

L'origine dell'ufficio della Segreteria medievale intesa come l'organo genericamente adibito all'adempimento «della corrispondenza personale e politica del sovrano (...) su quel tipo di documentazione cioè che non aveva contenuto giuridico, ma costituiva il momento di più genuina espressione della volontà politica del sovrano»¹⁴⁰, che nel corso del '400 può essere considerato come un meccanismo necessario e pienamente funzionale agli ingranaggi di ciascuna entità statale di età basso-medievale, va ricercata a partire dalla fine del XIII secolo e, in particolare, nel corso del

¹³⁶ Burgarella, *Diplomatica* cit. p. 110.

¹³⁷ Durante gli anni di Ferdinando I, Paolo Nicolai risulta essere l'unico segretario addetto alla gestione degli affari siciliani. Invece, durante il lungo regno di Alfonso il Magnanimo, per via di un naturale ricambio, furono diversi i personaggi che si alternarono in quel ruolo: oltre allo stesso Paolo Nicolas, figurano come segretari Francesco d'Arynio, Giovanni Olzina, Arnaldo Fonolleda, Francesco Martorell. Sui segretari dei due sovrani di Trastámara, cfr. Sevillano Colom, *Cancillerias de Fernando I de Antequera y de Alfonso V el Magnanimo*, pp. 193-197.

¹³⁸ Cfr. Canellas & Torra, *Los registros de Alfonso* cit., pp. 134-140. All'interno del fondo della *Real Cancilleria* conservato presso l'Archivio della Corona d'Aragona, esiste una serie 'siciliana' chiamata genericamente *Sicilie*, divisa in numerose sottoserie, tra le quali, vanno segnalate quella intitolata *Sicilie Sigilli Secreti*, che ebbe inizio durante il regno di Ferdinando e quella intitolata *Comune Sicilie*, che ebbe invece inizio a partire dal 1416.

¹³⁹ Cfr. Corrao, *Governare un Regno*, pp. 167-8.

¹⁴⁰ Cfr. Corrao, *Governare un Regno*, pp. 339-40.

Trecento. Nel regno inglese della prima metà del secolo XIV, i segretari¹⁴¹ erano considerati a tutti gli effetti come membri del consiglio segreto ed erano pienamente a conoscenza delle strategie politiche promosse dal sovrano, tanto da essere frequentemente selezionati come ambasciatori regi per la gestione degli affari esteri. Non è però possibile, per questa fase, parlare di una precisa formalizzazione dei compiti dell'ufficio del Segretario regio, un ufficiale ambiguamente «sospeso tra una funzione di pubblico amministratore e un rapporto personale con il sovrano»¹⁴², i cui margini d'intervento sembrano essere certamente di ampio respiro ma, proprio per questo, di difficile definizione¹⁴³: sempre in riferimento al caso inglese, per esempio, vi sono delle nomine di consiglieri del sovrano nel ruolo di segretari che venivano effettuate *ad hoc*, ovvero in occasione di specifiche missioni da svolgere all'estero in nome del re¹⁴⁴. Né, va detto, poteva essere considerata una prerogativa discriminante del Segretario quella del possesso del sigillo segreto. Se nel regno inglese erano solitamente – ma non sempre – i segretari a gestire direttamente il *privy seal* con il quale dovevano essere sigillate le lettere inviate per conto del sovrano¹⁴⁵; invece, la gestione del sigillo segreto spettava

¹⁴¹ L.B. Dibben, *Secretaries in the Thirteenth and Fourteenth Centuries*, p. 430, in riferimento all'estrazione sociale dei segretari del regno d'Inghilterra, ha scritto che essi erano «rather his household servants and the favourites to whom he gave his confidence». *Ibidem*, p. 432, viene riportata una breve descrizione dell'ufficio di segretario regio risalente al 1323, «when Hugh Despenser the younger, Geoffrey le Scrope, justice of the bench, and Master Robert de Ayleston, keeper of the privy seal, were described by Edward II as *secretarios nostros, quibus secretiora negotia nostra committimus et communicamus*». Sevillano Colom, *De la Cancilleria* cit., p. 474, in relazione al contesto aragonese, ha scritto che «la mayor parte de los Secretarios fueron, además de fieles funcionarios servidores del Rey, sus confidentes y colaboradores en la aficiones de su señor, sean culturales, proporcionándole libros, traduciendo o copiando obras, o ejecutando sus cargos, una veces; y como embajadores con plenos poderes, en otras».

¹⁴² G. Castelnuovo, *Cancellieri e Segretari fra norme amministrative e prassi di governo. Il caso sabauda (inizio Trecento – metà Quattrocento)*, p. 300.

¹⁴³ L.B. Dibben, *Secretaries*, p. 437. *Ibidem*, p. 435, in riferimento al caso inglese, ma con un valore che può essere esteso in termini generali anche alle altre monarchie europee, sottolinea l'assenza di una precisa definizione di quelle che dovevano essere le mansioni dei segretari regi, affermando che «It is clear in nearly every case that the secretary was a clerk. The great majority of secretaries are described at one time or another as the clerk of their patrons. It is clear also that the secretary was a special and important kind of clerk. But beyond that there is little to indicate the nature of the secretary's duties».

¹⁴⁴ Dibben, *Secretaries*, pp. 432-33.

¹⁴⁵ Nell'opinione di Dibben, *Secretaries*, p. 436, «From 1307 to 1367 almost all the keepers of the privy seal are at the same time the king's secretaries». Cfr. J. Othway-Ruthwen, *The King's Secretary in the fifteenth century*, p. 81, secondo la quale «from 1377 the *secretarius regis* is the holder of a definite office in the king's household, the king's confidential clerk a whose primary function is the custody of the king's signet».

espressamente al Camerlengo¹⁴⁶ sia in Aragona che in Francia¹⁴⁷, mentre in Sicilia, nonostante la questione sia di difficile interpretazione per via dell'assenza di una specifica ordinanza regia, è però possibile indicare proprio nel Camerlengo l'effettivo detentore del sigillo segreto, il cui possesso, senza alcun dubbio, non spettava al primo Segretario del Regno che, su quel sigillo, godeva solamente di alcuni diritti pecuniari dovuti per la registrazione degli atti nella serie specifica dell'ufficio della Segreteria¹⁴⁸. Si ha quindi l'impressione che la forza dei Segretari nel corso del Trecento e poi nella prima parte del secolo successivo, consista proprio nell'indeterminazione delle loro competenze e nel ruolo fluido che essi ricoprivano all'interno degli apparati istituzionali delle diverse monarchie¹⁴⁹. Essi, infatti, su mandato del sovrano, svolgevano missioni interne al Regno e ambasciate all'estero, ed erano nel contempo in grado d'intervenire concretamente negli ambiti più diversi, da quello finanziario a quello puramente

¹⁴⁶ I Camerlenghi, sulla base di quanto scritto da Corrao, *Governare un Regno*, p. 316, possono essere definiti come quel gruppo di nobili «incaricati della custodia della persona del sovrano, specie in occasione degli spostamenti di questi, della custodia delle armi regie, dell'organizzazione della sua scorta; essi costituivano un filtro impenetrabile fra il sovrano stesso e il mondo esterno». Sui *Camarlenghs* della Corona d'Aragona, nella fattispecie, cfr. *Ordenacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç d'Aragó sobre lo regiment de tots los officials de la sua Cort*, pp. 62-69.

¹⁴⁷ In Aragona la gestione del sigillo segreto era stata affidata al Camerlengo sulla base delle *Ordenacions* di Pietro il Cerimonioso. Cfr. Sevillano Colom, *De la Cancilleria* cit., p. 23 e Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 316 e n. Anche nel Regno di Francia, come ha sottolineato O. Morel, *La grande Chancellerie Royale et l'expédition des lettres royales de l'avènement de Philippe de Valois a la fin du XIV^e siècle (1328-1400)*, p. 244, la custodia del sigillo segreto era una prerogativa del Camerlengo, tanto che «Le sceau du secret, “sigillum secreti”, n'est pas un sceau de grande chancellerie: jamais il n'a été confié au chancelier; c'est un chambellan du roi qui en a la garde».

¹⁴⁸ Sulla base di una disposizione del 1430, ASPA, PR, 31, cc. 30v e sg., sull'organizzazione dell'ufficio della Segreteria, Alfonso d'Aragona ordinò che il detentore del sigillo segreto – il cui nome non viene specificato nel corso del documento – deve provvedere ad assegnare a Giacomo Gravina, primo segretario del Regno di Sicilia, la terza parte dei diritti del sigillo segreto, dato che *aliis duabus partibus comiti Camerlengo reservatis*.

¹⁴⁹ Dibben, *Secretaries*, p. 444, ha suggerito che l'azione dei Segretari regi fu sostenuta dai sovrani per via di una concezione ancora patrimonialistica del governo del Regno che li spingeva a cercare di scardinare il funzionamento degli apparati istituzionali esistenti proprio per mezzo dei Segretari, ovvero funzionari dalle competenze non formalizzate che, di conseguenza, erano in grado di agire negli ambiti più disparati. Castelnuovo, *Cancellieri e Segretari* cit., p. 300, ha sottolineato che, nel caso sabauda, si può assistere a una formalizzazione dell'ufficio di Segretario solamente a partire dalla fine del Quattrocento e dall'inizio del Cinquecento, anche se, rispetto agli altri contesti studiati, vi è un reclutamento non solo personale, ma anche tecnico per via della formazione notarile che accomuna i segretari sabaudi. Sull'eterogeneità delle competenze del Segretario, cfr. anche Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria Humil e Affectuos Servidor*» cit., p. 120-121, che si concentra sul caso di Juan Tudela, che giunse in Sicilia nel 1415 al seguito dell'Infante Giovanni e con il ruolo di suo Segretario personale.

amministrativo, con la conseguenza che, per problemi di competenza, spesso entravano in conflitto con gli ufficiali delle altre magistrature¹⁵⁰.

L'ufficio della Segreteria personale di Ferdinando d'Antequera, che sarebbe poi stato ulteriormente definito e rafforzato in età alfonsina, diveniva quindi il fulcro della politica aragonese in Sicilia, quello strumento agile attraverso il quale la volontà del sovrano trovava concreta espressione, manifestandosi nella redazione di carte e scritture dirette ai vicegerenti dell'isola e che viaggiavano dalla penisola iberica alla Sicilia su quello che può essere definito come un doppio binario – percepibile dallo studio della documentazione siciliana conservata a Barcellona – basato su una fase redazionale per opera della Segreteria regia e una fase esecutoriale per mano degli apparati istituzionali dell'isola. Se da una parte, in termini generali, i compiti dei Segretari aragonesi erano legati all'elaborazione dei documenti segreti, alla loro registrazione nei volumi competenti, alla sigillazione e alla riscossione dei diritti dovuti¹⁵¹; dall'altra parte, attraverso i registri sopravvissuti, è possibile percepire un interventismo a tutto campo da parte di questi ufficiali, come emerge nello specifico caso di Paolo Nicolas¹⁵², fedele Segretario di Ferdinando I, che agiva direttamente nell'ambito dell'amministrazione dell'isola in nome del sovrano, essendo stato espressamente incaricato della gestione delle questioni siciliane. Le *iussiones* vergate in calce a queste carte, caratterizzate dalla tipica formula «Dominus Rex mandavit michi Paulo Nicholai», ben testimoniano il legame diretto tra il nuovo sovrano aragonese e il suo Segretario, che si manifestava attraverso un ampio ventaglio d'interventi che comprendeva nomine dirette effettuate dal re e delle quali veniva chiesta l'esecutoria agli ambasciatori siciliani; mandati di pagamento inviati agli ufficiali pecuniari; corrispondenza privata e memoriali inviati ai viceré e ad altri ufficiali e consiglieri del Regno per una migliore gestione dell'isola e dei suoi equilibri interni; missive di diverso tenore come istituzioni di ambasciate e

¹⁵⁰ In ACA, RC, *Registros*, 2811, c. 129v, per es., Alfonso il Magnanimo si trova costretto a ordinare al viceré siciliano di agire affinché i Segretari del Regno di Sicilia «non se intromectant seu intromectere curent facere seu scribere provisiones, licteras, privilegia seu quasvis alias scripturas officio dicti prothonotarii seu eius scriptorum facere et scribere pertinentorum seu spectantes et non secretariis ipsis». Si veda al riguardo anche ACA, RC, *Comune Sicile*, 2571, cc. 211r e sg.

¹⁵¹ Sevillano Colom, *De la Cancilleria* cit. pp. 473-474.

¹⁵² Sul Segretario Paolo Nicolas cfr. Sevillano Colom, *Cancilleria de Fernando*, pp. 193-194.

commissioni, lettere di ambito ecclesiastico, concessioni di privilegi e lettere patenti della natura più varia.

Il filo rosso che collegava gli ordini del sovrano aragonese, che prendevano la forma della documentazione compilata dal personale della sua Segreteria personale, con le scritture isolate che li mettevano effettivamente in pratica, si palesava quindi nello strumento cancelleresco della *lictera executoria*. Questa innovativa pratica amministrativa diveniva quindi lo strumento di governo posto in essere dai sovrani di Trastàmara per la gestione degli affari del Regno di Sicilia, all'interno di quel nuovo sistema di relazioni di potere che legava Barcellona alla Sicilia e che aveva preso la forma del potere delegato attraverso l'invio dei vicegerenti e poi dei viceré.

Le nuove pratiche di governo introdotte nell'isola a partire dal 1412, scandite inizialmente da una serie di profondi interventi politici e dall'introduzione di alcune innovazioni tecniche nell'ambito dell'amministrazione, culminarono nel 1414 con l'introduzione di una nuova magistratura finanziaria, quella della Conservatoria del Real Patrimonio, nel contesto istituzionale isolano. Quest'ufficio, le cui competenze, come vedremo, non possono essere limitate esclusivamente all'ambito finanziario, si caratterizzò per gli strettissimi rapporti intrattenuti direttamente con il sovrano aragonese, per la sua natura estrinsecamente politica e per gli effetti che ebbe sugli equilibri interni agli apparati cancellereschi del Regno.

3. La creazione di un ufficio finanziario. La Conservatoria del Real Patrimonio e il governo dell'isola

Gli anni di governo di Ferdinando I d'Antequera, nonostante le brevità temporale della sua dominazione (1412-16), furono di straordinaria importanza per il Regno di Sicilia. Dopo l'interregno del 1410-12 e diversi mesi di difficile riassetto, caratterizzati da un turbolento clima politico e da profonde rivalità che avevano lacerato la società siciliana, il nuovo sovrano aragonese si fece promotore del recupero di quelle tendenze riformistiche, emerse precedentemente durante l'età martiniana – e in particolar modo nel primo decennio successivo alla riconquista dell'isola, quando più stretto fu il controllo del duca di Montblanc sul Regno – che ponevano al proprio centro un ripensamento degli apparati istituzionali siciliani e della gestione politica dell'isola. Questa era ormai considerata come parte integrante della confederazione aragonese e, proprio per questo, appariva indispensabile porre in essere nuovi strumenti e nuove forme di governo. Il mutato clima politico nell'ambito delle diverse formazioni politiche sotto il controllo della Corona d'Aragona, le nuove relazioni che si andavano progressivamente formalizzando fra Barcellona e la Sicilia nella forma di una gestione per mezzo di un potere delegato, l'avvento di una nuova casa regnante, quella dei Trastàmara, di origine castigliana e non catalana, con un proprio e specifico bagaglio di tradizioni ed esperienze politiche e di governo, rappresentarono quindi elementi di novità tali da favorire il riemergere di quelle istanze riformistiche, mai del tutto sopite, risalenti all'età martiniana.

3.1 Il rinnovamento istituzionale nel contesto peninsulare nel Quattrocento

La necessità di una razionalizzazione delle pratiche amministrative e di governo di fronte alla semplificazione politica dell'Italia quattrocentesca e al progressivo delinearci di nuove e più ampie formazioni territoriali, con tutte le implicazioni e le conseguenze proprie di ogni singolo e specifico contesto, deve essere letta come un fenomeno di ampio respiro che, naturalmente, non coinvolse e non poteva coinvolgere il solo caso del Regno di Sicilia, qui sotto esame, ma tutti gli stati territoriali presenti nella penisola¹⁵³. Questi, di fronte al mutare delle relazioni di potere interne ed esterne a ciascuna formazione politica, costretti dai cambiamenti dei processi economici messi in moto dalla crisi trecentesca, pressati dai ricambi sociali, talvolta stupefacenti per l'ampiezza, che coinvolsero i ceti dirigenti e di governo e che videro un rapido avanzamento di alcune componenti della società e la repentina scomparsa di altre, reagirono con forme, modi e strumenti apparentemente diversi, ma che, attraverso un'analisi orizzontale delle problematiche in atto, possiamo invece definire simili per le finalità e gli obiettivi proposti¹⁵⁴.

¹⁵³ I. Lazzarini, *Fra un principe e altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell'età di Ludovico Gonzaga*, pp. IX-X, ha affermato che l'età tardomedievale deve essere generalmente intesa come una fase «di trasformazioni e compresenze di modelli politici e istituzionali», nella quale «il mutare dei sistemi di governo, spesso in instabile eppure efficace equilibrio tra potere e amministrazione, il lento sovrapporsi dei canoni di superiorità sociale in un progressivo definirsi di élites politiche, sebbene in ancora in assenza di precise delimitazioni formali, sembrano caratteri comuni a formazioni statali di peso e dimensione assai diversi».

¹⁵⁴ «La tendenza», come ha messo in luce Chittolini, *La formazione dello stato regionale* cit., pp. 14-15, in riferimento alla crisi delle istituzioni comunali dell'Italia centro-settentrionale in età bassomedievale – ma la riflessione è, a mio parere, estendibile anche al contesto delle coeve monarchie meridionali – «è verso la creazione di strutture statali capaci di reggere a quei compiti politici e militari (di organizzazione di forze interne, e di lotta politica con l'esterno) di fronte a cui i comuni erano crollati: verso la concentrazione, la centralizzazione del potere pubblico, il rafforzamento della finanza, la creazione di più efficaci organi di intervento dello Stato, con una ricca e articolata burocrazia, una diplomazia, un esercito; verso l'estensione a tutto il territorio del potere dello Stato, o almeno verso una più precisa definizione dei rapporti fra i diversi centri di potere, verso strutture statali cioè che in una dimensione regionale trovano sia la forza sufficiente per intervenire nella lotta politica, sia una più precisa definizione e armonizzazione dei diversi nuclei territoriali e delle diverse zone d'influenza che li compongono». Riguardo al complesso caso italiano e alle numerose entità statuali presenti nella penisola, cfr. G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, in particolar modo le pp. 293-395; *Origini dello stato*, cit.; *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di Chittolini e D. Willoweit; *Principi e città alla fine del medioevo*, a cura di S. Gensini; *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a c. di Chittolini.; G.M. Varanini, *Dal Comune allo stato regionale*, pp. 693-723; *Origini dello Stato. Processi di formazione* cit.; Varanini, *Le politiche del dominio. Spunti comparativi*, pp. 241-251; Chittolini, *Stati padani, «Stato del Rinascimento»: problemi di ricerca*, pp. 9-29; Lazzarini, *L'Italia degli stati territoriali. Secoli XIII-XV*, con particolare attenzione all'ampia

Si vedano, per esempio, i due casi sintomatici del ducato di Milano¹⁵⁵ e dello stato fiorentino¹⁵⁶, qui naturalmente analizzati in maniera sintetica, che bene illustrano quella tendenza generale, che potremmo genericamente definire di ‘ripensamento istituzionale’, che coinvolse la penisola intera a partire dalla metà del Trecento. Ciascuna formazione politica, infatti, durante quelle fasi di formazione, espansione e consolidamento dei rispettivi stati territoriali, rivolse la propria attenzione verso la ricerca di soluzioni diverse per fare fronte a problemi apparentemente simili, ma che variavano per via della specificità – politica, sociale, economica – di ogni singolo contesto istituzionale.

Non diversamente dagli stati territoriali italiani, quello dipendente dal signore di Milano, nel pieno Trecento, non era altro che «un groviglio di giurisdizioni particolari e di autonomie locali»¹⁵⁷, caratterizzate da una serie di relazioni instabili e non uniformi con il potere centrale, come si può evincere dalla compresenza, accanto all’autorità viscontea, non solamente di numerosi centri urbani¹⁵⁸, ma anche di alcune potenti signorie rurali, controllate da *domini* e *potentes* che si dichiaravano autonomi da

bibliografia ivi contenuta. Specificamente sulla formalizzazione delle monarchie europee del secolo XV, saranno sufficienti F. Autrand, *Crisi e assestamento delle grandi monarchie quattrocentesche*; Guenée, *L’occidente* cit.; e Castelnovo e Varanini, *Processi di costruzione statale* cit.

¹⁵⁵ Sul ducato di Milano, si vedano Chittolini, *La formazione* cit., pp. 36-100; Chittolini, *Governo ducale e poteri locali*, pp. 27-41; Chittolini, *L’onore dell’ufficiale*, pp. 5-55; la sintesi di F. Somaini, *Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello Stato visconteo-sforzesco (1216-1515)*, pp. 681-826; il più recente lavoro di Gamberini, raccolti in *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*.

¹⁵⁶ Sulla formazione dello stato territoriale fiorentino, si vedano almeno Chittolini, *La formazione* cit., pp. 292-352 e *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di A. Zorzi e W.J. Connell, con particolare riferimento al saggio di Zorzi, *La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, “costituzione materiale”*, pp. 189-221.

¹⁵⁷ Chittolini, *La formazione* cit. p. 37.

¹⁵⁸ Sull’instabile rapporto tra i signori di Milano e le città, si veda l’analisi di Somaini F., *Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello Stato visconteo-sforzesco (1216-1515)*, pp. 744 e sgg., che ha posto l’accento sul ruolo primario svolto dalle città nel processo di formazione dello stesso ducato milanese. I Visconti, infatti, a cominciare dalla seconda metà del Trecento, tentarono di spezzare quel sistema diarchico, sul quale si era inizialmente retto il ducato, tra il signore e le città, attraverso una serie di interventi che ne rafforzarono il controllo sulle ‘periferie’. Furono approntati tre strumenti, *ibidem*, pp.748-752, che possono essere sintetizzati nell’ «assunzione di un chiaro monopolio nell’esercizio della forza»; negli interventi signorili sugli statuti cittadini; in una progressiva erosione di quei territori che sottostavano alla giurisdizione delle città. Al riguardo cfr. anche Chittolini, *Alcune note sul ducato di Milano nel Quattrocento*, pp. 413-431.

qualsiasi autorità superiore¹⁵⁹, nonché di altri feudi di origine imperiale ed ecclesiastica. In seguito al progressivo allargarsi dei confini dello stato visconteo nel corso del secolo XIV, i signori di Milano avevano dovuto approntare alcune innovazioni di carattere istituzionale e tecnico con lo scopo estendere efficacemente la loro sovranità su quella variegata signoria, ponendo, in particolar modo, una grande attenzione nei confronti delle *litterae* cancelleresche, intese come fondamentale strumento di governo che rendesse ovunque riconoscibile la propria autorità¹⁶⁰. Successivamente, Gian Galeazzo Visconti, dopo aver ottenuto i poteri e i privilegi ducali sulla base di una concessione imperiale di Venceslao nel 1395, individuò proprio nel diritto feudale quello strumento che avrebbe consentito ai signori di Milano di frenare e disciplinare quel particolarismo che contrassegnava il loro dominio, dato che era divenuto obbligatorio per i feudatari imperiali il giuramento di fedeltà nei confronti del duca il quale, a sua volta, si trovò, a partire da quel momento, in una posizione giuridicamente e gerarchicamente superiore, in quanto «depositario esclusivo dei diritti di giurisdizione nel suo territorio»¹⁶¹. I signori di Milano, quindi, forti dei privilegi imperiali e della facoltà di poter disporre del territorio ad essi sottomesso sulla base delle proprie esigenze, attraverso una politica basata sulla concessione di investiture che si dipanò per tutto il Quattrocento – va aggiunto che, quando ve ne fu la possibilità, i duchi operarono anche per mezzo di annessioni dirette al dominio che si trovava sotto la loro amministrazione – furono in grado di stendere «una uniforme vernice feudale di marca viscontea»¹⁶² su quella complessa organizzazione politica, costituita da autonomie e poteri locali che furono così costretti a riconoscere la sovranità ducale. Il ‘feudo’, nelle mani dei duchi milanesi, diveniva quindi un concreto strumento di governo, fondamentale per la ricerca degli equilibri interni e per la razionalizzazione di tutti quei rapporti bilaterali che l’autorità centrale doveva mantenere con i poteri locali e periferici. Alla base di questo

¹⁵⁹ In riferimento alla presenza di queste signorie rurali all’interno dello stato visconteo, Chittolini, *La formazione* cit., p. 42, ha sottolineato che gli stessi giuristi «giungevano ad ammettere l’esercizio di giurisdizioni signorili separate all’interno dello Stato visconteo quando esse derivassero da concessioni dell’Impero».

¹⁶⁰ Gamberini, *Istituzioni e scritture* cit., pp. 41-42.

¹⁶¹ Chittolini, *La formazione* cit., p. 51, afferma inoltre che «ora è il duca che con le proprie magistrature ordinarie e straordinarie, intende tutelare l’ordinamento e l’integrità giurisdizionale del dominio; e alle concessioni e alla legislazione del principe si commisura la legittimità del possesso degli *iura regalia*».

¹⁶² Chittolini, *La formazione* cit., p. 65. Cfr. anche Somaini F., *Processi costitutivi* cit., pp. 761-763,

atteggiamento da parte dei vertici politici del ducato vi era quel processo, comune a tutti gli stati territoriali dell'Italia quattrocentesca, «mirante al superamento del particolarismo e alla creazione di più salde strutture statali»¹⁶³.

Di fronte alla progressiva espansione di Firenze verso il contado circostante, fino alla formazione di un piccolo stato subregionale di circa 11.000 kmq. nella prima metà del secolo XV, portata avanti dalle classi dominanti dell'epoca e in particolar modo dagli albizzeschi grazie alla preminenza demografica di Firenze nella regione e alla straordinaria accumulazione di risorse economiche¹⁶⁴ – fattori entrambi fondamentali e imprescindibili per la conduzione di una pluriennale politica di espansione basata sull'attività militare da parte dei fiorentini – si rivelò necessaria «una fase di intensa costruzione di apparati pubblici e centralizzati, di ricomposizione e disciplinamento delle forze attive nel territorio»¹⁶⁵. Si ebbero, peraltro, una serie di naturali conseguenze anche sulle pratiche documentarie in uso nello stato fiorentino, sia in riferimento alla dinamiche di produzione che ai sistemi di conservazione delle scritture, che dovevano adeguarsi alle dimensioni e alle esigenze del nuovo stato. Successivamente al raggiungimento di un solido equilibrio tra i maggiori stati territoriali della penisola, si chiusero per Firenze gli sbocchi per nuove direttive espansionistiche e i Medici, che nel frattempo avevano sostituito gli Albizzeschi al vertice dello stato fiorentino, si adeguarono ai nuovi equilibri modificando sensibilmente la loro azione politica. Si

¹⁶³ Chittolini, *La formazione* cit., p. 74.

¹⁶⁴ Sui cambiamenti economici che, nel corso del Tre-Quattrocento, investirono lo stato fiorentino, cfr. M.B. Becker, *Economic change and the emerging fiorentine territorial state*; D. Herlihy, *Le relazioni economiche di Firenze con le città soggette nel secolo XV*; Epstein, *Stato territoriale ed economia regionale nella Toscana del Quattrocento*. In termini comparativistici, dello stato fiorentino con i contesti economici siciliano e milanese, cfr. invece Epstein, *Cities, regions and the late Medieval Crisis: Sicily and Tuscany compared* ed Epstein, *Town and country: economy and institutions in late medieval Italy*.

¹⁶⁵ Zorzi, *Lo stato territoriale* cit., p. 201. L'estensione dello stato territoriale fiorentino, Chittolini, *La formazione* cit., p. 294, con le conquiste di Arezzo, Pisa, Cortona e Livorno, fu concentrata in un arco temporale ristretto, tra il 1385 e il 1421, e di conseguenza fu necessario un immediato riordinamento territoriale, un rinnovamento legislativo e l'introduzione di nuove magistrature e nuovi organismi, sia centrali sia periferici, che consentissero un più capillare controllo del territorio e degli introiti fiscali, come avvenne, *ibidem*, p. 325, con l'istituzione dei Cinque conservatori del contado nel 1419. Anche nello Stato della Chiesa, in età tardomedievale, divenne preminente l'esigenza di incrementare il controllo sulle fonti del reddito. Infatti, A. Gardi, *La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna*, p. 527, fin dall'inizio del Quattrocento, «il problema principale della politica interna pontificia diviene perciò quello di ottenere un pieno controllo della capacità contributiva del proprio territorio, il che, come si era constatato all'epoca dello scisma, comporta la definitiva sottomissione dei poteri locali sino ad allora tollerati», con un incremento, naturalmente, del potere politico e finanziario dello Stato.

preferì infatti non intervenire ulteriormente sull'impianto istituzionale che era stato progressivamente costruito in quella fase, puntando invece l'attenzione sulla ricerca del consenso – fondamentale per la gestione di uno stato non più semplicemente cittadino, ma subregionale – tra i gruppi dirigenti della comunità sottomesse, attraverso un sistema che aveva il proprio perno nella «mediazione delle relazioni clientelari»¹⁶⁶, nella gestione delle risorse economiche, nelle concessioni di uffici e prebende e in tutti quegli affari che riguardavano una determinata circoscrizione¹⁶⁷. In conclusione, sulla base dell'interpretazione proposta da Zorzi, si potrebbe dire che alla base delle scelte dei ceti dirigenti fiorentini, non vi fu tanto l'amministrazione di uno stato, quanto il governo di un dominio¹⁶⁸, per mezzo di quella che è stata definita come una 'costituzione materiale', che fu messa in pratica perseguendo tre principali direttive politiche: la reciproca legittimazione tra Firenze e le comunità del contado che erano state sottomesse; l'inserimento delle pratiche politiche locali all'interno di quelle di governo della dominante; il riconoscimento della negoziazione tra i numerosi poteri territoriali coesistenti nel dominio fiorentino come strumento politico di straordinaria importanza¹⁶⁹.

¹⁶⁶ Zorzi, *Lo stato territoriale* cit., p. 205.

¹⁶⁷ Lo sforzo dei ceti dirigenti fiorentini, come ha sottolineato Chittolini, *La formazione* cit., p. 325, fu quello di «ridisegnare con criteri omogenei una nuova distrettuazione, giurisdizionale (ma in certo modo predisposta a diventare anche amministrativa e fiscale), di redistribuire i compiti di governo secondo una ordinata gerarchia di competenze, che coinvolgesse, accanto agli ufficiali inviati da Firenze, quelli di leghe e comuni».

¹⁶⁸ Zorzi, *Lo stato territoriale* cit., p. 208, afferma che «la linea politica di fondo del gruppo dirigente fiorentino appare essere stata non tanto quella di perseguire l'amministrazione di un ente unitario in cui le cosiddette funzioni pubbliche servissero il processo di integrazione statale (...), bensì quella di "reggere" politicamente un dominio territorialmente variegato in cui l'apparato giuridico-istituzionale e le pratiche di governo servissero anzitutto come strumento di conservazione» per quel dominio disomogeneo e non integrato che sottostava al controllo politico di Firenze.

¹⁶⁹ Zorzi, *Lo stato territoriale* cit., pp. 219-220. Secondo Chittolini, *La formazione* cit., p. 326, rispetto a quanto avvenne per il ducato di Milano e per la repubblica di Venezia, dove si verificarono ampie «deleghe di autorità (...) alle città e ai feudatari», nel caso della formazione dello stato territoriale fiorentino si evidenziò invece il tentativo «di estendere il più possibile a tutto il dominio il governo diretto dei rettori fiorentini».

3.2 «*El dit Conservador al començament de cascun any certifique per ses libres al dit senyor de ço e quant havran muntat e seran venides totes les rendes Reals del dit Regne*». *La previsione dei conti e il controllo delle risorse*

Se volgiamo adesso l'attenzione nei confronti del Regno di Sicilia, traspare e si delinea una tendenza, promossa dai governanti isolani, comune agli stati territoriali della penisola e ad altri contesti statali dell'Europa occidentale¹⁷⁰. Da una parte, vi fu il tentativo di costruire solide strutture istituzionali che fossero in grado di reggere i mutamenti politici, economici e sociali in atto nel Quattrocento¹⁷¹; dall'altro lato, si cercò di attenuare, piuttosto che di debellare con un pericoloso scontro frontale, i numerosi e concorrenti poteri locali attraverso un loro progressivo inserimento nei circuiti istituzionali e decisionali, rendendoli partecipi del governo dello stato – durante il secolo XV, l'esito, per la Sicilia, sarebbe stato infatti la costruzione di una monarchia che, sul modello aragonese, è stata definita 'pattista'.

La complessità del caso siciliano, resa ancora più ardua dalla ricerca di equilibri stabili e certi tra la madre patria aragonese e l'isola che era stata pienamente inserita tra i domini della Corona d'Aragona, nonché dalla difficoltà dei sovrani nell'intervenire concretamente sulle dinamiche interne al secolare impianto istituzionale del Regno che veniva gelosamente difeso dalla classi dirigenti locali, ebbe il proprio esito nell'istituzione di una nuova magistratura di carattere finanziario, la Conservatoria del

¹⁷⁰ Come ha puntualmente scritto Castelnuovo, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo*, pp. 78-79, in riferimento al contesto sabauda, ma con un valore che, a mio parere, trascende il caso specifico, «l'allargamento dei domini dinastici e la crescita della loro coesione sono segni della trasformazione dei territori sabaudi in principato regionale. Questa evoluzione dipende anche dalla capacità del principe e del suo entourage di aggregare e di coordinare all'interno di un organismo pubblico ben definito una pluralità di particolarismi locali e regionali. Per raggiungere questo risultato il principe può contare su strumenti assai diversificati, siano essi giuridici – legami con l'impero, diritto feudale, corpus normativo ducale – militare – eserciti, tornei, ordini cavallereschi – amministrativi – apparati centrali, funzionari locali». In questa maniera, conclude Castelnuovo, il principe si poneva «come massimo detentore dell'autorità pubblica, dispensatore di favori e promozioni – amministrative, politiche, militari – e indispensabile arbitro delle controversie interne alla società politica».

¹⁷¹ Va qui ribadito, in riferimento al caso siciliano, che non fu posta in essere alcuna riforma di carattere 'costituzionale', dato che nell'isola esisteva già un solido apparato istituzionale di origine normanno-sveva, il cui funzionamento era soggetto a una serie di frequenti mutamenti in risposta alle istanze e alle pressioni provenienti dall'esterno, ma con significative conseguenze, naturalmente, sugli equilibri interni all'amministrazione isolana. L'unico ed evidente intervento dei sovrani sull'apparato istituzionale del Regno di Sicilia, sarebbe stato proprio la creazione del nuovo ufficio della Conservatoria del Real Patrimonio nel 1414.

Real Patrimonio¹⁷², che, nelle intenzioni di Ferdinando I – e come si evince anche nella prassi concreta dell'ufficio certificata dalla documentazione superstite – avrebbe dovuto avere una sfera d'intervento molto più ampia di quella di un ufficio esclusivamente contabile. Gli interventi promossi dal nuovo sovrano all'indomani dell'assunzione al trono, attraverso le molteplici richieste di revisione dei conti per gli uffici pecuniari dell'isola, testimoniano infatti l'immediata presa di coscienza dell'importanza del recupero di tutte le risorse e i diritti spettanti al regio demanio per portare avanti qualsiasi attività di ambito politico, militare, giuridico o amministrativo¹⁷³. Fin dai primi anni del Quattrocento, quindi, dietro la spinta dei re di Trastámara, come è già stato fatto notare per il coevo contesto veneziano in occasione della progressiva espansione sulla terraferma, si evidenziò «la priorità precoce assunta dalla finanza pubblica nell'ottica di un governo centrale»¹⁷⁴ che, nell'isola, si tradusse concretamente nell'istituzione di una nuova magistratura finanziaria.

Non si trattava, però, di una questione di carattere puramente economico legata a una mera revisione dei *computa* degli uffici pecuniari del Regno di Sicilia e a un recupero dei cespiti spettanti alla regia Corte – al riguardo il lavoro svolto dal nuovo ufficio della Conservatoria, come vedremo, sarebbe stato rilevante e si sarebbe sovrapposto a quello operato dall'altro organo finanziario del regno, la Curia dei Maestri Razionali – ma del tentativo, da parte della Corona, di porre un'ampia e diretta

¹⁷² Sull'ufficio della Conservatoria in Sicilia, cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione* cit. e Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 364-380; sul medesimo ufficio trapiantato nel Regno di Napoli dopo il 1442, cfr. Moscati, *Nella burocrazia centrale di Alfonso il Magnanimo*, pp. 365-377; Ryder, *The kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, pp. 208 e sgg.; Moscati, *Lo stato «napoletano» di Alfonso d'Aragona*, pp. 85-102; Del Treppo M., *Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese di Napoli*, pp. 229-306. Per quel che concerne la documentazione sopravvissuta, sulla quale si tornerà a parlare più diffusamente in seguito, basti qui dire che il fondo chiamato *Conservatoria di Registro* è composto da 132 registri – divisi in diverse serie – compilati nell'ambito dell'*Officium Conservatoris* e riferibili all'età ferdinandea e alfonsina. Di questi registri, però, ben 47 consistono in volumi di indici e copie (non perfettamente conformi agli originali) redatti tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, per via dello stato di degrado nel quale versava il fondo dell'ufficio.

¹⁷³ Nel 1417 Alfonso il Magnanimo, ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 63r, probabilmente a causa dell'incompleta verifica condotta sui conti degli uffici pecuniari per gli anni precedenti, ordinava «quod compota secretorum, vicesecretorum, viceportulanorum aliorumque officialium recolligencium pecunias et redditus regios provideantur per Conservatorem et duos adiunctos etc. ab annis decem citra et quod fiat inquisicio contra secretos et viceportulanos de usurpacione redditum et presertim contra secretum Panormi».

¹⁷⁴ M. Knapton, *Il controllo contabile nello "stato da terra" della repubblica veneta: norme, comportamenti e problemi a Padova verso fine '400*.

sovranità sulla gestione delle finanze isolate attraverso l'istituzione di quella nuova magistratura, il cui personale, proveniente in buona parte dalla *domus* del sovrano, era legato al sovrano da stretti vincoli di fedeltà. L'iniziativa di Ferdinando I, con la creazione della Conservatoria del Real Patrimonio, mirava inoltre alla costituzione di uno strumento di governo capace di coagulare attorno al sovrano e ai suoi successori il consenso dei ceti dirigenti locali, il cui appoggio, necessario alla nuova casa regnante per un governo a distanza dell'isola, poteva essere garantito, grazie all'abilità del personale di governo locale¹⁷⁵, solamente per mezzo di un efficace controllo sulle risorse del Regno e di una loro successiva redistribuzione tra tutti coloro che avrebbero dichiarato piena fedeltà alla casa regnante di Trastámara¹⁷⁶.

Nel maggio del 1414, quindi, Ferdinando I d'Antequera inviava una missiva¹⁷⁷ agli ambasciatori «trasmesos en lo Regne nostre de Sicilia», agli ufficiali centrali e periferici dell'isola e alle *universitates* del Regno, per rendere nota l'istituzione della Conservatoria del Real Patrimonio e le sue competenze generiche¹⁷⁸. La nuova magistratura, da una parte, avrebbe dovuto provvedere a informare dettagliatamente il sovrano sull'ammontare annuale di tutte le rendite e i diritti spettanti alla regia Curia; dall'altra parte, invece, il Conservatore si sarebbe dovuto preoccupare di certificare e valutare la quantità totale di tutte le spese che, sotto forma di rendite, *mercedes* e concessioni pecuniarie di altro tipo, vertevano sull'ammontare degli introiti regi¹⁷⁹, con

¹⁷⁵ Corrao, *De la vostra Gran Senyoria* cit., pp. 112-115, ha messo in rilievo l'importanza dell'attività condotta dal personale di governo siciliano per creare consenso attorno alla nuova casa regnante.

¹⁷⁶ Come ha segnalato Epstein, *Potere e mercati* cit. p. 385, Alfonso si servì del regio demanio, che era il più esteso e il più ricco tra quelli dei regni che sottostavano alla Corona d'Aragona, come strumento per la costruzione del consenso politico attorno alla sua persona.

¹⁷⁷ La trascrizione del documento in questione si trova in Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., pp. 102-104.

¹⁷⁸ Come si evince dallo spoglio della consistente documentazione siciliana conservata presso l'Archivio della Corona d'Aragona a Barcellona, sono infatti numerosissimi gli interventi regi che, con il passare degli anni, modificarono le competenze della Conservatoria, aggiungendo o sottraendo compiti all'ufficio, specificando mansioni che precedentemente non erano state ben delineate, intervenendo sugli equilibri interni all'apparato amministrativo dell'isola e spostando quindi competenze da una magistratura all'altra, con una serie di conflitti 'istituzionali' tra le magistrature del Regno e gli ufficiali interessati.

¹⁷⁹ In Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., p. 102, in riferimento all'istituzione della Conservatoria del Real Patrimonio, leggiamo quanto segue: «Notificam vos que pertant com a nostre servici e conservacio e be[n] de nostres rendes e drets es molt necessari nos esser certificats e informats e saber distinctament quant valen e renden e poden rendre e valer a nos cascun anny les nostres rendes, peytes e drets que a nos pertanyen e pertanyer poden et deven en qualsevol manera ara e enlesdevenidor en lo dit nostre Regne e en ses illes. Enoresmenys saber e esser certificats de tots le gracias, mercedes e tenencies e altres

lo scopo, naturalmente, di perseguire un efficiente amministrazione finanziaria. Seguiva, nel corso della missiva anche l'ordine, impartito agli ufficiali pecuniari dell'isola, di rendere disponibile al Conservatore «la certificacio de tots les quantitats de moneda e altres quasevol coses que valran e rendran e han valgut e retut le dits nostres rendes, peytes, drets en tot lo dit nostre Regne, ports et illes»¹⁸⁰.

Mario Del Treppo, nell'analisi del sistema finanziario vigente a Napoli dopo la conquista aragonese e successivamente all'introduzione, nel 1445, dell'ufficio del Conservatore generale del real patrimonio nella parte continentale del Regno – un apparato, quello amministrativo-finanziario napoletano, che avrebbe avuto uno dei propri perni fondamentali nell'attività portata avanti da parte di alcuni banchieri legati alla Corona da stretti vincoli di fedeltà che operarono al servizio della monarchia¹⁸¹ – ha messo in luce la grande novità introdotta da Alfonso il Magnanimo con l'istituzione della nuova magistratura in quel Regno e che avrebbe preso la forma di un controllo sull'amministrazione finanziaria «nella fase iniziale e progettuale, e della messa a punto di uno strumento direttivo dell'iniziativa politico finanziaria»¹⁸². Sostanzialmente veniva riproposta, con tutte le specificità legate a un contesto geograficamente e temporalmente differente come quello napoletano, la medesima logica che aveva

qualsevol quantitats de monedes que qualsevol persones han et tenen de nos en lo dit nostre Regne e illes de aquell perçoque segons les quantitats de monedes quel dit nostre Regne rendra, segons les gracies e merces per nos fetes o confirmades puxam saber quant es ço que reten nostres rendes e drets que a nos pertanyen en lo dit Regne e que aquant pujen les gracies, tenencies, sou e altres coses, que a nos donen cascun anny en lo dit Regne. E per esser millor certiicats e informats se requer e cumple molt a nostre servici e ben de nostres rendes e drets haver lo Conservador de nostre patrimoni Royal en lo dit nostre Regne de Sicilia».

¹⁸⁰ Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., p. 103.

¹⁸¹ Del Treppo, *Il re e il banchiere* cit., nel corso di questo fondamentale studio, ha concentrato la propria attenzione sui due «giornali» superstiti (il primo del 1473 e il secondo del 1476) del banco di Filippo Strozzi operante a Napoli nella seconda metà del Quattrocento, dal momento che, Del Treppo, *Ibidem*, p. 276, «il giornale del banco Strozzi offre un punti di osservazione straordinario dell'intera macchina finanziaria dello stato e del suo funzionamento: è una posizione strategica per dominare l'insieme delle entrate e delle uscite. Tutto questo in virtù del ruolo che il banco si era visto assegnare nel quadro della monarchia aragonese», quello cioè di vera e propria cassa dello Stato – nel Regno di Napoli, il principale banco di riferimento era quello di Giovanni Miroballo – alla stregua del Depositario generale delle entrate presso la Camera apostolica romana.

¹⁸² Del Treppo, *Il re e il banchiere* cit., p. 282. Cfr. Del Treppo, *Alfonso il Magnanimo e la Corona d'Aragona*, p. 4, ha indicato proprio in Alfonso il Magnanimo il primo sovrano che «si pose il problema della gestione unitaria della finanza statale, affinché, su basi sicure e dati via via aggiornati, fosse consentito al sovrano, in ogni momento della decisione politica, la previsione, il controllo e la programmazione della spesa».

portato all'istituzione, nel 1414, dell'omonimo ufficio in Sicilia, dove il sovrano si era posto, come obiettivo primario, quello di poter disporre, al principio di ciascun anno indizionale, dei conti previsionali delle finanze del Regno, in modo tale da potere intervenire sulla gestione delle risorse economiche dell'isola e sulla distribuzione delle risorse nella maniera più consona ai propri scopi politici e di governo.

La previsione contabile introdotta in Sicilia, e poi a Napoli, con l'importazione del nuovo ufficio della Conservatoria non rappresentava però un *unicum* nel contesto dell'Europa occidentale, tanto che è possibile riscontrare un sistema affine a quello siciliano sia nel Regno d'Inghilterra che nel ducato di Milano. In quest'ultimo caso, a partire dal 1445, i Maestri delle Entrate, cioè i funzionari del principale organo finanziario dello stato milanese, cominciarono a occuparsi della redazione di un bilancio di tipo preventivo – riferito, naturalmente, alla contabilità ordinaria – che si poneva l'obiettivo di agevolare gli interventi del *dominus* sulla gestione delle spese e delle risorse. I Maestri delle entrate, nell'espletamento di questa particolare mansione, dovevano indicare dettagliatamente tutte quelle fonti di reddito che ne avrebbero dovuto garantire il conseguimento e, nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, si preoccupavano di suggerire al duca e ai membri del consiglio, le modalità d'intervento da seguire per reperirle¹⁸³.

Nel caso del Regno d'Inghilterra, invece, lo Scacchiere, che era stato fin dall'inizio del secolo XIV l'ufficiale addetto alla redazione dei rendiconti sulle spese e sulle entrate del Regno, con le riforme amministrative introdotte alla metà del Trecento, grazie alla documentazione alla quale aveva regolarmente accesso, fu in grado di redigere rendiconti sempre più dettagliati sul bilancio regio. La conseguenza di questo progressivo aumento quantitativo della documentazione contabile fu che lo Scacchiere ebbe la possibilità di preparare medie triennali sulle somme in entrata e in uscita dalle casse dello Stato, in modo tale da poter predisporre, come avveniva anche in Sicilia, delle vere e proprie previsioni di bilancio per mezzo delle quali, a cominciare dal XV secolo, il Consiglio fu in grado di «draw up a financial strategy to meet the growing

¹⁸³ Santoro C., *La politica finanziaria dei Visconti 1412-1447, Documenti*, III, p. XXXVII. Sull'argomento, si veda in particolar modo Leverotti F., *Scritture finanziarie dell'età sforzesca*, pp. 124-137, che ha analizzato i preventivi di entrata, rinvenuti presso l'Archivio di Stato di Milano alla data di pubblicazione del saggio (1981) per gli anni 1452-54, 1468-72, 1531 e 1533.

strains of insolvency, by allocating preferential assignments of revenue to domestic or military charges»¹⁸⁴.

Se rivolgiamo nuovamente l'attenzione al caso siciliano, bisogna specificare che il Conservatore, per mezzo di un complesso sistema di libri ripartiti in diverse serie e gestiti direttamente dal personale di quella magistratura, sulla base degli introiti ordinari previsti sugli uffici pecuniari del Regno (l'ufficio del Maestro Portulano e le viceportulanie da esso dipendenti; l'ufficio del Maestro Secreto e le vicesecrezie da esso dipendenti; le Secrezie delle *universitates* di Palermo, Messina e Catania; altri uffici pecuniari minori) e delle spese consuete preventivate annualmente – si tratta, sinteticamente, di quelle afferenti al pagamento degli apparati centrali del Regno, del sistema di *castra* demaniali e del personale lì impiegato, nonché delle *mercedes* e dei benefici concessi graziosamente dal sovrano regnante o dai suoi predecessori – era quindi in grado di rendere nota al monarca l'effettiva disponibilità economica dell'isola, scevra dalle spese straordinarie, per l'imminente anno indizionale¹⁸⁵.

La conferma di quanto descritto più sopra emerge da un «Memorial de diverses coses que lo senyor Rey ordona en lo Regne de Sicilia manades executar», redatto nel 1415 per mano di Paolo Nicolai, *secretarius* di Ferdinando d'Antequera e poi di Alfonso il Magnanimo, con il quale si ordinava all'Infante Giovanni, che in quella fase era Viceré di Sicilia¹⁸⁶, di intervenire affinché «el dit Conservador al començament de

¹⁸⁴ Harriss, *Political Society* cit., pp. 44-45.

¹⁸⁵ In ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 33r, Alfonso, in data 22 luglio del 1416, pochi mesi dopo l'assunzione al trono, si preoccupava non casualmente di ribadire ai secreti, ai vicesecreti, ai viceportulani e a tutti gli ufficiali pecuniari del Regno di Sicilia, che «circa administracionem et distribucionem pecuniarum, iurium et regaliarum nostri Regii patrimoni ulteriori uti cautela decrevimus providendum sicque vobis et cuilibet vestrum dicimus te mandamus de certa sciencia sub pena novemcupli quarumcumque pecuniarum assignandarum nostro erario de bonis cuiusvis vestrum contrafacientis applicanda numquam ire et indignationis in cursu quatenus omnes et quascumque assignaciones et soluciones seu provisiones pecuniarum et iurium nostrorum predictorum per vos et vestrum quemlibet Thesaurario Regni ipsius aut alii cuius quomodo fiendas infra unum mensem post factas soluciones et provisiones predictas dilecto Conservatori maiori nostri Patrimoni in eodem Regno Sicilie Iohanni Sancii de Salvaterra militi vel eius locumtenenti intimari et specificari omnimode procuretis et faciatis ut quantitates eorum in libro sui officii ad cautelam curie nostre annotari faciat et describi hocque non mutetis seu differatis aliqua racione si ultra penas predictas graviores cupitis evitare». Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., p. 9 e Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 366-67 e n.

¹⁸⁶ In ASPA, SP, 38, cc. 97v e sgg., è stato registrato il documento, datato 1 marzo del 1415, Valencia, con il quale l'Infante Giovanni veniva nominato viceré di Sicilia con tutta una serie di compiti e competenze elencate nel corpo del testo. E' interessante segnalare che nella *corroboratio* di questo documento si fa riferimento a un doppio livello di sigillazione, sulla base del quale veniva segnalato che

casun any certifique per ses libres al dit senyor de ço e quant havran muntat e seran venides totes les rendes Reals del dit Regne netes de quintes per ço que lo dit Senyor puxa saber com sta son Regne»¹⁸⁷. L'interesse del sovrano nei confronti delle condizioni economiche del Regno di Sicilia, che si evince chiaramente dal precedente capitolo regio, non può quindi essere relegato all'ambito puramente finanziario – ovvero alla conoscenza anticipata dell'ammontare delle entrate regie e alla riordinamento dei dissestati conti dell'isola in seguito alle complesse vicende che caratterizzarono l'interregno isolano – ma va necessariamente esteso all'ambito politico sul quale, i re di Trastámara, ebbero la possibilità d'intervenire attraverso un'attenta e precisa redistribuzione delle risorse del Regno che solamente l'ufficio della Conservatoria, per mezzo di un annuale bilancio previsionale dello stato, era in grado di garantirgli efficacemente¹⁸⁸.

Parallela e complementare a questa mansione appare quella che, nel capitolo successivo del medesimo memoriale, veniva apparentemente delineata come una competenza esclusiva della Curia dei maestri Razionali, i quali «en la fin de casun any com havran reebuts los comptes del dit Tresorer e de les altres officis, sobre dits haien a certificar al dit Senyor de tot ço e quant muntaran les entrades e exides del dit Regne e de aço que restara a cobrar al dit Senyor e de ço havra lo dit Senyor a tornar»¹⁸⁹. Si trattava in pratica di un controllo, effettuato in realtà anche da parte degli ufficiali della Conservatoria¹⁹⁰, che i Maestri Razionali compievano su tutte quelle scritture poste in

«in cuius Rei testimonium presentem fieri iussimus nostris sigillo pendentibus Aragonum et Sicilia communitam».

¹⁸⁷ ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 76v.

¹⁸⁸ Cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 366.

¹⁸⁹ ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 77r.

¹⁹⁰ Si veda ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 32v che è stato registrato anche tra le carte siciliane in ASPA, CRP, *Mercedes*, 4, c. 7r. D'altronde nel 1418, Alfonso il Magnanimo, ASPA, PR, 21, cc. 39r e sg., ordinava al Tesoriere del Regno di Sicilia Andrea Guardiola, di provvedere affinché «quatenus omnes et quascumque pecuniarum quantitates et iurium nostrorum penes vos quamvis tam proventorum seu proveniendarum proventorum et proveniendorum infra unum mensem postquam ea receperitis aut recipi feceritis fideli nostro Petro Nicolai quem in Conservatorem maiorem nostri regii patrimonii in eodem regno prefecimus intimare et specificare omnimodo procuretis et eciam faciatis ut quantitates ipsas ad cautelam curie in libro sui officii annotari faciat et describi». In ASPA, CRP, *Mercedes*, 4, c. 5v (19 ottobre 1416, ind. V), per esempio, veniva ordinato ai secreti e ai vicesecreti del Regno di Sicilia «ki di lu iornu ki haviriti assinnato qualsivogla quantitati di dinari alu thesaureri o ad altra qualsivogla pirsuna infra unu misi fatti li assignacioni lu diyati notificari et intimari alu dictu Conservaturi sub pena di pagari di omni unu novi». Speculare a questa disposizione è quella registrata in ASPA, CRP, *Mercedes*, 4, c. 20r

essere dagli uffici amministrativo-finanziari dell'isola, sia a un livello centrale che periferico, alla conclusione di ciascun anno indizionale¹⁹¹.

Risultava, quindi, perfettamente integrata con l'attività della Curia dei Maestri Razionali, quella della Tesoreria che, almeno in questa prima fase immediatamente successiva all'istituzione della nuova magistratura, doveva provvedere, entro il mese di novembre dell'anno in corso, a concludere e definire i *computa* dell'amministrazione finanziaria dell'anno indizionale precedente, che erano stati presentati dal personale degli uffici pecuniari dell'isola e, nel mese di dicembre, al versamento di tutte le scritture pertinenti ai Maestri Razionali¹⁹², affinché questi potessero fare «comservament e collacio dels comptes dels dites secrets e altres officis dessus dits ab los comptes del dit Tresorer», intervenendo anche contro lo stesso Tesoriere «en les nou dobles segons costum del Regne»¹⁹³ nel caso in cui questi avesse compiuto degli errori o si fosse macchiato di malversazioni¹⁹⁴. Risulta esemplare, a tal proposito, il capitolo

e inviata ai viceportulani dell'isola, ai quali fu intimato «ki lu iornu ki havirannu extracti tratti oy qualsivogla victuagli infra iorni trenta siati tinutu di lu intimari et mandari informacioni alu dictu Conservaturi veridica di tuttu quillu ki si havira extractu di lu dictu portu oy notificarillu ad sou locutenenti in maniera autentica sutta pena de florini milli di applicari ala camera di lu Signuri Rey et di privacioni di li officii comu claramenti vi discrivu per li dicti litteri».

¹⁹¹ Del Treppo, *Il re e il banchiere* cit., p. 282, ne parla in relazione l'ufficio napoletano della Sommaria che, alla stregua della Curia dei Maestri Razionali, interveniva attraverso un controllo sui conti finali.

¹⁹² Al riguardo, cfr. quel capitolo regio del 1436, registrato in ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg., che stabiliva quanto segue: «Item que lo mestre portula, mestre secret e altres qualsevol administrador de pecunia dela Regia Cort sien tenguts e deien casun any mostrar lurs comptes en la fi de octubre del any seguent sots pena de lurs officis e de C onzes e lo tresorer sia tengut e dia sots la dita pena [al]tre son compte en lo mes de noembre in mediate seguent». Cfr. anche con CRS, *Rex Alfonsus*, XLIX, intitolato «Quòd reditus universitatis ad manus Thesaurarii perveniant», nel quale il sovrano stabiliva che i tesoriere di ciascuna università dovevano provvedere alla compilazione di *quaterniones* con tutti gli introiti e le uscite della medesima università, inviandoli successivamente al Tesoriere del Regno, affinché questi ne potesse verificare la veridicità.

¹⁹³ ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 76v. In ASPA, CRP, *Computa*, 841, cc. 246 e sgg., il Conservatore del Real Patrimonio Pietro Nicolay inviava ai maestri Razionali una lista di tutte quelle secrete e vicesecrete che non avevano ancora concluso e definito i *computa* dei loro uffici per l'anno indizionale XII, e in alcuni casi anche per quello precedente, invitando gli stessi maestri Razionali a fare pressione su questi uffici affinché provvedessero a *finiri et concludiri* quei conti che «secundu la regia ordinacioni divirianu haviri finutu in lu misi de otubru proximu pasatu».

¹⁹⁴ Nella realtà concreta, il controllo effettuato dai Maestri Razionali non poteva avvenire con precisa puntualità per via della difficoltà nel raccogliere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per una completa verifica del bilancio annuale. E' però possibile anche riscontrare casi nei quali gli ufficiali addetti alla verifica contabile vengono sollecitati affinché definiscano e rivedano i conti presentati presso di loro. Per es., nel gennaio del 1438, ind. I^a, ASPA, RC, 73, c. 122r, in seguito a una supplica presentata dal Tesoriere del Regno di Sicilia Antonio Carioso, Alfonso ordinava ai Maestri Razionali, agl'Uditore dei conti e al Conservatore del Real Patrimonio, di provvedere all'immediata revisione dei *computa* della Tesoreria presentati per gli anni indizionali XIV e XV, dato che questo ritardo è causa di *preiudicium* per

regio trascritto qui di seguito, sulla base del quale il sovrano indicava agli ufficiali pecuniari il corretto *modus operandi* – ovvero tramite *executoria* viceregia – per procedere al pagamento di tutte quelle provvigioni che vertevano sugli introiti dei loro uffici, delineando nel contempo il modo in cui i suddetti ufficiali si sarebbero dovuti relazionare con gli uffici finanziari del Regno, la Conservatoria del Real Patrimonio e la Curia dei Maestri Razionali:

Item, vol lo dit Senyor que tots los viceportulans, secrets, vicesecrets, gabelots, statuts, eraris e altres qualsevol reebedors de monedes prenguen integrament de totes les monedes que en elles restaran al dit Tresorer e no alguna altra persona asi que les rendes e exides del Regne passen totes per una ma e per un libre. Pagat enpero per los dits secrets e vicesecrets, los castelles e los officiales ordinaris tan solament de les secrecies los quals haien a pagar ab executoria e letra cascun any deli dit senyor o de son visrey en lo dit Regne senyalada per lo Conservador e no en altra manera e que al cap del any los dits officials haien a retre compte per tot lo mes dotubre que es segon mes del any en poder dels maestros Racionals de lurs officis mostrant cauteles sufficients daço que havran pagat al dit Tresorer e als castelles e officials ordinaris de lurs secrecies. E si en altra manera paguen que nols sia pres en compte per los dits maestros Racionals. Paulus secretarius¹⁹⁵.

Con l'istituzione della Conservatoria del Real Patrimonio, se da un lato veniva imposta alla tradizione amministrativo-finanziaria del Regno di Sicilia un'attività di tipo programmatico che fungesse da linea guida per la gestione del bilancio annuale dell'isola, dall'altro lato, invece, Ferdinando si proponeva di creare, all'interno degli apparati centrali, uno strumento di pressione sulla nobiltà, sui ceti eminenti e sulle *universitates* del Regno, che fosse in grado di tenerli legati alla nuova casa regnante, attraverso stretti e rinnovati vincoli di fedeltà. Se analizziamo l'azione della

il medesimo non solo per il Tesoriere, ma anche per la regia Corte. Nel contesto veneziano, come è stato rilevato da Knapton, *Il controllo contabile* cit., la prassi finanziaria in uso nel Quattrocento era sostanzialmente immutata rispetto a quella di età comunale. I flussi di denaro che interessavano le magistrature pecuniarie, infatti, dovevano essere attentamente trascritte nei volumi contabili, compilati dai funzionari degli apparati cancellereschi preposti a questa attività, mentre «le norme da osservare al termine dell'incarico del singolo ufficiale miravano alla puntuale consegna materiale del saldo e alla successiva revisione generale delle scritture, ma erano previsti anche scadenze intermedie – generalmente mensili – di consegna e controllo, tendenzialmente in sintonia con l'alternarsi dei patrizi, titolari delle cariche, nella responsabilità delle casse: occorreva chiudere la cassa e la contabilità relativa alla mensilità entro pochi giorni dall'inizio del mese successivo, ed eventualmente versare il saldo».

¹⁹⁵ ACA, RC, *Registros*, 2802, cc. 122v e sg.

Conservatoria sulla base di quest'ultimo approccio, considerando quindi la magistratura come strumento di pressione sulla società isolana, risultano coerenti con questa linea di tendenza due fondamentali mansioni delle quali il Conservatore generale fu incaricato.

In primo luogo, Ferdinando diede mandato a Giovanni Sanches de Salvaterra di provvedere a un censimento di tutte quelle concessioni – di feudi e beni immobili, uffici e incarichi di vario tipo, di cespiti, grazie e diritti pecuniari – che erano state poste in essere dai suoi predecessori sul trono siciliano. Ciascun beneficiario, a qualsiasi livello della scala sociale, si sarebbe dovuto preoccupare di rendere disponibile agli ufficiali della Conservatoria la documentazione originale, solitamente sotto forma di *previlleios*, attraverso la quale era entrato in possesso del proprio beneficio¹⁹⁶. Dopodiché, i funzionari di quella magistratura, verificata l'autenticità della documentazione presentata per mezzo di un'analisi dei caratteri intrinseci ed estrinseci del documento e dopo aver eseguito un'attenta indagine presso gli archivi regi competenti¹⁹⁷, avrebbero dovuto provvedere alla conferma degli atti presentati, dando il via libera per una nuova redazione documentaria – che, nella sostanza, prendeva la forma di un *transumptum* oppure del rifacimento stesso del documento – da parte dei vicegerenti¹⁹⁸ e attraverso la registrazione degli atti accettati in uno specifico volume della Conservatoria intitolato

¹⁹⁶ Gamberini, *La memoria dei gentiluomini: i cartulari del lignaggio*, ha posto l'attenzione nei confronti di fonte poco indagata, quella dei cartulari di lignaggio, che, insieme a tutte quelle caratteristiche di natura ideologica e retorica, manteneva però anche un'importante valenza pratica: accanto alle raccolte di privilegi e benefici, erano infatti necessarie le loro successive conferme che, quindi, vi erano di volta in volta inserite. Nel caso della famiglia dei Martinengo, per esempio, *ibidem*, p. 9., «dal momento che Venezia nel 1428 si era limitata a confermare genericamente i privilegi del casato», si provvide alla redazione di un *corpus* con «tutte le immunità concesse alle terre poi entrate in possesso del lignaggio», da qualunque dominante esse provenissero, fino al 1474. Sull'azione globale di verifica condotta da Gian Galeazzo Visconti nei confronti delle concessioni e dei privilegi dei quali godeva l'aristocrazia locale, cfr. Vaglianti, *Sunt enim duo populi, Esercizio del potere ed esperimenti di fiscalità straordinaria nella prima età sforzesca (1450-1476)*, pp. 20-23.

¹⁹⁷ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 4, cc. 274 e sgg., per esempio, Geraldo Sicamino di Messina ottenne la conferma del possesso dell'omonimo feudo di Sicamino, sito nel territorio della piana di Milazzo, il cui privilegio originale del 1123, scritto in *lictera greca* e concesso agli antenati del supplicante dal conte Ruggero, risaliva all'età normanna. In ASPA, CRP, 4, *Mercedes*, cc. 296r e sgg., Giacomo di San Miniato, chiede e ottiene la conferma del feudo di Rachalmini, sito nel territorio di Licata, la cui concessione originale risale al 1339, quando il sovrano di Sicilia era Pietro II. In ASPA, CRP, *Mercedes*, c. 130r, nel margine sinistro di un *traslado de privilegio* in favore di Rosa, moglie del notaio Ansaldo de Trayna, è stato annotato: «Certificaron los Mestros Raçionals que la dicha Rosa ovo possession de las dichas tres onçes et assi notaro Iuan de Cara fiso iuramento al Conservador».

¹⁹⁸ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione* cit. pp. 8-9.

«Libro de previlleias, feudas et de otras cosas»¹⁹⁹, che contiene tutta una serie di registrazioni e relazioni effettuate dagli ufficiali di quell'ufficio in risposta alle richieste di conferma presentate al sovrano dai supplicanti²⁰⁰. Un compito, quest'ultimo, che si sarebbe protratto per diversi anni – almeno fino agli anni venti del Quattrocento – per via dell'enorme mole documentaria da controllare e verificare²⁰¹, dell'incertezza dei beneficiari sulle pratiche amministrative da seguire²⁰² per portare avanti la pratica e ottenere la conferma degli atti presentati e, naturalmente, a causa dei ritardi dei possessori di feudi, beni e uffici, nel recapitare la documentazione presso l'ufficio della

¹⁹⁹ Del registro in questione, ASPA, CRP, 4, *Mercedes*, è fortunatamente sopravvissuto anche il frontespizio originale che reca il titolo del volume «Libro de previlleios, feudos et de otras cosas». Si trattava di una serie creata presumibilmente *ad hoc*, non ancorata all'anno amministrativo e compilata attraverso il progressivo sedimentarsi delle carte lì trascritte, scritture e documenti afferenti quindi a numerosi anni indizionali, come si evince, oltre che dal predetto volume, anche da quelli inventariati con il titolo di *Indice alfabetico d'investiture*, i registri cioè n.° 2471 (1414-1523), n.° 2472 (1431-1536) e n.° 2473 (1497-1668). Le nuove concessioni di feudi, legate soprattutto al lungo regno di Alfonso, erano in parte registrate nella serie della Conservatoria intitolata *Mercedes et Quitaciones*, anche se, come si è detto, esisteva una serie specifica dedicata all'argomento feudale, come si può evincere anche dall'annotazione trascritta in ASPA, CRP, *Mercedes*, 13, c. 37r, nella quale è stato segnalato quanto segue: «Nota quod dicta cabella gisie fuit iam confirmata Petro de Ligorio, marito Constancie filie Francisci de Morana, vigore privilegii domini Nicolay de Speciali viceregis, dati Panormi VI^o marcii, IIII^c indicionis in primo libro mastro pheudorum officii».

²⁰⁰ Si veda, per esempio, in ASPA, CRP, 4, *Mercedes*, c. 374r, la cedola scritta dal Conservatore Giovanni Sanches de Salvaterna per confermare gli ufficiali del porto di Siracusa nei loro incarichi: «Honorabilis Henricus de Odierna viceportulane civitatis Siracucie pero ki a mi costa ki infra scripti ufficiali de kissu portu per loru previllegie li quali fichi registrarli in li libre de lu meu officiu haviri iustu titulu in li luru officii videlicet vui dictu viceportulanu, messeri Guillelmu de Bellomo portulanote, Matheu de Panorme notario, Nicolau de Pie Deliporis portulanote, Thomeu de Parayo. Vi senificu per la presenti ki ali dicti ufficiali li diyati responderi diza inanti comu solivinu diza inderreti et secundu si conteni in lo loru privilegi de lori salarii et emolumenti acostumati non chi fachendu altra resistencia. Scripta Cathanie die V^o ianuari X^c indicionis. Iohan Sanches».

²⁰¹ Nel caso delle conferme di feudi oppure di diritti pecuniari non specificati quantitativamente, gli ufficiali della Conservatoria si preoccupavano di segnalare la rendita annuale di quel particolare beneficio. Per esempio, nel caso della conferma del feudo *de lu Rigilisi* in favore di Antonio Traversa di Noto, nel margine sinistro del documento registrato «rende cada ano V onçias». Inoltre, vi erano anche casi nei quali il supplicante dichiarava di aver perso il documento originale e ne richiedeva quindi un *transumptum* dai registri conservati dall'ufficio competente, come si evince, per esempio, in ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, c. 52r, dalla richiesta di Onofrio Alixandrino in riferimento a una concessione annuale di cinquanta tratte di vettovaglie da estrarsi dai porti di Catania e Brucoli. Nel margine superiore di questa carta è stato appuntato «non tiene el previllegio oreginal por quanto lo perdio et por fe que diero los maestres racionales que se le acostunbrava libro fue mandado por conseio que se la librase et el traslado del previlleio eso mesmo que mostro».

²⁰² In ASPA, RC, 51, cc. 178r e sg., per esempio, l'Infante Giovanni, viceré del Regno di Sicilia, nel febbraio del 1416 si preoccupava ancora di rendere nota agli ufficiali della città di Agrigento la procedura che, i possessori di feudi, avrebbero dovuto seguire per ottenerne la conferma.

Conservatoria e nel *riquidiri loru confirmacioni*²⁰³, nonostante la minaccia, da parte della Regia Curia, di privare del loro valore giuridico tutte quelle concessioni che non sarebbero state presentate presso l'ufficio del Conservatore entro i limiti temporali prestabiliti dal sovrano²⁰⁴.

Se questo primo compito della Conservatoria era limitato temporalmente allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato delle concessioni, di qualunque tipologia esse fossero, operate dai sovrani che si erano succeduti sul trono siciliano; dall'altra parte, invece, l'intervento di Ferdinando d'Antequera prese la forma di una diligente verifica che, caso per caso, veniva eseguita sull'erogazione e sulla distribuzione di quelle somme di denaro – il cui pagamento era effettuato sui proventi del regio demanio – che la regia Corte elargiva annualmente, ai *fideles* e ai beneficiari.

L'ufficio della Conservatoria, attraverso la verifica di ogni singolo atto amministrativo per mezzo del personale del proprio ufficio, metteva in pratica quel controllo preventivo che, come si è detto, veniva effettuato su qualsiasi erogazione in denaro, ordinaria e straordinaria, concessa dal sovrano o dai suoi rappresentanti nell'isola, fossero essi i vicegerenti oppure i viceré, che interessasse i proventi del regio demanio, dato che «totes provisions, cartes, letres, executories, contractes, privilegis, quitances, commissions e altres qualsevol rescrits que passen per la Cort tocant lo patrimoni Real tant de gracies com de deutes, comptes, concessions, officis e confirmacions en cara feudals e altres qualsevulla» che interessavano la Regia Corte,

²⁰³ In ASPA, PR, 21, cc. 75v e sgg., tra i numerosi capitoli e privilegi contenuti in un memoriale del quale l'università di Messina chiedeva conferma al viceré (febbraio 1420), risulta di notevole interesse il terzo dei capitoli trascritti, nel quale i feudatari di quell'area chiedono una dilazione dei termini per la richiesta di conferma del beneficio del quale godono: «Item pero ki lu terminu previstu et ordinatu per li signuri viceregi loru predecessuri infra li quali li feudotarii divinu riquidiri loru confirmacioni sia improcintu di passari lu quali non basta per la distantia di li loru signuri et ancora ki multi di loru sianu inhabili per infirmitati et antiquitati et tali et per povirtati ad non putiri andari ali loru signuri per presenti implihira ki plaza ali loru signuri prorogari lu dictu terminu quantu parra ali loru magnificencii poi la loru vinuta cum servamentu in Cathania oi ad quista chitati comu sianu ofertu viniri infra li quali pozanu exequiri et obtiniri la dicta confirmacioni. Respondent domini quod feudatarii habuerunt satis amplam delacionem infra quam potuerunt et ad huc possunt prosequi confirmaciones eorum. Sallimbeni prothonotarius».

²⁰⁴ E' interessante notare, M.A. Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla 1369-1429*, p. 447, che anche in Castiglia, a partire dal 1423, fu dato avvio a un processo del tutto simile, quando Giovanni II ordinò che «se asentaran de nuevo en los libros de Contadores Mayores todos los privilegios y mercedes que non lo estuvieran ya, en plazo de un año, so pérdida de vigencia».

«non puxen desempatxar ne sagellat si dochs primerament no son notades per lo Conservador e sos officials per cautela de la Cort sota pena de cent onzes»²⁰⁵.

Il Conservatore siciliano, quindi, provvedeva al rilascio di quella che potrebbe essere definita come una vidimazione della *lictera exequatoria* viceregia, attraverso una verifica dell'ideoneità e della conformità dell'atto alla documentazione conservata presso l'archivio della medesima magistratura e per mezzo di un confronto con tutte quelle informazioni previsionali, redatte *al començament de cascun any*, in possesso degli ufficiali della Conservatoria. L'atto concreto e definitivo che dimostrava e rendeva effettiva l'avvenuta approvazione di quegli atti finanziari per i quali i Viceré sollecitavano l'esecutoria, si concretizzava quindi nella registrazione delle scritture nei volumi compilati presso l'ufficio della Conservatoria, come esplicitato da alcune ordinanze redatte durante il lungo regno di Alfonso il Magnanimo, con le quali si ribadiva che «totes commissions peccuniaries tant de collectors o qual se vulla altres commissariis e execudors qui van per lo Regne nom e part dela Cort» non potevano dare esecuzione al pagamento di alcuna spesa se, precedentemente «no sien notades en lo officis de Conservador»²⁰⁶.

Lo storico inglese Stanley Bertram Chrimes, nei suoi lavori sulla storia dell'amministrazione dell'Inghilterra medievale²⁰⁷, ha descritto una pratica qualitativamente simile e che si poneva i medesimi obiettivi, per il Regno d'Inghilterra del XIV secolo. Nel 1338, in occasione della redazione delle cosiddette ordinanze di Walton, che miravano a porre l'amministrazione finanziaria, e non solo, al di sotto di un più rigido controllo da parte del nuovo sovrano Edoardo III, fu stabilita l'obbligatorietà di uno speciale mandato, approvato dal sovrano o da un suo rappresentante e sigillato con il *privy seal*, per autorizzare qualsiasi pagamento da parte degli uffici pecuniari dell'isola. Diversamente dal caso siciliano, però, non si provvide all'istituzione di una nuova struttura finanziaria, ma fu creato un dipartimento di ufficiali specializzati che erano alle dirette dipendenze del sovrano, ma che dovevano collaborare strettamente con i ciambellani dello Scacchiere, l'organo finanziario per eccellenza della monarchia

²⁰⁵ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg.

²⁰⁶ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg.

²⁰⁷ Chrimes S.B., *English constitutional history* e Chrimes, *An introduction to the administrative history of mediaeval England*.

inglese, e che erano ritenuti responsabili per quei pagamenti che fossero avvenuti senza l'autorizzazione dei «warrants of privy seal»²⁰⁸.

Un'analisi dell'iter amministrativo standard che portava all'effettiva esecutorietà dell'atto finanziario viceregio può risultare utile per meglio comprendere non solo come si manifestava concretamente l'azione del Conservatore, ma anche quale era la tipologia e la qualità del suo intervento. In primo luogo, naturalmente, si procedeva alla redazione dell'atto finanziario che, in seguito a una sollecitazione da parte del sovrano aragonese rivolta ai suoi rappresentanti nell'isola oppure su mandato diretto di quest'ultimi, veniva posto in essere dal personale dell'ufficio dei Maestri Razionali, solitamente per mano del maestro notaio di quell'ufficio, oppure, nel caso in cui quest'ultimo fosse assente, attraverso l'intervento di un notaio che detenesse la *potestas mandata scribendi*²⁰⁹. I Maestri Razionali, come si può evincere dall'*iscriptio* contenuta nel protocollo di ciascuna carta, indicavano l'ufficiale pecuniario che avrebbe dovuto provvedere a quel particolare pagamento – il Tesoriere, i secreti, i vicesecreti, i viceportulani e qualsiasi altro ufficiale che maneggiava denaro della regia Corte – specificando eventualmente, nel corso del testo, il modo, la forma e la tempistica del pagamento stesso. L'atto, prima della sigillazione e del suo definitivo invio, veniva quindi esaminato formalmente e sostanzialmente dal Conservatore che vi apponeva la propria sottoscrizione per mezzo della formula *fue sobrescripta et firmada* seguita dal nome del Conservatore in carica o del suo sostituto nel caso in cui il titolare fosse assente oppure l'ufficio non fosse in quel particolare momento vacante, procedendo quindi alla registrazione dello stesso nel volume di riferimento²¹⁰. In alternativa, il Conservatore, nel caso in cui avesse reputato

²⁰⁸ Chrimes, *An introduction* cit., pp. 191-192.

²⁰⁹ Nell'ambito amministrativo della Corona d'Aragona, sulla base delle *Ordenacions* di Pietro IV cit., pp. 116 e sgg., era stata formalizzata una chiara differenza tra gli «scrivans de manament», i quali «letres escrique e totes altres escriptures a la scrivania pertanyents» e gli altri notai al servizio della Cancelleria, genericamente chiamati «ajudants de la nostra scrivana», dediti a «registrar privilegis, cartes, letres, scriptures e encara scriure e fer en bona forma cartes, letres e altres scriptures de la nostra Cort», sulla base delle disposizioni del Cancelliere, del Vicecancelliere o del Protonotaro. In Sicilia, a partire dall'età martiniana, se da un lato l'organigramma dei notai al servizio della Corte sembra modellarsi sul modello aragonese; dall'altra parte muta sulla base delle caratteristiche degli apparati istituzionali isolani: all'interno di ciascun ufficio vi era un *magister notarius* in possesso della facoltà di redigere mandati e, quando era necessario, un altro notaio veniva investito della medesima *potestas*. Gli altri *notarii* dell'ufficio, sia quelli inseriti nell'organigramma della magistratura che quelli che servivano occasionalmente, svolgevano invece mansioni simili a quelle degli *ajudants* catalani.

²¹⁰ Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., pp. 12-14.

l'atto viceregio come illegittimo oppure non consono all'azione politico-finanziaria prevista dal suo ufficio per l'anno indizionale in corso, nonché lesivo nei confronti del sovrano e del regio demanio, aveva la facoltà di bloccare l'esecutoria viceregia²¹¹, rimandandola eventualmente indietro affinché essa fosse corretta, modificata oppure interamente riscritta. Ma l'azione del Conservatore non si esauriva con la verifica e con la registrazione degli atti, procedendo invece in maniera continuativa nel corso dell'anno indizionale e in seguito a disposizioni regie, a modifiche riguardanti le concessioni operate sul patrimonio regio, a richieste di chiarimenti e a imprevisti di altro tipo, che ne avessero richiesto l'intervento.

3.3. *I libri del Conservatore e le pratiche di registrazione documentaria*

L'ufficio della Conservatoria, per via della complessità della sua azione, del suo ampio raggio d'intervento e dei mutevoli rapporti di potere con le altre magistrature isolane, necessitava di strumenti cancellereschi innovativi e che fossero idonei al suo intervento capillare, come si è detto, che non si indirizzava esclusivamente verso l'ambito puramente finanziario, ma coinvolgeva anche l'amministrazione generale del Regno. Fu così posto in essere, dall'entourage del medesimo ufficio, un sistema di registri che, come vedremo, andava incontro a ciascuna delle mansioni e delle esigenze della nuova magistratura, con lo scopo primario di rendere disponibile al sovrano aragonese l'effettivo stato annuale delle finanze siciliane e, conseguentemente, di consentirgli una migliore gestione delle risorse del Regno, nonché di poter condurre una verifica sui *computa* periodicamente presentati dagli uffici pecuniari dell'isola, da

²¹¹ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., pp. 13-14, ha scritto che «scopo unico dell'esecutoria era quello di impedire che il sovrano, lontano e quindi non sempre in condizione di essere a perfetta conoscenza delle diverse situazioni esistenti nel Regno, fosse indotto ad emanare provvedimenti lesivi degli interessi della R. Corte». L'affermazione, almeno in questa fase immediatamente successiva all'istituzione della Conservatoria e per tutta la prima metà del Quattrocento, non trova, a mio parere, alcun fondamento: è infatti impensabile che una magistratura composta da un personale quasi interamente castigliano, nonché legato da fortissimi vincoli di fedeltà ai nuovi sovrani, potesse intervenire contro le disposizioni regie e in difesa degli interessi isolani. L'ufficio della Conservatoria, viceversa, rappresentava la *manus longa* della casa di Trastámara sugli apparati finanziari dell'isola, come risulta evidente dalla documentazione 'siciliana' conservata a Barcellona e dalle numerose ordinanze attraverso le quali i re aragonesi intervennero sulle strutture istituzionali locali, modificandone a proprio piacimento gli equilibri interni.

confrontarsi poi con quella operata presso la Curia dei Maestri Razionali. Tra le diverse serie sopravvissute, si vuole qui in particolar modo porre l'attenzione su quella che, in seguito al riordinamento del fondo a partire dalla conclusione del secolo XVII²¹², è stata chiamata *Mercedes*, ma che originariamente era intitolata *Mercedes et Quitaciones*²¹³. Nonostante le apparenze, non si tratta di una differenza risibile dettata semplicemente dalla sottrazione di vocabolo, poiché attraverso questa serie di registri non si provvedeva solamente alla registrazione e alla vidimazione di tutte quelle concessioni che vertevano sul patrimonio regio²¹⁴ – quelle che in pratica sono state genericamente definite come *Mercedes*²¹⁵ – ma si poneva sotto il controllo dell'ufficio della Conservatoria, e di conseguenza del sovrano stesso, il sistema di pagamento delle provvigioni e dei salari di tutti gli ufficiali centrali della regia Corte, dal primo dei funzionari fino all'ultimo degli inservienti, legando indissolubilmente la fedeltà nei confronti del re e i servizi prestati in suo onore con la ricezione delle provvigioni annuali²¹⁶.

²¹² Fin dagli ultimi anni del '700, per via delle cattive condizioni nelle quali si trovavano i registri della Conservatoria del Patrimonio Regio e delle difficoltà di lettura provocate da una difficile comprensione delle scritture medievali, come risulta evidente in ASPA, CRP, *Copie*, c. 1, si diede inizio alla redazione di «reassunti del contenuto dei volumi che rifatti di carattere moderno, d'ordine di S.M., si conservano nell'ufficio di registri di spettabile conservatore del Real Patrimonio e disposti dall'Angelo Velez ufficiale della conservatoria d'ordine di S.E. e Tribunale del Real Patrimonio». Per una breve storia delle vicende che interessarono il fondo dell'ufficio della Conservatoria a partire dalla riforma che interessò la magistratura nel 1570, si veda Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., pp. 21-22 e n.

²¹³ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, è sopravvissuto il frontespizio originale del volume che riporta il titolo seguente: «Libro de Mercedes et Quitaciones XI^o indicion», ma successivamente, come si può vedere nel volume dell'anno indizionale VII (1443-44), il titolo del libro, nella sua versione latina, è «Liber mercedum, graciaram annualium et quitacionum» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 23). Per un'ulteriore conferma, si veda, per esempio, quanto annotato in ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 508r: «Nota quod presens provisio vacat quo ad personam dicti Nicti quare ipsam renunciavit eius filio Andree de Aquila ut patet in libro mercedum et quitacionum officialium anni II^o indicionis». Ciò non toglie che, per un rimando più preciso a un documento registrato nel volume, non venisse segnalato il riferimento al solo libro *merceduum* oppure *quitacionum*, come appare evidente nella registrazione dei *computa* effettuata presso questa magistratura.

²¹⁴ L'effettivo controllo sulla validità dei privilegi e delle carte concesse dai sovrani veniva invece effettuato sotto forma di *Relaciones de los previllegos*, come si può vedere in ASPA, CRP, *Notamenta*, 840 bis, dove sono state raccolte alcune relazioni effettuate dal personale della Conservatoria del Real Patrimonio sui privilegi presentati all'ufficio.

²¹⁵ Si trattava, solitamente, di somme in denaro corrisposte annualmente sui proventi delle sequezie e delle vice-sequezie siciliane, oppure di diritti, sia pecuniari che sotto forma di estrazioni di grano e di altri beni alimentari, sulle viceportulanie dell'isola.

²¹⁶ Talvolta, come si può vedere nei registri siciliani dell'Archivio della Corona d'Aragona, era infatti il sovrano in persona che, tramite una lettera indirizzata al Conservatore del Real Patrimonio, sollecitava la registrazione di un mandato di pagamento, dovuto per via di una *merced*, nei confronti di un beneficiario.

Ciascun volume della serie *Mercedes et Quictaciones*, così come quelli delle altre serie parallele gestite dall'ufficio della Conservatoria²¹⁷, si basava su un sistema di schede preparate preventivamente dal personale di quella magistratura e che venivano poi rilegate alla conclusione dell'anno amministrativo oppure, in caso di ritardi dovuti all'ampiezza e alla complessità dell'intervento del Conservatore, non appena si fosse giunti alla definizione dei *computa* dell'anno indizionale e alla risoluzione di tutti quegli affari ritenuti decisivi. Il foro che contrassegna le carte di ogni singolo registro, posto in alto a sinistra nel *recto* di ciascun foglio e in alto a destra nel suo *verso*, ha fatto erroneamente pensare che si trattasse di un sistema basato sulla filza, ma un'analisi più accurata del sistema di registrazione rende effettivamente impossibile una conclusione di questo genere. Innanzi tutto, il foro caratteristico di questa serie di registri si distingue per via di un diametro nettamente maggiore (circa 2 cm.) rispetto a quello provocato da uno spago che attraversa il fascicolo dei fogli; in secondo luogo, il margine del foro non risulta danneggiato dall'eventuale contatto con un laccio o con un altro strumento che avrebbe dovuto tenere insieme le carte per centinaia di anni; infine, la scrittura stesa sui fogli non è stata 'infilzata', ma è stata invece stesa attorno al foro senza avere subito danneggiamenti da alcuna filza.

L'impressione è che si trattasse piuttosto di una sorta di schedario che, per mezzo di quel foro precedentemente apposto nei fogli, era utilizzato per tenere insieme, ordinate ed in base a una sequenza precisa, le carte di ciascun anno indizionale. Le schede venivano infatti preventivamente preparate dal Conservatore e dai suoi funzionari, dato che essi, sulla base del bilancio previsionale dello stato che veniva disposto annualmente dal medesimo ufficio, sapevano in anticipo quelle che sarebbero

Si veda, per esempio, il caso trascritto in ACA, RC, *Registros*, 2802, c. 36v, per dare esecutorietà al pagamento di una grazia di diciotto onze infavore del fedele Bono de Marescalco, luogotenente e maestro secreto dell'ufficio del Protonotaro siciliano: «Nalfonso etc. al amat conseller e Conservador maior de nostre patrimoni en lo Regne de Sicilie mossen Iohan Sanches de Salvaterra, salut e dileccio. Dehim e manan vos expressament e de certa sciencia que vises los presentes, scriscats en lo libre del dit vestre offici lo feel nostre Bono de Marescalco ciutada de Mecina devuyt onçes dor les quals en alguna remuneracio de sos serveys es de nostra merce donarli graciosament casscun any a nostre beneplacit sobres les rendes nostres qualsevol daquest Regne. E aço per res no mudets com nos de certa sciencia e graciosament axi vullam quas faça. Dada en Villanova sots nostre segell comu a XVIII dies de deembre en lany dela nativitat de nostre Senyor Mil CCCC setze. Rex Alfonsus. Dominus Rex mandavit michi Paulo Nicholay».

²¹⁷ Cfr. *infra*, PARTE TERZA, § 9.2., pp. 377-388.

state le *Mercedes* da assegnare e le *Quiectaciones* da pagare²¹⁸. Questo sistema basato sullo schedario consentiva inoltre al Conservatore di potere intervenire, nel corso dell'anno amministrativo, su quello che può essere definito come un registro *in fieri*, sulla base delle *novitates* e degli imprevisti che potevano intercorrere, inserendo le nuove scritture e, nel contempo, rispettando l'ordine preventivato per la documentazione registrata²¹⁹.

L'inserimento della documentazione 'nuova' è reso graficamente visibile, in particolar modo nei primi registri della serie, dai diversi tipi di scrittura utilizzati al momento della registrazione delle carte. La forma della scheda standard, infatti, si caratterizzava per una *rubrica*²²⁰ che indicava il beneficiario dell'atto o degli atti registrati, per una sintesi dell'iter amministrativo che aveva portato alla concessione di quel particolare privilegio o lettera patente e, infine, con la registrazione di tutti quei documenti redatti per quel beneficio – non solamente, quindi, in riferimento all'anno indizionale in corso – utili all'espletamento della pratica (nuove concessioni, *permutationes*, vendite, pagamenti, ecc.). In questo caso, sia la rubrica che il sunto erano vergati presumibilmente dal personale castigliano che utilizzava la propria lingua madre e che si serviva della *letra cortesana* come forma grafica, mentre la registrazione degli atti avveniva attraverso l'utilizzo della consueta minuscola cancelleresca in uso negli apparati cancellereschi isolani. Nel caso invece di schede 'aggiunte' successivamente e quindi non preventivamente redatte dal personale castigliano, la mano che redigeva la rubrica e il sunto era solitamente la medesima incaricata della

²¹⁸ Nei casi in cui non si dava esecuzione alla concessione (a causa della scomparsa del beneficiario, della perdita del beneficio o di altra motivazione), la scheda rimaneva bianca, con il solo titolo della rubrica nel margine superiore del foglio. Si vedano per esempio in ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, le cc, 84r, 188r e 206r.

²¹⁹ Potevano essere inserite delle schede all'interno del volume in occasione, per esempio, di una nuova concessione operata dal sovrano regnante, oppure per l'improvvisa nomina di un ufficiale degli apparati centrali del Regno in sostituzione di un ufficiale momentaneamente assente, defunto oppure sollevato dagli incarichi ricoperti. La questione è stata trattata in maniera più dettagliata *infra*, PARTE TERZA, § 9.2.

²²⁰ Gli stessi compilatori del registro si servivano del termine rubrica, come si evince, per esempio, in ASPA, CRP, *Mercedes*, 18, c. 556r, dove, nella glossa appuntata nel margine sinistro, è stato scritto quanto segue: «Nota quod presens rubrica cassa est ex eo quare mortuus extitit in cuius locum subintravit eius filius don Petrus de Cardona cum eodem salario, emolumentis, obvencionibus, honoribus quoque oneribus et patet infra».

registrazione dell'atto nel volume e quindi la scrittura utilizzata era la minuscola cancelleresca²²¹.

All'interno della serie *Mercedes et Quitaciones*, che per via delle sue caratteristiche e del suo funzionamento risulta idonea per un'analisi dell'azione del Conservatore e per un'effettiva comprensione della sua capacità d'intervento, è quindi possibile individuare due principali categorie di atti: da una parte, quelli riguardanti genericamente le concessioni sul patrimonio regio e, dall'altro lato, quelli afferenti al pagamento delle provvigioni degli ufficiali degli organi centrali del Regno. Nel primo caso, si trattava solitamente di concessioni di tipo pecuniario, da pagarsi sui proventi delle sequezie, delle vicesequezie isolate e sopra cespiti di altro tipo che venivano puntualmente indicati nelle *exequorie*, oppure, nel caso delle viceportulanie, soprattutto di grazie che prendevano la forma di diritti di estrazione per certe quantità preventivate di grano, di vettovaglie e di altri beni di prima necessità²²². Non tutte le *mercedes*, naturalmente, erano uguali e nel margine in alto a sinistra di ciascun foglio veniva riportata la tipologia di riferimento che, sulla base di un ordine solitamente prestabilito, vedeva in sequenza le *Mercedes in perpetuo*, le *Mercedes por vida*, le *Mercedes en cada anno*, le *Mercedes a beneplacito*, *Limosnas*, *Mantenimentos*²²³, che rappresentavano sostanzialmente le categorie principali.

²²¹ A partire dagli anni venti del Quattrocento, il peso della componente castigliana dell'ufficio, per quanto preponderante, cominciò a scemare e, conseguentemente, la *letra cortesana* fu definitivamente sostituita dall'uso della minuscola cancelleresca sia per la redazione delle singole schede (rubrica e sunto dell'iter che aveva portato alla concessione della grazia), sia per la registrazione degli atti nel volume.

²²² Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., pp. 22-24, la quale afferma, a mio parere erroneamente, che oltre alla registrazione di atti riguardanti assegnazioni di natura fiscale e di beni demaniali, erano trascritti regolarmente documenti riguardanti nomine di ufficiali, concessioni di privilegi alle *universitates*, privilegi commerciali a mercanti stranieri. In realtà, almeno per la prima metà del secolo XV, la presenza di scritture di questo tipo tra le *Mercedes* appare legata piuttosto all'espletamento di pratiche specifiche che richiedevano documentazione integrativa oppure alla casualità data dal disordine e dal riordinamento che contrassegnò le vicende del fondo nel corso dei secoli. Inoltre, scorrendo per esempio tra le nomine registrate in ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, queste non vengono indicate come *Mercedes*, ma in altra maniera: «Privilegio en como es colletor del grano de la terzana» (cc. 277r e sg.) oppure «Concesio de la vicesequecia de Calatagirona» (281r).

²²³ A partire dagli anni venti del Quattrocento, il latino sostituì il castigliano come lingua principale dell'ufficio e le tipologie di *Mercedes* divennero: *Mercedes in perpetuum*, *Mercedes ad vitam*, *Mercedes anno quolibet*, *Mercedes ad beneplacitum*, *Mantenimentum*, *Elemosinarie*. La sequenza dei registri della Conservatoria del Real Patrimonio n.° 5 (ind. X, 1416-17), n.° 6 (ind. XI, 1417-18), n.° 7 (ind. XII, 1418-19) e n.° 8 (ind. XIII, 1419-20) è sintomatica di una fase nella quale era stato ristabilito un certo ordine riguardo alle concessioni operate sul patrimonio regio e sull'organizzazione del sistema di pagamento delle provvigioni, tanto che i volumi sono omogenei da un punto di vista quantitativo (tra le 250 e le 300 carte ciascuno) e qualitativo (non è infatti frequente la registrazione di 'nuove' concessioni tra un volume

Nell'ottobre del 1418, il fedele Turra de la Excelsa, per esempio, otteneva dal sovrano e dai viceré siciliani l'esecutoria per il pagamento di quella somma dovutagli annualmente *in perpetuo* sui proventi della secrezia di Messina, alla quale il Conservatore aveva immediatamente accordato la propria approvazione, dato che «tiene del senor Rey por merced imperpetuo so servicio militar de medio cavallo dies onçias sobre la secreçia de Meçina por previleio del Rey Martin dado en Francofonte XX dies de enero IX indicion MCCCC anos»²²⁴. Nel novembre del medesimo anno, invece, l'abitante di Messina Angelo Balsamo, beneficiario di una grazia *a beneplacito* per una somma annuale di dodici onze sui proventi della secrezia di Messina, in virtù di una carta concessa originariamente dal re Martino di Sicilia e poi confermata dai viceré isolani, avrebbe ottenuto la registrazione per mano del Conservatore, solamente in seguito al rinnovo della concessione regia, come si evince da una nota apposta dal Conservatore nel margine sinistro del foglio in cui il documento sarebbe stato registrato²²⁵: «nota que por todo este ano es tinudo de traher confirmacione destas XII onçias otramete que las torne ala Corte»²²⁶.

L'attività di controllo dell'ufficio della Conservatoria esercitata su tutte quelle concessioni che vertevano sul patrimonio regio, dopo una attenta verifica condotta sull'effettiva validità della grazia e della documentazione presentata alla medesima magistratura, si sostanziava quindi nella vidimazione e nella regolare registrazione delle esecutorie viceregie, redatte abitualmente dal personale cancelleresco della Curia dei

e l'altro). Si veda, per esempio, un caso paradigmatico come quello rappresentato dal registro n.° 6 dell'ufficio della Conservatoria: il volume è composto da 285 carte divise in 215 rubriche che, a loro volta, contengono un totale di 295 documenti (i primi due terzi riferibili alle *Mercedes* e il terzo restante, invece, alle *Quitaciones*). Invece, a partire dal registro n.° 9, che contiene le carte degli anni indizionali XIV (1419-20) e XV (1420-21), in seguito alla nuova e ampia politica di concessioni inaugurata da Alfonso il Magnanimo, i volumi crebbero esponenzialmente da un punto di vista quantitativo.

²²⁴ ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, c. 33r.

²²⁵ L'utilizzo delle note al margine della documentazione rappresenta un aspetto fondamentale dell'azione condotta dall'ufficio della Conservatoria e dai suoi ufficiali, incarnando graficamente il momento del controllo e della verifica condotta sui mandati di pagamento viceregi, dato che la quasi totalità delle scritture registrate nella serie *Mercedes et Quitaciones* erano redatte dalla cancelleria della Curia dei Maestri Razionali.

²²⁶ ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, cc. 156r e sg.

Maestri Razionali²²⁷, nella prima parte del registro *Mercedes et Quitaciones* per l'anno indizionale di riferimento²²⁸. L'intervento del Conservatore prendeva quindi la forma di una verifica *ab origine* che dava validità all'atto sotto esame per l'intero ciclo amministrativo corrente, a meno che non venissero segnalate modifiche avvenute durante l'anno indizionale in corso – che, va detto, dalla consultazione dei volumi dell'ufficio non risultano particolarmente frequenti – per mezzo di un sistema di glosse basato su una serie di annotazioni.

Tutte queste informazioni, le quali erano opportunamente inviate ai viceré e agli ufficiali competenti, venivano quindi registrate nel margine sinistro di quelle carte che avrebbero composto il registro-schedario, nonché trascritte nella documentazione originale, qualora si fosse rivelato opportuno per un corretto espletamento della pratica. Dallo spoglio delle scritture registrate nella serie documentaria tenuta dall'ufficio della Conservatoria, emerge quindi un campionario di note, che non è finora mai stato preso in considerazione e risulta quindi pressoché inedito, che lasciano concretamente traccia del lavoro portato avanti da quella magistratura per l'intero trentennio (1412-1442) preso in esame in occasione di questo studio.

Le annotazioni, pur non essendo invasive e capillari come quelle che, come vedremo, caratterizzarono le *Quietaciones*, risultano utili per meglio delineare l'ampio raggio d'azione del Conservatore sulla politica finanziaria condotta dal sovrano aragonese in Sicilia e sulla distribuzione delle risorse del Regno preventivata e organizzata dalla Corona stessa. Questa si serviva quindi della nuova magistratura non semplicemente come un organo finanziario utile alla gestione contabile delle *Mercedes*, ma anche come un vero e proprio strumento di pressione sulle classi dirigenti isolate, in considerazione del fatto che per dare esecuzione al pagamento di qualsiasi assegnazione di tipo pecuniario che interessava gli introiti demaniali – si fa qui riferimento sia a

²²⁷ Sulla base di un capitolo regio, ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 137v, era infatti stato ordinato che il «Tresorer non puxa pagar a nenguna persona alguna assignacio que sia feta sobre son officis sens que la letra o cautela no sia registrada en lo officis dels maestres Racionals e sotoscrita dema daquell e aquells dells qui seran presents en la Cort e senyalada per lo Conservador».

²²⁸ Come ha ben delineato Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., pp. 15-16, la «registrazione, che doveva essere fatta a pena di nullità, rappresentava infatti la fase conclusiva del processo di accertamento della regolarità giuridica e della opportunità di ogni singola disposizione e, nello stesso tempo, costituiva il presupposto necessario per la esplicazione dell'altro tipo di controllo che il Conservatore doveva esercitare e cioè il controllo sulla effettiva gestione di denaro pubblico, nonché la base per la elaborazione delle osservazioni che il Conservatore doveva rimettere al sovrano».

benefici di antica concessione che a grazie assegnate più recentemente – era necessaria l'annuale vidimazione e certificazione rilasciata dal Conservatore²²⁹. Possiamo quindi ritrovare glosse che riguardano il trasferimento di una grazia in seguito alla scomparsa del beneficiario che ne era in possesso²³⁰; altre che chiariscono il modo di procedere per il pagamento e l'assegnazione delle quantità di denaro dovute sulla base di ciascun beneficio²³¹; altre annotazioni che, in seguito a una verifica delle informazioni in possesso della Conservatoria, spingevano i funzionari di quell'ufficio a chiedere una correzione della documentazione presentata²³² oppure la sostituzione della grazia

²²⁹ D'altronde, Epstein, *Potere e mercati* cit., p. 390, «la Corona venne a costituire una fonte vitale di sostegno economico e politico per l'aristocrazia, che aveva visto le proprie rendite fondiari crollare a una minima parte di quelle del primo Trecento ed era stata privata dalla restaurazione aragonese della fonte alternativa di reddito costituita dal demanio».

²³⁰ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, c. 29r, in riferimento a una somma annuale da pagarsi annualmente sui proventi della tonnara di Trapani della quale godeva annualmente Matteo Naso per via di un privilegio concesso dal re Martino nel 1398, il Conservatore si preoccupava di certificare il passaggio della suddetta grazia a Giovanni Naso, figlio di Matteo e suo legittimo successore in seguito alla sua scomparsa, attraverso un'annotazione: «confirmaron los senores Visorreyes a Ioan de Naso asi como a fioo legitimo del dicho Matheo de Naso aquestas XXX onçias sobre las tratras inperpetum, por quanto el dicho Matheo su padre le avia fecho donaçion en su vida de la dicta gracia». Nel 1431, ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 17r e sgg., invece, in seguito alla scomparsa di Pietro Regio, che godeva di una *merced ad vitam* per una somma di 40 onze annuali sui proventi della secrezia di Randazzo, gli succedeva nel beneficio il nipote Giovanni, come il Conservatore si premurava di indicare con una «nota quod dictus dominus Petrus fuit mortus et successit in ista gracia Iohannes de Regio alias de Traversa eius nepos cui confirmata fuit per dominum» e provvedendo, nel contempo, alla registrazione della nuova concessione in favore di Giovanni Regio, «confirmacio gracie unciarum XXXX quas habebat dictus condam dominus Petrus in secrecia dohane» e della relativa esecutoria viceregia.

²³¹ Giacomo Gravina, come segnalato in ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, cc. 76r e sg., godeva annualmente della somma di cento onze, in virtù di un privilegio concesso nel 1409 da Martino il Giovane e, nella nota redatta a fianco del documento, il Conservatore, in riferimento alla somma dovuta al beneficiario, ha trascritto le disposizioni prese al riguardo dal Consiglio regio: «Estas de C onçias fue acordado por conseio que le fuesen asignadas en esta guisa: las cinquenta onçias por provision como secretario sobre sacrecias et las otras cinquenta en tratras asi que se ponen aqui las cinquenta et las otras en el libro de quietaciones». In ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, c. 561r, invece, il Conservatore ha annotato una modifica nella forma del pagamento di una somma di diciotto onze, della quale godeva Bono Mariscalco, luogotenente e maestro notaio dell'ufficio del Protonotaro: «Nota quod por quanto el Senor Rey fiso gracia al dicho maestro Bono que hagia estas XVIII onçias con las XXX que have como prothonotaro por raxon de quitacion e provision ordinaria e non a beneplacido en forma que su salario sea XLVIII onçias e por eunde se cancella de aqui».

²³² Risulta esemplare, a tal proposito, in ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, cc. 80r e sg., la rubrica intitolata «Agata de Pixibus madre de dona Violante», la quale «tiene del senyor Rey por merced en cada anno para en toda su vida por letra del senyor don Alfonso dada en Barsalona XIII dias de octubre de M CCCC° XVI annos, veynte onçias sobre la secreçia de Cathania que solia haver en tempo del Rey Martin de Siçilia». In riferimento a questa grazia, il Conservatore aveva posto una prima glossa con la quale si affermava «que en el memorial que vino el senyor Rey non son notadas por la provision de la madonna Agata salvo de XII onçias» e una seconda glossa con la quale si diceva «que por quanto en el dicho memorial del senyor Rey non son notadas de provision ala dicha donna Gata salvo de XII onçias, proveheron los senyores que por este anno haya todas las dichas XX onçias como paresçe en la presente exeutoria, cum condicione que deva traher confirmacion de la ocho onçias infra ocho meses de la data

consueta con un altro beneficio concesso nel corso dell'anno²³³, nonché in altre circostanze, a respingere l'esecutoria stessa, come, per esempio, nei casi in cui l'atto finanziario non era passato dall'ufficio del Conservatore²³⁴, oppure nelle circostanze nelle quali non era stato prestato il dovuto omaggio nei confronti del sovrano²³⁵; in determinate occasioni, la glossa consiste nella trascrizione di un nuovo atto finanziario sostitutivo o integrativo di quello originariamente registrato, o da registrarsi, nel volume²³⁶, oppure nella segnalazione di una *permutatio* che ha interessato una particolare grazia abitualmente concessa in favore di un beneficiario²³⁷, o, ancora, nell'esenzione dal pagamento delle imposte previste sul beneficio²³⁸.

de la dicha exequatoria en adelante, otramete que las dichas ocho onças se la descuentan en las assignacione de las XII onças que despues haverá de aver de sa assignacione».

²³³ Per esempio il maestro Lemo, suonatore sardo, che godeva di un diritto di pedaggio sull'isola di Malta per un totale di sei onze, ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, c. 104r, non percepì alcuna assegnazione in denaro per l'anno indizionale VII, dato che, come trascritto in ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, c. 97, «non le costumán assignar cosa alguna por quanto due provido de do pezos de terras en Malta para el et sus fijos». A tal proposito cfr. anche ASPA, CRP, *Mercedes*, 11, c. 202r, dove la mancata vidimazione di un'esecutoria in favore di Filippo Viperano per la concessione di una somma di venti onze per l'acquisto del vestito cerimoniale, è motivata dal fatto che «hec quantitas fuit assignata eidem militi super pecunia et redditibus portuum cum alia lictera directa nobili magistro portulano ut infra».

²³⁴ Si veda, a tal proposito, il caso riportato in ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 174r e sgg., in riferimento a un privilegio del quale godevano la nobile Alvira Caltagirone, moglie del fu Giovanni Caltagirone, e la figlia Giovannella, appositamente segnalato dai funzionari dell'ufficio della Conservatoria per mezzo di una specifica glossa: «Nota quod hic exequatoria facta per dominum Infantem non transivit per officium Conservatoris nec habuit aliquam executionem de graciis contentis in regia confirmatione in eadem exequatoria inserta et hic notata est ad informacionem officii quare fuit ostensa per procuratorem dicte domine Albire uxoris dicti domini Iohannis de Calathagirono declarando atque quod dictum privilegium confirmationis graciaram predictarum non transivit per dictum officium Conservatoris et inventum fuit expeditum et sigillatum sine expedicione dicti officii nec atque vigore illius apparet non habuisse aliqualem executionem et possessionem graciaram predictarum».

²³⁵ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, cc. 135r e sgg., il Conservatore del Real Patrimonio si rifiutò di approvare l'esecutoria viceregia dell'anno indizionale XII in favore del *copper mayor* Enrico Lopes de Mendoza per una somma di mille fiorini d'Aragona poiché «este anno non passo la assignacion por quanto non havia prestado el sacramento et omaggio», posticipandone l'assegnazione al successivo anno indizionale. Nel caso, invece, della *merced en cada anno* di mille fiorini d'Aragona della quale godeva annualmente messer Ramon Perellos, *montero mayor* del sovrano aragonese – nonché futuro viceré di Sicilia – in ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, c. 148r, il Conservatore invitò il beneficiario della grazia a prestare giuramento entro sei mesi dalla concessione della stessa, come si evince dalla nota riportata a fianco del documento: «Nota que en rason de servicio militar Bartholomeu de Navel mercador de Barsilono iuro et obligase et assi promictio que infra seys meses de contar desde XXIII dias del mes de octubre XII indicion in antea en como el dicho misser Ramon o otro en su nombre havia prestado iuramento et omaggio e servir so servicio militar, altramente e tornar todo lo que por virtud de la exequatoria presente havia cobrado ala Real Cort, el qual iuramento et obligacion passo per Philipo Abate del officio del Secretario».

²³⁶ Si vedano, per esempio, in ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, le cc. 37r e sg. e 147r.

²³⁷ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 14, cc. 149r e sg., in riferimento a una grazia della quale godeva il professore in legge Giacomo Pellegrini, è stato invece appuntato dal Conservatore quanto segue: «Nota

Se l'utilizzo di un apparato di glosse, che aveva lo scopo integrare e meglio definire tutta quella documentazione genericamente afferente alle concessioni regie, rimaneva un fatto episodico e legato all'eccezionalità del caso rispetto alla regolarità con la quale l'ufficio della Conservatoria, sulla base di una prassi amministrativa standardizzata, si preoccupava di registrare e vidimare tutte quelle scritture ed esecutorie viceregie che sostanziano la concessione di grazie da parte del sovrano; invece, nel caso dell'altra tipologia documentaria registrata nei volumi della serie *Mercedes et Quitaciones*, quella cioè riguardante il pagamento dei salari e delle provvigioni annuali del personale degli uffici centrali del Regno, di qualunque ordine e grado essi fossero, l'azione invasiva del Conservatore si concretizzò attraverso un uso capillare e continuativo dell'apparato delle glosse.

L'azione condotta dai Trastámara, per mezzo del personale della Conservatoria, non mirava solamente al mero, ma indubbiamente fondamentale, controllo finanziario sulle ingenti spese effettuate annualmente per il mantenimento degli apparati centrali del Regno e dei funzionari da esso dipendenti²³⁹, ma si trattava di un intervento connotato politicamente, con l'obiettivo di porre l'intero organigramma degli ufficiali cancellereschi dell'isola sotto lo stretto controllo del Conservatore maggiore del Real Patrimonio. Questi, come sappiamo, agiva infatti in maniera del tutto coerente e conforme a quelle che erano le volontà e le pressioni dei sovrani aragonesi²⁴⁰,

quod hec assignacio tractarum DC cessat quo in excambium habuit super secrecia Agrigenti unciarum L que vacaverit per mortem Antonii de Bonico et facta est exequatoria in anno VII indicionis super dicta secrecia XVIII augusti VII indicionis et posita in quaterno ordinacionum». Si veda anche ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 93r, dove il conservatore ha segnalato in nota una permutatio della grazia della quale fruiva Nicola Speciale, ovvero «nota quod in excambium huius gracie unciarum L, dictus dominus Nicolaus obtinuit granum unum super portubus huius Regni ex qualibet exitura frumenti sibi et heredibus suis de suo corpore legitime descententibus inperpetuum vigore privilegi domini regis dati Gayete XXII^o aprilis XV^o indicionis M^o CCCC^o XXXVII et exequorie domini Infantis date in Monte Regali III^o iunii eiusdem indicionis est notate in libro mercedum inperpetuum XV^o indicionis».

²³⁸ Per esempio, come segnalato dal Conservatore, per mezzo di una glossa, in ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 10r, in riferimento a una nuova concessione in favore del monastero di San Martino delle Scale di Palermo, «dictum monasterium est exentum a solucione quinte unius granarum sibi factarum a domino regi ut patet per capitulum emanatum de quo habuit exequoriam domini viceregis».

²³⁹ Si veda, a tal proposito, il computo del pagamento dei salari degli ufficiali centrali per il 1416 e la cifra indicativa suggerita da Corrao, *Governare un Regno* cit. pp. 575-76, nell'appendice VI. Per via dell'ingente somma che pesava sulle finanze dell'isola, nel corso degli anni successivi Alfonso tentò di snellire l'apparato amministrativo siciliano e di diminuire il numero dei funzionari da esso dipendenti.

²⁴⁰ Va qui ribadito che l'ufficio della Conservatoria del Real Patrimonio, sia in quelle fasi iniziali nelle quali era composto da un personale di origine quasi esclusivamente castigliana, sia successivamente,

conducendo un costante accertamento nei confronti della fedeltà mostrata e dei servizi resi da parte di ciascun ufficiale, prima di dare il via libera al pagamento della provvigione dovuta annualmente²⁴¹.

La sezione *Quitaciones* dei volumi della suddetta serie risulta composta, per la quasi totalità, dalle esecutorie viceregie rilasciate in favore degli ufficiali centrali – queste venivano registrate, generalmente, in ordine d'importanza, cominciando con quelle dei viceré per concludere il registro con quelle dei *porterii regii* – e da alcuni altri documenti integrativi utili alle verifiche condotte dai funzionari della Conservatoria su ciascuna pratica posta all'attenzione dell'ufficio. Alla stregua di quanto avveniva per le *Mercedes*, al personale di quella magistratura spettava il compito di verificare la correttezza della documentazione pervenuta presso la cancelleria dell'ufficio e la corrispondenza tra l'importo di spesa preventivato dalla Conservatoria per l'anno indizionale in corso e l'esborso sollecitato dai viceré, con l'obiettivo finale di dare o meno validità all'*executoria* viceregia.

Ma insieme a quest'attività formalistica di tipo ispettivo, il Conservatore interveniva materialmente sul pagamento delle provvigioni annuali degli ufficiali dell'apparato istituzionale del Regno con la redazione di certificazioni – che possono essere definite come delle vere e proprie liberatorie di pagamento – senza le quali i provvisionati della Corona non potevano avere accesso al proprio salario. Rispetto però alle *Mercedes*, il cui controllo si limitava a una verifica sul momento iniziale della pratica, ovvero sanzionando l'originalità, la correttezza e l'idoneità delle scritture presentate all'ufficio e intervenendo in maniera concreta sulla prassi amministrativa solamente quando, come abbiamo già detto, fossero sopravvenute delle *novitates* riguardanti la concessione sotto esame, invece, nel caso delle *Quitaciones*, l'azione di monitoraggio portata avanti dal Conservatore era continua per l'intero ciclo amministrativo. Il pagamento dei salari²⁴² avveniva infatti con una cadenza

quando la componente siciliana vi divenne preminente, fu ideologicamente schierato al fianco della nuova dinastia di Trastámara.

²⁴¹ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., pp. 24-25.

²⁴² Per mezzo del *liber quictacionum*, oltre al controllo sul pagamento dei salari degli ufficiali centrali del Regno di Sicilia, vi era anche una specifica contabilità dedicata agli *ufficiali* della *domus regia*, intitolata *Quitaciones de casa del Rey*, che percepivano pensioni e provvigioni sugli introiti dell'isola quando il sovrano poneva la propria residenza in Sicilia, come è possibile vedere per esempio in ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, cc. 885r-862v e in ASPA, CRP, *Conti*, 951, cc. 407-416.

quadrimestrale e per ciascun *tercium* della provvigione era necessaria la certificazione rilasciata dall'ufficio della Conservatoria – a meno che non fossero state concesse grazie particolari sulle modalità di assegnazione delle somme dovute²⁴³ – sulla base di quella formula tipica apposta nella parte conclusiva della *lictera exequatoria*, con la quale si ordinava all'ufficiale pecuniario incaricato del pagamento, nonché destinatario della lettera viceregia, di dare esecuzione al versamento dello stipendio dovuto «de tercio in terciun habita prius certificatione a Conservatore regii patrimonii de tempore quo serviverit»²⁴⁴.

Ciascun ufficiale, quindi, non poteva avere accesso al proprio salario senza la preventiva certificazione rilasciata dal Conservatore per ogni quadrimestre lavorativo. Questa andava infatti necessariamente presentata al Tesoriere, al quale era solitamente diretta la *lictera exequatoria* preparata dalla cancelleria dei Maestri Razionali, oppure presso l'ufficio pecuniario – solitamente le secrezie o le vicesecrezie dell'isola – responsabile del pagamento di quella particolare provvigione²⁴⁵. Pur non essendo

²⁴³ La normativa regia stabiliva infatti che, ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg., «lo dit Tresorer no deia pagar salari de nengun official de qualsevol estat grau o condicio sia sino al certificacio del Conservador del temps que haura servit no contrastant que en sos privilegiis e provisions se contenga que se deia pagar no requeiant certificacio del Conservador per tal que Real Cort sia ben servida e honorada dels officials». In ASPA, RC, 71, c. 14v, in riferimento al caso concreto dell'esecutoria di pagamento della provvigione annuale di cento onze in favore del Maestro Razionale Adamo Asmundo, re Alfonso, per mezzo di un *post datam* redatto in calce al documento, rammentava al Tesoriere che «quia dictus dominus Rex per quoddam eius capitulum noviter emanatum ordinavit et mandat quod nemini officialium regie Curie respondeatur de suis salariis sine certificatione Conservatoris, ideo respondeatis dicto nobili de dicto suo salario habita certificatione a dicto Conservatore de serviciis». Invece, in ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 559v, il sovrano rendeva noto a Leonardo Bancherio della Conservatoria che Antonio Carusio, luogotenente della Tesoreria, non avrebbe avuto bisogno di alcuna certificazione per avere accesso al proprio salario, come risulta chiaro dalla glossa redatta al fianco del documento registrato: «Lictera directa Leonardo de Banquerio regenti officium Conservatoris quod intelligat et exequatur licteram domini regis de exencione certificationis sive fuerit id locumtenens presens sive absens».

²⁴⁴ ASPA, RC, 52, c. 19r. Scorrendo tra le registrazioni documentarie nei diversi volumi è possibile trovare altre formule che differiscono leggermente nella forma ma non nella sostanza, come per esempio in ASPA, RC, 57, c. 17r, dove troviamo la formula «pro eodem anno dare et solvere de tercio in terciun habita certificatione a Conservatore si serviverit», oppure in ASPA, RC, 57, c. 22r, con «pro eodem anno de tercio in terciun habita certificatione de serviciis ut moris est». Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., pp. 24-25.

²⁴⁵ Alcuni ufficiali erano infatti investiti di particolari privilegi che consentivano loro di potere avere accesso al loro salario presso una specifica secrezia o vicesecrezia. In queste circostanze, il vantaggio per il funzionario consisteva nel fatto che l'ufficio pecuniario sul quale verteva il pagamento di una particolare provvigione si trovava nell'*universitas* di residenza del salariato. Per esempio, nel dicembre del 1431, in ASPA, RC, 66, c. 107r, sulla base di un privilegio concesso, il sovrano ordinava al secreto e maestro procuratore di Catania di dare esecuzione al pagamento, in favore di Filippo Viperano, maestro Razionale e maestro notaio della medesima Curia «di li uncii quaranta ki divi haviri supra quissa secrecia

sopravvissute le *certificationes* originali, anche in questa circostanza, come nel caso precedente e parallelo delle *Mercedes*, risultano di straordinaria importanza le annotazioni redatte dai funzionari della Conservatoria che venivano rilasciate, nel corso dell'anno, agli ufficiali regi e, nello stesso tempo, trascritte nel margine sinistro della documentazione registrata. Attraverso un attento studio di quello che può essere definito come un vero e proprio apparato di glosse, è quindi possibile valutare i modi, i procedimenti e la tempistica che davano forma al concreto operato della nuova magistratura, la quale si adoperava metodicamente per esaminare l'attività e il comportamento di ciascuno degli ufficiali centrali del Regno di Sicilia.

La Conservatoria, per mezzo del personale da essa dipendente²⁴⁶, si occupava di accertare se e come i funzionari avessero servito presso il proprio ufficio, se fossero stati assenti dalle loro mansioni e per quale motivo, se si fossero macchiati di colpe e manchevolezze nei confronti della regia Curia, nonché di quantificare, in base a tutte le informazioni raccolte, l'effettivo salario che l'ufficiale esaminato avrebbe dovuto percepire per l'anno indizionale in corso, a meno che non fossero stati stabiliti particolari privilegi²⁴⁷. Di conseguenza, per la conduzione di un'attività così invasiva,

lu nobili misseri Philippu Viperanu in satisfacione pro rata di sou salariu», in virtù di una provvigione annuale di novanta onze.

²⁴⁶ L'ufficio della Conservatoria del Real Patrimonio si basava su una struttura di dimensioni ridotte e composta da appena quattro ufficiali: il Conservatore, il luogotenente del Conservatore e due notai ordinari, gerarchicamente ordinati tra loro e con funzioni diverse, come dimostra la differenza tra le provvigioni percepite, ma che non è stato possibile delineare precisamente. Accanto agli ufficiali ordinari, vi erano altri funzionari, contrassegnati da incarichi temporanei, come quello del Reggente della Conservatoria, che veniva nominato nei casi in cui il titolare era assente oppure fino alla nomina del nuovo Conservatore, e come la figura del notaio non ordinario, che lavorava per conto dell'ufficio gratuitamente oppure percependo il salario del notaio ordinario che risultava assente, nella speranza di poter ottenere, grazie ai servizi prestati in favore della regia Curia, un incarico di tipo ordinario, in quel medesimo ufficio oppure in qualsiasi altra magistratura dove si sarebbe presentata l'opportunità. Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., pp. 29-31.

²⁴⁷ E' questo il caso rappresentato dal diritto, perpetuo oppure occasionale a seconda della posizione del beneficiario, che consentiva ad alcuni funzionari di accedere alla propria provvigione senza presentare necessariamente la certificazione preparata presso l'ufficio della Conservatoria, come si evince, per esempio, in ASPA, CRP, Mercedes, 18, in cui il Viceré Ruggero Paruta scriveva al Tesoriere, ordinando gli di dare esecuzione al pagamento del primo quadrimestre di salario in favore del giudice della Regia Corte Battista Platamone, nei termini che seguono: «Noviter e statu innanti di Nui lu nobili et dilectu consiglieri misseri Babbista de Platamone unu di li iudici di la Gran Curti et havi expostu comu vui dubitati et non li putiti bono modo rispundiri et pagarilu di lu primu terciu di la sua ordinaria provisioni anni presentis unciarum LX^{ta} ki havi supra lu vestru officiu. Pero ki non vi duna certificationi di lu Conservatori de serviciis dicti primi tercii comu se conteni in la sua exequatoria a vui directa et ex inde suplicau ki fussi nostra mercii providiri super premissis, cuius supplicacione admissa havendu consideracioni ad certi servicii in li quali vacau lu dictu nobili infra presentem annum pro servizio regie Curie et eciam actenti li soy notabili servicii li quali cotidie presta ala regia maiestati et eciam havi

l'azione della Conservatoria non poteva limitarsi alla sola interrelazione con gli uffici finanziari del Regno, ma diveniva contestualmente decisivo il rapporto costante con l'intero apparato cancelleresco isolano. Per il disbrigo degli affari di quell'ufficio, quindi, non era sufficiente la sola verifica contabile eseguita sulle *lictere exequatorie* dei Viceré, ma era necessario l'accesso a tutte le scritture, da qualunque ufficio esse fossero state redatte o registrate, ritenute utili dal Conservatore²⁴⁸. Per ogni rubrica della sezione *Quitaciones* dedicata a un ufficiale regio, oltre alle esecutorie di pagamento, possiamo quindi trovare una documentazione tipologicamente variegata, composta da nomine e incarichi, relazioni e disposizioni di tipo processuale, capitoli regi e scritture di altro tipo provenienti dall'ambito della Segreteria del sovrano aragonese.

La casistica delle glosse che emerge dallo studio dei registri della Conservatoria è molto ampia e può essere utile, proprio per questo, delineare brevemente quelle che appaiono come le principali categorie. Nei casi in cui l'ufficiale era in grado di dimostrare di aver regolarmente servito presso il proprio ufficio di appartenenza per ogni quadrimestre dell'anno, la Conservatoria si limitava a rilasciare le dovute certificazioni senza alcuna segnalazione aggiuntiva, se non del *mes de gracia* del quale aveva goduto il salariato sotto esame²⁴⁹. Si veda, per esempio, la pratica riguardante il

prestatu tantu in li parti di lu Regni di Napuli quantu in li altri parti . Havimu provistu et per li presenti vi dichimu et cumandamu ki digiati rispundiri et pagari alu dictu nobili di lu dictu sou primu terciu anni presentis nulla requisita certificacione Conservatoris de serviciis licet ki in la dicta sua exequatoria si contegna habita certificacione a Conservatore, Nui actenti li misi predicti per li quali lu dictu nobili merita ampliora gracia et remuneracione, cumandamu ali nobili mastri Racionali ki pro solucione predicta non vi digianu riqueri la dicta certificacioni ymmo admictiri et acceptari in vestru cuntum cumi quillu ki mectiriti haviri pagatu alu dictu nobili pro dicto primo terciu restituendu li altri cauteli necessari e oportuni».

²⁴⁸ Non è a mio parere casuale, in questa fase, la progressiva centralizzazione delle magistrature isolate e dei rispettivi archivi a Palermo presso palazzo Steri, che nel corso della prima metà del Quattrocento divenne residenza ufficiale dei Viceré e dell'amministrazione centrale del Regno di Sicilia. Cfr. *infra*, PARTE TERZA, § 9.3.

²⁴⁹ Le disposizioni al riguardo, come si può leggere in un capitolo regio del 1436 registrato in ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg., risultano chiare e precise: «Item que lo dit Tresorer no deia pagar salari de nengun official de qualsevol estat grau o condicio sia sino al certificacio del Conservador del temps que haura servit no contrastant que en sos privilegiis e provisions se contenga que se deia pagar no requeiant certificacio del Conservador per tal que Real Cort sia ben servida e honorada dels officials. Em pero los dits officials haien de gracia en cascu any hun mes de poder vagar en sos affer fora dela Cort del qual mes li sia fet compte axi com si personalment servis axi com ia en temps passat es stat ordinat et serat e si lo contrari fara per los dits mestres Racionals e Conservador no li sia pres en compte la quantitat que pagara en altre manera». Il riferimento a quanto già stabilito in passato è infatti riscontrabile in un'ordinanza del 1415, in ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 77r, sulla base della quale il sovrano «Item ordona lo dit senyor que per lo dit Conservador no sia feta exequatoria ni compte ne aytampoch per lo scriva de racio a negun official del dit Regne ne a ells mateixs sino tant com staran en la Cort si ia per affers dela Cort no eren absents. Per lo dit Senyor de gracia ordena que casun official un mes del any

pagamento del salario in favore Giovanni Carasto, notaio della Curia dei Maestri Razionali, per l'anno indizionale XI (1417-18) alla quale veniva data via libera per poter accedere alla propria provvigione annuale di dodici onze, come si evince dalle glosse, riportate nel margine sinistro della carta registrata, nelle quali il Conservatore, in prima persona, dichiarava: «Levo certificacion del primo tercio fecha a XX ianuarii»; «Levo certificacion de secundo tercio fecha a X^o de mayo»; «Levo certificacion del postrimero tercio al primo de setiembre XII indicion»²⁵⁰.

Se questa forma d'intervento del Conservatore può essere definita come quella *standard* dell'ufficio, va detto che non sempre l'*iter* si dipanava in maniera così lineare e che le glosse trascritte nei *libri quitacionum* riportano forme d'intervento molto diverse tra di loro. Il Conservatore, per mezzo delle sue note, poteva infatti segnalare l'eventuale assenza di un ufficiale dai propri incarichi, dandone o meno giustificazione²⁵¹ e, in determinate circostanze, provvedendo anche a un pagamento

puxa fer sus affers e que per aquell los sia fet compte si ia donchs per malaltia no podien venir a servir la Cort passat lo dit mes».

²⁵⁰ ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, c. 225r. Le glosse, redatte inizialmente in castigliano, a partire dagli anni venti del '400 cominciano invece a essere redatte in latino. Si veda, per esempio, ASPA, CRP, *Mercedes*, 11, c. 291r, la pratica afferente al pagamento del salario dell'anno indizionale VI (1427-28) in favore di Bono Marescalco, luogotenente e maestro notaio dell'ufficio del Protonotaro, nella quale troviamo le seguenti annotazioni: «Habuit certificacionem primi tercii, factam X^o marcii VI indicionis pro Iohanne de Mariscalco»; «Habuit certificacionem secundi tercii, factam Cathanie XII iunii VI indicionis pro Iohanne de Mariscalco»; «Habuit certificacionem ultimi tercii factam X^o novembris VII indicionis».

²⁵¹ Si vedano alcuni casi esemplari riportati qui in nota. In ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, c. 225v, Giovanni Xires, notaio dell'ufficio dei Maestri Razionali, in riferimento all'anno indizionale XI (1417-18), poteva accedere senza alcun problema al proprio salario, avendo ottenuto la certificazione «de el primo tercio en el qual non servio XIII^o dias los quales se le descontaron del mes que el Rey da de gracia», e dei due quadrimestri successivi, nei quali aveva prestato quotidianamente servizio. In ASPA, CRP, *Mercedes*, 8, c. 294r, il notaio della Tesoreria Antonio Caramanna, come si evince dalla certificazione del Conservatore, «Levo certificacion de todo el ano XIII indicion para el dicho thesorero, fecha Panormi V^o septembre XIII indicion. Licet que sea stat absente de la Corte por quanto consto a les Senores que de fora servia la Thesoreria como parece por esta executoria aqui assentada», era invece considerato un assente giustificato, dato che, per conto della Tesoreria, «dictus Antonius a Curia fuerit absens plene nobis constat eum a principio dicti anni in dicto officio servivisse in valle Nothi et vacasse circa reollectionem pecuniarum, introyituum regie Curie maxime portuum pro quibus recuperandis oportebat». Nel corso dell'anno indizionale II (1438-39), invece, il Conservatore certificava solamente dieci mesi di lavoro a Nicola de Iacio, notaio delle apoche della Tesoreria, attraverso due glosse trascritte in ASPA, CRP, *Mercedes*, 18, ovvero: «Habuit certificacionem a Conservatore primi tercii, videlicet a die primo septembris per totum mensem decembris presentis anni scriptam Panormi VIII^o ianuarii secunde indicionis» e «Habuit certificacionem sex mensium a primo ianuarii per totum mensem iunii scriptam Panormi XII iulii III indicionis. Leonardus de Banquerio per Conservatorem». In una nota aggiuntiva ricopiata nella medesima carta, lo stesso Leonardo Bancherio, che agiva in sostituzione del Conservatore, si preoccupava di spiegare la ragione di questa certificazione valida solamente per dieci dei dodici mesi dell'anno, scrivendo che «de presenti mandato unciarum vigintiquatuor non sunt acceptande Antonio de Carusio Thesaurario nisi tamen uncie viginti de summa predicta unciarum viginti quatuor quare in anno

parziale del salario²⁵²; vi erano circostanze in cui il Conservatore certificava il pagamento della provvigione – alcune volte in maniera parziale, altre volte in modo integrale – in favore di un funzionario che aveva momentaneamente o definitivamente sostituito il titolare di un ufficio²⁵³; altre in cui, prima di procedere al pagamento dei salari annuali, venivano trascritti documenti o speciali privilegi utili al disbrigo delle pratiche in corso²⁵⁴; in altri casi, è possibile trovare glosse che prendono la forma di

presente non servivit nisi tamen menses decem quare alii duo eo quare fuit promotus ad officium magistri Portulani eidem notario Nicolao facta fuit acceptando a me sibi duobus ad complimentum totius anni pro rata contingente unciarum quatuor ut patet infra».

²⁵² In ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, c. 578r, il Protomedico del Regno Antonio d’Alixandro, sulla base di una «Exequatoria Antonii de Alixandro de tempore quo servivit anno VII indicionis», ovvero dal primo di febbraio fino alla conclusione dell’anno indizionale, poteva avere accesso solamente alla somma di ventuno onze, rispetto alla provvigione annuale di trentasei onze.

²⁵³ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, c. 240v, è stata registrata la certificazione rilasciata dal Conservatore per il pagamento di quanto dovuto a Bernardo Platamone, che aveva momentaneamente sostituito Nicola Sottile nel ruolo di giudice della Curia dei Maestri Razionali, con l’indicazione della somma dovuta e degli estremi cronologici entro i quali il suddetto ufficiale aveva prestato servizio: «Levo certificacion de uno mes et ocho dias, videlicet contandode XXIII de marcio per todo el ultimo iornu de aprili de este ano XII indicion que le monto V oncias, VIII tarenos, VI granos, IIII dimidos, fue fecha la dicha certeficacion II dias de mayo XII indicion». In ASPA, CRP, *Mercedes*, 8, c. 309r, invece, il *portarius* regio Raffael Ruys veniva privato definitivamente dell’ufficio, come segnalato in glossa dal Conservatore, «por quanto este Raffael partio senza licencia dela Corte» e il suo incarico è affidato a Pere Uliman che, però, non poteva avere accesso al salario integrale dell’anno indizionale XIII (1419-20), avendo cominciato a prestare servizio solamente a partire dal giorno 2 dicembre del 1419, come si evince dalle certificazioni annotate dal Conservatore per il secondo *tercium* – «Levo certificacion del segundo iorno de desembre per todo abril que le monto V oncias · XXVIII tarenos · XV granos» – e per il terzo – «Levo certificacion del ultimo tercio facta primo septembre XIII indicion». In ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, c. 720r, il Conservatore, immediatamente prima delle trascrizione delle regolari certificazioni in favore di Giovanni Della Rocca ma all’interno della rubrica riguardante il notaio Antonio di Giovanni della Tesoreria, annotava che «a este notaro Antonio non se le deve mas pagar la provision por quanto el Senor Rey li removio del officio en lo qual fue ordenado notaro Iohan dela Roca que sta adelante».

²⁵⁴ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 8, c. 245r, in riferimento alla soluzione delle provvigioni dei Maestri Razionali per l’anno indizionale XIII (1419-20), è stata trascritta *una letra del los senores*, risalente al maggio del 1420, nella quale si afferma che «tamen quare simu plenarie informati ki li nobili magistri racionalis non happiru noticia ki divianu eseri pagati cum certificacioni, havimu provistu ki li sianu pagati li dui tercii di lu annu presenti, videlicet ki non hayanu la dicta certificacioni et per tantu vi comandamu ki non ostantila dicta certificacioni digati pagari ali dicti nobili dui tercii di la dicta sua provisioni, videlicet a primo setenbris dicti anni presenti per tuttu lu misi di aprili ipsius anni», nonostante sia stato «provistu et comandatu ki a neyunu quali si voglia officiali si divisi pagari sua provisioni exceptu cum certificacioni di lu Conservaturi». In ASPA, CRP, *Mercedes*, 8, c. 250v, immediatamente dopo la trascrizione delle liberatorie per il pagamento del salario di Filippo Viperano, maestro notaio della Curia dei Maestri Razionali, in virtù di quella «provision del senor Rey que el dicho magistro Philippo pueda tener en sua ausencia substituto en lo officio», il Conservatore segnala che «en III de febrero XIII indicion los visoreyes mandaron que por quanto de la presente letra non davan al presente por acertas causas executoria que el dicho maestre Felipo esto mese al faser de las cuentas in tunc haviendo liçençia de los visoreyes podiese yi asu casa a faser las cosas que le occorruen dexando al dicho substituto». Esemplare è anche la registrazione in ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 401r, di una carta in favore del maestro Razionale Ruggero Paruta, al cui fianco è stato appuntato «tenore privilegii domini regis per quod id dominus Rex assignavit eidem domino Rogerio illas uncias C quas habet pro suo salario ut

brevi relazioni sullo *status quo* di pratiche particolarmente complesse per via delle diverse fonti di reddito del beneficiario²⁵⁵, di *novitates* riguardanti la titolarità degli uffici per via di nuove nomine o di permutazioni²⁵⁶, di modifiche riguardanti le somme dovute annualmente per il pagamento dei salari²⁵⁷, di rifacimenti di tutte quelle certificazioni rilasciate dal Conservatore, ma perdute dai salariati²⁵⁸.

L'attività della nuova magistratura si caratterizzava, naturalmente, per un raggio d'azione ben più ampio delle sole questioni, che abbiamo dettagliatamente analizzato fino a questo momento, riguardanti la verifica delle grazie concesse dal sovrano e il

magister Racionalis super secrecia Panormi ad eius vitam sive secum fuerit Curia sive stabit in civitate Panormi de quibus facta fuit exequoria sibi ab anno XII indicionis in antea que hic notata est cum inserto tenoris dicti privilegii».

²⁵⁵ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, c. 477r, ad esempio, in riferimento al pagamento della somma di centoventi onze in favore di Filippo Viperano, è stato annotato quanto segue: «nota quod ab isto anno VIII indicionis fuerunt assignate eidem domino Philippo uncias CXX, videlicet pro salario tamquam magistro notario uncias XXXX pro provisione tamquam magistro Racionali uncias LX et pro vestitu quas primitus cum alia exequoria habebat uncias XX in summa unciarum CXX. Et sic isto anno facta fuit sibi exequoria directa Thesaurario».

²⁵⁶ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 402r, in riferimento all'anno indizionale X (1431-32) a fianco della rubrica intitolata «Dominus Philippus de Viperano unus ex magistris Racionalibus ac magister notarius officii magne Curie Racionum», troviamo alcune annotazioni utili per il disbrigo della pratica, riguardanti sia la titolarità dell'ufficio di maestro notaio della Curia dei Razionali – «Dictus dominus Philippus de Viperano permutavit officium magistris notarii predicti cum Iohanne de Vitellino magistro notario Cancellarie in anno XIII indicionis ut infra patet» – che le modalità di pagamento della provvigione dovuta a Filippo de Viperano – «Nota quod de ista summa unciarum CXX provisionis dicti domini Philippi assignantur aibi ab anno presenti in antea super secrecia civitatis Cathanie sine exequocione anno quolibet uncie XXXVI ut infra» e «Nota quod de dicta summa provisionum unciarum CXX dicti domini Philippis assignantur eciam in alia manu uncie XII super secrecia Cathanie ad complimentum unciarum XXXXVIII. Et sic restant assignandi super Thesaurario ab anno XI indicionis in antea eidem domino Philippo super Thesaurario LXXII ut in lictera que infra notata est continetur». In ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 482r, invece, in seguito alla nomina del *promotor regius* Giacomo Paruta nel ruolo di maestro secreto di Palermo, veniva appuntata una «nota quod dictus Iaymus fuit promotus in secreciam Panormi in anno XIII indicionis et habuit possessionem dicti officii XX° aprilis dicti anni ut patet contractum notatum in libro administracionis secreciarum in compoto Secreti ubi sit notata eius sue provisionis et patris sui. Itaque a dicto die XX° aprilis XIII indicionis in antea non debet amplius salarium promotoris responderi quam cessat pro dicta promozione ut supra».

²⁵⁷ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 418r, veniva segnalata in glossa una modifica del salario annuale del maestro Bartolomeo Scayo, «Quia dominus Rex providit et augmentavit eidem Bartholomeo eius salarium ad uncias C ut infra fuerunt iste lictere in originale reparate per officium Conservatoris et ideo cassate sunt et posite sunt inferius alie regie provisiones augmentacionis dicte provisionis ad uncias C».

²⁵⁸ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, c. 674r, dato che Nicola Sottile, giudice della Curia dei Razionali, aveva perduto le *certificaciones* del secondo e del terzo quadrimestre, il Conservatore interveniva per il rilascio di una nuova liberatoria in favore dell'ufficiale – «Nota que de xo misser Nichola que perdio las dichas certificationes et fuele facta altra certifiacione en uno de los dichos dos tercios II° et III°, facta XX° septembris predicto» – provvedendo contemporaneamente alla cancellazione di quelle perdute che erano state trascritte in glossa alla sinistra dell'esecutoria registrata.

controllo sul pagamento dei salari. Le altre serie documentarie del fondo della Conservatoria, sulle quali non ci si dilungherà in questa sede, rappresentano lo specchio della tentacolare attività portata avanti dalla nuova magistratura. Esse testimoniano infatti una capacità d'intervento e d'influenza tale da porre il Conservatore al centro della vita politica e finanziaria del Regno di Sicilia²⁵⁹, mettendo nello stesso tempo in luce gli stretti legami di questo ufficio con la *Contadurya Mayor de Hacienda* del Regno di Castiglia, che rappresentò il modello sul quale la nuova magistratura siciliana fu forgiata²⁶⁰.

Le carte superstiti per il periodo compreso tra il 1412 e 1442, rispetto ai registri della serie delle *Mercedes et Quitaciones*²⁶¹ che coprono buona parte dell'arco cronologico qui sotto esame²⁶², sono infatti composte da uno scarso numero di volumi che interessano solamente alcuni anni indizionali. La serie intitolata *Conti*²⁶³ rappresenta il nucleo fondante dell'azione di verifica contabile che, in maniera più o meno regolare, i funzionari di quella magistratura portavano avanti nei confronti dei *computa* annuali degli uffici pecuniari, centrali e periferici, del Regno. Da una parte, si

²⁵⁹ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione cit.*, pp. 21-27.

²⁶⁰ Cfr., Corrao, *Stati regionali e apparati burocratici cit.*

²⁶¹ Non prendiamo qui in esame la serie intitolata *Copie*, dato che si tratta di trascrizioni della serie delle *Mercedes*, fatte prevalentemente nel corso del secolo XVII e viziate da errori e gravi lacune, come, per esempio, la totale assenza delle glosse annotate nella serie originale.

²⁶² Della serie *Mercedes et Quitaciones*, per l'anno cronologico compreso tra l'istituzione dell'ufficio e la conquista di Napoli, cioè i cicli indizionali a partire dall'anno IX (1415-16) e fino al V (1441-42) sono sopravvissuti venti registri che coprono più dei due terzi dell'ambito temporale oggetto del presente studio, ai quali possono essere aggiunti altri due volumi, per i quali sono sopravvissute le sole *Mercedes*.

²⁶³ Della serie *Conti* sono sopravvissuti due registri collettanei e disordinati riferibili alla prima fase del Regno, ovvero il n.° 841 e il n.° 846 per le indizioni comprese tra la X (1417-18) e la XIV (1421-22) e il n.° 842 per le indizioni dalla III (1409-10) alla VII (1413-14). I registri 843-848 raccolgono invece una documentazione che va dal 1434 al 1440. A questi volumi vanno aggiunti anche i *computa* – in taluni casi completi, in altri parziali – degli anni indizionali XIII (1419-20) e XIV (1420-21), in ASPA, CRP, *Debiti della Curia*, 1061 bis, cc. 38r-148v; V (1426-27), in ASPA, CRP, *Mercedes*, 14, cc. 540r-602r; VI (1427-28) in ASPA, CRP, *Mercedes*, 11, cc. 581r-658r; VII (1428-29) in ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, cc. 593r-647r e cc. 705r-715r. Della serie *Conti* facevano parte anche i libri del *sueldo*, che facevano riferimento alla contabilità per il mantenimento degli eserciti e del personale militare, come è possibile vedere nel volume collettaneo ASPA, CRP, *Conti*, 851, cc. 180-233 per l'anno indizionale XII (1418-19) e *ibidem*, cc. 725-820, per l'indizione successiva (1419-20), nonché cosiddetti *libri administracionis secreciarum*, che originariamente costituivano sottoserie separate, per i quali sono sopravvissute solamente alcuni anni indizionali ora rilegati in ASPA, CRP, *Conti*, 843 e per i quali è raro trovare indicazioni e riferimenti. Si veda, a tal proposito, la glossa registrata in ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 482r, nella quale è stato scritto quanto segue: «Nota quod dictus Iaymus fuit promotus in secreto Panormi in anno XIII indicionis et habuit possessionem dicti officii XX° aprilis dicti anni ut patet per contractum notatum in libro administracionis secreciarum in compoto secreti».

procedeva alla preventiva trascrizione, tra le carte dei volumi della serie e in forma riassuntata, delle scritture finanziarie e dei mandati di pagamento preparati dalla *scribania* dei maestri Razionali, prima che essi fossero sigillati e spediti, nonché di tutti quegli introiti, in favore della regia Curia e previsti per l'anno indizionale in corso, che vertevano sulle secrezie, sulle vicesecrezie, sulle viceportulanie e su altri uffici minori; dall'altro lato, invece, si provvedeva al controllo dei *quaterni* dei conti che gli *ufficiali* pecuniari dovevano inviare presso la Conservatoria – ma anche alla Curia dei maestri Razionali – affinché i suoi funzionari potessero procedere a una verifica dei loro *introitus* e dei loro *exitus*, verificandone l'attendibilità con tutte le informazioni che erano già in loro possesso sulla base di quell'estesa attività di controllo che veniva condotta *ab origine* su tutta la documentazione di natura finanziaria.

La serie *Commissioni* raccoglie una documentazione piuttosto eterogenea, caratterizzata da una provenienza redazionale disparata, composta comunque da incarichi affidati a ufficiali ordinari e straordinari, centrali e periferici, per il recupero di crediti, per trattare vendite di beni, per dare esecuzione a requisizioni, per stendere inventari, per tutte quelle attività che, sostanzialmente, riguardavano introiti e spese non ordinarie, riguardanti comunque il bilancio della regia Corte²⁶⁴. Vi era inoltre, all'interno di questa serie, una specifica sottoserie che ci è giunta con il titolo di *Notamenta* e che si caratterizza per una documentazione composta da relazioni operate dagli ufficiali della Conservatoria e da ricevute che certificassero la correttezza delle operazioni condotte sulle fonti di spesa e sulle assegnazioni di provvigioni, nonché sui beni, diritti fiscali e commerciali che interessavano il regio demanio²⁶⁵

²⁶⁴ Di questa serie, almeno per il contesto cronologico qui preso in esame, sono in realtà sopravvissute solamente alcune carte che sono state erroneamente rilegate all'interno di volumi di altre serie oppure fanno parte di volumi collettanei e del tutto eterogenei per via delle provenienze diverse delle scritture registrate. In ASPA, CRP, *Commissioni*, 927, riferibile al 1417-18, infatti, la documentazione contenuta è in realtà riferibile alla serie *Debita et Negocia Curie*; il registro n.° 928 (1440), invece, contiene alcuni conti riguardanti la colletta della Canera Apostolica e alcune carte di commissioni, riferibili però al 1445-46. Dell'anno indizionale III (1439-40), sono invece le *commissiones* e i *notamenta* registrati in ASPA, CRP, *Conti*, 844, cc. 126r-176r, che per via del loro numero piuttosto cospicuo, aiutano a delimitare i confini della rubrica di riferimento e l'ampiezza del raggio d'azione dei commissari incaricati. Va inoltre rilevata la presenza di alcune carte riferibili alla suddetta serie, per gli anni indizionali XV (1436-37), II (1438-39) e V (1441-42), nel volume collettaneo ASPA, CRP, *Conti*, cc. 312r-352r, cc. 504r-543r, cc. 587r-610v e cc. 649r-701r, mentre sembra essere sopravvissuto integralmente il *liber commissionum* dell'anno indizionale X (1446-47), reperibile in ASPA, CRP, *Conti*, 850, cc. 109-159.

²⁶⁵ Si veda, al riguardo, ASPA, CRP, 841 bis, che fa sostanzialmente riferimento al 1414.

I registri che recano il titolo *Fortilizi* – composti dalle tre sottoserie *Provisiones castrorum*, *Reparaciones castrorum* e *Fornimenta* – invece, rappresentavano un vero e proprio strumento di monitoraggio condotto regolarmente dagli ufficiali della Conservatoria per conto della regia Curia, nei confronti dell'amministrazione della rete dei castra isolani, attraverso un controllo, cioè, di tutte quelle spese, ordinarie e straordinarie, affrontate nel corso del tempo per la gestione delle strutture militari presenti nell'isola e per il mantenimento del personale da esse dipendente²⁶⁶.

I volumi della serie *Debiti della Curia* sono costituiti da tre sottoserie²⁶⁷, la prima delle quali, chiamata *Debita Curie*, è composta da tutte quelle carte riguardanti il pagamento di debiti che la regia Corte aveva nei confronti di creditori privati – per esempio arrendatori di gabelle e mercanti – e di ufficiali pubblici ai quali erano state solo parzialmente versate le provvigioni annuali; la seconda sottoserie, *Negocia Curie*, raccoglie tutta quella documentazione – sotto forma di *lictere exequatorie*, liste di *computa* e liberatorie – afferente alle spese effettuate, sui proventi degli uffici pecuniari del Regno, per conto della regia Corte e riguardante una tipologia di affari qualitativamente molto diverso tra di loro²⁶⁸; le *Gracie Semel*, infine, vanno considerate come «esenzioni *una tantum*, concesse per diversi motivi, dal pagamento di dogane,

²⁶⁶ Della serie *Fortilizi*, è sopravvissuta la sequenza quasi completa dei volumi, ognuno dei quali comprende più anni indizionali, riferibili al periodo compreso tra il 1422 e il 1442 (i registri della Conservatoria che vanno dal n.° 1011 al n.° 1015 e alcune carte per gli anni 1427-31, comprese in ASPA, CRP, *Mercedes*, 15), divisa solitamente nelle tre sottoserie *Provisiones castrorum*, *Reparaciones castrorum* e *Fornimenta*. Alcune carte relative al periodo precedente, quello riferibile agli anni 1416-1422, sono invece state inserite nel volume collettaneo ASPA, CRP, *Conti*, 951, cc. 550r-644r. In realtà, l'azione condotta dal Conservatore in questo ramo, può essere letta anche come una vera e propria tutela sul *Provisor castrorum* del Regno di Sicilia e sulla piccola struttura cancelleresca che era alle sue dipendente. Sulla cooptazione degli ufficiali dei *castra* isolani, cfr. *infra*, PARTE TERZA, § 7.2.

²⁶⁷ Non esiste in realtà alcun riferimento esplicito che indichi l'esistenza di un registro unico, ma possiamo invece trovare alcune indicazioni che fanno riferimento alle singole sottoserie – *libri debitorum*, *libri negociorum*, *libri graciaturum semel*. La composizione dei volumi e il sistema di registrazione utilizzato, suggeriscono però in maniera sufficientemente chiara che i tre libri costituissero tutti insieme una serie unica, come abbiamo visto anche nella circostanza dei volumi delle *Mercedes et Quitaciones*. Anche quest'ultime *rubriche* vengono talvolta indicate singolarmente – *libri Mercedesum et libri Quitacionum* – ma, in base agli elementi emersi dallo spoglio delle carte, possiamo affermare con certezza che questi libri costituivano una singola serie documentaria.

²⁶⁸ In riferimento agli estremi cronologici 1412-42, la documentazione superstite dei *Debita Curie*, dei *Negocia Curie* e delle *Gracie Semel*, si trova distribuita in diversi registri: per l'indizione XI (1417-18), in ASPA, CRP, *Commissiones*, 927; per la III (1424-25), in ASPA, CRP, *Debiti della Curia*, 1062; per la IV (1425-26), in ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, cc. 299r-507r; per la VI 1427-28, in ASPA, CRP, *Mercedes*, 11, cc. 315r-580v; per la VIII e la IX (1429-31), in ASPA, CRP, *Debiti della Curia*, 1061 bis, cc. 1r-37v e le cc. 150r-520r; per la IV (1441-42), in ASPA, CRP, *Debiti della Curia*, 1063.

gabelle, di *iura exiturarum* o di rate di donativi»²⁶⁹, in favore di singoli individui o le *universitates* del regno.

Tutte le serie del fondo della Conservatoria si caratterizzano per il sistema di registrazione basato sullo schedario, che abbiamo visto per la serie *Mercedes*, e per quell'apparato di glosse solitamente annotato nel margine sinistro delle carte, che deve necessariamente essere letto come l'attestazione scritta dell'esteso spettro entro il quale si muoveva il Conservatore, altrimenti non verificabile sulla base di una produzione seriale di scritture pratiche, su tutti gli affari trattati e nell'ambito dei diversi rami d'attività della magistratura. L'utilizzo delle glosse sostanzialmente infatti uno scarto qualitativamente significativo rispetto alle altre serie documentarie dedicate alla registrazione degli atti – come quelle superstiti, pur profondamente diverse tra di loro, della Real Cancelleria e dell'ufficio del Protonotaro²⁷⁰ oppure quelle conservate dalla Curia dei Maestri Razionali²⁷¹ – dato che il Conservatore, sulla base delle proprie prerogative, era in grado di agire concretamente sulla documentazione registrata per mezzo di modifiche e integrazioni, suggerimenti e relazioni, nonché, come abbiamo visto, con il potere di respingere tutti quegli atti presentati all'attenzione dell'ufficio che non erano ritenuti idonei e confacenti²⁷².

²⁶⁹ Baviera Albanese, *L'istituzione* cit. p. 26.

²⁷⁰ Si tornerà più diffusamente sull'argomento *infra*, PARTE SECONDA, § 6.2.

²⁷¹ La documentazione della Curia dei Maestri Razionali è confluita all'interno di un enorme e pressoché inesplorato fondo (esiste solamente un sintetico elenco), quello del Tribunale del Real Patrimonio, in seguito alle riforme amministrative che interessarono l'ufficio a partire dalla seconda metà del secolo XVI. Al riguardo, cfr. Giuffrida R., *L'archivio del Tribunale del Real Patrimonio e la sua funzione di Archivio Centrale del Regno di Sicilia alla fine del secolo XVIII* e Trasselli, *L'Archivio del Patrimonio del Regno di Sicilia. Prima nota su un riordinamento in corso*.

²⁷² In ASPA, RC, 51, c. 226r, l'Infante Giovanni, viceré di Sicilia, attraverso il personale dell'ufficio del Protonotaro, ordinava a Giovanni Sanches de Salvaterra di concedere la liberatoria per alcune esecutorie di pagamento per l'anno indizionale IX (1415-16), in favore di Giovanni de Peregrinis di Messina «familiaris et fidelis noster dilectus fuit olim per nobiles vicegerentes in dicto Regno Sicilie assumptus et ordinatus in unum ex notariis prothonotariatus Regni Sicilie supradicti, cum pensione sive salario unciarum decem et octo annuatim pro ut de premissis claram noticiam habemus tam relazione prefatorum nobilium vicegerentium quam eciam tenore suarum litterarum executoriarum temporis preteriti per eos ex inde factarum, attendentes eciam dictum Iohannem fore et esse convenientem et necessarium officio supra dicto eundem Iohannem de Peregrinis in eodem officio recepimus ac eum recipimus et acceptamus».

3.4 Modelli di riferimento

La nuova magistratura – complessa per via delle sue numerose funzioni e invasiva per la sua ampia capacità d'intervent – fu istituita all'interno di un sistema, quello siciliano, che, nonostante la crisi politica in atto nel Regno e gli equilibri precari e soggetti a repentini mutamenti che avevano caratterizzato le strutture del contesto istituzionale isolano nel corso dei decenni precedenti, può essere definito come pienamente formalizzato. L'inserimento del nuovo organo finanziario in un apparato statale ben delineato come quello siciliano, quindi, non sarebbe stato possibile senza un modello di riferimento solido e adeguatamente strutturato, che fosse in grado di fornire strumenti e soluzioni utili per reggere a tutte quelle tensioni che potevano verificarsi come naturale conseguenza della sua introduzione nell'isola.

Come si può evincere da un'analisi delle strutture e del funzionamento della Conservatoria, dalla difersificazione degli ambiti d'interesse che caratterizzavano l'ufficio, dalla variegata tipologia documentaria presente nei registri ed esplicitata nelle differenti serie documentarie, nonché dalla provenienza geografica degli ufficiali che, almeno per i primi anni di vita della nuova magistratura, furono prevalentemente di origine castigliana, il modello di riferimento sul quale fu delineata la nuova magistratura isolana fu la *Contaduria Mayor de Hacienda*²⁷³. Questo ufficio, retto due *Contadores Mayores* che possedevano anche vaste competenze di carattere politico²⁷⁴, era il

²⁷³ Sulla *Contaduria Mayor* del Regno di Castiglia, cfr. Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV* e ivi SPEC. il Cap. I, "Las instituciones"; Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla* (1369-1429) cit., pp. 401-483.

²⁷⁴ Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla* (1369-1429), p. 448. Lo studioso iberico ha suggerito che il crescente peso politico della *Contaduria* va analizzato in riferimento alla progressiva centralizzazione degli apparati fiscali del Regno di Castiglia a Segovia – in Sicilia Alfonso il Magnanimo avrebbe promosso una concentrazione simile a Palermo, al riguardo cfr. *infra*, PARTE TERZA, § 9.3.1 – dove si trovavano «el tesoro regio, la Chancillería, los Contadores Mayores y los de Cuentas, esto es, el aparato judicial y haciendístico que debia quedar al margen, en lo posible, de los avatares cotidianos de gobierno». La 'politicizzazione' degli uffici finanziari è una tendenza di respiro europeo ed è riscontrabile, per esempio, nel ducato di Savoia, dove il Presidente della Camera dei Conti, A. Barbero & G. Castelnuovo, *Governare un ducato*, pp. 506-507, era solitamente un personaggio di primo livello proveniente dall'ambiente principesco, ma privo di una professionalità contabile, con il compito di sovrintendere al controllo dei conti e, nel contempo, «in grado di assumersi, per così dire, la responsabilità politica dell'ufficio».

principale organo finanziario del Regno di Castiglia²⁷⁵ ed era in possesso di una serie di funzioni decisive per il funzionamento stesso dello stato, ovvero «tenía control sobre todos los ingresos y los gastos, promovía y organizaba el cobro de las rentas y derechos, ordenaba los pagos a realizar, enviaba los documentos haciendísticos pertinentes a la Contaduría Mayor de Cuentas para que ésta pudiera tomarlas a los que tubiera tenido cargo o manejo de dinero real y así fiscalizase el modo cómo se había realizado la administració de la Hacienda»²⁷⁶.

Queste mansioni di carattere generale proprie della *Contaduría Mayor de Hacienda*, appaiono come la matrice di quelle funzioni che la Conservatoria del Real Patrimonio avrebbe sviluppato e rielaborato all'interno dell'apparato istituzionale siciliano e in un rapporto bilaterale di relazione/competizione con l'altro importante ufficio finanziario presente nell'isola, quello della Curia dei Maestri Razionali. Un'analisi, per quanto sintetica, della struttura e delle competenze dell'ufficio castigliano, in relazione a quella grande eterogeneità delle scritture che contrassegna le serie e le sottoserie del fondo della Conservatoria, rende quindi più agevole una comprensione di quelle dinamiche che sottostavano al funzionamento stesso della magistratura siciliana.

La *Contaduría Mayor*, sulla base di quanto emerso da alcune precise disposizioni del 1476 che molto probabilmente ricalcavano l'organizzazione esistente in precedenza²⁷⁷, era strutturata sulla base di due rami principali, il primo dei quali era quello degli uffici detti «de cargo», dediti cioè alla verifica sugli introiti dell'*Hacienda*; il secondo, invece, riguardava gli apparati di quella magistratura chiamati «de data» e che si occupavano dell'amministrazione delle spese che venivano pagate sugli introiti del patrimonio regio²⁷⁸. Il primo livello della *Contaduría* era diviso in tre dipartimenti, ciascuno dei quali retto da due *contadores* «menores» o «de los libros», che richiamano esplicitamente alla memoria alcune delle competenze proprie della Conservatoria isolana, visibili nella complessa strutturazione di serie e sottoserie gestite dall'organo

²⁷⁵ Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla (1369-1429)*, pp. 446-47. Al vertice dell'intera struttura *haciendística*, all'interno della quale vi era la *Contaduría*, con funzioni di rappresentanza politica e poteri di ambito cancelleresco, vi era il *Mayordomo Mayor*.

²⁷⁶ Ladero Quesada, *La Hacienda Real en el siglo XV* cit., p.18.

²⁷⁷ Ladero Quesada, *La Hacienda Real en el siglo XV* cit., p.20.

²⁷⁸ Sulla complessa strutturazione della *Contaduría Mayor* si veda in particolar modo Ladero Quesada, *La Hacienda Real en el siglo XV* cit., pp. 19-20.

siciliano. La prima *oficina* era infatti quella dell'*Oficio de rentas*, con competenze legate al controllo sulla certezza degli introiti e delle rendite dovute alla regia Corte, sia nel caso di entrate pubbliche, provenienti per esempio dalla Tesoreria, che nel caso di somme dovute da arrendatori privati; la seconda, invece, chiamata *Oficio de relaciones*, provvedeva al rilascio di documenti e ricevute in favore di *arrendadores, recaudadores o tesoreros*, che attestassero l'avvenuto pagamento delle rendite in favore della regia Corte; l'*Oficio de extraordinario*, infine, come si evince dal nome stesso dell'officina, poneva la propria attenzione su tutti gli introiti di carattere straordinario che interessavano il patrimonio regio.

Per quel che concerne invece il secondo ramo della *Contadurya Mayor de Hacienda*, quello chiamato «de data», ci troviamo di fronte a una partizione in cinque uffici, i primi tre dei quali – quelli *del Sueldo, de Tierras e de Tenencias* – ponevano la loro attenzione sulle spese di carattere militare; quello *de Quitaciones*, esattamente come il corrispettivo siciliano, invece, «atendía, en líneas generales, a gastos de administración civil»; l'ufficio *de Mercedes*, infine, conduceva verifiche su tutte quelle assegnazioni e provvigioni che pesavano sul patrimonio dell'*Hacienda* stessa.

Questo sintetico elenco delle competenze proprie di questa magistratura richiama esplicitamente alla memoria la Conservatoria del Regno di Sicilia, ma con una differenza a mio parere sostanziale. Se infatti, nel caso della *Contadurya*, l'ampiezza del raggio d'azione dell'ufficio prendeva la forma di una struttura amministrativa complessa e divisa, come abbiamo visto, in otto *oficinas*, ciascuna delle quali con delle precise funzioni e con specifico personale amministrativo; nel caso isolano, invece, ci troviamo di fronte a una struttura istituzionale decisamente meno complessa, con un apparato cancelleresco fortemente centralizzato e numericamente ridotto²⁷⁹, nonché caratterizzato da un minore livello di specializzazione dei suoi funzionari che apparivano in grado di agire in qualsiasi ambito d'intervento dell'ufficio, senza quelle limitazioni dettate da una rigida partizione in più dipartimenti che, in Castiglia, erano competenti per ambiti più ristretti e specifici.

L'estesa capacità d'intervento dell'ufficio siciliano, non supportata da un apparato istituzionale paragonabile a quello castigliano, si sostanziò quindi in una

²⁷⁹ Sulla composizione dell'ufficio della Conservatoria, cfr. *supra*, nota 246.

specializzazione redazionale che prendeva forma nelle scritture poste in essere dal personale della Conservatoria. La creazione di un sistema di libri come quello in uso presso l'ufficio siciliano – siamo di fronte a un'organizzazione e a una gestione di un complesso archivistico, composto eminentemente da scritture correnti, che deve essere considerata come organica alla politica regia²⁸⁰ – strutturato in diverse serie e sottoserie, attesta infatti sulle 'carte' quella complessità di funzioni e competenze, indubbiamente derivate dal modello della *Contadurya* castigliana, che connotarono l'azione della nuova magistratura isolana.

L'apparato finanziario del Regno di Castiglia, come nel caso siciliano successivamente all'introduzione della Conservatoria, si basava sulla reciproca relazione tra due uffici distinti: se da una parte vi era, come abbiamo visto, la *Contadurya Mayor de Hacienda*, dall'altra parte, vi era la *Contadurya Mayor de Cuentas* che, alla stregua del secolare ufficio dei Maestri Razionali nell'isola, «era el máximo organismo de vigilancia sobre la rectitud de todas las gestiones y actos efectuados con dinero de la Hacienda real»²⁸¹. Una suggestione, quella rappresentata da questa speculare collaborazione tra due istituzioni finanziarie, presente sia nel caso castigliano che in quello siciliano, che va però rapportata al contesto specifico dell'isola dove, nel trentennio compreso tra il 1412 e il 1442, s'incrociarono e si sovrapposero, influenzandosi a vicenda, tre diverse tradizioni amministrative, quelle dei Regni d'Aragona, di Sicilia e di Castiglia. Queste diedero vita a una lunga fase di sperimentazione, portata avanti dai nuovi sovrani di Trastàmara – con particolare evidenza durante il lungo Regno di Alfonso il Magnanimo – e dall'eterogeneo personale cancelleresco che si trovava alle loro dipendenze e che lavorava nell'ambito degli apparati istituzionali siciliani, con l'obiettivo di creare una struttura finanziaria che non si limitasse a una mera attività di verifica condotta sul bilancio del Regno, ma che fosse il più aderente possibile alla volontà del sovrano e che fosse in grado di perseguirne fedelmente le linee politiche.

²⁸⁰ Come ha sottolineato Gamberini, *Istituzioni e scritture* cit., p. 63, non deve essere considerato certamente un caso, ma una tendenza di lungo periodo che affonda le proprie radici nell'esperienza comunale, la progressiva diffusione del «convincimento che scritture e documenti rappresentassero un prezioso sussidio di governo», come si può evincere dalla «costante tensione da parte di città, stati e principati verso forme di gestione archivistica ordinate e razionali».

²⁸¹ Ladero Quesada, *La Hacienda Real en el siglo XV* cit., p. 32.

PARTE SECONDA

La ricerca dell'efficienza e l'intervento del potere

4. Ambigue relazioni. Equilibri e strutture di potere all'interno dell'amministrazione finanziaria del Regno di Sicilia.

4.1. Governare a distanza. I rappresentanti del 'princeps' e la distribuzione del reddito.

La struttura finanziario-amministrativa del Regno di Sicilia, all'indomani del 1414 e dell'istituzione dell'ufficio della Conservatoria, appariva come una costruzione certamente sovradimensionata, ma apparentemente funzionale. In sintesi, il Conservatore avrebbe dovuto provvedere all'aspetto programmatico attraverso la redazione di un bilancio di tipo preventivo e, in un secondo momento, alla concessione delle liberatorie per dare esecuzione a tutti quei pagamenti che insistevano sul bilancio regio, dato che il Tesoriere non poteva «pagar a nenguna persona assignacio que sia feta sobre son officii sens que la letra o cautela no sia registrada in vista per lo Conservador»¹; la Tesoreria si sarebbe dovuta occupare della gestione degli uffici pecuniari, provvedendo al recupero delle somme 'superstiti' e dei bilanci conclusivi degli uffici pecuniari, centrali e periferici, alla fine dell'anno indizionale; la curia dei Maestri Razionali, infine, da un lato si sarebbe dovuta preoccupare di indirizzare le spese di Corte, indicando su quali uffici pagare eventuali esborsi e, dall'altra parte, avrebbe dovuto condurre le verifiche sui *computa* presentati dagli ufficiali pecuniari

¹ ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 76v.

presso la Tesoreria, confrontando poi le informazioni ricevute con i dati programmatici della Conservatoria, nonché con la parallela verifica sui conti che veniva condotta da quest'ultimo ufficio alla conclusione dell'anno indizionale.

Le scritture quattrocentesche sopravvissute, sia quelle che potremmo definire 'dirigistiche' – con riferimento, in particolar modo, ai *capitula* e alle *ordenaçions* conservate presso l'archivio di Barcellona – redatte nell'area catalana, che quelle pragmatiche ed esecutoriali prodotte dagli uffici cancellereschi siciliani, dipingono però un quadro nettamente più complesso di quello sinteticamente qui descritto, soggetto a rapidi mutamenti e trasformazioni in reazione al variare degli equilibri politici e delle strategie economiche. L'inserimento di una nuova magistratura finanziaria come la Conservatoria del Real Patrimonio, caratterizzata da una chiara connotazione politica e da un forte legame con la casa regnante, all'interno del secolare impianto istituzionale-cancelleresco dell'isola, con una serie di competenze e di mansioni che si sovrapponevano e affiancavano a quelle di altri organi centrali e, in particolar modo, della Curia dei Maestri Razionali, ebbe infatti rilevanti conseguenze sugli equilibri interni all'amministrazione isolana e, naturalmente, sull'azione di governo degli stessi sovrani di Trastàmara². Gli interventi di questi ultimi sulle vicende siciliane, in particolar modo in età alfonsina, se da una parte possono apparire come incerti e, talvolta, anche contraddittori, dall'altro lato testimoniano invece una grande attenzione nei confronti dell'isola. Un interesse che si palesava attraverso una diretta e concreta attività di governo, che solo parzialmente può essere considerata come delegata, e che si rende evidente attraverso l'uso della *lictera* cancelleresca come strumento di potere e per mezzo di tutte quelle numerose scritture, epistole, ordinanze e carte, attraverso le quali il sovrano si premurava di rispondere e venire incontro alle pressioni e alle richieste provenienti dalla società siciliana e dai suoi ceti dirigenti³.

Sulla falsa riga di quanto già detto per l'età martiniana, la fluidità che caratterizzava l'impianto istituzionale siciliano e la gestione dell'amministrazione finanziaria in particolar modo, messa a nudo dalle direttive divergenti che furono

² Va infatti qui ribadito che le strutture cancelleresche del Regno di Sicilia, come affermato da Corrao, *Mediazione* cit. p. 393, vanno intese «come un ambito di potere che investe l'intera struttura di governo; in esso (...) risiedono capacità di direzione, autorità regolativa, capacità di condizionamento dell'azione politica e amministrativa».

³ Cfr. Gamberini, *Istituzioni e scritture*, pp. 62-63.

emanate dai sovrani ed evidenziata dai labili confini esistenti tra le competenze delle diverse magistrature, rendeva più agevole, per il re e per i suoi consiglieri più stretti, l'incunarsi tra le maglie larghe degli apparati cancellereschi isolani. Un'azione, quella dei sovrani di Sicilia, che si concretizzava in un intervento diretto sulle competenze dei singoli uffici e con la conseguente modifica degli equilibri interni agli organi centrali del Regno, ma senza palesi interventi riformatori e drastici cambiamenti che potevano provocare resistenze da parte dei ceti dirigenti locali. Questi ultimi – sia di estrazione cittadina che di provenienza feudale – infatti, alla stregua di quanto avveniva negli stati regionali della penisola, «riconoscono la sovranità del principe, gli assegnano funzioni generali di governo politico militare, che essi non saprebbero più né potrebbero esercitare direttamente, e gli riconoscono l'autorità e le prerogative necessarie», mantenendo, nel contempo, «il riconoscimento e la legittimazione di diritti e privilegi importanti, soprattutto per quanto riguarda le autonomie e i poteri di autogoverno locale: diritti e privilegi che si sentono autorizzati a difendere e a tutelare gelosamente»⁴. D'altronde, come ha correttamente segnalato S.R. Epstein, nel corso di un cinquantennio circa e a cominciare dall'età martiniana, con la progressiva creazione di un apparato amministrativo 'da stato moderno', con l'aumento delle richieste fiscali «e, di conseguenza, delle esigenze amministrative da parte di Alfonso», i sudditi del demanio riuscirono a «ottenere una quota più rilevante delle risorse politiche ed economiche locali»⁵, incrementando il loro potere di contrattazione con i vertici politici del Regno.

Questa condizione, che può quindi essere interpretata come una tendenza di carattere generale per gli stati principeschi della penisola, deve essere, nel contempo, analizzata sulla base di quelle che erano le specificità e le caratteristiche di ciascuno dei contesti interessati. Nel caso del ducato milanese, la reazione delle comunità all'autorità del principe poteva sfociare anche in veri e propri gesti di ribellione – poteva esplicitarsi anche nell'aggressione contro i suoi diretti rappresentanti nelle periferie – ogni qual volta in cui sembravano essere messe in discussione le libertà e le prerogative che erano state concordate con il duca. Uno stato delle cose che era alimentato dalla concezione

⁴ Chittolini, *L'onore cit.*, p. 38.

⁵ Epstein, *Potere e mercati cit.*, p. 393.

stessa che sottostava alla nascita delle formazioni politiche italiane di età bassomedievale. Queste, strutturate sulla base di rapporti di potere fluidi e instabili, erano infatti condizionate dall'intenso e continuo dialogo tra centro e periferia e, come è stato evidenziato per il caso milanese, il fine ultimo era la ricerca di un equilibrio che si concretizzasse in una reciproca legittimazione – e convenienza – delle parti in gioco. I ceti dirigenti locali erano infatti disposti al riconoscimento, per alcuni ambiti prestabiliti, dell'autorità principesca e dei suoi ufficiali periferici, ma, all'interno di quello che è stato definito come un «patto di signoria», erano gelosi di quelle quote di potere e di autogoverno delle quali erano stati dotati in cambio della fedeltà nei confronti del signore e del supporto alle sue politiche⁶.

Nel caso della Savoia, le relazioni centro/periferia furono soggette alla specificità intrinseca della formazione sabauda, dove, per via della massiccia presenza di terre demaniali – l'espansione territoriale, a cominciare dalla metà del secolo XIV, non aveva seguito una specifica direttrice, dando così vita a un «aggregato eterogeneo di territori»⁷ – gli organi locali, rispetto a quelli centrali, svolsero un ruolo di primo piano per il funzionamento stesso dello stato. In ambito periferico, quindi, le comunità erano responsabili delle «funzioni strettamente amministrative e di fiscalità interna», mentre tutto ciò che afferiva all'ordine pubblico, all'applicazione delle ordinanze del duca e alla 'gestione' politica della comunità stessa, era appannaggio degli ufficiali signorili, anche se, al riguardo, va messa in luce la significativa distinzione tra quelle che erano le comunità mediate e quelle immediate. Se in quest'ultima circostanza, infatti, il castellano – il funzionario che agiva cioè in rappresentanza del potere centrale – era nominato direttamente dal duca ed era in possesso di una serie di competenze che riguardavano anche la finanza ordinaria; nel caso invece delle comunità mediate, il grado di autonomia era più elevato, in considerazione del fatto che il castellano era di nomina signorile e, in alcune occasioni, l'ufficio era occupato personalmente dal signore⁸.

⁶ Chittolini, *L'onore* cit., pp. 41-42.

⁷ Barbero & Castelnuovo, *Governare un ducato* cit., p. 466.

⁸ Barbero & Castelnuovo, *Governare un ducato* cit., pp. 481-482.

Se volgiamo nuovamente l'attenzione alla Sicilia della prima metà del Quattrocento, va evidenziato il fatto che l'isola, da un punto di vista puramente istituzionale, si presentava come un laboratorio nel quale si erano innestate tre diverse tradizioni amministrative – quella siciliana e quella catalana erano già presenti nell'isola, quella castigliana, invece, fu introdotta con l'arrivo dei nuovi regnanti che erano originari di quell'area – che se da una parte furono causa di una certa instabilità decisionale da parte dei vertici politici del Regno, dall'altro lato diedero vita a una serie di soluzioni innovative, frutto della sperimentazione di quegli anni, che portarono alla costruzione di un modello istituzionale capace di adattarsi e mutare sulla base di quelle che erano le esigenze politiche ed economiche del momento.

Nonostante la chiara volontà, da parte dei nuovi governanti, di dare avvio a una solida costruzione istituzionale che fosse razionale e perfettamente integrata con gli indirizzi politici del sovrano, affiora dalle fonti un'oggettiva incertezza sulle modalità d'intervento da perseguire nei confronti degli apparati cancellereschi isolani. Pochi mesi dopo l'istituzione dell'ufficio della Conservatoria e dopo averne delineato le competenze di carattere generale, Ferdinando d'Antequera, presumibilmente informato dei difficili rapporti tra le due magistrature finanziarie dell'isola e della scarsa formalizzazione delle rispettive sfere d'intervento, si preoccupò di emanare un capitolo regio diretto al figlio e Viceré del Regno, l'Infante Giovanni, con il quale era messa in dubbio quella stessa impalcatura istituzionale che, per mezzo di funzionari fedeli e altamente specializzati, aveva cominciato a costruire con la creazione della figura del Conservatore maggiore e dell'ufficio da esso dipendente, tanto da ordinare al figlio di appurare «si lo dit officis de Conservador es necessari»⁹.

La richiesta di informazioni sulle strutture finanziarie dell'isola in seguito all'introduzione della nuova magistratura e sull'effettiva utilità dell'ufficio del Conservatore, non deve essere intesa in termini esclusivamente tecnici e legati alla definizione della nuova struttura istituzionale del Regno, ma va inquadrata in una

⁹ ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 77r. La medesima richiesta sarebbe stata diretta anche ad Andrea Gudiola nel 1416, sulla base di un capitolo regio redatto dal Segretario aragonese Paolo Nicolai: «Item que lo dit Senyor sea certifiat quina conformidat o desformidat ha lo officio de Conservador ab officis de les Maestres Racionals per ço que informat lo dit Senyor vege si lo dict officis de Conservador es necessari» (ASP, CRP, *Conti*, 846, s.n.). Cfr. la trascrizione integrale delle ordinanze regie in Tomo II, *Appendice V*, Doc. 2.

prospettiva tutta politica che poneva al proprio centro la ricerca di equilibri stabili tra i diversi poteri coesistenti in Sicilia e compartecipi del governo della stessa. Fin dal 1412, immediatamente dopo il definitivo inserimento dell'isola all'interno della confederazione aragonese, si era palesata la complessità della situazione siciliana e l'impossibilità di risolverla per mezzo di un intervento sugli apparati istituzionali del Regno – si fa qui riferimento all'introduzione dell'ufficio della Conservatoria del Real Patrimonio – che, per quanto profondo, si era comunque concretizzato in un'azione promossa dall'esterno e come conseguenza di una decisione verticistica da parte del sovrano e del suo ristretto entourage di consiglieri e collaboratori iberici. Le successive mosse dei sovrani e di Alfonso il Magnanimo in particolar modo, evidentemente influenzate dal mutato clima politico e dalle nuove direttrici espansioniste della Corona d'Aragona, si sarebbero invece caratterizzate per la ricerca di un confronto più serrato con le componenti eminenti locali, prendendo la forma di quella mediazione burocratica¹⁰ che, proprio nell'ambito degli apparati cancellereschi del Regno, avrebbe trovato la propria sede. Questa si sarebbe quindi realizzata con la cooptazione delle classi dirigenti siciliane nelle stanze del potere e attraverso la loro progressiva adesione alle nuove politiche espansioniste, che furono dirette verso Napoli e il Regno continentale, inaugurate da Alfonso.

Per una migliore comprensione delle questioni siciliane in questa fase successiva all'avvento dei Trastàmara in Sicilia, può risultare utile integrare le incerte disposizioni e ordinanze regie sulla gestione dell'isola con la corrispondenza¹¹ che Ferdinando I

¹⁰ Cfr. Corrao, *Mediazione* cit. In termini più generali, se vogliamo "europei", Autrand, *Crisi e assestamento* cit., pp. 750-51, ha scritto che «i sudditi (...) per esercitare un'influenza sullo stato, (...) preferirono alla costosa convocazione delle assemblee la conquista degli uffici regi. Le istituzioni nate dal progresso dello stato hanno a loro volta dato origine a un ambiente di funzionari, cementato da studi identici, tra i quali il diritto occupa il primo posto, dal lavoro in comune, da una rete di parentele e di alleanze sociali. Per conquistare i privilegi, per raggiungere una posizione di rilievo in una società dalle strutture rigide, i più importanti di questi funzionari hanno saputo costituirsi in un corpo all'interno dello stato».

¹¹ La corrispondenza alla quale si fa qui riferimento è quella dell'etereogeneo fondo delle *Cartas Reales* conservate presso l'Archivio della Corona d'Aragona. Si veda a tal proposito Corrao, *Costruzione di un corpo di fonti per la storia politica siciliana del tardo medioevo: le Cartas Reales dell'Archivio della Corona d'Aragona*, pp. 267-303, dove è stata condotta un'attenta disamina della tipologia documentaria sotto esame.

tenne con il fedele consigliere Juan Tudela¹², esperto di affari siciliani e inviato nell'isola come segretario regio al fianco dell'Infante Giovanni¹³, secondogenito del nuovo re e fratello minore di Alfonso. Juan Tudela, in quanto segretario, era in possesso di un'ampia capacità d'intervento che andava ben al di là della mera «competenza sulla corrispondenza personale e politica del sovrano» e successivamente anche dei viceré¹⁴. Essa derivava dai contorni sfocati delle competenze dell'ufficio tenuto, caratterizzato da uno scarso potere decisionale, ma contrassegnato allo stesso tempo dalla possibilità di esprimere pareri e valutazioni, nonché di fare pressioni sui vertici politici del Regno, per indirizzarne le scelte da seguire. Da una parte, la fluidità delle prerogative dell'*officium* di Segretario e, dall'altro lato, la possibilità di partecipare alle riunioni del *Consilium* regio, consentirono al funzionario aragonese di approfondire la propria conoscenza delle istituzioni siciliane e di indagare sull'effettivo funzionamento di quegli ingranaggi che sottostavano al governo dell'isola.

L'impressione che emerge, in maniera sufficientemente chiara, dalle lettere inviate da Juan Tudela al sovrano, è la necessità di una razionalizzazione degli apparati istituzionali del Regno, mediata solo parzialmente dalla ricerca del consenso attorno alla nuova casa regnante¹⁵, che coinvolgesse non solamente le strutture finanziarie dell'isola, ma anche quelle legate all'amministrazione *tout court* della stessa, con lo scopo ultimo di rendere il governo della Sicilia il più possibile funzionale alle direttive politiche imposte dai Trastàmara all'intera confederazione aragonese, sulla base di un filo rosso che aveva le proprie origini nell'età immediatamente precedente. La lunga

¹² Si veda Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit, in cui l'attenzione è focalizzata non solamente sulla figura del Segretario Juan Tudela, ma anche un altro importante personaggio dell'amministrazione siciliana, Andrea Guardiola, che in quella medesima fase era Tesoriere del Regno di Sicilia.

¹³ L'aragonese di Saragozza Juan Tudela, Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., pp. 118-122, aveva cominciato a occuparsi delle questioni siciliane fin dal 1397, quando fu inviato nell'isola da Martino d'Aragona, e non fu quindi casuale che «venisse prescelto per la stessa carica quando» fu selezionata «la piccola Corte che avrebbe accompagnato l'Infante Juan nel regno isolano nel 1415», con il compito di portare quel documento che definiva i poteri dell'Infante come Viceré. Cfr. al riguardo il privilegium del 1 marzo 1415, con il quale l'Infante Giovanni entrava in possesso dell'ufficio (ASPA, SP, 38, cc. 97v e sgg.).

¹⁴ Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., p. 120.

¹⁵ Cfr. Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., pp. 137-138. Peraltro, *ibidem*, p. 142, come ha scritto lo storico siciliano, «la contraddizione fra la linea del rigore e ricerca del consenso, in molti casi era tuttavia insolubile», tanto che Juan Tudela e Andreu Guardiola «nell'impossibilità di contemperare le due esigenze, erano indotti dalla propria concezione del servizio alla Corona e del profitto di questa, a privilegiare l'indirizzo rigorista».

carriera di Juan Tudela all'interno degli apparati cancellereschi della Corona d'Aragona fin dall'ultimo decennio del Trecento e la pur breve missione siciliana per conto di Martino d'Aragona, infatti, mettono in luce una certa continuità tra le politiche portate avanti dall'allora Infante d'Aragona e dai suoi consiglieri all'indomani della riconquista dell'isola nel 1392 e quelle riproposte, a partire dal 1415, dallo stesso Tudela ai nuovi sovrani di Trastámara.

Il modello istituzionale di riferimento proposto dal Segretario dell'Infante, che si concretizzava in una serie di suggerimenti 'riformistici' riscontrabili nelle lettere inviate a Ferdinando I d'Antequera, come panacea per tutti i disordini amministrativi che attanagliavano la Sicilia, era ancora una volta quello aragonese nato dalle *Ordenacions* di Pietro IV il Cerimonioso. Nel gennaio del 1416, quindi, Juan Tudela, in una missiva inviata al sovrano aragonese, tra i diversi argomenti affrontati, consigliava al sovrano di operare una ristrutturazione del sistema di raccolta degli introiti regi nel Regno di Sicilia, attraverso un vero e proprio dimagrimento degli apparati istituzionali isolani e con la concentrazione dell'amministrazione pecuniaria nella figura del Tesoriere¹⁶, «un tot sol rebedor e una sola bossa en la qual vaien totes les monedes dels ports e deles secrecies e deles escadencies»¹⁷, provvedendo, nel contempo, alla soppressione degli uffici, considerati inutili e dispendiosi per il bilancio regio, del Maestro Secreto e del

¹⁶ Il processo di concentrazione delle fonti di reddito del Regno in un'unica magistratura, Corrao, *Governare un Regno*, p. 368, che si sarebbe concretizzato in Sicilia solamente per alcuni anni, affondava le proprie origini nell'età martiniana e, nella sostanza, un'amministrazione del Regno «organizzata attorno agli uffici di Tesoriere, Conservatore e dei Maestri Razionali si indirizzava sulla medesima strada che, nella stessa epoca, avevano percorso altre grandi monarchie europee per rispondere alle nuove esigenze di centralizzazione e di controllo del prelievo fiscale e della redistribuzione». D'altronde, il modello aragonese delle *Ordenacions* cit., pp. 158-160, proponeva un Tesoriere che «haura (...) moneda dels procuradors nostres reals et batles generals et aministradors rendes aministrans e la part a Nos pertanyent dels emoluments de la scrivania e condempnacions pecuniaries per nostre conseyl adjutadores en los nostres regnes e daltres persones reeba e daqui liurar als officials los quals per loffici a ells incumbent aquella a despendre e a pagar hagen a aquell qui per nos li sera manat graciosament e de quitacio o en altre manera». Sul Tesoriere del Regno d'Aragona si vedano di Mateu y Llopis F., «*Maestre Racional*» y «*Tresorer General*», pp. 242-254, che riprende pedissequamente la legislazione emanata dal Cerimonioso, e M. Vanlandingham, *Transforming the State. King, Court and Political Culture in the Realms of Aragon (1213-1387)*, pp. 150-154, che, partendo da un'origine 'siciliana' dell'ufficio della Tesoreria aragonese, punta la propria attenzione su alcune disposizioni di Alfonso III il Liberale, sulla base delle quali il Tesoriere «was to receive all amounts of income of any type, and was able to assign revenues to pay off loans», che rappresenterebbero il punto di riferimento delle stesse *Ordenacions* di Pietro IV d'Aragona.

¹⁷ Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., APPENDICE, Doc. 9, p. 160.

Maestro Portulano¹⁸. Nella medesima lettera, inoltre, suggeriva a Ferdinando di intervenire sulla Curia dei Maestri Razionali del Regno di Sicilia finché essi non fossero «reduhits a .I. tansolament, car ja non son sino dos e solien esser .V. en gran destrució de vostres rendes»¹⁹, sulla base corrispettivo ufficio del *Mestre Racional* aragonese²⁰, che aveva al proprio vertice un singolo ufficiale con funzioni direttive, piuttosto che un organo collegiale²¹. E' possibile ritrovare un ulteriore riferimento alla legislazione catalana anche al di fuori della sfera intrinsecamente finanziaria, quando cioè, in seguito alla scomparsa del Protonotaro siciliano Nicola Muleti, il Segretario dell'Infante chiese che gli fosse assegnato quell'ufficio sulla base «dell'estil e costuma antiquada» dei re aragonesi, ovvero «que morint lo prothonotari lo secretari primer es prothonotari»²².

Nel giudizio del solerte funzionario di Saragozza, «nella sua veste di espressione diretta della volontà del principe»²³, infatti, il migliore sistema possibile doveva necessariamente coincidere con quello meglio conosciuto e con quello che si era dimostrato, in terra iberica, come il più funzionale agli interessi della Corona. Desta certamente stupore – Juan Tudela, profondo conoscitore degli affari siciliani, come traspare dalle scritture superstiti, appare infatti sempre lucido nelle sue disamine politiche e nei suoi commenti spesso sarcastici sulle questioni trattate – questa non

¹⁸ Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., APPENDICE, Doc. 7, p. 158 e Doc. 9, p. 160.

¹⁹ Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., APPENDICE, Doc. 9, p. 160. Cfr. anche con *Ibidem*, APPENDICE, Doc. 5, p. 155, dove il Tudela, oltre a suggerire al sovrano una riduzione nel numero dei Maestri Razionali, afferma «que aquests racionals vos donen continuament de grans dans».

²⁰ Sull'ufficio del *Maestre Racional* in terra iberica, si vedano le *Ordenacions* cit., pp. 149-156 e gli studi di Mateu y Llopis F., «*Maestre Racional*» cit.; De Montagut i Estragués T., *El Mestre Racional a la Corona d'Aragó (1283-1419)*; E. Cruselles Gómez, *El Maestre Racional de Valencia*.

²¹ Sulle critiche di Tudela nei confronti dei Maestri Razionali del Regno di Sicilia, cfr. Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., p. 140. Secondo De Montagut i Estragués, *El Mestre Racional* cit., p. 226, la discrepanza sulla composizione dei due uffici, quello siciliano e quello aragonese, potrebbe essere considerata come un argomento a sostegno di quella tesi che insiste sulla formazione autonoma dell'ufficio del *Mestre Racional* iberico, malgrado l'ovvio punto di partenza riscontrabile nella Curia dei Razionali isolana, e che cerca l'origine dell'ufficio nella *batlle general* che esisteva prima della conquista dell'isola da parte di Pietro il Grande nel 1282.

²² Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., APPENDICE, Doc. 4, p. 154. La promozione degli ufficiali dell'amministrazione aragonese sulla base di un rigido *cursus honorum* è in realtà frutto di una disposizione del 1413 emanata dallo stesso Ferdinando I, tanto che le parole utilizzate dal Tudela ricalcano fedelmente quelle dell'ordinanza del re aragonese, come possiamo vedere in Sevillano Colon, *Cancillerias de Fernando I* cit., p. 189, che ha trascritto il documento. Ma, secondo lo studioso iberico, e come conferma lo stesso Tudela nella citata lettera, «es probable que esta disposición legal fuese la consagración de una antigua práctica non recogida en las Ordenanzas».

²³ Chittolini, *L'onore* cit. p. 39.

troppo velata insistenza, da parte del Segretario dell'Infante, nei confronti di un modello che, senza successo, lo stesso Martino d'Aragona aveva tentato di trapiantare in Sicilia e che, per opportunità politica, era poi stato messo da parte. Traspare quindi, dall'attività del Tudela, una mentalità che può essere naturalmente accostata a quella della prima generazione di iberici giunti in Sicilia fin dal 1392 al fianco del duca di Montblanch – si pensi al caso esemplare del già citato Pietro Serra²⁴ – che sarebbero stati soppiantati da una seconda ondata di immigrati, una vera e propria nuova generazione, che si raccolse attorno a Martino di Sicilia e che fu capace di relazionarsi in maniera più proficua e più vantaggiosa con i ceti dirigenti siciliani.

La possibilità di impiantare nell'isola un apparato istituzionale del tutto nuovo e sconosciuto ai locali, con l'illusorio obiettivo di non «contravvenire ai principi della corretta amministrazione»²⁵, si era infatti già dimostrata una soluzione perdente che, nella nuova riproposta da parte di Juan Tudela, non ebbe, né poteva avere, alcun successo. D'altronde, come è già stato dimostrato in riferimento ad altri e coevi contesti geografici, anche nel caso del Regno era chiaro ai governanti che la sola 'burocrazia' non era né poteva «essere un fondamento sufficientemente saldo al potere del principe, e che "l'impresa del governare"» non consisteva «soltanto nella capacità di esercitare e trasmettere la volontà sovrana in forma diretta e assoluta»²⁶. In un contesto complesso come quello siciliano, quindi, dove era necessario agire con la massima cautela, un'azione politica mossa da un'eccessiva rigidità, che in questo caso prendeva la forma dell'imposizione di un apparato istituzionale-cancelleresco mutuato dall'esterno, poteva infatti procurare al sovrano più danni che vantaggi. Peraltro, in una fase particolarmente delicata come quella che ebbe inizio con l'ascesa al trono da parte di Alfonso nel 1416, divenne ancora più evidente l'importanza della ricerca, tra i ceti eminenti dell'isola, del più ampio consenso possibile attorno alle politiche portate avanti dal nuovo sovrano²⁷ e

²⁴ Cfr. *supra*, PARTE PRIMA, Capitolo 1, pp. 16-25.

²⁵ Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., p. 137.

²⁶ Chittolini, *L'onore* cit. p. 37.

²⁷ Cfr. D'Alessandro, *Per una storia della società siciliana alla fine del Medioevo*, pp. 195-96, secondo il quale «il governo di Alfonso il Magnanimo favoriva la crescita di un ceto dirigente corrispondente ai bisogni di una monarchia dai programmi ambiziosi», sollecitando «la collaborazione di tutte le forze utili, dai maggiori feudatari all'emergente patriziato urbano, ai borghesi abbienti, favorendo coloro che più potevano rispondere all'invito, vale a dire la nuova nobiltà, il patriziato, la maggiore aristocrazia».

di un rapido drenaggio delle risorse economiche necessarie al finanziamento dell'impresa napoletana²⁸, mentre veniva definitivamente messa da parte ogni istanza di tipo rigorista e si avviava una progressiva delega di uffici pubblici e di ampi poteri d'intervento a un personale di origine siciliana²⁹. Le politiche finanziarie portate avanti dal Magnanimo non riguardavano, infatti, i soli affari della Corona, ma avevano un peso determinante sulla società intera, divenendo un fondamentale terreno d'incontro e confronto tra il sovrano e i sudditi – l'aristocrazia militare e i ceti urbani, il mondo bancario e quello mercantile – per mezzo del quale la Corona, che rappresentava il vertice ultimo della decisione politica, aumentava il proprio prestigio di fronte alla molteplice *societas* isolana e creava consenso politico attorno a sé³⁰.

4.2. L'esportazione di un modello finanziario e il ruolo della Tesoreria

Le proposte e i suggerimenti che Juan Tudela, durante la sua missione siciliana, inviò regolarmente al sovrano, furono in parte accolti e messi in pratica, ma si trattò di una sperimentazione di breve durata che lasciò presto spazio alla *realpolitik* del Magnanimo. Questi si fece infatti promotore di un ritorno agli equilibri preesistenti attraverso un'azione regia che si concretizzò in una serie di ordinanze che miravano alla risoluzione di casi concreti e alla definizione delle sfere di competenza delle singole magistrature, piuttosto che a riforme che riguardavano l'intera impalcatura istituzionale del Regno, mantenendo inalterate, quando possibile, le tradizioni locali³¹.

²⁸ B. Pasciuta, *La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?*, p. 643, mettendo in relazione da una parte, l'azione politica di Alfonso, tesa «verso una patrimonializzazione delle risorse del regno» e, dall'altro lato, l'esigenza normativa per un disciplinamento del «conflitto», ha scritto che «i provvedimenti legislativi anzi sembrano voler fornire un supporto alle operazioni finanziarie e politiche in senso ampio, proprio attraverso un minuzioso disciplinamento delle istituzioni preposte *naturaliter* a fornire i necessari strumenti di garanzia e di rispetto delle leggi».

²⁹ Cfr. Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., p. 145.

³⁰ Cfr. Harris, *Political society* cit., p. 46.

³¹ Nel luglio del 1418, ACA, RC, *Registros*, 2804, cc. 33r e sg., in seguito a una supplica presentata al sovrano da parte di Nicola Grifo per l'assegnazione di un ufficio di *portarius* della Curia dei Razionali, Alfonso, non sapendo quale fosse la consuetudine siciliana riguardo al numero dei *portarii* in quella magistratura, demandò la decisione finale ai viceré dell'isola che avrebbero dovuto invece conoscere le tradizioni locali: «Per fidelem nostrum Nicholaum de Grifo fuit nobis humiliter supplicatum ut cum in

Rispetto a quel suggerimento espresso dal Tudela³² sulla riduzione del numero dei Maestri Razionali, per esempio, Ferdinando aveva stabilito che la loro Curia doveva essere composta solamente da due elementi. Ma la disposizione fu ritirata quasi immediatamente dal suo successore che, nel 1417, concedeva al fedele Pietro Saccano di Messina quell'ufficio di Maestro Razionale che era rimasto vacante in seguito alla scomparsa del titolare³³, ristabilendo nel contempo le consuetudini che sottostavano al funzionamento di quella magistratura. Nel giro di pochi anni si passò dai due Mastri Razionali ordinari previsti dalle ordinanze di Ferdinando, ai tre, ai quattro e infine ai cinque Razionali previsti dalle disposizioni di Alfonso negli anni Trenta del Quattrocento, oltre a una serie di nomine *extra numerum*³⁴, che erano sostanzialmente il frutto di decisioni di natura politica piuttosto che tecnica³⁵.

officio magistrorum Racionalium Regni nostri ipsius serviant seu servire debeant duo portarii et non nisi unius, dignemur eidem de dicto officio providere unacum Iohanne Yanies altero portario (...) Et si forsitan de cosa vel aliter non fuit consuetudo in dicto officio racionalium nisi per unum». Cfr. Gamberini, *Istituzioni* cit., pp. 52-53, in riferimento quella vicenda che aveva visto per protagonisti i fratelli Carlo, Jacopo e Beltrando da Fogliano, i quali, dopo aver fatto prigionieri alcuni malfattori ricercati dai Visconti, chiesero al podestà di Reggio lumi sul modo di procedere. Il *dominus* visconteo, venuto a conoscenza della questione, demandò agli ufficiali periferici la soluzione del problema: spettava infatti a questi ultimi verificare se i Fogliani erano in possesso del mero e del misto imperio e procedere quindi di conseguenza. Il tratto comune tra queste due vicende, qualitativamente del tutto differenti tra di loro, consiste nella scarsa conoscenza che i dominanti mostravano di avere per i contesti periferici che sottostavano al loro controllo e, quindi, nella necessità di cercare il sostegno delle istituzioni periferiche per dirimere quelle questioni che potevano essere definite solamente a un livello locale. Un altro caso molto interessante, in riferimento al regno isolano, emerge in una carta risalente al 1419, quando il sovrano si vedeva costretto a intervenire contro il Tesoriere siciliano (in ACA, RC, *Registros*, 2803, c. 187r, e contro i Maestri Razionali (in ACA, RC, 2803, c. 187v, *supra mutatis mutandis*). Questi ufficiali si erano infatti opposti a quella tradizione locale, che Alfonso voleva che fosse immediatamente ripristinata, per la quale tutte le assegnazioni pecuniarie dovevano essere registrate, oltre che nei volumi della Curia dei maestri Razionali, anche in quelli della Real Cancelleria sulla base di «quant en temps del Rey en Marti de Sicilia sen acostumava observar».

³² Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 370.

³³ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, c. 173r, Alfonso V, nel corso dell'arenga, rievocava la decisione paterna di ridurre il numero di Maestri Razionali in Sicilia, – «Cum igitur officium unius ex magistris racionalibus regni Sicilie per decessum Friderici de Spatafora militis vacet ad presens, licet serenissimus dominus Rex Ferdinandus genitor noster felicis recordii collationem seu commissionem eiusdem officii suspenditur intendens quaternarum nostrorum magistrorum racionalium ad binarium reducere» – per smentirla, quasi immediatamente, con la nomina di Pietro Saccano nel ruolo di Maestro Razionale, contenuta nella medesima carta.

³⁴ Nell'aprile del 1421, ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, cc. 646r e sg. (cfr. ASPA, PR, 23, c. 116r) Nicola Speciale veniva nominato Maestro Razionale «non obstante quod numerus dictorum magistrorum Racionalium auctus sit ultra consuetum», con il diritto a subentrare in quella carica non appena fossero state eseguite le sue dimissioni dall'ufficio di Tesoriere (ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, cc. 647r e sg.). Sulla base invece di una disposizione regia del 1431, i viceré siciliani (ASPA, PR, 31, c. 78r e sgg. e ASPA, RC, 65, cc. 171r e sg.) davano esecuzione alla concessione dell'ufficio di Maestro Razionale, «non

D'altronde, se volgiamo l'attenzione al coevo contesto aragonese, giungeva a conclusione, proprio in quegli anni, un *iter* che aveva avuto inizio nel 1410, con la nomina di Ramon Çavall nel ruolo di *Mestre Racional* del Regno di Valencia al fianco dell'omonimo ufficiale della Corona d'Aragona³⁶. Nel 1419, infatti, proprio durante il regno di Alfonso il Magnanimo, fu definitivamente formalizzato lo sdoppiamento dell'ufficio di *Mestre Racional*, con la creazione di due magistrature parallele, il Maestro Razionale di Barcellona e quello di Valencia, che si trovavano sostanzialmente «en una posició d'igualtat»³⁷. L'intervento regio su questo importantissimo ufficio finanziario, non ebbe come esito la costituzione di un organo collegiale come in Sicilia, ma la costituzione di due uffici indipendenti, «dos òrgans suprems de funció administrativa», che avevano al proprio vertice due Maestri Razionali che erano titolari dei rispettivi uffici³⁸. Si trattava di un processo che non dipendeva esclusivamente da necessità di tipo amministrativo, ma che seguiva e assecondava il mutare degli equilibri politici ed economici all'interno del Regno d'Aragona dove, la Catalogna, aveva perso la propria egemonia all'interno della confederazione e, contestualmente, con l'avvento della dinastia dei Trastàmara, non esprimeva più, in maniera esclusiva, i rappresentanti della casa regnante, come era successo fino alla scomparsa di Martino d'Aragona con la dinastia dei conti-re di Barcellona.

L'altra importante proposta riformistica che il segretario dell'Infante sottopose a Ferdinando e che quest'ultimo mise effettivamente in pratica, prevedeva l'abolizione delle due storiche magistrature del Maestro Portulano e del Maestro Secreto, la cui

obstante numero magistrorum Racionalium quem ordinacio seu pragmatica Regni ultra quatuor fore et prohibet non accedere», in favore del nobile milite Alferio Leofante.

³⁵ Il progressivo inserimento, da parte di Alfonso V, di una componente politica piuttosto che tecnica all'interno della Curia dei Maestri Razionali, ebbe conseguenze sul funzionamento stesso dell'ufficio, tanto che il sovrano aragonese, sul finire dell'anno indizionale XV (1436-37), si vide costretto a integrare la Curia dei Maestri Razionali con un sesto ufficiale (ACA, RC, *Registros*, 2512, cc. 74v e sg.), l'anziano ed esperto Giacomo Gravina, un funzionario che era invece dotato di quelle competenze tecniche richieste per l'espletamento degli affari di quell'ufficio.

³⁶ De Montagut i Estragués, *El Mestre Racional* cit., pp. 213-214.

³⁷ Secondo De Montagut i Estragués, *El Mestre Racional* cit., p. 214, si può parlare apertamente di due organi paritetici, nonostante che il *Mestre Racional* di Barcellona continuasse a ricevere i conti degli ufficiali di Rosselló e della Cerdanya, di Maiorca e della Sardegna e tenesse, almeno teoricamente, una posizione gerarchicamente superiore nel nuovo organo decentralizzato del Maestro Razionale, dato che gestiva i conti del Regno d'Aragona.

³⁸ De Montagut i Estragués, *El Mestre Racional* cit., p. 227.

attività fu, in realtà solo parzialmente, concentrata nelle mani del Tesoriere che, nella fattispecie, era il valenzano Andrea Guardiola³⁹, con lo scopo di fare della Tesoreria regia il principale strumento di raccolta degli introiti e delle risorse finanziarie del Regno⁴⁰, sulla base di un lungo memoriale regio che fu personalmente assegnato al funzionario iberico⁴¹. Si trattava in realtà di un processo che affondava le proprie radici in quell'azione centralizzatrice già portata avanti da Martino⁴² e che, con l'avvento di Ferdinando sul trono siciliano, si era concretizzata in un primo momento, nel 1413, con la conferma, nella persona del reggente della Tesoreria Antonio Traversa⁴³, di quei nuovi poteri che avevano reso quell'ufficiale come il principale recettore degli introiti pecuniari del Regno.

³⁹ Cfr. ASPA, SP, 38, 107v e sgg. e ACA, RC, *Registros*, cc. 79r e sgg. Andrea Guardiola giunse dell'isola tra il 1405 e il 1406, Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., pp. 116-117, probabilmente in seguito alla richiesta inviata al padre, da parte di Martino di Sicilia, di «un funzionario esperto di contabilità e di finanze», divenendo prima reggente della Tesoreria (1406) e poi Tesoriere (1408), per tornare momentaneamente a Barcellona immediatamente dopo l'elezione di Ferdinando, prima di essere ancora una volta investito dell'incarico per mezzo di un capitolo di Ferdinando, con il quale «lo dit Senyor restituex en son offici de Tresorer del Regne de Sicilia a mossen Andria Guardiola ab son salari e provision de mill florins de florençia segons es acostumat» (ASPA, CRP, *Conti*, 846, s.n.).

⁴⁰ Ha scritto Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 367, che «Guardiola, con la carica di Tesoriere e di "general reebedor de tots e qualsevol monedes e rendes dels ports, secrecies e altres rendes de la Cort" acquisiva con tale nomina un potere pressoché assoluto sull'amministrazione delle finanze siciliane: lo stesso Conservatore, che aveva ricevuto incarico di raccogliere tutti i conti degli ufficiali pecuniari veniva sollevato da tale responsabilità, che passava direttamente al nuovo ufficiale». Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., p. 66, ha elencato quelle che erano le principali fonti d'introito della Tesoreria, ovvero: quelle provenienti dalla vendita dei beni confiscati, dai pignoramenti e dalla vendita di beni demaniali; «i mutui contratti dal sovrano; i relevii e le decime per i passaggi dei beni feudali; parte dei proventi dei cespiti fiscali amministrati da Segreti e M. Portulani; l'intero importo delle collette, dei donativi e delle sovvenzioni percepiti dagli "statuti super recollectione" dei medesimi, importo delle composizioni per condanne di carattere penale e delle fideiussioni prestate dagli accusati, che venivano versate dai commissari della Gran Corte a ciò espressamente destinati». Per quel che concerne il capitolo spese, invece, ha proseguito la studiosa siciliana, il Tesoriere provvedeva al pagamento dei salari della gente d'arme e delle spese correnti per il loro mantenimento; ai finanziamenti per la costruzione e la riparazione delle imbarcazioni; a tutte quelle spese (gioielli, vestiario, libri, suppellettili, viaggi, feste, ecc.) che riguardavano l'amministrazione della casa reale e le spese dei sovrani; infine, al pagamento dei salari del personale della tesoreria stessa.

⁴¹ Una copia del memoriale è trascritto nelle prime carte di ASPA, CRP, *Conti*, 846, s.n.

⁴² Cfr. il capitolo regio trascritto in ASPA, CR, 2429, c. 54v: «Item vol e ordona lo dit Senyor Rey que mosser Andreu Guardiola use e regista e son offici de Tresorer segons usana e regia en temps del Senyor Rey en Marti de Sicilia e haya son salari de mil florins e per aço spira axi com spira la gracia que li havia feta de cinchcents florins tro atant que lo dit officii li fos restituit. Paulus secretarius».

⁴³ Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., p. 67. Per la nomina di Antonio Traversa, nel 1414, nel ruolo di «locumtenens seu regens officii predictae Thesaurarie et generails collector et perceptor omnium et singulorum ac quorumcumque redditum, proventum et iurium», si veda ASPA, RC, 49, cc. 63r e sgg.

Nel gennaio del 1416, quindi, Ferdinando I ordinava a tutti gli ufficiali addetti alla raccolta di introiti pecuniari⁴⁴ «quod omnes et singula pecuniarum quantitates et iura nostra predicta ad manus vestra perventa seu quomodolibet perventura penes dilectum consiliarium nostrum et Thesaurarium dicti Regni Sicilie Andream Guardiola militem quem dicto suo officio restituimus debeant pervenire», in perfetta aderenza con quanto era stato ordinato allo stesso Guardiola⁴⁵. Ma, contestualmente, depotenziava l'investitura stessa del Tesoriere come collettore generale delle risorse del Regno, quando ordinava ai medesimi ufficiali ai quali era indirizzata la precedente missiva, di provvedere al pagamento di tutte quelle somme che afferivano agli introiti dei loro uffici, e specificatamente alle provvigioni annuali dei castelli demaniali e degli ufficiali ordinari, «mediante exequatoria seu mandato nostro aut viceregis nostri in dicto nostro Regno signata vel signato per Conservatorem nostri patrimonii in Regno predicto», prima di versare le somme rimanenti presso la Tesoreria regia⁴⁶.

⁴⁴ Come si può leggere in ASPA, SP, 38, c. 107v, le nuove disposizioni sulla raccolta degli introiti regi e sulle competenze del Tesoriere, fu inviata ai viceportulani, ai secreti e maestri procuratori, ai vice secreti e gabelloti, agli addetti alla gestione delle gabelle, agli erari e a tutti gli altri recettori e collettori di introiti spettanti alla Corte. Ai medesimi ufficiali, ASPA, SP, 38, c. 111v, veniva espressamente ordinato che «per conservazio del patrimoni Reyale del dit Regne vosaltres e cascun de vos responats a Nui o a qui Io volre de les diners per vosaltres reebuts o daqui avant reebedors per raho de vostres offizis». Nel luglio del 1416, ACA, RC, *Registros*, 2801, cc. 33v e sg. (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 3) invece, Alfonso rendeva noto ai portulani, viceportulani e portulanotti del Regno, che, da quel momento in poi, avrebbero dovuto inviare tutti i conti riguardanti i loro uffici al tesoriere del Regno Andrea Guardiola e a nessun altro.

⁴⁵ Si veda, a tal proposito, il capitolo regio in ASPA, CRP, *Conti*, 846, s.n., ovvero «item vol lo dit Senyor que totes los viceportulans, secrets, vicesecrets, gabellots, statuts, eraris et alters qualsevol rebedores de monedes responden integrament de todes les monedes que en ells restaran al dit Tresorer e no ad alguna altra persona assi que les entrades et exides del Regne passen todes per una ma e per un libre».

⁴⁶ ASPA, SP, 38, c. 107v e sgg. E' possibile riscontrare un esempio illuminante di quelle che erano le mansioni della Tesoreria in questa fase, attraverso la lettura di una commissio (ASPA, CRP, *Conti*, 841, cc. 1r e sg.) della quale, nel 1418, fu incaricato, su mandato del sovrano, il luogotenente della Tesoreria Antonio Traversa: «Cum regia curia ad presens indigiat ampla pecunie summa pro stipendiis regie gentis armorum et nonnullis aliis incumbentibus necessitatibus ad implendis vobis de cuius fide sufficiencia et legalitate confidimus ab experto, dicimus, committimus et mandamus quatenus ad urbem Panormi vos personaliter confiratis ac per omnes alias civitates, terras et loca sacri regni demani eiusdem regni Sicilie discurratis ibique et in earum qualibet pro parte regie curie requiratis pro ut convenit, compellatis omnes magistros secretos ac vicesecretos et viceportulanos et portulanottos dictarum urbis et civitatum ac terrarum iam dictarum, nec non credencios, exercitores et alios officiales statutos in administracione cabellarum, secreciarum iurumque redditum regie curie secreciarum portuumque carricarium quarumcumque regni Sicilie prelibati ad ostendum vobis nomine et pro parte curie ipsius compotum et racionem ac informacionem de locacionibus et acatamentiis ac introytibus tam cabellarum et iurium secreciarumque portuum et carricarium premissorum, nec non de exitibus et assignacionibus per eos veritice factis usque ad diem revisionis et examinis compotorum eorundem. Quosquod officiales de veritate dicenda ad iuramentum debitum coherceatis in forma ante visisque recognitis eorundem raciociiniis pro ut decet quodquid per eos in veritate et casualiter apparverit legitimo fore solum et

Nonostante l'apparente processo di accentramento di tutte quelle competenze afferenti all'esazione pecuniaria, la Tesoreria, per mezzo del proprio personale⁴⁷, oltre alle fonti di reddito specifiche di quell'ufficio⁴⁸, si preoccupava essenzialmente di incamerare le somme residue degli introiti pecuniari utilizzati per l'esercizio ordinario del bilancio – gli uffici periferici rimanevano sostanzialmente quelli incaricati di effettuare i pagamenti delle spese ordinarie – nonché di tutti quei diritti derivanti dallo svolgimento delle specifiche competenze delle due magistrature siciliane del Maestro Portulano e del Maestro Secreto⁴⁹, dato che «en lo offizis de les dits mestre portula e mestre secret al present noy haia de ningu president», come quelli della *quinta quintarum* e dei quattro *grans per salma de virtualles*⁵⁰. Come è stato messo in luce per altri contesti bassomedievali, d'altronde, anche in Sicilia s'impose quel fenomeno per il quale «l'eterogeneità delle fonti di reddito quanto delle possibili spese» provocava «una

assignatum eis acceptetis quicquod non solutum reperietis assignatariis quibuscumque pro quavis tam suspendatis solvendum quid per eos in ultimus anni presentis et totum idem et quicquid reperietis fore in posse dictorum secretorum ac vicesecretorum at viceportulano et omne illud quod anticipato modo habere et recipere poteritis ab eisdem secretis, vicesecretis, cabellotis et viceportulano de acathamenis suis redditibus portuum et carricatoriorum iam dictorum manualiter habeatis ac atque recipiatis nomine regie Curie et Thesaurarii non obstantibus quibuscumque liciter, mandatis ac assignacionibus factis per Nos seu Thesaurarium predictum quibusvis personis pro quacumque causa».

⁴⁷ In ASPA, SP, 38, c. 111v, per esempio, è Pere Ruisech, notaio della Tesoreria, a essere incaricato della raccolta di alcuni introiti pecuniari.

⁴⁸ Sulle voci d'introito e di spesa della Tesoreria, cfr. *supra*, nota 40.

⁴⁹ Sulle competenze dei due uffici pecuniari, facciamo qui riferimento a quanto delineato sinteticamente da Baviera Albanese, *L'istituzione* cit. «Il Maestro portulano», *ibidem*, p. 54, «aveva la facoltà di nominare subportulani (o viceportulani), delegati allo svolgimento delle sue funzioni; riceveva da loro i proventi dei rispettivi uffici, o ordinava per mezzo di esecutoria (nel senso di autorizzazione concreta e di mandato), ogni pagamento, servendo da tramite tra il Sovrano, che aveva emesso l'ordine, e gli organi locali che dovevano eseguirlo». Il Maestro Secreto, *ibidem*, p. 41, invece, aveva una serie di compiti afferenti alla nomina dei vicesegreti; a «l'obbligo di visitare una volta l'anno tutte le vicesegrezie da lui dipendenti» e di esaminarne i conti; alla raccolta degli introiti delle gabelle, delle imposte pagate dagli ebrei e degli introiti della quinta, ovvero «un imposta che incideva sui salari e sulle assegnazioni pagabili con denaro delle vicesegrezie».

⁵⁰ Nell'aprile del 1416, ASPA, SP, 38, c. 112r e sg., l'Infante Giovanni ordinava ai secreti, ai vicesecreti e ai viceportulani che «tam de iuribus quinte quintarum magistri Secreti quam quatuor granorum magistri Portulani de quibus eisdem magistris Secreto et Portulano consuevistis hactenus respondere in seu ipsi earum comoditatibus applicare dilecto nostro Andree Guardiola militi per Nos ad hoc deputato seu illi vel illis quem vel quos loco sui duxerit ordinandum et nemini alii respondeatis pro ut quemadmodum plene et integre predictis magistris Secreto et Portulano responsum et renderi». Va detto che il diritto *de los quatro granos*, nel febbraio del 1417 (ASPA, CRP, 5, cc. 15 e sgg.), in seguito a una supplica presentata al sovrano, fu restituito a Fernando Vega che ne aveva avuto diritto, fin dal 1413, come Maestro Portulano del Regno, prima che si procedesse all'abolizione dell'ufficio.

dispersione della contabilità, indebolendo la posizione del Tesoriere generale»⁵¹. La raccolta di tutte quelle somme riguardanti gli «iurium relevi, decime et aliorum iurium excadenciarum»⁵², per esempio, rimaneva un compito specifico dell'ufficio del Protoerario, le cui mansioni, fin dall'età martiniana, erano state affidate da Juan Martines Jacca⁵³. I compiti del *Prothoerarius* sarebbero successivamente ricaduti tra le competenze della Tesoreria, ma solamente a titolo personale, in occasione della concessione di quell'ufficio, nel 1422, in favore di Antonio Caramanna⁵⁴ che, in quella fase, serviva come notaio presso la cancelleria di quello stesso organo.

L'ufficio gestito da Andrea Guardiola, nonostante l'alto profilo politico e tecnico del funzionario valenzano, era incapace agire concretamente come una vera e propria cassa generale dello stato e aveva assunto, piuttosto, le fattezze di una sorta di 'Tesoreria residuale'⁵⁵, oberata dalle estese competenze di carattere gestionale sulle

⁵¹ Barbero & Castelnuovo, *Governare un ducato* cit., pp. 502-503.

⁵² ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, cc. 135r e sg. Sin dai tempi svevi, Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., p. 73, si ha notizia di alcuni ufficiali *statuti super excadencis, morticiis, etc.*, ovvero alcuni beni (come il sale o il ferro) ricadenti sul fisco e dati in concessione dietro pagamento di un dazio e senza l'obbligo di servizio militare. In seguito vennero nominati anche altri ufficiali *statuti super exatione iuris relevii*, ovvero la "tassa di successione" sui feudi, nonché sui diritti della decima. Con l'istituzione dell'ufficio del Protoerario o Maestro Erario, queste competenze di natura eterogenea sarebbero state concentrate nelle mani di un singolo ufficiale.

⁵³ Cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit. p. 369 e Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., pp. 72-73. Nel 1407 Juan Martinez Jacca ottenne da Martino di Sicilia l'incarico di riscuotere lo *ius relevi*, con il compito specifico di redigere in doppia copia gli elenchi dei nomi dei feudatari, segnalando il reddito annuo di ogni feudo e rimettendoli quindi alla Curia dei Razionali e provvedendo, nel contempo, al recupero dei diritti dovuti da ciascun feudatario. Martinez Jacca sarebbe stato confermato nel proprio incarico anche da Ferdinando d'Antequera che, nel dicembre del 1413 (ASPA, SP, 38, cc. 90r e sg.), ordinava a tutti i vescovi, gli arcivescovi, i prelati e a tutti gli altri ecclesiastici, nonché a tutti i nobili, i conti, i baroni, i feudatari e a tutti gli ufficiali di qualunque ordine e grado, di provvedere al pagamento dei «regii fisci escadencie et emorturi iura», nelle mani di Juan Martines Jacca, collettore dello *ius relevi* e della decima, nonché maestro erario del Regno di Sicilia, sulla base di quella concessione effettuata del novembre del medesimo anno e registrata in ASPA, RC, 48, cc. 141r e sg. Si vedano, per esempio, in ASPA, CRP, *Conti*, 841, cc. 40r e sgg., i *computa* presentati dal Tesoriere Andrea Guardiola in occasione della ricezione, dalle mani del *Prothoerarius* Martines de Jacca, degli introiti delle scadenze dell'anno indizionale X (1416-17) e in ASPA, CRP, *Conti*, 841, cc. 66r e sgg., la contabilità della gestione del proprio ufficio, preparata personalmente da Martines Jacca per il medesimo anno indizionale.

⁵⁴ Il sovrano concesse l'ufficio di Protoerario in favore di Antonio Caramanna nell'aprile del 1422 (ASPA, CRP, 13, c. 637r), in seguito alla scomparsa del precedente titolare. Sulla base dei mandati di pagamento, Antonio Caramanna percepiva annualmente una somma totale di 30 onze, 24 delle quali, in quanto notaio della Tesoreria e 6, invece, per la sua attività di Protoerario del Regno.

⁵⁵ Nell'opinione di Trasselli, *Sul debito pubblico in Sicilia sotto Alfonso V d'Aragona*, p. 97, «il Tesoriere non è affatto nel '400 e specialmente sotto Alfonso, l'amministratore o il contabile di tutto il patrimonio, ma solo di una piccolissima parte: gli altri uffici, quando vogliono e quando possono, gli versano soltanto i residui attivi, in somme addirittura irrisorie, perché tutte le loro entrate sono coperte da assegnazioni o perché essi anticipano spese per suo conto».

finanze isolate⁵⁶ – che erano state ulteriormente ampliate, come si è detto, con l'assorbimento delle prerogative delle due magistrature soppresse – ma contestualmente priva di qualsiasi effettiva capacità direzionale su di esse⁵⁷, tanto da trovarsi del tutto subordinata all'azione e al controllo dei due uffici della Conservatoria e dei Maestri Razionali che dettavano le linee guida della politica finanziaria del Regno, alle quali doveva sottostare il Tesoriere stesso⁵⁸.

Appare ancora una volta utile un confronto con le pratiche istituzionali in uso nell'Italia settentrionale e specificatamente con il ducato di Savoia. Qui, infatti, alla stregua di quanto avveniva in Sicilia, la Tesoreria fungeva da cassa per tutti quegli introiti straordinari e per le somme residue del gettito ordinario, con lo scopo di «contabilizzare il denaro così risparmiato», ma, a differenza del corrispettivo ufficio isolano, il Tesoriere ducale poteva intervenire direttamente sulla distribuzione del reddito, autorizzandone l'impiego qualora si fosse reso necessario⁵⁹. Compito, quest'ultimo, che nella Sicilia trastamarista – e in una maniera non dissimile anche nel

⁵⁶ Il Tesoriere, per esempio, ACA, RC, *Registros*, 2801, cc. 92v e sg., era in possesso di una serie di ampie competenze che miravano a porre fine alle frodi operate contro il regio demanio. Come si è già detto, alla base di qualsiasi pagamento da effettuarsi sui proventi della regia Curia vi era il rilascio di una liberatoria, che comprovasse la correttezza dell'erogazione, da parte del Conservatore, ma il Tesoriere poteva intervenire, in caso di dubbio, affinché non fossero «paguates alcunes pecunies ne rehebats alcunes cauteles puiantes a maior suma que puiaran vestres rehebudes», con lo scopo di chiedere nuove verifiche prima di dare esecuzione al pagamento e per non incappare in una multa, equivalente all'errato esborso effettuato, che i Maestri Razionali potevano comminare nei confronti del Tesoriere.

⁵⁷ In, Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit. APPENDICE, Doc. 2, p. 149, il Tesoriere Andrea Guardiola si lamentava con il sovrano per il fatto che «tots les Secrecies sien ja expatxadas» per mano dei Viceré, con la conseguenza «que noy ha res per lo present any, ans ni ha que son ja assignades per lany vinent». E per di più, scriveva ancora il Tesoriere, «se diu que los denars dels ports no hi ha per raho dela nova del estol del Portougal». In ACA, RC, *Registros*, 2801, cc. 142r e sg., è stato registrato un memoriale, preparato dal Conservatore, che riporta tutti i capi di spesa da pagarsi sui proventi delle secrezie e delle vicesecrezie, spiegato nel modo seguente: «Les quantitats denall scrites e no altres se deven per messer Andreu Guardiola tresorer del Regne de Sicilia de las pecunies de las secrecies segons se renta en lo primer capitol de les capitols e ordinacions que el Senyor Rey ha fets de les quals ha manat esser donat un original als Viceregentes, altre als Maestres Racionales, altre al Conservador e altre al dit Tresorer. E les quals quantitats per lo dit Conservador foren tramoses al dit Senyor notificantli com aquellos se paguen de les dites secrecies ordinariament et ver que lo dit Senyor ni ha assignades algunes e son fet lo present memorial primer dia de Januari del any dela nativitat de nostre Senyor MCCCCXVIII». Al memoriale seguiva un elenco dettagliato che riportava tutte le somme che il Tesoriere avrebbe dovuto assegnare, sui proventi delle secrezie e delle vicesecrezie, ai salariati e ai beneficiari della Corona.

⁵⁸ Cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 368-369 e Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., p. 123. Cfr. anche con D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico* cit., pp. 50-51.

⁵⁹ Barbero & Castelnuovo, *Governare un ducato* cit., pp. 502-505.

Regno d’Aragona⁶⁰ – spettava esclusivamente al Conservatore che rilasciava le liberatorie e le autorizzazioni affinché il Tesoriere potesse procedere all’erogazione di qualsiasi somma o assegnazione pecuniaria da pagarsi sulle risorse del regio demanio⁶¹, come fu stabilito espressamente mediante una specifica disposizione del sovrano:

Item ordona lo dit Senyor que lo dit Tresorer non puxa pagar a neguna persona alguna assignacio que sia feta sobre son officis sens que la letra o cautela non sia registrada e vista per lo Conservador ne encara monedes que sien acostomades de pagar ab albarans de scriva de racio axi come es la missio de comprador de sartre de pellicher de la cambra e quictaciones e altres qui costume de pagar ab albara de scriva de racio si non es que sia feta nomina e cautela per lo dit Senyor o son Visrey signada e segellada e registrada per lo Conservador e si contrafara que non li sien rebudes en conte per los dictes Maestres Raçionals e guardese lo dit Conservador que en lo dit Tresorer non espache cauteles o assignaciones puyantes a mes que puyara ço quell serra carg(at) ço que de mes espachara lo dit Senyor pagar sus benis propis. Paulus Secretarius⁶².

L’idea di fondo del progetto ferdinando, quella cioè della creazione di una Tesoreria centrale del Regno con un ruolo e con delle competenze simili alle tesorerie presenti nell’impianto istituzionale aragonese e negli apparati finanziari degli altri e coevi contesti monarchici europei, che si sostanziava nell’affermazione «que les rendes e exides del Regne passen totes per una ma e per un libre»⁶³, doveva quindi fare i conti con una tradizione diversa, quella siciliana, organizzata su un sistema molteplice di uffici centrali e periferici – ognuno, naturalmente, con le rispettive serie documentarie – dediti alla raccolta degli introiti della Regia Corte, che solamente un intervento profondo sugli apparati di governo avrebbe potuto piegare⁶⁴. La concentrazione di

⁶⁰ Anche nel contesto aragonese, Mateu y Llopis, “*Maestre Racional*” cit., p. 245, il Tesoriere, che si trovava in una posizione gerarchicamente inferiore rispetto a quella del Maestro Razionale, non poteva dare esecuzione a nessun pagamento senza il benestare del *Mestre Racional* e, nel caso in cui questi fosse assente, del suo luogotenente.

⁶¹ ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 76v.

⁶² ASPA, CRP, *Conti*, 846, s.n.

⁶³ ACA, RC, *Registros*, 2802, cc. 122v e sg. Al riguardo cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 4.

⁶⁴ Cfr. De Montagut i Estragués, *El Mestre Racional* cit., pp. 333-336. In realtà, il Tesoriere aragonese non aveva il monopolio assoluto sulla ricezione e sulla distribuzione del tesoro regio, che continuò a essere parzialmente gestito anche da altre ‘casse autonome’ ma, diversamente dalla Sicilia, aveva però il controllo della maggior parte di esso. A Venezia, invece, Knapton, *Il controllo contabile* cit., si riuscì a mantenere un sistema finanziario che non era incardinato su una Tesoreria centralizzata e la «gestione delle risorse si imperniò in gran parte su meccanismi di bilanciamento fra le entrate delle singole casse e

questo ampio ventaglio di mansioni, che non si realizzavano solamente attraverso la compilazione dei registri, inerenti alla raccolta dei redditi demaniali nelle mani del Tesoriere ebbe infatti breve durata, non solamente per la mancata trasformazione della Tesoreria in una cassa ‘generale’ del Regno che fosse in grado di attirare l’ammontare complessivo delle entrate e di monopolizzare il pagamento delle assegnazioni – in quest’ultimo campo è innegabile il ruolo preponderante ricoperto dalle secrezie, dalle vicesecrezie e dalle viceportulanie – ma anche per via dell’incapacità di riformare le strutture di quell’ufficio, il cui organigramma, nonostante l’ampliamento delle competenze, rimase sostanzialmente inalterato.

La conseguenza di questo stato delle cose fu che Andrea Guardiola, per potere assolvere alle proprie mansioni di Tesoriere, si vide costretto a ricorrere al personale di altre magistrature in sostituzione di quello, numericamente insufficiente, del suo ufficio⁶⁵. Nel gennaio del 1417, per esempio, il Guardiola rendeva noto agli ufficiali pecuniari dell’isola che, non potendo occuparsi personalmente delle faccende riguardanti la riscossione pecuniaria e il controllo dei *computa* degli uffici per via nei numerosi impegni che già oberavano la Tesoreria, incaricava Nardo Calava, funzionario della Curia dei Maestri Razionali, dell’espletamento di questi affari:

Eo quia occupatur diversis negociis dicti domini Regis dictum meum Thesaurarie officium tangentibus quibus multum necessarie existunt aliquae pecuniarium quantitates pro quibus exigendis personaliter vobiscum seu vestrum quolibet adesse non possum, confidens igitur ad

le voci di spesa ad esse assegnate». Attraverso una prassi simile a quella siciliana, dove, pur con difficoltà, era stata però creata una cassa centrale, fu avviata nella Repubblica «un’opera cognitiva perenne attenta alla situazione finanziaria dei singoli organi – piuttosto numerosi, talvolta incaricati di gestire più d’una cassa – regolarmente connotati da un saldo positivo fra entrate riscosse e spese di gestione propria». Sulla gestione decentrata della maggior parte degli introiti pecuniari a Venezia, cfr. anche Knapton, *La dinamica delle finanze pubbliche*, pp. 477-478.

⁶⁵ Lo stesso sovrano, nel 1415, si preoccupò di approvare e definire la composizione del personale di base della Tesoreria per mezzo alcuni capitoli regi (ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 77r) con i quali si stabilì che, oltre al Tesoriere e al suo luogotenente, l’ufficio dovesse essere composto da quattro notai, con un salario annuale di ventiquattro onze, «los tres dels quals son ia del offici dela Thesoreria del dit Regne, los quals lo dit Senyor vol servesquen en lo dit offici, ço es Nanthoni Traverssa, Nanthoni Fabra e en Pelegri de Soler e lo quart en Pere de Riusech, lo qual lo dit Senyor iac se fia no fos del dit offici vol que servesqua per diverses serveys que aquell ha fe al dit Senyor», e da due *porters*, uno dei quali veniva indicato in Rafael Rohis, mentre l’altro sarebbe stato selezionato dal Tesoriere, con il loro salario consueto (14 onze e dodici tari). Da un mandato di pagamento risalente al maggio del 1417, ASPA, RC, 53, c. 29, sappiamo che oltre a Rafael Rohis, «nomine per regiam maiestatem», e a Tommaso Bono, il sovrano aveva nominato anche Giovanni Torres nel ruolo di *portarius*, *extra numerum*, sulla base di una disposizione regia del 15 febbraio 1417 contenuta nella suddetta lettera esecutoria.

plenum de industria fide fide et legalitate honorabilis Nardi Calava de officio nobilium magistrorum Racionalium dicti Regni Sicilie, tenore presentis nostre commissionis commicto et mando eidem Nardo quod nomine meo et pro me possit et valeat audire, recognoscere et revidere omnia compota vestra illaque impugnare et contradicere tociens et quociens sibi fuerit bene visum nichilominus quod possit petere, habere, recipere, exigere et recuperare a vobis superdictis officialibus et vestrum quolibet omnes et quascumque pecuniarum quantitates que ratione officiorum nostrorum sunt vel erunt in posse vestro seu cuiuslibet vestrum⁶⁶.

La Tesoreria era quindi priva di un'effettiva capacità decisionale sulla dislocazione delle risorse che erano sotto il suo controllo⁶⁷ e la sua azione si svolgeva sostanzialmente sotto la tutela delle altre due magistrature finanziarie del Regno che, proprio nell'ambito di quell'ufficio, trovavano il loro *trait d'union* ma, nel contempo, anche il terreno di incontro e confronto. Il Tesoriere, infatti, se da un lato non poteva in alcun modo provvedere al pagamento delle assegnazioni pecuniarie nei confronti dei beneficiari senza che gli atti finanziari fossero stati certificati e registrati dai funzionari

⁶⁶ ASPA, SP, 38, cc. 131r e sgg. Gli incarichi che il Tesoriere 'appaltava' a ufficiali esterni al suo ufficio, sotto forma di *commissiones*, non rappresentavano casi eccezionali, ma un costume al quale Andrea Guardiola fu spesso costretto a ricorrere per espletare le mansioni del ufficio diretto. Nell'aprile del 1416, ASPA, SP, 38, c. 113r, Nardo Calava dell'ufficio dei Razionali, veniva incaricato dal Tesoriere, impegnato in altri affari, di sostituirlo: «E con Io occupat de diverses altres ardis negoziis del dit senyor Rey en les coses damunt dites personalment intervenir non puxa, confinat de a fe, industria e leyaltat den Nardo Calava de casa del dit senyor de part del dit senyor Rey vos dich e man e de la mia vos prech sots les penes en les dites letres contengudes que de les monedes de sus dites al dit Nardo Calava responats axi com a mi personalment respondriets si personalment hi era». Si veda anche il caso concreto rappresentato dal calcolo dei residui delle gabelle delle secrezie di Randazzo, Polizzi, Nicosia, Corleone, Castrogiovanni, Calascibetta, Castronovo e Sutura, effettuato ancora da Nardo Calava per l'anno indizionale XII (1418-19) sulle quantità di denaro ricevute (ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1007, cc. 299r e sg.). Nel luglio del medesimo anno, ASPA, SP, 38, cc. 119r e sg., Andrea Guardiola ordinava a Giovanni Ayuto, «hoider de comptes en lo offi del maestres Razionalis», «que en nom meu e per mi puxa hoir, regonexer e reveure tot vostres comptes e aquelles inpugnar, contradir tantes quantes vegades li plaura e ben vist li sera. Hoc encara puxa demanar, haver e reeber, exhigir e recobrar de vosaltres damunt dits officials o di cascun de vos totes e qualsevol quantitats de monedes que per raho de nostris officis en vostre poder sien o seran e sobre les dites coses si ben vist li sera puxa fer execucions, compulsos e requisicions donant plen poder aquesta present el dit en Iohan que de eo que reebra de vosaltres o de cascun de vos puxa fer e fermar per mi e en nom meu apoques, cauteles e albarans de reebuda, les quals haien tanta forza e valor com si per mi fossea fetes e fermades» (Cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 35).

⁶⁷ Nello specifico capitolo regio conservato in ASPA, CRP, *Conti*, 846, s.n., leggiamo infatti che «tots los manaments e letres ques faran de pecunies se dreçen al dit Tresorer e non en altre official ni reebedor de monedes, en les quales sie declarat al dit Tresorer de quall moneda pagara ço es sies de les ports o tractes que amans sues son o serran e si es de les secrecies digue assi mateix e si es de los mulementos o escadeu diga asi mateix e si diu de qualsevol monedes que sie o sera a mans sues si ali specificat per los dictes letres».

della Conservatoria⁶⁸, contestualmente, si trovava nella scomoda posizione di dover condurre azioni ispettive sugli uffici periferici e di sottostare alle stringenti verifiche condotte dalle magistrature finanziarie dell'isola. La Tesoreria, infatti, entro il mese di dicembre «qui es lo quart mes del any» doveva rimettere tutti i conti dell'amministrazione del proprio ufficio alla Curia dei Maestri Razionali⁶⁹, affinché la cancelleria di questa magistratura «facen compravament e collans»⁷⁰ potesse provvedere a un confronto dei *computa* presentati dal Tesoriere con quelli delle secrezie, vicesecrezie, viceportulanie e degli altri uffici pecuniari⁷¹, per verificarne o meno la correttezza e per agire contro lo stesso Tesoriere nelle circostanze in cui avesse omesso dai propri conti alcune delle ricevute inviategli dagli ufficiali pecuniari dell'isola, condannandolo «en onts nou dobles segons costum del Regne e di pagar en son compte la dita reebuda que havra obmesa»⁷².

Parallelamente al controllo operato dai Maestri Razionali sui conti redatti dal Tesoriere, veniva condotta una seconda verifica da parte dell'ufficio della Conservatoria, caratterizzata da una rigida tempistica che difficilmente l'ufficio della

⁶⁸ ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 76v. Si veda, per esempio, in ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, c. 3, la liberatoria per mezzo della quale il Conservatore ordinava al Tesoriere di dare esecuzione al pagamento degli stipendi dei servientes dell'ufficio dell'Algozirio: «Honorabilis messere Andrea Guardiola cancellieri et consiglieri di lu signuri Rey et sou thesaureri di quistu Regnu. Vi notificu ki li infrascripti servienti di lu officiu di lu Algoziru hannu servitu da lu primu di settembru di lu annu presenti usque alu presente iornu comu la predicta certificacioni di lu dictu Algozinu di lu tinuri infra apparì. Et pero da parte di lu dictu signuri riqueyu et notificu et di la mia vi prigu ki vi plaza pagari et satisfari ali dicti servienti et achascunu di loru tuctu quillu ki li contingi da lu dictu primu di settembru fini alu presenti iornu ad raxuni de uncii quattu, tarenì XXIII per chascunu per annu sicundu ki in li loru executorii si conteni scripta. Cathanie XVIII decembris X indicionis».

⁶⁹ Cfr. Mateu y Llopis, «*Maestre Racional*» cit., p. 245. Nel regno d'Aragona, il Tesoriere generale, dopo aver provveduto a eseguire tutti quei pagamenti dei quali era stato incaricato, doveva consegnare i conti sulla gestione dell'ufficio all'*Escriva de ració*, affinché questi conducesse le dovute verifiche, insieme a tutta quella documentazione utile per definire i medesimi *computa* che erano stati presentati.

⁷⁰ ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 76v.

⁷¹ Gli ufficiali pecuniari, infatti, ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 79r e sgg., dovevano inviare entro il mese di ottobre dell'anno indizionale successivo i loro conti ai Maestri Razionali, affinché questi potessero controllarli e certificarli, rilasciando poi la quietanza. Cfr. il sistema di controllo e ricezione dei *computa* degli ufficiali pecuniari periferici in uso presso il Principato di Taranto nella seconda metà del Quattrocento studiato da A. Airò, «Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis». Privilegi di dedizione, scritture di conti, rendicontazioni e reti informative nella dissoluzione del Principato di Taranto (23 giugno 1464 - 20 febbraio 1465).

⁷² ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 137v. Risulta, a tal proposito, davvero interessante una carta, redatta nel maggio del 1416, inviata da Alfonso il Magnanimo ai Maestri Razionali, ACA, RC, *Registros*, 2430, cc. 125r e sg., con la quale si ordinava a questi ufficiali di porre immediatamente sotto esame della Curia quei conti della Tesoreria, risalenti all'epoca di Martino, che Andrea Guardiola, Tesoriere in quegli anni, non aveva mai presentato (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 15).

Tesoreria e gli altri uffici pecuniari interessati da queste due ordinanze regie del luglio del 1416 – le quali ricalcavano sostanzialmente quanto era stato precedentemente disposto da Ferdinando con alcune disposizioni risalenti al gennaio del medesimo anno⁷³ – avrebbero potuto rispettare. Con la prima, infatti, il sovrano ordinava ad Andrea Guardiola di provvedere all’invio di tutti gli introiti pecuniari ricevuti nel proprio ufficio e dei relativi *computa* presso la Conservatoria, entro un mese dalla ricezione e *sub pena novemcupli*, affinché fossero condotte le dovute verifiche e i conti fossero registrati nei libri dell’ufficio⁷⁴. Con la seconda, perfettamente complementare con la precedente, Alfonso disponeva invece che

omnes et quascumque assignaciones et soluciones seu provisiones pecuniarum et iurium nostrorum predictorum per vos et vestrum quemlibet Thesaurario Regni ipsius aut alii cuivis quoquomodo fiendas infra unum mensem post factas soluciones et provisiones predictas dilecto Conservatori maiori nostri Patrimoni in eodem Regno Sicilie Iohanni Sancii de Salvaterra⁷⁵.

Se mettiamo da parte quella funzione riguardante l’incameramento degli introiti pecuniari raccolti dalla Tesoreria, che – quanto meno nel corso di quella fase – era una prerogativa esclusiva della Conservatoria, questo doppio livello di accertamento contabile, apparentemente indistinguibile, ma utile per valutare la *conformitat* o la *disformitat* delle verifiche condotte dalle due magistrature finanziarie, pone in essere una differenza qualitativa rilevante tra l’operato del Conservatore e quello dei Maestri Razionali. Se nel primo caso, infatti, ci troviamo di fronte a un controllo operato sui conti, del Tesoriere come degli uffici pecuniari del Regno, che avveniva *in itinere*, ovvero durante lo svolgimento dell’anno indizionale, con cadenza mensile e prima della chiusura del bilancio annuale; nel secondo caso, invece, si trattava sostanzialmente di una verifica finale, che veniva condotta alla conclusione dell’anno amministrativo, sui *computa* definiti e conclusivi redatti dagli ufficiali interessati⁷⁶.

⁷³ ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 137v.

⁷⁴ ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 32v.

⁷⁵ ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 33r.

⁷⁶ Il sovrano, ASPA, CRP. Conti, 846, s.n., stabiliva infatti che «los dictes Maestres Raçionals en la fi de quascun any com hauran rebudes los comptes del dit Tresorer e de les altres oficiales sobredictos hagen a certificar al dit Senyor de tot ço e quant montaran les entrades e exides del Reyne e de ço que restara a cobrar al dit Senyor o de aço que haura lo dit Senyor a tornat».

L'azione regia, per quanto profonda, era viziata da un peccato originale che avrebbe reso vana la rigida regolamentazione posta in essere per gli apparati finanziari siciliani e inviata regolarmente nell'isola in seguito a ogni modifica apportata affinché, scriveva il sovrano agli ufficiali isolani, «negun de vosaltres pugha ignorancia allegar e aço no haia falla»⁷⁷. Si trattava infatti di un intervento sostanzialmente dirigistico, mosso dalla volontà di porre il bilancio del Regno sotto il rigido controllo del sovrano e degli ufficiali a lui fedeli, mettendo un freno, da un lato, agli eccessivi esborsi pecuniari che vertevano sugli introiti della regia Corte e, dall'altro lato, alle frodi e alle malversazioni che procuravano non pochi danni alle casse dello Stato⁷⁸, ma che non fu in grado di toccare il cuore del problema, quello cioè di rendere «efficiente il meccanismo di gestione delle entrate delle Secrezie»⁷⁹.

Mentre il Conservatore, forte dell'appoggio del sovrano⁸⁰, venne fornito di tutti quegli strumenti necessari per condurre frequenti verifiche sulla contabilità della Tesoreria e degli altri uffici pecuniari⁸¹; il Tesoriere, come si è già precedentemente accennato, continuò a condurre un ufficio che, nonostante l'ampliamento delle competenze gestionali – l'ufficio era incaricato di una costante verifica sulla condotta di

⁷⁷ ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 129v.

⁷⁸ Risalgono al maggio del 1417, ACA, RC, *Registros*, 2801, cc. 92v e sg., una serie di disposizioni regie riguardanti l'attività del Tesoriere e il pagamento di somme, *mercedes* e provvigioni che vertevano sugli introiti del Regno, con lo scopo primario di «esquivar alsunes frauds» che compromettevano l'integrità degli introiti demaniali. e affinché non venissero «paguates alsunes pecunies ne rehebats alsunes cauteles puiantes a maior suma que puieran vestres rehebudes».

⁷⁹ Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 368-69.

⁸⁰ Alfonso, per mezzo di alcune missive, nel luglio del 1416 confermava Iohannes Sanches de Salvaterra nel ruolo di Conservatore del Regno di Sicilia, invitando l'Infante Giovanni (ACA, RC, *Registros*, 2801, cc. 31v e sg.) e i Maestri Razionali, il vescovo di Lleida, il nobile consigliere Antonio Cardona, il consigliere Fernando Vega, nonché il consigliere e *Adelantado Mayor* di Castiglia Diego Gomez de Sandoval (ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 32r), di dare tutto l'aiuto e l'appoggio necessario al Conservatore e a tutti i funzionari del suo ufficio, affinché questi potesse espletare i propri obblighi nel miglior modo possibile.

⁸¹ In ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 32v, Alfonso V ordinava a tutti i porterii regi della Curia di tenersi sempre pronti per eseguire qualsiasi incarico affidatogli dal Conservatore, ovvero «si quando et quociens opus fuerit et unus seu plures vestrum per dilectum nostrum Iohannem Sancii de Salvaterra militem Conservatorem maiorem regii patrimonii in Regno Sicilie iamdicto racione dicti officii fueritis requisiti eidem suis eidem suisque ordinacionibus et missionibus et mandatis, pareatis et attendeatis sine contradicione». In ACA, RC, *Registros*, 2801, cc. 70v e sg., veniva invece stabilito che «fora vo esser un sol del offico del Conservador hagues carech de notar les reebudes e datas del tresorer».

tutti gli uffici pecuniari del Regno – rimase sostanzialmente inalterato⁸², tanto che lo stesso Alfonso, nell'atto di assegnare all'*auditor compotorum* Giovanni Ayuto⁸³ il compito di visitare le secrezie del regio demanio e di rivederne i conti in luogo del personale della Tesoreria, motivava la propria decisione affermando che «preest dilectus

⁸² Va detto, peraltro, che gli ufficiali della Tesoreria, come tutti gli altri funzionari cancellereschi, potevano essere inviati in missione per conto del sovrano, dei viceré o dei titolari delle magistrature, con la naturale conseguenza che sarebbero rimasti a lungo assenti dai propri uffici. Nel caso specifico della Tesoreria, per esempio, ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, c. 272r, il sovrano, in considerazione del fatto che il *portarius* Raffael Ruyz «se fue otro ves en Cathalogna con el Thesorero et porto otro mandamiento del senior Rey» durante l'anno indizionale XI (1417-18), ordinava che «del tiempo que stovo alla le fuesse contado hasta al dia que torno». Ne conseguiva l'intervento del Conservatore che rilasciava la liberatoria scrivendo che «por virtud de estas dos letras del senior Rey el dicho Raffael levo certificacion de toto este ano del qual li sta recudido la provision enteriamente fecha per Iohanni de Trugillo a XXVIII de enero XII indicion». Peraltro, nel medesimo anno indizionale XI, per via della contemporanea assenza del Tesoriere che si trovava momentaneamente in Catalogna, il notaio Antonio Fabra della stessa magistratura veniva nominato luogotenente della Tesoreria fino al ritorno di Andrea Guardiola in Sicilia, come riportato dalla glossa redatta dal Conservatore in ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, cc. 265r e sg., nella quale si affermava che «fue provehido por los senores que por quanto Anton Fabra servio por la ausencia del thesorero en la thesoreria que oviessse assi como lugarteniente provision la qual se acostombrava de dar en el tiempo passando a los lugartenientes de tesoreros por la ausencia de ellos et que se deva comptar en la dicha provision, la provision de XXIII oncias como scrivano del dicho officio».

⁸³ Secondo Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 369, fu proprio la necessità di rendere più efficiente il lavoro della Tesoreria che spinse il sovrano alla «riesumazione dell'ufficio di *Oydor de Comptes*, già istituito da Martino sul modello catalano» e la scelta cadde su Ioan Ayuto, attestato come notaio della Curia dei Razionali almeno dal 1413 (ASPA, RC, 48, cc. 16v e sg.) che, nel 1417 – in realtà, già nel corso del 1416 è appellato come uditore dei conti (ASPA, SP, 38, c. 119r), presumibilmente per via di una prima nomina di origine viceregia – attraverso uno specifico richiamo all'ufficio di età martiniana, fu nominato *Auditor compotorum* con un salario annuale di 60 onze: «Nos Alfonsus etc. Quia ut multipliciter informamur serenissimo domino Martino regi Sicilie avunculo nostro clari records in humanis agente quidam appellatus auditor compotorum residit in magna nostra regia curia officii Racionum cuius sollicitudo non parum prefuisse patrimonio regio visa est. (...) Quia ecciam experimento didicimus quod officiorum Thesaurarii, magistrorum Portulani et Sicla dicti Regni nostri Sicilie et locumtenentium illorum quibus ex ordinaciones illustrissimi domini regis genitoris nostri gloriose memorie atque ecciam preest dilectus consiliarius noster Andreas Guardiola miles, quatuor solum de officio dicte Thesaurarie in adiutorum sibi datis ad portandam sarcinam eorum huiusmodi non sufficiunt. (...) Tenore presentis ad audiendum compota in dicta magna regia curia Racionum pro ut moris est cum vere tamen visitandi et revidendi secrecias sacri Regii demanii dicti nostri Regni Sicilie pro ut per nostros vicereges seu dictum Thesaurarium vobis invictimum fuerit ad regium beneplacitum deputamus ac eciamordinamus, Ita que vos idem Iohannes sitis de cetero auditor compotorum predictorum ipsumque auditoris compotorum officium teneatis, regatis et exerceatis» (ACA, RC, *Registros*, 2802, cc. 135r e sgg.). L'idea di istituire nuovamente l'ufficio dell'*auditor compotorum*, non fu però il frutto di una decisione presa dall'altro, ma la conseguenza di una supplica, presentata dal notaio dei Maestri Razionali Giovanni Ayuto, che reputava opportuna la restaurazione di quell'ufficio: «aquell Iohan Dayuto quins ha portats los comptes del any passat nos ha supplicat que axi com en temps del Rey en Marti so ha esser un leydor de comptes ab salari ordinari actes que el e de alguns anys ença havia leytos los dits comptes e que per la Cort tots anys lin era donat salari li volguessen assignar en lo dit offic cert salari e comprendants que segons som per molts informats» (ACA, RC, *Registros*, 2429, cc. 125r e sg.)

consiliarius noster Andreas Guardiola miles quatuor solum de officio dicte Thesaurarie in adiutorum sibi datis ad portandam sarcinam eorum huiusmodi non sufficiunt»⁸⁴.

Una nuova e contraddittoria disposizione del sovrano metteva definitivamente a nudo la fragilità di quelle procedure di controllo, sulla base di quella normativa posta in essere a partire dal 1415, che erano state delineate per la Tesoreria. Nel gennaio del 1417, infatti, su sollecitazione del Conservatore del Real Patrimonio Giovanni Sanches Salvaterra, era stata inviata una lettera a tutti ufficiali pecuniari dell'isola, con lo scopo di ribadire le precedenti disposizioni sul versamento degli introiti dei loro uffici presso la Tesoreria⁸⁵ e, nel contempo, di informare i funzionari periferici delle nuove competenze che erano state assegnate al Conservatore. Per via dell'incapacità del Tesoriere di adempiere adeguatamente ai propri compiti, era maturata, nell'ambito della Corte, l'esigenza di approntare un sistema informativo sui bilanci degli uffici pecuniari dell'isola che fosse consono ai voleri del monarca e in grado, quindi, di tenere l'ufficio della Conservatoria al corrente di tutti i movimenti finanziari riguardanti il regio demanio⁸⁶. Da qui, quindi, la decisione di affiancare all'azione di verifica operata dalla Tesoreria presso i segreti, i vicesegreti e i maestri portulani, quella condotta dal Conservatore e dal personale da lui dipendente – che nel caso specifico si concretizzò con l'invio il regio *portarius* Consalvo di Xibilia⁸⁷ – per mezzo di un dettagliato ordine inviato a tutti gli ufficiali interessati, con lo scopo di recuperare tutte le informazioni sui versamenti pecuniari effettuati presso la Tesoreria e sulla quantità di denaro rimasta nelle casse degli uffici pecuniari periferici dell'isola:

⁸⁴ ACA, RC, *Registros*, 2802, c. 135r e sg. Si trattava esattamente della medesima motivazione che, nel dicembre del 1417, avrebbe portato alla ricerca di «aliquam personam idoneam et expertam», che sarebbe stata individuata in Manuele Cassino, per tenere l'ufficio di luogotenente della Tesoreria (ACA, RC, *Registros*, 2803, cc. 46r e sg.).

⁸⁵ Quelle che, sostanzialmente, invitavano segreti, vicesegreti e viceportulani, a informare il Conservatore di qualsiasi versamento pecuniario effettuato nella casse della Tesoreria, entro un mese dall'accreditamento, affinché si potesse procedere alla registrazione e all'annotazione di tutte le informazioni necessarie *ad cautelam Curie* nei libri dell'ufficio della Conservatoria.

⁸⁶ Va qui specificato, Epstein, *Governo centrale e comunità locali nella Sicilia tardo medievale: le fonti capitolari (1282-1499)*, p. 387, che il demanio del Regno di Sicilia aveva un peso enorme nel complesso territoriale, tanto da influenzare in maniera determinante i successivi sviluppi economici e politici. Infatti, «le comunità sotto controllo regio (ivi compresa la Camera reginale) contano nel Quattrocento il 50-60 per cento della popolazione, e le dieci città più importanti appartengono invariabilmente al regio demanio».

⁸⁷ Si trattava di un regio *portarius* della Curia del Regno di Sicilia, la cui attività può essere attestata a partire dal 1415 (ASPA, RC, 51, c. 11v) e almeno fino al 1423 (ASPA, PR, 26, cc. 25v e sg.).

Qua propter a vui et a chasquidunu di vui de certa sciencia et expresse cumandamu ki exequendu lu tinuri di la preinserta regia lictera diati per lu regiu porteri Consalvum di Xibilia lu quali vi tramectimu cum li presenti hac de causa scriviri et certificari lu dictu Conservaturi di tuctu zo et quantu vui secreti et vicesecreti haiati assignatu et datu alu Thesaureri oy a cui altru si voglia nomine suo di li dinari di li regii secrecii di lu annu presenti X^e indicionis et si in vestru putiri di sianu et ki quantitati. Eciam vui viceportulani scriviri et certificari per lu dictu purteri simili modo alu prescriptu Conservaturi di zo ki haviriti assignatu et datulu prefatu Thesaureri di li dinari di la regia Curti tantu di lannu passatu none indicionis quanti di lu presenti X^e indicionis, eciam si in vestru putiri di sianu et ki quantitati. Et quistu digiati cum effectu et omni diligencia et sollicitudini exequiri, per tal ki lu prenomatu purteri per culpa et dilacioni seu negligencia vestra non haia ex causa premissa tardari illocu, alias tucti missioni et interesse ki la regia Curti reportassi per accaxuni di la dilacioni et negligencia vestra di non essiri prestu spachatu lu prefatu purteri sirria imputatu in la persona et beni di cui di vui tali dilacioni si commictissi. Avisanduvi eciam ki per non vi dari affannu ne missioni di tramectiri vestri certificacioni in chasquidunu misi alu predictu Conservaturi secundu si conteni in la preinserta regia lictera, Nui da za innanti ordinirimu certa persuna deputata ad hoc, la quali da misi in misi descurrira per tucti vui altri, pero tirriti presta et facta vestra certificacioni in futurum per darila et tramictirila cum la dicta persuna ad zo ki vinendu a vui ipsa certificacioni. Ca si per negligencia oy culpa alunu di vui ipsa persona tardassi sou viniri, sirria inculpatu a quillu et in soy beni, per cui di vui tali negligencia et tarditati si commictissi⁸⁸.

La presunta inaffidabilità del Tesoriere, incapace di gestire l'ufficio sulla base delle disposizioni regie⁸⁹, doveva essere sufficientemente chiara anche ai Maestri Razionali che nel giugno del 1419, tramite il regio *porterius* Giovanni Yanes, anticipatamente rispetto alla conclusione dell'anno indizionale in corso, rendevano noto agli ufficiali pecuniari del Regno che, «per alcuni rasunivili causi», era necessario procedere immediatamente a un confronto tra le somme che erano state versate presso la Tesoreria, «tantu videlicet di li introyti di lu dictu presenti annu» per il periodo compreso tra l'1 settembre 1418 e l'8 giugno 1419, «quantu di li residui di lu annu passatu». Di conseguenza, considerato che solamente una documentazione scritta era in grado di assolvere alle richieste poste dalla Curia dei Maestri Razionali, ai medesimi

⁸⁸ ASPA, SP, 38, cc. 134v e sg.

⁸⁹ Il corrispettivo ufficio aragonese doveva rendere conto semestralmente della propria contabilità presso l'ufficio del Mestre Racional, ma si distinse sempre per la regolarità con la quale presentava i propri computa affinché venissero compiute tutte le dovute verifiche.

ufficiali pecuniari veniva ordinato di «deklarari in scriptis particulariter et distinte tucti li dinari ki chasquidunu di vui havi assignatu infra lu predictu tempu alu prefatu Thesaureri, sou locutenenti et altri per loru parti, per lu portaturi di la presenti lu quali serio mondemu»⁹⁰. In pratica, i secreti, vicesecreti e viceportulani, venivano invitati a rispondere a un vero e proprio questionario, sotto forma di alcuni capitoli, che mirava ad appurare le modalità attraverso le quali Andrea Guardiola aveva gestito il suo ufficio negli anni indizionali XI (1417-18) e XII (1418-19) attraverso una richiesta di informazioni dettagliatissime sui movimenti di denaro che avevano coinvolto la Tesoreria e gli uffici periferici:

In primis, ki hagia relacioni di lu statu in ki stannu li cabelli necti di la quinta di tucti li secrecii di quistu annu XII^e indicionis;

Item lu secundu, quanta quantitati di pecunu hannu assignatu alu Thesaureri di primo septembri per fini ki vui sarriti presenti et purtatilu particolarmenti in quali iornu et comu et a cui lu assigno per illu di la monita di quistu annu XII^e indicionis;

Item la terza parti, quanta pecunu havi assignatu di li residui di lu annu passatu alu Thesaureri di la XI^a indicioni et comu et quantu;

Item lu quartu capitulu, ki daya tuctu lu introytu et ex inde la sua secrecia et purtati particolari relacioni di tucti li cosi comu stannu⁹¹.

La conduzione dell'ufficio della Tesoreria da parte di Andrea Guardiola, nonostante l'indiscutibile bagaglio di competenze tecniche specifiche del funzionario iberico e la sua vasta conoscenza degli affari siciliani maturata grazie alla sua lunga militanza all'interno degli apparati istituzionali dell'isola, fu quindi di breve durata. Infatti, a causa della scarsità delle risorse messe a disposizione per la gestione materiale dell'ufficio e dell'impossibilità di eseguire puntualmente le ordinanze regie che richiedevano una cadenza mensile per il versamento degli introiti e dei conti del Tesoriere alla Conservatoria, nonché per via di un'eccessiva rigidità mostrata dallo stesso ufficiale, incapace di seguire gli improvvisi mutamenti della politica finanziaria alfonsina e di integrarsi con la società siciliana⁹², come 'amministratore pubblico',

⁹⁰ ASPA, SP, 38, c. 160r.

⁹¹ ASPA, SP, 38, c. 160r.

⁹² A causa della dispendiosa campagna militare napoletana e della necessaria ricerca del consenso politico tra i ceti eminenti siciliani, la politica finanziaria dell'isola, con un vero e proprio capovolgimento rispetto alle istanze originali, era infatti divenuta 'antirigorista', con il conseguente aumento del numero di

Andrea Guardiola fu infine rimosso dal proprio incarico, con una serie di motivazioni che, come abbiamo visto, andavano ben al di là delle semplici accuse di malversazioni commesse sui conti della Tesoreria⁹³.

4.3. Influssi iberici e pratiche locali. I caratteri originari dell'amministrazione finanziaria dell'isola.

Nicola Speciale⁹⁴, che era succeduto al Guardiola nel ruolo di Tesoriere nel 1419⁹⁵, venuto a conoscenza della normativa che sottostava al funzionamento della

elargizioni sui proventi del regio demanio e con un ampio ricorso al debito pubblico. Cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 377-380. Sulla politica finanziaria alfonsina, si veda in particolar modo Epstein, *Potere e mercati* cit., pp. 373-390, che, in riferimento agli anni '20 del Quattrocento siciliano, ha sottolineato la tendenza del sovrano a raccogliere fondi straordinari per finanziare le sue imprese per mezzo di alienazioni del regio demanio piuttosto che attraverso collette regie, che a causa di una serie di rivolte erano state messe da parte, o un aumento della tassazione, come sarebbe avvenuto solamente a partire dagli anni '30.

⁹³ Cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 376-77, Alfonso il Magnanimo, ASPA, PR, 21, cc. 13r e sg., nel settembre del 1419 concedeva l'ufficio di Tesoriere del Regno di Sicilia al fedele Nicola Speciale, che nel frattempo aveva tenuto l'ufficio nella qualità di reggente, essendo stato informato (ACA, RC, *Registros*, 2805, cc. 98v e sg.) «per litteras et nuncios» inviati dai Viceré, dai Maestri Razionali e dal Conservatore del Real Patrimonio «de et super processibus et enunciamentis per dictos vicereges contra Andreas Guardiola militem factis in et sue administratione officii Thesaurarie Regni predicti quod idem Andreas sub certis modis et formis regebat, administrabat et exercebat» e della sua sospensione «a regimine et administratione dicti officii» in seguito a un'inchiesta condotta dalla Curia dei Maestri Razionali e a una sentenza presa dalla medesima Curia riunita il 5 agosto del 1418 presso Agrigento, dato che «clare liquet et constat (...) quod idem Andreas (...) non se gessit utiliter et fideliter ut decebat». Di certo, ACA, RC, *Registros*, 2804, c. 80r, nel marzo del 1419, re Alfonso ordinava ai Maestri Razionali di passare immediatamente al setaccio tutti i conti della Tesoreria di Andrea Guardiola – «ipsaque compota rationis ex acta diligencia audatis, recognoscatis, impugnetis, reprobetis et asserbetis ac demum cetera alia faciatis quem ad vestrum spectat officium et in talibus est fieri assuetum» – sia per l'epoca nella quale fu al servizio di Martino che, successivamente, quando divenne Tesoriere del Regno di Sicilia durante il regno di Ferdinando. Cfr. anche Mineo E.I., *Gli Speciale. Nicola Viceré e l'affermazione politica della famiglia*, pp. 312-313.

⁹⁴ Sulla figura e sulla carriera di Nicola Speciale, cfr. Mineo E.I., *Gli Speciale* cit., pp. 287-371.

⁹⁵ ASPA, PR, 21, cc. 13r e sg. e Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 376. Va detto che Nicola Speciale doveva aver già maturato una certa esperienza per gli affari della Tesoreria. Fin dagli ultimi anni del secolo XIV aveva infatti militato come funzionario generico di quell'ufficio, assumendo, nel 1398, l'incarico di primo notaio dell'ufficio della Tesoreria (ASPA, RC, 37, c. 10r) e, fin dai primi anni del Quattrocento, aveva cominciato a prestare servizio presso la Camera Reginale, fino ad assumere il ruolo di Tesoriere della stessa (ASPA, PR, 22, c. 144v) che, nonostante le ridotte dimensioni, aveva però posto l'ufficiale di fronte a problematiche affini a quelle che avrebbe dovuto affrontare come Tesoriere del Regno di Sicilia. Nicola Speciale, Mineo, *Gli Speciale* cit., pp. 300-301, avrebbe mantenuto l'ufficio di Tesoriere della Camera Reginale fino al 1418, con l'eccezione del periodo 1414-16, in cui agì nella qualità di luogotenente del Maestro Segreto.

Tesoreria⁹⁶, redigeva una «responsio thesaurarii ad litteras sibi presentatas per conservatorem», indirizzata Pere Nicholay, nuovo Conservatore del Regno⁹⁷, per mezzo della quale insisteva sull'impossibilità di dare esecuzione a quella stringente normativa redatta nel contesto della Corte aragonese che, stravolgendo le tradizioni locali, poneva il Tesoriere «ad servitutum» del Conservatore e che, presumibilmente, era stata posta in essere «ratione persone dicti domini Andree»⁹⁸. Infatti, continuava Nicola Speciale, le condizioni imposte riguardo al versamento mensile dei redditi residuali raccolti e dei conti definiti presso la Conservatoria, non potevano essere materialmente eseguite per via della molteplicità di uffici pecuniari, dislocati per tutta l'isola, dai quali il Tesoriere, attraverso il personale da lui dipendente, avrebbe dovuto mensilmente recuperare quegli introiti. Delle entrate effettive, peraltro, l'ufficio della Tesoreria non poteva *veresimiliter* avere alcuna cognizione fino al ritorno dei funzionari e degli ufficiali dalle loro missioni, che solitamente andavano ben al di là della durata di un singolo mese, con la conseguenza che, concludeva il Tesoriere, «non habendo noticiam infra mensem non posset notificare Conservatori et sic non notificando incideret in penam quod nonupli ut evidenter apparet esset maximum preiudicium»⁹⁹.

Questa stringente normativa sulla cui funzionalità obiettò così apertamente Nicola Speciale, come si può appurare dalla successiva documentazione superstite, fu a quel punto messa da parte e le competenze della Tesoreria furono depurate di tutte quelle mansioni, che erano state aggiunte appena pochi anni prima, proprie del Maestro Portulano e del Maestro Secreto, i cui uffici furono restaurati nel corso del 1420¹⁰⁰.

⁹⁶ ASPA, PR, 21, cc. 39r e sg. Nel margine sinistro della carta è stato appuntato anche l'iter del documento, in base al quale «Sciendum est quod presens littera nono dicembris XIII^e indicionis apud Panormum fuit presentata per conservatorem thesaurario per manus prothonotarii in presencia dominorum viceregum pro ut in tergo ipsarum clare patet», seguito dal richiamo alla risposta che il nuovo Tesoriere Nicola Speciale avrebbe dato in quel documento registrato tredici pagine più avanti, «Huius responsio posita est subsequenter folio XIII», (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 16) ovvero alle cc. 51v e sg.

⁹⁷ La nomina di Pere Nicholay, fratello del Segretario di Alfonso Paulus Nicholay, è del 25 giugno 1418 (ACA, RC, *Registros*, 2802, c. 186v).

⁹⁸ ASPA, PR, 21, cc. 51v e sg.

⁹⁹ ASPA, PR, 21, cc. 51v e sg. Cfr. Mineo, *Gli Speciale* cit., pp. 314-16.

¹⁰⁰ Mossen Fernando Vasquez, già viceré di Sicilia, fu investito della carica di Maestro Secreto (ASPA, CRP, *Mercedes*, 8, cc. 237r e sg.) che tenne fino al dicembre del 1426, quando gli subentrò Gispert des Far (ASPA, RC, 58. cc. 113v e sg.). Nel caso invece dell'ufficio del Maestro Portulano, in attesa di trovare un funzionario idoneo a ricoprire la carica – che sarebbe stata assegnata ufficialmente a Guglielmo Campredon solamente nel 1423 (ACA, RC, *Registros*, 2809, cc. 130r e sgg.) – l'ufficio fu

Contestualmente, per rendere più efficiente il funzionamento della Tesoreria, ormai del tutto priva di alcuna influenza sull'amministrazione finanziaria dell'isola, ma che nelle intenzioni del sovrano avrebbe dovuto continuare a svolgere la funzione di principale collettore degli introiti residuali della Corona¹⁰¹, s'interveniva sulla struttura interna dell'ufficio, aumentando il potere di controllo che il Tesoriere aveva su di essa. Per migliorarne la funzionalità, quindi, Nicola Speciale fu investito della facoltà di nominare, a propria assoluta discrezione, due notai «ad tale officium ydoneos et expertos»¹⁰² – la nomina degli altri due era invece riservata ai viceré siciliani¹⁰³ – che potevano essere cambiati ogni qual volta il Tesoriere lo avesse ritenuto opportuno, con il duplice scopo di rompere definitivamente con la vecchia gestione di Andrea Guardiola e, nel contempo, di creare una struttura che fosse indissolubilmente legata a Nicola Speciale e che, di conseguenza, agisse in maniera del tutto aderente a quelle che erano le disposizioni del nuovo Tesoriere¹⁰⁴.

costruito attorno alle figure del castigliano Andrea Ferdinandi, che negli anni in cui la magistratura era stata soppressa aveva ricoperto il ruolo di «provisorem et recognitorem et visitatorem portuum et carricatorum Regni eiusdem», il quale «abolito prius et penitus annullato dicto nostro visitatorie officio» fu nominato *in locumtenentem* dell'ufficio del Maestro Portulano (ASP, CRP, *Mercedes*, 9, cc. 727r e sgg.), e di Federico Agatha, che teneva l'incarico di Maestro Notaio di quella magistratura fin dal 1404 (ASP, CRP, *Mercedes*, 9, c. 729r).

¹⁰¹ Per esempio, durante l'anno indizionale XIII (1419-20), ASP, CRP, *Mercedes*, 8, cc. 294r e sg., il notaio della Tesoreria Antonio Caramanna fu mandato in missione e «sea stat absente dela Corte por quanto consto a les Senores que de fora servia la Thesoreria», essendo stato mandato *a principio dicti anni* nella Val di Noto per raccogliere tutti gli introiti in denaro spettanti alla regia Curia e, nello specifico, quelli riguardanti i porti di quell'area della Sicilia.

¹⁰² ACA, RC, *Registros*, 2805, cc. 106r e sg.

¹⁰³ ASP, PR, 21, cc. 145v e sg. Sulla base della predetta disposizione, nel settembre del 1419 (ASP, CRP, *Mercedes*, 8, c. 293r), veniva accettata, su proposta di Antonio Speciale, la candidatura di Alferio Leofante come notaio della Tesoreria (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 37). Pochi mesi dopo, nel giugno del 1420 (ASP, PR, 21, c. 187r), sempre su proposta del nuovo Tesoriere, Antonio Caramanna veniva nominato notaio della Tesoreria. In quest'ultimo caso, si trattò di una nomina molto importante perché Antonio Caramanna si sarebbe reso protagonista di una straordinaria carriera all'interno delle istituzioni isolane, che sarebbe culminata con la nomina nel ruolo di Conservatore del Real Patrimonio nel maggio del 1436 (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 449r e sgg.).

¹⁰⁴ In una missiva inviata dal sovrano e dai viceré a Nicola Speciale, fu motivata, nel modo che segue, la decisione di concedere al nuovo Tesoriere la facoltà di scegliere due nuovi notai per il lavoro in Tesoreria: «cum provisimus vobis quod pro administracione officii regie Thesaurarie Regni Sicilie vobis per Nos pridie commissi ob suspensionem Andree Guardiola militis ab eodem officio ut melius ac tutius et securius servicia et negocia regie Curie procurare possetis et de illis pro inde debitam et fidelem reddere rationem valeritis eligere duos notarios sibi adiutores in ipsius officii administracione ad vestri arbitrium et voluntatem».

Nonostante l'ampio potere conseguito all'interno della magistratura retta e un sostanzioso salario annuale di duecento onze¹⁰⁵, Nicola Speciale, memore del destino in cui era incorso Andrea Guardiola, continuò probabilmente a considerare malfida la gestione di un ufficio 'passivo' come quello della Tesoreria che, privo poteri direzionali, era continuamente monitorato dagli altri organi finanziari del Regno e che costringeva il Tesoriere a pagare personalmente per qualsiasi errore commesso dalla struttura presieduta. Le dimissioni presentate al sovrano e le pressioni esercitate sullo stesso Alfonso per l'ottenimento dell'ufficio di Maestro Razionale, furono la naturale conseguenza di tutte quelle problematiche che sottostavano ancora alla gestione della Tesoreria, ulteriormente comprovate dalla difficoltà che i governanti ebbero nel trovare un sostituto idoneo alla conduzione di quell'ufficio rimasto privo del titolare. Per diversi mesi dopo la presentazione delle dimissioni, infatti, Nicola Speciale, che nel frattempo era riuscito a ottenere la desiderata nomina nel ruolo di uno dei Maestri Razionali del Regno di Sicilia «non obstante quod numerus dictorum magistrorum Racionalium auctus sit ultra consuetum»¹⁰⁶, continuò a svolgere le mansioni di Tesoriere¹⁰⁷ «ki per nostru serviciu», gli ordinava personalmente e perentoriamente il sovrano aragonese per mezzo della propria Segreteria, «lu divissivu exerciri fini intantu ki indi providissimu ad altra persona a Nui accepta»¹⁰⁸.

In realtà Alfonso, consapevole delle competenze tecniche mostrate dallo Speciale nella gestione della Tesoreria siciliana, non avrebbe voluto privarsi dei servizi di un esperto ufficiale che, anche se per un periodo di poco inferiore ai due anni, aveva abilmente ricoperto un ruolo delicato come quello di Tesoriere e, in una missiva indirizzata a Nicola Speciale, invitava il funzionario isolano a ritirare le proprie dimissioni dalla direzione della Tesoreria, sebbene fosse finalmente stato individuato un

¹⁰⁵ ASPA, CRP, *Mercedes*, 8, c. 288r.

¹⁰⁶ ASPA, PR, 23, c. 116r.

¹⁰⁷ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, c. 647r e sg., è stata registrata una disposizione creata *ad hoc* per Nicola Speciale, affinché «non obstante quod dictum officum Thesaurarie exercebitis et regetis pro nostri servicio ut est dictum ad vestre libitum voluntatis possitis et valeatis uti officio dicti Magistri Racionalatus illudque possidere, tenere et habere quancumque dicti Thesaurarie officii regimen, exercitium et administracionem deserere volveritis, vel per Nos fuerit aliter provisum et ordinatum vobisque per exercitium et administracionem dicte Thesaurarie nullum preiudicium generetur in possessione dicti magistri Racionalatus officii quam per vos ex nunc volumus adipisci et eam vos habere intelligi volumus et iubemus».

¹⁰⁸ ACA, RC, *Registros*, 2811, c. 136v.

sostituto idoneo nella persona di Giovanni Gorretta, «reservandu ki non essendu veru ki la vuglati lassari», nonostante «ki lu exerciciu di quilla vi est tediusu e molestu et ki plui vi contentati exerciri lu mastru racionalatu»¹⁰⁹.

La nomina del regio *consiliarius* Giovanni Gurreta¹¹⁰ al vertice della Tesoreria del Regno¹¹¹, a causa dell'evidente difficoltà gestionale dell'ufficio, fu probabilmente la conseguenza di una decisione tutta politica che voleva essere transitoria e che si poneva l'obiettivo immediato di superare la momentanea *impasse* amministrativa e il vuoto lasciato dalle dimissioni di Nicola Speciale e, contestualmente, di porre la Tesoreria al di sotto una gestione marcatamente politica e che fosse meno stringente nell'erogazione degli introiti, adeguandosi alla nuova politica finanziaria inaugurata da Alfonso e basata sul debito pubblico. La contestuale nomina dello stesso Giovanni Gurreta e del giudice della Curia dei Maestri Razionali Nicola Sottile, nel ruolo di «procuratores (...) ad vendendum et alienandum (...) castra, terras et loca et quasvis cabelas, redditus et iura nostra intra Regnum Sicilie»¹¹², suggerisce quelli che dovevano essere gli intenti di Alfonso che, per via delle impellenti necessità finanziarie dettate dagli affari napoletani, aveva bisogno di un immediato accesso a tutta la liquidità disponibile¹¹³. Il nuovo

¹⁰⁹ ACA, RC, *Registros*, 2811, c. 136v.

¹¹⁰ Cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 302 n., Giovanni Gurreta, emerso nell'entourage di Martino di Sicilia nel primo decennio del Quattrocento, divenne consigliere regio nel 1416, come si può evincere anche dalla raccomandazione registrata in ACA, RC, *Cartas Reales*, Caja 20, n. 47, nella quale i viceré isolani, Antonio Cardona e il vescovo di Lleida, nel maggio del 1418, scrivevano al sovrano: «Serenissime princep et excellentissime domine, notificamu ala vestra molt alta et excellentissima Signoria comu per virtuti et bon sennu di misseri Iohan de Gurrecta e statu ordinatu per nui altri in regiu consiliariu in quistu vestru Regnu di Sichilia lu quali misseri Iohan beni et virtuosamenti si ha comportatu et comporta in lu serviri di la vestra maiestati et signuria. Et per tantu humilmenti supplicamu la vestra altra ki sia vostra merçi, considerata sua virtuti, sennu et boni serviri, havirilu per racomandatu ca e persuna ki merita gracia e merçi de vestra maiestati».

¹¹¹ ACA, RC, *Registros*, 2811, cc. 134r e sg.

¹¹² In ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, c. 712v, cc. 713r e sgg.

¹¹³ Sulle vicende napoletane degli anni 1419-23, si vedano Zurita, *Anales*, XIII, Capp. V-XXI; E. Dupré Theseieder, *La politica italiana di Alfonso d'Aragona. Lezioni tenute nell'Università di Bologna durante l'anno accademico 1955-56*, pp. 67-76; Vicens i Vives, *Els Trastàmars* cit. pp. 110-113; Ryder, *Alfonso de Magnanimous* cit., pp. 77-113. Se la Sicilia risultava ormai completamente pacificata e sotto il controllo certo della nuova dinastia regnante, il vicino regno napoletano era percorso da una profonda instabilità politica che nel 1420 spingeva la regina di Napoli a chiedere aiuto al sovrano aragonese, al quale, in cambio, fu promessa l'adozione come erede sul trono napoletano. Lo scopo di Giovanna II era infatti quello di porre un freno alle feroci lotte di potere tra Gianni Caracciolo e Muzio Attendolo Sforza che stavano sconvolgendo il Regno continentale e che avevano causato l'intervento di Luigi III d'Angiò. Giunto a Napoli solamente nel 1421, il Magnanimo finiva invischiato negli intrighi di corte e dilapidava rapidamente il consenso che era riuscito a raccogliere attorno alla propria persona grazie alle vittorie

Tesoriere¹¹⁴, infatti, era un personaggio di alto profilo ma non di primissimo piano, che negli anni precedenti alla sua nomina aveva agito principalmente nel ruolo di procuratore, rettore e governatore della Camera reginale in nome della Regina¹¹⁵, ma che era privo di quel bagaglio tecnico – entrambi i suoi predecessori, sia Andrea Guardiola che Nicola Speciale, si erano infatti distinti per le loro indubbie competenze specialistiche sulla materia finanziaria – necessario per la gestione della contabilità della Tesoreria¹¹⁶.

Nel breve periodo in cui questa magistratura fu retta da Giovanni Gurreta, non fu pianificata alcuna riforma radicale dell'ufficio ma, su mandato diretto del sovrano, il Tesoriere fu incaricato di svolgere alcuni compiti prestabiliti sulla base di un memoriale del 1422 a lui direttamente consegnato, non solo in quanto Tesoriere del Regno «per virtuti di li licteri di cridenza ki sindi porta»¹¹⁷, ma anche nel ruolo di emissario diretto della volontà regia. Da una parte, il Gurreta fu deputato alla revisione delle conferme dei feudi, da svolgere insieme al Conservatore, «alias non pozanu passari et in casu quo fortius passassiru non di havendu ipsi noticia sianu nullius roboris»¹¹⁸ e, dall'altra parte, fu incaricato di rendere noto ai viceré siciliani che in riferimento a tutte le grazie, lettere e provvigioni «ubi si tocta la materia pecuniaria et conservacioni di lu regiu patrimoniu», era necessaria la presenza del Tesoriere stesso e del Conservatore «per diri e allegari la raxuni di la Curti»¹¹⁹.

militari ottenute contro i rivali, alla bolla di Martino V che lo confermava come erede al trono napoletano e alla tregua stabilita con il duca di Milano Filippo Maria Visconti. Nel volgere di pochi mesi, la regina, la sua Corte e la popolazione di Napoli si schierarono contro il sovrano d'Aragona che, chiuso dentro il Castelnuovo a Napoli, dava il via a una dispendiosa guerra guerreggiata per riconquistare la città finché, a causa delle cattive notizie che giungevano da Barcellona, fu costretto a lasciare improvvisamente Napoli.

¹¹⁴ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, c. 712v, gli veniva concessa una «lictera quod possit obtinere officium Thesaurarie non obstante quod habeat alias assignatas propter pragmaticam».

¹¹⁵ ASPA, PR, 22, c. 148r.

¹¹⁶ Nell'ambito degli apparati istituzionali siciliani, Giovanni Gurreta è attestato come Maestro Portulano del Regno, al fianco della regina Bianca, durante l'anno indizionale V (1411-12), come risulta in ASPA, SP, 38, cc. 64v e sg. Cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 511.

¹¹⁷ ACA, RC, *Registros*, 2888, c. 100r.

¹¹⁸ ACA, RC, *Registros*, 2888, c. 101r.

¹¹⁹ ACA, RC, *Registros*, 2888, c. 101v. Va qui ribadito che il Tesoriere non fu investito di nuove competenze, tanto che Alfonso, in una carta coeva al memoriale consegnato al Gurreta e registrata in ACA, RC, *Registros*, 2888, cc. 95r e sg., ribadiva la necessaria vidimazione del Conservatore per dare esecuzione al pagamento di qualsiasi assegnazione di tipo pecuniario da pagarsi sugli introiti demaniali, dato che in alcuni casi la corretta procedura era stata evitata ed era stata data esecuzione ad alcuni

L'esperienza di Giovanni Gorretta nel ruolo di Tesoriere di Sicilia fu di breve durata e si concluse pochi mesi dopo l'assunzione della carica con la concessione della titolarità quell'ufficio in favore del mercante veneto Antonio Morosini¹²⁰, uno dei principali sovvenzionatori e creditori della Corona aragonese¹²¹. Si trattava, in quest'ultima circostanza, di un processo che, in virtù delle nuove politiche finanziarie del Regno, non poteva che essere naturale, come dimostra la coeva concessione dell'ufficio di Maestro Portulano e delle sue prerogative¹²² nei confronti del mercante catalano Guglielmo Campredon¹²³, anch'egli uno dei principali finanziatori delle

pagamenti senza il preventivo beneplacito del Conservatore: «Sicut nos credimus non latere pro evidenti comodo et conservacione regalarum nostrarum ne patrimonium nostrum pateretur cum fraudem, iacturam, omnia privilegia et provisiones assignacionum et administracionum pecuniarum et redditum nostrarum per officium Conservatoris nostri patrimonii in eodem Regno Sicilie transeunda in eodem a diutius sub certa forma vocanda decrevimus nunc autem displicenter accepimus quod turbato dicto ordine non sive nostrarum iurium detrimento vos seu nonnulli nostrum dicta privilegia et provisiones pecuniarias quamquam in dicto Conservatoris officio iuxta laudabilem ordinacionem nostram non notata fuerint irreprehensibiliter expeditis et administratis et describui et administrari permittetis non advertentes quantum propterea iura nostra ledantur».

¹²⁰ Giovanni Gorretta era entrato in possesso della carica di Tesoriere il 16 dicembre del 1421 (ACA, RC, *Registros*, 2811, cc. 134r e sg.), ma il 20 ottobre del 1422 – sulla base della data riportata all'interno dell'esecutoria viceregia – gli subentrava Antonio Morosini (ASP, PR, 25, c. 84v).

¹²¹ Ha scritto Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 417 n., che «nel 1422 a Morosini venivano impignorati tutti i porti del regno in cambio di enormi mutui». Inoltre, va aggiunto, dalle carte risulta che lo stesso Antonio Morosini nel 1422 fu incaricato dell'ufficio di reggente del Maestro Portulano.

¹²² Il Maestro Portulano tornava a essere il referente principale dei viceportulani che a quell'ufficiale dovevano periodicamente rendere i conti dei loro uffici. Nel gennaio del 1426, in ASP, RC, 57, cc. 118r e sg., per esempio, veniva ordinato ai viceportulani di Catania, Brucoli, Augusta, Siracusa e Vindicari «ki vinissivu cum vestri cunti annorum II et III^e indicioni proxime preterite ad diffinirli coram ipso non chi haviti may vulutu viniri ymmo alcuni di vui ki mandastivu li cunti senza li cauteli oportuni et per quista causa ipsu sta impachatu ki non po diffiniri ne metiri soy cunti di lu mastru Portulanu», con l'obbligo che «diiati decimo post huiusdem presentacionem essiri cum tucti li dicti vestri cunti et cauteli necessari coram dicto magistro portulano».

¹²³ L'ufficio di Maestro Portulano fu concesso a Guglielmo Campredon sulla base di un privilegio del 23 agosto del 1423 (ACA, RC, *Registros*, 2809, cc. 130r e sgg.), ma il possesso dell'ufficio è attestato fin dal 1422. In realtà, nel corso del 1422, l'ufficio del Maestro Portulano fu tenuto dai reggenti Antonio Morosini (ACA, RC, *Registros*, 2811, c. 187v) e Giovanni Ayuto, «nomine et pro parte di regiu consiglieri Guillelmu du Campurotondu», al quale «li exeutori, comandamenti et omni altri licteri tangenti ala administracioni predicta si digianu addrizzari» (ASP, RC, 54, c. 56v); poi, nel 1423, da Pere Lubet, scelto dallo stesso Guglielmo Campredon come suo procuratore e luogotenente (ASP, RC, 54, cc. 154r e sgg.). Nel 1428, alla morte del titolare, l'ufficio di Maestro Portulano passò ancora una volta a un reggente, il Maestro Razionale Ruggero Paruta (ASP, RC, 60, c. 180r), prima di essere legittimamente assegnato a Raimondo Campredon, figlio del defunto Guglielmo, nel 1429 (ASP, RC, 61, cc. 51r e sg.) e, nel corso del medesimo anno, al mercante catalano Giacomo Laguna (ASP, CRP, *Debiti*, 1062, cc. 538r e sg.), nella qualità di reggente del titolare dell'ufficio (ASP, RC, 62, c. 93v).

politiche alfonsine¹²⁴. Gli anni nei quali la Tesoreria, anche se solo nominalmente, fu retta dal Morosini¹²⁵, dall'ottobre del 1422 all'ottobre del 1428¹²⁶, rappresentarono una fase di stabilità per l'ufficio che, ormai del tutto subordinato alle direttive della Conservatoria del Real Patrimonio e dei Maestri Razionali¹²⁷, mantenne tutte quelle competenze che erano state formalizzate durante la breve conduzione di Nicola Speciale e che erano legate alla funzione dell'ufficio come cassa residuale del Regno¹²⁸. Peraltro,

¹²⁴ Cfr. Corrao, *Ceti di governo e ceti amministrativi nel Regno di Sicilia fra '300 e '400*, pp. 78-79. Si veda, per esempio, la carta registrata in ASPA, RC, 55, cc. 331r e sg., in cui si esplicita il debito della Corte nei confronti del Maestro Portulano Guglielmo Campredon.

¹²⁵ Il Morosini risulta assente dagli iter burocratici dell'ufficio ma aveva regolarmente accesso al proprio salario annuale di duecento onze, rilasciato senza alcuna lettera esecutoria, con la sola seguente annotazione vergata dal Conservatore nei propri registri: «Habet ex regia provisione racione dicti sui officii anno quolibet uncias ducentas que licet fuissent vigore regii memorialis modificatas ad uncias CLX tamen dictus dominus Rex cum alia lictera restituit et reintegravit sibi dictu salarium ad uncias CC predictas» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 11, c. 281r). In ASPA, CRP, *Debiti*, 1062, è Antonio Caramanno, del medesimo ufficio, a svolgerne le mansioni: «Quare Antonius de Caramagno de officio regie Thesaurarie id officium regens ad presens propter absenciam nobilis Antonii Morixini regii Thesaurarii». In ASPA, RC, 54, cc. 187r e sg., il Morosini fu incaricato di riprendere il lavoro della Tesoreria esattamente da dove lo aveva lasciato Giovanni Gurreta, ovvero «quatenus omnia et singula mandata et executorias tangentes salaria et provisiones officialium regie anni proximi preteriti et presentis, directas Iohanni de Agorretta quondam milite olim thesaurario executoriamini et compleatis iuxta earum continenciam et tenorem».

¹²⁶ In seguito alla scomparsa del Morosini nell'ottobre del 1428, Alferio Leofante assunse per alcuni mesi la reggenza dell'ufficio, diventando Tesoriere nel 1429 (ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, cc. 538r e sgg.), con l'incarico di dare immediata esecuzione a tutte quelle lettere esecutorie, provvigioni e mandati, il cui iter era stato avviato dal Morosini (ASPA, RC, 64, c. 65v).

¹²⁷ Si veda, per esempio, il mandato di pagamento redatto dall'ufficio dei Maestri Razionali e registrato in ASPA, RC, 57, c. 190v: «Alfonsus etc. Vicerex etc. nobili Antonio Moresini etc. pero ki clarissime ni consta per certificacion dila Conservaturi scripta Cathanie XIII septembri instantis anni ki lu nobili misseri Iohanni Crisafi unus ex magistris Racionalibus huius Regni havi servitu lultimu terzu dila sua provisioni anni proximi preteriti III^e indicionis et per ki ad presens di nulla altra parti si putirria saifari exceptu dili dinari pridie ordinati et deputati pro salariis officialium Regie Curie anni presentis sub certa forma contenta in certi nostri licteri ad vui directi havimu provistu actenti li servicii di lu domini nobili. Et per li presenti vi dichimu et cumandamu expresse ki dili primi dinari deputati pro salariis dictorum officialium anni presentis diati pagari alu dictu nobili pro dicto ultim tercio unchi XXVI · taren XX, non obstanti ki in li dicti nostri directi ad vui directi si contegna ki nullo modo diati pagari un dinaru ad nulla persuna extractu pro salariis officialium anni presentis richipendu la dicta certificacioni et notandu in dorsu dila sua exequatoria ipsius anni la dicta quantitati manu notarii apocam ex inde conficienti la quali eciam apoca recupeririti una cum presentibus per produchirili simul cum dicta certificacione tempore vestri racionii. Datum Cathanie XXVIII octobris III^e indicionis. Nicolaus de Speciali. Magister Philippus».

¹²⁸ Nell'aprile del 1423, ASPA, RC, 54, cc. 274r e sg., Alfonso e i viceré di Sicilia fecero pervenire ai viceportulani dell'isola quelle disposizioni che avrebbero dovuto seguire affinché la Tesoreria potesse avere accesso alla quarta parte dei loro introiti «per li salari di li officiali», comandando «ki tucti li dinari pirvinuti oy da pirviniri in vestru putiri racione dicte quarte, sianu consignati ad Antoni Morisini regiu thesaurariu oy ad Alferi di Leofanti sou locutenenti et per tantu nomine dicti thesaurarii mandamu seriose ad notari Antoni di Guarinu de officio magne regie curie racionum per ricogliri et exigiri da vui nomine dicti thesaurarii li ditti dinari di la quarta». Da notare che, esattamente alla stregua di quanto successo negli anni precedenti, il Tesoriere si trovò costretto a fare affidamento sul personale della Curia dei Maestri Razionali – Antonio Guarino fu incaricato del compito di recuperare lo *ius quarte* dai porti del

forse non casualmente, la gestione puramente tecnica di quella magistratura fu tenuta principalmente da quei funzionari, Alferio Leofante e Antonio Caramanna¹²⁹, che proprio lo Speciale, in virtù di quella *potestas eligendi* che gli era stata concessa per la scelta dei notai di quella magistratura, aveva promosso come notai della Tesoreria¹³⁰ e che, divenuti rispettivamente luogotenente e reggente del Tesoriere, mantennero un ruolo-chiave all'interno dell'ufficio fino a quella nuova fase riformistica che ebbe inizio al principio degli anni Trenta.

In linee generali si può quindi affermare che, durante il primo decennio di governo sotto la dinastia dei Trastàmara, la ristrutturazione dell'impianto cancelleresco-finanziario dell'isola fu al centro dell'iniziativa politica dei nuovi sovrani in Sicilia. Da una parte, nel 1414 era stato introdotto il nuovo ufficio finanziario della Conservatoria del Real Patrimonio, modellato sulla *Contadurya Mayor* castigliana e legato ai re aragonesi da stretti vincoli di fedeltà, con un ruolo opposto e complementare a quello della Magna Curia dei Maestri Razionali, il secolare organo finanziario del Regno di Sicilia; dall'altro lato, invece, a partire dal 1415 fu avviato l'incerto tentativo di

regno su mandato viceregio (ASP, RC, 54, c. 273v) – dato che, come avrebbe fatto notare Antonio Morosini durante lo stesso anno, «in suo thesaurariatus officio ubi consueverunt esse quatuor adiutores seu notarii non sunt nisi duo qui non sufficiunt dicto officio servire». Sarebbe quindi stata prontamente accettata e confermata, proprio su indicazione dello stesso Tesoriere, la nomina di Antonio Ursone come «primum locum alterum dictionum duorum quomodolibet vacaturorum» (ACA, RC, *Registros*, 2809, c. 102v), con il salario e le prerogative degli altri notai della Tesoreria (ASP, RC, 55, c. 190v).

¹²⁹ Si vedano, per esempio, quelle liste di spese effettuate dalla Tesoreria per conto della Regia Curia e presentate presso la Curia dei Maestri Razionali, nelle quali Alferio Leofante in qualità di luogotenente (ASP, CRP, *Debita*, 1062, c. 366r) e Antonio Caramanna come reggente (ASP, CRP, *Debita*, 1062, cc. 468r e sg.) agirono frequentemente *pro nobili Antonio Morixini*.

¹³⁰ Durante gli anni 1422-1428, Alferio de Leofante, che fin dal 1420 aveva il ruolo di luogotenente del Tesoriere, gestì nei fatti l'ufficio della Tesoreria negli anni in cui fu retta da Antonio Morosini, con un salario annuale di sessanta onze (ACA, RC, *Registros*, 2805, c. 177r e l'esecutoria in ASP, PR, 23, cc. 153r e sgg.); Antonio Caramanna, invece, fu il principale dei notai della Tesoreria, in possesso anche dell'ufficio di Protoerario, ovvero di «collectoris et statuti iurium releviorum, decimarum et excadenciarum regie Curie», che gli consentiva l'accesso a un salario annuale di trenta onze, contro la provvigione standard di dodici onze dovuta solitamente ai notai della Tesoreria (ASP, PR, 25, 4r e sg.). Durante gli anni Venti del Quattrocento fu inoltre delineata, all'interno delle strutture cancelleresche di quell'ufficio, una nuova figura tecnica, ancora non formalizzata, che sarebbe divenuta quella del notaio delle apoche e degli altri atti pubblici della Tesoreria, che inizialmente fu assegnata ad Antonio di Giovanni, che serviva come notaio presso quella magistratura fin dal 1417 (ASP, CRP, *Mercedes*, 6, c. 261r). Nel 1422, tale mansione «ad agendum et conficiendum apocas», fu assegnata al notaio Giovanni della Rocca (ASP, CRP, *Mercedes*, 9, cc. 722r e sgg.) e quindi, finalmente con il titolo di *notarius apocharum*, a Nicola de Iacio nel 1425 (ASP, CRP, *Mercedes*, 13, c. 649r e sg.).

riformare la Tesoreria siciliana sulla falsariga di quella aragonese¹³¹, con l'obiettivo di trasformarla, attraverso la contestuale abolizione degli uffici del Maestro Secreto e del Maestro Portulano, nella cassa generale dello Stato e di fare del Tesoriere il collettore unico di tutti gli introiti pecuniari dell'isola, con lo scopo di «fer efectiu el principi de caixa única per a les finances reials», alla stregua di quanto avveniva in terra iberica.

Anche nell'ambito del regno aragonese, infatti, non si riuscì mai a portare a termine la costituzione di una Tesoreria che fungesse effettivamente da cassa unica dello stato, «perquè això va redundar en una complexitat de les operacions financeres en una més gran obscuritat informativa dels recursos disponibles, i en una pèrdua d'energies i una més gran feblesa en la línia directiva de les finances reials»¹³². Era invece il *Mestre Racional*, che si trovava al vertice della struttura finanziaria del Regno e appariva come il terminale di riferimento per tutti gli ufficiali addetti alla raccolta pecuniaria, a dare un indirizzo unitario alla gestione contabile della Corona d'Aragona, sulla base di quanto stabilito con alcune ordinanze del 1291, redatte durante il regno di Alfonso il Liberale, che, se da un lato non riuscirono a trasformare il Tesoriere nel collettore generale del Regno, dall'altro lato, furono comunque in grado di centralizzare la contabilità finanziaria¹³³.

Gli esiti di questo progetto di riforma globale dell'amministrazione finanziaria del Regno furono in realtà diversi da quelli previsti dalle originarie ordinanze regie. Il risultato fu la progressiva definizione di un apparato finanziario, frutto di un vero e proprio sperimentalismo amministrativo, che, alla stregua di quanto avvenuto nell'isola durante la prima fase del regno di Martino di Sicilia, rielaborò nel contesto siciliano tutti quegli apporti e quelle istanze che provenivano dal mondo iberico, dando vita a una struttura che sviluppò una sua originalità e autonomia. Le direttive dettate dai sovrani, che arrivavano in Sicilia per mezzo dei viceré e di tutto quel personale composto non solamente da ufficiali, ma anche da *consiliaris* e uomini di fiducia che non ricoprivano cariche formalizzate, dovettero infatti adeguarsi, da un lato, alle vicende locali e alle

¹³¹ Oltre all'importante nomina del valenzano Andrea Guardiola come Tesoriere, la 'catalanizzazione' della Tesoreria siciliana era stata ulteriormente rafforzata con la nomina di Pere Ruisech e di Ioan Prats come notai di quell'ufficio (ASPA, CRP, Mercedes, 5, c. 223r).

¹³² De Montagut i Estragués, *El Mestre Racional* cit., p. 335.

¹³³ De Montagut i Estragués, *El Mestre Racional* cit., pp. 152-153.

pressioni che provenivano dalle classi dirigenti isolane e, dall'altra parte, a quelle, non meno significative e influenti, di carattere internazionale e che riguardavano quindi l'intera confederazione aragonese. Nel primo caso, come abbiamo già detto, al rigore amministrativo voluto da Ferdinando fece seguito un ritorno a quelle strategie, tipiche dei sovrani siciliani fin dall'epoca di Federico III di Sicilia¹³⁴, che si fondavano su un'ampia e incontrollata cessione di beni demaniali, di benefici, di introiti pecuniari e di uffici centrali e periferici, con lo scopo di creare una salda adesione e un sostegno generalizzato alle politiche del Magnanimo¹³⁵, con un vero e proprio ribaltamento rispetto alle politiche finanziarie che erano state inizialmente promosse, all'indomani del 1412, da nuovo re aragonese e dal suo entourage. Nel secondo caso, invece, con l'immissione dell'isola all'interno della Corona d'Aragona, le strategie finanziarie, per quanto specifiche di un contesto geograficamente e politicamente delimitato come quello siciliano, dovettero adeguarsi alle linee guida dettate dai sovrani aragonesi e alle vicende economico-politiche del più ampio contesto di riferimento che, per via dell'influenza determinante che ebbero sugli equilibri e sulle vicende isolane, vale la pena di analizzare qui brevemente.

Tra il 1421 e il 1423, durante l'assenza del Magnanimo da Barcellona, le *Corts* catalane e la chiesa locale, in cambio del sostegno militare ed economico che avevano dato ad Alfonso¹³⁶, avevano imposto alla regina Maria, luogotenente del Principato, l'approvazione di una serie di capitoli che si erano risolti in un compromesso tra le parti, il radicalismo delle *Corts* – in tutti i suoi bracci – da un lato e l'autoritarismo regio dall'altro, producendo in realtà «un avenç considerable de la doctrina pactista respecte a

¹³⁴ Sulla figura del re Federico III, si vedano R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, spec. libro IV, capp. I-VI; De Stefano, *Federico III d'Aragona, re di Sicilia (1296-1337)*; C.R. Backman, *The decline and Fall of medieval Sicily. Politics, religion and economy in the reign of Frederick III, 1296-1337*; il volume collettaneo *Federico III d'Aragona, re di Sicilia (1296-1337)*; G. Stalteri Ragusa, *Introduzione a G.L. Barberi, Il "Magnum Capibrevium" dei feudi maggiori*.

¹³⁵ Epstein, *Potere e mercati* cit., p. 374, in riferimento alla politica finanziaria condotta dai sovrani che regnarono sulla Sicilia a partire dal 1398, ha sottolineato che essa fu caratterizzata dall'alternarsi di fasi nelle quali si prediligeva una linea rigorista per rimettere a posto il bilancio del Regno, e altri momenti nei quali, invece, si manifestava «la necessità di mantenere la dose di lassismo necessaria a conservare il consenso politico nel regno».

¹³⁶ Vicens i Vives, *Els Trastàmars* cit., p. 113, ha segnalato che il crescente bisogno di risorse, da parte del Magnanimo, per il sostegno della campagna napoletana si era infatti concretizzato con l'invio di un esercito e di un donativo di 70.000 fiorini per opera delle *Corts* e di una somma di 350.000 fiorini da parte della chiesa catalana.

la plataforma assolda a la mateixa Barcelona per le primeres Corts de Ferran I»¹³⁷. La pressione esercitata dalla *Corts* catalane sul potere regio, che si era concretizzata grazie all'approvazione di quei capitoli, e la situazione ormai compromessa a Napoli, dove il sovrano si trovò improvvisamente isolato e privo del necessario sostegno, spinsero Alfonso verso un improvviso ritorno a Barcellona. In terra iberica, il sovrano aragonese fu immediatamente coinvolto negli affari interni del Regno di Castiglia che, negli anni venti del Quattrocento, era in pieno subbuglio per via di una serie di lotte di potere tra il monarca Giovanni II e i due fratelli minori di Alfonso, Giovanni ed Enrico, i cosiddetti *Infants d'Aragó*, fino all'inevitabile esplosione di un conflitto nel 1429-30 tra il Regno d'Aragona e quello di Castiglia.

L'esito dello scontro militare, che secondo lo Zurita fu la conseguenza della politica estera condotta da Alfonso il Magnanimo¹³⁸, fu disastroso per la Corona d'Aragona e si concluse con la vittoria del fronte legittimista, che era capeggiato dal potente Alvaro de Luna, e con l'espulsione degli Infanti dai territori castigliani, nonché con una serie di determinanti e durature conseguenze sui complessi equilibri interni alla penisola iberica¹³⁹.

Gli effetti prodotti dalla campagna napoletana¹⁴⁰ e la complessa situazione in cui si trovavano i regni iberici in quegli anni, dove fu concentrato l'impegno politico, militare ed economico della Corona d'Aragona, contestualmente alla lunga permanenza di Alfonso a Barcellona, ebbero, naturalmente, alcune importanti conseguenze anche per il Regno di Sicilia. Infatti, dopo dieci anni contrassegnati da un continuo intervento regio sulle istituzioni siciliane – in quella fase furono innumerevoli e, come si è visto, tal volta contrastanti tra loro i *capitula*, le *ordenacions*, i suggerimenti, le disposizioni e

¹³⁷ Vicens i Vives, *Els Trastàmars* cit., p. 114.

¹³⁸ Vicens i Vives, *Els Trastàmars* cit., p. 120.

¹³⁹ Per una dettagliata analisi delle vicende che caratterizzarono gli anni della politica iberica del Magnanimo, cfr. Ryder, *Alfonso the Magnanimous* cit., pp. 116-174.

¹⁴⁰ E' lo stesso sovrano aragonese, per mezzo della documentazione redatta dai suoi apparati cancellereschi, ASPA, RC, 54, c. 376v, a delineare la drammaticità della situazione contingente, con un ordine inviato al Maestro Segreto Fernando Velasquez affinché venga sospesa ogni assegnazione e pagamento sugli introiti delle secrezie e vicesecrezie dell'isola: «Per li novitati suchessi in Napuli comu sapiti contra lu serenissimu signuri re per lu quali e necessariu principaliter fari multi provisioni et preparamenti di victuagli, genti, armi et altri cosi per sou subsidiu et succursu, secundu ki la sua maiestati ni comanda bisognasi haviri gran summa di dinari li quali non videndu ne canuxendu altru modu putirili procurari, alu presenti havimu provistu suspendiri pro nunc tucti li assignacioni debiti et obligacioni facti super li secrecii quamcumque forti et in revocabili sianu» (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 5).

le integrazioni redatte per ‘riformare’ gli apparati cancellereschi del Regno – l’isola, ormai del tutto pacificata da un punto di vista politico¹⁴¹, tra il 1423 e il 1430 vide il delinearsi di un precario *status quo* istituzionale e di una cristallizzazione dei rapporti tra i suoi organi centrali, nonostante quella fluidità che continuava a caratterizzare i confini tra le diverse magistrature finanziarie dell’isola, con un accavallarsi di competenze e frequenti intromissioni negli affari degli altri uffici come naturale conseguenza della disordinata legislazione prodotta fino a quel momento che, fino alle nuove riforme degli anni ’30, non avrebbe subito alcuna significativa modifica.

4.4. *La ripresa della politica italiana di Alfonso e la gestione delle risorse economiche del Regno di Sicilia*

Alla conclusione delle complesse vicende che interessarono la penisola iberica e che si conclusero con un rafforzamento di quel *pactism* che era alla base del governo della Corona d’Aragona – si trattò sostanzialmente di una reazione al riequilibrarsi dei rapporti di forza tra i diversi poteri coesistenti in quel contesto – e, soprattutto, con la grave sconfitta politica e militare subita da Alfonso in seguito al duro conflitto con il Regno di Castiglia, il re aragonese rivolse ancora una volta la propria attenzione verso il Mediterraneo¹⁴². Si erano ormai definitivamente chiuse, per la Corona d’Aragona, tutte

¹⁴¹ La raggiunta pacificazione e l’instaurarsi di equilibri politici nell’isola rappresentavano, per il sovrano aragonese, una base di partenza fondamentale per i progetti di conquista del Regno di Napoli che sarebbero stati in buona parte sorretti dai finanziamenti provenienti dalla Sicilia. Al riguardo, Corrao, *Ceti di governo* cit., p. 76, ha affermato che «ciò esige un rafforzamento dei legami fra la società del regno, che doveva essere sottoposto a una pressione fiscale senza precedenti, e il gruppo dirigente incaricato di governarlo e di rastrellare i fondi necessari alla costosissima guerra napoletana», che si sostanziò con le conseguenti «opportunità di arricchimento e, soprattutto, di consolidamento del prestigio e del potere offerte agli esponenti dei nuovi ceti emergenti», sempre più legati alle sorti della monarchia. La gestione politica della Sicilia da parte del Magnanimo, proprio per la straordinaria importanza che il demanio regio aveva nel contesto isolano, non poteva tralasciare il rapporto con le *universitates* del Regno che Epstein, *Governo centrale* cit., pp. 392-393, ha messo in primo piano. Da una parte, ha scritto lo storico inglese, Alfonso era interessato a «stimolare le richieste universitarie», con lo scopo di fare del sovrano il punto di riferimento della mediazione e della redistribuzione dei benefici politici e fiscali; dall’altra parte, a causa delle crescenti esigenze finanziarie della Corona, «nuove figure e ceti locali» beneficiarono «delle crescenti opportunità finanziarie», scatenando, contestualmente, «una serie ininterrotta di conflitti intorno alla distribuzione dei carichi fiscali e degli oneri per il ‘riscatto’ al demanio della terra o di uffici pubblici alienati dal sovrano».

¹⁴² Arrivava a compimento, Vicens i Vives, *Els Trastàmars* cit., p. 122, quel processo che fece di Alfonso «un rei essencialment mediterrani, per non dir totalment itàlic».

le possibili direttive di espansione e penetrazione economica, ma rimaneva sempre aperta la via che portava direttamente a Napoli. La cosiddetta ‘ruta de las islas’, ripresa fin dal 1412 da Ferdinando d’Antequera¹⁴³, aveva avuto proprio nel Magnanimo, fin dalla sua prima esperienza nella penisola italiana (1420-1423), il suo migliore interprete. Questi, infatti, considerava il Mediterraneo intero, e non solamente la sua parte occidentale, come lo spazio vitale entro il quale la Corona aragonese avrebbe dovuto espandersi e, conseguentemente, la conquista di Napoli, come la porta per un ulteriore allargamento verso Oriente¹⁴⁴. Nel maggio del 1432, quindi, dopo aver ottenuto dalle *Corts* un sostanzioso donativo di 80.000 fiorini, nonostante la grave crisi economica che attanagliava la Catalogna, come sostegno alle imprese mediterranee¹⁴⁵, il Magnanimo lasciava per sempre i regni iberici della Corona d’Aragona, alla volta della penisola italiana e della Sicilia che, per i dieci anni successivi, sarebbe effettivamente diventata la base economica e militare per la conquista dello stato napoletano¹⁴⁶.

Alfonso, fin dal momento in cui giunse in Sicilia nel luglio del 1432, e poi per tutto il periodo in cui stabilì la propria residenza nel Regno (1432-35), si prodigò per raccogliere la maggior quantità di risorse disponibili nell’isola, servendosi, per il raggiungimento dei propri scopi, di tutti gli strumenti in suo possesso. Procedette quindi all’imposizione di una nuova tassazione nei confronti dei siciliani e di alcune collette forzate per le comunità ebraiche dell’isola; promosse la vendita di ampie porzioni del regio demanio che, puntualmente, venivano poi riacquistate dalle *civitates* e dalle *terre*

¹⁴³ Ha scritto Del Treppo, *L’espansione catalano-aragonese nel mediterraneo*, p. 278, che Ferdinando di Trastámara, immediatamente dopo l’assunzione della corona, riprese la politica dei suoi predecessori sul trono aragonese, rafforzando, innanzi tutto, il controllo sulle isole del Mediterraneo (Sicilia, Corsica, Sardegna), in secondo luogo, attivando quei canali diplomatici che avrebbero favorito il primo ingresso del Magnanimo a Napoli.

¹⁴⁴ Del Treppo, *L’espansione*, pp. 279-285. Cfr. anche Del Treppo, *Il Regno aragonese*, pp. 89-94.

¹⁴⁵ Oltre al chiaro obiettivo rappresentato dal *Regnum Sicilie citra farum*, l’azione di Alfonso si concretizzò anche in una serie di interventi contro il re di Tunisi e contro le principali sedi della pirateria nordafricana e, successivamente, con una serie di accordi stipulati tra le parti. Sul finanziamento delle imprese mediterranee del Magnanimo, si veda Mira Jodar A.J., *La financiación de las empresas mediterráneas de Alfonso el Magnánimo. Bailía general, subsidios de cortes y crédito institucional en Valencia (1419-1455)* e la bibliografia ivi contenuta.

¹⁴⁶ Vicens i Vives, *Els Trastàmars* cit., p. 120. D’altronde, come ha suggerito Epstein, *Potere e mercati* cit., p. 333, a cominciare dallo sbarco di Alfonso in Sicilia nel maggio del 1432, le richieste di aiuti militari e sovvenzionamenti economici per il sostegno della guerra sul continente ebbero un’impennata senza precedenti, con una serie di conseguenze sulla conflittualità, tutta interna alla Sicilia, tra l’aristocrazia locale e le componenti popolari.

coinvolte; impegnò, in cambio di redditi immediati, diritti e gabelle che interessavano gli anni indizionali successivi, cedendoli non solamente a mercanti locali e stranieri, ma anche a numerosi esponenti delle istituzioni e dei poteri centrali che vi intravedevano un'opportunità di facile guadagno; vendette alle *universitates* del Regno, all'interno di un rapporto di reciproco interesse, privilegi di diversa natura che i ceti dirigenti locali si premuravano di acquisire; incentivò il commercio del grano, dirottandolo dal mercato interno a quello estero, per approfittare dell'ampio margine di guadagno che ne aveva garantito l'aumento del prezzo in seguito alla carestia che aveva attanagliato la penisola tra il 1431 e il 1433; programmò, nel 1434, anche una colletta regia in occasione della sua prevista incoronazione come re di Sicilia, che si sarebbe dovuta svolgere a Palermo, ma che in realtà non ebbe in realtà alcun seguito¹⁴⁷.

Complementare a questa incessante ricerca di tutte quelle fonti di reddito che avrebbero dovuto sostenere la politica estera alfonsina, nonché a quella decisiva svolta

¹⁴⁷ Ryder, *Alfonso the Magnanimous* cit., pp. 194-195. La lettera per mezzo della quale Alfonso, in data 8 luglio 1434, rendeva nota a tutte le *universitates*, i baroni, gli ufficiali e i sudditi, la propria decisione di procedere alla sua incoronazione come Re di Sicilia, e naturalmente alla contestuale colletta regia programmata in occasione di un tale evento (ACA, RC, *Registros*, 2889, c. 188r), è talmente carica di risvolti ideologici, politici e propagandistici, che meriterebbe uno studio più approfondito. Vale comunque la pena, in questa sede, di leggerne la trascrizione riportata qui di seguito: «Rex Aragonum, Sicilie, etc. familiaris et fidelis nostris dilecti, notificamuvì ki nui per li grandi et notabili servicii facti a nostra maiestati per li magnati baruni et li chitati et universitati et altri habitaturi di quistu nostru Regnu, havimu deliberatu decorari et insigniri lu dictu Regnu di una cosa digna de gran memoria zo e di nostra felici coronacioni la quali deu volenti intendimu fari in quista chitati di Palermu secundu hannu acustumatu li illustrissimi predecessori nostri Re di Sichilia di gloriosa memoria la quali coronacioni intendimu fari cum grandissima solemnitati et festa convocanduchi li princhipali homini dilu dictu Regnu et li sindichi dili universitati secundu si acustuma. Li quali appressu advisirimu di la iornata ki deliberarimu fari lu actu predictu a tali tempu ki si poczanu providiri di zo ki necessariu sera a tanta solemnitati e leticia per honuri di nostra maiestati et loru debitu et decencia. Et pero ki in tali attu sera necessariu a Nui fari grandissimi dispisi secundu putiti pensari et constituciones di lu dictu nostru Regnu ni e permissu haviri certu subsidu di nostri vassalli in aiuto di li dicti dispisi, havimu deliberatu dari carricu di culliri lu dictu subsidu alu nobili misseri Rogeri de Peruta nostru consigleri et secretu dila dicta chitati di Palermu per expendirili in li cosi necessari in la solemnitati lu quali personalmenti oy per soy comissarii in la dicta, chi divi intendiri cum sollicitudini et diligencia et de facto in quissi parti havi ordinatu loco sui lu commissariu exhibituri di la presenti secundu vidiriti in la commissione per nui supra zo facta. Per ki vi pregamu, incarricamu et comandamu quantu plui affectusamenti putimu ki per serviciu singulari di nostra celsitudini dati de continenti ordini cum effectu ki in quissa terra sia pagatu lu dictu subsidu senza opposicioni et dilacioni alcuna secundu e necessariu et da vui certissimamenti confidamu per modu ki lu dictu commissariu poga prestamenti retornari anui cum recapitu e non sia illoco retinutu ultra lu debitu una hora ca benki sarriti lu diviri nui lu havirimu a serviciu e complacencia singulari. Datum in urbe felici Panormi die VIII iulii XII^e indicionis. Rex Alfonsus. Post datum et signatum vi comandamu ki fazati pagari et contribuiria chasquiduni iuxta li soi facultati non pagandu impero li richi plui de tarenì sei. Et nichilominus vi incarricamu et comandamu ki per maiuri spachamentu dilu dictu nostri comissariu dati modu ki fazati in tuttu casu ki alcuni di li plui facultusi di la dita terra bistrayanu tzo ki haviriti a fari pagari e poi vui per spaciù cuglienduli chili fazati restituiri. Datum ut supra. Iacobus de Caxino secretariu».

politica che aveva condotto il re aragonese ancora una volta in Italia, deve quindi essere inteso un nuovo interesse, da parte del Magnanimo, nei confronti delle istituzioni finanziarie dell'isola, dal cui funzionamento, più o meno efficace, sarebbe in buona parte dipeso l'esito stesso della guerra¹⁴⁸. Appare quindi sostanzialmente aderente agli indirizzi politici promossi personalmente dal sovrano lo scarso interesse nei confronti di una riforma che coinvolgesse anche gli apparati amministrativo-cancellereschi non necessariamente di ambito finanziario, quelli cioè dediti ad attività meramente pratiche e gestionali, come il Protonotaro del Regno, oppure definitivamente evoluti in organi privi di qualsiasi potere effettivo, come nel caso della Real Cancelleria, e in possesso di una serie di competenze esclusivamente afferenti alla registrazione e alla conservazione delle scritture. Queste due magistrature, delle quali si parlerà più diffusamente nel corso del Capitolo 6 del presente lavoro, non furono riformate organicamente se non per alcuni interventi specifici promossi dai governanti e, collocandosi lungo quella medesima linea evolutiva che affondava le proprie origini nei primi anni del secolo XV, furono soggette a un progressivo depauperamento delle proprie funzioni che furono informalmente e irreversibilmente assorbite dall'apparato dei Segretari regi¹⁴⁹.

L'azione riformatrice promossa da Alfonso e dai suoi consiliari sarebbe stata ancora una volta indirizzata verso gli apparati finanziari dell'isola, concretizzandosi in

¹⁴⁸ Non va qui sottovalutato il peso che, contestualmente al finanziamento garantito dagli introiti, dalle imposte e dai donativi provenienti dai regni controllati dalla Corona d'Aragona, ebbe la politica basata sul debito pubblico e che spinse Alfonso a contrarre enormi debiti con i banchieri italiani, pur di portare a termine il conflitto militare. Al riguardo cfr. almeno Del Treppo, *Il re e il banchiere* cit.; Del Treppo M., *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*; G. Navarro Espinach & D. Igual Luis, *La Tesorería general y los banqueros de Alfonso V el Magnánimo*; Lapeyre H., *Alphonse V et ses banquiers*; Trasselli, *Sul debito pubblico* cit. Trasselli, *Note per una storia dei banchi* cit, II; Petralia G., *Banchieri e famiglie mercantili nel Mediterraneo aragonese. L'emigrazione dei pisani in Sicilia nel Quattrocento*. In ASPA, CRP, *Conti*, 845, s.n., per esempio, è stato trascritto un memoriale, risalente al 1440, che il luogotenente della Tesoreria Antonio Speciale avrebbe dovuto seguire «circa li pagamenti ki havimu provistu di fari a li subscripti credituri di la regia Curti in cunti di loru cambi et debiti». Al riguardo cfr. Guenée, *L'Occidente* cit., pp. 196-199, che indica l'utilizzo del "credito pubblico" come uno strumento comune, benché nato in ogni singolo contesto da motivazioni diverse, a tutti gli Stati occidentali dei secoli XIV e XV, affermando che senza il ricorso al "credito pubblico", che consentiva ai governanti di avere un immediato accesso alle quantità di denaro necessarie, «lo Stato moderno non avrebbe potuto svilupparsi». Per il contesto specificatamente italiano, cfr. Lazzarini, *L'Italia degli Stati* cit., pp. 86-91, che definisce la diversa modalità di accesso al credito che caratterizzava le politiche finanziarie nei regimi repubblicani e in quelli monarchici dell'Italia bassomedievale.

¹⁴⁹ Anche nel caso dell'*Officium Secretariatus* dell'isola non è stato possibile riscontrare un'organico intervento di ristrutturazione dell'ufficio che ne definisse mansioni e competenze Il Segretario regio, non solo in Sicilia ma in tutti i coevi contesti dell'Occidente europeo, rimaneva un ufficiale dai contorni scarsamente definiti ma, proprio per questo, capace di svolgere un'azione caratterizzata da un ampio raggio d'intervento e non rigidamente ancorata a una legislazione vigente.

due momenti di straordinaria importanza istituzionale. Nel primo caso, pochi mesi prima che Alfonso mettesse in moto la macchina militare della Corona d’Aragona nel Mediterraneo, fu dato avvio una nuova riforma globale della Tesoreria siciliana (1431), con l’obiettivo di farne, se non la cassa centrale del Regno, quanto meno il principale ufficio dedito alla raccolta degli introiti pecuniari dell’isola¹⁵⁰. Nel secondo caso, invece, dopo la disastrosa sconfitta navale di Ponza, si procedette, nel 1436, a un intervento globale nei confronti dell’intero impianto istituzionale-finanziario del Regno che, coinvolgendo anche gli uffici del Conservatore e dei Maestri Razionali, si proponeva di superare quella incertezza amministrativa che aveva caratterizzato fino a quel momento la finanza isolana, definendo in una maniera più precisa quelle che erano le competenze delle singole magistrature e i confini esistenti tra di esse, con lo scopo ultimo di controllare in maniera più efficace – e più consona rispetto a quelli che erano gli obiettivi del re – le fonti del reddito¹⁵¹.

La redazione di queste ordinanze fu inoltre inframezzata da una verifica generale condotta sulla gestione amministrativo-finanziaria del Regno di Sicilia per opera di Bartolomeo Scayo, Maestro Razionale della Corte di Alfonso¹⁵². Il funzionario iberico, nel giugno del 1432, in occasione di una sosta in Sardegna durante quel viaggio che avrebbe portato il sovrano aragonese in Sicilia, aveva infatti ottenuto una nomina momentanea, valevole per il periodo in cui avrebbe posto la propria residenza nell’isola, come Maestro Razionale del Regno di Sicilia¹⁵³, ma con una specifica prerogativa che lo pose al di sopra della stessa Curia dei Razionali¹⁵⁴. Bartolomeo Scayo, «non obstante

¹⁵⁰ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 535 e sgg. e ACA, RC, *Registros*, 2811, cc. 173v e sgg. (6 settembre 1431, Barcellona).

¹⁵¹ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg. (5 aprile 1436, Gaeta).

¹⁵² Caldarella, *Il governo di Pietro d’Aragona in Sicilia (1423-1438)*, p. 32.

¹⁵³ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 416v e sg. E’ lo stesso sovrano aragonese, in ASPA, RC, 68, cc. 210r e sg. a motivare, nei termini che seguono, la propria decisione di eleggere un altro Maestro Razionale, oltre a quelli già presenti nell’isola: «Quia Nos pro certis negociis satis magnis nostre Curie non minus utilibus quam necessariis ordinavimus nuper dum in Regno Sardinie personaliter aderamus fidelem nostrum Bartolomeum Scayo magistrum Racionalem Curie nostre in omnibus Regnis et terris nostris, non obstantibus aliis nostris magistris Racionalibus, quoniam nobis licet habere tot magistris Racionales quot volumus». (cfr. anche Tomo II, *Appendice V*, Doc. 25). Peraltro, nel corso dell’anno successivo, in data 24 luglio 1433, anche Bartolomeo Scayo *junior*, figlio del nuovo Maestro Razionale, ottenne un ufficio all’interno della Curia dei Razionali, quello cioè di notaio e scrittore di quella magistratura.

¹⁵⁴ In ACA, RC, *Registros*, 2892, c. 31r, Alfonso ordinava a Matteo Ansalone, Antonio Guarino e Guglielmo Bankerio, notai della Magna Curia dei Maestri Razionali, di portare al cospetto di Bartolomeo Scayo, che si trovava a Messina insieme al sovrano, tutta la documentazione dei Razionali richiesta da

potestate qualibet aliorum nostrorum magistrorum Racionalium quorumcumque quam nobis licitum est tot magistris Racionales habere quot volumus», fu infatti incaricato di controllare e rivedere «compota et raciones» riguardanti tutti gli introiti, i redditi e i proventi spettanti *nunc* e *posterum* alla regia Curia e riguardanti gli anni immediatamente precedenti all'arrivo di Alfonso nell'isola¹⁵⁵, con il potere di chiedere tutte le informazioni e i documenti (certificazioni, ricevute, quietanze) necessari allo svolgimento del proprio incarico, di porre sotto inchiesta gli ufficiali colpevoli di malversazioni, di correggere i *computa* presentati, di preparare tutte quelle scritture, «albarana seu instrumenta testimonialia et debitoria faciendi et alia omnia peragendi que ad officium magistri Racionalis nostre Curie pertinent et spectant»¹⁵⁶.

Riportiamo ora l'attenzione sulla Tesoreria, la cui attività verrà qui analizzata attraverso il filtro rappresentato da quella normativa che, nel 1431, fu preparata specificatamente per quell'ufficio. In seguito alla scomparsa del Morosini, nel novembre del 1429 l'ufficio di Tesoriere fu assegnato ad Alferio Leofante, funzionario di lungo corso e luogotenente di quella medesima magistratura. Si trattò di una nomina a breve termine, concessa a titolo di compensazione¹⁵⁷, in attesa che quel funzionario potesse avere accesso all'ufficio che gli era stato promesso, quello, cioè, di membro

quell'ufficiale: «Rex Aragonum, Sicilie, etc. familiaris noster fidelis, mandamus vobis expresse quod statim veniatis personaliter ad serenitatem nostram et feratis vobiscum eas scripturas officii magne nostre curie Racionum de quibus vobis scribet dilectus noster consiliarius et magister racionalis Bartholomeus Scayo. Datum Messane sub nostro secreto sigillo die VII mensis ianuarii XIII^e indicionis. Rex Alfonsus. Dominus Rex mandavit michi Iohanni de Olzina. Fideli, familiari et de officio magne curie racionum Matheo Ansalone».

¹⁵⁵ Per esempio, nel febbraio del 1434, Alfonso ordinava ai portulanotti dei porti e dei caricatori del Regno Sicilia di provvedere all'immediata consegna, ai portatori stessi della missiva, di tutte le informazioni riguardanti le estrazioni avvenute per ciascun porto dell'isola durante gli anni indizionali VIII, X e XI, «notanduchi et particulariter et districte li iornati, li nomi di lu extracturi et di li navilii et suctascrivenduvichi seu testandu di vestra manu clausi et sigillati per modu ki sinchi poza dari indubia fidi videlicet chascunu di vui li informacioni di lu portu seu caricaturi in lu quali siti portulanotu», affinché Bartolomeo Scayo «mastru racional per nuy ordinatu circa la examinacioni et revisioni di li cunti di nostra Curti», potesse procedere a «comprobari et diffiniri legitime li cunti di lu nobili mastru portulanu dilu dittu Regnu» (ACA, RC, *Registros*, 2889, c. 179v).

¹⁵⁶ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 416v e sg. Cfr. il caso trascritto in Tomo II, *Appendice V*, Doc. 29.

¹⁵⁷ In ASPA, RC, 64, cc. 116v e sg. fu effettivamente specificato che «si antequam ad dictum magistris Racionalatus officium promotus extiteris unum habendorum officiorum videlicet locumtenentis magistris iusticiarii, Conservatoris nostri patrimonii aut Thesaurarii Regni predicti seu aliud officium vobis concedens quod dixeritis acceptandum vacaverit quovismodo providebimus vobis de tali officio sit ut premictitur vacaturo ex nunc pro tunc vobis de illo ante personas quaslibet dum in humanis vixeritis» (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 14).

della Curia dei Maestri Razionali del Regno di Sicilia¹⁵⁸. Nell'ottobre del 1430, quindi, poco meno di un anno dopo l'inizio della precedente gestione¹⁵⁹, il sovrano concedeva ad Andrea Speciale l'ufficio di Tesoriere dell'isola, con tutte le consuete prerogative e mansioni dei suoi predecessori¹⁶⁰ e, nel febbraio del 1431, dopo aver ottenuto l'esecutoria viceregia¹⁶¹, il nuovo Tesoriere prendeva finalmente servizio¹⁶². Nonostante le competenze della Tesoreria non avessero subito alcuna evidente modifica nel corso dell'ultimo decennio, Andrea Speciale si premurava di chiedere al sovrano tutte le informazioni «necessari alu exerciciu et administracioni di lu dictu officiu di la regia thesauraria»¹⁶³, allo scopo di dirimere tutte quelle incertezze che sottostavano al funzionamento dell'amministrazione finanziaria del Regno. In vista dell'imminente partenza per la Sicilia, quindi, Alfonso inviava al Tesoriere un memoriale contenente diversi *capitula e ordinaciones* che spiegavano dettagliatamente il modo in cui Andrea Speciale avrebbe dovuto gestire il proprio ufficio e come si sarebbe dovuto muovere per portare a compimento il proprio lavoro, definendo in maniera puntigliosa i rapporti che

¹⁵⁸ La concessione dell'ufficio di Maestro Razionale «non obstante numero magistrorum Racionalium quem ordinacio seu pragmatica Regni ultra quatuor fore et prohibet non accedere» in favore di Alferio Leofante avrebbe avuto esecuzione nel marzo del 1431 (ASPA, RC, 65, cc. 171r e sg.), sulla base di un privilegio regio del gennaio del medesimo anno. Nel corso del 1431, inoltre, in seguito a una supplica presentata al sovrano, Alferio Leofante otteneva la concessione dell'ufficio di luogotenente della Tesoreria per il figlio Nicola, «acorgam a vestre fill lo officii de loctinent del dit Tresorer», che però avrebbe avuto accesso all'ufficio solamente al raggiungimento di un'età consona per reggere tale incarico (ACA, RC, *Registros*, 2816, c. 159v), come avrebbe puntualmente appuntato il Conservatore in ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, c. 537r, scrivendo che «quare dictus dominus Alferius fuit promotus ad officii Racionalatus, dictum officium locumtenentis Thesaurarii concessum fuit Nicolao de Leofanti filio dicti domini Alferii».

¹⁵⁹ Si veda, a tal proposito, il mandato di pagamento in favore di Alferio Leofante – «Entes havem que ab nobile e amat consiller et mestre Racionals de nostra Cort en aque Regne mossen Alferi de Leofant seria degut per alcuna resta de comptes del temps que ha regit et exercit e administrat lo officii de Tresoreria de aque Regne algunes quantitates de pecunia de les quals sins azi e no estat contentat» – per i mesi nei quali ha agito come Tesoriere del Regno (ASPA, RC, 66, c. 199v).

¹⁶⁰ In ASPA, RC, 65, c. 154v, il nuovo Tesoriere veniva invitato a riprendere immediatamente tutto il lavoro lasciato in sospeso dal suo predecessore Alferio Leofante.

¹⁶¹ L'esecutoria è stata registrata in ASPA, RC, 65, cc. 152r e sgg. ed è datata 16 febbraio 1431, Agrigento. Al suo interno è stato ricopiato anche il privilegio regio originale (30 ottobre 1430, Lleida).

¹⁶² E' ancora una volta il Conservatore che, per calcolare l'effettivo salario che il nuovo Tesoriere avrebbe dovuto percepire per quell'anno indizionale, ha provveduto a fare registrare l'atto di nomina nei volumi della Conservatoria, segnalando specificatamente con una propria glossa che Andrea Speciale «habuit possessionem dicti officii a die XVI februarii VIII indicionis» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, c. 535r).

¹⁶³ ACA, RC, *Registros*, 2814, c. 174v.

questa magistratura avrebbe dovuto intrattenere con gli altri organi, finanziari e non solo, del Regno¹⁶⁴.

Nel contempo, per via delle impellenti necessità pecuniarie e delle enormi spese essenziali per il sostegno della politica espansionista della Corona d’Aragona, il sovrano recuperava, modificandolo in parte, quell’ambizioso progetto proposto alcuni anni prima da Joan Tudela, con l’obiettivo di centralizzare il controllo delle fonti di reddito isolane. Si procedeva quindi all’abolizione dell’ufficio del Maestro Segreto, «tamquam supervacuum et nostre Curie onerosum et superfluum», e al trasferimento delle sue competenze – nonché, parzialmente, del suo salario annuale¹⁶⁵ – ad Andrea Speciale, il nuovo Tesoriere del Regno, affinché «dictum officium magistri Secreti (...) officioque Thesaurarie nostra dicti Regni Sicilie ad unum eciam et incorporatum et anexum Thesaurarie nostre predicte»¹⁶⁶. Del tutto consequenziale fu quindi anche la

¹⁶⁴ Cfr. Baviera Albanese, *L’istituzione* cit., p. 69. Il memoriale regio con il quale, nel 1431, fu riformata la Tesoreria del Regno di Sicilia, sarà in questa sede analizzato solamente per alcuni aspetti, quello cioè riguardante il tentativo di fare il Tesoriere il principale collettore pecuniario dell’isola e quello afferente alla definizione delle competenze della Tesoreria e dei suoi rapporti con le due magistrature finanziarie della Conservatoria e dei Maestri Razionali. Tra i vari argomenti trattati dal suddetto memoriale, è però possibile riscontrare anche ordinanze che si occupano della regolamentazione delle composizioni da fare «cum li delinquenti oy altri persuni ki vegnanu a composicioni»; dei rapporti che il Tesoriere avrebbe dovuto intrattenere con tutti gli ufficiali del regio fisco (avvocati e procuratori fiscali, nonché erari); della regolamentazione delle cause fiscali; delle verifiche da condurre sulla gestione della vendita delle gabelle e dei diritti della regia Corte.

¹⁶⁵ In ASPA, CRP, *Mercedes*, c. 534r, è il Conservatore stesso, nella rubrica dedicata al Tesoriere, a riportare tutte le informazioni utili per il pagamento del salario annuale di Andrea Speciale: «Habet ex regia provisione officium Thesaurarie Regni Sicilie vacans porpter mortem Antonii Morixini ad regium beneplacitum vigore privilegii domini regis Alfonsi dati Ilerde die XXX^o octubris M^o CCCC^o XXX^o cum salario unciarum CC ampliatur ex inde ad vitam cui officio aggregatum est officium magistri Secreti cum salario unciarum LX et habet anno quolibet pro dictis duobus officiis uncias CCLX».

¹⁶⁶ Il privilegio di concessione delle funzioni del Maestro Segreto in favore di Andrea Guardiola risale al 1 settembre del 1431 ed è stato registrato nel corpo del testo dell’esecutoria viceregia (17 ottobre 1431) in ASPA, RC, 66, cc. 54v e sg. (v. anche ASPA, PR, 32, cc. 17r e sgg). Il predecessore di Andrea Speciale nel ruolo di Maestro Segreto del Regno di Sicilia era stato il nobile Gisperto des Far, uno dei più grandi finanziatori di Alfonso il Magnanimo a partire dagli anni Venti del Quattrocento, che aveva ottenuto in concessione l’ufficio di Maestro Segreto nel dicembre del 1426 (ACA, RC, *Registros*, 2814, cc. 77r e sgg.), in sostituzione di Fernando Velasquez Porrado, promosso a sua volta nel ruolo di Maestro Giustiziere dell’isola. Bisogna mettere in chiara evidenza che, per mezzo di queste disposizioni volute dal sovrano, l’ufficio del Maestro Segreto fu effettivamente abolito e Andrea Speciale ne assorbì le competenze ma non la carica, tanto che, per esempio, nel mandato di pagamento del salario di sessanta onze in suo favore per l’attività svolta come gestore dell’ufficio di Maestro Segreto il sovrano si rivolge al Tesoriere dell’isola in questi termini: «vos dictus Andreas de Speciali sitis Thesaurarius cum onere predicto regendi et administrandi secrecias Regni predicti sicuti et pro ut ad officium magistri Secreti nunc aboliti pertinebat et spectabat» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, 542r). In ASPA, RC, 68, c. 130r, in una carta indirizzata allo stesso Andrea Speciale, quest’ultimo veniva indicato come «Thesaurario administranti officium magistri Secreti Regni eiusdem».

contemporanea cessione, in favore di Andrea Speciale, di tutte quelle competenze afferenti alla magistratura soppressa, come la giurisdizione civile e criminale sugli ebrei dell'isola¹⁶⁷ e i compiti legati alla raccolta delle somme derivanti dalla «quinta di li assignatari»¹⁶⁸.

La decisione di accorpare le prerogative di queste due magistrature, quella del Tesoriere e del Maestro Secreto, sotto il controllo di un organo unico, appare in realtà come una soluzione temporanea, frutto di una decisione evidentemente politica scaturita dalle contingenze di quel momento, piuttosto che la conseguenza di un intervento programmatico che guardasse al lungo periodo. In quella fase, va ricordato, si stava infatti allestendo una campagna militare contro la pirateria nordafricana e si cominciarono a gettare le basi per la ripresa della campagna militare aragonese per la conquista del regno continentale¹⁶⁹. Non è casuale, infatti, che quel memoriale redatto nel 1431 *super administracione officii Thesaurarii* non prevedesse né l'abolizione dell'ufficio del Maestro Secreto, né il definitivo assorbimento delle sue competenze tra i compiti della Tesoreria.

Analizzando la sequenza dei *capitula* del suddetto memoriale, risulta ancora una volta preminente l'interesse del sovrano nei confronti di un più rigido controllo sulle fonti del reddito demaniale e per il tentativo di fare della Tesoreria, se non il collettore unico degli introiti pecuniari del Regno, quanto meno il principale dell'isola. Rivolgendosi quindi a tutti gli ufficiali e amministratori di diritti, rendite e proventi demaniali del Regno di Sicilia, il Magnanimo impartiva loro l'ordine di assegnare integralmente al Tesoriere, «et non ad altra persuna», tutte le somme, i beni e gli introiti

¹⁶⁷ ASPA, PR, 32, cc. 18v e sgg.

¹⁶⁸ ASPA, CR, 68, c. 103v

¹⁶⁹ Sulle vicende della spedizione contro Tunisi, si veda Zurita, *Anales* cit., XIV, capp. III e IV. Nell'opinione di Flandina A., *La spedizione di Alfonso nell'isola delle Gerbe e la presidenza del Regno di Sicilia in quell'epoca*, p. 29 e n., nonostante l'imponente flotta composta da circa 70 unità, la spedizione si concluse frettolosamente in una semplice scorreria. Infatti, dopo che Alfonso venne a conoscenza della scomparsa di Giovanni Caracciolo, uno dei suoi principali oppositori a Napoli, nonché «primo ministro della regina Giovanna e infaticabile sostenitore di Luigi d'Angiò», il sovrano aragonese, tentato dal vuoto di potere che si era creato a Napoli, preferì tornare immediatamente in Sicilia. Il medesimo giudizio è stato espresso anche da Ryder, *Alfonso the Magnanimous* cit., p. 188. Cfr. anche Zurita, *Anales* cit., XIV, cap. V; Cerone F., *Alfonso il Magnanimo ed Abu 'Omar Othman. Trattative e negoziati tra il Regno di Sicilia di qua e di là dal Faro ed il Regno di Tunisi (1432-1457)*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», IX (1912), pp. 45-70 e in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», X (1913), pp. 22-78.

pecuniari spettanti alla regia Corte, ottenendo una «cedula di richiputu» come garanzia per gli importi versati presso la Tesoreria, in modo tale non incorrere in eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie da parte degli organi di controllo¹⁷⁰. Come era già accaduto con le disposizioni emanate negli anni immediatamente successivi all'avvento dei Trastàmara, anche in questa circostanza fu esplicitata una significativa eccezione che riguardava, da un lato, il Maestro Secreto e gli uffici da esso dipendenti, nonché le Secrezie autonome del Regno¹⁷¹ e, dall'altro lato, il Maestro Portulano e le ramificazioni periferiche del suo ufficio.

Nel primo caso, infatti, il Maestro Secreto e i vicesecreti, prima di procedere al qualsiasi versamento di denaro presso la Tesoreria, avrebbero dovuto provvedere al pagamento dei salari ordinari del personale dei castelli demaniali sulla base delle lettere viceregie. Queste, redatte dall'ufficio dei Maestri Razionali e preventivamente registrate dal Conservatore affinché potessero avere effetto, erano poi inviate direttamente agli ufficiali incaricati della soluzione delle provvigioni annuali degli ufficiali regi e dei «carriki ordinarii di li secrecii soliti pagarisi senza executoria». Nel secondo caso, in maniera del tutto speculare, il Maestro Portulano e i viceportulani, sulla base del medesimo iter amministrativo descritto precedentemente, dovevano innanzi tutto provvedere al pagamento di tutte quelle assegnazioni ordinarie che vertevano sui redditi dei porti siciliani. Solamente dopo aver effettuato questi pagamenti di carattere ordinario e preventivati dall'ufficio della Conservatoria per mezzo del bilancio

¹⁷⁰ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 535r. Cfr. la trascrizione in Tomo II, *Appendice V*, Doc. 6.

¹⁷¹ Sappiamo che, a partire dal 1393, Baviera Albanese, *L'istituzione cit.*, pp. 39-40, le città di Palermo, Messina e Catania, nonché l'isola di Malta e, per alcuni periodi anche le *universitates* Siracusa e Polizzi, ottennero la facoltà di costituire delle secrete autonome.

previsionale per l'anno indizionale in corso¹⁷², i predetti ufficiali dovevano versare presso la Tesoreria le somme e i redditi residui spettanti di diritto alla regia Corte¹⁷³.

Nella ricerca di una via isolana alla costituzione di una Tesoreria che fungesse, almeno in maniera parziale, da cassa generale del Regno, colpisce il riferimento alle motivazioni che sottostavano alle nuove decisioni regie, in realtà non diverse da quelle proclamate pochi anni prima, ma che si segnalavano ideologicamente per l'uso della lingua siciliana e per il contestuale abbandono del catalano, nella sintetica e conclusiva spiegazione di quell'azione riformistica promossa dal sovrano nei confronti di quella magistratura, ovvero «per talki la distribucioni di li pecunii et beni predicti di la regia Curti passinu per una manu et per unu libru»¹⁷⁴.

Contestualmente, per circoscrivere in maniera più precisa il raggio d'azione del Tesoriere siciliano, Alfonso stabiliva che quest'ultimo funzionario avrebbe dovuto rappresentare il destinatario unico dei mandati di pagamento inviati dai viceré, con la sola eccezione delle *executorie* ordinarie per l'assegnazione dei salari del personale dei *castra* demaniali, che dovevano essere indirizzate direttamente al Maestro Secreto e ai Secreti, e di quelle inviate al Maestro Portulano, affinché questi potesse dare esecuzione a tutte quelle assegnazioni che vertevano sui porti dell'isola. Tutte le altre lettere e mandati che interessavano il regio demanio, di qualsiasi provenienza essi fossero, dovevano quindi essere necessariamente indirizzate al Tesoriere, «azo ki», si esplicita

¹⁷² Il sistema di registrazione utilizzato per la verifica dei *computa* da parte del Conservatore, rispecchiava d'altronde questa sua specifica prerogativa. Nella serie *Conti*, infatti, all'interno di ciascuna rubrica dedicata agli *introitus* e agli *exitus* delle diverse magistrature, gli ufficiali della Conservatoria provvedevano preventivamente a registrare i capitoli di introito e di spesa, sulla base delle *lictere executorie* preparate dai Maestri Razionali, prima che esse fossero vergate dal maestro notaio dell'ufficio e quindi spedite all'ufficiale pecuniario interessato, con lo scopo di avere per le mani un importante strumento di verifica nei confronti dell'attività portata avanti dalle magistrature contabili dell'isola. Si veda, per esempio, la registrazione delle spese effettuate dal Tesoriere Pietro d'Altello per l'anno indizionale III (1439-40) in ASPA, CRP, *Conti*, 844, cc. 21r e sgg., in cui è visivamente riscontrabile il progressivo sedimentarsi delle scritture registrate grazie all'evidente disomogeneità grafica che le caratterizza, dovuta proprio al progressivo sedimentarsi delle scritture per mano di diversi *scriptores*.

¹⁷³ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 535r e sg. (cfr. anche ACA, RC, *Registros*, 2814, cc. 174r e sg.).

¹⁷⁴ ACA, RC, *Registros*, 2814, c. 174r.

chiaramente nel capitolo in questione, «per lu dictu sou libru et officiu di la Thesauraria passi regularmenti la debita distribucioni di quilli»¹⁷⁵.

Sulla base delle ordinanze regie più sopra descritte per il caso isolano, la natura della decisione di accorpate i due uffici di Tesoriere e di Maestro Secreto nelle mani di un unico ufficiale, indubbiamente aderente alle necessità economiche del sovrano aragonese, può essere connotata come qualitativamente politica, dato che la scelta del nuovo *Thesaurarius* cadeva su Andrea Speciale, un milite e consigliere nei confronti del quale Alfonso nutriva la massima fiducia¹⁷⁶. Immediatamente successive alla redazione di quei capitoli e consequenziali all'azione stessa del sovrano, furono quindi alcune nuove disposizioni che si ponevano l'obiettivo di rendere il più possibile efficiente l'ampia attività che il Tesoriere, avendo assunto anche le competenze del Maestro Secreto, avrebbe dovuto svolgere a partire da quel momento.

Il primo passo fu quello di rafforzare ulteriormente il controllo del Tesoriere nei confronti del personale del proprio ufficio, la cui autorità all'interno della Tesoreria fu resa ancora più stringente rispetto a quanto era stato stabilito nel 1420, con la precedente normativa¹⁷⁷, durante la gestione di Nicola Speciale. Dato che il Tesoriere era considerato come il responsabile unico del suo ufficio per qualsiasi errore, malversazione, colpa od omissione commessa «in preiudiciu di la regia Curti», fu ritenuto indispensabile che egli fosse circondato, per lo svolgimento di tutte quelle mansioni afferenti alla gestione della Tesoreria, da un personale nei confronti del quale potesse riporre il massimo affidamento. Andrea Speciale, nel dicembre del 1431, fu conseguentemente investito della *potestas* «di removiri tucti li ufficiali, coadiutori et

¹⁷⁵ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 535v. Si veda, per esempio, il caso riportato in ASPA, RC, 67, cc. 22r e sg., in cui, in seguito a una supplica presentata da Sancho Heredia, Provveditore dei castelli del Regno, per via di un pagamento di dieci onze non ricevuto, il sovrano in persona, per mezzo del proprio Segretario Giovanni Olzina, ordinava al Tesoriere di «pagari et satisfari lu dictu nobili di li dicti unchi X dili dinari dila nostra Curti dila dicta secrecia anni predicti X^e».

¹⁷⁶ Sulla precedente carriera di Andrea Speciale non è stato possibile reperire significative informazioni, se non per una segnalazione riportata da Mineo, *Gli Speciale* cit., p. 289 e n., che lo attesta come membro dell'ufficio del Maestro Secreto nel dicembre del 1428 (ASPA, TRP, *Lettere viceregie*, 1 bis), né accertarne la parentela col coetaneo Nicola Speciale, già Tesoriere, Maestro Razionale e, in quel momento, viceré di Sicilia insieme a Guglielmo Montayans. Su quest'ultimo si veda Caldarella, *Un Viceré di Sicilia ignorato: Guglielmo Montayans (a. 1427-1431)*, pp. 97-140.

¹⁷⁷ ASPA, PR, 21, cc. 145v e sg.

notarii ki alu presenti su in la dicta Thesauraria»¹⁷⁸ e di eleggere in loro sostituzione, «cussi comu si per la regia maiestati fossiru creati et ordinati», dei funzionari dotati delle necessarie competenze tecniche e che fossero in grado di agire coerentemente a quelle che erano le disposizioni regie sull'amministrazione finanziaria dell'isola¹⁷⁹.

In secondo luogo, in seguito a una riunione del Sacro Regio Consiglio alla presenza del sovrano aragonese, che in quel momento si trovava personalmente in Sicilia, si decise di intervenire per risolvere tecnicamente uno dei punti cardini della riforma in atto che, anche in occasione del primo progetto di accorpamento di tutti gli uffici pecuniari esistenti a livello centrale in un'unica magistratura, non era stato correttamente definito, tanto che la materia appariva ancora al Regio Consiglio come «assay inepta et inpropria et contra bona observancia et rectu ordini di rigimentu et eciam contra natura di lu officiu di la Thesaureria»¹⁸⁰. Con l'abolizione dell'ufficio del Maestro Secreto e con l'assorbimento delle sue competenze da parte del Tesoriere, l'intenzione del sovrano e del suo *entourage* «nullo modo fu ne e di haviri lu dictu Thesaurerii iurisdicioni di recanuxiri, liquidari et diffiniri li cunti» delle vicesecrezie del Regno, raddoppiando quindi una rendicontazione che spettava *naturaliter et de iure* alla Curia dei Maestri Razionali e che, come abbiamo visto in precedenza, aveva condannato al fallimento il primo tentativo di riforma della Tesoreria.

Sulla base di una deliberazione del Sacro Regio Consiglio, «considerati li causi et raxuni predicti et per observari et tolliri confusioni di tanti cunti ac eciam per haviri celerius informacioni di nostri renditi et proventa et multi altri legitimi causi

¹⁷⁸ ASPA, RC, 66, c. 131v.

¹⁷⁹ ASPA, RC, 66, c. 131v. Nel medesimo documento vengono elencati gli ufficiali che, a partire da quel momento, avrebbero svolto le loro mansioni all'interno della Tesoreria, ovvero Antonio Carioso nel ruolo di luogotenente in sostituzione del titolare Nicola Leofante, figlio del maestro Razionale Alferio Leofante, che per via dell'età non può svolgere il suo incarico (ASPA, RC, 65, cc. 171v e sg. e ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 551r); Antonio Caramanna e Antonio Giacomo Speciale (quest'ultimo, come si evince da ASPA, RC, 66, c. 141v e ASPA, RC, 66, c. 142r, era *nepotem* del nuovo Tesoriere Andrea Speciale e subentrò nell'ufficio della Tesoreria in luogo di Antonio Carioso che era stato promosso nel ruolo di luogotenente della medesima magistratura come risulta da ASPA, PR, 32, cc. 59v e sg.) come *coadiutores* o notai ordinari del medesimo ufficio; Nicola de Iacio con lo specifico incarico di notaio delle apoche. Come avveniva normalmente in caso di necessità, il Tesoriere poteva utilizzare sostituti o ufficiali provenienti da altre cancellerie per supplire alle assenze dei titolari, tanto che, per esempio, nel corso dell'anno indizionale XI (1431-32), Alosio Alferio, che prestava il proprio servizio come notaio non ordinario presso l'ufficio della Segreteria, fu messo al servizio di Andrea Speciale, in quanto «utiliter et necessario officio dicte Thesaurarie» (ASPA, RC, 67, c. 41r).

¹⁸⁰ ASPA, RC, 68, c. 126r. Cfr. la trascrizione della carta in Tomo II, *Appendice V*, Doc. 7.

concernenti la utilitati et beneficiu di nostru patrimoniu», si stabiliva quindi che i vicesecreti avrebbero dovuto versare i loro *computa* annuali esclusivamente presso la Curia dei Maestri Razionali entro il mese di ottobre dell'anno indizionale successivo, affinché quell'organo contabile potesse condurre il dovuto accertamento sul bilancio gestionale di ciascuna vicesecrezia, rilasciando, qualora la verifica avesse confermato la bontà dei conti presentati, la quietanza alla conclusione dell'iter amministrativo. Contestualmente, in maniera parallela a quanto stabilito per il versante contabile, si ordinava ai medesimi vicesecreti di assegnare al Tesoriere tutti gli introiti dell'amministrazione annuale, escluse le somme spese per quei «carriki ordinari» che, come abbiamo visto più sopra, venivano certificate per mezzo di una «cedula di assignacio comu era solitu et costumatu farisi alu tempu di lu dictu misseri Andrea et misseri Nicola Thesaurarii»¹⁸¹.

Con l'assunzione della giurisdizione sull'ufficio del Maestro Secreto, Andrea Speciale, in quanto Tesoriere del Regno, oltre a tutte quelle competenze legate alla raccolta degli introiti demaniali provenienti dalle vicesecrezie dell'isola, fu investito anche di tutte quelle prerogative riguardanti l'amministrazione generale di quell'ufficio. Gli ufficiali della Tesoreria dovevano quindi controllare che presso ciascuna vicesecrezia fosse correttamente condotto l'incanto delle gabelle e dei diritti regi e che i vicesecreti denunciassero al Tesoriere ogni eventuale causa fiscale in corso presso il loro ufficio periferico e ne inviassero dettagliate informazioni presso la magistratura centrale¹⁸². Inoltre, in quanto amministratore di quella magistratura, Andrea Speciale era anche in grado di interenire contro tutti quei vicesecreti che si fossero macchiati di ruberie, malversazioni o gravi colpe, provvedendo all'immediata sostituzione del funzionario in questione con una persona giudicata idonea a ricoprire quell'incarico rimasto privo del titolare. Questo accentramento di poteri nell'ufficio della Tesoreria non si traduceva, naturalmente, in una sorta di potere assoluto sul sistema decentrato delle vicesecrezie isolate e nelle circostanze in cui il Tesoriere abusava della propria autorità nella gestione di questi uffici che sottostavano alla sua giurisdizione, qualsiasi

¹⁸¹ ASPA, RC, 68, cc. 126r e sgg.

¹⁸² ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 537r e sg.

sua decisione o intervento, se in contrasto con la normativa regia, poteva essere annullata e ribaltata.

Risulta esemplare, a tal proposito, una causa sorta nel 1433 per il possesso dell'ufficio di vicesecreto di Polizzi. In questa circostanza, infatti, Andrea Speciale aveva sollevato Berlinguccio Salomone dall'incarico di vicesecreto di quella terra, sostituendolo con il nobile Antonio Ventimiglia, facendo appello a quella sua *potestas*, sulla base della quale «vicesecretos iurisdictionis sue amovere potuisse si processissent eorum demerita circa administracionem officiorum eorum»¹⁸³. La Curia dei Maestri Razionali, deputata a risolvere la questione in seguito alla richiesta presentata dallo stesso Berlinguccio Salamone affinché la decisione del Tesoriere fosse annullata, sentenziò proprio a favore del denunciante, il quale sarebbe dovuto rientrare in possesso del proprio ufficio e di tutti i diritti annessi a tale carica. I Razionali, come si evince dalla motivazione della sentenza, non misero in discussione la prerogativa di Andrea Speciale di poter allontanare quei vicesecreti che si fossero macchiati di qualche colpa nello svolgimento del loro ufficio, come era peraltro previsto da un capitolo regio, ma contestarono al Tesoriere il fatto che il vicesecreto di Polizzi era stato allontanato ingiustamente dalle proprie mansioni. Il medesimo Andrea Speciale, infatti, interrogato dai Maestri Razionali, «aperto ore», ammetteva che «nullum dicti Berlinguechi demeritum precessisse nec sibi constitisse de demeritis que precedere et probari prius debebant et sic minime dictum Berlinguchium ab officio predicto amovere potuit»¹⁸⁴.

La nuova organizzazione dell'ufficio della Tesoreria attorno alla figura di Andrea Speciale, a prescindere dal momentaneo assorbimento dei compiti specifici del Maestro Secreto¹⁸⁵, si pose come una costruzione indubbiamente più efficace rispetto al fallimentare esito delle prime riforme trastamariste. Fu messo da parte l'illusorio

¹⁸³ ASPA, RC, 68, cc. 154r e sgg.

¹⁸⁴ ASPA, RC, 68, cc. 154r e sgg.

¹⁸⁵ Nel 1436, «per mortem Andree de Speciali militis Thesaurarii», Alfonso si sarebbe immediatamente attivato per la restaurazione di un ufficio del Maestro Secreto autonomo dalla Tesoreria e che sarebbe stato affidato al viceré di Sicilia Ruggero Paruta (ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 474r e sgg.). Per quanto razionali potessero essere le politiche tese a un dimagrimento degli apparati istituzionali del Regno, l'ufficio del Maestro Secreto rimaneva comunque un'importante moneta di scambio utile per le esigenze politiche e finanziarie del sovrano, a causa dell'elevato salario di trecento onze delle quali godeva annualmente l'ufficiale in carica e per tutti gli altri diritti di natura economica legati alla titolarità dell'ufficio.

tentativo di trasformare il Tesoriere nel recettore unico dei redditi demaniali dell'isola – rispetto alla normativa del 1416, si preferì non intervenire nei confronti dell'ufficio del Maestro Portulano che conservò tutte le sue naturali competenze e prerogative – dirigendo l'attenzione verso una più dettagliata definizione dei compiti del suo ufficio e con l'obiettivo di creare un più funzionale equilibrio all'interno dell'intero apparato amministrativo-finanziario del Regno. La Tesoreria, infatti, privata di qualsiasi potere di tipo ispettivo nei confronti degli uffici pecuniari dell'isola¹⁸⁶, e quindi alleggerita nello svolgimento delle proprie mansioni, si distinse per un più efficiente operato condotto da parte del suo apparato cancelleresco. I funzionari di questa magistratura furono principalmente impiegati nella raccolta degli introiti pecuniari residui, sui quali il Tesoriere non aveva però alcuna capacità di tipo gestionale e distributivo, e al pagamento di tutte quelle spese – che si caratterizzavano per la loro ampia eterogeneità – delle quali la Tesoreria si sarebbe di volta in volta dovuta occupare sulla base dei mandati regi o viceregi, preparati di volta in volta dalla *scribania* dei Maestri Razionali¹⁸⁷, che ne sollecitavano l'esecuzione per via degli «ardui et urgenti necessitati ki talvolta scadinu et occurrunu ala dicta Curti»¹⁸⁸.

¹⁸⁶ Durante la gestione di Andrea Guardiola, invece, la Tesoreria era stata espressamente incaricata di condurre, con una cadenza regolare, visite e ispezioni presso le viceportulanie e le vicesecrezie dell'isola. Il Tesoriere, però, a causa della scarsità dei mezzi e delle risorse sulle quali poteva contare per l'espletamento delle proprie mansioni, si vide frequentemente costretto ad appaltare questi incarichi a funzionari dipendenti da altre magistrature.

¹⁸⁷ Le successive riforme condotte sull'amministrazione finanziaria del Regno di Sicilia nel corso del XVI secolo non sembrano qualitativamente discostarsi, per quelli che erano gli obiettivi e le finalità della Corona, dagli interventi portati avanti nella prima metà del Quattrocento, ovvero, in sintesi, l'accentramento della gestione materiale dei flussi pecuniari nelle mani del Tesoriere e un più rigido sistema di controllo, da parte della madre patria iberica, sulle finanze isolane. Al riguardo cfr. l'analisi di Muto, *Tra centro e periferia: la gestione della 'Hacienda' nell'Italia spagnola*, pp. 66-70, che, in riferimento agli interventi riformistici suggeriti dagli ambienti di Corte iberici ed effettuati sul tessuto finanziario dell'isola, insiste sull'ampliamento delle funzioni di cassa da parte della Tesoreria generale del Regno e sull'azione di controllo condotta dal Conservatore e dal Tribunale del Real Patrimonio che, a cominciare dal 1569, prese il posto della Magna Curia dei Maestri Razionali.

¹⁸⁸ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 536r. Nel maggio del 1432, per esempio, Alfonso il Magnanimo ordinava al Tesoriere di Sicilia Andrea Speciale di provvedere all'immediato pagamento di alcune somme in favore di Bartolomeo Gallina, luogotenente dell'ufficio del Tesoriere, attraverso l'esemplare ordine trascritto qui di seguito: «pero ki noviter havimu provistu tramectiri in Cathalogna alu regiu fidili locumtenenti in officio Conservatoris Thomeu Gallina alu serenissimu signuri Re per certi ardui necessitati et fachendi vigentissimi concernenti lu serviciu et honuri di la sua magestati et ki quia nemo suis propriis stipendiis debet militari, vi dichimu et comandamu expresse ki in continenti digiati dari et assignari alu dictu Thomeu uncii XII de pecunia regie Curie dicti vestri officii pro suis missionibus et expensis ac aliquali eius subsidio, richipendu da ipsu apocha de soluto» (ASPA, RC, 66, c. 239v).

5. Uffici finanziari o amministrazione finanziaria? Una gestione complessiva delle finanze isolate.

5.1. Il riformismo istituzionale negli anni '30 del Quattrocento.

Come è stato fatto notare per altri coevi contesti peninsulari, pur profondamente differenti per dimensioni, composizione sociale e vicende politiche, con il passaggio al XV secolo si verificò una maggiore attenzione, da parte dei governanti, nei confronti delle istituzioni finanziarie dello stato che, nel corso del tempo, furono soggette a numerosi, e ripetuti, interventi di natura riformistica¹⁸⁹. La maggiore complessità, relazionale tra le numerose magistrature interessate e gestionale nei confronti delle risorse disponibili, che caratterizzò gli apparati finanziari quattrocenteschi, ebbe come esito, da una parte, il rafforzamento degli organi di controllo sugli introiti e sulle spese e, dall'altra parte, l'accentramento di tutti quei processi distributivi della ricchezza – dai quali dipendeva generalmente l'armonia complessiva tra il *dominus* e le altre componenti di potere dello stato governato – che ebbero nella Tesoreria il proprio perno.

Un processo di centralizzazione analogo, almeno per certi aspetti, a quello siciliano è quello riscontrabile nell'ambito del ducato di Milano a cominciare dal 1384.

¹⁸⁹ Sulla finanza italiana in età tardo medievale e moderna, si veda l'ampia bibliografia riportata da L. Pezzolo, *La storiografia più recente sulla finanza italiana della prima età moderna: gli studi sulla fiscalità*, pp. 33-77.

Sulla base di un decreto di Gian Galeazzo Visconti – le disposizioni stabilite alla conclusione del secolo XIV rimasero pressoché invariate per tutto il Quattrocento, come si evince anche dagli Ordini del 1445, voluti da Filippo Maria Visconti – fu infatti creata una Tesoreria generale¹⁹⁰, la cui titolarità era posta all'incanto¹⁹¹, affinché ne entrassero in possesso persone di buona reputazione e dotate delle necessarie competenze tecniche, nonché in possesso di ingenti capitali che permettessero loro di anticipare le somme di denaro dovute dal principe ai suoi creditori oppure ai salariati del ducato. Tra le mani del Tesoriere dovevano quindi passare tutti gli introiti spettanti alla Camera ducale ma, nel contempo, a quel funzionario toccava anche il compito di provvedere al pagamento dei salari degli *ufficiali* del ducato, sulla base di quelli che erano gli ordini preparati dai Maestri delle entrate¹⁹², ai quali poi doveva inoltre rendere mensilmente conto, nei primi dieci giorni del mese successivo, dei movimenti pecuniari del proprio ufficio, in una maniera esattamente speculare al lavoro condotto in Sicilia dal Conservatore. Presso la Tesoreria dovevano infatti giungere tutti gli introiti, ordinari e straordinari, spettanti al duca, con i quali si provvedeva poi al pagamento delle bollette che di volta in volta gli venivano inviate e degli stipendi degli ufficiali, dei castellani e di tutti i salariati della Camera¹⁹³.

Anche nel caso di un contesto di dimensioni più ridotte, come quello rappresentato dalla signoria cittadina di Mantova in età gonzaghesca, l'ufficio della Tesoreria fu soggetto a una serie di trasformazioni che andavano incontro alle nuove esigenze dei governanti e che furono regolate per mezzo dei cosiddetti statuti gonzagheschi del 1404 e di altre successive disposizioni normative. Il Tesoriere allargò infatti il proprio raggio d'azione passando da una serie di ristrette competenze legate all'erogazione dei salari in favore di ufficiali di ambito militare, a un livello di «funzioni

¹⁹⁰ Sulla Tesoreria milanese, cfr. innanzi tutto Santoro, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio Visconteo e Sforzesco: 1216-1515*, pp. 219-221.

¹⁹¹ «Entro tre giorni», Santoro, *Gli uffici del comune* cit., p. 220, «il Tesoriere generale doveva passare al <Maestro delle entrate> la somma di 5.000 fiorini, doveva dare in mutuo 2.000 fiorini, rifondendosi di questa somma negli ultimi quattro mesi del triennio in cui restava in carica»

¹⁹² Santoro, *La politica finanziaria dei Visconti 1329-1385* cit., vol. I, pp. XXV-XXVI. Sulla figura del Tesoriere del ducato nel corso del Quattrocento e sulle sue competenze, cfr. anche la recente ricerca, effettuata per la tesi di dottorato, di F. Piseri, *Pro necessitatibus nostris. Lo stato sforzesco, gli operatori economici delle città del dominio e i prestatori esterni*, spec. PARTE II, § 3.c.

¹⁹³ Santoro, *Gli uffici del comune* cit., p. 220.

più articolate e insieme meno definite», attraverso un processo che portò «allo sdoppiamento della carica fra un tesoriere dei provvisionati e un tesoriere di Camera» e, contestualmente, alla nascita di nuovi organi istituzionali come la fattoria generale, che si occupava del patrimonio dinastico, e la spenditoria di corte¹⁹⁴. Queste magistrature delineate a cominciare dal primo Quattrocento, insieme a quelle della massaria, dei due Maestri delle entrate e degli altri ufficiali minori, non furono protagoniste di vicende istituzionali indipendenti e parallele tra di loro, ma, per via di quel profondo livello di relazionalità e interconnessione che le contrassegnava tutte, agirono in maniera complementare, dando vita a una complessa macchina amministrativo-finanziaria¹⁹⁵.

Nel Regno di Sicilia, l'effettivo funzionamento della Tesoreria non poteva naturalmente prescindere dall'intenso rapporto intrattenuto, in maniera bilaterale, con le due grandi magistrature finanziarie dell'isola. Infatti, nonostante l'attività di verifica condotta sull'amministrazione di quell'ufficio fosse meno stringente e incalzante rispetto a quanto era avvenuto in precedenza, la Tesoreria rimaneva comunque sottoposta a un doppio livello di controllo contabile che si esplicitava negli accertamenti condotti dall'ufficio della Conservatoria e dalla Curia dei Maestri Razionali.

Nel primo caso, sulla base di una normativa che s'integrava perfettamente con l'attività previsionale condotta dal nuovo organo finanziario, il Tesoriere era tenuto, di mese in mese, a presentare presso quella magistratura tutte le informazioni riguardanti gli introiti incassati e le spese effettuate dal suo ufficio, in modo tale che la Regia Curia, attraverso il lavoro svolto dal Conservatore, fosse dettagliatamente informata dei movimenti e dei flussi di denaro che interessano le casse dello Stato e potesse agire di conseguenza¹⁹⁶. Attraverso lo studio di questa legislazione, si palesa in maniera evidente il ridimensionamento del raggio d'azione della Tesoreria siciliana rispetto a quanto era stato previsto dalle precedenti ordinanze che Ferdinando I d'Antequera aveva voluto come sostegno a quell'azione che Andrea Guardiola avrebbe dovuto condurre nell'isola. Innanzi tutto, il Tesoriere non era più tenuto alla verifica nei

¹⁹⁴ Lazzarini, *Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: i bilanci gonzagheschi tra Tre e Quattrocento*, p. 101.

¹⁹⁵ Lazzarini, *Prime osservazioni cit.*, p. 103.

¹⁹⁶ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 536r.

confronti contabilità delle vicesecrezie – nonostante la Tesoreria avesse assorbito le competenze del Maestro Secreto – e degli altri uffici pecuniari dell'isola, tanto che il sovrano si premurò di circoscrivere alla sola Curia dei Maestri Razionali il controllo sull'amministrazione dei *computa* degli uffici pecuniari. In secondo luogo e in conseguenza di questa prima asserzione, fu drasticamente ridotta la capacità relazionale della Tesoreria nei confronti delle amministrazioni periferiche del Regno, dato che il compito del Tesoriere si limitava ormai a un'attività di tipo passivo-ricezionale che si concretizzava nella raccolta di tutte quelle somme e quei redditi superstiti spettanti alla regia Corte, sui quali i funzionari della Tesoreria non operavano alcun controllo¹⁹⁷, limitandosi al rilascio di una certificazione che attestava l'avvenuto incameramento delle somme ricevute. Infine, la Tesoreria, non più soggetta al versamento delle somme raccolte presso l'ufficio della Conservatoria, divenne effettivamente la sede in cui veniva concentrata la maggior parte degli introiti pecuniari superstiti e spettanti alla regia Corte.

Nel secondo caso, invece, le nuove ordinanze si rifacevano palesemente a quanto stabilito in precedenza e, quindi, il Tesoriere era tenuto presentare ai Maestri Razionali e presso l'ufficio della Conservatoria, i conti «di lu annu ki havira administratu», entro il mese di novembre dell'anno indizionale successivo. La parallela verifica dei conti condotta dalle due magistrature era indubbiamente accomunata dalle medesime finalità, ma si caratterizzava contestualmente per un differente approccio alla questione, per via delle funzioni apparentemente simili ma sostanzialmente differenti che contrassegnavano l'azione della Conservatoria e della Curia dei Maestri Razionali. Se in quest'ultimo caso, infatti, l'accertamento nei confronti del bilancio presentato dal Tesoriere alla conclusione dell'anno amministrativo, può essere definito come un'indagine di ambito 'periferico', nel senso che veniva operato attraverso un confronto con i *computa* degli altri uffici pecuniari dell'isola che, per ciascuna indizione,

¹⁹⁷ In ASPA, CRP. 16, *Mercedes*, cc. 376r e sg., il sovrano aragonese, dato che «per li infiniti alienacioni et carriki di li cabelli et secrecii di la regia Curti, li introyti dilu regiu demaniu su cussi ex austi et diminuti», si premurava di inviare al Tesoriere un elenco degli ufficiali ai quali doveva essere immancabilmente pagato il salario dell'anno indizionale XI (1433-34) sulla base delle fonti pecuniarie stabilite dal regio Consiglio, ovvero «tantu di li dinari di la quinta deputata et ordinata ia per lu serenissimu siguri Re et sou consigu in satisfacioni et paghamentu di loru salarii quantu di li altri dinari ki per quista Curia vi designirimu et deputirimu secundu la forma di loru exequotorii nonki concurdandu altru usu per nulla altra necessitati quarumcumque vigentissima».

dovevano pervenire ai Maestri Razionali nel corso del mese di ottobre¹⁹⁸; nel caso della Conservatoria, invece, la verifica finale, che si svolgeva invece a un livello sostanzialmente ‘centrale’, fungeva da controprova per quella rendicontazione mensile che il Tesoriere era tenuto a presentare presso quel medesimo organo e che veniva registrata nei volumi della serie *computa* della Conservatoria ancor prima che le scritture stesse avessero effettivamente esecuzione e si procedesse ai pagamenti delle provvigioni e dei salari.

Va qui opportunamente specificato che, rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni ferdinandee all’inizio del Quattrocento, il Tesoriere era tenuto solamente al versamento, presso l’ufficio della Conseratoria, delle informazioni sui movimenti pecuniari che interessavano mensilmente il suo ufficio e sulle somme ricevute e non, come in precedenza, alla consegna di rapporti riguardanti la gestione degli uffici pecuniari periferici, e specificatamente delle vicesecrezie, trattandosi quest’ultimo di un compito delegato espressamente alla Curia dei Maestri Razionali. Un raffronto tra le verifiche condotte dai funzionari delle due magistrature finanziarie, qualora si fosse verificata una piena *conformitat* tra i due accertamenti eseguiti, avrebbe quindi espresso in una maniera assolutamente chiara se la Tesoreria era stata amministrata correttamente oppure se fossero state commesse malversazioni e ruberie ai danni del regio demani, oppure semplicemente errori e imprecisioni, che andavano opportunamente corrette nel più breve tempo possibile.

L’importanza dello sperimentalismo amministrativo condotto in Sicilia dal Magnanimo, si sarebbe palesata con tutta la sua forza nelle riforme che il sovrano aragonese avrebbe imposto alle istituzioni finanziarie della parte continentale del Regno dopo il 1442. Alla luce degli avvenimenti successivi alla caduta di Napoli, non sarebbe infatti esagerato affermare un vero e proprio trapianto nell’area penisulare, caratterizzato naturalmente da una diversa evoluzione e da specifiche innovazioni locali¹⁹⁹, di quelle medesime istanze che sottostavano al funzionamento delle

¹⁹⁸ S’intuisce qui l’importanza delle rigide scadenze predisposte dalla legislazione alfonsina: gli ufficiali pecuniari dell’isola dovevano infatti presentare, presso la Curia dei Maestri Razionali, il bilancio del proprio ufficio nel mese di ottobre del successivo anno indizionale; mentre, a novembre, spettava al Tesoriere rendere conto, al medesimo ufficio finanziario, della propria contabilità.

¹⁹⁹ Tra le innovazioni locali, la più evidente è quella legata al ricorso, da parte del sovrano, ai banchi privati come componente integrante delle istituzioni finanziarie del Regno napoletano.

lungamente sottostimate strutture finanziarie dell'isola. Da una parte, il rinnovamento al quale fu soggetto l'ufficio contabile angioino, che portò alla nascita della Camera della Sommaria²⁰⁰ e, dall'altra parte, l'introduzione dell'ufficio del Conservatore generale del 1445, furono interventi che, ponendosi sul solco di quelli approntati per la Sicilia, volevano risolvere problemi e questioni analoghe. Se infatti la Sommaria mantenne tutte le caratteristiche proprie di una magistratura contabile, sintetizzata da quel controllo che veniva effettuato regolarmente alla conclusione dell'anno amministrativo, oppure, al massimo, con cadenza semestrale, sui *computa* presentati dagli uffici pecuniari del Regno²⁰¹. La Conservatoria, invece, esattamente come era avvenuto in Sicilia, doveva garantire al sovrano un più rapido accesso alle informazioni sul bilancio del Regno²⁰² – probabilmente proprio per mezzo di quella rendicontazione *in itinere*, con cadenza mensile, che era in uso nell'isola da diversi anni – nonché, come si è detto, «il controllo nella fase iniziale e progettuale», che si concretizzava nella predisposizione di un bilancio di tipo preventivo²⁰³ che consentiva al sovrano di agire e di decidere, nell'ambito politico come in quello finanziario, nella piena coscienza di quelle che erano le disponibilità economiche del Regno²⁰⁴.

²⁰⁰ Cfr. Ryder, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, pp. 192 e sgg., secondo il quale Alfonso intervenne fin dal 1441 sul funzionamento del Tribunale dei Maestri Razionali, poiché questa magistratura risultava un'istituzione obsoleta per quelli che erano gli scopi del sovrano. Il nuovo ufficio finanziario, la Camera della Sommaria, fu divisa in due sezioni: «the auditing accounts and the judicial business arising from the administration of the crown's finances. Officials known as *rationales* (*razionali*) dealt with the audits, and the others called *presidentes* with legal matters».

²⁰¹ Del Treppo, *Il re e il banchiere* cit., p. 281.

²⁰² Diversamente dal caso siciliano, come ha segnalato Del Treppo, *Il re e il banchiere* cit., p. 286, il Magnanimo suggerì al Conservatore napoletano di compilare i registri del proprio ufficio seguendo il modello della contabilità mercantile e servendosi sostanzialmente della partita doppia. Sul Conservatore della parte continentale del Regno, cfr. anche Ryder, *The kingdom of Naples* cit., pp. 206 e sgg.

²⁰³ Secondo Ryder, *The Kingdom of Naples*, p. 207, il Conservatore napoletano fungeva da vero e proprio supervisore del lavoro condotto dalla Tesoreria e dai Maestri Razionali. Nel caso siciliano, invece, l'azione del Conservatore e quella dei Maestri Razionali, sembrano essere dirette verso un reciproco controllo e verso una supervisione complementare della Tesoreria siciliana.

²⁰⁴ Nonostante l'ufficio della Conservatoria abbia avuto, a Napoli, breve durata – fu soppresso immediatamente dopo la scomparsa del Magnanimo – secondo del Treppo, *Il re e il Banchiere* cit., pp. 282-283, «con l'istituzione del Conservatore si era creata una nuova più funzionale articolazione dell'amministrazione dello stato, fondata sulla interrelazione tra tesoro e bilancio-finanze», tanto che le sue funzioni sarebbero successivamente state ereditate dal Percettore generale dell'età di Ferrante.

Gli anni '30 del Quattrocento si rivelarono una fase cruciale per l'evoluzione degli apparati amministrativi isolani, vero motore della politica alfonsina per il decennio immediatamente precedente alla conquista di Napoli, nei confronti dei quali il sovrano intervenne certamente in profondità, ma, nel contempo, in maniera chirurgica e funzionale alle proprie esigenze economico-politiche, senza stravolgimenti che potessero causare malcontenti e, soprattutto, coinvolgendo concretamente le classi dirigenti locali sia nel governo dell'isola che nella politica generale della Corona d'Aragona e accogliendo tutte quelle spinte e quelle istanze che provenivano dal basso²⁰⁵. La Conservatoria del Real Patrimonio, in maniera apparentemente inalterata rispetto al momento della sua istituzione, continuava infatti a rappresentare la voce del sovrano all'interno delle istituzioni finanziarie del Regno e manteneva, conseguentemente, una serie di competenze di carattere dirigitico e decisionale che ne facevano l'unica magistratura siciliana che fosse in grado di intervenire concretamente sulla distribuzione del reddito, non limitando la propria azione alla sola verifica contabile o alla raccolta degli introiti demaniali residui. Il Tesoriere, per esempio, sulla base della legislazione isolana, era *de facto* sottoposto gerarchicamente al Conservatore e, contestualmente, anche alla Curia dei Maestri Razionali²⁰⁶, dato che non poteva dare esecuzione ad alcuna forma di pagamento pecuniario in favore degli ufficiali siciliani «di qualsivogla gradu et condicioni» senza quella certificazione, rilasciata esclusivamente dall'ufficio della Conservatoria, che certificava il servizio prestato da ciascun funzionario nel corso dell'anno indizionale e l'effettivo salario al quale avrebbe potuto accedere²⁰⁷. Sia nel caso della Tesoreria d'Aragona che di quella ducale a

²⁰⁵ Cfr. Harris, *Political society* cit., pp. 33, secondo il quale le pressioni interne alla società inglese e provenienti dal basso, ebbero un ruolo fondamentale nell'incentivare «the conventions of governing, and the capacity of kings to govern effectively».

²⁰⁶ D'altronde, Mateu y Llopis, «*Maestre Racional*» cit., p. 246, nell'ambito della Corona d'Aragona il Tesoriere risultava a tutti gli effetti come un ufficiale gerarchicamente sottomesso al *Mestre Racional*.

²⁰⁷ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 535v, viene espressamente dichiarato «ki lu dictu Thesaurer non digia pagari salariu di ufficiali alunu di qualsivogla gradu et condicioni sia exceptu cum certificazioni di lu Conservatori di lu tempu ki havira servutu, non obstanti ki in loru provisioni et commissioni si contegna». Va comunque specificato che qualsiasi ufficio pecuniario del Regno di Sicilia, a livello centrale o periferico, era soggetto a un preventivo controllo da parte del Conservatore prima di poter dare esecuzione a un pagamento che interessasse i proventi del regio demanio. Per esempio, in ASPA, RC, 66, c. 42r, in occasione della nomina di Leonardo Bankerio nel ruolo di amministratore dell'ufficio della Conservatoria in attesa nella scelta del nuovo titolare, il Sovrano si premurava di rendere noto al Maestro Portulano, al Tesoriere, ai Secreti e a tutti gli altri ufficiali che gestivano redditi e diritti demaniali, che

Milano, invece, era stata stabilita una gerarchia *de iure* che poneva il titolare di quell'ufficio al di sotto di un altro magistrato. In terra iberica, il Tesoriere, sulla base delle *Ordenaçions* di Pietro IV, sottostava gerarchicamente al *Mestre Racional*, mentre nel ducato lombardo era agli ordini dei Maestri delle entrate, ai quali doveva abitualmente rendere conto dei movimenti riguardanti la cassa gestita²⁰⁸.

L'ufficio controllato dal Conservatore generale, quindi, anche se in maniera meno evidente rispetto ad altri organi finanziari del Regno, si trovò coinvolto in quel processo evolutivo che stava caratterizzando l'intero apparato cancelleresco isolano, a tutti i suoi livelli. La Conservatoria, dopo quasi venti anni dal momento della sua istituzione, era divenuta un meccanismo perfettamente funzionale rispetto al motore istituzionale che sottostava al funzionamento del Regno, con una serie di competenze che, anche se lentamente, erano state progressivamente definite in relazione, in particolar modo, allo stabilizzarsi degli intensi rapporti e della difficile collaborazione che quella magistratura aveva intrattenuto, nel corso di quegli anni, con la Curia dei Maestri Razionali. La cooperazione tra i due organi finanziari era stata incentivata dallo stesso Alfonso che, attraverso una serie di ordinanze, aveva gettato le basi per la costituzione di una complessa struttura finanziaria che coinvolgeva sia la Conservatoria che la Curia dei Razionali e per la realizzazione di un'archivio che conservasse gli atti e i registri di entrambe le magistrature²⁰⁹.

La questione risulta particolarmente complessa e di difficile interpretazione e, se analizzata attraverso le evoluzioni cinquecentesche delle istituzioni finanziarie dell'isola, può essere oggetto di naturali fraintendimenti. L'obiettivo del sovrano aragonese, infatti, non era quello di accorpare materialmente i due uffici e le rispettive cancellerie in un unico organo, ma, alla stregua del modello rappresentato

Leonardo Bankerio si sarebbe occupato di controllare e certificare tutte quelle «*dicteras, provisiones et compota sic per vos visas recognitas et expeditas*».

²⁰⁸ Santoro, *La politica finanziaria dei Visconti 1412-1447*, vol. III cit., p. XXXIX.

²⁰⁹ Fin dal 1423 Alfonso promosse la costituzione di un archivio finanziario unico per la Conservatoria del Real Patrimonio e la Curia dei Maestri Razionali. La sede, sulla base di quella tendenza promossa dallo stesso sovrano e che mirava alla centralizzazione di tutta l'amministrazione dell'isola presso l'*Hosterium* di Palermo, fu individuata nella cappella di S. Antonio, che si trovava a fianco dello Steri e che a cominciare dagli anni venti del Quattrocento fu oggetto di una serie di lavori di restauro (ASPA, RC, 55, c. 60v). Al riguardo, cfr. citra, PARTE TERZA, § 9.3.1.

dall'*Hacienda* castigliana²¹⁰ che il Magnanimo conosceva molto bene, quello di strutturare gli apparati finanziari in un 'Azienda' articolata in due rami teoricamente distinti e separati tra di loro – ciascuno con un proprio organigramma specifico, un personale specializzato e una cancelleria autonoma – e con delle competenze sufficientemente definite che rendessero i due settori amministrativi l'uno complementare dell'altro. Inoltre, Alfonso incentivò la costituzione di un sistema di pesi e contrappesi che, coinvolgendo armonicamente l'amministrazione finanziaria tutta – la Tesoreria, il Maestro Secreto, il Maestro Portulano, le secrete, le vicesecrete, le viceportulanie, gli uffici pecuniari minori – consentiva agli uffici della Conservatoria e dei Maestri Razionali di condurre una reciproca azione di controllo, l'uno nei confronti dell'altro, con lo scopo ultimo di garantire al sovrano la correttezza della gestione delle finanze isolate.

Deve essere valutato come un fenomeno del tutto naturale, quindi, il rafforzarsi di una certa confusione nella delimitazione delle sfere di competenza tra la Conservatoria e la Curia dei Razionali e di una contestuale e reciproca commistione dei rispettivi affari e campi d'intervento, nonché, talvolta, anche del passaggio dei funzionari da un ramo all'altro dell'organismo finanziario²¹¹. Inoltre, andrebbe conseguentemente rivista anche la presunta superiorità gerarchica di una delle due magistrature nei confronti dell'altra, non essendo giustificata né da alcuna ordinanza regia né da alcuna forma di controllo da parte di uno dei due organi finanziari sull'operato dell'altro²¹². Le relazioni più

²¹⁰ Cfr. Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV* cit., pp. 17-36 e Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla 1369-1504* cit. pp. 446-479.

²¹¹ Nell'aprile del 1428, ASPA, RC, 59, c. 60v, Leonardo Bankerio dell'ufficio del Conservatore, per via della grande esperienza accumulata nel corso degli anni, otteneva la nomina come *notarius mandatorum* dell'ufficio della Curia dei Maestri Razionali, che avrebbe potuto esercitare contestualmente al proprio ruolo di notaio all'interno dell'ufficio della Conservatoria, con lo scopo di rendere possibile la prosecuzione di tutti gli affari e i negozi riguardanti l'ufficio dei Razionali «tam in absencia magistris notarii et aliorum de dicto officio suis vicibus uti quam in presencia oportune et utiliter vacare». Inoltre, nel 1438, il medesimo funzionario palermitano fu definitivamente incardinato nella struttura amministrativa dei Maestri Razionali, dopo essere entrato in possesso dell'ufficio di *Auditor compotorum* del Regno di Sicilia (ASPA, RC, 72, cc. 159v e sgg.).

²¹² Nel 1438, ACA, RC, *Registros*, 2829, il sovrano, in seguito alla supplica presentata dal nuovo Conservatore siciliano Antonio Caramanna, sarebbe intervenuto per equiparare perfettamente le due magistrature nel godimento di alcuni privilegi e diritti: «Animadvertentes officium Conservatoris nostri patrimonii eiusdem Regni non esse minus necessarium serviciis nostris quam officium nobilium magistrorum Racionalium et volentes propter ipsius officii dignitatem et nec minus consideracione virtutum et fructuosorum serviciorum que dilectus consiliarius noster Antonius de Caramagno ad presens Conservator nostri patrimonii predicti nobis hucusque prestitit et prestare continuo non desinit quod idem Conservator eis honoribus et prerogativis letetur et sit insignitus quibus sint predicti magistris racionales

frequenti tra i due uffici e il maggiore livello di comunicazione che si instaurò tra di essi, può essere riscontrato anche nella progressiva ‘sicilianizzazione’ – una tendenza in realtà riferibile a tutti gli apparati cancellereschi del Regno – che interessò la Conservatoria del Real Patrimonio²¹³. Il personale di origine castigliana che aveva costituito fin dall’inizio lo zoccolo duro di questa magistratura fu, nel corso degli anni, sostituito da un organico composto da elementi locali che si erano tecnicamente formati nell’ambito della cancelleria della stessa Conservatoria che, a partire dal 1431, in seguito alla scomparsa del titolare dell’ufficio Alfonso Ferrandes de La Ribera, fu sostanzialmente retto da funzionari siciliani. Leonardo de Banquerio, che aveva lavorato come notaio di quell’ufficio fin dal 1414, divenne infatti il reggente della Conservatoria²¹⁴ in luogo di Giovanni Porta²¹⁵, che teneva anche l’ufficio di

cum quibus eundem Conservatorem pari passo pergere volumus et honorari vobis et vestrum singulis de certa nostra sciencia et esprese dicimus et mandamus quatenus eundem Conservatorem omnibus eis prerogativis preeminenciis, titulis, auctoritatibus et honoribus quibus dicti magistri racionales presunt et gaudent tam in consilio nostro quam in quibuscumque locis et agendis curie nostre ipsius Regni». Per esempio, in una *lictera exequatoria* risalente al 1439 (ASPA, CRP, *Mercedes*, 18, cc. 380r e sgg.), «considerati li servicii ki lu nobili et dilectu consiglieri nostru Antoni Caramgna Conservaturi di li nostru patrimoni in quissu Regnu ki ha factu et fa de presenti tantu in lu exericiu di sou officiu quantu in altra maynera et actentu presertim ki illu esti officiali in capite et in lu sou officiu predictu esti di li notabili di lu Regnu parini iustu et raxunili ki illu gauya li prerogativi li quali gaudinu li mastri Racionales, Thesaurarii et altri notabili officiali», i viceré siciliani davano esecuzione a due privilegi nei confronti del Conservatore: il primo dei quali, prevedeva la concessione di una «franquiciam rotulorum viginti carnum pro usu suo et familie sue in urbe Panormi»; il secondo, invece, un’esonazione a vita dal pagamento dei diritti della gabella della carne.

²¹³ Da diversi anni, ormai, l’ufficio della Conservatoria, a eccezione del suo titolare, era composto da ufficiali siciliani e durante l’anno indizionale X (1431-32), per esempio, l’ufficio era composto dall’iberico Giovanni Porta nel ruolo di Conservatore, da Leonardo Bankerio di Palermo come notaio e, nel contempo, reggente dell’ufficio in luogo del titolare, dal catanese Bartolomeo Gallina con l’incarico di luogotenente e da Giacomo Carasto, anch’egli di Catania.

²¹⁴ Leonardo Bankerio, che fin dall’ottobre del 1431 agiva come «regenti alu presenti lu officiu di Conservaturi» (ASPA, RC, 66, c. 196r) fu ufficialmente nominato come sostituto del Conservatore solamente nel novembre del 1432, «Cum igitur actendentes familiarem et fidelem nostrum Leonardum de Banquerio civem felicis urbis Panormi de officio Conservatoris nostri Patrimonii quem dilectus consiliarius noster Iohannes Porta Conservator iam pridem habens dignam consideracionem et respectum ad eius ydoneitatem et periciam ac labores et opera per eum ab ipsa quasi infancia in eodem Conservatoris officio pro nostro servicio nostreque Curie comoda et utilitate tam legaliter tamquam utiliter et solenter nostre prestita maiestatis quibus apud nostram celsitudinem laudabili testimonio comendatur in locum et personam sui dicto eius officio non inmerito ceterisque illius officialibus anteponeus elegit, statuit et protinus ordinavit fore per eiusdem nostri Patrimoni beneficio evidentique utilitate ob eius longam patricam et noticiam que ut didicimus de illo habere dignoscitur ne dum ipsi officio utilem seu apprime necessarium et oportunum gerendo maxime in capite vicem dicti sui principalis absentis» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 459r e sgg.). Già in passato, infatti, Leonardo Banquerio, proprio a causa della sua lunga militanza all’interno della Conservatoria, aveva agito come reggente di quell’ufficio, quando, nel 1421, a causa della *publicam absenciam* del Conservatore, fu indicato dal Consiglio regio come idoneo sostituto (ASPA, PR, 24, c. 4v).

luogotenente dello *scriptor porcionis* della *domus regia* e, facendo parte del seguito del sovrano, risultava di conseguenza sistematicamente assente dai propri uffici, e nel 1436, dopo una breve fase nella quale fu titolare Gispert des Far²¹⁶, Antonio Caramanno fu eletto nel ruolo di Conservatore maggiore del Real Patrimonio²¹⁷, divenendo il primo siciliano a ricoprire ufficialmente quella carica che ricoprì fino alla sua scomparsa, nel 1440²¹⁸.

La nomina di quest'ultimo ufficiale, a prescindere dalla complementarietà delle competenze dei due uffici, sintetizza ed esemplifica chiaramente il *discrimen* sociale vigente tra le due magistrature finanziarie dell'isola. Sarà qui sufficiente dire²¹⁹ che mentre la Curia dei Maestri Razionali, almeno per le sue posizioni vertice, era considerata da parte della grande aristocrazia siciliana come un agognato punto d'arrivo all'interno dell'amministrazione isolana, per via del prestigio dell'incarico, della cospicua quota 'fissa' del salario annuale e dei numerosi diritti economici ai quali il Maestro Razionale in carica aveva accesso²²⁰. Nel caso invece della Conservatoria e, parzialmente, della Tesoreria, gli uffici divennero un'opportunità irrinunciabile per gli *homines novi* provenienti dai ranghi dei ceti dirigenti cittadini, dei veri e propri trampolini di lancio per delle folgoranti carriere all'interno dell'amministrazione del

²¹⁵ Giovanni Porta diventava Conservatore del Regno di Sicilia nell'ottobre del 1431 (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 446r e sg.), ma nello stesso mese Leonardo Banquero veniva nominato come amministratore di quell'ufficio (ASP, RC, 66, c. 42r), dato che il titolare avrebbe svolto le proprie mansioni direttamente al servizio del sovrano (ASP, RC, 67, cc. 25r e sg.).

²¹⁶ ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 447r e sgg. Gispert des Far, catalano e tra i principali creditori della Corona, mantenne l'incarico di Conservatore per pochi mesi (tra il febbraio e maggio del 1436), ma si dimise dai propri uffici «quare id dominus Gispertus promotus fuit ad officium magistri Portulani renunciavit, hoc officium Antonio Caramanna qui illud ex concessione domini regis obtinuit ut infra sequitur».

²¹⁷ ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 449r e sg. e c. 452r.

²¹⁸ Nel 1440 l'ufficio siciliano del Conservatore maggiore del Real Patrimonio fu assegnato dal Magnanimo a un suo strettissimo collaboratore, il barcellonese Arnaldo Fonolleda, suo segretario personale che, a cominciare dal 1436, fu sempre al fianco del sovrano (ASP, CRP, *Mercedes*, 20, cc. 383r e sgg.).

²¹⁹ Sulla cooptazione degli ufficiali all'interno degli apparati istituzionali siciliani si tornerà più diffusamente *infra*, PARTE TERZA, § 8.1.

²²⁰ Il salario annuale di un Maestro Razionale, nel corso del trentennio preso in esame, fu sempre compreso tra le 80 e le 100 onze, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni del sovrano e dalle esigenze economiche del momento.

Regno²²¹ e, successivamente, di quegli apparati istituzionali che Alfonso, dopo la conquista del Regno continentale, avrebbe tentato di impiantare a Napoli per la gestione globale della Corona d'Aragona²²².

Da una parte, quindi, al vertice della Curia dei Maestri Razionali²²³, si alternarono figure di primo piano della feudalità siciliana²²⁴ e funzionari di lungo corso che, a cominciare dall'inizio del secolo XV, avevano scalato tutte le tappe della carriera amministrativa e acquisito i necessari titoli nobiliari, fino ad arrivare ai vertici istituzionali del Regno al fianco degli esponenti della maggiore aristocrazia locale²²⁵. I Maestri Razionali, che in numerosi casi erano del tutto privi di quelle competenze tecniche che avrebbero dovuto possedere per l'effettiva gestione di un ufficio contabile, ricoprivano quindi un ruolo squisitamente politico, con alcune significative eccezioni, al quale faceva da contraltare il ruolo eminentemente tecnico portato avanti dall'ampia base cancelleresca – questa era solitamente costituita da un maestro notaio che dirigeva

²²¹ Tra i casi più interessanti vi è sicuramente quello, già citato, di Antonio Caramanna, attestato come notaio della Tesoreria fin dal 1419 (ASPA, CRP, *Mercedes*, 8, c. 294r), che, nel giro di poco meno di un ventennio, sarebbe divenuto, nel 1436, Conservatore maggiore del real patrimonio (ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 449r e c. 452r). Con il progressivo estendersi del ruolo dello stato e delle sue strutture amministrative, si sviluppò anche nel ducato di Milano, tra il Tre e il Quattrocento, quella che, Somaini, *Processi costitutivi* cit., pp. 772-773, è stata definita una «officialità». Alla base della carriera all'interno degli apparati cancellereschi del ducato, non vi era infatti la necessità di «antenati nobili o grandi ricchezze patrimoniali, bensì virtù e prudenza, buona volontà, dedizione al signore e idoneità all'esercizio della carica» e il servizio dello stato rappresentò frequentemente, per molti nomine novi, la chiave d'accesso «ai vertici più alti della scala sociale». Una situazione, quest'ultima, sostanzialmente identica a quella sabauda dove, Barbero e Castelnuovo, *Governare un ducato* cit., p. 508, si palesa «l'esistenza di un tessuto amministrativo composto da borghesi talvolta in via di nobilitazione che, contando su conoscenze finanziarie e professionalità notarile, accedono al servizio principesco, sforzandosi di occupare cariche stabili che diano la possibilità sia di guadagni immediati sia di un'ulteriore carriera di governo».

²²² Sulla centralizzazione degli uffici della 'confederazione' aragonese a Napoli dopo il 1442, cfr. *supra*, PARTE PRIMA, § 3.2., nota 172.

²²³ Il numero dei Maestri Razionali, inizialmente ristretto a due soli componenti durante il breve regno di Fedrinando Antequera, fu ripristinato con il vecchio organigramma che si basava su un organo collegiale composto da quattro ufficiali, ai quali, durante il lungo Regno di Alfonso, furono aggiunti, talvolta con motivazioni di carattere politico e in altre circostanze di natura tecnica, alcuni Maestri Razionali *extra numerum*.

²²⁴ Federico Venimiglia, per esempio, fu nominato Maestro Razionale nel 1419 (ACA, RC, *Registros*, 2805, cc. 71v e sg.), mentre Ruggero Paruta ottenne il medesimo ufficio nel 1425 (ASPA, PR, 28, c. 4r e sg.).

²²⁵ Uno dei casi più significativi è sicuramente quello rappresentato da Filippo Viperano, attestato come notaio dell'ufficio del Protonotaro fin dal 1393, poi come reggente dell'ufficio di maestro notaio della Curia dei Razionali (1396) e come titolare – e contestualmente nel ruolo di archivistica – del medesimo ufficio a partire dal 1399 e fino al 1436, mentre, dalla conclusione del 1426, era entrato in possesso anche il prestigioso incarico di Maestro Razionale.

l'ufficio, quattro notai ordinari, uno o due *porterii* e un numero imprecisato di ufficiali non ordinari che prestavano principalmente servizio come *notarii registorum*²²⁶ – che si occupava materialmente della prassi amministrativa ordinaria dell'ufficio. Dall'altro lato, invece, la Conservatoria del Real Patrimonio si basava su un organigramma numericamente ridotto che era costituito dal Conservatore (nel caso in cui il titolare fosse assente, gli subentrava un reggente), dal suo luogotenente e da due *coadiutores*, dei quali uno fungeva da primo notaio dell'ufficio, nonché da alcuni *officiali* non ordinari che subentravano in caso di necessità. Per via della ristrettezza di questa cancelleria, che era composta 'normativamente' da quattro elementi ordinari contro i dieci funzionari regolari della Curia dei Maestri Razionali, tutti i suoi componenti dovevano essere necessariamente in possesso di uno specifico bagaglio tecnico che consentisse loro la migliore amministrazione possibile di una magistratura che era espressione diretta del sovrano aragonese e che, per questo, si distingueva anche per una sua connotazione profondamente politica. D'altronde, la composizione stessa dell'ufficio, depurata della sua componente castigliana che era stata progressivamente sostituita da un funzionariato locale²²⁷, fu contrassegnata dalla presenza di *homines novi*, che non erano legati né all'aristocrazia locale – maggiore o minore che fosse – né alle stirpi di amministratori professionisti che si erano imposte all'interno degli apparati istituzionali dell'isola fin dall'epoca martiniana²²⁸, ma che provenivano dalle élite urbane di nuova generazione. Queste ultime dovevano infatti tutte le loro fortune alla nuova dinastia dei Trastàmara e ad Alfonso in particolar modo e, di conseguenza, si comportavano e agivano in assoluta fedeltà alle politiche promosse dal sovrano e in piena aderenza alle sue volontà.

²²⁶ Sulla composizione della Curia dei Maestri Razionali, ma anche degli altri organi centrali del Regno, oltre alle diverse disposizioni emanate dal sovrano, risulta di straordinaria importanza lo studio dei libri delle *quitaciones*, all'interno della serie ASPA, CRP, *Mercedes*, che sono in grado di delineare l'effettiva strutturazione dell'ufficio per ogni singolo anno indizionale. Al riguardo, per una maggiore completezza degli organigrammi degli uffici, risulta di grande utilità lo studio dei mandati di pagamento registrati nella serie della Real Cancelleria che, a partire dalla metà degli anni Venti, furono concentrati, per ogni singolo registro, in una rubrica dal titolo *Quitaciones officialium*.

²²⁷ Al momento della sua fondazione, l'ufficio era composto da tre elementi di origine castigliana (Ioan Sanches de Salvaterra, Alfonso Fernandes de La Ribera e Ioan Trugillo) e un solo funzionario dell'isola (Leonardo Bankerio). Nel corso degli anni '30, invece, i siciliani presero il sopravvento fino a occupare, alla metà del decennio, tutti gli incarichi della Conservatoria.

²²⁸ Si pensi, per esempio, alle famiglie dei Carioso, dei Marescalco o dei Viperano, che, grazie ai privilegi regi conseguiti, si passavano gli uffici di competenza di generazione in generazione.

Nell'aprile del 1437, con un ritardo di circa un anno e mezzo rispetto a quel documento redatto dagli apparati cancellereschi che erano al seguito del sovrano presso Capua (28 novembre 1435), i viceré siciliani, in seguito a una supplica che gli era stata presentata da parte di Matteo Ansalone, luogotenente e maestro notaio dell'ufficio dei Maestri Razionali, davano finalmente esecuzione a una lettera regia, attraverso la quale, Alfonso aveva ordinato all'Infante Pietro di intervenire per impedire qualsiasi intromissione di un ufficio negli affari degli altri. Si poneva in particolar modo l'attenzione sulle strutture finanziarie dell'isola, ordinando a tutti gli ufficiali interessati che «in et circa exercicium administracionem et licterarum seu scripturarum quarumcumque ordinacionem et confectionem tangencium patrimonium nostrum que ad dictum magne Curie Racionum officium racionabiliter spectant et pertinent»²²⁹, non doveva intervenire nessun altro funzionario, se non quelli che prestavano servizio presso quella medesima Curia.

Un intervento, quello del sovrano, che sostanzialmente invitava gli ufficiali siciliani a un generico rispetto delle prerogative specifiche di ogni singola magistratura e di quelle della Curia dei Maestri Razionali in particolar modo, ma senza che fosse formalizzato un preciso atto d'accusa nei confronti di una particolare organo che avesse continuativamente invaso la sfera di competenza di un altro ufficio. La lettera inviata dal Magnanimo, che andrebbe intesa come un suggerimento di massima piuttosto che come un ordine perentorio – il sovrano aragonese, fin dal suo avvento sul trono, si era servito con insistenza dell'apparato dei Segretari regi e viceregi che, dotati di un ampio raggio d'azione che sconfinava in qualsiasi ambito dell'amministrazione isolana, potevano intervenire regolarmente anche nel settore riguardante la distribuzione delle risorse – certificava però una gestione confusionaria dell'amministrazione finanziaria del Regno, alla quale non si era riusciti fino a quel momento a porre rimedio, nonostante tutti quei *capitula*, quelle *ordenaçions* e quei provvedimenti che, a cominciare dal 1412, erano stati studiati e preparati per organizzare nel miglior modo possibile i flussi in entrata e in uscita che interessavano globalmente il regio demanio. Nonostante i numerosi interventi 'razionalizzatori' promossi dai re di Trastámara, l'amministrazione

²²⁹ ASPA, PR, 34, cc. 36r e sg. Si veda, al riguardo, anche ACA, RC, *Registros*, 2512, c. 144r (28 novembre 1436), in cui venivano ribaditi i medesimi concetti.

finanziaria del Regno era quindi rimasta soggetta a una naturale confusione che discendeva non solo dallo scarso rispetto, da parte delle magistrature preposte alla gestione delle finanze isolate, per le ordinanze e le norme regie, ma anche all'assenza di un rigido dirigismo da parte della Corona²³⁰. Questa, indubbiamente impegnata nella ricerca di una più efficace organizzazione dei processi di incameramento e di distribuzione del reddito isolano, doveva infatti muoversi all'interno del complesso sistema politico isolano, cercando l'accordo e il sostegno delle classi dirigenti locali che dovevano essere necessariamente compartecipi dell'amministrazione finanziaria del Regno.

5.2.. *Riformare le istituzioni per vincere la guerra*

Non deve essere considerato casuale, quindi, nel 1436, un nuovo intervento globale sugli apparati istituzionali del Regno di Sicilia che, per mezzo di un memoriale espressamente inviato ai «mestres racionals e conservador, tresorer»²³¹, nonché, secondariamente, a tutti gli altri ufficiali interessati dalle nuove disposizioni, mirava a ridisegnare gli instabili equilibri esistenti tra gli uffici isolani, rafforzando – come emerge da quella supplica presentata da Matteo Ansalone in rappresentanza dell'ufficio intero dei Razionali – le caratteristiche proprie e specifiche di ogni singola magistratura e «presertim officiorum tangencium nostrum patrimonium et regalias que exerceri et administrari omnino volumus per officiales in eisdem serio deputatos»²³². L'esigenza di

²³⁰ Knapton, *Il controllo contabile* cit., ha rilevato che per la prima età moderna – ma potremmo retrodatare l'osservazione anche al Quattrocento – le strutture finanziarie degli stati europei, appaiono tutti accomunati dall'«osservanza incompleta delle norme in fatto di revisione e della stessa tenuta della contabilità», a causa dei «difetti della prassi e della stessa impostazione gestionale». «Parliamo anzitutto», continua Knapton in riferimento al caso veneziano, «dei lunghi tempi di riscossione delle entrate e degli ampi margini di scarto finale fra gettito previsto ed effettivo: problema che in effetti suscitò nelle autorità preposte un'attenzione perenne, talvolta frenetica, al rafforzamento dei dispositivi di esazione. Ma a ciò si collegavano direttamente altri problemi: l'approssimazione e le forzature del quadro conoscitivo su cui si basavano le assegnazioni delle entrate alle spese da coprire; le connesse patologie procedurali di un sistema perennemente a corto della liquidità occorrente per far fronte agli impegni di spesa; infine, anche l'incidenza di sovrapposizione di competenze e di confusione nell'azione degli organi preposti alla gestione della finanza pubblica».

²³¹ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg. (Cfr. la trascrizione in Tomo II, *Appendice V*, Doc. 8).

²³² ASPA, PR, 34, c. 36r (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 9).

mettere ancora una volta mano all'amministrazione finanziaria dell'isola non era quindi peregrina, ma nasceva anche dalla contestuale difficoltà di operare rapidi e cospicui trasferimenti finanziari all'interno della stessa Corona d'Aragona. La soluzione approntata dai sovrani iberici, sia nel caso dell'estinta dinastia dei conti-re di Barcellona che con i Trastàmara che gli erano succeduti sul trono, era stata quella di cercare direttamente nel paese in cui il sovrano risiedeva momentaneamente tutti quei mezzi economici, o almeno la buona parte di essi, che avrebbero consentito al re stesso di perseguire i propri obiettivi politici e di sostenere finanziariamente l'eventuale campagna militare in corso²³³. Nello specifico contesto di quel momento, quindi, la Sicilia, che era lo stato aragonese geograficamente più vicino al regno continentale, divenne, per Alfonso, il naturale punto di riferimento 'economico' sul quale avrebbe potuto fare affidamento per la raccolta di tutte quelle risorse pecuniarie e di vettovagliamento, che si sarebbero rivelate fondamentali per il mantenimento degli eserciti e per il raggiungimento delle sue finalità politiche. Va inoltre messo in luce che, nonostante il ruolo primario che l'isola ebbe come sostegno economico alla definitiva conquista di Napoli, l'effettivo contributo finanziario del Regno di Sicilia alla politica estera alfonsina, certamente cospicuo, non fu così pesante da causare resistenze e malcontento nei sudditi siciliani, probabilmente a causa di quella «situazione di "avanzo" fiscale»²³⁴ che incentivò i trasferimenti finanziari dall'isola, rendendoli, nel contempo, sopportabili.

La nuova legislazione che avrebbe dovuto regolamentare il funzionamento degli apparati amministrativo-finanziari dell'isola, inviata nell'aprile del 1436 all'Infante Pietro che, in quel momento, era viceré di Sicilia, s'inserì in un momento cruciale per la politica italiana del Magnanimo e per l'esito della lunga guerra da lui condotta per la conquista di Napoli e del Regno continentale. Nel 1435, infatti, dopo il disastroso esito della battaglia navale di Ponza per mano dei genovesi e la prigionia a Milano, Alfonso riuscì a raggiungere un sorprendente, quanto fondamentale, accordo con il duca Filippo Maria Visconti. Alla base del trattato stipulato vi era, innanzi tutto, un reciproco riconoscimento delle sfere d'influenza, l'area settentrionale della penisola per i Visconti

²³³ Cfr. Epstein, *Potere e mercati* cit. pp. 381-383

²³⁴ Epstein, *Potere e mercati* cit. p. 383.

e quella meridionale per il sovrano aragonese, con una serie di accordi che prevedevano il reciproco soccorso militare in caso di necessità; in secondo luogo, vi era la rinuncia, da parte di Alfonso, alla Corsica e alle basi di Portovenere e Lerici; infine, fu pattuito il pagamento di un non troppo oneroso riscatto di 30.000 ducati che, attraverso l'intermediazione di Genova, fu versato dalle *Corts* d'Aragona, di Valencia e della Catalogna²³⁵. In virtù dell'intesa raggiunta con il duca, la guerra per la conquista di Napoli riprendeva nel volgere di pochi mesi e mentre Gaeta, caduta nelle mani dell'Infante Pietro²³⁶, sarebbe divenuta la base militare per giungere alla definitiva occupazione del regno angioino²³⁷, la Sicilia, invece, in quest'ultima fase del conflitto, ancor più che in passato, si sarebbe dimostrata la più solida base economica e sociale – i regni iberici e la Catalogna in particolare vivevano infatti, in questa fase, una profonda crisi economica che si era aggiunta al fallimento delle politiche espansionistiche nei confronti del Regno di Castiglia – sulla quale avrebbe fatto affidamento il Magnanimo per fare il proprio ingresso a Napoli come nuovo sovrano.

La gestione centralizzata del 'tesoro', inteso come il complesso di tutte quelle somme, quei redditi e quegli introiti demaniali del Regno di Sicilia depurati delle spese ordinarie, rimaneva al centro di ogni intervento legislativo sull'amministrazione finanziaria dell'isola e la normativa prodotta per quelle *ordenaçions* del 1436 non si discostava da quella tendenza. Se da una parte, infatti, fu concluso quell'esperimento che aveva portato all'abolizione dell'ufficio del Maestro Segreto e all'assorbimento delle sue funzioni da parte del Tesoriere²³⁸, dall'altro lato, attraverso l'adozione di una

²³⁵ Vicens i Vives, *Els Trastàmars* cit., pp. 128-129. Cfr. Dupré Theseider, *La politica italiana* cit. pp. 77-84 e Ryder, *Alfonso the Magnanimous* cit., pp. 207-209.

²³⁶ Caldarella, *Il governo di Pietro* cit., pp. 40-41.

²³⁷ Ryder, *Alfonso the Magnanimous* cit., pp. 215-216.

²³⁸ Nel febbraio del 1436, immediatamente dopo la scomparsa del Tesoriere Andrea Speciale, Ruggero Paruta otteneva l'ufficio di Maestro Segreto del Regno di Sicilia, con un salario annuo di 300 onze (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 474r e sgg. e Tomo II, *Appendice V*, Doc. 30), per essere sostituito – dopo una breve fase nella quale la gestione fu affidata al Tesoriere Pietro Altello (ASP, RC, 75, cc. 223v e sgg. e Tomo II, *Appendice V*, Doc. 53) – al momento della sua scomparsa, nel 1440, da Giovanni Abatellis che gli succedeva nell'incarico con una provvigione annuale di 150 onze (ASP, CRP, *Mercedes*, 20, cc. 410r e sgg.). In occasione di quest'ultimo atto di concessione, peraltro, gli estensori del documento coglievano l'occasione per ripercorrere brevemente le vicende dell'ufficio del Maestro Segreto e giustificare la nuova assegnazione, scrivendo che «credentes hiis superioribus non multum longe diebus dum incumbencia Nos contingeret Curie nostre in Regni Sicilie ultra farum onera

soluzione interna per la scelta del nuovo titolare dell'ufficio – Antonio Carosio, che era stato a lungo luogotenente di quella magistratura, ne divenne infatti il titolare²³⁹ – ne fu garantita una certa continuità gestionale. Con i nuovi *capitula*, infatti, fu sostanzialmente ribadita la subalternità del Tesoriere nei confronti della Conservatoria e della Curia dei Maestri Razionali, i soli uffici che, tramite l'attività delle rispettive cancellerie, erano adibiti alla redazione di quelle lettere viceregie e di quei mandati, con i quali si dava effettivamente avvio alla dislocazione dei redditi e delle risorse isolate. Senza queste scritture, la Tesoreria non poteva infatti effettuare alcuna assegnazione, di qualunque natura essa fosse, neanche nel caso in cui bisognasse provvedere al pagamento degli ufficiali della Regia Curia, per i quali era sempre necessaria una ulteriore certificazione, rilasciata dal Conservatore, che attestava l'effettivo lavoro svolto, nel corso dell'anno indizionale, da ogni singolo funzionario nel proprio ufficio di competenza²⁴⁰, oppure nello svolgimento di missioni specifiche delle quali era stato incaricato²⁴¹.

reminisciipsius Curie utilitatem ex hiis aliquam resultare ac cogitacionis nostre convertenes studium ad nonnulla officia officiorumque salaria Regni eiusdem que satis ipsa agravant Curia inter alia Magistri Secreti officium in Regno iamdicto cuius annua provisio vel salarium erat unciarum tricentum quodammodo inutile ac superfluum visum Nobis fuit ex quo iddem tamquam supervacuum abolendum et officio ac exercicio Thesaurarie eius Regni ad administracionem ipsius plenimoda vinendum incorporandumque duximus et pariter agregandum. Cum auctoritate iam nunc multa doteamur experencia id ipsum officium per se non modo utile seu necessario directioni et beneficio regie Curie ac totius Rey puplice dicti Regni a comodum fieri et pro inde ab antiquis retroprincipibus predecessoribus vestris gloriose memorie non sine causa eminenti et necessaria provide laudabiliter quam statutum fuisse deliberavimus noviter ipsum idem officium fore congenia cum aliquali moderacione salarii reformandum multis itaque utilibus, respectibus, racionabilibus dicti causis quas hic exprimere non oportet sceinter deliberate et consulte persona in eo nunc preficere decrevimus tamen fidelitatis virtutibus quam ingenii probitate insignem quam ydoneam sufficientem gratam quoque Nobis et acceptam ac nostri servicii vigilem»

²³⁹ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 547r e sg., nella glossa appuntata nel margine sinistro del documento registrato, leggiamo che «quare dictus dominus Andreas de Speciali mortuus fuit, factus et ordinatus Thesaurarius iste Antonius de Carioso». La nomina, avvenuta nel febbraio del 1436, è stata registrata in ASPA, TRP, *num. provv.*, 1, cc. 9v e sg.

²⁴⁰ Tra i vari capitoli presenti, vale la pena di porre l'attenzione su quello riguardante l'ordine di pagamento che il Maestro Secreto e gli ufficiali delle Secrezie e delle Vicesecrezie, avrebbero dovuto seguire per procedere all'esecuzione delle assegnazioni pecuniarie che ricadevano al di sotto della loro giurisdizione: «Item vol e mana lo dit Senyor que per lo mestre secret, secrets e vicesecrets e altres officials aqui partagna, nos deia pagar assignacions e gracies annulas que sien assignades sobre les secrecies del dit Regne que primerament no sien pagats o segurs de esser pagats les provisions e salaris dels castells e los deutes iurats per lo dit senyor axi com es raho per que en aquelles va molt ala honor servici e credit de la sua maiestat e si lo contrari los dits officials per lo temps passat hauran presomit fer ne de açi avant farran que en nenguna manera nols sia mes en compte per los maestres Racionals». L'assegnazione dei salari in favore del personale dei castelli demaniali come prima istanza di pagamento sui proventi delle Secrezie e delle vicesecrezie, era considerata talmente importante che, per mezzo di un

La congiuntura politica del momento, con l'improvviso capovolgimento delle alleanze e con l'immediata ripresa dell'azione militare contro il regno angioino, pose il sovrano di fronte a una serie di urgenti necessità economiche e, conseguentemente, all'esigenza di colmare alcuni vuoti normativi che avevano contrassegnato la precedente riforma della Tesoreria. Anche in Sicilia, infatti, non diversamente dagli altri stati territoriali della penisola, la necessità di fare fronte alle crescenti necessità di ordine militare e di difesa ebbe, come naturale conseguenza, un continuo intervento, da parte dei governanti, sulle strutture finanziarie del Regno, costrette quindi «ad adeguarsi all'impegno politico-militare sempre più esteso dello stato»²⁴², sulla base di quelle che erano le circostanze del momento.

Innanzitutto, quindi, fu regolamentato il comportamento che il Tesoriere avrebbe dovuto tenere nel caso in cui gli introiti conservati presso il suo ufficio non fossero stati sufficienti all'espletamento di tutte le pratiche in corso per quell'anno. «En temps de necessitat», infatti, il Tesoriere non doveva procedere alla soluzione integrale degli importi dovuti – che peraltro, in quegli anni, furono frequentemente congelati – ma solamente per quella quantità che l'ufficio «ha de introit», rimandando agli anni successivi il pagamento di tutte quelle somme arretrate che dovevano ancora essere saldate, alle quali sarebbe stata successivamente data esecuzione tramite lettere debitorie²⁴³. Va detto che la serie *Debiti* della Conservatoria del Real Patrimonio attesta che, già precedentemente, si faceva uso dello strumento della lettera debitoria per il pagamento di tutti quelle somme arretrate dovute a coloro che beneficiavano di assegnazioni sul regio demanio, sia che si trattasse di provvigioni annuali che di diritti o privilegi di tipo pecuniario. Ma, a causa dell'immediato bisogno di cospicue somme di denaro liquido per il sostentamento e il vettovagliamento delle truppe stanziato nelle

capitolo specifico, fu stabilito di bloccare qualsiasi ordinanza precedentemente emanata dal sovrano stesso oppure dai viceré «qui fos en preiudici de la paga dells castells» (ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg.).

²⁴¹ Nelle *certificationes* del Conservatore si fa spesso riferimento al servizio prestato dal funzionario sia in quanto *presens* presso la regia Curia, sia in quanto *absens* perché impegnato, in una regia *commissio*, al di fuori di quella.

²⁴² Knapton, *Guerra e finanza*, p. 301.

²⁴³ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg.

aree continentali, l'uso della *lictera debitoria* divenne la norma e proprio per questo, probabilmente, fu reputata necessaria una più rigida regolamentazione della materia²⁴⁴.

In secondo luogo, si pose una nuova attenzione nei confronti di tutte quelle fonti di reddito demaniali straordinarie, sostanzialmente quelle «que non sien de secrecies e ports dels quals se tenen comptes ordinaris», sulle quali era più difficile mantenere un controllo regolamentato, come nel caso dei redditi ordinari²⁴⁵, proprio per via della loro occasionalità e saltuarietà. Da quel momento in poi, quindi, il Tesoriere fu tenuto a dare notizia, sia ai Maestri Razionali che al Conservatore, delle somme ricevute «en aquella dia que los reebe», affinché «sobre los dits intrats extraordinaris no puxa esser dubitacio ni frau alguna»²⁴⁶.

Del tutto complementari a queste ultime norme riguardanti la Tesoreria, che in parte confermarono e in parte integrarono la legislazione precedente, sono gli altri *capitula* contenuti nel medesimo memoriale. Attraverso una più precisa definizione dei compiti e delle specifiche competenze dei due organi finanziari del Regno, si voleva fare in modo che il sistema della raccolta delle fonti di reddito dell'isola – e

²⁴⁴ D'altronde, in un altro capitolo contenuto in questo memoriale, il sovrano ordinava al Tesoriere, con la minaccia di una pena pecuniaria di cento onze, di non utilizzare in alcun modo, per il pagamento degli ufficiali o di assegnazioni di altro tipo, gli introiti in suo possesso raccolti per fare fronte alle «necessitats urgents e necessaries» della Regia Corte. (ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg.).

²⁴⁵ Nel caso degli introiti ordinari, l'azione di controllo svolta dagli organi finanziari del Regno rimaneva esattamente quella stabilita nel 1431 e basata su un doppio livello di verifica. Da una parte, quella condotta a livello 'centrale' dalla Conservatoria sugli introiti mensili della Tesoreria e poi sui suoi conti finali, così «que la Regia Cort puxa esser clara quant mester sera de ço que lo dit Tresorer reebe e assigna»; dall'altro lato, quello 'periferico' dei Maestri Razionali, che confrontavano i conti presentati in ottobre dal Maestro Portulano, dal Maestro Segreto e dagli altri uffici pecuniari del Regno con quelli posti in essere dalla Tesoreria, in novembre, alla conclusione del ciclo amministrativo (ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg.). L'azione di monitoraggio condotta dalla Conservatoria nei confronti degli uffici pecuniari del Regno è concretamente visibile, per esempio, nel confronto operato dal Conservatore stesso tra i *computa* presentati dal Maestro Segreto – ufficio che, nel corso di quell'anno indizionale, il XIV (1435-36), era tenuto dal Tesoriere Andrea Speciale – e quelli dei singoli vicesegreti in ASPA, CRP, *Conti*, 843, cc. 22r e sgg. Veniva redatta una rubrica per ciascuna vicesecrezia e, al di sotto di essa, gli ufficiali della Conservatoria trascrivevano la dichiarazione personale del maestro Segreto con la quale affermava di aver ricevuto una certa somma da quel vicesecreto. Il Conservatore, per mezzo di tutte quelle altre informazioni che aveva raccolto, era quindi in grado di confermare o meno la veridicità della dichiarazione del maestro Segreto, scrivendo in glossa anche tutte le informazioni reputate necessarie, sulla base di una casistica complessa e legata esplicitamente a ciascun particolare contesto: per la terra di Trapani, per esempio, la glossa riporta solamente «concordat cum quaderno vicesecretorum et eciam cum informacione credencierii» (ASPA, CRP, *Conti*, 843, c. 22r); per quella di Monte San Giuliano, invece, troviamo scritto «concordat cum libro vicesecreti et est sciendum quod cabella tereni non fuit vendita quare non fuit aliquis qui emeret et fuit collecta in credenceria per Riccardum de Miraldo qui ponit reddisse uncias XII · tarenos XXVI · granum I» (ASPA, CRP, *Conti*, 843, c. 22v).

²⁴⁶ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg.

contestualmente della loro verifica – fosse il più conforme possibile alle esigenze politiche della Corona. Se la Curia dei Maestri Razionali mantenne tutte le sue competenze di accertamento contabile che si concretizzavano nell'annuale confronto dei bilanci presentati dagli uffici pecuniari periferici con quelli delle loro magistrature centrali di riferimento, il Conservatore assunse un'ancora più evidente ruolo di garante politico del sovrano nei confronti della gestione finanziaria dell'isola. Questo ruolo risultava chiaro, per esempio, sia in occasione delle composizioni che dovevano essere concordate in seguito alle cause e ai processi tenuti dalla Gran Corte, nelle quali il Conservatore doveva intervenire «per tal que la Cort en nenguna manera no sia defraudada», sia in quelle circostanze in cui i Maestri Razionali, in maniera conforme a quelle che erano le loro prerogative, si riunivano, «present lo Conservador», per risolvere tutte le questioni e i dubbi esistenti sulla contabilità pervenuta presso il loro ufficio²⁴⁷.

La sintesi di quell'ampiezza di *potestas* della quale godeva il Conservatore nello svolgimento delle proprie funzioni, per certi versi anche al di sopra degli stessi viceré dell'isola²⁴⁸ in quanto rappresentante diretto del sovrano – sebbene non vi fosse una gerarchia formalizzata, il Conservatore mantenne sempre un forte vincolo di fedeltà personale nei confronti dei governanti – si palesava nella sua consueta prerogativa che ne rendeva necessario parere per tutte quelle assegnazioni di carattere pecuniario che dovevano essere saldate sui redditi demaniali, su qualunque ufficio, centrale o periferico, esse insistessero. Una più attenta definizione dell'autorità dell'ufficio della Conservatoria, che si sostanziò in un ampliamento del suo raggio d'azione, prese anche

²⁴⁷ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg. Si veda un caso concreto, risalente al 11 novembre 1437, in ASPA, RC, 73, cc. 102r e sg., nel quale si spiega che «noviter in la examinacioni in li cunti di lu nobili mastru Secretu anni XIII indicionis per li nobili mastri Racionali et Conservaturi si trova in la secrecia di Milazu essiri commisi alcuni erruri et fraudi tantu in la solucioni di lu salariu di li compagni et servienti di lu castellu di la dicta terra, comu eciam in li locacioni di li cabelli di la dicta secrecia et recollectioni di li diritti et raxunu di li dicti cabelli per li credinzeri, cussi di lu dictu annu comu eciam di li anni precedenti, in non pocu dampnu et interesse di la regia Curti, comu in unu memoriali per li dicti nobili mastri Racionali et Conservaturi, lu quali cum presentibus vi rammectimu». In conseguenza a queste vicende il sovrano e i viceré ordinarono a Raimondo Parisio dell'ufficio della Curia dei Maestri Razionali, di recarsi immediatamente nella terra di Milazzo per indagare sulle frodi e sugli errori che risultano evidenti dai conti presentati, inviando poi tutte le informazioni ai Maestri Razionali ed al Conservatore, affinché questi possano sentenziare e stabilire come procedere.

²⁴⁸ In uno degli ultimi capitoli del memoriale, se da una parte si invitava il Conservatore a intervenire senza alcuna remora contro coloro che avrebbero contravvenuto alle nuove disposizioni regie, dall'altro lato si ordinava al viceré di dare tutto il supporto necessario al Conservatore, affinché questi potesse svolgere pienamente i propri compiti senza alcun freno (ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg.).

la forma di un più serrato dialogo con la Curia dei Maestri Razionali, incentivato dallo stesso Alfonso in virtù di quel modello finanziario castigliano basato sui due dipartimenti della *Contadurya Mayor de Hacienda* e della *Contadurya Mayor de Cuentas*, due uffici che certamente possedevano delle specifiche competenze, ma che, contestualmente, agivano in maniera complementare, in risposta a quelle che erano le istanze promosse dai governanti²⁴⁹.

A fronte di una serie di funzioni caratterizzanti il lavoro delle due magistrature finanziarie dell'isola, furono quindi sviluppate alcune competenze apparentemente paritetiche che discendevano certamente dall'esigenza, *per cautela de la Cort*, di porre il patrimonio regio al di sotto di un più rigido sistema di accertamento contabile, ma che stavano probabilmente alla base di una concezione organica dell'intero apparato amministrativo-finanziario del Regno. Sia l'ufficio del Conservatore che la Curia dei Maestri Razionali, anche se sulla base di livelli diversi, agivano infatti con la medesima finalità: verificare, per conto del sovrano, la correttezza della gestione del patrimonio regio e della sua successiva distribuzione.

Nonostante il tentativo del sovrano aragonese di costruire un apparato finanziario funzionale, che non desse adito a dubbi e interpretazioni, il sedimentarsi dei frequenti interventi legislativi, con l'accavallarsi di *capitula e ordenaçions* talvolta in contrasto tra di loro e in altri casi ripetitive, era alla base di una naturale ambiguità relazionale che permeava la gestione finanziaria dell'isola. Sulla base delle due ordinanze annotate qui di seguito, sia per quella afferente alla Curia dei Razionali che a quella riferibile alla Conservatoria, qualsiasi scrittura di natura finanziaria che interessava il demanio isolano, «in pecuniis sive in feudis aut in rebus mobilibus», doveva essere preventivamente ricopiata e registrata nei volumi tenuti dalle rispettive cancellerie dei due uffici, prima di procedere alla sigillazione e all'invio della stessa.

²⁴⁹ Nell'aprile del 1436, per esempio, il sovrano aragonese ordinava ai Maestri Razionali di rivedere i conti dell'ufficio della Conservatoria dato che, in quel momento, il Conservatore era impegnato in una missione per conto del sovrano: «Item lu dictu Signuri comanda pero ki lu Conservatori di Sichilia, ex regia ordinacione et expresse mandato, divi vacari in alcuni ardui servicii di la sua Curti li quali revedimu grandi aceleritati ki li mastri Razionali per aliis digianu vidiri et examinari ac diffiniri et spachari tucti soy cuncti passati secundu per li regii comandamenti e stat provistu et utiliterius non digianu diffiriri lu spachari di li dicti cuncti per quantu hannu cara la gracia de lu dictu Signuri per ki tali esti sua intencioni. Cathala secretarius» (ACA, RC, *Registros*, 2893, c. 15v).

Curia dei Maestri Razionali	Conservatoria del Real Patrimonio
<p>Volentes circa curam et conservacionem patrimonii nostri dicti Regni Sicilie ulteriori uti cautelam ut que officium magne nostre Curie Racionum quod illius principaliter onus habet cuntarum que per ipsam Curiam Regni Sicilie predicti fiunt et expediuntur tangencium iurium regalias et bona patrimonii eiusdem debitam scienciam et noticiam habeat, tenore presentis decrevimus providendum quod omnia et quecumque privilegia, licere, mandata et rescripta ac exequorie et cautele (factura) patrimonii nostri predicti in pecuniis sive in feudis aut in rebus mobilibus quomodolibet concernentes antequam sigillentur et expediantur ante predictum officium magne Curie Racionum revideri et registrari de cetero debeant²⁵⁰</p>	<p>Item que totes provisions, cartes, letres, executories, contractes, privilegis, quitances, commissions e altres qualsevol rescrits que passen per la Cort tocant lo patrimoni Real tant de gracies com de deutes, comptes, concessions, officis e confirmacions en cara feudals e altres qualsevulla en que la Cort pretengues algun interesser nos puxen desempatxar ne sagellat si dochs primerament no son notades per lo Conservador e sos officials per cautela de la Cort sota pena de Cent onzes²⁵¹</p>

Tab. 5.1. Il controllo operato dai Maestri Razionali e dalla Conservatoria sulla redazione delle carte finanziarie

Un'analisi dei testi delle due ordinanze, preparate a distanza di pochi mesi l'una dall'altra, dimostra una chiara identità formale, ma, nel contempo, anche una disomogeneità sostanziale. La diversa applicazione di una medesima norma legislativa, nel caso delle due magistrature isolate, dipendeva infatti dalle specifiche funzioni che nel corso degli anni erano state delineate attorno ai due organi finanziari del Regno. Una lettura trasversale della questione, che tenga in conto le specificità delle due magistrature, ci consente quindi di valutare il diverso peso di due norme apparentemente identiche negli ambiti d'intervento di ciascuno dei due uffici.

²⁵⁰ ASPA, RC, 71, cc. 203r e sg. e ACA, RC, *Registros*, 2512, c. 144v (28 novembre 1436, ind. XV).

²⁵¹ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg. (5 aprile 1436, ind. XIV)

La Curia dei Razionali era la cancelleria finanziaria per eccellenza e si occupava della redazione della quasi totalità delle *lictere exequatorie* di ambito pecuniario, riconoscibili dalla formula di mandato posta in calce al documento che, solitamente, era quella vergata del maestro notaio dell'ufficio²⁵². Conseguenza naturale di questa attività redazionale era, naturalmente, la fruizione di un diritto di sigillo del quale l'ufficio dei Razionali godeva per ciascun documento prodotto dai propri funzionari²⁵³. La procedura di redazione documentaria ordinaria, e parzialmente anche nel caso di quella non ordinaria, era sostanzialmente standardizzata e non prevedeva, da parte degli ufficiali di quell'organo, alcuna attività di controllo, né preventiva né conclusiva, sull'iter burocratico degli atti finanziari posti in essere. Il momento della registrazione delle scritture nei volumi delle serie documentarie in possesso della Curia dei Razionali, deve essere quindi considerato come un atto 'formale', dato che la verifica condotta da quest'organo si sarebbe svolta successivamente, sui *computa* presentati da ogni ufficio pecuniario dell'isola alla conclusione dell'anno amministrativo.

Nel caso della Conservatoria del Real Patrimonio, invece, l'azione condotta dai suoi ufficiali era sostanzialmente diversa. Non vi era infatti alcuna attività di carattere redazionale, se non in minima parte e in sostituzione dei funzionari della Curia dei Maestri Razionali, ma, in compenso, una maggiore attenzione nei confronti del momento della registrazione delle scritture, sulle quali l'ufficio, contrariamente a quanto abbiamo visto per la Curia dei Razionali, non godeva di alcun diritto di sigillo. La trascrizione di ciascun atto finanziario nei registri della Conservatoria, oltre al consueto confronto con le informazioni disponibili sulla base di quel bilancio preventivo che veniva annualmente predisposto, presupponeva, infatti, una preventiva attività di controllo che ne giustificasse il principio, o meglio ancora lo *ius*, che sottostava alla concessione stessa del beneficio, come nel caso di un diritto pecuniario da pagarsi sugli introiti di una vicesecrezia o di un diritto di estrazione su una viceportulania o su un caricatore del grano. L'intervento del Conservatore, però, mutava nella sua qualità in occasione di tutti quegli atti che non si esaurivano in una soluzione

²⁵² Nel trentennio qui preso in esame, furono tre i maestri notai che si alternarono presso la Curia dei Razionali e, conseguentemente, nelle *iussiones* redatte in calce alle scritture: Filippo Viperano, Giovanni Vitellino e Matteo Ansalone (cfr. Tomo II, *Appendice III*). A cominciare dall'anno indizionale V (1441-42), l'ufficio fu invece assegnato al catalano Francesc Martorell.

²⁵³ Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., p. 16.

unica, ma che prevedevano un attento monitoraggio che si dipanava nel corso dell'intero anno indizionale. Si fa qui riferimento, per esempio, alle *quictaciones* degli ufficiali centrali, che si basavano sul pagamento del salario *de tercium in tercium* e previo verifica da parte dei funzionari di quell'ufficio; a tutta quella documentazione riguardante la gestione dei *castra* demaniali e del personale da essi dipendente, nei confronti della quale il Conservatoria operava un controllo continuo; a quelle carte che riguardavano assegnazioni pecuniarie o di altra natura, sulle quali erano intervenute, nel corso dell'anno indizionale, delle *novitates* che costringevano il Conservatore a un'ulteriore verifica.

Riportiamo nuovamente l'attenzione sugli effetti che le ordinanze del 1436 ebbero sulla Curia dei Maestri Razionali e sulla Conservatoria del Real Patrimonio. L'intervento coordinato delle due magistrature, in maniera sostanzialmente speculare a quanto stabilito per la Tesoreria, fu concentrato in particolar modo sulla gestione di tutti quegli introiti minori, straordinari e occasionali che, nel corso degli anni precedenti, non erano stati sufficientemente regolamentati²⁵⁴ e che, in una fase così delicata come quella in atto, in cui era necessario dare fondo a qualsiasi introito disponibile, risultavano di importanza cruciale per il finanziamento della politica estera alfonsina²⁵⁵.

²⁵⁴ Non deve essere sottovalutata, al riguardo, la legislazione di ambito monetario, che, nel 1437, in maniera aderente alle nuove disposizioni regie, fu preparata proprio dalle due magistrature finanziari per una risistemazione della zecca di Messina: «Cum pro regio servicio atque indempnitate Curie certis iustis et racionabilibus causis nostrum ad hec animum moventibus habita prius consultacione nobilium magistrorum Racionalium et Conservatoris regii patrimonii noviter providerimus exequi compleri et omnimode observari capitula tenoris sequentis: Ordinaciones facte per magnificos magistros Racionales et Conservatorem Regni Sicilie que debent de cetero observari in sicla regia nobilis civitatis Messane per cabellotos et oficiales eiusdem sicle. In primis est provisum per dictos magnificos quod cabelloti dicte sicle presentes et futuri teneantur et debeant facere librum ordinarium de introytu et exitu dicte sicle bene et legaliter et absque fraude a eciam teneantur ordinari facere cautelas necessarias et ipsas presentare tempore sui racioninii si et pro ut faciunt secreti Regni Sicilie ; Item quod magister probe et duo credencerii qui sunt de present vel erunt in futurum teneantur facere quadernos de omnibus expensis fiendis in dicta sicla et de quantitate pecuniarum cridendarum in dicta sicla et de aliis que dicti credincerii tenentur facere librum ex natura officii eorundem; Item quod in empcione quantitatis heris emendi pro cudendo monetam in dicta sicla interveniant secretus dicte civitatis qui de presenti est et pro tempore fuerit et cum eius consensu et deliberacione solvatur precium dicti metalli pro indempnitate Curie et de ipsa vendicione seu empcione fiat cedula per venditorem in qua sint subscripti predictus secretus et credencerii producenda tempore racioninii; Item quod tempore racioninii ponendi in magna regia Curia Racionum de gestis et administratis in dicta sicla sufficit quod veniat tamen unus ex dictis credenceriis cum cabelloto qui credicerius teneantur portare secum librum suum ac libros magistri probe et alterius credencerii clausos et sigillados» (ASP, RC, 73, cc. 141r e sg.).

²⁵⁵ L'estensione di un sistema di rigido controllo anche sulle entrate di carattere straordinario, ebbe una serie di effetti sull'organigramma dei due organi finanziari del Regno. Sia la Conservatoria che la Curia

In primo luogo, si pose l'attenzione nei confronti delle *commissions pecunairies* e degli ufficiali addetti all'amministrazione delle collette e alle raccolte di denaro o di altri beni. Tutta l'attività sulla gestione di ciascuna *commissio* doveva infatti essere annotata e registrata nei volumi della Conservatoria, prima che i commissari potessero dare esecuzione a tutte quelle spese programmate delle quali si sarebbero dovuti occupare. Inoltre, entro i tre giorni successivi al ritorno dalla loro missione, dovevano dare notizia «de ço haura collit» presso la Conservatoria e presentare i conti «de lurs administracions» presso la Curia dei Razionali affinché potesse essere effettuata la necessaria verifica contabile²⁵⁶.

In secondo luogo, a causa della grande mole di affari e negozi di carattere straordinario trattati dalla Corona per l'acquisto di vettovaglie, formimenti e altre «despeses menudes que curren infra lany», il sovrano, «pro cautela de la Cort», ordinava al Tesoriere di non procedere ad alcun pagamento, se non in presenza del Conservatore, che avrebbe dovuto annotare dettagliatamente nei propri registri ogni singolo capitolo di spesa, e ai Maestri Razionali, di bloccare ogni assegnazione effettuata in assenza di «algu del officis del Conservador»²⁵⁷.

In terzo luogo, sia il Conservatore che i Maestri Razionali furono invitati a riprendere in mano tutta la contabilità di bilancio delle amministrazioni pecuniarie del Regno, visionando i conti degli anni precedenti, «tant vells com moderns», e costringendo tutti coloro che sarebbero risultati debitori al pagamento di quanto dovuto

dei Maestri Razionali, infatti, per via delle frequenti assenze dei propri ufficiali che venivano inviati in missione per l'isola o nel Regno continentale presso Alfonso, non erano in grado di reggere la mole di lavoro della quale erano state incaricate e, di conseguenza, si rese necessaria, sulla base di una puntuale ordinanza del sovrano risalente all'aprile del 1436, l'immissione di nuovo personale: «Item per zo com lo dit Seyor e stat informat que en los officis de Racionals e Conservador non hage suficiencia de officiales e ates lo (destemperament) e exesequicio que lo dit Seyor mana ques faza en los dits officis sia neccessari haver ha degne compliment, vol e mana lo dit Seyor que al dit officis de Conservador admectet dos scrivans e ayudans ultra los que al preent son a eleccio de Conservador ab salari de XV onzes per cada un alo officis de Racionales lo dit Infant Visrey a consell e eleccio de mizer Adam mastre Racional provehisquen a beneplacit del dit Seyor de scrivans et notaris suficientes necesaris al desempaxament de les dites officis segons los porra esser expedient al servey del dit Seyor. Axalo Secretarius» (ASPA, RC, 71, cc. 134v e sg.).

²⁵⁶ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg. Cfr. l'esempio riportato in Tomo II, *Appendice V*, Doc. 49.

²⁵⁷ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg.

in favore della Regia Corte che, si sottolineava ancora, «estat en necessitat e es iust esser raonable»²⁵⁸.

In quarto luogo, entrambi gli uffici furono investiti della competenza di bloccare, «sens consultacio del dit Senyor» tutti quegli atti e quelle carte di ambito finanziario che il Conservatore e i Maestri Razionali avessero reputato inutili e dannose per la Corte²⁵⁹.

Infine, fu stabilita una rigida procedura da seguire sia nel caso della compravendita di vettovaglie, rifornimenti e altri beni da parte della regia Corte, che in riferimento alla cessione di diritti, gabelle e rendite reali. In entrambe le circostanze, in rappresentanza e a tutela della Corte, dovevano infatti *entrevenir* sia Maestri Razionali che il Conservatore del Real Patrimonio, mentre tutte le informazioni afferenti ai prezzi dei *negocii* della Curia dovevano essere dettagliatamente trascritte nei registri della Conservatoria, segnalando tutte le somme versate anche presso i volumi della Tesoreria²⁶⁰.

5.3. Contingenze. I voleri del sovrano, gli equilibri del potere, la conquista di Napoli.

L'intervento alfonsino sull'amministrazione finanziaria del Regno fu parallelamente accompagnato da una poco evidente ma significativa rivoluzione degli equilibri politici isolani²⁶¹. Il Magnanimo, infatti, preferì concentrare l'effettivo potere politico nelle mani del potente Maestro Portulano Gispert Des Far²⁶², che divenne così il principale rappresentante del sovrano nel Regno, nonché il canale preferenziale attraverso il quale governare l'isola. Il catalano Des Far, fin dal 1415 al servizio dei

²⁵⁸ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg.

²⁵⁹ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg.

²⁶⁰ Un intervento, quello dei due organi finanziari, che era, da una parte, contabile, e dall'altro lato, di carattere informativo: sia il Conservatore che i Maestri Razionali, infatti, erano tenuti al controllo «de tots membres e gabells alienades de les secrecies e los titols de qualsevol persones, per tal que si alguna rago pertanyera ala dita Cort sia vista e la puxa aconseguir» (ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 5v e sgg.).

²⁶¹ Cfr. Trasselli, *Sul debito pubblico* cit., pp. 96-97.

²⁶² Il Maestro Portulano di Sicilia aveva accesso non solo a un cospicuo salario annuale di 300 onze, ma anche al diritto di recepire una somma di quattro grani per ogni salma di grano in uscita dai porti dell'isola. Sulla *potestas* di Gispert Des Far, cfr. Tomo II, *Appendice V*, Docc. 51 e 52.

Trastámara, grazie alle proprie capacità – aveva sposato la figlia del barone di Racalmuto, Giovanni del Carretto, e poi era riuscito a prendere il possesso di tutti i feudi e i beni di quest'ultimo²⁶³ – era divenuto uno dei principali finanziatori della politica estera di Alfonso²⁶⁴, ma aveva contestualmente mantenuto tutte le sue abilità e le sue competenze tipiche dell'*Uxer d'Arms*²⁶⁵, come si evince dalle narrazioni contenute nel privilegio di concessione dell'ufficio di Maestro Portulano nell'aprile del 1436²⁶⁶. Nel corso di quello stesso anno, dopo una prigionia di alcuni mesi presso i genovesi, il Des Far tornava in Sicilia portando con sé una serie di capitoli del sovrano che dovevano essere applicati ed eseguiti nell'isola e con un più ampio margine d'intervento²⁶⁷, che lo poneva al di sopra, almeno in quella fase, di qualsiasi altro

²⁶³ Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 258 e n.

²⁶⁴ Il Des Far era stato un finanziatore della politica espansionistica aragonese fin dalla prima esperienza di Alfonso in terra napoletana. Nel maggio del 1426, in ASPA, CRP, *Debiti*, 1062, c. 267, per esempio, il sovrano ordinava la restituzione di una somma di settantacinque onze che Gispert Des Far aveva prestato, in occasione della prima campagna militare sul continente, «ad opus subvencionis et succursus castrorum et insularum Regni Neapolis». E' proprio del 1436, per esempio, un mandato per la restituzione di una somma di mille ducati, che erano stati prestati alla Corona per via una serie di urgenti spese, in favore di Gisperti Des Far (ASPA, RC, 71, cc. 81r e sg.).

²⁶⁵ Gli *Uxers d'Arms*, sulla base delle *Ordenacions* di Pietro IV, costituivano la guardia personale, non armata, del sovrano ed erano sempre al suo seguito. Per un'analisi più ampia delle competenze specifiche degli *Uxers d'Arms*, cfr. *Ordenacions* cit., pp. 96-98.

²⁶⁶ Appare utile, a tal proposito, l'arenga di ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 658v, nella quale sono narrate le gesta militari di Gispert Des Far, al servizio del Magnanimo: «et nobis de serviciis per vos Nostre a diu citra prestitis magestati et tam in partibus occiduis quam hiis in partibus dum in succursum illustrissime domine Iohanne secunde Regine Hungarie, Iherusalem, Sicilie citra farum, etc. matris nostre reverende beninius et eciam post apud insulam Gerborum et demum in obsidione huius civitatis ac in conflictu navali habito inter Nos et Ianuenses ubi strenue dimicans ab ipsis ianuensibus captus fuistis». In una successiva concessione dell'agosto del 1436, presso Gaeta, di una somma di mille fiorini d'Aragona, ovvero di centocinquanta onze siciliane, da pagarsi «ex iuribus et introitibus tractarum», favore del nobile maestro Portulano del Regno di Sicilia, veniva fatto ancora una volta riferimento al coraggio di Gisperto des Far in occasione della battaglia navale condotta contro i Genovesi che gli cosà, come si può leggere qui di seguito, anche la prigionia: «omni tempore servivit in navali bello contra perfidos nostri nominis hostes ianuenses viriliter nobiscum pugnando peregristis a quibus tandem captus ut fortune placuit et in asperis carceribus detrusus» (ASPA, RC, 71, c. 80r).

²⁶⁷ In ACA, RC, *Registros*, 2890, c. 31r, per esempio, è stato registrato un memoriale esplicitamente diretto al viceré Battista Platamone e al Maestro Portulano Gispert des Far: «Memoriali et istruzioni di li cosi li quali li nobili misseri Babbista di lu Plathamuni vicere et misseri Gispertu de Sfar mastro portulano di lu Regnu di Sichilia divunu compliri in lu Regnu predictu». E d'altronde, in maniera ancora più evidente, il Maestro Portulano diveniva anche il principale terminale della raccolta di fondi straordinari per il proseguimento della guerra, come in occasione dell'ordine impartito al Maestro Secreto di versare a Gispert des Far tutte quelle somme risparmiate grazie alla riduzione del personale dei castelli, che in Sicilia era abitualmente pagato sugli introiti di quell'ufficio, sulla base di un capitolo regio redatto ad hoc: «et quod de dictis pecuniis et aliis fiscalibus in presenciarum respondeatur magistro Portulano que tamen in necessitates ingentes Curie illas conversurus sit una cum pecuniis eciam que ex modificacione salariorum castrorumpervenerint» (ASPA, TRP, *lett. vic.*, 5, c. 19v).

ufficiale siciliano, dotandolo di un raggio d'azione maggiore di quello degli stessi viceré²⁶⁸.

Dopo una breve esperienza come Conservatore del Real Patrimonio, il Des Far fu infatti investito a vita dell'ufficio di Maestro Portulano, con tutti i compiti e le prerogative solite e consuete dei suoi predecessori al vertice di quella magistratura²⁶⁹. Scorrendo il testo del privilegio, emerge una certa insistenza per una conduzione dell'ufficio «secundum quod habuit dictum officium quondam Ferdinandus de Vega»²⁷⁰ che, giunto in Sicilia del 1412 come *ambaxiator* di Ferdinando d'Antequera, nel corso dell'anno successivo aveva ottenuto la titolarità dell'ufficio di Maestro Portulano, prima che questo fosse appaltato ai mercanti catalani Guglielmo e Ruggero Campredon a partire dal 1422²⁷¹. Si delineava, se vogliamo, il superamento, di un'amministrazione 'mercantile' e 'appaltata' di quella magistratura, per l'introduzione di una conduzione che fosse integralmente asservita alle esigenze politiche e alle urgenze finanziarie della Corona e che, conseguentemente, esigeva la presenza di un fedelissimo di Alfonso al vertice dell'ufficio.

Una porzione del documento che una mano successiva, della seconda metà del secolo XV, ha giustamente messo in evidenza indicandola con il termine *iurisdictionis*, è dedicata a una precisa delimitazione di quelle che sarebbero state le prerogative e le competenze del Maestro Portulano. Gispert Des Far, in primo luogo, veniva incaricato di amministrare con giudizio e correttezza i porti e i caricatori del Regno di Sicilia, nonché tutti i diritti e le prerogative da essi derivanti; in secondo luogo, veniva investito della «sollicita vigilancia» che avrebbe dovuto svolgere su di essi e su tutto il personale dipendente, intervenendo opportunamente «contra eos via inquisitionis, accusationis vel denunciacionis procedendo, reducendo omnia ad antiquam observanciam pro comodo reipublice dicti Regni et mercatorum utilitate»; infine «et maxime», in linea

²⁶⁸ Nel 1436 i viceré erano entrambi isolani: il nobile Ruggero Paruta, originario di Palermo, era stato eletto in quell'ufficio nel 1435 (ASP, RC, 70, cc. 210r e sgg.), mentre il catanese Battista Platamone avrebbe ottenuto il medesimo incarico, al fianco del Paruta, nel corso del 1436 (ASP, RC, 71, cc. 50r e sg.).

²⁶⁹ ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 658r e sgg.

²⁷⁰ ASP, CRP, *Mercedes*, 16, c. 659r.

²⁷¹ Raimondo Campredon fu sollevato dall'incarico di Maestro Portulano del Regno «absque nota infamie alicuius seu solum ex causis premissis et utilitate nostre Curie Reyque Puplice beneficio» (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, c. 658v).

con quelle tendenze, che potremmo definire di ‘certezza contabile’, che si stavano imponendo sull’intero apparato finanziario del Regno, il Maestro Portulano si sarebbe dovuto occupare di raccogliere tutti i redditi e i proventi dei porti e dei caricatori dell’isola che spettavano alla regia Corte²⁷² e, successivamente, di «facere introytum et exitum et reddere calculum et racionum coram magistris nostris Racionalibus»²⁷³.

L’ambito finanziario, ancora una volta, diveniva il terreno in cui si concentrava l’attenzione del sovrano e l’immissione di un personaggio di elevata caratura politica come il Des Far all’interno degli organi decisionali e di potere, avrebbe avuto una serie di conseguenze concrete – se si vuole, anche una sorta di semplificazione amministrativa – su quella catena di comando che, partendo dal sovrano, investiva direttamente la *Curia* siciliana, disponendo le direttive di governo da seguire. Da un lato, in occasione di una poco chiara vicenda riguardante una serie di illeciti ed errori commessi sui conti della Tesoreria²⁷⁴, il sovrano, intervenendo sulle pratiche di distribuzione del reddito, comandava al Conservatore e ai Maestri Razionali, che si sarebbero dovuti occupare della verifica, di versare proprio a Gispert des Far tutta quella quantità di denaro ancora dovuta dal Tesoriere alla regia Corte, affinché il Mastro

²⁷² Per chi si fosse intromesso nella raccolta pecuniaria dell’ufficio del Maestro Portulano senza averne alcun diritto, sarebbe incorso nella consueta condanna «sub pena nonupli» (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, c. 658v).

²⁷³ ASP, CRP, *Mercedes*, 16, c. 658v. Nonostante quella centralizzazione della verifica contabile che era stata deliberata per il Maestro Portulano a cominciare dal 1436, nel corso del 1439 sarebbero stati messi sotto inchiesta proprio i conti di quella magistratura per l’anno indizionale XV (1436-37), a causa di alcune presunte malversazioni ed errori commessi da Antonio Cacciato, notaio dell’ufficio del Maestro Portulano: «Item lu dictu Signuri comanda ali mastri Racionali et Conservaturi ki attendanu a spachari li cunti di lu mastro portulanu tamquam ad cura et diligencia primu di li altri et per ki li cunti presentati di lu annu XV^c facti per Antoni di Cachatu lu quali si trovau in erruri et culpa si hannu arifari per reformarisi e metteri la veritati undi li erruri commisi per lu dictu Anthoni ki si reformanu per lu dictu mastro portulanu et conczinu per forma ki li dicti cunti sianu debitamenti visti, diffiniti et spachati. Cathala secretarius» (ACA, RC, *Registros*, 2893, c. 13r). La conseguenza sarebbe stata, nel 1439, l’allontanamento di Antonio Cacciato dal proprio ufficio (ACA, RC, *Registros*, 2835, c. 71v) e, successivamente, la formalizzazione di un processo, affidato ai Maestri Razionali, e specificatamente ad Adam Asmundo, «contra fidelem de officie scriptoris porcionis domus nostre Antonium de Cachato ad instanciam nobilis et dilecti consiliarii nostri Gisperti de Sfar magistri portulani eiusdem Regni» (ACA, RC, *Registros*, 2837, c. 201v) Cfr. anche ACA, RC, *Registros*, 2837, cc. 201r e sg. Sul processo contro Antonio Cacciato, si veda pure ASP, TRP, *Atti*, 2, cc. 6r e sgg., dove è stata registrata la «sentencia contra Antonium de Cachato».

²⁷⁴ «Item comu lu dictu signuri sia statu informatu ki la informacioni di lu dictu thesoreri havi dunata alu conservaturi di lu introytu et exitu de lu sou officiu non est stata vera in grandi dapnu di lu dictu Signuri, pero voli e comanda lu dictu signuri ki si cussi e contra lu dictu thesaureri sia executata la pena contenta in lu memoriali ki sindi portaru lu dictu mastro portulanu e Nardu Bankeri. Babbista de Platmone secretarius» (ACA, RC, *Registros*, 2890, c. 19v).

Portulano potesse «distribuirli in zo ki li est statu comandatu»²⁷⁵. Non casualmente, ma in maniera complementare e coerente con quanto stabilito in precedenza, il sovrano ordinava infatti «ki tucti li dicti dinari prisi per lu dictu Thesauriri incontinenti sianu tornati alu dictu mastro portulanu ca non e raxunivuli ki unu officiali si intromecta in lu officiu di laltru»²⁷⁶. Dall'altra parte, invece, alterando quegli equilibri sulle prassi di verifica contabile che erano stati faticosamente raggiunti nel corso degli anni precedenti, il sovrano aragonese disponeva che in occasione del controllo di bilancio che la Curia dei Razionali avrebbe dovuto effettuare sull'amministrazione della Tesoreria da parte di Antonio Carioso, doveva intervenire non solamente il Conservatore, ma anche il Maestro Portulano²⁷⁷.

Questa concentrazione di prerogative di ambito finanziario nelle mani del Maestro Portulano si ampliò ulteriormente quando, nel 1437, «cum fore omnes regie Curie introytus sint exhausti et obligati», Gispert des Far divenne il fulcro della distribuzione delle risorse pecuniarie dell'isola «pro supplendis regie Curie necessitatibus ac pro salario et accurrimento officialium regiam Curiam»²⁷⁸. Alfonso, infatti, per mezzo di un

²⁷⁵ ACA, RC, *Registros*, 2890, cc. 19v e sg.

²⁷⁶ ACA, RC, *Registros*, 2890, c. 20r.

²⁷⁷ «Item voli et comanda lu dictu Signuri ki senza plui dilacioni sianu visti li cunti di misseri Antoni Carusu regiu Thesaurarii per li mastri Razionali intervenienduchi lu Conservaturi presenti et lu mastro Portulanu et di czo ki si attrova debitori in continenti li debia assignari. Iohannes de Vitillino secretarius» (ACA, RC, *Registros*, 2890, c. 36r).

²⁷⁸ ASPA, RC, 71, c. 330r. Dal medesimo documento risulta che Alfonso aveva ordinato al Tesoriere di Sicilia di procedere al pagamento dei salari di tutti quegli ufficiali della regia Curia attraverso «omnes et quascumque pecunias manus vestras perventas seu quomodolibet proventuras», ma solamente «iuxta ordinem vobis dandum per nobilem Gispertum des Far Regni Sicilie magistrum Portulanum in cuius absencia per nobilem Antonium de Caramagna regii patrimonii Conservatorem constitutum ad premissa per eundem magistrum Portulanum ut nobis constat». In ASPA, RC, 73, cc. 76r e sg., il Tesoriere del Regno di Sicilia Antonio Carioso, fu incaricato di procedere al pagamento della provvigioni di alcuni ufficiali – sostanzialmente tutto il personale delle magistrature finanziarie del Regno – nonostante il divieto che era in quel momento vigente: «Alfonsus etc. Vicereges etc. nobili Antonio de Carioso militi Thesaurario etc. Licet li iorni proximi passati per altri nostri licteri vi hagamu cumandatu sub certa pena ki non divissivu fari solucioni alcuna di li salari sive assignacioni ac provisioni di li officiali di la regia Curti senza nostra speciali licencia et cumandamentu. Fachenti mencioni di li nostri licteri predicti, per la presenti vi dichimu et cumandamu expressamenti ki digiati rispunderi et pagari tantu ali nobili mastri Razionali, Conservaturi et Leonardu Banqueri audituri di cunti, comu Matheu de Ansaluni, Lemmu Banqueri et tucti altri notarii, coadiutori et officiali di li dicti officii et eciam di la Thesauraria, di li loro provisioni et salarii ordinari tantu di lu annu passatu comu presenti, secundu la continencia et tinuri di la presenti vindidamu plena licencia et fachimu cumandamenti. Datum in urbe Panormi V octobris prime indicionis. Rogerius de Paruta, Babtista de Platamone. Lemmus Banquerius mandato dominorum viceregum et vidit eam Conservator».

proprio capitolo, ordinava al nuovo Tesoriere di Sicilia Antonio Carioso²⁷⁹ «ki vui non digiati fari solucioni ne pagamentu alunu pecuniariu ad officiali dila regia Curti ne qualsivogla altra persuna senza noticia et consensu dilu nobili misseri Gispertu des Far mastru Portulanu di lu dictu Regnu di Sicilia»²⁸⁰ e, in assenza di quest'ultimo, di Antonio Caramanna, Conservatore del Real Patrimonio²⁸¹.

Se la motivazione dell'intervento del sovrano sui complessi equilibri interni alla Corte siciliana e dell'assegnazione di una quota rilevante del potere decisionale in favore dell'*Uxer d'Arms* Gispert Des Far nasceva da esigenze di natura politica – di porre cioè in un ruolo di comando e di grande influenza, un ufficiale che fosse un profondo conoscitore della realtà siciliana e che, nel contempo, agisse in maniera aderente a quelle che erano le volontà del Magnanimo²⁸² – che, naturalmente, coinvolgevano poi l'intero apparato amministrativo del Regno. In occasione della coeva restaurazione dell'ufficio di *Auditor compotorum*, quella magistratura di origine catalana denominata *Oydor des comptes* che era stata introdotta in Sicilia fin dal 1407, ma che era stata concessa solo occasionalmente, la giustificazione pare essere piuttosto di natura tecnica, benché non priva di significativi risvolti politici. Non fu altro,

²⁷⁹ Antonio Carioso è attestato, fin dal 1426, come notaio non ordinario della Tesoreria (ACA, RC, *Registros*, 2814, cc. 70r e sg.) e dei Maestri Razionali (ASP, RC, 57, c. 144r). Nel 1430 ebbe improvvisamente inizio una sua rapida ascesa verso i vertici dell'amministrazione finanziaria del Regno: divenne uno degli ufficiali ordinari della Tesoreria (ASP, PR, 24, c. 331v), poi, nel 1431, luogotenente della medesima magistratura (ASP, PR, 32, cc. 59v e sg.) e, nel 1432, anche dell'ufficio del Maestro Segreto (ASP, RC, 70, cc. 236v e sg.). Nel 1436, «quare dictus dominus Andreas de Speciali mortuus fuit», divenne infine Tesoriere del Regno di Sicilia in sostituzione del defunto titolare (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 547r e sg.).

²⁸⁰ ASP, RC, 71, c. 331r.

²⁸¹ In ASP, RC, 71, c. 331r, fu esplicitamente formalizzata la sostituzione di Antonio Caramanna in luogo dell'assente Maestro Portulano, con la motivazione che segue: «per ki discurrendu Nui per lu dictu Regnu ad presens lu dictu nobili mastru Portulanu e absenti dila Curti et non e possibili ki ipsu poza haviri noticia ne consensu di li dicti solucioni, dedi carricu di interveniri et substinerisi per sua parti al solucioni predicti secundu clarissime ni consta alu nobili et regiu condiglieri dilectu Antoni Caramagna Conservaturi dilu regiu patrimoni».

²⁸² Essendo stato informato dai Maestri Razionali e dal Conservatore di alcuni dubbi sui conti «di lu mastru Portulanu di lu tempu ki intrau ala possessioni di lu officiu», dato che Gispert Des Far aveva provveduto al pagamento, in favore dei baroni e degli altri beneficiari, dei «grana consueti ki hannu in li dicti porti», Alfonso in persona dichiarava che non vi era alcun divieto in merito «si non di quilli frumenti ki realmenti lu dictu Signuri fachia navicari. Et perczo», avendo agito il Maestro Portulano in maniera del tutto conforme a quelle che erano le disposizioni del sovrano, «comanda lu dictu signuri ki alu dictu magistru portulanu li sianu passati planamenti li dicti son cuncti secundum puram et veram virtutem, cessandu lu dictu dubiu oy altru ca tali fu et esti la intencioni di lu dictu Signuri» (ACA, RC, *Registros*, 2893, c. 13r).

sostanzialmente, che la coerente prosecuzione di una politica finanziaria che mirava a una piena centralizzazione e a un effettiva razionalizzazione dei sistemi di verifica contabile degli introiti e delle uscite pecuniarie che interessavano il Patrimonio regio.

Nel 1437, quindi, Leonardo Bankerio, che aveva ininterrottamente servito presso l'ufficio della Conservatoria²⁸³ almeno a cominciare dall'anno indizionale X (1416-17)²⁸⁴, fece il proprio ingresso nella Curia dei Maestri Razionali, con l'incarico di *Auditor compotorum*²⁸⁵. Dovettero influire sulla decisione di Alfonso sia la lunga esperienza del funzionario palermitano all'interno degli apparati finanziari dell'isola²⁸⁶, che il fortissimo vincolo di fedeltà che legava l'intero suo gruppo familiare al sovrano²⁸⁷. Leonardo Bankerio, in virtù del suo nuovo ufficio, «sive presens apud nostram Curiam sive absens», fu incaricato di «recognoscere, examinare et expedire comptum aliquod seu computa nostre Curie», procedendo allo svolgimento dei propri uffici da solo oppure *una secum* con quei Maestri Razionali ordinari che fossero stati in quel momento presenti, con lo scopo ultimo di «recognoscere, videre, difficultare, diffinire, concludere, liquidare et expedire» tutta quella contabilità che gli sarebbe stata

²⁸³ Nel novembre del 1437, il sovrano, «ut relatione facta nobis pro parte dilecti consilarii nostri Antonii de Caramanno», Conservatore del Real Patrimonio, ordinava a Leonardo Bankerio, che di quell'ufficio era stato il reggente, di provvedere all'immediata restituzione dei libri della Conservatoria al nuovo titolare di quella magistratura (ACA, RC, *Registros*, 2829, c. 110v).

²⁸⁴ ACA, CR, 2802, cc. 58v e sg.

²⁸⁵ Leonardo Bankerio fu nominato Uditore dei conti, per decisione del Magnanimo, nell'aprile del 1437 (ACA, RC, *Registros*, 2829, cc. 7v e sgg.), con un salario annuo di ottanta onze, come riportato e specificato in ASPA, CRP, 18, cc. 494r e sg., ovvero: «Habet ratione dicti sui officii auditoris compotorum anno quolibet ad eius vitam uncias LXXX comprehensis in illis unciis LX quas premictus habebat de quibus unciis XXX super secrecia Panormi habet annis singulis assignatas sine exequoria pro ut in provisionibus regiis sibi factis datis Gayete XXVIII^o aprilis XV indicionis M^o CCCC^o XXXVII^o notatis in libro quitacionum officialium anni prime indicionis proximo preterit». Sull'*Auditor Compotorum* cfr. anche Baviera Albanese, *L'istituzione* cit., pp. 92-93 e Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 369.

²⁸⁶ Nell'esecutoria della nomina di Leonardo Bankerio nel suo nuovo incarico, in ACA, RC, *Registros*, 2829, c. 8v, viene espressa chiaramente la motivazione di natura tecnica che aveva portato alla concessione dell'ufficio di *Auditor Compotorum*: «ecce quod Nos exhigentibus meritis et serviciis dilecti nostri Leonardo de Banquerio dudum regentis officium Conservatoris necminus consideratis utilitatibus et beneficiis quas et que ex operibus suis in comptis et racionibus nostris nostra Curia edocente experientia in dies recepit, reputantes ipsum magis necessarium in officio magne Curie Racionum».

²⁸⁷ Per esempio, il fratello di Leonardo, Guglielmo Bankerio, in quegli stessi anni agiva come notaio ordinario della Curia dei Maestri Razionali (cfr. l'esecutoria della provvigione annuale dell'ind. I del 1437-38, in ASPA, RC, 73, cc. 15r e sg.), mentre altri membri della medesima famiglia tenevano cariche minori all'interno dell'amministrazione dell'*universitas* di Palermo.

presentata²⁸⁸. L'azione del Bankerio, peraltro, non si sarebbe svolta esclusivamente a Palermo, presso l'*Hosterium*, con la maggior parte degli ufficiali 'sedentari' dell'amministrazione centrale, ma, in parte, direttamente al fianco del sovrano, nell'Italia continentale, dove sarebbe stato frequentemente convocato per svolgere i propri servizi e per espletare le sue nuove mansioni. Non casualmente, quindi, nel dicembre del 1438, Alfonso il Magnanimo avrebbe ordinato al Viceré di Sicilia di inviargli presso la Regia Corte, «cum lu primu passagiu ki sia securu», Leonardo Bankerio, nella sua qualità di *Auditor Compotorum*, «per ço comu nui havimu grandimenti necessariu per serviciu di nostra Curti», dove si sarebbe dovuto personalmente occupare di «per audiri, ordinari et adrizari nostri cuncti»²⁸⁹.

L'immissione di un funzionario qualificato come il Bankerio nella Curia dei Maestri Razionali e la contemporanea restaurazione dell'ufficio dell'*Auditor Compotorum* dopo un circa ventennio dalla sua ultima assegnazione, possono essere messi in relazione con un altro evento che, solo superficialmente, può apparire poco significativo. Alfonso, infatti, non doveva essere rimasto soddisfatto dalla conduzione della Curia dei Razionali nel corso degli anni '30 del Quattrocento, tanto che, nell'agosto del 1436, si vide costretto alla nomina di un quinto titolare, oltre ai quattro previsti dalla normativa allora vigente. Il sovrano concesse dunque l'ufficio di Maestro

²⁸⁸ Si veda, per esempio, il caso concreto riportato in ACA, RC, *Registros*, 2838, c. 73r, con il quale si ordinava la revisione dei conti presentati dal fu Tesoreriere Pietro d'Altello (2 giugno 1441): «Rex Alfonsus etc. Nobiles et dilecti consiliarii nostri, per altri nostri litteri vi havimu scriptu et comandatu divissiru vidiri diligentimenti li cunti di quondam Petru D'Altello, olim thesaureri in quissu Regnu, la quali cosa fin ad equa non aviti posta in execucionis de ki simu meravigliati. Pero vi dichimu et comandamu expresse ki in continenti et sine mora viati li dicti cuncti attendendu sempri ala veritati di la cosa et si per la visioni di li cuncti legitimamenti parra lu dictu Petru ne diviri dari a la nostra Curti ne da ipsa rechipiri, ita que introitus et exitus sint equales, tunc sianu integre restituti a lu heredi da iussu Thesaureri tucti quilli beni et cosi li quali per quista causa su sequestrati per la nostra Curti. Si autem divira rifari ala nostra Curti candu di tutta quilla quantitati quanta sirra consultariti la nostra maiestati per nui poteri ohi providiri comu vi parera incerta, tamen non prochidiriti aliquatenus ad distractionem aut vendicionem di li dicti beni et cosi sequastrati. Datum in nostris felicis castri apud pontem Tofarie die II° mensis iunii IIII° indicionis, MCCCCXXXI°. Rex Alfonsus. Dominus Rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda Dirigitur magistris racionalibus, regenti officium conservatoris et auditori compotorum Regni Sicilie».

²⁸⁹ ACA, RC, *Registros*, 2893, c. 16v. Il medesimo ordine, redatto per mano del Segretario Arnaldo Fonolleda, oltre che al Viceré, fu inviato anche allo stesso Leonardo Bankerio, al quale fu specificato che, tra i vari *computa* da rivedere e definire, avrebbe dovuto porre l'attenzione «maxime di quilli di lu conservaturi» (ACA, RC, *Registros*, 2893, c. 16v). Cfr. al riguardo Tomo II, *Appendice V*, Docc. 32 e 33, nonché un altro esempio, riportato in Tomo II, *Appendice V*, Doc. 34.

Razionale all'anziano Giacomo Gravina²⁹⁰, del quale erano note la «probitatem (...) et diutina racionum et calculi experienciam et praticam», qualità delle quali, continuava il Magnanimo, l'«officium magistri Racionalatus nostre Curie dicti Regni Sicilie ultra farum maxime indiget»²⁹¹. Nel dicembre dello stesso anno, però, Alfonso si vide costretto a rinunciare all'esperienza e alle abilità nei *computa* del nuovo Maestro Razionale che, a causa di una malattia che compromise gravemente la sua salute, tale che «nullo modo posset dicto officio servire»²⁹², fu sostituito da Corrado Spatafora che avrebbe preso servizio a cominciare dal gennaio del 1437²⁹³. Si trattava, in quest'ultimo caso, di una nomina politica piuttosto che tecnica, tanto che, proprio per la necessità di un funzionario che fosse esperto nella contabilità e negli affari finanziari, Alfonso favorì l'ingresso di Leonardo Bankerio nell'ufficio dei Razionali²⁹⁴. Il funzionario palermitano, nonostante un *cursus honorum* di primissimo livello all'interno dell'amministrazione siciliana e della Conservatoria del Real Patrimonio in particolar

²⁹⁰ Giacomo Gravina, la cui esperienza all'interno delle istituzioni siciliane era legata principalmente al proprio ruolo di Segretario regio, era al servizio dell'amministrazione isolana fin dall'ultimo decennio del Trecento. Nel 1397, quasi quarant'anni prima della concessione dell'ufficio di Maestro Razionale, è attestato proprio come scrittore di quell'ufficio (ASP, RC, 32, cc. 112v e sg.), mentre, successivamente all'avvento dei Trastamara, avrebbe ricoperto anche il ruolo di Maestro Razionale della Camera Reginale (cfr. ASP, PR, 19, c. 55v e ASP, PR, 22, 124v e sg.).

²⁹¹ ACA, RC, *Registros*, 2512, cc. 74v e sg.

²⁹² Come si evince da ASP, RC, 71, cc. 214v e sg., la malattia che colpì il Maestro Razionale Giacomo Gravina fu talmente grave che l'«organum sue vocis ob tussem ut vix possit loqui suorum verborum significatio minus intellegi propter quod et cetera sue persone accedencia curiam nostram continue sequi non potest» (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 47). L'anziano ufficiale regio sarebbe morto di lì a pochi mesi, per essere sepolto, sulla base di un privilegio concesso nel 1405 da Martino, nella cappella regia della chiesa di S. Agata a Catania, in onore dell'antichissima origine normanna della sua famiglia (ASP, RC, 73, cc. 240v e sg.).

²⁹³ ASP, RC, 71, cc. 214v e sg. In realtà il nobile Corrado Spatafora aveva già ottenuto nel 1432 l'ufficio di Maestro Razionale (ACA, RC, *Registros*, 2821, c. 251r) e nel 1436 rientrava in possesso di quell'ufficio, come precisava il Conservatore del Real Patrimonio per mezzo di una sua glossa redatta alla sinistra della sua precedente carta di concessione: «nota quod dictus Corradus fuit de inde declaratus unus ex quinque ordinariis magistris Racionalibus et in locum domini Iacobis de Gravina propter inconvalesciam ipsius domini Iacobi pro ut in lictera regia seu exequoria apposita in libro quitacionum officialium anni XV indicionis continetur» (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 414r e sg.).

²⁹⁴ Nel privilegio di nomina come *Auditor Compotorum*, ASP, RC, 72, cc. 159v e sg., Alfonso motivò in maniera sufficientemente chiara la scelta 'tecnica' di Leonardo Bankerio come titolare di quell'ufficio: «quia de aptitudine, sufficiencia et habilitate vestris satis confidimus quas in variis nimirum agendis et compotis nostris cum maxima diligencia, conservacione et utilitate nostrorum iurium et regalarum duitius experti sumus quam ob rem merito nostro ambigimus quod iura et diricti nostrorum compotorum que per manus vestras recognita et examinata transibunt lesione aliqua supplantabuntur nec minus ut compota ipsa per moras dilaciones nullatenus traducantur et inveterescant sed eo citius retencius quo nostro expedit servicio diffiniantur et liquidentur» (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 48).

modo, non subentrò però al Gravina nel ruolo di Maestro Razionale, forse proprio per la mancanza dei requisiti e dei titoli necessari per ottenere la titolarità di un ufficio così prestigioso²⁹⁵. Si potrebbe quindi arguire che la nuova istituzione dell'ufficio dell'*Auditor Compotorum* fu sostanzialmente un escamotage, dovuto alle contingenze del momento, per immettere all'interno della Curia dei Razionali il fedele *notarius* Leonardo Bankerio, un ufficiale tecnicamente preparato e di sicuro affidamento²⁹⁶, che era stato dotato di un potere talmente ampio sulla verifica contabile, da potere definire e

²⁹⁵ Con il *nobilis* Corrado Spatafora, che prese servizio a partire dal gennaio del 1437 in sostituzione di Giovanni Gravina, l'organigramma della *Curia nobilium magistrorum Racionalium* durante l'anno indizionale XV (1436-37), che emerge dallo spoglio delle *executorie* di pagamento e da altre carte riferibili al medesimo anno, risulta composto da ben sette ufficiali, e non dai «quinque ordinariis magistris Racionalibus» (ASP, CR, 71, c. 214v) previsti dalle ordinanze regie. Il *nobilis* Giovanni Crisafi (ASP, RC, 71, cc. 218v e sg.), che agiva in quella Curia fin dal 1407 grazie a un privilegio di re Martino, fu confermato nel suo ruolo attraverso una relazione della Conservatoria del Real Patrimonio redatta presumibilmente nel 1414 (ASP, CRP, *Notamenta*, 840 bis, cc. 161r e sg.); il *nobilis* Adam Asmundo (ASP, RC, 71, c. 14v), per lungo tempo giudice della Magna Regia Curia, diveniva Maestro Razionale e giudice della medesima Curia sulla base di una nomina del luglio del 1432 (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 426r e sg.); il *nobilis* Federico Ventimiglia (ASP, RC, 71, c. 16r), milite e *uxer darmes*, era invece riuscito a ottenere l'ufficio fin dal 1419 (ACA, RC, *Registros*, 2805, cc. 71v e sg.), quando subentrò ad Andrea Castello che era stato rimosso dall'incarico essendosi macchiato di «tals crims en aquix regne per los quals deu esser punit e ancara privat del officis de maestre racional del dit Regne e de tots altres officis e beneficis e nos per aquesta rahò havem comanat lo dit officis al noble e amat uxer darmes nostre Frederico de Vinthimilla»; il *nobilis* Pietro Speciale (ASP, RC, 71, c. 17r), che diventava maestro Razionale nel 1428 (ASP, RC, 59, cc. 91r e sg.) in sostituzione del padre Nicola Speciale, nominato nel frattempo Viceré di Sicilia; il *nobilis* Giovanni Vitellino (ASP, RC, 71, cc. 265r e sgg.), protagonista di una brillante carriera che aveva preso avvio con l'avvento della nuova dinastia, riuscì ad arrivare all'apice della propria vicenda personale proprio con la nomina nel ruolo di Maestro Razionale nel 1434 (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 409r e sgg.); e, infine, dal *nobilis* Filippo Viperano (ASP, RC, 71, c. 340r), maestro notaio di lungo corso della medesima Curia dei Razionali, prima come reggente a partire dal 1397 (ASP, RC, 32, cc. 100v e sg.) e poi come titolare grazie a una nomina risalente al 1404 (ASP, RC, 42, cc. 58v e sg.), ottenne il coronamento della sua lunghissima carriera all'interno degli apparati cancellereschi isolani grazie all'ottenimento dell'ufficio di Maestro Razionale nel 1426 (ASP, CRP, *Mercedes*, 14, cc. 226r e sgg.). Nel regno di Napoli di età basso medievale, R. Delle Donne, *Alle origini della regia Camera della Sommaria*, pp. 32-33, i Maestri Razionali erano «omnes nobiles» e sostanzialmente l'espressione dei seggi cittadini.

²⁹⁶ Peraltro, non va sottovalutato il fatto che Guglielmo Bankerio, fratello di Leonardo, al servizio della medesima Curia dei Maestri Razionali fin dal 1430 (ASP, RC, 64, cc. 123r e sg.), avrebbe ottenuto nel 1437, in sostituzione di Matteo Ansalone che era stato nominato Maestro Notaio della Curia dei Razionali, l'incarico di «tenendi, gubernandi et administrandi eiusdem officii nostre Curie Racionum registra et scripturas nec non absente ipso magistro notario eius vicem in omnibus et singulis actibus gerendi et exercendi quibus Matheus ipse retrohactis temporibus usque ad diem promocionis eiusdem» (ASP, RC, 73, cc. 175r e sgg.) e, nel 1441, in deroga a quest'ultimo ufficio posseduto, anche la facoltà di «ire esse stare et intervenire in et citra exercicium officii Conservatoris eiusdem», a causa della «inabilitas personarum et defectus oficialium expertorum grandem» che «videtur patrimonio nostro comminari ruynam pariter et iacturam» (ACA, RC, *Registros*, 2837, cc. 14v e sg.).

controllare anche da solo e in assenza dei Maestri Razionali i conti pervenuti presso quell'ufficio²⁹⁷.

Il perfezionamento degli apparati amministrativi di vertice e, contestualmente, l'accentramento di più ampie e variegate competenze nelle mani di pochi ufficiali fedeli al *princeps*, era l'unica garanzia, per i governanti, di poter resistere a quel progressivo aumento delle spese necessarie al mantenimento di loro vasti domini, formatisi in seguito ad alcuni processi di semplificazione territoriale nella penisola, nonché per sovvenzionare e rifornire i loro eserciti, impegnati in un perenne stato di guerra che coinvolgeva l'Italia nella prima metà del Quattrocento²⁹⁸. I signori di Milano, sulla base

²⁹⁷ Nel 1416, quando Giovanni Ayuto fu investito dell'ufficio di *Oydor des comptes*, le necessità della Corte erano profondamente diverse da quelle che si sarebbero presentate negli anni '30 del Quattrocento. I compiti di Giovanni Ayuto furono quindi indirizzati verso un'attività di supplenza – sostanzialmente un controllo dei computa degli uffici pecuniari periferici – nei confronti di Andrea Guardiolo e dell'ufficio della Tesoreria da lui gestito che, per una serie di causa che abbiamo segnalato più sopra, non fu mai in grado di svolgere efficacemente le proprie mansioni (ASP, SP, 38, cc. 119r e sg.). Nel caso di Bankerio, Auditor Compotorum a cominciare dal 1437 (ASP, RC, 72, cc. 159v e sg.), invece, l'azione condotta fu di natura integrativa, se non sostitutiva, nei confronti della Curia dei Maestri Razionali che, stando alle dichiarazioni del Magnanimo, non erano in grado di svolgere le proprie mansioni (ACA, RC, *Registros*, 2512, cc. 74v e sg.).

²⁹⁸ Knapton, *Guerra e finanza (1381-1508)*, p. 303, in riferimento alle vicende della Repubblica di Venezia nel corso del secolo XV, ha sottolineato che, oltre alle spese di ordine militare, nei conti del ducato pesavano «salari e costi amministrativi civili, che nel Quattrocento aumentano notevolmente in conseguenza dell'ampliamento dei territori soggetti, sebbene limitati agli apparati più strettamente veneziani e quindi in buona parte alla capitale stessa». Nel contesto milanese, nel corso della seconda metà del secolo XIV, Somaini, *Processi costitutivi* cit., pp. 752-757, a causa di un improvvisa crescita delle spese militari, i Visconti furono costretti a intervenire in profondità sugli equilibri interni del ducato, promuovendo quella che è stata definita come una «aggressione all'autonomia finanziaria delle città», da una parte, attraverso la creazione di magistrature finanziarie centrali e, dall'altra, con l'imposizione di nuove tasse e imposizioni fiscali. Un più stringente controllo sugli introiti finanziari del ducato, peraltro, *ibidem*, pp. 764-772, era il frutto non solo della necessità di riuscire a sostenere economicamente le continue spese militari dello stato, ma anche i debiti accumulati dal duca nel portare avanti la propria politica interna ed estera, nonché i crescenti costi per il mantenimento della corte e di una più strutturata e complessa amministrazione, sia centrale sia periferica. Nel caso fiorentino, come si è già detto in relazione alla formazione di uno stato territoriale a cominciare dalla metà del Trecento, al continuo stato di guerra e, specificatamente per Firenze, alla grave crisi economica che coinvolse quell'area (cfr. *supra*, PARTE PRIMA, § 3.1., pp. 57-58), le istituzioni dello stato furono soggette a una serie di interventi che ne mutarono i contorni e le caratteristiche. Nel corso del secolo XV, anche i pontefici romani, Gardi, *La fiscalità* cit., pp. 527-533 tentarono di trovare un soluzione per le nuove e crescenti esigenze economiche del nascente Stato della Chiesa, la cui formazione fu sostenuta dall'imposizione di nuovi sussidi e da un aumento delle imposte comunali, nonché da altre fonti di reddito come quelle ricavate dal monopolio del sale e dalle dogane dei pascoli. A Napoli, Delle Donne, *Alle origini della regia Camera* cit., fin dalla metà del secolo XIV, i governanti tentarono di rendere più efficienti gli organi finanziari, concentrando infine nella Camera della Sommaria le più rilevanti competenze legate alla verifica contabile sui computa del regno continentale. Può risultare un interessante termine di paragone quello del Regno d'Inghilterra descritto da K.B. McFarlane, *War, the economy and social change: England and the hundred years war*, durante la lunga guerra contro la Francia.

di un filo rosso che affondava le proprie origini nella metà del secolo XIV²⁹⁹, si mostrarono consapevoli dell'importanza di un'efficiente amministrazione finanziaria del ducato e nel 1445, Filippo Maria Visconti, in continuità con quanto aveva già fatto il suo predecessore Gian Galeazzo, canalizzò tutti quei processi di rafforzamento e di razionalizzazione degli apparati finanziari del ducato nella redazione di un regolamento, composto da 84 capitoli³⁰⁰, che ne delineava dettagliatamente il funzionamento³⁰¹. I Maestri delle Entrate, ovvero i referenti principali «di tutta la materia di natura finanziaria e fiscale» del ducato, oltre all'attività di controllo condotta sui conti della Tesoreria, furono infatti dotati di una serie di competenze che li rese protagonisti di una capillare azione anche nell'ambito dell'amministrazione finanziaria periferica e che si concretizzò non solamente in una regolare verifica dei *computa* cittadini, ma anche in un intervento diretto, per mezzo di ordini e disposizioni, sulla gestione stessa del patrimonio ducale³⁰². Inoltre, per andare incontro alle esigenze del duca e alla progressiva espansione territoriale dello stato, i Maestri delle entrate furono aumentati di numero³⁰³ e, sulla base di un naturale processo di specializzazione che stava coinvolgendo in maniera orizzontale le strutture finanziarie delle monarchie e degli stati territoriali dell'Occidente europeo, furono suddivisi in 'Maestri delle entrate ordinarie' e 'Maestri delle entrate straordinarie'³⁰⁴. I primi, che avevano sede a Milano, furono investiti della gestione finanziaria ordinaria dello stato, dell' «amministrazione», cioè,

²⁹⁹ «Il processo di accentramento delle risorse cittadine nella tesoreria centrale, attuatosi nell'ultimo decennio del XIV secolo», ha sottolineato Mainoni P., *Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, pp. 93-94, «è noto a grandi linee ma non nelle tappe dell'evoluzione corrispondente alla correlata perdita di autonomia da parte delle città soggette; così poco è noto delle gestione del patrimonio privato dei Visconti e del suo rapporto con le risorse "pubbliche"».

³⁰⁰ Cfr. Santoro, *Ordini di Filippo Maria Visconti per l'amministrazione delle entrate ducali*, pp. 465-492.

³⁰¹ Santoro, *La politica finanziaria dei Visconti 1412-1447*, vol. III cit., p. XXXVI. Per le epoche precedenti si vedano Santoro, *La politica finanziaria dei Visconti 1329-1385, Documenti*, vol. I e Santoro, *La politica finanziaria dei Visconti 1385-1412, Documenti*, vol. II.

³⁰² Santoro, *La politica finanziaria dei Visconti 1385-1412* cit., vol. III, pp. XXI-XXII e Santoro, *La politica finanziaria dei Visconti 1412-1447* cit., vol. III, pp. XXXVII-XXXVIII. Nel ducato sabauda, Barbero & Castelnuovo, *Governare un ducato* cit., pp. 504-505, la Camera dei Conti era l'organo centrale incaricato della verifica contabile, «se non ogni anno, almeno ogni due o tre anni», di tutti gli uffici pecuniari della Savoia, centrali o periferici che fossero.

³⁰³ Santoro, *Gli uffici del comune* cit., pp. 217-218.

³⁰⁴ Già dal 1392, Santoro, *La politica finanziaria dei Visconti 1329-1385*, vol. I, p. XXII, è attestata una partizione tra i maestri delle entrate ordinarie e i maestri delle entrate straordinarie. Cfr. anche Leverotti, *Scritture finanziarie* cit., pp. 124-125.

«dei proventi consueti» e del controllo sugli introiti e sulle uscite del ducato; i secondi avevano la propria sede a Pavia e «amministravano, invece, i beni del principe e tutti i cespiti e i redditi non tassativamente previsti»³⁰⁵. Appare sintomatico di questo ampliamento delle competenze dei Maestri delle entrate, il crescere della loro attività redazionale di carte e scritture che, nonostante la perdita pressoché totale della documentazione per il periodo visconteo-sforzesco³⁰⁶, è testimoniato da un irrobustimento delle strutture cancelleresche dell'ufficio, distinte in due *scribanie* separate – una per ciascuno dei rami della magistratura – e caratterizzate da un aumento del numero dei funzionari dipendenti, cioè dei cancellieri e dei coadiutori³⁰⁷. Appare interessante, e per certi versi affine a quanto avviene in Sicilia, il riequilibrarsi dei rapporti di potere all'interno dell'amministrazione finanziaria sabauda nella prima metà del Quattrocento. Se i presidenti della Camera dei Conti, solitamente cavalieri o dottori in legge dotati di un elevato profilo politico all'interno della Corte, risultano infatti provenire da ambienti esterni a quello finanziario; nel caso invece degli uditori dei conti, ci troviamo di fronte a una componente funzionariale di tecnici che «sono scelti nei ceti dirigenti cittadini, siano essi borghesi, nobili o in via di nobilitazione, e la maggior parte di loro ha alle spalle precedenti esperienze amministrative in qualità di segretari o tesorieri»³⁰⁸.

Nonostante gli interventi diretti del Magnanimo sul funzionamento delle istituzioni finanziarie del Regno, con l'immissione di Gispert Des Far nel ruolo di Maestro Portulano e con la nuova istituzione dell'ufficio dell'*Auditor Compotorum*, l'amministrazione dell'isola non doveva ancora risultare soddisfacente per il sovrano aragonese. Infatti, a causa dell'impegno pressoché totalizzante di quest'ultimo nella campagna militare condotta contro gli angioni nell'Italia continentale e nelle complesse, ma indispensabili, relazioni diplomatiche che avrebbero dovuto rendere duratura la conquista del Regno napoletano³⁰⁹, il governo pratico dell'isola era

³⁰⁵ Santoro, *Gli uffici del comune* cit., p. 216.

³⁰⁶ Santoro, *Gli uffici del comune* cit., p. 218.

³⁰⁷ Santoro, *Gli uffici del comune* cit., p. 218.

³⁰⁸ Barbero & Castelnuovo, *Governare un ducato* cit., p. 507.

³⁰⁹ Cfr. Ryder, *Alfonso the Magnanimous* cit., p. 214.

fortemente influenzato dall'azione dei viceré siciliani, i formali rappresentanti del potere regio nel Regno. Questi, presumibilmente spalleggiati da quei ceti dirigenti locali che avevano ormai da tempo individuato nell'amministrazione finanziaria il fulcro del potere isolano, non solo economico ma anche politico, erano intervenuti frequentemente sugli equilibri esistenti tra le diverse magistrature centrali, scavalcando, in determinate occasioni, anche le stesse disposizioni regie.

Nel maggio del 1438, quindi, in una missiva indirizzata al viceré Ruggero Paruta³¹⁰, Alfonso deplorava l'andamento della gestione dell'isola e, specificatamente, «super lu exerciciu et administracioni di li officii di li pecunii et di li racioninii», che, a cominciare dalla riconquista della città di Gaeta (1436) e soprattutto nel corso dell'anno indizionale I (1437-38), era stata fatta oggetto di «multi et diversi memoriali, capituli et ordinacioni». Il sovrapporsi di due legislazioni, una 'regia' e una 'viceregia', aveva infatti provocato una serie di gravi conseguenze sull'armonia amministrativa del Regno e sui già labili equilibri vigenti tra gli uffici dei Maestri Razionali, del Maestro Portulano, del Conservatore e del Tesoriere che, continuava consapevolmente il sovrano, «veninu in alcuna derogacioni de lunu officiu ad laltru et in alcuna confusioni di negocii et faciendi di la nostra Curti per non essiri li administracioni di li officii separati et distinti lunu da laltru sero la natura ordini et qualitati di chasquidunu riquedi». Per porre fine ai «disordini et inconvenienti» provocati da questa situazione, il Magnanimo – in lingua siciliana, forse con lo scopo di redere il più possibile chiaro ed esauriente l'ordine – disponeva infine che

li dicti capituli et memoriali siano servati quanto toqua a tucti li contracti et obligacioni ki hannu facti et ki cessinu et sianu havuti per nulli in quantu sianu contrarii ad la nostra presenti

³¹⁰ Dal settembre del 1436 fino al gennaio del 1438 (l'esecutoria è di due mesi successiva), l'ufficio di viceré era stato tenuto collegialmente sia dal Paruta che da Battista Platamone, ma nel marzo del 1438 si era nuovamente tornati a un viceré unico con una nuova deliberazione del sovrano in favore di Ruggero Paruta che, contestualmente, ne ampliava le competenze: «Nos enim ad ulteriorem cautelam et certitudinem vestrum scienter deliberate et consulte confirmamus, laudamus, approbamus, de novo concedimus et quo melius et largius dici possit ampliamus facultatem et potestatem eiusdem viceregiatus vobis hactenus datam in quamcum ad Nos solum pertinet et spectat nec non tam super universali administracione iusticie civilis et criminalis cum omni mero et mixti imperio ac plenitudine exerciri et gladii potestate super quosvis magnificos marchiones, comites, barones etc. quam super generali et speciali administracione, recepcione et distribucione tractarum pecuniarum cabellarum et iurium in toto dicto Regno et insolis quomodocumque et qualitercumque cum omnibus et singulis descendentibus, dependentibus, emergentibus et connexis vobis soli dicto nobili Rogerio de Paruta commictimus, concedimus, conferimus et donamus» (ASPA, RC, 71, cc. 231v e sgg.).

ordinacioni et disposicioni et cossi ordinamu et comandamu ki chiasquidunu dili predicti officiali, zo esti magistri racionali, magistru portulanu, conservaturi et thesaureri, digia exerciri, administrari et usari lu officiu sou alu modu et forma ki la natura ordini et qualitati de chiasquidunu officiu riquedi et sero la observancia et praticia ki hannu usatu li altri precessuri officiali in li officii predicti non si intromictendu ne impacchandu lunu dillu officiu dillaltru et senza vuliri usari lunu maiuri prerogativa di laltri, maxime quilli ki sonno plui di unu in li dicti officii, imo tucti insembra digianu intendiri cum bona caritati et concordia et chiasquedunu de per se quantu la iusticia et honesta riquedi³¹¹.

Il *comandamentu* di Alfonso svela in maniera sufficientemente chiara quello che può essere definito come un progetto di lunga durata portato avanti dai Trastàmara – le cui fondamenta vanno ricercate nel breve regno di Ferdinando I d’Antequera – che sarebbe culminato nell’illusorio ma straordinario tentativo di costruire un’amministrazione centrale³¹², concentrata a Napoli, unica per tutte le componenti della molteplice confederazione aragonese³¹³. La creazione di un apparato istituzionale-finanziario che fosse in grado di superare quel sistema, tipico delle monarchie dei secoli precedenti, basato esclusivamente sulle ‘risorse tradizionali’ di un patrimonio regio «costantemente minacciato di alienazione e cattiva gestione»³¹⁴, era la necessaria base di partenza non solo per il perseguimento delle contingenti mire espansionistiche della Corona, ma anche per la costruzione del consenso attorno al progetto politico del sovrano. Quest’ultimo, infatti, si servì della programmatica ricostruzione del patrimonio regio dell’isola, accompagnato dalla formalizzazione delle strutture finanziarie e dalla standardizzazione delle prassi che sottostavano alla raccolta e alla distribuzione del reddito, come strumento di pressione nei confronti dei ceti dirigenti locali, attraverso un rapporto di reciproco soccorso che garantiva al Magnanimo ‘risorse politiche e

³¹¹ ACA, RC, *Registros*, 2890, c. 120v (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 10).

³¹² Del Treppo, *Alfonso il Magnanimo* cit., p. 3, in riferimento al programma di integrazione economica portato avanti da Alfonso per tutte le componenti della Corona d’Aragona, ha scritto che nel Magnanimo è presente «una visione d’insieme dei problemi della Corona d’Aragona», dalla quale traspare «una indiscutibile volontà e capacità di programmazione, che andrà valutata come tale, e non per i risultati conseguiti, che comunque, quando li si vada a verificare non sono così inconsistenti come qualcuno è portato a credere, e senza pretendere una applicazione sempre uniforme e omogenea in ogni settore e in ogni paese».

³¹³ Cfr. Moscati, *Nella burocrazia centrale di Alfonso il Magnanimo* cit., pp. 365-377; Moscati, *Lo stato «napoletano»* cit., pp. 85-102; Ryder, *The evolution of imperial government in Naples under Alfonso V of Aragon*; Corrao, *Stati regionali e apparati burocratici* cit.

³¹⁴ Guenée, *L’occidente* cit., p. 184.

pecuniarie’ – sostanzialmente, un riconoscimento della sua incontrastata *potestas* e un’adesione generalizzata alle forme e alle modalità di governo portate avanti dal re d’Aragona, nonché, naturalmente l’immediata erogazione di denaro liquido, qualora fosse stato necessario – in cambio della ‘cessione di privilegi e diritti’ e di ‘promozione sociale’.

Da una parte, infatti, vi era l’aristocrazia maggiore dell’isola, che, nonostante alcuni segnali di ripresa a cominciare dagli anni ’30 del Quattrocento, pagava ancora gli effetti di quella grave crisi economica che, successivamente alla Grande Peste, aveva provocato il dimezzamento delle rendite fondiarie³¹⁵. Lo stato di debolezza in cui si trovava la nobiltà isolana aveva infatti spinto Alfonso a servirsi del regio demanio e dei redditi da esso derivanti in termini politici, con la conseguenziale «trasformazione irreversibile dello stato in una essenziale fonte di reddito per l’aristocrazia e, al contempo», con «il rafforzamento e la legittimazione delle rivendicazioni aristocratiche dei diritti signorili e giurisdizionali sulle comunità soggette»³¹⁶. Dall’altra parte, invece, vi erano tutti quei gruppi emergenti provenienti dal mondo delle *universitates* demaniali dell’isola che, durante l’età alfonsina, seppero cogliere tutte quelle opportunità di avanzamento e mobilità sociale – acquisti di titoli, acquisizioni di beni fondiari, scalate ai vertici dell’amministrazione centrale e periferica del Regno³¹⁷ – che, proprio per le esigenze finanziarie della Corona nel corso della prima metà del secolo XV, subirono un improvvisa accelerata³¹⁸.

Alla base del complesso contesto siciliano di questa fase, in cui agivano un insieme di forze centrifughe e centripete che si muovevano in relazione alle contingenze del momento, vi era un fondamento irrinunciabile per il Magnanimo. Era infatti quest’ultimo la sola autorità alla quale era consentito di stabilire quelle ‘regole del

³¹⁵ Epstein, *Potere e mercati* cit., p. 330.

³¹⁶ Epstein, *Potere e mercati* cit., p. 343. La conseguenza di questo stato di dipendenza dell’aristocrazia nei confronti del sovrano, continua lo storico britannico, p. 343, fu la pressoché totale assenza di conflittualità tra i baroni e la Corona, per poco più di un secolo dopo il conflitto del 1410-12.

³¹⁷ Sul mercato delle terre feudali, e naturalmente dei titoli consequenziali, cfr. Epstein, *Potere e mercati* cit., p. 344 e Tabella 7.1.

³¹⁸ Cfr. Corrao, *Città ed élites urbane nella Sicilia del Tre-Quattrocento*, pp. 171-192.

gioco’³¹⁹ – abbiamo visto più sopra il perentorio ordine rivolto al viceré isolano: «li dicti capituli et memoriali (...) cessinu et sianu havuti per nulli in quantu sianu contrarii ad la nostra presenti ordinacioni et disposicioni» – entro le quali i sudditi, di qualunque estrazione sociale essi fossero, potevano esercitare pressioni e agire per trarne vantaggi personali, per arricchirsi, per ottenere privilegi, per acquisire prestigio e potere, sotto forma di titoli e uffici, nonché, naturalmente, per modificare quegli stessi principi che sottostavano al funzionamento dello stato. Ciò non significa, naturalmente, mettere da parte l’ormai consolidata e riconosciuta concezione di uno stato medievale inteso come «luogo in cui coesistono istituzioni e poteri diversamente definiti»³²⁰, ma semmai rilevarne ancora una volta l’assenza di paradigmaticità. Di fronte a un canovaccio comune ai diversi contesti territoriali della penisola – quello che potrebbe essere definito come un progressivo rafforzamento degli strumenti amministrativi e di governo, con una particolare attenzione alle strutture finanziarie – ma diversamente interpretato dai suoi protagonisti, le peculiarità proprie di ciascuna entità statale e le divergenze esistenti tra di esse, si pongono in tutta la loro evidenza, delineando quelli che erano i caratteri originali di ciascuna formazione politica bassomedievale che, nel corso dei decenni, ne avrebbero fatalmente condizionato le successive trasformazioni³²¹.

Deve quindi essere letta in questi termini, in considerazione di quella preminenza – certamente influenzabile, ma comunque netta – del sovrano nello stabilire quelle che abbiamo chiamato le ‘regole del gioco’, il definitivo cambiamento di rotta, intrapreso dal Magnanimo, nei confronti della gestione globale dell’amministrazione finanziaria del Regno isolano. Veniva infatti posto termine a quel tentativo, perseguito continuativamente, anche se in maniera forse poco coraggiosa e convincente, fin

³¹⁹ A meno che non vi fossero specifiche deroghe, previste dalle disposizioni emanate dal sovrano, che davano pieno mandato ai suoi rappresentanti nell’isola, come in ACA, RC, *Registros*, 2890, c. 120v, dove, in riferimento al pagamento dei salari degli ufficiali per quello stesso anno indizionale, Alfonso il Magnanimo, «attenti li necessitati nostri urgentissimi et li obligacioni facti di li introiti di quissu nostro Regnu», comunicava al viceré di procedere «ad vostro bonu arbitriu et discreccioni ki di quillu ki sirra possibili ki façtati pagari quilla plui parti ki porriti non obstanti qualsivoglia capitulu et comandamentu factu in contrariu».

³²⁰ Lazzarini, *L’Italia* cit., pp. 165-166.

³²¹ E’ esemplare, a tal proposito, il caso di Venezia, per la quale, Knapton, *Guerra e finanza* cit., p. 301, ha indicato proprio le trasformazioni istituzionali sviluppate nel corso del Quattrocento, come la base fondamentale sulla quale la Repubblica avrebbe poggiato le proprie fondamenta anche nel secolo successivo.

dall'avvento dei Trastàmara sul trono aragonese, di fare del corretto funzionamento delle strutture finanziarie del Regno, la base per il recupero integrale del patrimonio regio e per il rafforzamento della Corona. Per via delle contingenze del momento, una gestione più elastica e meno rigida delle finanze siciliane e dell'ampio demanio disponibile, che andasse incontro alle esigenze del re aragonese ma, contestualmente, anche alle pressioni della società isolana, creando così una più marcata adesione attorno al sovrano, era infatti considerata un'arma politica più preziosa e indubbiamente più opportuna³²². Essa andava infatti incontro alle richieste di risorse politiche ed economiche sia da parte dell'aristocrazia locale sia da parte delle classi dirigenti delle *universitates* demaniali³²³, consentendo nel contempo al sovrano di incrementare le tassazioni dirette e indirette per il sostegno della dispendiosa campagna militare per la conquista del Regno angioino, senza incontrare eccessive resistenze da parte dei sudditi isolani³²⁴.

³²² Del Treppo, *Alfonso il Magnanimo* cit., pp. 13-14, ha suggerito che «alla metà del secolo XV, nei paesi della Corona d'Aragona, ma anche altrove in Europa, è evidente che la sola strada da percorrere era quella che portava allo stato assoluto, o centralista, o burocratico, o nazionale, o come altrimenti lo si voglia chiamare, uno stato che rispondeva, meglio delle forme istituzionali che lo avevano preceduto, ai bisogni generali della collettività e alle insopprimibili esigenze di ordine e di giustizia: era, per usare un linguaggio ormai desueto, 'storicamente necessario', e il percorso verso di esso, almeno allora, appariva logico e razionale». D'altronde, come ha sottolineato A. Varvaro, *Le chiavi del castello di Gerbe*, pp. 22-23, per l'età immediatamente precedente, ma con una valenza chiaramente riscontrabile nella successiva età alfonsina, «i Martini, proprio perché avevano primaria necessità di ristabilire il prestigio monarchico quasi annichilito (ma non dimenticato) in Sicilia, non avrebbero potuto fare a meno di giocare in pieno la carta della *largitas*, tanto verso i catalani che li avevano accompagnati nell'isola che verso gli isolani che dimostrassero o anche solo promettessero fedeltà. Sicché, malgrado le gravissime ristrettezze finanziarie, (...) le continue confische di beni ai ribelli (...) non si risolsero in vantaggio per il fisco bensì permisero l'arricchimento dei vecchi nobili o la formazione di una nuova feudalità, mentre i sovrani spesso dovettero contare sui finanziamenti che venivano dalla penisola iberica».

³²³ Ha scritto Corrao, *Ceti di governo* cit., p. 77 e n. che «proprio attraverso il pesante intervento sui meccanismi dell'economia isolana di un soggetto così particolare come la Corte, si siano create in Sicilia le condizioni per l'accumulo di cospicue fortune individuali, aziendali e familiari, almeno nel breve e medio periodo; ciò che può apparire come rovina complessiva, insomma, può anche essere considerata sotto l'aspetto di una redistribuzione più ineguale del reddito, e, in tal caso, Alfonso condividerebbe le responsabilità della lunga crisi siciliana con gran parte dei ceti dirigenti isolani che la sua politica gestirono, condivisero e sulla quale lucrarono». Sull'annoso dibattito riguardante gli effetti delle politiche alfonsine in ambito economico, si vedano almeno Epstein, *Potere e mercati* cit., che, posticipando ai secoli successivi la crisi economica che investì l'isola, pone la specializzazione e il mercato interno come fattori cruciali per il buon andamento dell'economia siciliana nel corso del XV secolo; Trasselli, *Sul debito pubblico* cit. e Bresc H., *Un monde méditerranée. Economie et société en Sicile. 1300-1450*, hanno invece indicato proprio nel Magnanimo e nelle dispendiose politiche portate avanti dallo stesso, l'inizio delle secolari crisi economiche siciliane.

³²⁴ Harris, *Society* cit., p. 40, in riferimento al Regno d'Inghilterra sotto i Lancaster, ha messo in risalto il ricorso alla tassazione come mezzo per recuperare tutte quelle risorse necessarie al sovrano per la prosecuzione delle politiche regie: «over the period from 1336 to 1453 more than three-quarters of

L'esemplificazione di questa consapevolezza – che, per la verità, era da diversi anni sotterranea, ma non era stata chiaramente esplicitata dal sovrano³²⁵ – si ebbe nell'abbandono della concezione di una Tesoreria che fungesse da principale cassa dello stato e che tenesse la contabilità generale del Regno, alla stregua di quanto era avvenuto fin dalla metà del secolo XIV sulla base di quello che può essere definito come uno standard comune a numerosi contesti dell'Europa occidentale. Fin dal 1419, infatti, immediatamente dopo la fallimentare esperienza di Andrea Guardiola al vertice di quell'ufficio, era stato messo da parte il proposito originario di trasformare il Tesoriere nel *general reebedor* di tutti gli introiti pecuniari dell'isola, funzione però che, pur con difficoltà, si era mantenuta sulla carta, attraverso l'obbligatoria trascrizione di tutti i rendiconti degli uffici pecuniari del Regno in un registro unico, il *libre* del Tesoriere³²⁶.

Nel febbraio del 1442, quando era già in pieno svolgimento il decisivo assedio a Napoli, Alfonso, smentendo una politica finanziaria ormai in corso da diversi anni e più volte ribadita³²⁷, «per alguns bons sguarts», stabiliva di abrogare quella disposizione

revenue came from direct and indirect taxation» e, conclude lo storico britannico, «this was the direct consequence of war». Sull'incremento della tassazione in Sicilia, cfr. Epstein, *Potere e mercati* cit., pp. 383-390.

³²⁵ Secondo Epstein, *Potere e mercati* cit., p. 343, l'abbandono di una finanza rigorosa è da retrodatare fino agli anni venti del Quattrocento.

³²⁶ D'altronde, nel 1441, era stato stabilito che il Maestro Portulano, il Maestro Secreto, il Tesoriere, i Secreti e Maestri Procuratori, i vicesecreti e tutti gli altri ufficiali pecuniari dell'isola, avrebbero dovuto «suarum administracionum racionem reddiderint et exposint eciam de quatuor in quatuor mensibus certificacionem et seu claram et lucidam informacionem de omnibus introytibus et exitibus quos fecerint eorum officiorum racione atque causa dare teneantur et sint astricti in posse videlicet nobilium et dilectorum consiliariorum nostrorum magistrorum Racionalium Curie nostre et Conservatoris nostri Patrimoni in eodem Regno seu ad minus in posse dicti Conservatoris vel eius locumtenentis aut dictum officium regentis» (ACA, RC, *Registros*, 2893, cc. 76r e sg.).

³²⁷ Nel marzo del 1440, il Magnanimo, impegnato personalmente nella campagna napoletana, aveva scritto al maestro Portulano e ai viceportulani di qualsiasi porto e caricatore del Regno di Sicilia, ai maestri procuratori e ai vicesegreti delle città delle terre e di tutti i luoghi del regio demanio, agli erari e a tutti i percettori di introiti regii, che «ad noticiam singulorum ex vobis deduci volumus per presentes per Nos considerantes quantum incomodi quantum inconvenienti Curie nostre resultat ex diversa et multifaria pecuniarium administracione que confuse distribui permittunt in Regno ipso Sicilie quia ipsa pecuniarium distribucio ad unam et singularem personam quam hoc ipsum Thesaurarium nostrum in dicto Regno dicimus pertinere dignoscitur ut ipsi Curie regie certiore claritudinem, comodum et cautelam», ordinando che «tenore presencium sienter deliberate et consulte volumus, statuimus et declaramus ut in deinceps omnes et singule quantitates pecuniarum a maxima usque ad minimam que Nobis et nostre Curie pertinent et spectant et vel pertinere possunt et debent tam ex pro et de quibusvis introytibus, redditibus, proventibus portuum et carricatoriorum quam secreciarum, emolumentorum, impinoramentorum, vendicionum et contractum quorumcumque et alie quelibet quacumque racione vel causa ipsam regiam Curiam concertentes in manu et ad manum et posse vestri nobilis et dilecti consilarii et Thesaurarii nostri in dicto Regno Sicilie ultra farum Petri de Altello et successive aliorum in dicto Thesaurarie officio succedencium perveniant et omnino transeant ac debeant pervenire et consequenter

sulla base della quale il Tesoriere doveva «fer introit e exit de totes les gracies, assignacions e salaris ques fan e paguen cascun any sobre los introits dels officis de Mestre Portula e de Mestre Secret e Mestres Procuradors del dit Regne e passar per son libre», per via della grande confusione che ne era stata generata. Quindi, con l'obiettivo primario di «squivar la dita confusio e carrech», il sovrano stabiliva che il Tesoriere si sarebbe dovuto occupare di rendicontare solamente quelle somme che «haura reebuts realment dels dits officials tant en lo temps passat quant per lo esdevenidor», intervenendo nei pagamenti *tansolament* per quegli ufficiali che si trovavano al seguito della Corte, ma con la sola eccezione degli «officials qui han a entrevenir en la sua audicio e examinacio dels comptes del dit Tresorer» che, per eludere l'eventuale conflitto d'interessi, andavano pagati secondo la consuetudine³²⁸.

Si trattava di una spia di quanto sarebbe avvenuto – e in parte si stava verificando – di lì a pochi anni negli stati bassomedievali dell'Occidente europeo, con il progressivo e decisivo ingresso di banchieri e uomini d'affari nei gangli delle amministrazioni finanziarie di monarchie, principati e repubbliche³²⁹. I governanti, nella seconda metà del secolo XV, avrebbero infatti messo definitivamente da parte quell'idea che stava alla base delle trasformazioni istituzionali che avevano coinvolto la Tesoreria medievale nel corso dei decenni precedenti, quella cioè di trasformare quell'organo in una cassa 'generale' dello stato che fosse capace di attrarne sistematicamente tutti gli introiti pecuniari. Alla base di queste trasformazioni, vi era la necessità, da parte del *dominus*, di approntare quei nuovi strumenti-guida che ne avrebbero indirizzato, a cominciare da quel momento, la decisione politica, la preparazione, cioè, di regolari bilanci previsionali e lo scrupoloso controllo sulla spesa pubblica. Armi, queste ultime, che

omnes et quelibet soluciones, distribuciones et date nomine ipsius Curie fiende quibusvis officialibus, assignataris ac personis per vos dictum Thesaurarium presentem vel futurum fieri habeant ut non per alium seu alios quospiam officiales seu dictarum pecuniarum receptores eciam si magistri Portulani, magistri Secreti vel vicesecreti aut aliud cuiuscumque denominacionis autoritate et officio sint distinte non obstantibus procuracionibus, potestatibus, facultatibus, capitulis, ordinacionibus, memorialibus, lictis vel rescriptis quibusvis que de dicta sciencia nostra» (ASPA, RC, 75, cc. 223v e sgg.).

³²⁸ ACA, RC, *Registros*, 2893, cc. 129v e sg.

³²⁹ Un contributo, quello di banchieri e mercanti, che secondo Del Treppo, *Il re e il banchiere* cit., pp. 286-287, non si limitò semplicemente a quel supporto di natura finanziaria che consentiva ai sovrani occidentali di avere accesso immediato alla liquidità necessaria in cambio di redditi e proventi futuri, ma che si esplicò anche nei processi di razionalizzazione che questo rapporto – quello dei governanti con gli uomini d'affari – mise in moto, coinvolgendo, e mutando in maniera determinante, gli apparati amministrativo-finanziari degli stati quattrocenteschi.

sarebbero state spuntate, e prive della forza necessaria, senza quell'efficiente funzionamento delle istituzioni finanziarie dello stato che solamente l'apporto dei banchieri avrebbe potuto garantire.

Pochi anni dopo la conquista del regno continentale, il Magnanimo, anticipando una tendenza che sarebbe divenuta comune nella seconda metà del Quattrocento, avrebbe promosso un profondo intervento razionalizzatore sulla gestione finanziaria napoletana, attraverso il servizio prestato dai banchi privati per l'espletamento di funzioni pubbliche³³⁰ e per mezzo di quelle pratiche bancarie e mercantili – e specificatamente l'uso della partita doppia – che avrebbero garantito «un più efficace controllo sulle entrate e le uscite dello stato»³³¹. Nel 1448, quindi, Alfonso «decretava che tutti i tesoriere, erari, commissari, percettori del regno, deputati alla riscossione delle entrate della corte di qualsivoglia natura – fuochi, collette, dogana delle pecore, secrete, portolanie, gabelle, ecc. – nonché ogni altra persona depositaria di danaro pubblico, anche per via di prestiti e di contratti con la corte, dovessero depositare quei cespiti nel banco napoletano di Giovanni Miroballo a Napoli». Alla base di questa decisione vi era la volontà, da parte del sovrano, di fare della banca il collettore unico degli introiti pecuniari del Regno, attraverso i quali si sarebbe dovuto provvedere al pagamento di tutte le provvigioni e i salari annualmente dovuti, nonché alla liquidazione dei «deutes deguts per la sua cort a qualsevol persones»³³². La Tesoreria napoletana³³³, contestualmente, avrebbe mutato sostanzialmente le proprie funzioni, divenendo una tra le numerose magistrature, e non necessariamente la principale, addette esclusivamente alla riscossione di introiti e redditi demaniali dovuti al *princeps*, con un'attività simile e parallela, quindi, a quella portata avanti dagli altri uffici pecuniari del Regno³³⁴.

³³⁰ «Il banco», ha scritto Del Treppo, *Il re e il Banchiere* cit., p. 277, rifletteva «l'intera organizzazione finanziaria e fiscale dello stato, senza snaturare con il suo ruolo ed il suo intervento il carattere pubblicistico di essa». Sui rapporti esistenti tra Alfonso il Magnanimo e i banchieri, specificatamente per il caso siciliano, Per una bibliografia di riferimento, cfr. *supra*, PARTE SECONDA, § 4.4., nota 148.

³³¹ Del Treppo, *Alfonso il Magnanimo e la Corona d'Aragona*, p. 4. Cfr. Ryder, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, pp. 182 e sgg.

³³² Del Treppo, *Il re e il banchiere* cit., pp. 281-282.

³³³ Non ci si soffermerà qui sulle complesse relazioni che si sarebbero instaurate tra l'amministrazione centralizzata del Magnanimo a Napoli e quelle periferiche degli altri regni della Corona d'Aragona.

³³⁴ Come ha evidenziato Ryder, *The Kingdom of Naples* cit., p. 170, la principale differenza tra il Tesoriere del Regno d'Aragona e quello di Napoli, entrambi membri permanenti dei rispettivi consigli regi, al netto della identica subordinazione nei confronti del *Mestre Racional* in terra iberica e della

Alla conclusione del presente paragrafo, vale la pena di mettere in evidenza, per via della sua esemplarità, il caso milanese, simile a quello napoletano nel merito, ma differente per gli esiti formali. Se a Napoli, infatti, Alfonso aveva provveduto ad affiancare le istituzioni bancarie a quelle istituzionali del Regno, ma senza snaturarne la loro natura pubblica, invece, a Milano, a cominciare dal 1469, durante il governo di Galeazzo Maria Sforza, l'intervento avrebbe portato alla modificazione stessa del funzionamento della Tesoreria ducale che, da ufficio contabile, sarebbe diventata una banca. Infatti, con la nomina del mercante piacentino Antonio Anguissola nel ruolo di Tesoriere generale – questo funzionario teneva già l'ufficio di cameriere ducale – quella magistratura si sarebbe trasformata «nel centro di affluenza e di spesa di tutto il denaro» ducale e il Tesoriere, con l'aiuto di una più ampia e più solida struttura amministrativa che lo spalleggiava nell'espletamento delle proprie mansioni, si sarebbe dovuto occupare della gestione di tutta l'attività legata ai flussi di denaro riguardanti lo stato milanese, sia in entrata che in uscita, tenendone nel contempo una precisa e regolare contabilità per mezzo delle numerose serie documentarie che furono create *ad hoc*³³⁵. Lo scopo di questo profondo intervento sulle istituzioni finanziarie del Ducato, che avrebbe prodotto anche una netta limitazione del raggio d'azione dei Maestri delle entrate e la soppressione della loro specifica tesoreria, fu chiaramente esplicitato con la volontà di fare della Tesoreria ducale un «ufficio “non de papiro, ma de' denari”»³³⁶.

Camera della Sommaria nella penisola italiana, era che «the Aragonese treasuerr enjoyed a higher administrative status than his Neapolitan counterpart».

³³⁵ Leverotti, *Gli ufficiali del ducato sforzesco*, pp. 24-26.

³³⁶ Leverotti, *Gli ufficiali* cit. p. 26. Cfr. Leverotti, *Scritture finanziarie* cit.

6. Apparati cancellereschi al servizio del re

I sovrani di Trastámara, come si è sostenuto nel corso dei ca precedenti, si resero protagonisti, fin dal 1412, di una costante azione riformatrice nei confronti delle strutture finanziarie dell'isola, il cui funzionamento fu ripetutamente modificato con lo scopo di 'massimizzarne' i profitti politici ed economici e di pervenire, nel contempo, a una gestione, di quell'amministrazione, che fosse il più possibile aderente alle esigenze del re. Sia Ferdinando d'Antequera – il cui regno, nonostante la brevità, sarebbe stato decisivo per i destini dell'isola – sia Alfonso il Magnanimo, si prodigarono quindi in una frenetica attività legislativa, fatta di *ordenacions* di carattere generale e di interventi mirati e supportati da singole disposizioni, che, attraverso uno spostamento più o meno evidente delle competenze specifiche delle singole magistrature, ne mutava irrimediabilmente gli equilibri interni e la funzionalità intrinseca.

A dispetto dell'interesse mostrato, da parte dei governanti, nei confronti dell'amministrazione finanziaria dell'isola, le strutture cancelleresche *tout court*, quelle che, sostanzialmente, erano alla base della quotidiana pratica governativa – si fa in questo caso riferimento agli uffici della Real Cancelleria e dell'ufficio del Protonotaro – portata avanti dal sovrano, dai suoi viceré e dal consiglio regio, non furono oggetto né di evidenti interventi, né di profondi mutamenti. Queste magistrature, invece, si posero in evidente continuità con quelle linee evolutive che erano state tracciate in età martiniana, fin dai primissimi anni del Quattrocento, dopo il fallimento di quel

tentativo, promosso dal duca di Montblanc, di riformare le strutture cancelleresche dell'isola sul modello di quelle attive nell'ambito della Corona aragonese³³⁷.

Rimarrà esclusa da questa trattazione il fondamentale apparato cancelleresco dipendente dagli organi giudiziari del Regno³³⁸, di fondamentale importanza per via dell'attività della Gran Corte e di tutti gli ufficiali da essa dipendenti, nonché della mole documentaria posta in essere dalla struttura giudiziaria isolana che, non casualmente e diversamente dalle altre magistrature locali, aveva tra i propri funzionari titolari anche un *archivarius magne regie Curie*, indubbia spia dell'enorme quantità di carte e scritture che erano annualmente prodotte dagli ufficiali giudiziari³³⁹. Anche l'ufficio del Provveditore dei castelli era dotato di una piccola cancelleria, gestita da un notaio con l'apporto di uno specifico *portarius*, che serviva soprattutto per la gestione delle comunicazioni interne all'apparato dei *castra* isolani e dei suoi dipendenti, tanto che sia per gli affari riguardanti le nomine e le concessioni di uffici, che per quelli afferenti al pagamento dei salari, agli approvvigionamenti e alle riparazioni, il Provveditore doveva fare riferimento alle due cancellerie maggiori, rispettivamente quella dell'ufficio del Protonotaro (per tutto ciò che riguardava le nomine e l'assegnazione di specifici incarichi) e quella della Curia dei Razionali (per tutta la materia di ambito finanziario), oppure a quella della Segreteria che poteva agire in sostituzione di entrambe.

³³⁷ Cfr. *supra*, PARTE PRIMA, Capitolo 1, spec. pp. 16-24.

³³⁸ Sugli apparati giudiziari dell'isola cfr. le recenti monografie di Pasciuta B., “*In regia curia civiliter convenire*”. *Giustizia e città nella Sicilia Tardomedievale* e “*Placet Regie Maiestati*”. *Itinerari nella normazione del tardo medioevo*, nonché la cospicua bibliografia ivi compresa. Sull'organigramma dell'amministrazione giudiziaria di età alfonsina – il sovrano aragonese intervenne profondamente sull'amministrazione giudiziaria con una serie di disposizioni nel 1433 – sarà qui sufficiente dire che la struttura, presieduta dal Maestro Giustiziere o dal suo luogotenente, era composta da quattro giudici ordinari e un numero non definito di *iudices* che li sostituivano e integravano in caso di necessità; da un giudice d'appello, quello della Sacra Regia Coscienza, che, per via della sua crescente importanza, nel corso del Quattrocento fu affiancato e assistito da un numero non precisato di giuristi; da un maestro notaio che era al vertice della cancelleria della Gran Corte e a capo un apparato di notai e scrittori che non emerge però in maniera definita dalla documentazione; e, infine, da un archivista addetto specificatamente all'ordinamento e alla conservazione delle carte prodotte e ricevute da quella complessa magistratura.

³³⁹ La documentazione del fondo Regia Gran Corte in sede civile e criminale (secolo XV-1889), come possiamo leggere nella *Guida Generale degli archivi di Stato*, III, *Archivio di Stato di Palermo*, p. 313, a causa dei gravissimi danni subito durante la seconda guerra mondiale, si è ridotta a un decimo circa delle 24000 unità attestata precedentemente, anche se sono ancora numerosi i registri che andrebbero identificati. Le scritture del parallelo ufficio della Sacra Regia Coscienza, il cui fondo ha preso il nome *Tribunale del Concistoro della Sacra regia coscienza e delle cause delegate*, invece, *Guida Generale degli archivi di Stato*, III, *Archivio di Stato di Palermo*, pp. 313-314, ha mantenuto un migliore stato di conservazione, con carte, documenti e registri a partire dal 1435.

L'azione degli uffici cancellereschi, della Real Cancelleria e del Protonotaro, negli anni in cui furono al potere i re di Trastámara, diversamente da quelle di natura finanziaria che agivano come parti di un singolo meccanismo, si caratterizzò per una specificità tale che ognuna di esse svolse le proprie mansioni in maniera sostanzialmente autonoma rispetto all'attività portata avanti dagli altri uffici. Nel corso del Quattrocento, i governanti avevano provveduto, infatti, a delinearne in maniera sufficientemente chiara la sfera d'intervento; a renderne qualitativamente rigido e numericamente stabile l'organigramma del personale; a formalizzare le pratiche cancelleresche che sottostavano al lavoro quotidiano dei diversi ufficiali; a costruire cancellerie e archivi indipendenti e separati l'uno dell'altro.

La fissità di queste strutture fu alterata, in maniera sempre più evidente con lo scorrere degli anni e in particolar modo dopo l'avvento di Ferdinando d'Antequera sul trono aragonese, per via del progressivo rafforzamento, promosso dai re di Barcellona fin dalla riconquista dell'isola nel 1392, dell'ufficio della Segreteria – e, naturalmente, dal frequente ricorso ai servizi prestati dai funzionari di quest'ultima – che si rese protagonista di un'azione trasversale che intersecava l'attività parallela delle altre due magistrature, quelle della Real Cancelleria e del Protonotaro. L'azione condotta dai segretari siciliani, quindi, alla stregua di quanto si era verificato fin dalla metà del secolo XIV in numerosi contesti statali europei, si caratterizzò per una scarsa definizione della loro capacità d'intervento e per un intenso rapporto di fiducia con il sovrano. Lo *status* ibrido che contrassegnò il ruolo di questi ufficiali, con la chiara e netta approvazione dei governanti, consentì loro di giocare su più tavoli, talvolta anche in quello, scivoloso, della finanza siciliana, dato che essi rappresentarono quel cuneo per mezzo del quale Ferdinando prima e Alfonso dopo – e i viceré isolani in loro vece – riuscirono a semplificare la lunga catena di comando che avrebbe dovuto portare all'applicazione dei loro ordini e delle loro direttive in Sicilia, rendendo più agevoli e più veloci gli iter burocratici che sottostavano al governo dell'isola.

Nel corso di questo paragrafo si procederà, innanzi tutto, attraverso un'analisi delle vicende storiche dei due uffici della Real Cancelleria e del Protonotaro, un'indagine breve ma indispensabile per meglio comprendere le successive trasformazioni che coinvolsero le due magistrature siciliane nel corso dei secoli, il cui

esito conclusivo sarebbe stato, quindi, la formalizzazione di una struttura cancelleresca³⁴⁰, quella della prima metà del secolo XV, solo nominalmente identica al passato, ma intrinsecamente diversa per funzioni e competenze e, nel contempo, minacciata dall'invadente azione dei segretari che ne assorbirono importanti quote di potere, gettando così le basi per ciò che sarebbe divenuta la Segreteria regia fin dalla prima età moderna.

6.1 Origini e formazione della Cancelleria del Regno di Sicilia. Cenni.

Il primo passo per comprendere la concezione che sottostava al funzionamento delle strutture cancelleresche nella prima metà del secolo XV, e specificatamente per gli anni 1412-1442, è quello di analizzarne sinteticamente le vicende generali, seguendo le più significative linee evolutive che ne segnarono la storia e mettendo in evidenza tutti quei mutamenti che coinvolsero la Cancelleria isolana e che produssero un ininterrotto movimento di aggregazioni/disgregazione di competenze, prerogative e funzioni spettanti ai diversi uffici che ne facevano parte. Le profonde trasformazioni alle quali furono soggette le istituzioni cancelleresche e la diversa funzionalità che contraddistinse il lavoro dei suoi ufficiali, evidenziano tutta la complessità dell'argomento, supportato peraltro, in particolar modo per l'età normanno-sveva, da un'ampia e incessante attività bibliografica³⁴¹.

³⁴⁰ Valga, a tal proposito, l'esauriente proposta di Corrao, *Mediazione* cit., p. 393: «per Cancelleria, in senso ampio, si considererà allora un complesso di uffici e di cariche, formalmente distinti, ma strettamente intrecciati nella prassi, preposti essenzialmente alla produzione documentaria, alla registrazione di questa, allo svolgimento di tutte le funzioni di mediazione burocratica all'interno dell'apparato amministrativo e fra questo e la società del regno».

³⁴¹ Sulla cancelleria siciliana di età normanno-sveva nella storiografia tradizionale cfr. Tutini, *Discorso dei sette officii o vero dei sette grandi del regno di Sicilia*; Emmanuele F.M. e Gaetani F.M., *Notizie storiche intorno agli antichi sette uffizi del regno di Sicilia*; Gregorio, *Considerazioni* cit. e, per l'aspetto specificatamente diplomatico, cfr. Burgarella, *Nozioni* cit., spec. alle pp. 27-71. Entrando nel dettaglio, sulla cancelleria normanna, oltre alla monografia di Takayama H., *The administration of the norman Kingdom of Sicily*, che rende chiara la complessità che sottostava al funzionamento dell'impianto amministrativo dell'isola, cfr. La Mantia, *Su l'uso della registrazione nella Cancelleria del Regno di Sicilia dai Normanni a Federico III d'Aragona (1130-1377)*; Caravale, *Le istituzioni del regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*; Id., *Il regno normanno di Sicilia*; H. Enzensberger, *La cancelleria normanna*; Id., *Chanceries, charters and administration in norman Italy*; Id., *Il documento regio come strumento del potere*, pp.103-138; Kölzer T., *Die normannisch-staufische Kanzlei (1130-1198)*. Sulla cancelleria siciliana di età sveva, invece, cfr. Trifone, *La legislazione angioina*, Napoli 1921; Baviera

La nascita e l'imposizione, da parte dei normanni, degli apparati cancellereschi in Sicilia fu una dovuta risposta alle necessità di governo che, all'indomani della conquista, si presentarono ai nuovi governanti e che, proprio per questo, furono oggetto di numerose riforme e modifiche in risposta alle esigenze sociali e istituzionali di fronte ai quali il conte Ruggero e i suoi successori si trovarono con il progressivo formarsi e stabilizzarsi del *Regnum*. Come è stato messo in luce per il coevo regno normanno d'Inghilterra, la documentazione di matrice cancelleresca non si limitava ad adempiere a compiti esclusivamente pratici e di governo, ma assolveva anche una funzione marcatamente ideologica³⁴². I sovrani siciliani, a cominciare dal regno di Ruggero II e in maniera sempre più evidente con i suoi successori, per mezzo di una produzione di scritture contrassegnata da una progressiva standardizzazione delle forme, rafforzavano la propria autorità, dato che la documentazione regia era unanimemente e legittimamente riconosciuta come un prodotto della cancelleria del re e, contestualmente, come emanazione diretta della sua volontà, riconoscibile dai sudditi grazie all'uniformità dei caratteri estrinseci che la contraddistingueva³⁴³.

La struttura cancelleresca che era alla base di questo delicato compito fu quindi caratterizzata da processi di formalizzazione e ampliamento che ebbero il proprio esito nella Cancelleria di Federico II che, nella piena età sveva, redigeva diplomi e scritture

Albanese, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia*; Caravale, *Le istituzioni cit.*; *Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240*, a cura di C. Carbonetti Vendittelli. Sulla cancelleria imperiale di età sveva, sulla quale esiste una immensa bibliografia soprattutto di matrice tedesca, cfr. invece H.M. Shaller, *Die kanzlei kaiser Friedrichs II. Ihr Personal und ihr Sprachstil*, I e II; Kölzer, *Die sizillische Kanzlei von kaiserin Kostanze bis König Manfred (1195-1266)* e W. Koch, *Kanzlei und urkundenwesen Friedrichs II. Eine standortbestimmung*. Di Koch, in italiano, si veda anche *Cancelleria dell'impero, ad vocem*, contenuta nell'*Enciclopedia Fridericiana* e Enzensberger, *La struttura del potere nel Regno: corte, uffici, cancelleria*, pp. 419-69. Di grande utilità risulta l'ampia ed esauriente bibliografia sull'argomento contenuta in Kiesewettwer, *Il governo e l'amministrazione centrale del regno*, pp. 41-42 e nn.

³⁴² Clanchy, *Literacy, law, and the power of the state*, p. 33, ha affermato che l'ideologia dell'autorità, nel regno d'Inghilterra, per mezzo delle scritture regie, giungeva a un più ampio bacino di sudditi e che, di conseguenza, «every writ was an instrument of propaganda»

³⁴³ Clanchy, *From memory cit.*, p. 67. Lo studioso britannico, *ibidem*, pp. 28-29, si serve di un esempio chiarificatore: «The standardization of language which writing imposes and the reduction of discourse to external marks are well illustrated by the system of Common Law writs. In theory the King was the fount of justice and any person who had been wronged was entitled to invoke the aid of his court». In conseguenza di ciò, continua Clanchy, era possibile una standardizzazione per qualunque tipologia documentaria, «because there were potentially as many forms of writ as there were sorts of complaint, their numbers increased».

sistematicamente standardizzati³⁴⁴. Questi erano regolarmente redatti da un personale specializzato, e quindi suddiviso nei diversi rami dell'amministrazione, che era numericamente aumentato rispetto al passato per via di quel rapporto proporzionalmente diretto tra la graduale estensione della del campo d'intervento dei governanti, da una parte, e la 'proliferazione' degli atti redatti in Cancelleria, per assolvere a tutti gli obblighi e le crescenti incombenze, dall'altro lato. Un vero e proprio strumento politico, quindi, che, nell'ambito dell'Occidente europeo, contribuì in maniera decisiva al rafforzamento del potere dei governanti e dell'ideologia che vi sottostava, attraverso quella che è stata definita come una progressiva imposizione di «uniform rules on people»³⁴⁵.

Riassumendo per sommi capi le vicende della Cancelleria siciliana dei secoli XII e XIII – sulle cui caratteristiche intrinseche si rimanda alla bibliografia riportata precedentemente in nota – sarà qui sufficiente dire che essa, fino alla definitiva sconfitta di Manfredi nel 1266, si caratterizzò per un'azione di primo piano all'interno dell'amministrazione isolana. La sua attività si esplicitava non solamente attraverso quelle procedure meramente pratiche legate alla stesura, all'autenticazione e alla sigillazione delle scritture regie, la cui conduzione era solitamente affidata al Protonotaro, l'ufficiale cioè che stava a capo dell'apparato tecnico e notarile dell'ufficio, ma anche per quella caratura politica che contrassegnava l'azione tutta di quella magistratura, solitamente incarnata dal Cancelliere. Questi, infatti, rappresentava il vertice della struttura istituzionale – era gerarchicamente superiore al Protonotaro – e che, facendo parte della *Curia regis*, partecipava attivamente alle pratiche di governo³⁴⁶.

Dopo la breve parentesi angioina (1266-1282), che ebbe come conseguenza l'apporto di una tradizione cancelleresca di origine francese in aggiunta a quella normanno-sveva preesistente, ma che ha lasciato i suoi più significativi e duraturi frutti

³⁴⁴ Cfr. Kieseewettwer, *Il governo e l'amministrazione* cit., pp. 41-42.

³⁴⁵ Clanchy, *Litarcy* cit., p. 34. Per una panoramica generale sull'argomento, in riferimento all'Europa occidentale, cfr. R. Britnell, *Pragmatic literacy in Latin Christendom*, pp. 3-24; Clanchy, *Introduction in New approaches to medieval communication*, pp. 3-13 e M. Mostert, *New approaches to medieval communication ?*, pp. 15-37.

³⁴⁶ Sulla registrazione di epoca normanno-sveva nel *Regnum Siciliae* cfr. La Mantia, *Sull'uso della registrazione* cit. e Mazzoleni, *La registrazione dei documenti delle cancellerie meridionali dall'epoca sveva all'epoca viceregnale*, I, pp. 5-59 e la bibliografia ivi contenuta.

nella Cancelleria angioina di Napoli³⁴⁷, iniziò, dopo il Vespro e con la conquista dell'isola da parte degli aragonesi, una fase segnata da una serie di profonde trasformazioni che avrebbero investito le istituzioni cancelleresche siciliane nel loro complesso³⁴⁸. Nonostante l'apporto di consuetudini amministrative che derivavano dalla tradizione aragonese – che poi sarebbero state formalizzate, in terra iberica, con la compilazione delle *Ordenaçions* di Pietro il Cerimonioso nel 1344 – la Cancelleria siciliana, in seguito alla precoce separazione dell'isola dai domini della Corona d'Aragona, nel 1296, che impedì il graduale assorbimento della legislazione iberica, avrebbe sviluppato caratteristiche specifiche derivanti dal sedimentarsi di tutte quelle tradizioni cancelleresche che si erano succedute in Sicilia nel corso tempo.

Sarebbe quindi di probabile derivazione angioina – un 'prestito' presumibilmente giunto in Sicilia nel corso del Trecento – la scissione, tutta interna alla Cancelleria isolana, che avrebbe portato alla separazione delle due serie cancelleresche degli uffici della Real Cancelleria e del Protonotaro³⁴⁹. Una divisione sulla carta, quella qui

³⁴⁷ Sulla cancelleria angioina di Napoli esiste un imponente tradizione bibliografica che non si è fermata dopo l'incendio che, nel 1943, ha portato alla distruzione integrale dell'archivio medievale. Cfr. Durrieu, *Les archives angevines de Naples. Étude sur les registres du roi Charles I^{er} (1265-1285)*, 1-2; Cadier L., *Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I et Charles II d'Anjou*, Paris, 1891 (tr.it. *L'amministrazione della Sicilia angioina*, a cura di F.Giunta, Palermo 1974); Capasso B., *Inventario cronologico-sistematico dei registri angioini conservati nell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, 1894; Trifone R., *La legislazione angioina*, Napoli, 1921; Kiesewetter Andreas, *La cancelleria angioina*; Id., *Il governo cit.*; Palmieri S., *La Cancelleria del Regno di Sicilia in età angioina*, Napoli 2006; Morelli S., *Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo: produzione e conservazione di carte*. Sulla ricostruzione dell'archivio angioino, oltre alla compilazione de *I registri della Cancelleria angioina ricostruita*, cfr. Filangieri, Prefazione a *I registri della Cancelleria angioina ricostruiti* da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani, I; Mazzoleni J., *Storia della ricostruzione della Cancelleria angioina 1265-1434*; Palmieri, *Degli Archivi napolitani: Storia e tradizione*, Bologna 2003; Morelli, *Introduzione*, in *Le carte di Léon Cadier alla Bibliothèque nationale de France. Contributo alla ricostruzione della cancelleria angioina*.

³⁴⁸ Per la scarna bibliografia sulla Cancelleria siciliana di età aragonese, cfr. *supra*, PARTE PRIMA, Capitolo 1, nota 34. Sulla Cancelleria della Corona d'Aragona, cfr. invece Sevillano Colon, *Cancillerias cit.*; Sevillano Colom, *De la Cancilleria cit.*; Aragò Cabanas, *La escribania de Juan I*; Canellas Lopez A., *La investigación sobre cancellerías y oficinas notariales: estado actual*; Aragó A.M. y Trenchs J., *Los registros de cancelleria de la Corona de Aragon (Jaime y Pedro II) y los registros pontificios*; Canellas Lopez, *La cancelleria real del reino de Aragon (1035-1134)*; Conde R., De Molina D., M^a Milagros Cárcel Ortí, *Corona de Aragón: documentación real. Tipología (S. XIII-XIV)*. Di una certa utilità, benché datata, può risultare la rassegna bibliografica sulle cancellerie catalano-aragonesi di Canellas Lopez A., *Las cancellerías catalanoaragonesas. Estado actual de la cuestión*, pp. 351-394, così come quella sulle cancellerie della Castiglia medievale, utile termine di confronto, di Soterraña Martín Postigo M., *Las cancellerías reales castellanas. Estado actual de sus estudios*, pp. 513-547.

³⁴⁹ Kiesewetter, *La cancelleria cit.*, pp 366-367, in riferimento alla riforma dell'amministrazione cancelleresca avviata a Napoli da Geoffroy de Beaumont a cominciare dal 1268, riferisce che, come conseguenza della molteplice registrazione delle scritture in serie parallele e dipendenti da diverso uffici,

segnalata, che doveva riverberare una definitiva partizione delle competenze tra le due magistrature e, quindi, la formazione di due apparati paralleli. Queste, rispetto alla tradizione aragonese strutturata su una rigida gerarchia che, all'interno di un singolo organismo, poneva il Cancelliere al di sopra del Protonotaro, diedero vita a due organi separati, le cui cancellerie, in questa fase di formazione, erano contrassegnate da ancora labili e poco definiti confini. Conseguenziale rispetto a questi processi di specializzazione che investirono la Cancelleria siciliana fu quindi una naturale diversificazione di quello che potrebbe essere definito come il *dominium* di ciascuno dei due uffici. Il Cancelliere, la cui figura fu probabilmente definita sul modello dell'omonimo ufficiale angioino piuttosto che sull'omologo aragonese, era al vertice di un organo dedito principalmente alla registrazione delle scritture prodotte dall'amministrazione isolana³⁵⁰, di qualunque ambito esse fossero – ma con l'esclusione di quello giudiziario – e, in conseguenza del suo ampio raggio d'azione, fu dotato del monopolio 'politico' all'interno della Cancelleria siciliana. Il Protonotaro, invece, sulla base di quella linea evolutiva che aveva origine nell'istituzione normanna del suo ufficio, mantenne il suo ruolo di capoufficio dell'apparato cancelleresco-notarile, ma, diversamente dal passato, con un ruolo di maggiore peso discendente dalla nuova indipendenza della magistratura da lui retta e dal monopolio 'tecnico' che, a cominciare dal 1319³⁵¹, ebbe sulla redazione di carte e scritture.

La debolezza congenita che contrassegnò l'azione dei sovrani della dinastia siculo-catalana che regnarono sull'isola nel corso del XIV secolo³⁵² dovette

fu avviata anche una serie di registri per il Protonotaro fin dal 1291. A Napoli, in conseguenza di questi interventi sulla cancelleria, continua Kiesewetter, *ibidem*, p. 68, fu quindi introdotta «la quadruplicata nota di registrazione Registrata in Cancelleria, Registrata penes protonotarium, Registrata penes magistrum Rationales, Registrata in Camera». Cfr. Capasso, *Prefazione in Inventario*, cit. pp. XI-XII.

³⁵⁰ Cfr. Kiesewetter, *La cancelleria* cit. pp. 367-368.

³⁵¹ Burgarella, *Nozioni* cit., p. 96.

³⁵² A questo proposito, andrebbero messi in evidenza gli effetti determinanti che il capitolo *Volentes*, emanato da Federico III nel 1296, avrebbe avuto sugli equilibri di potere nell'isola. Per mezzo di questa disposizione, infatti, i feudi, inalienabili fin dalla loro introduzione in Sicilia, furono resi vendibili ma non divisibili e i passaggi di proprietà furono consentiti solamente tra individui – venditore e compratore – di pari dignità. Come ha suggerito D'Alessandro, *Politica e Società* cit., pp. 56-57, con la promulgazione del nuovo capitolo si voleva giungere a una maggiore frammentazione della feudalità, mettendo un freno, nel contempo, a quell'accumulazione di feudi che caratterizzava l'azione dei maggiori lignaggi isolani. «L'incarico ai nobili e ai cavalieri, ai quali si trasferiva la libera gara delle compravendite», continua lo storico siciliano, «era fiducia connaturale alla concezione aristocratica e feudale che si fondava e convergeva sempre sulla nobiltà come naturale base del potere monarchico. Ma l'intento politico del

indirettamente incentivare un allentamento sul controllo regio delle istituzioni isolate e dei principali uffici del Regno che, per l'aristocrazia – a tutti i suoi livelli e «a prescindere dalla diversa origine dei lignaggi aristocratici»³⁵³ – rappresentavano, insieme ai patrimoni feudali, la chiave d'accesso al potere politico nell'isola³⁵⁴ e, contestualmente, all'imposizione di una tutela sulla monarchia stessa³⁵⁵. L'incapacità dei re isolani di reagire all'occupazione baronale degli apparati istituzionali del regno ebbe come esito il conseguimento, da parte dei principali esponenti dell'aristocrazia maggiore dell'isola, dell'ereditarietà delle principali cariche, sia al livello della *domus* regia che a quello dell'amministrazione centrale³⁵⁶. La complessità del contesto siciliano nel pieno '300, amplificata dalla scarsità di fonti documentarie per la prima

sovranità risultava dalla serie delle concessioni di cui beneficiavano nuovi nobili e cavalieri, nuovi ascritti alla nobiltà, sui quali, in lunga programmazione, doveva sperare la Corona per un rinnovato equilibrio politico nel regno». La guerra e le esigenze finanziarie della Corona avrebbero condotto al fallimento il progetto messo in piedi con il capitolo *Volentes* che, ripetutamente aggirato con un gran numero di dispense da parte della Corona, si sarebbe ridotto a uno strumento di raccolta pecuniaria attraverso l'esazione dello *ius relevi*, l'imposta che veniva pagata sulle alienazioni e sulle successioni feudali. Si guardi, a tal proposito, il *Magnum Capibrevium*, l'indagine cioè condotta da Giovan Luca Barberi per conto del sovrano Ferdinando II sullo stato dei feudi siciliani agli inizi del secolo XVI: proprio tra le righe di quest'opera si può osservare un mercato della terra che, nel corso del XIV secolo, fu in continuo movimento grazie al protagonismo dei feudatari locali, appartenenti sia alla maggiore che alla minore aristocrazia, che furono impegnati in una vorticosa attività di compravendita di terre e feudi. Epstein, *Potere e mercati nella Sicilia. Secoli XIII-XVI* cit., p. 168, a proposito del Capitolo *Volentes*, ha scritto: «L'effetto concreto di questa legge – particolarmente a partire dalla metà del Trecento e in modo sempre più incisivo nel Quattrocento – fu un'accelerazione del fenomeno di circolazione e frammentazione delle terre «feudali» (...) In pratica l'unico requisito discriminante per entrare in questo mercato fondiario, di fatto libero, era la disponibilità di capitali». Al riguardo cfr. anche E. Mazzaresse Fardella, *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*, pp. 65-73; Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 48-49; Mineo, *Nobiltà di Stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia* cit., pp. 103 e sgg.

³⁵³ E' necessario sottolineare un'importante differenza qualitativa, rispetto a quanto era avvenuto in passato, che caratterizzerà le concessioni feudali dall'epoca di Federico III in poi e che sarà all'origine della formazione di quei grandissimi patrimoni feudali caratteristici del Trecento siciliano: si passò, infatti, dalla concessione di feudi minori e spesso spopolati alla cessione di importanti centri e terre densamente abitate ed urbanizzate; si passò dal possesso di terre distanti tra di loro che non permettevano un'aggregazione compatta dei domini di un singolo feudatario, ad una situazione per cui, attraverso concessioni, usurpazioni e strategie di tipo matrimoniale, i più grossi feudatari dell'epoca (i Chiaromonte e i Ventimiglia, gli Alagona e i Moncada, i Palizzi e i Peralta) furono in grado di costituire immensi patrimoni feudali *in capite* dove esercitavano, senza alcuna seria opposizione (che quando c'era, scaturiva più dai contrasti tra gli stessi feudatari che dall'intervento della monarchia), il *mero et mixto imperio*, ovvero la giurisdizione sia civile che penale, sostituendosi quindi del tutto alle funzioni della Corona e ponendosi in una posizione di assoluta supremazia nei confronti dell'aristocrazia minore e di quella emergente urbana.

³⁵⁴ Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 44.

³⁵⁵ Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 55.

³⁵⁶ Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 55 e n.

metà del secolo³⁵⁷ e, soprattutto, dall'assenza di studi specifici sulle istituzioni siciliane del pieno Trecento, hanno reso difficile una precisa e reale definizione di quelle che dovevano essere le competenze degli ufficiali cancellereschi isolani – è possibile intuire un progressivo aumento delle competenze del Protonotaro rispetto a quelle del Cancelliere – dato che l'influenza dei titolari delle magistrature era, in numerosi casi, maggiore di quei poteri e di quelle competenze che erano conferite con l'incarico.

Un fondamentale momento di svolta, del quale si è già discusso in precedenza³⁵⁸, si ebbe con la riconquista aragonese dell'isola e con l'arrivo dei Martini nel 1392. Sarà qui sufficiente dire che in quella circostanza, ancora più che in occasione del primo intervento della Corona d'Aragona nel 1282, fu chiaro il tentativo di imporre in Sicilia la tradizione amministrativa delle *ordenacions* aragonesi del 1344 – d'altronde, e forse non casualmente, Martino di Montblanc era il secondogenito del Cerimonioso – che si basava su una struttura istituzionale rigidamente gerarchica e incentrata sulla figura del Cancelliere. Al fallimento del progetto di riforma martiniano, incardinato sull'azione del *regens cancellarie* Pietro Serra all'interno degli apparati istituzionali dell'isola, avrebbe fatto seguito un apparente ritorno alle tradizioni locali, voluto dall'omonimo re di Sicilia e dal suo *entourage*, che ritenevano più conveniente, per le esigenze della Corona, una risposta positiva alle istanze promosse dai ceti dirigenti siciliani.

Un azzeramento integrale dell'esperimento istituzionale condotto da Martino il Vecchio non era a quel punto più possibile. Le pratiche amministrative che erano state introdotte nella Cancelleria isolana all'indomani della riconquista del Regno, furono infatti un lascito importante e duraturo, tanto da resistere sia alla progressiva sostituzione dei funzionari catalani giunti in Sicilia insieme ai nuovi governanti con elementi locali, sia al traumatico cambio dinastico che, nel 1412, avrebbe portato i Trastàmara sul trono di tutti i domini della Corona d'Aragona. Gli uffici della Real Cancelleria e del Protonotaro, nonché quello della Segreteria, che nel pieno Quattrocento sembrano essere connotati da un buon grado di formalizzazione, seguirono le direttive, non codificate ma che traspasano dalla prassi documentaria, imposte da

³⁵⁷ L'assenza di una prassi amministrativa tracciabile e verificabile attraverso il progressivo sedimentarsi, nelle serie documentarie poste in essere dai singoli uffici, della documentazione prodotta quotidianamente in Cancelleria, rende di dubbia e difficile interpretazione gli eventuali capitoli sopravvissuti che, per una concreta ed efficace analisi, necessitano del 'sostegno' delle scritture.

³⁵⁸ Cfr. *supra*, PARTE PRIMA, Capitolo 1.

Martino di Sicilia sulle strutture cancelleresche del Regno a cominciare dagli anni 1402-1403 che, nel corso degli anni successivi, sarebbero state adattate alle indicazioni dei sovrani della nuova casa regnante. L'esito sarebbe stato quello di un'effettiva disgregazione delle strutture cancelleresche isolane, suddivise in più uffici specializzati e paralleli tra di loro, ciascuno con una propria cancelleria e uno specifico archivio, con un proprio apparato amministrativo di riferimento e con un proprio personale, ma che nel loro complesso, insieme alle istituzioni di natura finanziaria, avrebbero costituito la Cancelleria complessiva del Regno di Sicilia.

6.2. *Gli uffici cancellereschi siciliani nella prima metà del Quattrocento*

6.2.1. *Real Cancelleria*

All'indomani del compromesso di Caspe, il nuovo sovrano d'Aragona Ferdinando I d'Antequera provvide all'immediata riconferma degli ufficiali della Real Cancelleria siciliana, che durante la guerra civile si erano schierati tutti al fianco della Vicaria³⁵⁹, nei loro incarichi: Bartolomeo Gioeni nel ruolo di Cancelliere³⁶⁰, Antonio Bifaro in quello di suo luogotenente³⁶¹, Federico Pizzinga come maestro notaio³⁶² e Guglielmo Cartella

³⁵⁹ Cfr. *supra*, PARTE PRIMA, § 2.1., nota 78. Nell'agosto del 1413 (ASP, RC, 49, cc. 59v e sg.) Ferdinando di Trastámara ordinava ai Maestri Razionali di approvare i conti presentati dal luogotenente della Real Cancelleria Antonio Bifaro, in virtù «de administracione non nullarum pecunie et rerum quantitatum per eum olim perceptarum et habitarum virtute certarum commissionum illustrium principum dive memorie dicti Regni Sicilie Regis et Regine Blance etc. eius vicarie».

³⁶⁰ Il nobile Bartolomeo Gioeni, conte di Novara di Sicilia e Maestro Razionale dell'isola fin dal 1393 (ASP, RC, 18, c. 13r) dopo alcuni anni caratterizzati da un'alternata fedeltà nei confronti del duca di Montblanch e di Martino di Sicilia, aveva ottenuto la carica di Cancelliere del Regno in seguito alla scomparsa di Pere Fonollet, nel 1396, mantenendo l'incarico – che fu confermato e ampliato nel 1408 con la concessione dell'ufficio di Cancelliere del Regno di Sicilia e del primogenito d'Aragona (ASP, RC, 44-45, cc. 192v e sg.) – fino alla sua scomparsa nel 1414. Su Bartolomeo Gioeni, cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 550.

³⁶¹ Antonio Bifaro, funzionario dell'amministrazione isolana fin dal 1393 (ASP, RC, 18, c. 38r) – nel 1396 è attestato come notaio della Curia dei Maestri Razionali (ASP, RC, 26, c. 58v) e nel 1397 nel ruolo di notaio della Real Cancelleria (ASP, RC, 28, c. 136v) –, ottenne, sulla base di una nomina diretta da parte di Bartolomeo Gioeni, l'ufficio di vicecancelliere e di luogotenente del Cancelliere nel 1400 (ASP, RC, 38, cc. 90r e sg.), mantenendo quasi ininterrottamente l'incarico fino al 1413 (Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 513), con la sola esclusione dell'anno 1408 quando l'ufficio fu tenuto prima da Filippo Abbate (ASP, rc, 44-45, c. 138v) e poi da Umbertino Marini (ASP, rc, 44-45, cc. 326v e ss.). Su Antonio Bifaro cfr. Corrao, *Governare un regno* cit., p. 387 e p. 534.

³⁶² Federico Pizzinga condusse l'ufficio di luogotenente e maestro notaio del Protonotaro tra il 1398 (ASP, RC, 35, cc. 134v e sg.) e il 1404, quando, per via dei propri demeriti fu allontanato dall'ufficio

con l'incarico di notaio del medesimo ufficio³⁶³. La conferma in blocco dell'intero organigramma della Real Cancelleria, non deve però essere letta esclusivamente nei termini di una ricompensa dovuta al sostegno politico, da parte di questi funzionari, nei confronti della regina. Essa va invece intesa come la conferma della *traditio* amministrativa che si era imposta nell'isola e all'interno della sua struttura cancelleresca, fin dai primi anni del Quattrocento, nel segno di una maggiore specializzazione che investì globalmente il funzionamento dei diversi organi dell'apparato istituzionale isolano, ma anche nel senso di un rapporto proporzionalmente diretto tra la Real Cancelleria, sottoposta già da alcuni anni a un processo di riduzione del proprio raggio d'azione, e l'ufficio del Protonotaro, che fu soggetto invece a un incremento delle proprie competenze specifiche. Anche in quest'ultimo caso, quindi, la conferma dei funzionari che erano in servizio presso quell'ufficio prima del 1412 – Bono Mariscalco nel ruolo di luogotenente e maestro notaio³⁶⁴, Stefano Blundo come *notarius mandatorum*³⁶⁵ e Perruccio Capobianco con le mansioni di notaio e scrittore³⁶⁶ – in aggiunta alla nomina di Nicola Moleti come nuovo

(ASP, RC, 42, c. 42r). A cominciare dal 1407 risulta attestato come maestro notaio della Real Cancelleria (ASP, RC, 44-45, c. 129v), mantenendo l'incarico anche durante i turbolenti anni della guerra civile nell'isola. Su Federico Pizzinga, cfr. Corrao, *Governare un regno* cit., p. 387 e pp. 560-561. Il favore di cui il Pizzinga godeva all'interno della Curia è palpabile anche dalla documentazione che è stata registrata in ASP, CRP, *Commissioni*, 927, s.n., come nel caso del «subsidiu maritagii Marie filie», concessogli da Martino di Sicilia «consideracione serviciorum dilecti familiaris nostris Friderici Picinga» e poi confermato da Ferdinando e da Alfonso.

³⁶³ L'attività di Guglielmo Cartella all'interno della Real Cancelleria è attestata tra il 1406 (ASP, RC, 44-45, cc. 332r e sg.) e il 1414 (ASP, RC, 7, c. 13r).

³⁶⁴ Bono Mariscalco era al servizio dell'ufficio del Protonotaro come maestro notaio fin dall'agosto del 1404, ind. XII (ASP, RC, 42, c. 42r) e, a cominciare dal 1412, in aggiunta all'ufficio già tenuto, avrebbe assunto anche la luogotenenza della medesima magistratura, tenendo entrambi questi incarichi fino alla sua scomparsa nel corso dell'anno indizionale III (1439-40), come si evince da ASP, CRP, *Mercedes*, 20, c. 426r, dove il Conservatore ha appuntato «presens provisio vacat per obitum magistri Boni de Marescalco et pro inde fuit creatus Iohannes de Marescalco eius filius».

³⁶⁵ Stefano Blundo è attestato come *notarius mandatorum* dell'ufficio del Protonotaro fin dal 1406 (ASP, RC, 46, c. 30r), ma le sue fortune, con l'avvento di Ferdinando I d'Antequera sul trono aragonese, sarebbero derivate dalla carriera interna all'ufficio della Segreteria, in un primo momento, nel 1414, come *scriba de manament* della Segreteria personale di del sovrano (ACA, RC, 2429, c. 3v) e poi, dal 1416, con Alfonso, nel ruolo di Segretario del Regno di Sicilia, come si evince in ASP, CRP, *Mercedes*, 6, cc. 232r e sgg. (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 36).

³⁶⁶ Perruccio Capobianco, attestato come scrittore del Protonotaro fin dal 1403 (ASP, RC, 40, c. 15r), nel 1408 sarebbe stato incaricato anche di tenere una delle due chiavi per avere accesso a «lu sigillu grandi» (ASP, PR, 17, c. 93r).

titolare della magistratura³⁶⁷, che era rimasta priva del suo principale ufficiale fin dal 1408³⁶⁸, le decisioni del nuovo sovrano si ponevano perfettamente in linea con quanto stabilito per l'altro organo cancelleresco.

Fin dai primi anni del Quattrocento, quindi, la Real Cancelleria aveva cominciato a perdere la propria centralità e la propria influenza – che avevano invece raggiunto il proprio apice durante la reggenza di Pietro Serra nell'ultimo decennio del secolo XIV – all'interno degli apparati istituzionali dell'isola³⁶⁹. Il mutamento di *status* dell'ufficio si riverberò, in primo luogo, nella prassi amministrativa che fu contrassegnata dal progressivo ridursi, fino alla definitiva perdita, dell'attività redazionale di carte e scritture, riscontrabile dalla sostanziale eclissi dei funzionari della Real Cancelleria dalle formule di mandato vergate in calce ai documenti, se non per sostituire gli ufficiali del Protonotaro eventualmente assenti³⁷⁰; e, in secondo luogo, nella composizione numerica dell'organigramma dell'ufficio che nel giro di pochi anni fu drasticamente ridotto, fino alla formalizzazione di una piccola struttura cancelleresca composta da un numero di ufficiali reputati sufficienti all'espletamento dei limitati compiti dell'ufficio. Al vertice di quell'organo vi era infatti un Cancelliere che, pur godendo di cospicue somme derivanti dai diritti di sigillo sulla documentazione registrata, agiva soprattutto nella sfera politica e all'interno del Consiglio regio, mentre era tagliato fuori dalla

³⁶⁷ L'attività del messinese Nicola Moleti come Protonotaro del Regno di Sicilia è attestata dalla documentazione registrata in ASPA, RC, 49, a cominciare dal mese di aprile del 1413, ind. VI.

³⁶⁸ Il siracusano Giacomo Arezzo, Protonotaro del Regno di Sicilia fin dal 1396 (ASPA, PR, 8, cc. 160v e sgg.), tenne l'incarico fino alla sua scomparsa nel 1408.

³⁶⁹ Un processo analogo, benché riferibile al contesto napoletano tra la fine del secolo XIII e l'inizio del successivo, si verificò all'interno dell'apparato istituzionale angioino dove, Kiesewetter, *La cancelleria* cit., pp. 386-387, a cominciare dal 1291, furono ampliate le competenze del Protonotaro, proprio a scapito del Cancelliere. Una circostanza di grande interesse che, a mio parere, andrebbe studiata e verificata anche per il caso della Cancelleria siciliana del pieno Trecento. Appare invece del tutto opposto il caso rappresentato dalla figura del Cancelliere sabaudo che, a cominciare dalla metà del secolo XIV, Barbero & Castelnuovo, *Governare un ducato* cit., p. 499, divenne uno dei principali esponenti «dell'entourage comitale, in quanto supervisore dell'attività consiliare e responsabile primo dell'emanazione e della sigillazione dei documenti», assumendo poi, nel corso del tempo, il ruolo di primo consigliere del principe.

³⁷⁰ In ASPA, RC, 56, c. 8r, per esempio, troviamo una rara formula di mandato di Giovanni Vitillino, maestro notaio della Real Cancelleria, «Dominus Rex mandavit michi Iohanni de Vitillino magistro notario regie Cancellarie», scritta in calce a un documento di concessione di un ufficio di portulanotto, un affare, quindi, di chiara competenza dell'ufficio del Protonotaro. Un caso simile a quest'ultimo, si ha in occasione di un'altra *iussio*, vergata questa volta da Perruccio Capobianco, primo notaio della Real Cancelleria, in sostituzione dei funzionari dell'organo di scrittura: «Dominus Vicerex mandavit michi Perruchio Capublanco» (ASPA, RC, 56, c. 42v).

gestione tecnica dell'ufficio che era delegata agli altri due funzionari ordinari di quella magistratura, il maestro notaio e il *primus notarius Cancellarie*. Il primo, oltre ad occuparsi della direzione e dell'organizzazione dell'ufficio, era incaricato anche della gestione dell'archivio dei volumi che, per ciascun anno indizionale, venivano prodotti da quella magistratura e, conseguentemente, aveva accesso ad alcuni introiti afferenti proprio alla gestione dei registri³⁷¹; il secondo, invece, era il responsabile della progressiva e quotidiana registrazione degli atti redatti dalle *scribanie* siciliane – quella del Protonotaro e quella dei Maestri Razionali – nel volume dell'anno indizionale corrente, prima che le carte fossero sigillate e spedite, ed era presumibilmente a capo di un piccolo corpo di notai e scrittori non ordinari che, come si evince dalle numerose mani presenti tra le pagine dei registri, si occupavano della trascrizione materiale dei documenti³⁷². In seguito all'esaurimento delle competenze di natura redazionale della Real Cancelleria, la riduzione del personale ordinario era stata infatti concentrata nell'apparato notarile di base. Rimane però di impossibile soluzione il quesito sulla composizione numerica del personale non ordinario, quello sostanzialmente dedito alla registrazione, che, diversamente dall'amministrazione aragonese dove, con le *ordenacions* di Pietro il Cerimonioso, era stato numericamente e dettagliatamente definito, non fu mai oggetto di alcuna codifica.

L'ufficio del Cancelliere, che diversamente da molti altre monarchie rimase tale solo nel nome, nonostante un raggio d'azione nettamente più limitato rispetto al passato, rappresentava comunque una carica ambita dalla maggiore aristocrazia isolana, sia per il prestigio sociale connesso a tale incarico che per i cospicui introiti ai quali il titolare della magistratura aveva legittimamente accesso³⁷³. I pochi ufficiali che tra il 1412 e il

³⁷¹ Sulla formazione e sulla gestione degli archivi degli apparati centrali del Regno di Sicilia, cfr. *infra*, PARTE TERZA, § 9.3.

³⁷² In occasione di una questione per il possesso dell'ufficio di primo notaio della Cancelleria, ASPA, RC, 80, C. 143r, si fa infatti riferimento al «officio notariatus registri regie Cancellarie quod olim regebat et exercebat quondam Perruchius de Capumblanco».

³⁷³ Il Cancelliere aveva diritto a una somma di ben duecento onze annuali che venivano pagate sui proventi del magno regio sigillo, come si evince da una glossa del Conservatore risalente al 1433 (in ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 594r e sg.), nella quale, in riferimento al nuovo Cancelliere Guglielmo Raimondo Moncada, si affermava che «iste Cancellarius non habet salarium sed pro iure officii habet sigillum magnum quod est redditus unciarum CC».

1442 si alternarono al vertice dell'ufficio³⁷⁴, stando alla documentazione sopravvissuta e alla prassi amministrativa che ne emerge, condussero un'azione pressoché formale e la loro eventuale influenza all'interno del Consiglio regio, fu più spesso dettata dal loro ruolo di *consilarii* piuttosto che da quello di *cancellarii*. La marginalizzazione della carica di Cancelliere nella Sicilia quattrocentesca – a dispetto di quel processo che portò la struttura cancelleresca tutta ad essere contrassegnata «dall'acquisizione di crescenti funzioni politiche» in aggiunta a quelle di natura tecnica³⁷⁵ – del tutto soppiantato, da un punto di vista puramente tecnico, dal lavoro svolto dal Protonotaro e dall'ufficio da esso dipendente, fu ulteriormente accentuata dal ruolo sempre più preponderante che i segretari regi e viceregi ebbero all'interno del contesto isolano. Erano infatti

³⁷⁴ In seguito alla scomparsa di Bartolomeo Gioeni, che fu titolare della Cancelleria fino al 1414, l'ufficio di Cancelliere non fu assegnato per alcuni anni, tanto che la datatio fu abitualmente vergata dal luogotenente della cancelleria Antonio Bifaro («Datum Cathanie per Anthonium de Bifaro locumtenentem cancellarii, vacantis ob mortem quondam nobilis Bartholomei de Iuvenio, predicti regni Sicilie olim cancellarii, anno dominice incarnationis, MCCCCXV, die decimo februari, VIII indicionis», in ASPA, PR, 18, c. 277v), oppure dai due Protonotari che si alternarono nell'incarico in quegli anni, Nicola Moleti («Datum Cathanie per nobilem Nicolaum de Moletis militem regni Sicilie prothonotarium consiliarium dilectum anno domini millesimo quadricentesimo quartodecimo die sexto marci octave indicionis regnique nostri regiminis et domini anno tercio, vacante officio cancellarii ob mortem nobilis Bartholomei de Iuvenio dicti Regni Sicilie olim cancellarii», ASPA, RC, 51, c. 103v) e Sallimbeni Marchisio («Datum Cathanie per nobilem Sallimbeni de Marchisio militem legumque doctorem regni Sicilie prothonotarius et logotetam, consiliarium regum nostrumque dilectum, vacante officio cancellarii, anno dominice incarnationis M°CCCC°XVI°, die XXV° aprilis, none indicionis regnique dicti domini regis anno quarto», in ASPA, PR, 18, c. 305v) fino a quando, nel maggio del 1420, fu concesso al vescovo di Saragozza (ACA, RC, 2805, c. 158r), Alfonso de Argüello che, teneva anche l'ufficio di *Canciller* della Corona d'Aragona (specificatamente su questo personaggio cfr. Sevillano Colom, *Cancillerias* cit., pp. 176-178) e al quale, attraverso la procura di Francesco Darinyo, segretario personale del Magnanimo, veniva anche assegnato il «sigillum nostrum maius seu communis» (ACA, RC, 2805, c. 171r). La sua azione nei panni di Cancelliere del Regno di Sicilia è evidenziata da una *datatio* del 1421: «Datum in urbe felicis Panormi per reverendum in Cristo priorem Alfonsum divina miseracione archiepiscopum Cesargustanum regni Sicilie cancellarium, familiarem et fidelem nostrum dilectum, anno dominice incarnationis millesimo CCCC°XXI°, die primo aprilis XIII° indicionis regnique nostri sexto» (ASPA, PR, 23, c. 193r). Il successore di quest'ultimo fu il conte di Adernò Giovanni Moncada, che ottenne l'ufficio nell'aprile del 1423 (ACA, RC, 2809, 88v), come si evince anche da una *datatio* del medesimo anno – «Datum Panormi per magnificum Iohannem de Montecatheno militem comitem Adernionis Regni Sicilie cancellarium, familiarem et fidelem regum dilectum, anno dominice incarnationis millesimo CCCC° XXIII° die primo septembris secunde indicionis Regnique eiusdem illustrissimi domini regis anno octavo» (ASPA, RC, 55, cc. 49v e sgg.) – e che, presumibilmente nel corso del 1424, quando lo troviamo attestato come maestro Giustiziere del Regno (ASPA, RC, 55bis, c. 5v), fu sostituito dal conte di Scalfani Enrico Rosso (cfr. per esempio la datatio registrata in ASPA, RC, 55bis, c. 172v, ovvero «Datum in felici urbs Panormi per nobilem Henricum Rubeum comitem Scalfani et Regni Sicilie Cancellarium regum consiliarium et fidelem dilectum ano dominice incarnationis M° CCCC XXV° die VIII° mense marci tercie indicionis Regnique dicti domini nostri regis anno decimo»). Quest'ultimo mantenne l'incarico per circa un decennio e, alla sua scomparsa, fu sostituito da Guglielmo Raimondo Moncada nell'ottobre del 1433 (ASPA, RC, *Mercedes*, 16, cc. 594r e sg.), che mantenne l'incarico almeno fino al 1442.

³⁷⁵ Corrao, *Mediazione burocratica* cit., p. 398.

quest'ultimi e non il Cancelliere a essere investiti delle maggiori responsabilità politiche sulle questioni siciliane, tanto da essere incaricati di tutte le più significative missioni politiche e diplomatiche da svolgere per conto del re sia nell'isola che *extra Regnum*³⁷⁶.

In altri coevi contesti peninsulari, l'evoluzione dell'ufficio del *Cancellarius* in senso stretto sarebbe stata diversa e avrebbe avuto come esito, in maniera del tutto opposta al caso siciliano, una 'politicizzazione' della carica. Nel caso savoiaro, fin dalla metà del '300, il Cancelliere cominciò a perdere le proprie prerogative di natura tecnica sull'attività strettamente documentaria, per diventare, nel corso del tempo, un ufficiale eminentemente politico, ovvero, sul modello proposto da alcune regioni di area francese, una sorta di «capo del governo e luogotenente del duca». Nell'ambito della Mantova gonzaghesca nel tardo medioevo, il processo fu simile, nel senso che il cancelliere accentrò su di sé un decisivo peso politico, tanto che la scelta, da parte dei governanti e di Ludovico Gonzaga in particolare, di quei funzionari che andarono a occupare il vertice della magistratura fu dettata da «un funzionale compromesso politico-sociale», con la conseguenza che «la tradizione di questo *peculiaris magistratus* fondò dunque la fortuna e la fedeltà di un gruppo di uomini destinati a dar vita a una lunga assiduità con il potere signorile, protrattasi nel corso dei secoli»³⁷⁷.

L'esito di questo processo fu la definitiva trasformazione della Real Cancelleria in un organo dedito esclusivamente alla registrazione delle scritture prodotte dalle altre *scribanie* centrali del Regno – e, specificatamente, alle carte redatte dalle strutture cancelleresche dell'ufficio del Protonotaro e della Curia dei Maestri Razionali, dei quali rappresentava la memoria complessiva – e alla spedizione delle stesse, nonché, naturalmente, all'esazione dei diritti del *magno sigillo*³⁷⁸ derivanti dall'attività portata

³⁷⁶ Nella Milano della prima metà del Quattrocento, come ha sottolineato M.F. Baroni, *I cancellieri di Giovanni Maria e di Filippo Maria Visconti*, p. 370, Filippo Maria Visconti si serviva della Cancelleria non solamente come ufficio amministrativo e di scrittura, ma anche come «semenzaio» da cui attingere ufficiali qualificati che, di volta in volta, erano incaricati dello svolgimento di delicate missioni per conto del duca.

³⁷⁷ Lazzarini, *La cancelleria gonzaghesca* cit., p. 349.

³⁷⁸ In realtà, sulla gestione del magno sigillo, i sovrani cambiarono frequentemente parere spostandone l'amministrazione dalla Real Cancelleria all'ufficio del Protonotaro e poi, ancora, restituendone l'amministrazione ai funzionari della Real Cancelleria. Sulla base delle riforme che investirono la Tesoreria durante la reggenza da parte di Andrea Guardiola, è infatti presumibile che il principale organo di registrazione del Regno dovesse versare gli introiti del sigillo al Tesoriere. In seguito a una disposizione risalente ai primi anni di regno di Alfonso, che fu rispettata solamente nella fase iniziale della sua applicazione, infatti, tutti gli ufficiali della Real Cancelleria, del Protonotaro e della Segreteria,

avanti dall'ufficio³⁷⁹. Se al Cancelliere spettava infatti la formale apposizione della *datatio* alla conclusione dell'iter redazionale, prima che il documento fosse registrato, sigillato e spedito, egli non era però in grado di intervenire sul merito degli atti che necessitavano invece della sottoscrizione dei rappresentanti del sovrano, fossero essi gli *ambaxiatores*, i *vicegerentes*, i *vicereges* oppure gli *infantes* Giovanni e Pietro che, in tempi diversi, agirono come viceré dei re aragonesi. Contrariamente al caso siciliano, nel corso del XV secolo, il Cancelliere della Corona d'Aragona³⁸⁰, nonostante una minore intensità nell'attività quotidiana dell'ufficio gestito, continuò a mantenere il suo consueto ruolo di primo piano, in virtù del fatto che la titolarità della Cancelleria rappresentava il vertice gerarchico del complesso dell'amministrazione iberica e che essa dava diritto alla presidenza del Consiglio regio. All'ufficiale iberico spettava infatti sia l'apposizione della sua sottoscrizione alla conclusione dell'iter redazionale delle scritture – anche se nel corso del Quattrocento la sua firma fu frequentemente sostituita da quella dei vicecancellieri che agivano in sua vece – affinché esse potessero avere

avrebbero dovuto ricevere lo stipendio – che sarebbe stato versato loro dal Tesoriere – sui proventi dei sigilli e, solo se questi non fossero stati sufficienti, su introiti pecuniari di altra natura (ACA, RC, 2430, c. 77r e ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, c. 192v). Nel momento culminante della conquista del Regno napoletano, ASPA, CRP, *Conti*, 845, s.n., quando il buon esito dell'*amprisia* appariva ormai vicino, il sovrano ordinava a Perruccio Capobianco, reggente del *magnum sigillum regium*, di trattenerne la metà degli introiti del sigillo, affinché potessero essere utilizzati «per substentione di la genti di armi et suppliri a li cangi ki habisignanu a la sua maiestati (...) per haviri conclusioni felichi di la dicta amprisia».

³⁷⁹ Sulla gestione del sigillo in Sicilia cfr. La Mantia, *Capitoli angioini sul diritto di sigillo della Cancelleria regia per la Sicilia posteriori al 1272*, pp. 421-452 e Fodale, *I quaterni del sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*. In ACA, RC, 2811, c. 130r, per esempio, in seguito a un istanza presentata dal Cancelliere e dal Protonotaro del Regno, che si dividevano il diritto di sigillo sulla base di una partizione degli introiti di $\frac{3}{4}$ al primo e di $\frac{1}{4}$ al secondo, Alfonso ordinava all'*universitas* di Palermo di provvedere al pagamento immediato di tutte quelle somme dovute «ratione iuris sigilli» ai due uffici, essendo stata abrogata quella speciale «graciam seu remissionem eidem universitati fecerimus specialem de quibusque unciis auri quas dicta universitas dare et solvere tenebatur Cancellario et Prothonotario». Nel 1434, invece, sempre in seguito a una supplica presentata dal Cancelliere e dal Protonotaro, in considerazione del fatto che «alcuni persuni li quali foru creati officiali in lu annu proximu passatu di la XII indicioni non pagaru per raxuni di loru officii la integra raxuni dilu sigillu spectanti alu dictu magnificu et nobili», il sovrano ordinava ai capitani delle città e delle terre demaniali dell'isola «ki digiati exigiri da li officiali creati di lu annu presenti XIII indicionis la raxuni di lu scrutiniu dili presenti annu et eciam lu pedagiu ki esti solitu pagarisi anno quolibet alu commissariu ki est ordinatu affari ordinari li scrutinei dili Regnu usandu in tucti li predicti cosi tucta killa sollicitudini et diligencia ki vi sia possibili et necessaria. Et havuti lo dicti dinari, li digiati consignari dictu Antoni di li Palazu per parti di li supra dicti Cancelleri et Prothonotari» (ASPA, RC, 70, c. 100v e sg.).

³⁸⁰ Sull'ufficio della Cancelleria in terra aragonese cfr. *Ordenacions* cit., pp. 109-113; Sevillano Colom, *De la Cancilleria* cit., spec. alle pp. 452-462 e Vanlandingham, *Transforming the State* cit., spec. il Cap. 1 della prima parte del volume, alle pp. 28-54. Per quel che concerne invece l'attività dei cancellieri di Ferdinando e di Alfonso, cfr. Sevillano Colom., *Cancillerias* cit., spec. alle pp. 172-180.

esecuzione³⁸¹, sia la revisione documentaria in tutte le circostanze in cui si procedeva alla concessione di grazie e *mercedes*. Inoltre, il Cancelliere era *de iure* anche il presidente dell'amministrazione della giustizia³⁸², anche se *de facto* questa mansione fu, con il passare del tempo, svolta integralmente dal vicecancelliere, «lo qual sia doctor en leys apres lo canceller sia posat qui no ligat de negum ligam de sacre orde»³⁸³, sia nel caso della giustizia criminale che di quella civile³⁸⁴.

Il diverso peso 'amministrativo' e 'politico' della Real Cancelleria siciliana rispetto all'omonimo ufficio aragonese, spinse i sovrani a intervenire su di essa in maniera qualitativamente differente. In terra iberica, infatti, di fronte all'ampliarsi della sfera d'intervento della magistratura, fu creato, fin dal 1387, un sistema basato su tre vicecancellieri – che sarebbe stato soppresso solamente nel 1484 da Ferdinando II – incaricati dell'amministrazione delle giustizia civile e criminale, dell'esazione del diritto di sigillo spettante alla Cancelleria, dell'apposizione delle sottoscrizioni a tutta la documentazione prodotta³⁸⁵. In Sicilia, invece, il Magnanimo, assecondando la

³⁸¹ Come ha segnalato Kiesewetter, *La cancelleria*. cit., p. 390 e n., a Napoli, in seguito a una disposizione del 1294, la sottoscrizione dei documenti si consolidò come una prerogativa del Protonotario – nei casi in cui egli era assente, la firma veniva apposta dal notaio che redigeva l'atto – e, nell'ambito finanziario, dei Maestri Razionali.

³⁸² E' interessante qui accennare al caso sabauda studiato da Castelnuovo, *Cancellieri e segretari* cit. pp. 292-293. Sulla base degli statuta del 1379, è stato possibile risalire all'esistenza di due cancellieri, dei quali, il primo, agiva nell'ambito giudiziario – «a capo del consiglio di Chambéry» – e il secondo, invece, si occupava di questioni politico-diplomatiche. Solamente con la legislazione promulgata nel 1430 si stabilì la prassi di chiamare quest'ultimo «Cancellarius», mentre l'ufficiale di ambito giudiziario fu definito come presidente.

³⁸³ *Ordenaçions* cit., p. 113.

³⁸⁴ Sevillano Colom, *De la Cancilleria* cit. p. 458. In origine, sulla base delle disposizioni del Cerimonioso, al Cancelliere, in quanto ecclesiastico, sarebbe toccata la gestione dell'amministrazione giudiziaria civile, mentre al Vicecancelliere, che era un laico, sarebbe spettata quella criminale. D'altronde, come ha segnalato Moscati, *Nella burocrazia centrale* cit., p. 368, quando il Magnanimo, dopo il 1442, si sarebbe posto il problema della creazione delle cariche generali per la parte continentale del Regno, il richiamo alla legislazione di Pietro il Cerimonioso sarebbe stato naturale, tanto che il Cancelliere sarebbe divenuto, «almeno in teoria, il personaggio più importante della corte: capo 'nato' non solo della Cancelleria ma del Consejo Real di cui era di diritto il presidente: egli doveva necessariamente (...) essere un arcivescovo o vescovo. Dottore in legge, e non ordinato *in sacris*, per poter intervenire anche nelle questioni criminali per le quali non sembrava opportuno l'intervento diretto di un ecclesiastico, era al contrario il vicecancelliere, che sostituiva ordinariamente il titolare del cancellierato nella redazione dei documenti. E di essi egli vigilava soprattutto il fondo giuridico». Nella Napoli aragonese, invece, Morelli, *Gli ufficiali del Regno di Napoli nel Quattrocento*, p. 303, Alfonso impose quel sistema in vigore nella Cancelleria iberica, ovvero con «il Cancelliere che doveva essere un vescovo e il Vicecancelliere un esperto di diritto, laico».

³⁸⁵ Sevillano Colom, *De la Cancilleria* cit. p. 464 e, spec. per il Quattrocento, cfr. di id, *Cancillerias* cit., pp. 180-186.

progressiva deupaperizzazione delle competenze della Real Cancelleria e la riduzione numerica del suo personale, si occupò della questione in maniera diametralmente opposta. Dopo la scomparsa di Bartolomeo Gioeni nel 1414, la carica di Cancelliere non fu assegnata almeno fino al 1420³⁸⁶ – in questa fase, come si può chiaramente evincere dall'apposizione delle *datationes*, le sue mansioni furono svolte dal Protonotaro³⁸⁷ – e, con le nomine successive, l'ufficio continuò a mantenere una valenza del tutto formale³⁸⁸. Si provvide, inoltre, nel gennaio del 1417, all'abolizione dell'ufficio di luogotenente della Cancelleria³⁸⁹, che fu reputato inutile e dispendioso, dato che le sue mansioni potevano essere agevolmente svolte dal maestro notaio di quel medesimo organo³⁹⁰, come fu espressamente indicato in una scrittura concessa in favore di

³⁸⁶ In seguito alle insistenze da parte dei suoi rappresentanti nell'isola, Alfonso rispose che «de officio autem Cancellarij Regni ipsius pro nunc nostre intencionis est nemini providere» (ACA, RC, 2801, c. 66r). D'altronde, come è stato messo in luce da Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 403 n., tra le motivazioni che spinsero Alfonso a lasciare la carica vacante per alcuni anni, vi fu anche lo scontro, per l'ottenimento di quell'ufficio, tra Perricone Gioeni, figlio del defunto titolare e appoggiato dalla regina Bianca, da Umbertino de Marinis e dall'universitas di Catania, e Nicola Castagna che, immediatamente dopo l'avvento di Alfonso sul trono aragonese, riprendeva immediatamente le sue suppliche per l'ottenimento dell'ufficio di Cancelliere del Regno di Sicilia (ACA, RC, *Cartas Reales*, Caja 21, n. 73), riuscendo a ottenere anche un'importante raccomandazione da parte del vescovo di Lleida, uno dei viceré isolani (ACA, RC, *Cartas Reales*, Caja 20, n. 3). In seguito alla richiesta dell'ufficio di Cancelliere pervenuta anche dal maestro Razionale Sallimbene Marchisio, il sovrano rispondeva al supplicante scrivendo che «receptis per vos litteris vestris super officio Cancellariatus Sicilie de quo nobis supplicastis, vobis breviter respondemus quod pro nunc de ipso officio non est nostra intencio providere» (ACA, RC, 2429, c. 39v).

³⁸⁷ Le tracce di questa supplenza del Protonotaro nei confronti del Cancelliere, sono evidenti nelle poche *datationes* ricopiate nei registri, come quella, per esempio, riportata qui di seguito e risalente al 1416: «Datum Cathanie per nobilem Sallimbeni de Markisio militem legumque doctorem Regni Sicilie prothonotarium et logothetam consiliarium familiarem et fidelem regium et nostrum dilectum vacante officio Cancellarii vicesimo quinto iulii none indicionis anno domini M° CCCC°XVI° regnique dicti domini regis fratris nostri anno primo» (ASPA, RC, 52, c. 144r).

³⁸⁸ Sulla base di quanto ha segnalato Kiesewetter, *La cancelleria* cit., p. 389, fin dagli ultimi anni del '200, l'omologo ufficiale angioino nel Regno di Napoli, in seguito a un progressivo ridimensionamento delle sue competenze, fu ridotto «più o meno al ruolo di custode del sigillo».

³⁸⁹ La decisione di provvedere all'abolizione dell'ufficio di luogotenente del Cancelliere è stata registrata in ACA, RC, *Comune Sicile*, 2802, c. 46r: «Actendentes officium Cancellarij in Regno nostro Sicilie, de quo pro nunc certis nos inducentibus causis non intendimus providere, vacare ad presens, quo vacante officium locumtenentis dicti Cancellariatus officii stante officio magistris notarii Regie Cancellarie, velut ab antiquo supervacuum reputamus. Tenore presentis de nostri certa sciencia et motu proprio, pro utilitate nostre curie dictum officium locumtenentis cancellarii tollimus et penitus abolemus» (ACA, RC, 2801, c. 66r).

³⁹⁰ Il sovrano, in quell'occasione, si sarebbe servito proprio del maestro notaio della Real Cancelleria per inviare l'ordine in questione ai viceré isolani: «Nos segons veurets en una nostra provisiò la qual sen porta lo familiar e feel nostre en Fredico Picinga maestre notaro dela Cancilleria, hauda informaçio que aço redundaria en profit de nostra Cort e que vacant officis de Cancellier e essent li officis de maestro notaro

Federico Pizzinga, «pro ut antiquitus alii in dicto eius officio precessores et magistri notarii aliorum officiorum utuntur»³⁹¹, ovvero con la reintegrazione di tutti quei diritti che spettavano anticamente al maestro notaio e, in particolar modo, con quello, fondamentale, riguardante la gestione dei registri di quella magistratura³⁹².

La resistenza degli amministratori locali all'abolizione dell'ufficio di luogotenente del Cancelliere emerse con forza in seguito all'improvvisa scomparsa del maestro notaio Federico Pizzinga³⁹³, che aveva probabilmente avuto un ruolo decisivo per questa decisione del sovrano³⁹⁴, in occasione del naufragio, presso Minorca, della nave che lo stava conducendo in Sicilia con le nuove disposizioni regie che avrebbe dovuto consegnare ai viceré isolani³⁹⁵. La risposta di Alfonso non si fece attendere a lungo e nel corso dello stesso anno, dopo una breve reggenza dell'ufficio da parte di Bono Mariscalco³⁹⁶, che teneva contestualmente l'incarico di luogotenente e maestro notaio

del dit offici, lo offici de lochtenent de Cancellor no es necessari havem aquell cancellat e annullat» (ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 66r).

³⁹¹ ACA, RC, 2802, c. 46v.

³⁹² ACA, RC, 2801, c. 173r (Tomo II, *Appendice V*, Doc. 59).

³⁹³ Federico Pizzinga, come si evince da ACA, RC, *Cartas Reales*, Caja 20, n. 41, era stato inviato a Barcellona su mandato diretto dei viceré isolani, alla fine del 1416, per conferire con il sovrano e per rispondere ad alcuni dubbi e questioni riguardanti il governo dell'isola «*Senyor molt excellent sobre certes coses e intervents servir de vestra Senyoria [sic] e profit del bon estament del dit Regne havem trames a vestra gran excellencia en los dies passats Frederico Pcinga ab cert e copios memorial lo qual creem rahonablement segons lo temps que daçi es partit que sobre les coses en lo dit memorial contengudes deu esser spaxat per vestra gran Senyoria*».

³⁹⁴ Nel luglio del 1417, Alfonso scriveva ai viceré isolani nei termini seguenti: «*Nos segons veurets en una nostra provisio que ab la present vos tramecteren, hauda informaciò que aco redundaria en profit de nostra Cort e que vagant offici de Cancellor et essent li offici mestre notari ad dit offici loffici de lochtenent de Cancellor no es necessari, havem cancellat e annullat, sobre que volentes madurament provehir lo remente a vosaltres. Dehimts e manants vos que si axi es que lo dit offici no sia necessari per la raho damunt dita o en altra manera exequiats la dita nostra provisio et en cas que fossen assignadas, tals rahons que lo dit offici necessariament nos degues annullar seus innovar hi res exequiats ne ço que sera vist fahedor et expedient a nostre servey. Dada en Valencia sots nostre segell secret a set dies de iulio del any dela nativitat de nostre Senyor MCCCCXVII. Rex Alfonsus. Dirigitur viceregibus Sicilie. Dominus Rex mandavit michi Paulo Nicholai*».

³⁹⁵ In ACA, RC, 2801, c. 96r, il re d'Aragona avvertiva i viceré di Sicilia che «*en lo naufragi de la nau ab la qual sen passava*» Federico Pizzinga è annegato «*en los mars de Manorque*» e, di conseguenza, «*les dites totes scriptures perdudes e consumades havem*».

³⁹⁶ Le motivazioni che sottostavano alla supplica presentata da Bono Mariscalco, parzialmente riportate in ASPA, RC, 53, cc. 31r e sgg., e quelle della Curia che inizialmente concesse a questo funzionario l'ufficio di maestro notaio della Real Cancelleria, oltre a quello, già in suo possesso, di maestro notaio del Protonotaro, sono di grande interesse e vale la pena di leggerle: «*Nobis supplicavit ut dictum officium magistri notariatus regie Cancellarie vacet ad presens ob finem ultimum dicti quondam Friderici Pcinga ipseque magister Bonus se nobis dictum officium ut decet obligaverit exercere absque salario quod pro eodem officio fuerat dari consuetum ita tam quod ab officio prenarrato magistri notarii et locumtenentis*

dell'ufficio del Protonotaro, procedette alla nomina dell'esperto Giovanni Vitillino³⁹⁷ nel ruolo di maestro notaio della Real Cancelleria siciliana³⁹⁸, con tutte quelle competenze e prerogative che erano state delineate per il suo predecessore³⁹⁹. La decisione del sovrano di sopprimere la carica di luogotenente della Cancelleria, concentrandone le competenze nel maestro notaio del medesimo organo, appare del tutto coerente con la concessione dell'ufficio in favore di due funzionari – Federico Pizzinga, che in realtà non riuscì mai a gestire l'ufficio 'riformato' per via della sua improvvisa scomparsa, e Giovanni Vitillino che, con quella nomina, fece il suo ingresso nell'amministrazione centrale dell'isola – nei confronti dei quali Alfonso doveva necessariamente nutrire, per via della delicatezza dell'incarico, la massima fiducia⁴⁰⁰. Le mansioni che erano state disegnate, o se vogliamo ristabilite, attorno alla figura del

Prothonotariatus non ammoveatur ymmo simul exerceat utrumque solum sequendo salarium unciarum triginta quas pro dicto officio magistri notarii et locumtenentis Prothonotarii officii solitus fuerat habere. Cuius deprecacionibus inclinati quia dicta officia bene possent ab uno et eodem pariter exerceri pro comoditate curie, volentes dicti domini nostri regis votis Nos reddere conformes ut tenemur de fide et sufficiencia et legalitate predicta magistri Boni plenius confidentes con/siderantes eundem magistrum Bonum sufficere circa exercitium officiorum predictorum, recepto prius ab eo fidelitati et de huiusmodi officio magistri notariatus Cancellarie bene ad regium honorem et legaliter exercere eidem magistro Bono. Dicti serenissimi domini nostri Alfonsi regis nostro quam beneplacito perdurante dictum officium magistri notarii Cancellarie cum omnibus et singulis iuribus, emolumentis et obvencionibus absquam tamen salario duximus conferendum ut [sic] cum presente conferimus. Itaque dictus magister Bonus officium magistri notarii et locumtenentis prothonotariatus una cum magistro notario Cancellarie pariter exerceat et solum consequatur annualem et ordinariam provisionem unciarum triginta quam hactenus pro dicto officio magistri notarii et locumtenentis Prothonotarii solitum fuerat et est consequi et habere necnon omnia emolumenta, preheminencias et onvenciones officiorum antedictorum».

³⁹⁷ Giovanni Vitillino, oriundo di Catania, sulla base di un elenco di ufficiali redatto da Sevillano Colom, *Cancellarias* cit., p. 205, è attestato, per quegli anni, come notaio ordinario della Cancelleria aragonese. Si veda al riguardo anche il titolo della rubrica a lui dedicata in ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, c. 240r: «Iohan Vetellino notario del oficio de Chancellor». Inoltre, nel corso del 1417, fece il proprio ingresso nell'ufficio della Real Cancelleria anche Perruccio Capobianco che, dopo ben quindici anni passati al servizio dell'ufficio del Protonotaro – è attestato come notaio di quell'ufficio fin dal 1403 (ASPA, RC, 40, c. 15r) – fu nominato nel ruolo di primo notaio della Real Cancelleria nel 1417 (ACA, RC, *Comune Sicile*, 2803, c. 36v).

³⁹⁸ ACA, RC, 2802, c. 112r e ACA, RC, 2803, c. 84r. In ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, c. 240r e sg., il sovrano ordinava al Tesoriere di provvedere al pagamento della somma dovuta a Giovanni Vitillino in virtù della sua provvigione annuale di maestro notaio della Real Cancelleria isolana, ma il Conservatore, per mezzo di una glossa, si preoccupava di segnalare che, nel corso di quell'anno indizionale, l' XI (1416-17), il pagamento sarebbe stato elargito in favore di Tommaso Cucuzza, sostituto del titolare in quel medesimo ufficio.

³⁹⁹ Si veda, a tal proposito, quella lettera inviata da Alfonso al vescovo di Lleida e ad Antonio Cardona, viceré isolani, e registrata in ACA, RC, 2801, c. 173r.

⁴⁰⁰ Cfr. Corrao, *Mediazione burocratica* cit., p. 402.

maestro notaio della Real Cancelleria⁴⁰¹, non possono essere relegate all'ambito esclusivamente tecnico, ma vanno invece considerate per la loro connotazione marcatamente politica. Questo funzionario era infatti divenuto il gestore unico, su indicazione diretta del sovrano, della memoria del Regno che, per quanto frammentata in numerosi archivi separati tra loro, aveva nella Real Cancelleria il proprio baluardo ideologico e il più alto grado di sintesi documentaria che la serie di registri del secolare ufficio cancelleresco rappresentava.

Richiamandosi espressamente alle disposizioni di Martino di Sicilia e ribadendo che, oltre alla documentazione redatta dal personale dell'ufficio del Protonotaro, nei registri di quell'ufficio bisognava ricopiare anche tutte «les cauteles e provisions de assignacions pecuniaries»⁴⁰², il sovrano aveva definitivamente trasformato la Real Cancelleria nell'organo supremo di registrazione del Regno di Sicilia, azzerandone indubbiamente il margine d'intervento nella redazione documentaria, ma definendone nel contempo, in maniera più adeguata ed efficiente, il funzionamento che, almeno per tutto il regno alfonso, non avrebbe dato vita significativi cambiamenti.

⁴⁰¹ In ACA, RC, 2803, c. 187r, il Magnanimo, dato che «licet ab antiquo magistri notarii nostre regie Cancellarie regni ipsius Sicilie ut proprium est registra dicti officii velut membra eius annexa rexerunt», ordinava ai viceré siciliani di provvedere affinché «quatenus cum et quociens per fidelem scriptorem nostrum Iohannem de Vitillino magistrum notarium dicte Cancellarie seu alium pro eo extiteritis requisiti sibi dicta registra cum iuribus suis sicut de facto a dicto suo officio divisa et segregata fuere sic de facto ilico restituere curetis illum ad eam possessionem regestrorum et iurium predictorum effectualiter reducentes in qua erant dicti in suo officio precessores antequam ad manus ipsius Anthoni ut exprimitur pervenirent seu si et pro ut ceteri magistri notari curie nostre uti fruuntur et gaudent» (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 60).

⁴⁰² Nel 1419, Alfonso si vide costretto al richiamo esplicito alla normativa di Martino di Sicilia per via dell'opposizione che il Tesoriere e i Maestri Razionali opposero alla registrazione degli atti finanziari nei registri della Cancelleria (ACA, RC, 2803, c. 187v). Un decennio più tardi, nel 1429, ASPA, RC, 61, c. 111v, il Magnanimo dovette intervenire ancora una volta per reintegrare la Real Cancelleria dei propri diritti sulla registrazione delle «cautele et provisiones pecuniaries», a causa dell'opposizione degli uffici finanziari dell'isola. Nel 1441, in seguito a una supplica presentata dal maestro notaio della Real Cancelleria Filippo Viperano, che aveva ottenuto l'ufficio in seguito ad uno scambio effettuato con Giovanni Vitillino, ordinava «quod unicuique officiorum Regni ipsius presertim Cancellarie predictae antiquus stilus longevaue iura et assueta sub pena unciarum centum per nos eis nostro nomine imponenda inviolabiliter observentur tum in registrandis litteris tum in aliis rebus in ibi expediendis atque conficiendis si vero post provisionem vestram predictam aliquis officialis in dictis registrandis litteras ordinationem et provisionem vestram immo verius nostram servare neclexeret et in suis regestris litteras in alienis regestris registrandas annotaverit, nisi annotacio predictorum precedat tunc et eo casu enim incuerisse volumus inde nam predictam et ex inde predictas licteras donec in eorum debitis regestris non fuerint regestratis seu in alienis et in impertinentibus nunc pro tunc et ex nostra certa sciencia decrevimus nullius fore efficacie seu valoris» (ACA, RC, 2837, c. 158v).

6.2.2. *L'ufficio del Protonotaro.*

Sono ancora una volta le *iussiones*, in chiara continuità con gli ultimi anni dell'età martiniana, a suggerirci il variare degli equilibri interni agli apparati cancellereschi dell'isola. La definitiva sparizione del personale della Real Cancelleria dalle formule di mandato di tutta quella documentazione inerente all'amministrazione ordinaria del Regno, sostituito già da alcuni anni dai funzionari della cancelleria del Protonotaro, può essere intesa come la palese esemplificazione di tutti quei processi di specializzazione che attraversarono gli apparati istituzionali del Regno nel corso della prima metà del Quattrocento. La formalizzazione di due strutture cancelleresche parallele e complementari, la cui attività si era spesso confusa negli anni precedenti, fu alla base della riformulazione di quell'idea che sottostava al funzionamento sia della Real Cancelleria che dell'ufficio del Protonotaro. La prima era divenuta la magistratura suprema di registrazione, certamente non l'unica, ma sicuramente la principale, nonché, proprio per questo, memoria e archivio del Regno, del suo governo come della sua amministrazione finanziaria. Speculare ai mutamenti imposti a quest'ultimo organo, fu quindi l'attenzione che i governanti mostrarono nei confronti dell'ufficio del Protonotaro, investito dell'attività redazionale, quella cioè riguardante genericamente la produzione di tutte quelle carte e scritture, di natura non finanziaria e non soggette al sigillo segreto, né di ambito giuridico, provenienti dall'ambito regio, viceregio e del Consiglio, che fu concentrata nella cancelleria di questa magistratura e nelle mani dei suoi ufficiali.

Un'evoluzione, quella dell'ufficio del Protonotaro, che presumibilmente affondava le proprie radici nella legislazione pregressa, quella che era stata alla base del funzionamento trecentesco dell'ufficio⁴⁰³, di probabile influenza angioina piuttosto che aragonese. In quest'ultimo caso, infatti, sulla base delle ancora valide *Ordenaçions* del 1344, il Protonotaro agiva sostanzialmente come il capoufficio della *scribania* regia⁴⁰⁴,

⁴⁰³ Nei confronti del funzionamento degli apparati istituzionali dell'isola nel secolo XIV sarebbe utile un approfondimento d'indagine che, allo stato attuale, si è limitata a un'analisi superficiale delle strutture cancelleresche del Regno.

⁴⁰⁴ Sulla base dell'ordinanza del 1413, forse la formalizzazione di un'antica pratica, che è stata trascritta da Sevillano Colom, *Cancellarias* cit., p. 189, le promozioni interne all'*escribania* real furono rigidamente legate alla scala gerarchica esistente all'interno dell'ufficio stesso, quella, cioè, che poneva gli ufficiali nel seguente ordine d'importanza: Protonotaro; primo Segretario; secondo Segretario;

gerarchicamente sottomesso sia al Cancelliere che al vicecancelliere, con una serie di competenze riguardanti la gestione dei sigilli regi e, soprattutto, la revisione formale e grammaticale di tutta la documentazione scritta redatta in Cancelleria, con la sola esclusione di quella di ambito giuridico che andava sottoposta all'attenzione del vicecancelliere⁴⁰⁵. Nel caso angioino-napoletano, invece, bisogna tornare indietro, fino alla legislazione attraverso la quale, nel 1291, il sovrano riformò profondamente l'ufficio del Protonotaro, ampliandone le competenze ai danni del Cancelliere che non fu più in grado di intervenire autonomamente sulla «correzione alle minute per le lettere responsive sulle petizioni», la cui accettazione, selezione e gestione fu concentrata esclusivamente nelle mani del Protonotaro che, abitualmente, teneva anche la carica di *Logotheta*⁴⁰⁶. Un ulteriore intervento regio, nel 1294, rafforzò e meglio definì le competenze di quest'ultimo ufficiale, che fu incaricato anche della redazione dei privilegi e del controllo sull'attività dei notai della cancelleria⁴⁰⁷, nonché dell'obbligatorietà della sua firma, o di quella dei Maestri Razionali nel caso di atti finanziari, sui diplomi e sui mandati regi⁴⁰⁸.

A questa tradizione angioina che si era presumibilmente imposta nell'isola nel corso del Trecento, si sovrappose, dopo il 1392, ancora una volta il modello aragonese. Inizialmente, come abbiamo visto, attraverso il tentativo, fallito, di modificare radicalmente l'amministrazione isolana, trasformando, nello specifico, il Protonotaro nel primo notaio della Cancelleria. Di questa sperimentazione di età martiniana, permasero, nella conduzione dell'ufficio del Protonotaro, diverse consuetudini e pratiche cancelleresche, giunte nell'isola con il duca di Montblanc e con gli *administratores* che erano al suo servizio, che, sovrapponendosi alla precedente legislazione, ne avrebbero definito i confini dell'intervento all'inizio del secolo XV. Parzialmente ridimensionato per quelle competenze legate alla carica di logoteta –

luogotenente del Protonotaro; scrivani di mandato ordinari; scrivani di mandato straordinari; scrivani di registro ordinari; scrivani di registro straordinari.

⁴⁰⁵ Cfr. *Ordenaçions* cit., pp. 114-116; Sevillano Colom, *De la Cancilleria* cit., pp. 19-22 e Sevillano Colom, *Cancillerias* cit., pp. 188-193.

⁴⁰⁶ Secondo Kiesewetter, *Il governo* cit., p. 46, i contorni dell'ufficio di Protonotaro e Logoteta, furono disegnati attorno alla figura di Pier delle Vigne, in occasione della concessione del medesimo ufficio in suo favore nel 1243.

⁴⁰⁷ Kiesewetter, *La cancelleria* cit., pp. 386-387.

⁴⁰⁸ Kiesewetter, *La cancelleria* cit., p. 390.

quelle sostanzialmente afferenti alla gestione delle suppliche e della loro promozione – che furono assegnate all’ufficiale chiamato *Referendarius* o *Peticionarius*⁴⁰⁹, l’ufficio sviluppò le caratteristiche di una magistratura che, stante la natura politica implicita nella gestione dell’organo, agiva essenzialmente nell’ambito della redazione formale delle scritture. La serie documentaria che si dipana nelle pagine dei registri del Protonotaro sopravvissuti, diversamente da quelli della Real Cancelleria, rappresenta infatti lo specchio della prassi amministrativa dell’ufficio, sostanzialmente un assorbimento di quelle che erano le mansioni prettamente cancelleresche dell’amministrazione viceregia, una sequenza di carte interamente redatta dai funzionari di quella magistratura – talvolta, ma solamente in caso di necessità, da altri ufficiali – che, in mancanza di una specifica ordinanza che ne delinei le precise modalità d’intervento, consente però di osservare, e di delimitare, quel *dominium* redazionale che, pur messo frequentemente in discussione dall’azione dei Segretari, contrassegnava qualitativamente l’azione stessa del Protonotaro.

Le scritture prodotte dall’ufficio, poste in essere solitamente dal maestro notaio o dai notai di mandato⁴¹⁰ – gli unici, questi ultimi, che, insieme al Protonotaro e al maestro notaio dell’ufficio, erano in possesso dei requisiti necessari per redigere documenti – riguardavano una sfera di competenze molto ampia e difficilmente definibile, ma che può essere sintetizzata in sette grandi categorie (nomine, *commissiones*, concessioni di beni non pecuniari, concessioni di *licencie*, concessioni di benefici di natura diversa, relazioni con le *universitates* e *variae*) e in numerose sottocategorie che sono state qui riportate nella *Tab. 6.1*. I dati sono estratti dal volume n.° 25 della serie dell’ufficio del Protonotaro e fanno riferimento all’indizione I (1422-23), una fase, cioè, nella quale le competenze della magistratura appaiono pienamente

⁴⁰⁹ Cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 338. L’ufficio del Referendario, concesso a Ramon Plumacer (o de Plomaceriis) nel 1408 (Corrao, *Governare un Regno* cit. p. 390), fu poi assegnato al figlio di questi Jaime, prima, cominciare dal 1421, in collaborazione con il padre (ASPA, PR, 25, cc. 65r e sgg.) e poi, dal 1426, come unico titolare (ASPA, PR, 27, cc. 40v e sgg.). L’ufficio, alla metà degli anni ’30 del Quattrocento, sarebbe stato al centro di un accesa contesa giudiziaria tra lo stesso Jaime Plumacer da una parte, e Antonio e Giovanni Aprea dall’altro lato (ASPA, RC, 70, cc. 157v e sg.; cc. 158r e sg.; cc. 231r e sgg.).

⁴¹⁰ Per esempio, Matteo Formica, già scrittore nell’ufficio del Protonotaro sulla base di una concessione del 1413 (ASPA, RC, 48, c. 29v), nel 1417 era autorizzato a porre in essere «mandata (...) per nos fienda in dorso quorumcumque regionum rescriptorum manu vestra sicuti alii notarii mandatorum regie Curie ponere et scribere consueverunt ex regia auctoritate» (ASPA, RC, 53, c. 23r e ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, c. 195r). Sulla *potestas* dei notai di mandato, cfr. *infra*, PARTE TERZA, § 8.2., pp. 342-345.

formalizzate e le informazioni, quindi, valide per l'intero arco temporale qui sotto esame⁴¹¹.

Va specificato che, in numerose circostanze, i funzionari dell'ufficio del Protonotaro si limitavano a compilare le *exequatorie* di tutte quelle scritture che erano già state redatte e spedite dal personale della segreteria aragonese del sovrano oppure a redigere documenti sulla base di ripetitivi formulari standardizzati, come avveniva, per esempio, nel Regno inglese fin dalla metà del secolo XIV dove gran parte del lavoro della Cancelleria consisteva nel mettere per iscritto «in formal letters under the great seal» le decisioni amministrative che erano state prese al vertice del potere, svolgendo un'azione meramente meccanica in riferimento a quelle che erano le disposizioni del monarca e del suo Consiglio⁴¹². Gli uffici cancellereschi inglesi – ma la questione può essere estesa a qualsiasi contesto statale di età bassomedievale – sia quelli di governo che quelli finanziari, non si limitavano però a una sterile attività di scrittura, ma intervenivano concretamente sull'iter documentario attraverso pressioni e promozioni che influenzavano la decisione politica, determinandone talvolta l'esito⁴¹³. Una situazione non dissimile, quindi, da quella isolana dove l'azione condotta dal Protonotaro non può essere relegata alla pura formalità. Questa magistratura era infatti dotata di un notevole peso politico, che discendeva dalla complessità intrinseca della molteplice confederazione aragonese, dovuto al fatto che per tutte le numerosissime lettere

⁴¹¹ Appare interessante, a tal proposito, A.L. Brown, *The governance of late medieval England 1272-1461*, p. 47, l'elenco delle competenze della Cancelleria inglese in merito alla redazione documentaria che non sembrano discostarsi troppo da quelle dell'ufficio del Protonotaro siciliano: «Chancery wrote the most solemn letters, in particular those which were evidence of authority or title granted by the king. Appointments to office, for example as royal lieutenants, wardens of the marches, captains of castles, envoys sent to foreign sovereigns, the treasurer, judges, and down the scale to Justices of Peace, commissioners of many kinds, tax collectors and buyers of provisions for the Household would be consider authentic only under the great seal. The same was true of major grants, for example of land, goods, money, privileges, annuities, pardons of crime and ecclesiastical benefices».

⁴¹² Chrimes, *An introduction* cit., p. 207. Sugli uffici di scrittura nel Regno d'Inghilterra cfr. anche il più recente lavoro di A.L. Brown, *The governance* cit., spec. alle pp. 44-52.

⁴¹³ Harris, *Political society* cit., p. 35.

Nomine	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficiali centrali e periferici • Castellani • <i>Scrutinea</i> degli ufficiali delle città e delle terre dell'isola • <i>Procure</i> • Ambasciate • Sindacature • Nomine al vertice di istituzioni religiose controllate dal sovrano • Concessioni di uffici di ambito religioso
Istituzione di <i>commissions</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Commissions</i>, con incarichi affidati a un personale non necessariamente composto da soli ufficiali, create per l'espletamento di particolari missioni • <i>Commissions</i> giudiziarie, affidate ai giudici della magna regia curia oppure ad altri funzionari giudiziari, per lo svolgimento delle indagini, la prosecuzione della cause in corso e la preparazione della sentenza definitiva
Concessioni, conferme, restituzioni e compravendite riguardanti beni non pecuniari	<ul style="list-style-type: none"> • feudi • tonnare • macelli • gabelle • beni mobili e immobili • uffici
Concessioni di <i>licencie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Licenze per esercitare la professione notarile • Licenze per <i>scribendi et faciendi publica instrumenta atque contractus</i> • Licenze per esercitare come medico e cerusico, in seguito a una verifica sul candidato condotta dal <i>Prothomedicus</i> • Licenze per cercare oro e tesori nascosti nel Regno di Sicilia, sia nelle terre del regio demanio che in quelle feudali • Licenze per estrarre certe quantità di grano e di vettovalie dai porti dell'isola
Concessioni di benefici di natura diversa	<ul style="list-style-type: none"> • Assoluzioni e <i>remissiones</i> in favore di <i>homines</i> condannati sulla base di una sentenza • Legittimazioni per i figli avuti al di fuori del vincolo matrimoniale per il conseguimento della potestà giuridica • Concessione degli atti pubblici di un notaio assente, defunto oppure sollevato dall'incarico
Relazioni con le <i>universitates</i> demaniali	<ul style="list-style-type: none"> • Risposte del sovrano o dei viceré alle richieste di approvazione di capitula e privilegi presentati dalle città e dalle terre isolate • Correzioni di quelle disposizioni interne alle <i>universitates</i>, ma contrarie alla volontà del sovrano
<i>Variae</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Giuramenti e omaggi • Mandati di diversa natura • Concessioni della cittadinanza

Tab. 6.1. Le categorie e le sottocategorie documentarie registrate in ASPA, PR, 25 (1422-23)

provenienti dall'ambito della Cancelleria iberica che non trattassero di materia finanziaria o giuridica, era necessario il passaggio dalla magistratura isolana e una nuova redazione delle carte affinché esse ottenessero quella legittimità necessaria per la redazione della *lictera exequatoria* – conformità che solamente l'ufficio del Protonotaro era in grado di dare – e perché le scritture regie avessero validità nell'isola.

L'ampio raggio d'azione della magistratura e la possibilità di farne un formidabile strumento di pressione nei confronti del potere centrale, per influenzarne le decisioni politiche e l'amministrazione stessa del Regno, fu probabilmente all'origine della progressiva 'occupazione' dell'ufficio da parte dei ceti eminenti di Messina, la città isolana economicamente e politicamente più forte nel corso di quegli anni, che posero su quell'organo la propria indiscutibile supremazia, per la verità già sotterranea dall'ultima età martiniana⁴¹⁴, esprimendone gli ufficiali più importanti, e facendo di quella magistratura, per diversi anni e con poche eccezioni, un vero e proprio ufficio messinese. Se l'ufficio del Protonotaro può a prima vista apparire come un organo dotato di scarse competenze decisionali, relegabili eventualmente all'ambito puramente tecnico, e contrassegnato da una prassi standardizzata e ripetitiva che aveva il solo fine, per tutte quelle scritture sigillate con il *magnum regium sigillum*, di dare espressione alla volontà del sovrano, un'analisi più profonda della questione ne altera irrimediabilmente il giudizio. Il Protonotaro, il più alto ufficiale in carica dell'ufficio, manteneva infatti un ruolo di natura eminentemente politica che si esplicitava sia attraverso la sua costante partecipazione alle riunioni del *consilium* sia, quando era necessario, attraverso il servizio prestato direttamente al seguito del sovrano⁴¹⁵, nonché,

⁴¹⁴ Bono Mariscalco, benché sottomesso al Protonotaro Giacomo Arezzo, era maestro notaio di quell'ufficio fin dal 1404 (ASPA, PR, 42, c. 42r).

⁴¹⁵ In occasione di un mandato di pagamento in favore di Nicola Moleti, risalente al gennaio del 1414, il Protonotaro di Sicilia veniva descritto nei termini seguenti: «nobilis Nicolaus de Moletis miles dicti Regni Sicilie Prothonotarius dictam nostram Curiam numquam deficiens sequatur die noctuque eidem Curie utiliter servienda labore» (ASPA, RC, 49, c. 113v). Nelle glosse del Conservatore per l'anno indizionale XIV (1420-21), è possibile riscontrare lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del Protonotaro del Regno Sallimbene Marchisio: «Levo certifiacion del primo tercio en esta manera, videlicet que servio de los XXIII iornes de novenbrio por todo desembre; que servio absencialiter in Messina misi unu et iorni XXIII et que li comptaron un mes que ha de gracia et assi li fue et assi le fue resposto de tutto el tercio facto III° ianuarii; nota que desta suma cobro un ano cum XXXIII onçias · X tarenos et de las altres dos letras para el ano XV indicion que el sta adelante; Levo certifiacione del segundo tercio facto Panormi XX septembris» (ASPA, CRP, 9, *Mercedes*, c. 758r).

naturalmente, per mezzo delle pressioni che, grazie alla direzione di quella magistratura, poteva esercitare sull'attività redazionale di quella medesima *scribania*, influenzando in maniera determinante le direttive politiche che sottostavano al governo stesso dell'isola. Il Protonotaro, infatti, nonostante un'attività apparentemente formale e meccanicizzata dell'ufficio tenuto, era in grado di velocizzare alcune pratiche, rallentandone, nel contempo, altre; poteva assecondare le decisioni prese dal sovrano e dai viceré oppure contrastarle, per esempio, rimandando lungamente nel tempo la concessione dell'esecutoria di una nomina regia⁴¹⁶; aveva anche la forza, in virtù del controllo operato sui privilegi richiesti dalle *universitates* del Regno – solitamente per mezzo delle verifica condotta da un ufficiale a lui sottoposto – di indirizzare l'approvazione, o meno, di un determinato capitolo⁴¹⁷, inserendosi, quindi, anche nei gangli dell'amministrazione periferica, sulla quale, peraltro, era in grado di influire anche grazie all'attività di controllo operata sulla conduzione degli *scrutinea* degli ufficiali locali delle città e delle terre demaniali⁴¹⁸.

L'ufficio, oltre che per il prestigio e il potere politico che ne derivavano, garantiva anche un cospicuo salario annuale di cento onze⁴¹⁹ e la quarta parte degli introiti

⁴¹⁶ I tempi compresi tra la redazione di un atto e la sua *executoria* viceregia, non si basavano su una tempistica definita e quindi, il Protonotaro, per mezzo del suo ufficio, poteva intervenire sull'iter amministrativo dilatandone oppure accorciandone i tempi. Per esempio, in ASPA, PR, 25, cc. 88r e sg., Antonio Maurali riusciva a ottenere solamente nel gennaio del 1423 l'esecutoria di un privilegio, con il quale aveva ottenuto il diritto a succedere al padre come notaio della curia del capitano di Taormina, concesso dal nel giugno del 1421.

⁴¹⁷ In ASPA, PR, 24, cc. 230v e sgg., per esempio, è il Protonotaro in persona, Sallimbene Marchisio, a rispondere a ciascun capitolo presentato dagli ambasciatori della città di Patti e ad apporre la propria sottoscrizione; in ASPA, PR, 26, cc. 86r e sgg., le medesime operazioni sono svolte da Bono Mariscalco, luogotenente e maestro notaio dell'ufficio del Protonotaro.

⁴¹⁸ In ASPA, PR, 81, c. 29r, il sovrano affidava, forse non casualmente, al messinese Sallimbene Marchisio, Protonotaro di Sicilia, la gestione e la verifica del corretto svolgimento degli *scrutinea officialium* della città di Messina: «confidentes vobis electionem et confectionem officialium annualium anni futuri VI^o indicionis nobilis civitatis Messane, duximus commictendam ut tenore cum presente commictimus vobis imponentes quod receptis cedulis officialium annualium ipsius civitatis et votibus diligenter examinatis pro ut consuetum extitit fieri officiales anni futuri sexte indicionis vigore presentis possitis et valeatis ordinare». In ASPA, PR, 32, c. 113r, invece, Bono Mariscalco, luogotenente e maestro notaio del Protonotaro, veniva incaricato di discorrere tra le città e le terre demaniali del Regno di Sicilia per seguire e controllare che la gestione degli *scrutinea* degli ufficiali fosse aderente alle consuetudini del Regno.

⁴¹⁹ ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, c. 191r. Sallimbene Marchisio, per via di un ulteriore privilegio del quale godeva, aveva accesso a una ulteriore somma di cento onze oltre alla provvigione annuale: «tiene del Senor Rey por merced en cada ano sobre qual que er pecunia dela Real Corte ciento oncias de mas de las otras ciento que tiene de provision como Prothanotar por consideracion de los sus notables servicios por letra de los visorreyes el obispo et Don Anton de Cardona con enxerto tenore de una letra del Senor Rey

derivanti dal magno regio sigillo – i restanti tre quarti spettavano al Cancelliere – mentre l'attività amministrativa *tout court*, quasi interamente delegata ai propri sottoposti, risultava piuttosto limitata e, quindi, di scarsa rilevanza⁴²⁰, se non nell'esame dei candidati alla licenza notarile⁴²¹. Questi, infatti, per potere esercitare la professione, oltre al pagamento di un diritto che veniva pagato sulla base dell'ampiezza del raggio d'azione dell'attività notarile, erano sottoposti a una verifica, solitamente condotta dal Protonotaro⁴²² in persona oppure da un suo sostituto⁴²³ in caso di assenza⁴²⁴, che certificava l'idoneità e la preparazione del candidato.

Alfonso dada en Alcamo XXI de desienbre XI indicion» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 8, c. 192r). Si trattava di una somma che, in seguito a una relazione presentata dal Conservatore del Real Patrimonio, era stata in un primo momento sottratta a Sallimbene Marchisio, come si evince da una lettera del sovrano inviata, nel gennaio del 1417, ai viceré dell'isola: «per relacio del Conservador de nostre Patrimoni en aqueist Regne e en altre manera siam veridicament informat qual salari ordinari del Prothonotar del dit Regne no solia esser si no tamsolament de onces cent e si ultra ne havia allo era extraordinariament. Volem que el dit micer Sallimbeni se contente de les dites onces cent e no permetats que de pus lu sia respost per raho de sa provisio» (ACA, RC, 2801, c. 62v). Ma la medesima provvigione sarebbe stata restituita pochi mesi dopo, nel luglio del 1417, con un ordine, indirizzato al Tesoriere di Sicilia, di provvedere al pagamento del salario annuale di duecento onze in favore di Salimbene Marchisio (ACA, RC, 2429, c. 134v, ma si veda anche, sulla medesima vicenda, ACA, RC, 2805, c. 22r).

⁴²⁰ Come ha sottolineato Corrao, *Governare un Regno*, cit. p. 339, infatti, quando Sallimbene Marchisio fece richiesta al sovrano dell'ufficio di Protonotaro del Regno di Sicilia, nonostante tenesse già il prestigioso ufficio di Maestro Razionale, ne sottolineava implicitamente la pari dignità con l'incarico tenuto e, contestualmente ed esplicitamente, il minor impegno che sarebbe derivato dalla conduzione dell'ufficio di Protonotaro.

⁴²¹ In occasione dell'*examinacionem* nei confronti degli aspiranti notai, il titolare dell'ufficio poteva essere sostituito dal proprio luogotenente solamente se questi era in possesso del titolo di dottore. Si veda, al riguardo, il capitolo registrato in ASPA, RC, 76, c. 171, che delinea dettagliatamente la prassi da seguire «Eos qui tabelliones officii cupiunt per Prothonotarium aut eius locumtenentem si doctor fuerit examinari volumus; si vero locumtenens doctor non fuerit per doctorem aliquem magne reputacionis virum ex commissione inde dieri locumtenentis examinenti; Prothonotario et diero locumtenenti absentibus non nisi per doctorem cui Nos commissionem faciemus examinentem; si vero que huiusmodi nostri capituli formam nonnullam commissionem obtinuerit non facta examinacione per Prothonotarium aut doctorem aliquem ut predicatur pro publica persona cui haberi volumus. Leonardus Prothonotarius».

⁴²² Si veda, per esempio, in ASPA, PR, 22, c. 252v, il formulario utilizzato in occasione della concessione della licenza notarile, limitata alla sola val di Noto, in favore di Matteo Avinella di Siracusa: «actendentes te eundem Matheum esse ydoneum et sufficientem ad puplici tabellionatus officium exercendo, relazione dilecti nostri consilii Nicolay de Moletis, militis regni Sicilie prothonotarius qui te diligenter examinavit».

⁴²³ In questo caso, si veda invece in ASPA, PR, 24, cc. 294r e sg., in cui è stato registrata la concessione della licenza per esercitare al di là del fiume Salso in favore di Giovanni Manuelli: «vos examinatum per regium fidelem Iohannem de Mariscalco in officii nobilis prothonotariatus regentis locum magistri notarii et locumtenentis fuisset esse reperitum et idoneum et sufficientem ad exercendum puplici tabellionatus officium». Nel 1430, «quia ad dictum prothonotariatus officium spectat inquirere et fare de causis antedictis et ex inde nobis referre», il maestro Bono Mariscalco, sarebbe stato incaricato di svolgere un'indagine generale nei confronti di quei notai che esercitavano nell'isola senza possedere la necessaria licenza (ASPA, PR, 24, c. 373r). D'altronde, nel 1438, in occasione di un nuovo intervento contro quei notai che esercitavano «senza speciali privilegio di la regia maiestati oy in quistu Regnu soy officiali et

Dopo la breve fase, nella quale prese avvio una più netta ‘territorializzazione’ dell’ufficio e la promozione sociale di un ceto notarile proveniente da Messina⁴²⁵, in cui l’incarico di Protonotaro fu tenuto dal messinese Nicola Moleti – circa un biennio a cominciare dal 1413 – «ob finem ultimum quondam Nicolai de Moletis» la titolarità magistratura fu assegnata al fedele Sallimbene Marchisio, rappresentante di una delle più eminenti famiglie di Messina⁴²⁶, che, dimessosi da Maestro Razionale, entrò in carica come Protonotaro dell’isola nel settembre del 1415⁴²⁷ mentre, già dal 1412, il *magister* Bono Mariscalco, anch’egli messinese, aveva ottenuto anche le mansioni di luogotenente del Protonotaro in aggiunta a quelle di maestro notaio. Sallimbene Marchisio, grazie all’influenza che gli derivava dall’incarico ricoperto e dalla *familiaritas* con il sovrano, riusciva a incrementare ulteriormente il personale di origine messinese dell’ufficio con la promozione del nipote Antonio Marchisio⁴²⁸ che prendeva il posto di Giovanni Pellegrino, maestro notaio dei giurati di Messina⁴²⁹, nel ruolo di notaio del Protonotaro⁴³⁰, che veniva affiancato al concittadino Matteo Formica⁴³¹,

vicere», il sovrano avrebbe ordinato ai capitani delle terre di Castrogiovanni e Calascibetta di procedere al sequestro delle carte e delle scritture redatte da quei notai, aggiungendo che «a quilli tali notari non exercenti lu officiu di publicu notaru ut supra cumandiriti nostri expresse ki sub pena di uncii centu de cetero non digianu exerciri lu officiu predictu et ki si digia presentari in presenza di lu nobili Prothonotaru di quistu Regnu oy in sua absencia alu mastru notaru et locumtenenti di lu dictu officiu a cui specta la inquisicioni et investigacioni di li materii predicti et di tuctu quillu ki farria alu nobili Prothonotaru predictu per vestri licteri largamenti informiriti» (ASP, RC, 73, c. 276v).

⁴²⁴ In ASP, RC, 55, cc. 426v e sgg., è il segretario Antonio Ursone a verificare la preparazione dell’aspirante notaio Antonio Cambio che ottenne la facoltà di esercitare come tabellione per tutto il Regno di Sicilia «ex relatione dilecti secretarii regii Antonii de Ursone cui propter absenciam regii prothonotarii vel eius locumtenentis».

⁴²⁵ Sulle lotte tra opposte fazioni all’interno delle istituzioni isolate in età martiniana cfr. Corrao, *Governare un regno* cit., pp. 119-126 e spec. p. 122 e n.

⁴²⁶ Sulla città di Messina in età basso-medievale e sui suoi ceti eminenti, si vedano E. Pisapia, *Messina medievale* e il lavoro più recente di Santoro, *Messina l’indomita* cit., spec. alle pp. 206-219 per la famiglia Marchisio.

⁴²⁷ ASP, RC, 50, cc. 118r e sg.

⁴²⁸ Come ha indicato Santoro, *Messina l’indomita* cit., pp. 213-214, Antonio era figlio di Tommaso Marchisio, fratello del Protonotaro Sallimbene.

⁴²⁹ ASP, PR, 18, c. 287r e sgg.

⁴³⁰ Antonio Marchisio otteneva l’ufficio di notaio del Protonotaro nel 1416 (ASP, CRP, *Mercedes*, 5, c. 193r), subentrando a Giovanni Pellegrino che teneva quell’incarico da pochi mesi (ASP, RC, 51, c. 226r).

⁴³¹ I rapporti tra i funzionari messinesi erano molto stretti, tanto che Tommaso Formica, fratello di Matteo, nel 1402 era stato scelto da Bono Mariscalco come suo sostituto nell’ufficio di maestro degli atti della curia del Mare di Messina (ASP, RC, 41, c. 166r). Una significativa spia degli stretti legami

funzionario di quell'ufficio fin dal 1413⁴³², presumibilmente grazie al sostegno dell'allora Protonotaro Nicola Moleti. La promozione sociale dei membri di una famiglia e, in questo caso, di un ceto dirigente cittadino proveniente da Messina, derivava indubbiamente dal prestigio e dall'influenza di quei funzionari, come i messinesi Nicola Moleti e Sallimbene Marchisio, che erano riusciti a imporsi al vertice dell'ufficio del Protonotaro. Infatti, in termini che possiamo considerare come generali, sebbene riferiti specificatamente al contesto inglese, «patronage, influence and 'connection' were much more potent factors in securing employment and promotion»⁴³³.

Contestualmente, nel corso dell'anno indizionale XI, dopo un quindicennio circa al servizio del Protonotaro, il catanese Perruccio Capobianco veniva incaricato di svolgere i propri compiti come primo notaio del ridotto organigramma della Real Cancelleria⁴³⁴, ma lo spostamento di quest'ultimo veniva controbilanciato con la nomina, nel 1418, di Bartolomeo Gallina di Catania nel ruolo di notaio ordinario *extra numerum* del Protonotaro⁴³⁵ – ma fin dal 1413 è attestato come scrittore non ordinario di quel medesimo ufficio⁴³⁶ – e, pochi mesi dopo, in seguito a una supplica presentata al sovrano, del quale aveva presumibilmente il sostegno, come primo notaio della stessa

esistenti tra le classi dirigenti messinesi del Quattrocento, è rappresentata da una scrittura della Curia dei Maestri Razionali, risalente al 23 aprile 1450 e registrata in ASPA, TRP, *num. provv.*, 13, cc. 13 e sg. In riferimento a una certa causa in corso tra Andrea Staiti, secreto e procuratore di Messina da una parte e Giovanni Mariscalco, luogotenente e maestro notaio del Protonotaro, il Razionale Goffredo Rizzari riferiva allo stratigoto di Messina che Matteo Formica «non sinchi voltri intromictiri la decisioni infra li dicti parti per ki li su amici parenti nec eciam si voli intromictiri et compliri lu dictu processu».

⁴³² ASPA, RC, 48, c. 29v.

⁴³³ R.A. Griffiths, *Public and Private Bureaucracies in England and Wales in the Fifteenth Century*, pp. 120-122.

⁴³⁴ ACA, RC, *Comune Sicile*, 2803, c. 36v. Il Conservatore, per mezzo di una glossa, segnalava puntualmente lo spostamento di questo ufficiale da un ufficio all'altro, indicando il modo di procedere per il pagamento: «Por quanto serve en lo officio de la Cancellaria, mando el Senor Rey que li sea respondido de su salario annuo official de la dicha Cancellaria et supra esto de scrive el Senor Rey como parece aqui, videlicet la qual letra fue vista et declarata por los Racionales et missere Nicola Sotil como parece en la exequatoria» (ASPA, CRP. *Mercedes*, 8, c. 273r).

⁴³⁵ ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, c. 261r. Come si può vedere in ASPA, PR, 23, c. 150v, in occasione della concessione dell'ufficio di notaio del Protonotaro in favore di Nicola Ricciardo, in sostituzione di Matteo Formica che, nel frattempo, è stato promosso nel ruolo di Segretario, si afferma che «dictumque officium unius x tribus notariis dicti Prothonotariatus in manibus nostris propterea vacare».

⁴³⁶ ASPA, RC, 48, c. 45v. In ACA, RC, 2802, c. 71v, Alfonso il Magnanimo ordinava ai viceré di Sicilia di mantenere nel suo ufficio e di difendere in ogni modo possibile il supplicante Bartolomeo Gallina, «unum de antiquioribus notaris seu scribis in officio prothonotariatus» del Regno di Sicilia.

*scribania*⁴³⁷. Il deciso intervento di Sallimbene Marchisio sugli equilibri interni alla composizione dell'ufficio del Protonotaro, discendeva dalla grande stima della quale godeva presso il Magnanimo e dal suo determinante peso politico all'interno dell'amministrazione isolana, tanto che, in occasione di una serie di accuse mosse contro di lui nel 1417, fu il sovrano in persona a intervenire in sua difesa presso i viceré siciliani⁴³⁸, rassicurando nel contempo il Protonotaro riguardo alla fiducia nutrita nei suoi confronti:

Rex Aragonum et Sicilie etc. Consiliarie noster dilecte, richiputa vestra lictera per la quali vi disgravati di la falsa informacioni oy suggestioni ut vestris utamur vocabulis contra vui per obliqui conceptu facta vi respundimu ki nuy tanta per digna relacioni quantu per evidencia di operi havimu canuxutu ki vestri servicii su stati e sunu tali quali essiri divinu di singulari servituri, essendu certi ki per la singularitati di li dicti servicii nostri antecessuri feicis recordi et non in merito vi prosequeru di promocioni, prerogativi et favuri. Nuy vero havendu grati vestri servicii de vestra fidelitati non putimu cridiri alcun sinistru, per vi pregamu et cumandamu ki diati continuarii cum la costumata devocioni li servicii di la nostra maiestati et zo chi concerni beneficiu universali di quissu Regnu, ca suo casu per effettu vidiriti nuy haviri havutu memoria di tanti vestri servicii declaranduvi ki per alter nostri licteri scrivimu cumandandu ali nostri vicerey di quissu Regnu ki vi diianu favorabiliter tractari comu nostru singulari servituri. Datum Valencie sub nostro sigillo secreto VIII° die madii anno anativitate domini M°CCCCXVII°. Rex Alfonsus. Dilecto consiliario nostro Sallimbeni de Marquisio militi prothonotari Regni Sicilie. Dominus Rex mandavit michi Paulo Nicholai⁴³⁹.

L'egemonia messinese all'interno dell'ufficio del Protonotaro si sarebbe spezzata solamente in conseguenza di un fatto casuale, l'improvvisa scomparsa dell'*uxer armorum*⁴⁴⁰ Sallimbeni Marchisio *iunior*, figlio omonimo del titolare dell'ufficio, che,

⁴³⁷ ACA, RC, 2829, c. 136v. Bartolomeo Gallina avrebbe tenuto tale incarico fino al 1424 quando sarebbe stato nominato luogotenente del Conservatore (ASPA, RC, 55, c. 237v).

⁴³⁸ In ACA, RC, 2430, c. 124r, Alfonso scriveva ai viceré di Sicilia che «segons lamat conseller nostre messer Sallimbeni de Markisio prothonotaro daquest Regne de Sicilia nos ha script haiats haut dell alcuna obliqua informaciò vers nostre servey. Emperò volents per la bona informaciò que havem hauda de sos antichs e notables serveys per induciò de les quales nos deu creure daquell alcun sinistre que sia per vos repulsa qualsevol informaciò denigrant sa fama e lealtat. Vos dehim e manam que haiats lo dit messer Sallimbeni specialment per recomanat axi en tot co que tocara son officii de prothonotaro com generalment en altres affers e negocis seus favorintlo e portant vos ab ell benignament e graciosa com a singular servidor nostre en manera quel animets de vo en mellor a nostres serveys».

⁴³⁹ ACA, RC, 2430, c. 123v.

⁴⁴⁰ ACA, RC, 2805, c. 19r.

nel 1422, grazie a una serie di disposizioni del sovrano e al pagamento di una certa somma in denaro da parte del medesimo Sallimbeni⁴⁴¹, era stato posto al vertice della magistratura in coabitazione con il padre, dopo che quest'ultimo era già riuscito ad ottenere l'ereditarietà dell'ufficio in favore del suo primogenito⁴⁴². La naturale conseguenza di questo evento fu il sorgere di uno scontro per la conquista della titolarità della magistratura e una sempre più insistente intromissione dei segretari isolani negli affari dell'ufficio del Protonotaro che, a causa delle contingenze politiche del momento – il sovrano necessitava di una pronta celerità per il disbrigo delle pratiche cancelleresche e, proprio per questo, si affidava frequentemente all'ufficio della Segreteria – e del conflitto istituzionale sorto per il possesso dell'ufficio, fu soggetto a un improvviso incrinarsi degli equilibri raggiunti. Gli effetti di questa situazione si riverberarono nella composizione stessa dell'ufficio che, privo del numero di funzionari sufficienti per ricoprire i tre uffici di notaio ordinario, come era in uso ormai da diversi anni, fu costretto a servirsi di ufficiali provenienti da altri uffici – non solo dalla Segreteria, ma anche dalla Real Cancelleria e dall'ufficio del Referendario – per espletare integralmente le proprie mansioni.

⁴⁴¹ In ASPA, TRP, *num. provv.*, 1642, c. 29r, all'interno della rubrica dedicata ai crediti della regia Corte è stata trascritta una voce, redatta dal Tesoriere Giovanni Gorretta, relativa all'acquisto dell'ufficio del Protonotaro da parte di Sallimbene Marchisio *iunior*, ovvero: «XX ianuarii XV indicionis recepi a domino Sallimbeni iuniori quas pro certa convencionem habita cum serenissimo domino rege de suo Prothonotariatus officio consignavit uncias auri centum ad complementum unciarum CL de quibus L eo quare dictus Thesaurarius habuit et dispensavit ad mandatum regium ante quam officii Thesaurarie administracionem haberet non facio michi introytum neque exitum».

⁴⁴² Nel 1421, infatti, in seguito a una supplica presentata al sovrano dal Protonotaro di Sicilia, il Magnanimo aveva concesso a Sallimbene Marchisio il diritto di passare l'ufficio al figlio (ASPA, PR, 23, cc. 74v e sg.) poi, quest'ultimo, nel 1422, era stato nominato sostituto del padre in caso di assenza di quest'ultimo e, con un ulteriore ampliamento delle sue prerogative, entrava in possesso dell'incarico «Prothonotario eius vita durante» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, cc. 760r e sgg. Al riguardo, cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 37), come è possibile evincere anche dal mandato di pagamento registrato dall'ufficio della Conservatoria in ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, c. 763r, per l'anno indizionale XV (1421-22), e redatto in favore dei «nobilibus Sallinbeni et Sallinbeni de Markisio militibus pater et filio regis consiliariis dilectis de officio Prothonotariatus eiusdem Regni Sicilie et cuilibet ipsorum cum auctoritate substituendi sub certa forma de quo officio eundem Sallinbeni filium una cum dicto eius patre investimus et in possessionem induximus pro ut patet ex tenoris licterarum nostrarum exequutoriarum datarum Cathanie die XX^o presentis mensis ianuarii XV^e indicionis».

Nonostante la nomina, risalente al 1422, di Gualtieri Paternò⁴⁴³ nel ruolo di sostituto di Sallimbene Marchisio⁴⁴⁴ – «in eius absenciam officium exerceat»⁴⁴⁵ – nel caso in cui il titolare fosse stato impossibilitato dallo svolgere le proprie mansioni⁴⁴⁶, questi si oppose per diversi anni alla sua nomina, impedendone di fatto l'accesso all'ufficio, tanto che il sovrano si vide costretto a intervenire ripetutamente – nel 1426⁴⁴⁷, nel 1427⁴⁴⁸ e, ancora, nel 1428⁴⁴⁹ – e personalmente nella questione scrivendo al viceré Nicola Speciale che, in considerazione della corretta supplica presentata dal Paternò⁴⁵⁰, era necessario adoperarsi affinché «prefatum Gualtierum» potesse

⁴⁴³ La questione è stata sintetizzata ed esplicitata, in occasione del mandato di pagamento del salario di settanta onze in favore del Prothonotario per l'anno indizionale VII (1428-29), in ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, c. 551, dove, al di sotto del titolo della rubrica «Dominus Sallimbeni de Markisio Prothonotarius et in eius absencia dominus Gualterius de Paternone qui intravit in locum quondam domini Salimbeni iunioris Prothonotarii», è stato scritto quanto segue: «Habet ex provisione regia anno quolibet racione provisionis et salarii dicti officii uncias centum modificatas vigore regii memorialis ad uncias LXXX quam quadam provisione habent dictus dominus Sallimbeni si servivit presencialiter et quia a curia absencialiter consequatur eam dictus dominus Gualterius qui intravit in locum quondam domini Salimbeni eius filii Prothonotarii unacum dicto domino Salimbeni eius patre si in eius absencia Curia servire prout in provisionibus domini regis propterea emanatis que non sunt in libro anni VI indicionis continetur».

⁴⁴⁴ ASPA, RC, 59, cc. 76r e sgg.

⁴⁴⁵ ACA, RC, 2814, c. 163v.

⁴⁴⁶ È esemplare, a tal proposito, l'assenza di Sallimbene Marchisio non solo dai propri uffici, ma dal Regno stesso di Sicilia, per lo svolgimento dei propri affari nel corso del 1426: «Alfonsus etc. Vicerex etc. Presentis rescripti serie notum fieri volumus universis quod Sallimbeni de Markisio Regni Sicilie Prothonotarius intendens recedere de predicto Regno Sicilie et pro suis peragendis negociis per diversas mundi partes ire vel discurrere nobis humiliter supplicavit ut sibi licenciam concedere vel impartiri. Dignaremur quod si redire tardaverit vel ad dictum Regnum non remeaverit infra terminum a constituicionibus Regni pheudotariis prefexum et indultum nullum sibi preiudicium afferatur, cuius exigentibus meritis eius supplicacionibus inclinati licenciam damus et concedimus recedendi et eundi quocumque voluerit dum tamen ad loca rebellium vel puplicorum inimicorum regie maiestatis se voluntarie non contulerit e licet tardaverit ultra tempus a iure provisum per annum unum vel duos et plures nullum sit sibi per iudicium nec sibi aut bonis suis aliqua novitas inferatur, presentem autem provisionem nostram ab omnibus fidelibus regiis observari iubemus. Datum in civitate Cathanie die XXVI^o augusti IIII^e indicionis M^o CCCC^o XXVI^o. Nicolaus de Spiciali. Iohannes de Mariscalco».

⁴⁴⁷ ACA, RC, 2810, c. 167v.

⁴⁴⁸ ACA, RC, 2814, c. 163v.

⁴⁴⁹ ASPA, CRP, *Mercedes*, 11, cc. 287r bis e sgg. In quest'ultima occasione, nella quale il sovrano ordinava di non contrastare in alcun modo la propria decisione, si affermava che «ea propter volentes Nos in hoc negocio maturius procedere prefatum nobilem Sallimbeni per binas nostras licteras requiri fecimus qui quidem Sallimbeni minime venire curaverit Nos itaque volentes regiis mandatis conformes reddere prehabita matura consilii deliberacione eundem Gualterium in possessionem vel quasi induximus propterea vobis unicuique vestrum dicimus et mandamus quatenus eundem nobilem Gualterium de Paternone in Prothonotarium dicti Regni iuxta suorum privilegiorum formam habeatis, teneatis et tractetis nec minus haberi ab omnibus aliis et tractari faciatis» (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 43).

⁴⁵⁰ «Nos igitur animodvertentes petitionem dicti Gualteri», si legge in ACA, RC, 2810, c. 167v, «fore iustam cum censeamus indignum quod dictum officium sit propter absenciam dicti Salimbeni administratore debito destitutum nichilque quidem Salimbeni tollatur si idem Gualterius eo absente et per

finalmente pervenire «ad dicti officii possessionem exercitium ac regimen»⁴⁵¹. Solamente nel corso del 1429 si giunse definitivamente a un accordo tra le parti Sallimbene Marchisio da lato e Gualtiero Paternò dall'altro, che prevedeva una gestione *in solidum*, dell'ufficio del Protonotaro, come si evince anche dalla prassi amministrativa di quegli anni⁴⁵². La coabitazione dei due funzionari al vertice della magistratura si sarebbe comunque rivelata di breve durata a causa dell'improvvisa scomparsa di entrambi i contendenti⁴⁵³, tanto che il sovrano, nell'aprile del 1432⁴⁵⁴, concesse la titolarità dell'ufficio di Protonotaro e Logoteta, «vacans in manibus regie Curie per obitum Sallimbeni de Marquisio militis et Gualteri de Paternione legum doctori quondam», al dottore in legge e *vicem* dei giudici della magna regia Curia⁴⁵⁵

alium servire non valente in exercicio et regimine dicti prothonotariatus officii pro ut per nos sibi concessum extit admittitur».

⁴⁵¹ ACA, RC, 2810, c. 167v.

⁴⁵² In occasione della concessione, ASPA, RC, 61, c. 2r, della licenza per esercitare come pubblico tabellione in favore del commissario della magna regia Curia Simone Markisiana, il consueto formulario fu modificato nel modo che segue: «actendentes Vos examinatum per Gualterium de Paternione legum doctorem unum ex iudicibus magne regie Curie iamdicte Regnique Sicilie una cum Sallimbeni de Markisio milite Prothonotarium, consiliarium, regium dilectum, fuisset et esse repertum sufficientem et idoneum ad publici tabellionatus officium exercendum». In ASPA, RC, 61, c. 82v, è possibile riscontrare finalmente sia la formula di mandato, «Dominus vicerex mandavit Iohanni de Mariscalco magistro notario et locumtenenti in officio Prothonotariatus et vidit id Gualterius Prothonotarius», che la sottoscrizione, «Vidit Gualterius Prothontarius», del nuovo titolare dell'ufficio.

⁴⁵³ Di lì a pochi mesi, peraltro, anche l'altro Marchisio dell'ufficio, il nootario del Protonotaro Antonio Marchisio, avrebbe rinunciato al proprio incarico e sarebbe stato sostituito da Matteo Gilifalco di Lentini (ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 589r e sg.).

⁴⁵⁴ ACA, RC, 2821, c. 19v e ASPA, RC, 66, c. 243v e sg. In ASPA, RC, 66, cc. 179v e sgg., si trovano le disposizioni testamentarie di Sallimbene Marchisio riguardo alla tutela del nipote dodicenne Marchisio Sallimbene Marchisio, nonché dei beni e dei feudi a lui spettanti, che fu assegnata alla moglie Francesca Marchisio.

⁴⁵⁵ La concessione dell'ufficio di giudice della magna regia Curia, risalente al 1426, è stata registrata in ASPA, PR, 27, cc. 112v e sg. In ASPA, RC, 58, c. 137r e sg., in occasione di un mandato di pagamento in favore di Leonardo di Bartolomeo, per via del lavoro svolto come sostituto dei giudici ordinari della magna regia Curia, è stato redatto, nell'arenga, un breve ritratto del funzionario: «considerantes quod Leonardus de Bartholomeo legum doctor dilectus regius unus ex iudicibus magne regie Curie continue serviendo in eodem iudicatus officio ut nobis plene constat supplevit et quotidie supplet vicem aliorum dicte magne Curie iudicum salariatorum absencium sitque iuri consonum ut his qui in regie Curie serviciis continuatis diebus insudare non cessant utque eciam ad serviendum fervencius alliciantur de condignis et debitis salariis provideri». Si vedano al riguardo, anche i mandati di pagamento in favore di Leonardo di Bartolomeo per l'anno indizionale VII (1428-29) registrati In ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, cc. 560r e sg.

Leonardo di Bartolomeo⁴⁵⁶, rendendo immediatamente nota l'elezione di quest'ultimo a tutti gli ufficiali dell'isola⁴⁵⁷.

Se la natura politica dell'ufficio era indubbiamente incarnata dal Protonotaro e dall'azione da esso condotta personalmente, quella tecnica, che stava sostanzialmente alla base del funzionamento amministrativo dell'ufficio, fu invece lungamente concentrata nella mani del messinese Bono Mariscalco che teneva contestualmente gli incarichi di *locumtenens* e di maestro notaio dell'ufficio⁴⁵⁸, e del figlio di questi, Giovanni, che agiva come sostituto in caso di assenza del padre⁴⁵⁹, in attesa di ereditare legittimamente quell'ufficio, essendo stato esaminato e reputato idoneo a ricoprire quei medesimi incarichi⁴⁶⁰. La quasi totalità delle *iussiones* apposte in calce alle scritture

⁴⁵⁶ Il padre di Leonardo di Bartolomeo, Simone, si schierò al fianco dei Martini fin dal momento del loro sbarco e «in emendam et aliqualem compensacionem grandium damnorum et dispendiorum que in bonis suis datis in predam rebellibus et inimicis dicti avunculi nostri per tyrannos tunc occupantes dictam urbem», fu ricompensato con alcuni beni censuali sequestrati ai Chiaromonte e concessi al fedele Simone di Bartolomeo dal fu re Martino di Sicilia nel 1397 (ACA, RC, 2816, cc. 31r e sg.).

⁴⁵⁷ ACA, RC, 2821, c. 20r.

⁴⁵⁸ Anche a Napoli, successivamente alla conquista del regno continentale per mano di Alfonso, fu il *locumtenens* del Protonotaro a reggere materialmente l'ufficio. Al riguardo cfr. Ryder, *The Kingdom of Naples* cit., p. 219.

⁴⁵⁹ Per esempio, nel corso dell'anno indizionale VI (1427-28), è possibile riscontrare l'attività di Giovanni Mariscalco non solo attraverso la formula di mandato – «Iohannes de Mariscalco mandato dominorum viceregum» – che per mezzo delle glosse del Conservatore, in ASPA, CRP, Mercedes, 11, c. 291r: «Habuit certificacionem primi tercii, factam X^o marcii VI indicionis pro Iohanne de Mariscalco; Habuit certificacionem secundi tercii, factam Cathanie XII iunii VI indicionis pro Iohanne de Mariscalco; Habuit certificacione ultimi tercii factam X^o novembris VII indicionis». I mandati di pagamento, sulla base di un formulario utilizzato dai Razionali prima che fosse messo in pratica l'effettivo pagamento, indicano infatti come beneficiario Bono Mariscalco e, in caso di sua assenza, Giovanni Mariscalco, in quanto suo legittimo sostituto (ASPA, RC, 60, c. 115v).

⁴⁶⁰ Nell'agosto del 1420, con la relativa esecutoria del maggio 1421 (ASPA, CRP, Mercedes, 9, cc. 767r e sgg.), veniva data esecuzione a una carta del Magnanimo risalente all'agosto del 1420, con la quale Giovanni Mariscalco otteneva l'ufficio di sostituto del padre nell'ufficio di luogotenente e maestro notaio del Protonotaro, dato che l'idoneità e la preparazione di Giovanni Mariscalco sono state comprovate da un esame svolto davanti all'arcivescovo di Palermo Umbertino de Marinis, dottore in legge in entrambi i diritti: «considerantes et actendentes ipsum magistrum Bonum officia prelibata magistri notarii locumtenentis tam comendabiliter exercuisse ac de presenti exercere ut fide epulata perspiciamus et comuni relatione concipimus ut sperari racionabiliter inducamur in Iohannem de Mariscalco filium eius officia prelibata eque laudabiliter exercere nam progenies nescit deficere que sumspit ad iniciis sue originis germenare quem Iohannem licidiorem certitudinem fecimus per reverendum nostrum oratorem devotum et consiliarium Cumbertinum panormitanum archiepiscopum utriusque iuris doctorem diligenter examinari et ut ipsius informacione percepimus inventus est idoneus et sufficiens ad officia prelibata pro ut in sicud inferius denotantur confisi nichilominus de fide, sifficencie, actitudine et legalitate ipsius Iohannis et virtutum dicti patris sui recepto prius ab eo ex nunc pro ut ex tunc fidelitatis et de subscriptis officiis bene et legaliter et in honorem nostre magestatis fideliter exercendis debito et corporali iuramento quod iuramentum tempore adepti possessionis officii superdicti post mortem dicti patris sui ad maiorem

prodotte dalla cancelleria del Protonotaro, testimonianza e imprescindibile attestazione della prassi amministrativa condotta dall'ufficio, furono infatti vergate da Bono e Giovanni Mariscalco⁴⁶¹, con poche eccezioni che certificavano l'intervento del Protonotaro in persona⁴⁶², dai *notarii mandatorum* – è il caso dei notai Matteo Formica, Bartolomeo Gallina, Antonio Marchisio e Dionisio Parisio⁴⁶³ – che prestarono servizio presso quell'ufficio, oppure dagli quegli ufficiali che agirono in sostituzione di quelli ordinari del Protonotaro, in caso di necessità o di assenza di questi ultimi⁴⁶⁴.

cautelam volumus renovari ipsum Iohannem post finem ultimum dicti patris sui in magistrum notarium et locumtenentem dicti Prothonotariatus officii cum omnibus et singulis iuribus, prerogativis, emolumentis». In ASPA, PR, 24, c. 225v, per esempio, in occasione della verifica della preparazione di un aspirante notaio, il lavoro svolto da Giovanni Mariscalco in sostituzione del padre, era segnalato direttamente nel corpo del testo: «Cum Rogerius de Guillelmo Russo examinatus per regium fidelem Iohannem de Mariscalco in officio prothonotariatus locumregentem magistri notarii et locumtenentis propter absenciam patris sui fuerit et sit inventus idoneus et sfficientes ad exhercendum publicus tabellionatus officium ut ipsius Iohannis relazione percepimus».

⁴⁶¹ Nel caso di Bono Mariscalco, si vedano le seguenti iussiones: «Domini vicereges mandaverunt michi magistro Bono de Mariscalco» (ASPA, PR, 20, c. 57v); «Domini vicereges mandaverunt michi magistro Bono de Mariscalco in officio prothonotarii magistro notario et locumtenenti» (ASPA, PR, 20, c. 65r); «Dominus Infans mandavit michi magistro Bono de Mariscalco per consilium» (ASPA, RC, 51, c. 280v). Per quanto riguarda invece Giovanni Mariscalco, si vedano: «Dominus vicerex mandavit michi Iohanni de Mariscalco in officio prothonotariatus magistro notario et locumtenenti propter absenciam patris nostri, relazione domini prothonotarii» (ASPA, PR, 24, c. 239v); «Iohannes de Mariscalco mandato domini Viceregis» (ASPA, RC, 56, c. 5r).

⁴⁶² Si vedano, per esempio, la formula di mandato vergata da Nicola Moleti «Domini vicegerentes mandaverunt michi Nicolao de Moletis prothonotario» (ASPA, RC, 48, c. 40r); quella scritta da Sallimbene Marchisio «Domini vicereges mandaverunt michi Sallimbeni prothonotario» (ASPA, PR, 20, c. 11r) e quella di Leonardo di Bartolomeo, «Dominus Rex mandavit michi Leonardo de Bartholomeo Prothonotario» (ASPA, RC, 68, c. 76v).

⁴⁶³ Nel caso di Matteo Formica, si vedano le seguenti *iussiones*: «Domini vicereges mandaverunt michi Matheo Formica mandato dominorum per prothonotarium» (ASPA, PR, 20, c. 121v); «Domini vicereges mandaverunt michi Matheo Formica per Prothonotarium in consilio» (ASPA, PR, 20, c. 126r); «Domini vicereges mandaverunt michi Matheo Formica notario mandatorum» (ASPA, PR, 20, c. 129v). Nel caso di Bartolomeo Gallina, Antonio Marchisio e di Dionisio Parisio, si vedano invece ripettivamente «Domini vicegerentes mandaverunt michi Tuchio Gallina per supplicacionem» (ASPA, PR, 20, c. 59v); «Dominus vicerex mandavit michi Antonio de Markisio» (ASPA, RC, 66, c. 42r); «Dominus vicerex mandavit michi notario Dyonisio de Parisio» (ASPA, RC, 66, c. 12r).

⁴⁶⁴ Si trattava, in tutte le circostanze, di una redazione documentaria di implicita competenza dell'ufficio del Protonotaro, come nel caso, che abbiamo visto *supra*, § 6.2.1., nota 370, delle formule di mandato scritte dagli ufficiali della Real Cancelleria. Nel ruolo di sostituti dei funzionari del Protonotaro è stato possibile riscontrare anche Segretari, sia della *scribania* regia che di quella viceregia, e Referendari: «Iacobus de Gravina mandato dominorum viceregum» (ASPA, PR, 20, c. 58v); «Philippus de Abbate mandato dominorum viceregum» (ASPA, PR, 25, c. 92r); «Stefanus Blundus secretarius regius de mandato dominorum viceregum» (ASPA, PR, 25, c. 95r); «Dominus vicerex mandavit michi Antonio de Ursone Secretario» (ASPA, RC, 56, c. 77v); «Dominus Rex mandavit michi Iohanni de Olzina» (ASPA, RC, 65, c. 253v); «Dominus Infans mandavit michi Iohanni de Tudela» (ASPA, RC, 51, c. 107r); «Domini vicereges mandaverunt michi Iaymo de Plomaceriis» (ASPA, RC, 65, c. 188v).

Il *magister* Bono Mariscalco, maestro notaio del Protonotaro fin dal 1404 e luogotenente del medesimo ufficio a cominciare dal 1412, svolgeva un'azione di supervisione sull'operato globale dell'ufficio, in una maniera non dissimile da quella con cui il *Prothonotari* aragonese gestiva la *scribania* della Cancelleria della Corona d'Aragona. Il maestro notaio – ed eventualmente il suo sostituto – doveva procedere a un monitoraggio continuo nei confronti della documentazione prodotta dall'ufficio, verificandone l'esatta corrispondenza con gli ordini redazionali ricevuti, controllandone la forma affinché il documento fosse redatto «en bella retorica o bon lati» oppure, nel caso isolano, anche in un buon siciliano, provvedendo alla correzione «juxta lo nostre estil» di tutta quella documentazione che risultasse viziata da errori. Era indispensabile, quindi, che questo ufficiale fosse un profondo conoscitore della grammatica e della lingue utilizzate in Cancelleria, ovvero non solo una persona di assoluta fedeltà, ma anche «en sciencia gramatical be istruita»⁴⁶⁵, requisiti, questi ultimi, che è possibile riscontrare proprio nel luogotenente e maestro notaio del Protonotaro siciliano Bono Mariscalco, appellato infatti come «gramatice et retorice professorem ac prothonotarii officii dicti Regni Sicilie magistrum notarium et locumtenentem regium familiarem atque fidelem»⁴⁶⁶. Inoltre, almeno durante i primi anni di dominazione trastamarista, il funzionario messinese, alla stregua del Protonotaro aragonese che teneva tutti i sigilli a eccezione di quello segreto che era di competenza dei Camerlenghi⁴⁶⁷, fu incaricato, a titolo personale, del «regimen atque custodiam magni sigilli Cancellarie dicti Regni

⁴⁶⁵ *Ordenaçions* cit., p. 114. Canellas Lopez, *Las cancellerías* cit., p. 379, ha sottolineato che, in età trastamarista, si pose una maggiore attenzione per la scelta del Protonotaro, che andava selezionato sulla base della sua fedeltà e delle sue conoscenze della grammatica.

⁴⁶⁶ ASPA, RC, 52, c. 23v. Il medesimo appellativo è riscontrabile anche in ASPA, CRP, *Mercedes*, 3, c. 196r. Nell'ottobre del 1402, d'altronde, il medesimo Bono Mariscalco, non ancora cooptato all'interno degli apparati istituzionali dell'isola, «propter in gramaticalibus magistrorum inopiam, quoniam ab est magister in civitate predicta qui gramatice scolas inregeret et minus scholaribus ipsis gramatice lac dispargeret, adeo quos ipsius civitatis scolares ipso propollenti defectu neglectebantur intellectu et ignorancie tenebris assistebant», veniva dotato della *potestas* di nominare un proprio sostituto nel ruolo maestro degli atti della Curia del mare di Messina, in modo tale da potere reggere nel miglior modo possibile le *scolas* di quella città (ASPA, RC, 41, c. 165r). A Milano, in virtù di una serie di disposizioni risalenti al 1475, Santoro, *Gli uffici del comune* cit., p. 207, fu stabilito che «i Segretari non dovevano spedire le lettere se non erano scritte bene e dopo averle rivedute».

⁴⁶⁷ Si veda, in ASPA, RC, 44/45, cc. 126v e sg., la concessione, da parte di Martino di Sicilia, della gestione del «parvum nostrum sigillum et iura ipsius ad licteras tractarum et eorum expeditionem» in favore del camerlengo Sanchio Ruy de Lihori, nel 1408.

Sicilie»⁴⁶⁸, un compito fondamentale per la conclusione dell'iter documentario, dato che tutte le scritture, prima di essere inviate, necessitavano della consueta sigillazione⁴⁶⁹.

I notai e gli *scriptores* dell'ufficio, infine, pur non essendo ufficialmente, e numericamente, strutturati, come a Barcellona, in notai di mandato e notai di registro, possono comunque essere ripartiti nelle due predette categorie, nel senso che, all'interno del piccola struttura amministrativa di base del Protonotaro, composta da tre notai e direttamente alle dipendenze del maestro notaio dell'ufficio, vi erano funzionari in possesso della *potestas* per redigere documenti e altri che ne erano invece privi. Erano questi ultimi, presumibilmente, a svolgere la maggior parte dell'attività di trascrizione delle carte e delle scritture redatte dalla cancelleria del Protonotaro nei registri di competenza che, nel trentennio qui preso in esame, furono tenuti, in una prima fase, dal titolare dell'ufficio e, a cominciare dagli anni '30, successivamente alla scomparsa di Sallimbene Marchisio, da Bono Mariscalco⁴⁷⁰. Al di sotto dei notai ordinari, fossero essi *notarii mandatourm* o meno, vi era un apparato di scrittori e ufficiali non ordinari che i reggenti dell'ufficio incaricavano, di volta in volta e sulla base delle necessità, di espletare le mansioni dei funzionari assenti, perché incaricati di particolari missioni *infra* o *extra Regnum* oppure perché impegnati in faccende private⁴⁷¹. La categoria dei

⁴⁶⁸ ASPA, RC, 52, c. 50v. L'ufficio del «sigilli vel sigillacionis magne curie regni Sicilie (...) officii cuius introitus et proventus eo modo et forma distribues quibus per nostram maiestatem seu nobiles in regno nostro Sicilie vicegerentes tibi fuerit iniunctum», fu concesso a Bono Mariscalco nel 1413 (ASPА, RC, 48, c. 163v). In ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, c. 192r, è stato trascritto un mandato di pagamento in favore di Bono Mariscalco, in quanto amministratore del magno regio sigillo. Sappiamo inoltre che, ne periodo in cui quell'ufficiale mantenne l'incarico, «dictus Magister Bonus absque salario gubernet et serviat magno sigillo Cancellarie dicti regni pro ut sibi placuit», tanto da meritare una somma di diciotto onze per i graditi servizi svolti in onore del sovrano (ASPА, CRP, *Commissioni*, 927, s.n.). Nel settembre del 1419, il sovrano ordinava al Tesoriere Andrea Guardiola di dare esecuzione al pagamento della somma di diciotto onze in favore di Bono Mariscalco, in considerazione del fatto che quest'ultimo reggeva il magno regio sigillo della Cancelleria *absque salario* (ASPА, CRP, *Fortilizi*, 1007, c. 308r).

⁴⁶⁹ Per un certo periodo Bono Mariscalco fu in possesso anche dell'ufficio di amministratore del *sigillum comunem* della Cancelleria, ma nel luglio del 1418 Alfonso ordinava ai viceré isolani di provvedere alle sua restituzione, con tutti i diritti annessi e connessi, ad Antonio Bifaro, che era allora luogotenente della Real Cancelleria, dato che «ipse tamquam locumtenens Cancellarii Regni ipsius et vel alias ex commissione seu ordinatione regia consuevit regere sigillum comunem dicti Cancellariatus officii a longo tempore citra, legaliter atque bene fueritque inde sigillum ipsum ad regendum commissum fideli nostro Bono de Marescalco in officio Prothonotariatus magistro notario quod regit eiam de presenti in eiusdem Anthoni preiudicium et gravamen diquaremur ei super premissis remedium condecens impartiri» (ACA, RC, cc. 23v e sg.).

⁴⁷⁰ ASPA, RC, 66, c. 163v.

⁴⁷¹ Risulta esemplare, a tal proposito, il caso di Graziano de Pisis che subentrò ad Antonio Marchisio, per il periodo in cui egli fu assente, nel ruolo di notaio dell'ufficio del Protonotaro, come si evince in ASPA,

funzionari non ordinari, all'interno degli apparati cancellereschi delle istituzioni siciliane, appare notevolmente variegata e stratificata, composta da notai in attesa di poter accedere a un incarico stabile e regolarmente pagato – in determinate circostanze preventivamente concesso dal sovrano e attraverso una promozione tutta interna – non appena esso si fosse liberato e da un personale, frequentemente non qualificato e solitamente proveniente dai ceti eminenti delle *universitates* del Regno, che si serviva della pratica in Cancelleria, generalmente non pagata e per questo difficilmente percepibile attraverso la documentazione sopravvissuta, come occasione per apprendere gli strumenti che eran alla base dell'attività notarile, in vista di una futura carriera nel ruolo di funzionario degli apparati centrali e periferici, come ufficiale locale oppure notaio di scritture e carte private⁴⁷².

6.3. Una Cancelleria sotto tutela. La Segreteria siciliana e il suo ruolo nel governo dell'isola.

L'età alfonsina, ancor più del breve ma fondamentale regno di Ferdinando, rappresentò una fase determinante per lo sviluppo delle prerogative della Segreteria e per l'espansione dell'ambito d'intervento dei suoi ufficiali. I segretari, infatti, affiancarono e progressivamente soppiantarono, anche se in maniera informale e scarsamente definita dalla legislazione sopravvissuta, l'azione condotta dai funzionari della magistrature tradizionali, sostanzialmente quelli della Real Cancelleria e

CRP, *Mercedes*, 11, cc. 292r e sg., dove leggiamo che «cum igitur per absenciam Anthonii de Markysio notarii ordinarii in officio nobilis Prothonotariatus qui am sunt tempora in certis suis negociis et aliis officiis intendere si versari videtur dictum eius officium vacuum et inutile subsistat sitque regio servicio honorique dicti Prothonotariatus officii expediens personam aliquam ydoneam deputari que loco dicti Anthonii de cetero servire debeat confisi de fide, sufficientia, moribus et ydoneitate vestri dicti Gracianii de Pisis filii quondam magistri Iohannis de Pisis olim huius Secrecie Gayte expensatisque continuis serviciis dicti patris vestri et vestis que insequendo regiam maiestatem in Regno Neapolis prestistis queque eciam prestare et conferre speramus in antea meliora. Vobis tamquam benemerito dictum officium cum omnibus et singulis iuribus, prehemineciis, prerogativis et emolumentis ac cum solito salario unciarum duodecim, recepto prius a vobis de dicto officio bene et fideliter exercendo corporali et debito iuramento dum scilicet idem Anthonius absens fuerit vel alio intenderit aut quovis modo servire cessaverit, tenore presentis (...) vobis eidem Graciano (...) de eodem officio pleno quo possimus iure ad vestroi vite decursum cum dictis iuribus et preminenciis et solito salario unciarum duodecim serie cum eadem conferimus et providemus».

⁴⁷² Cfr. Griffiths, *Public and Private Bureaucracies* cit., pp. 118 e sgg..

dell'ufficio del Protonotaro, nonché, in determinate circostanze, anche gli ufficiali finanziari, gettando le basi per tutti quei processi di formalizzazione che avrebbero portato, nel secolo successivo, a una più precisa delimitazione delle competenze dell'ufficio⁴⁷³. La storiografia – italiana, iberica e anglosassone – che nel corso del tempo ha posto la propria attenzione nei confronti degli ufficiali della Segreteria dei Trastámara, e in particolar modo su quella di Alfonso, si è concentrata soprattutto sull'azione di quei segretari umanisti come Lorenzo Valla, Antonio Beccadelli detto 'Il Panormita', Bartolomeo Facio e Giovanni Pontano, dei quali il Magnanimo si circondò soprattutto dopo la conquista di Napoli⁴⁷⁴ e, per il versante aragonese, su alcuni Segretari provenienti dall'area iberica, noti per le proprie competenze letterarie e linguistiche⁴⁷⁵. Essi furono indubbiamente tra i maggiori protagonisti culturali dell'epoca ma, per via dell'ufficio ricoperto, ebbero anche un rilevante peso politico, dato che, alla stregua di quanto si faceva negli stati regionali dell'Italia settentrionale, essi furono frequentemente inviati dal sovrano come suoi emissari presso le altre corti peninsulari⁴⁷⁶. Nel corso del Quattrocento, infatti, le ambascerie, contestualmente soggette a un processo di specializzazione e di stabilizzazione che ne avrebbe delineato i contorni anche per i secoli a venire, erano divenute uno dei principali strumenti di relazione, tra gli stati italiani, per la gestione degli affari più diversi e, proprio la delicatezza dell'incarico, le competenze culturali e l'abilità oratoria dell'ambasciatore

⁴⁷³ In Savoia, Barbero & Castelnuovo, *Governare un ducato* cit., p. 501, se i Segretari, da una parte, svolgevano principalmente una serie di mansioni intrinsecamente legate alla redazione delle scritture ducali, alla compilazione dei registri e alla gestione dell'archivio; dall'altro lato, «proprio la loro dimistichezza con le diverse forme della tradizione documentaria li rende indispensabili collaboratori degli organi amministrativi di controllo» e «facendo carriera, possono diventare tesoriere o uditori della camera e a volte custodire il sigillo comitale durante le assenze del cancelliere».

⁴⁷⁴ Sull'argomento, cfr. M. Santoro, *La cultura umanistica*, pp. 115-191; A. Soria, *Las humanistas de la Corte de Alfonso el Magnanimo*; Ryder, *The Kingdom of Naples*, pp. 221-225; G. Bentley, *The humanist secretaries of the aragonese kings of Naples*, pp. 333-341 e Bentley, *Politica e cultura nella Napoli rinascimentale*; J. C. Rovira, *Humanistas y poetas en la corte napolitana de Alfonso el Magnánimo*, R. Delle Donne, *La corte napoletana di Alfonso il Magnanimo*, pp. 255-270.

⁴⁷⁵ Sevillano Colom, *La Cancillería* cit., p. 474., ha redatto una breve lista dei Segretari che si distinsero per le proprie competenze intellettuali alla corte del Magnanimo: «Mateu Adrià, Juan de Funes, Bernat Metge, Bernardo de Gualbes, Francisco de Arinyo, Juan Olzina, Arnau Fonolleda». Sull'argomento cfr. Soria, *Las humanistas* cit.; Battle C., *Colaboradores catalanes de Alfonso el Magnanimo en Nápoles*, pp. 57-80; Canellas López & J. Trenchs Odena, *La cultura de los escribanos y notarios de la Corona de Aragón*, pp. 201-239, spec. alle pp. 227-239; Rovira, *Humanistas* cit.

⁴⁷⁶ Bentley, *The humanist secretaries*, pp. 334-335 e Delle Donne, *La corte napoletana* cit., pp. 268-269.

erano considerate qualità imprescindibili per una migliore conduzione degli uffici che gli erano di volta in volta assegnati⁴⁷⁷.

La fama di questi grandi segretari umanisti che agirono presso la corte napoletana di Alfonso, che talvolta ottennero l'incarico a titolo onorifico e in cambio di cospicue provvigioni e, in altre circostanze, per via delle loro comprovate abilità come funzionari regi – è il caso quest'ultimo del Panormita e di Pontano⁴⁷⁸ – ha generalmente oscurato l'attività di tutti quegli ufficiali che li precedettero e che, in alcune circostanze, lavorarono al loro fianco dopo il 1442. Questi, come si può esplicitamente evincere dal caso siciliano, pur non avendo lasciato alcuna rilevante traccia da un punto di vista intellettuale e culturale, si resero però protagonisti, fin dall'avvento dei nuovi sovrani sul trono della Corona d'Aragona, di una poco evidente ma fondamentale azione di governo portata avanti per conto dei re di Trastámara⁴⁷⁹. Una conduzione di ampio respiro dell'ufficio, di difficile definizione, ma contrassegnata nel contempo da una natura essenzialmente pratica, discendente dal fatto che i segretari siciliani agirono, innanzi tutto, come ufficiali dell'amministrazione regia e, conseguentemente, come esecutori della volontà del re. L'evoluzione della Segreteria, fin dall'avvio della riconquista aragonese dell'isola nel 1392, era stata indirizzata verso la costituzione di una magistratura autonoma e indipendente, trasformandosi, con particolare evidenza

⁴⁷⁷ Sulle fonti della diplomazia italiana nel Quattrocento e sul loro uso, cfr. Lazzarini, *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche*, pp. 4-27 e M.N. Covini, *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni*. Per un'analisi generale della questione in Italia cfr. A.K. Isaacs, *Sui rapporti interstatali in Italia dal medioevo all'età moderna*, pp. 113-132. Sui singoli contesti italiani, invece, cfr. almeno R. Fubini, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca. Rappresentanza esterna e identità cittadina nella crisi della tradizione comunale*; Leverotti, *Diplomazia e governo dello stato. I «famigli cavalcanti» di Francesco Sforza (1450-1466)*; Senatore, *«Uno mundo de carta». Forme e strutture della diplomazia sforzesca*; Lazzarini, *L'informazione politico-diplomatica nell'età della pace di Lodi: raccolta, selezione, trasmissione. Spunti di ricerca dal carteggio Milano-Mantova nella prima età sforzesca*.

⁴⁷⁸ Sull'attività di Antonio Beccadelli come ufficiale al servizio dell'amministrazione regia, prima con Alfonso e poi con Ferrante, cfr. V. Laurenza, *Il Panormita a Napoli*, pp. 1-92 e Ryder, *Antonio Beccadelli: A humanist in government*, pp. 123-140.

⁴⁷⁹ Ryder, *The Kingdom of Naples*, p. 225, ha posto il medesimo problema per il contesto napoletano dopo il 1442, dove l'attività pratica dell'ufficio era portata avanti da funzionari poco noti, come Matteo Girifalco, già attivo all'interno dell'amministrazione siciliana negli anni precedenti alla conquista, e Giovanni Bellofiore, ma che risultavano «very active as secretaries». Leverotti, *La cancelleria segreta sforzesca*, p. 330, ha messo in rilievo, per il ducato milanese, il caso esemplare di Cicco Simonetta, «calabrese di modesta nascita e di modesta cultura, appena notaio», che divenne non solamente primo segretario, ma incarnò l'ufficio stesso della cancelleria politica divenendo, insieme agli altri cancellieri, il depositario del governo dello stato tra il 1450 e il 1479. A tal proposito cfr. anche Santoro, *Gli uffici del comune cit.*, pp. 209-213.

dopo Caspe, in un formidabile strumento di governo per mezzo del quale, i re aragonesi furono in grado di scardinare la rigida prassi amministrativa che condizionava il funzionamento istituzionale dell'isola, accelerando l'iter della redazione documentaria e, naturalmente, anche quei processi decisionali che ne stavano all'origine.

L'organizzazione stessa di una monarchia composita come quella aragonese, non poteva non avere effetti sulla formazione e sulla gestione della Segreteria isolana. Si trattava di un ufficio costruito su più livelli, non rigidamente strutturati in maniera gerarchica tra di loro sulla base di una legislazione prestabilita, ma afferenti comunque al medesimo ambito d'intervento e, contestualmente, appartenenti a due apparati amministrativi, quello aragonese e quello siciliano, che, nonostante i numerosi punti di contatto e benché facessero entrambi riferimento alla Corona d'Aragona e al suo sovrano, erano formalmente e strutturalmente separati tra loro⁴⁸⁰.

Quello che può essere definito come il primo livello dei Segretari – non in quanto, va ribadito, vertice gerarchico di una singola struttura consolidata, ma come apparato più vicino al centro del potere – è l'ufficio della Segreteria personale del sovrano. Un organo composto da ufficiali incardinati nel sistema amministrativo aragonese, gerarchicamente sottomessi al Protonotaro iberico⁴⁸¹ e formalmente dipendenti dal Camerlengo che teneva le chiavi del sigillo segreto⁴⁸², che, in alcune sue componenti, esprimeva un personale altamente specializzato nella politica estera e negli affari siciliani⁴⁸³. I Segretari addetti alla gestione di tutte quelle questioni che riguardavano l'isola⁴⁸⁴, che nel corso del Quattrocento furono solitamente stretti collaboratori del

⁴⁸⁰ Nell'analisi che segue non verrà preso in considerazione un quarto gruppo di segretari, quelli cioè della Regina, che agirono concretamente nell'isola e che avevano competenza in un'area delimitata, quella della camera reginale, anche se, molto probabilmente, durante gli anni di guerra civile tra il 1410 e il 1412, essi riuscirono a estendere le proprie competenze anche all'intera isola.

⁴⁸¹ «Los secretarios», ha scritto Sevillano Colom, *Cancillerias* cit., p. 195, «iban colocados entre el protonotario y su lugarteniente».

⁴⁸² *Ordenacions* cit. p. 68.

⁴⁸³ Per esempio, Arnau Fonolleda, che fin dal momento in cui divenne Segretario agì sempre e personalmente al fianco di Alfonso, è l'autore delle *iussiones* vergate in calce alla documentazione di ben 35 registri riguardanti la Sicilia – senza alcun bisogno di un'analisi statistica, è evidente che si tratta di migliaia di carte, lettere e scritture della natura più varia – per il periodo compreso tra il 1436 e il 1452.

⁴⁸⁴ Cfr. Canellas & Torra, *Los registros* cit., pp. 136-140, che hanno stilato un elenco dei registri 'siciliani' conservati presso l'Archivio della Corona d'Aragona e compilati quasi esclusivamente dai segretari che servirono presso la Cancelleria del Magnanimo. In riferimento all'attività condotta dal segretario di Alfonso Arnau Fonolleda, Ryder, *The Kingdom of Naples* cit. p. 232, ha scritto che tale è il

re⁴⁸⁵, quindi, dovevano provvedere alla redazione dei documenti che interessavano la Sicilia, sia nel caso in cui fossero sotto sigillo segreto che comune; alla compilazione di diverse serie di registri specifiche per quell'ufficio; alla sigillazione delle scritture elaborate e all'invio delle stesse; alla raccolta, infine, dei diritti del sigillo segreto spettanti che andavano poi versati direttamente al Protonotaro⁴⁸⁶. L'esempio più lampante dell'attività a tutto campo svolta dai segretari del sovrano, è rappresentata da quella fase, compresa tra il 1432 e il 1433, il cui il Magnanimo si trovò personalmente in Sicilia insieme ai suoi più fidati consiglieri e collaboratori. L'intervento di Joan Olzina nell'isola, che traspare con tutta la sua evidenza e la sua forza in alcuni registri sia della Real Cancelleria che del Protonotaro⁴⁸⁷, si pose infatti in linea con il servizio che il segretario regio aveva sempre prestato per il sovrano all'interno della Cancelleria aragonese. L'Olzina agì indifferentemente sia nell'ambito delle competenze della cancelleria del Protonotaro che di quella dei Maestri Razionali, scavalcando i confini che separavano rigidamente l'attività dei due uffici e assorbendone le prerogative, come si evince infatti dal lavoro pratico condotto dal funzionario iberico e da quel variegato complesso di carte e scritture riconducibili alla sua azione⁴⁸⁸, sulla base di un ordine

volume di lettere e documenti redatti da questo funzionario, che può essere considerato «as one of the most considerable writers of his day».

⁴⁸⁵ Sulla base delle ordinanze del Cerimonioso, i Segretari, come ha scritto Sevillano Colom, *La Cancillería* cit., p. 473, erano originariamente funzionari provenienti dall'apparato dei notai della Cancelleria che, fin dal momento della loro istituzione, si occuparono di mettere per iscritto le decisioni del Consiglio Regio e di redigere qualsiasi documento – che doveva rimanere segreto anche al Camerlengo dal quale formalmente dipendevano, in quanto quest'ultimo teneva il sigillo segreto – fosse dettato loro dal sovrano, anche nel pieno della notte. Per quel che concerne specificatamente l'apparato dei segretari di Ferdinando d'Antequera e di Alfonso, cfr. Sevillano Colom, *Cancillerías* cit. pp. 193-197 e Canellas Lopez & Trenchs Odena, *La cultura*, cit. pp. 230-234.

⁴⁸⁶ Sevillano Colom, *La Cancillería* cit., pp. 473-474. In Ryder, *The Kingdom of Naples* cit., pp. 228-232, è possibile seguire l'attività portata avanti, per conto del sovrano, da due tra i principali segretari che furono al servizio del Magnanimo, Juan Olzina (fin dal 1425) e Arnau Fonolleda (a cominciare dal 1436).

⁴⁸⁷ Si vedano, a tal proposito i volumi n.° 66, n.° 67 e n.° 68 della serie della Real Cancelleria e i registri n.° 32 e n.° 33 dell'ufficio del Protonotaro.

⁴⁸⁸ In ASPA, RC, 67, c. 25v, per esempio, l'Olzina redige il mandato di pagamento del salario annuale, inviato al Tesoriere, in favore di Guglielmo Bankerio, sostituendosi al maestro notaio della Curia dei Razionali per una redazione documentaria di pura *routine*. In ASPA, RC, 68, c. 97r, sostituendosi agli ufficiali del Protonotaro, redige una carta con la quale il sovrano concesse al fedele Tommaso Formica, l'ufficio di Maestro Portulano e procuratore del ducato di Calabria.

diretto da parte del sovrano, grazie alle *iussiones* vergate in calce ai documenti redatti⁴⁸⁹.

Con il secondo livello dei segretari, invece, facciamo qui riferimento a quegli ufficiali che prestarono servizio presso la segreteria personale dei viceré, in tutte quelle circostanze in cui tale carica fu ricoperta dai fratelli del Magnanimo. Ciò avvenne per l'*Infans* Giovanni, su espresso mandato del padre Ferdinando I, tra il 1415 e il 1416, e per l'*Infans* Pietro, sulla base di quanto stabilito da Alfonso, negli anni 1424-25 e, successivamente, tra il 1435 e il 1437. Rispetto all'azione condotta dai segretari personali dei due sovrani di Trastámara, i quali, con l'eccezione di alcune specifiche missioni che li portarono in Sicilia⁴⁹⁰, agirono prevalentemente al fianco del re, operando nell'isola solamente quando il Magnanimo vi dimorò personalmente, i funzionari della segreteria dei due fratelli di Alfonso, invece, agirono direttamente in Sicilia. Questi ufficiali mantennero, nell'ambito dell'amministrazione locale, una posizione ibrida, dettata dal fatto che essi, pur essendo legati a titolo personale agli *Infantes* e in alcuni casi incardinati nella burocrazia aragonese, conducevano un'azione tutta interna alle istituzioni siciliane⁴⁹¹.

Se nel caso di Giovanni è possibile attestare due segretari, quel Juan Tudela del quale abbiamo già sufficientemente e con il quale lo stesso re aragonese Ferdinando, come emerge dalla corrispondenza sopravvissuta, aveva mantenuto un rapporto molto

⁴⁸⁹ La formula tipica utilizzata dal segretario del Magnanimo, «Dominus rex mandavit michi Iohanni de Olzina» (ASPA, RC, 67, c. 22v), è la medesima della quale si serviva per la redazione dei documenti siciliani nell'ambito della cancelleria aragonese.

⁴⁹⁰ È esemplare il caso di Guillelm Bernat Caburgada, consigliere e segretario del sovrano, che fu inviato nell'isola per una singola missione, come si evince da una carta redatta in suo favore e trasmessa al viceré siciliano: «Lo Rey Daragò e de Sicilia etc. Visrey, com nos per alguns affers tocants grantment nostre servir trametam de present en aqueix Regne lo feel secretari nostri e conseller e prothonotarii de nostra molt cara e molt amada muller la Reyna en Guillelm Bernat Caburgada al qual havem donat carich de certes coses e li havem manat donar per ço vint onzes. Dehim e manan vos axi strectament com podem que de continent sens dilaciò alguna manets donar al dit secretarii nostre per lo Tresorer o Maestre Portolà del dit Regne o per altra qualsevol persona les vint onçes damunt dites e aço per res no mudets com vullam que axis faça. Dada en Barchinona sots nostre segell secret a III dies de iuliol del any Mil CCCC XXIII. Rex Alfonsus» (ACA, 2810, c. 84v).

⁴⁹¹ Non casualmente, l'abile segretario di Giovanni, Juan Tudela, per intervenire più concretamente all'interno dell'amministrazione locale, supplicò il sovrano affinché gli fosse concesso l'ufficio di Protonotaro del Regno di Sicilia.

intenso⁴⁹² e tale Martino Ferrandes de Aquilar⁴⁹³, nel caso invece dell'Infante Pietro, vi fu un segretario diverso per ciascuno dei due mandati nei quali egli rivestì la carica di viceré – dalle scarse notizie che è stato possibile raccogliere su questi due funzionari, il loro peso politico all'interno degli apparati istituzionali dell'isola dovette essere comunque meno rilevante rispetto all'azione condotta precedentemente dal Tudela. Berenguer Stanyol, scrivano della Cancelleria aragonese, fu, anche se per pochi mesi, il segretario personale di Pietro durante la prima breve esperienza come viceré di Sicilia. Egli si occupò personalmente del trasferimento dell'Infante nell'isola⁴⁹⁴ e, fino alla sua improvvisa scomparsa nel 1425⁴⁹⁵, godette di una cospicua provvigione annuale di cinquanta onze⁴⁹⁶. In occasione del secondo e più duraturo mandato di Pietro come viceré, fu invece Bartolomeo Roig, anch'egli notaio della *scribania* regia della Corona d'Aragona⁴⁹⁷, a rivestere il ruolo di segretario dell'Infante. Questo ufficiale, peraltro, nel 1436, grazie a una concessione del sovrano, riuscì a sommare all'incarico già in suo possesso, anche quello di uno dei due segretari ordinari del Regno di Sicilia⁴⁹⁸,

⁴⁹² A tal proposito, cfr. *supra* § 4.1. e § 4.2. In ASPA, CRP, *Mercedes*, 3, cc. 254r e sg., sono stati registrati i primi mandati di pagamento in favore di Juan Tudela, non solo in quanto segretario dell'Infante, ma anche in quanto sui *mayordomo*.

⁴⁹³ ASPA, RC, 51, c. 79r.

⁴⁹⁴ In ACA, RC, 2888, c. 155v (5 ottobre 1425), Alfonso dava, al «feel scriva nostre e secretari del inclit e magnifich Infant don Pedro germa nostre molt car en Berenguer Scanyol», una serie di disposizioni da seguire per il trasferimento dei cavalli di Pietro dalla penisola iberica alla Sicilia.

⁴⁹⁵ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 13, c. 365r, il Conservatore ha appuntato in glossa, al fianco di una carta dell'aprile del 1425, che «quare iste Berengarius obiit, cessat ista gracia».

⁴⁹⁶ E' ancora una volta il Conservatore a sintetizzare l'iter che aveva portato alla concessione di tale grazia in favore di Berenguer Stanyol: «tenet ex concessione regia anno quolibet ad eius vitam uncias auri L super omnibus portibus et carricariis Regni Sicilie absque responsione medietatis vigore privilegii domini regis Alfonsi dati Barchinone die prima septembris anno anativitate domini M° CCCC XXIII tenoris subscriptis». Immediatamente dopo queste poche righe, è stata reistrata anche l'exequatoria della concessione per l'anno indizionale III°, 1424-25 (ASPA, CRP, *Mercedes*, 13, cc. 365r e sg.).

⁴⁹⁷ ACA, RC, 2829, c. 22r.

⁴⁹⁸ La concessione dell'ufficio in favore di Bartolomeo Roig è stata registrata in ACA, RC, 2512, c. 29v: «Tenore presentis vos eundem Bartholomeum de cuius fide, idoneitati, sufficiencia et legalitate plene confidimus habitaque neminus respectu ad vestri grata accepta et fructuosa servicia a magno citra tempore et in variis locis multipliciter prestita et inpensa nostre maiestati in secretarium alterorum nostrum dicti Regni Sicilie in locum Iacobi de Caxino quondam secretari nostri in eodem Regno cum omnibus et singulis iuribus, honoribus, lucris, emolumentis et obvencionibus consuetis ac cum salario consueto est dari solito utrique illorum duorum secretarium nostrorum in memoriali officialium notatorum tenore presentis vos eundem Bartholomeum de cuius fide, idoneitati, sufficiencia et legalitate plene confidimus habitaque neminus respectu ad vestri grata accepta et fructuosa servicia a magno citra tempore et in variis locis multipliciter prestita et inpensa nostre maiestati in secretarium alterorum nostrum dicti Regni Sicilie in locum Iacobi de Caxino quondam secretari nostri in eodem Regno cum

subentrando a un altro *scriptor* della Cancelleria aragonese, Giacomo Caxino⁴⁹⁹, e divenendo formalmente un funzionario dell'amministrazione isolana, anche se, in realtà, Bartolomeo Roig non riuscì mai a prendere effettivo possesso dell'ufficio. Infatti, nonostante questa concessione fosse stata effettuata nel febbraio del 1436, l'esecutoria viceregia, forse contrastata all'interno delle istituzioni isolane, sarebbe giunta solamente nel marzo del 1437⁵⁰⁰, più di un anno dopo, quando era ormai sorta una *altercacio* tra il segretario dell'Infante e il siciliano Giovanni di Vincenzo che era entrato in possesso del medesimo ufficio fin dal 1435⁵⁰¹, sulla base di una concessione dello stesso Alfonso, e che sarebbe riuscito a mantenerne la titolarità a scapito del funzionario catalano⁵⁰².

Infine, con l'ultimo dei tre livelli di ufficiali, intendiamo qui l'apparato della segreteria locale, quella che potremmo definire effettivamente come 'siciliana' e che si basava sul modello aragonese impiantato nel Regno da Martino fin dal momento del suo sbarco nell'isola, quando l'ufficio era di esclusiva competenza dei catalani⁵⁰³. La struttura amministrativa dell'ufficio, a prescindere dalla difficoltà di delinearne in maniera precisa le competenze, si basava su un organigramma codificato in maniera sufficientemente chiara dalle ordinanze regie che si erano sedimentate nel corso degli anni e dai successivi interventi legislativi promossi dai sovrani, che ne ampliarono indubbiamente il raggio d'azione fino a fare della segreteria uno dei cardini del loro potere nell'isola, ma non ne alterarono significativamente la sua natura originaria.

omnibus et singulis iuribus, honoribus, lucris, emolumentis et obventionibus consuetis ac cum salario consueto est dari solito utriusque illorum duorum secretarium nostrorum in memoriali officialium notatorum».

⁴⁹⁹ Lo scrivano regio Giacomo Caxino, «civem felicis urbis Panormi tam silicet in Italie quam Hispanie partibus et alibi nullis persone vestre parcendo periculis ab ipsa adolescencia» (ASPA, RC, 70, c. 75v), era entrato in possesso dell'ufficio di Segretario nel 1429 in sostituzione di Giovanni Vitellino – anche lui in passato era stato funzionario della *scribania* regia – che aveva ottenuto l'ufficio di maestro notaio della Curia dei Razionali.

⁵⁰⁰ ASPA, PR, 71, c. 225r (ASPA, PR, 24, cc. 319r e sg.).

⁵⁰¹ Giovanni di Vincenzo, entrato originariamente nell'ufficio come sostituto dei Segretari assenti (ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 492r e sg.), ne avrebbe ottenuto la titolarità nel 1436, quando il Conservatore annotava al fianco del privilegio, «provisio facta per dominum viceregem dicto Iohanni de promotione ipsius in loco Pini de Caxino alterius duorum ordinarium Secretariorum» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 492r e sg.).

⁵⁰² ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 495r e sgg. In ACA, RC, 2893, c. 89r, nel giugno del 1441, in occasione del pagamento di una somma di cinquanta fiorini in suo favore, Bartolomeo Roig è infatti appellato semplicemente con il titolo di *scriva*.

⁵⁰³ Sulla Segreteria siciliana, cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit. pp. 339-341.

Al vertice della magistratura vi erano due funzionari principali, il primo e il secondo segretario, che erano connessi gerarchicamente tra di loro e che erano affiancati da un numero non precisato di segretari *extra numerum*, tutti accomunati dal fatto di essere notai di mandato provenienti solitamente dall'amministrazione locale, che agivano a loro fianco, apparentemente con le medesime prerogative, ma con un inferiore peso politico⁵⁰⁴ rispetto ai due titolari che, necessariamente, esercitavano una sorta di preminenza sull'intera struttura istituzionale⁵⁰⁵, tanto da partecipare alle riunioni del consiglio regio⁵⁰⁶. Il tentativo, promosso da un ordinanza regia del 1430, di modellare l'ufficio della Segreteria su quello del Protonotaro, facendone una struttura verticistica guidata da un singolo Segretario che sovrintendeva il lavoro di un luogotenente e di due notai⁵⁰⁷, non ebbe mai seguito a causa delle necessità della Corona che, a dispetto di quanto previsto da quei *capitula* con i quali si cercò di riformare l'ufficio, moltiplicò il numero dei segretari che, solo formalmente, sottostavano al *primus Secretarius*. Quest'ultimo, sulla base di quanto predisposto dalle nuove ordinanze, concentrò comunque su di sé tutte quelle competenze legate alla registrazione e alle spedizione delle carte che, precedentemente, erano invece ripartite tra tutti gli ufficiali⁵⁰⁸.

⁵⁰⁴ Si veda a tal proposito il caso esemplare di Matteo Formica, notaio di mandato del Protonotaro che, nel 1421, fu nominato dal Magnanimo nel ruolo di Segretario dell'isola, «non obstantibus capitulis, memoriali, pramaticis et quibusvis scripturis in contrarium forte dictantibus (...) nec eciam obstante quod in Regno nostro Sicilie sunt alii secretarii nec obstante pretera per idem Matheus fuit et est reginalis Secretarius», al fianco di Giacomo Gravina e Stefano Blundo. Se questi ultimi due funzionari avevano però diritto a un salario annuale di 50, invece Matteo Formica fu gratificato di una provvigione di 36 onze su base annua (ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, c. 737r e ASPA, PR, 23, cc. 115r e sg.).

⁵⁰⁵ Per il caso napoletano cfr. Ryder, *The Kingdom of Naples* cit., p. 228 e pp. 232-234.

⁵⁰⁶ In ACA, RC, 2430, c. 73v, leggiamo quanto segue: «Item axi mateix que mosser Iaime de Gravina secretari e un altre secretari entreninguen en consells segons al senyor Infant o als Visreys serà ben vist».

⁵⁰⁷ In ASPA, RC, 65, c. 79r, il Magnanimo affermava che «volumus esse notum quod cum novissime ex provisione domini Regis contenta in quodam memoriali nobis delato per nobilem Gispert des Far magistrum secretum eiusdem Regni contineatur quod Iacobus de Gravina miles sit et esse debeat Secretarius in hoc Regno cum uno locumtenente et duobus notariis servientibus in eodem officio ut in dicto capitulo memorialis clarius continetur».

⁵⁰⁸ La lettera del sovrano, che in realtà non avrebbe avuto reali conseguenze nell'isola, con la quale si metteva mano al riordino della Segreteria siciliana, è stata registrata in ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 497r e sg.: «Lo Rey Darago etc. Visreys crehem vos record com en dies passats stants en lo loch de Cariynina del Regne Darago accorgam et manan fer un capitol entre altres provehints en effects que expresse Iacobo de Gravina debes servir por Secretari nostre e seguir la Cort on servien los visreys nostres en aqueix Regne lo qual dit mossen Iacobo hagues ad ell pro sou lochtenent Philippo Abate et dos altres notaris ayudants en lo dit officis als quals Secretari, lochtenent e notaris volem e manan fossen pagades les lurs provisiones entegrament e ara novament son recorreguts a Nos Stefano Blundo e Iohan

La decisione di Alfonso di procedere alla nomina di un numero di segretari maggiore rispetto a quello codificato dalla normativa vigente nell'isola, non era dettata da motivazioni legate all'opportunità politica, nel senso di una mera concessione di incarichi prestigiosi – e d'altronde, non era certo la Segreteria l'ufficio al quale aspiravano i maggiorenti dell'isola – in cambio di fedeltà e sostegno. Essa nasceva invece da esigenze pratiche e da necessità implicite, legate non solamente all'ampliarsi della sfera d'intervento dell'ufficio all'interno dell'amministrazione locale, ma anche per via del ruolo chiave che la Sicilia avrebbe svolto per adempiere alle direttive espansionistiche della Corona d'Aragona e per sostenere la conquista del regno continentale. I segretari erano infatti frequentemente incaricati di condurre ambasciate e missioni *infra et extra Regnum*⁵⁰⁹ e, proprio per questo, risultavano spesso assenti dalla regia Curia, per la quale potevano quindi prestare un servizio che, alla stregua di quanto avveniva sostanzialmente per tutto il personale cancelleresco dell'isola, veniva esercitato «tam presencialiter quam absencialiter»⁵¹⁰. In occasione del pagamento di alcune somme dovute a *familiaris* e *fidelis* Antonio Ursone, Segretario regio fin dal 1422 «una cum Iacobo de Gravina milite et Stefano Blundo secretariis nostris»⁵¹¹, ma

de Vitellino altres nostres Secretaris en aquex Regne supplicant Nos que com en virtut del dit capitol sia tolt facultat de exercir lurs officis en gran dagn delles los volguessen sobre aço degudament provehir. Per ço Nos notificam que nostra entencio es e volem eus manan expressament e de nostra certa sciencia que quant als coses e affers nostres e de nostra e de nostra Cort e coses secretes digiates preferir lo dict mossen Iacobo si servir personalment ultra e si non aquell dels altres Secretaris que pus ydoneu e segur a les secretes e utilitat dela Cort sera en los altres affers comuns en pero que concorreran en la Cort o consell sguardaves se a officis de Secretari lexets e permectates qualsevoll altres dels dictos Secretaris nostres del dit Regne indiferentement usar e contravenir exercir liberament lur officis fahint los contentar de lurs acostomates stipendis. Datum in Barchinona XV novembris M^o CCCC XXXI. Rex Alfonsus».

⁵⁰⁹ In ASPA, PR, 33, c. 23r, per esempio, nel 1432, Stefano Blundo veniva inviato «ad partes Barbaricas» per portare una serie di istruzioni alla flotta.

⁵¹⁰ Nella prima delle tre certificazioni rilasciate dal Conservatore, in favore del Segretario Giacomo Gravina, per il pagamento della provvigione dell'anno indizionale IX (1430-1431), troviamo scritto quanto segue: «Habit certificationem quod servivit a primo septembris ad XVII decembris tam presencialiter quam absencialiter pro factis Curie, scriptam Agrigenti eodem die» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, c. 507r). Questo tipo di servizio non rappresentava una prerogativa dei soli segretari, ma era diffuso nell'ambito dell'intera amministrazione del regno di Sicilia, come nel caso, per esempio, di Antonio Speciale, giudice della Curia dei Razionali, che, nell'anno indizionale IV, riceveva la prima rata del salario nei termini che seguono: «Habit certificatione primi tercii factam XXV ianuarii IIII^o indicionis hoc modo, videlicet: quod servivit presencialiter in urbe Panormi mense uni et dimidio et absencialiter pro factis nostris in dicta urbe, habens substitutum in curia dominum Adam alio mense et dimidio et quod habet graciose infra annum alio mense ad complimentum totius dicti tercii de quo de mandato domini viceregis fuit mandatum sibi responderi ut supra» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 13, c. 645r).

⁵¹¹ ASPA, RC, 60, c. 110r.

che in realtà agiva in sostituzione di essi, si delinea in maniera perfettamente chiara quella dinamica, tutta interna all'ufficio della Segreteria, che prevedeva un'attività, da parte dei suoi funzionari, da svolgersi sia all'interno della Curia che al di fuori di essa:

Cumque idem Antonius prefato secretariatus officio ab olim diligenter et utiliter serviverit nullis percendo laboribus serviatque laudabiliter de presenti absente dicto Iacobo altero secretariorum eorundem tam cum dicto Stefano eius socio quam pro maiore parte solus varios labores et onera pro regie Curie servicio diebus continuis substinendo ob quod usque ad presens et de cetero dictis Iacobo et Stefano vel eorum altero dicto officio Secretariatus non servientibus quorum seu cuius Antonius ipse vicem supplere non cessat in regie Curie quotidianis agendis provisionem unciarum XL iuxta formam regii memorialis modificatam de summa unciarum quinquaginta dari alia consuetarum pro salario cuilibet ex Secretariis ante dictis ipsius Antonii, vigore regie preinserte provisionis omnino assignari providimus et censemus et nichilominus si contingat dictos Iacobum, Stefanum et Anthonium in regie Curie presens simul et semel servire et ipsum officium exercere⁵¹².

Il sovrano si serviva quindi dell'eccezione alla regola, la nomina cioè di segretari *extra numerum*, per ristabilire il normale e regolare funzionamento di un ufficio, quello della Segreteria, altrimenti soggetto alle frequenti, e contestualmente legittime, assenze dei suoi titolari. Ferdinando I di Trastámara, all'indomani della sua elezione come sovrano aragonese, nel tentativo di razionalizzare l'amministrazione isolana, era intervenuto pesantemente sulla composizione della Curia dei Maestri Razionali, riducendone numericamente l'organico, che passò da quattro a due ufficiali – l'obiettivo era quello di creare un ufficio con un solo titolare, ma Alfonso ne ristabilì il numero originario – e interrompendo la secolare *traditio* della magistratura siciliana, con il naturale sorgere di un malcontento serpeggiante tra i ceti dirigenti dell'isola. Diversamente da quanto aveva fatto il padre, invece, il Magnanimo, come si può evincere dal caso della Segreteria siciliana, si servì con insistenza di nomine di segretari straordinari, che servivano al fianco di quelli ordinari, in un gioco di reciproche convenienze, che consentiva al sovrano di eleggere funzionari *ad hoc*, sulla base delle necessità che si presentavano di volta in volta e senza bisogno di mettere mano alla legislazione, ma che potevano essere più facilmente rimossi dai loro incarichi nei casi in

⁵¹² ASPA, RC, 60, cc. 110r e sg.

cui il personale dell'ufficio fosse risultato eccessivo. In questa maniera, infatti, gli ufficiali cancellereschi riuscivano a ottenere più facilmente incarichi, come quelli di segretari *extra numerum*, che altrimenti avrebbero difficilmente raggiunto a causa di quella cristallizzazione, in parte legata alla forte continuità amministrativa con l'età precedente, del personale della Segreteria, con la possibilità di dare avvio a importanti carriere all'interno della Cancelleria siciliana, ottenendo la titolarità di un ufficio ordinario oppure nell'attesa che l'eccezione divenisse norma⁵¹³.

E d'altronde, alcuni anni dopo, in occasione della concessione dell'ufficio di Segretario appartenuto a Giacomo Gravina in favore di Giovanni di Vincenzo, non vi fu alcun richiamo alla composizione numerica dell'ufficio della Segreteria stabilita in precedenza, e il nuovo ufficiale fu nominato semplicemente «in unum ex principarioribus secretariis prefati Regni», con un ruolo preminente nei confronti dell'intero organigramma dell'ufficio e con una serie di competenze e prerogative evidentemente superiori rispetto a quelle dei suoi colleghi⁵¹⁴, come il diritto a un terzo degli introiti sul sigillo segreto⁵¹⁵. Il sovrano, infatti, forse per opportunità politica, aveva preferito ritirare quella precedente disposizione che aveva posto l'ufficio della Segreteria nelle mani di un solo Segretario ordinario, optando per un ritorno alla

⁵¹³ In ASPA, RC, 32, cc. 48v e sg., nonostante quell'ordinanza con la quale, «ob secretariorum multiplicatam», era stato ridotto il numero dei segretari, Alfonso, nel 1431, ordinava ai viceré siciliani di mantenere nel suo ufficio, con tutti i consueti diritti e le rispettive prerogative, Giovanni Vitillino, dato che «eundem Iohannem cum pro suis longevis gratisque nobis obsequis tunc quia exercendi sine salario pro ut facere consuevit prefatum officium circa quod a diucius laudabiliter et probe se gessit suis humoris non leve onus incumbit ad illius regimen non modo non superfluum verum etiam pro nostro servicio et Curie utilitate satis accomodum reputamus».

⁵¹⁴ In ASPA, RC, 73, cc. 196r e sg., è stato quindi registrato l'atto di nomina: «Propterea volentes de ydoneo Secretario debite providere vos dilectum nostrum Iohannem de Vicencio in unum ex principarioribus Secretariis prefati Regni alias per Nos oportuno cum privilegio ordinarum de cuius fide, sufficiencia, ydoneitate et legalitate plene et ab experto confidimus in aliqualem retribucionem fructuasorum servitorum per Nos nostre maiestati diversimode prestitorum in ipsum unum Secretarium ordinarium et principalem dicti Regni Sicilie cum omnibus et singulis iuribus, emolumentis, prehemenciis, honoribus et oneribus ac salario ordinario eidem officio debitis et consuetis recepto prius a vobis fidelitate et id officium ad honorem nostri culminis et beneficium Rey Puplice Regni predicti bene et legaliter exercendi et corporali et debito ad sancta dei evangelia iuramento ad totius vite vestre decursum huiusmore tenore promovemus, preficimus, creamus pariter et ordinamus». L'ufficio era stato anche oggetto di una contesa tra Bartolomeo Roig, segretario personale dell'Infante Pietro, e il medesimo Giovanni di Vincenzo, concludendosi a vantaggio di quest'ultimo (ACA, RC, 2829, cc. 22r e sg.).

⁵¹⁵ Questo diritto, insieme a tutti gli altri che erano originariamente stati delineati per Giacomo Gravina, sarebbe stato riaffermato ancora una volta in occasione della concessione dell'ufficio appartenuto a Giovanni di Vincenzo, in favore di Giovanni Aprea (20 ottobre 1439), quando il Magnanimo ordinava al viceré isolano di provvedere all'immediata «reintegrazione registorum et terciè partis sigilli ac pleni exercicii dicti secretariatus officii», che gli erano stati fino a quel momento inopportuno negati.

precedente forma dell'ufficio⁵¹⁶, «iuxta nostrarum formam ordinacionum duos esse solitos Secretarios ordinarios in eodem Regno», un numero più consono a quelle che erano le necessità della Corona per una «celeriori expedicione causarum»⁵¹⁷.

Al di sotto di questo apparato di funzionari, vi era la cancelleria vera e propria dell'ufficio, basata su un luogotenente, la cui carica era solitamente ricoperta dal *notarius mandatorum* del personale di base della Segreteria⁵¹⁸, e da altri due notai che svolgevano essenzialmente l'attività di registrazione, resa complessa dal fatto che ciascun segretario era in possesso del diritto di tenere una specifica serie di volumi che rappresentava lo specchio della sua azione amministrativa, nonché una fonte economica, alimentata dal progressivo incremento dell'uso del sigillo segreto da parte del monarca, per via di quei diritti dovuti per la redazione documentaria e per la registrazione degli atti⁵¹⁹, sulla base di una tendenza in via di diffusione, nei regni e nei principati medievali dell'europa occidentale, fin dalla seconda metà del Trecento⁵²⁰.

⁵¹⁶ In ACA, RC, 2835, c. 57v (cfr. anche ASPA, RC, 75, c. 423r), in riferimento alla gestione della Segreteria da parte di Giacomo Gravina, si affermava che «Nobis ex inde constint quemlibet nostrum Secretarium in eodem Regno tam antea quam prefatus quondam Iacobus de Gravina miles anno vicelicet ipsius VIII indicionis dictum exercuit Secretariatius officium quam postea revocata provisione per Nos sibi facta et ad primam reductam consuuerudinem dicti Regni certis racionibus atque causis animum nostrum tunc legitime compellentibus».

⁵¹⁷ ASPA, RC, 75, c. 423r.

⁵¹⁸ «Nota que fue provehido por los Senores por raxon et vigor dela letra inserta in esta exequatoria que haya cada ano XXIII onçias» è la concisa e chiarificatrice glossa del Conservatore redatta in occasione di una contesa sull'assegnazione annuale alla quale Filippo Abbate, luogotenente della Segreteria, avrebbe dovuto accedere. Il sovrano avrebbe scritto al Tesoriere di provvedere immediatamente al pagamento della dovuta provvigione di ventiquattro onze in favore del funzionario messinese – «vosque presens Thesaurarius assens Nos in quodam memoriale assignacionum pecuniarum secreciarum nostrarum tres scriptores seu notarios que habere debeant annuatim pro eorum salario unciarum auri trigintasex ad racionem unciarum XII pro quolibet in officio Secretariatius Regni ipsius statuisse dictumque Philippum inter eosdem scriptores seu notarios non nominari dictam suam annuam quitacionem seu provisionem unciarum XXIII^{or} ei solvere recusatis in eius gravem dispendium et iactuam dignaremur sibi de congruo remedio provideri» – in considerazione dl fatto che «ipse tamquam primus notarius et locumtenens predictus tam tempore serenissorum dominorum regium Martini Sicilie avunculi quam Ferdinandi genitoris nostrorum memorie gloriose unciarum auri vigintiquatuor racione sue annue quietacionis seu provisionis fuerit solitus consequi et habere» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, cc. 739r e sgg.). Sulla medesima questione, cfr. ASPA, RC, 52, cc. 151v e sg.

⁵¹⁹ Nel 1431, In occasione di una ulteriore nomina come Segretario *extra numerum* in favore di Giovanni Vitellino, l'ufficio veniva assegnato espressamente «cum suis prerogativis et iuribus exercente et potissime cum retencione registri et percepcione rate iuris sigilli secreti eum contingentibus» (ASPA, PR, 32, cc. 48v e sg.).

⁵²⁰ Nel caso inglese, come ha scritto Chrimes, *An introduction* cit., pp. 205-206, a cominciare dalla metà del secolo XIV, «the greater part of the administrative action originated by the exercise of discretionary

Circostanza, quest'ultima, intuibile, nel caso siciliano, attraverso lo studio delle carte e dell'azione dell'ufficio della Segreteria e dei suoi funzionari, ma non verificabile, né quantificabile, per via della perdita pressoché totale dei registri redatti da quei segretari che agirono all'interno degli apparati cancellereschi isolani durante l'età alfoncina, in conseguenza del fatto che i registri non venivano depositati in un archivio generale, ma erano tenuti e conservati personalmente dagli ufficiali che li avevano posti in essere.

Il Magnanimo tentò di venire a capo della questione nel 1430, quando, in occasione di un tentativo di ridurre drasticamente il numero dei segretari isolani, investì Giacomo Gravina, che nelle intenzioni del sovrano doveva essere il titolare unico dell'ufficio, di tutte le competenze legate alla registrazione, alla sigillazione e alla spedizione della documentazione, scrivendo agli altri ufficiali siciliani che «omnia que spectant ad officium ipsum et per eum expediri debere sibi remictatis et remictere debeatis sub eius tamen registro registranda et non per alium Secretarium quovis modo nec per aliud regestrum volumus expediri» e rendendo noto al camerlengo, il detentore ufficiale del sigillo segreto, che solamente il Segretario Giacomo Gravina, e nessun altro, avrebbe potuto avere accesso al sigillo segreto per completare l'iter documentario e procedere quindi all'invio delle carte⁵²¹. Disposizione, quest'ultima, prontamente disattesa dalla prassi amministrativa che contrassegnava il lavoro della Segreteria e dei suoi principali funzionari, tanto che, nel 1438, il re si preoccupò di richiamare l'ufficio al rispetto di quanto era stato precedentemente disposto per Giacomo Gravina, indicando nel segretario Giacomo di Vincenzo il nuovo responsabile dei suoi registri, gli unici nei quali dovevano essere legittimamente ricopiate «omnes lictere ad dictum spectantem officium»⁵²². Un ulteriore intervento legislativo del Magnanimo, che si

power was initiated in this period by writs of privy seal. The warranties for issue preserved in chancery and exchequer records reveal how great was the place of the privy seal in the administrative system». Al riguardo cfr. anche Brown, *The Governance* cit., pp.56-57.

⁵²¹ La carta registrata in ASPA, RC, 65, c. 79r, risale al 1430, ma si tratta di un *exequatoria* di un ordine risalente all'anno indizionale VII (1428-29), come si evince da ASPA, RC, 74, c. 196r. Solamente pochi anni prima, nel settembre del 1426, in seguito a una supplica ricevuta da parte del segretario Stefano Blundo, il sovrano aveva stabilito «que en la administracio de officii de nostre secretari axi en tenir registres com en altres prehemineses fos servat» ACA, RC, 2814, cc. 68v e sg..

⁵²² ASPA, RC, 73, cc. 196r e sg. La questione è stata ben delineata nell'arenga della medesima carta: «Ad tollendum inportunum secretariorum numerorum quibus dictum Regnum Sicilie ultra farum maxime agravatur necnon diversitatem seu quasi confusionem registorum ipsorum tam pro comodo et utilitate nostre Curie ut exponeretur solucione provisionum tot Secretariorum quam pro beneficio Regno predicto ne per varios secretarios variasque registra sed uti antiquitus ac anno VIII indicionis proximo preterite

sarebbe esplicitato nella soppressione della serie unica per la Segreteria, avrebbe definitivamente chiuso la questione. In occasione della nomina di Giovanni Aprea in «unum ex duobus ordinariis secretariis Regni», al fianco di Giovanni di Vincenzo, sarebbe infatti stato esplicitato il ritorno all'antica consuetudine in uso nell'isola e il nuovo ufficiale sarebbe stato reso capace di «libere exercere registrum seu registra penes se tenere terciamque iuris sigilli licterarum omnium quas fecerint percipere, consequi et habere debeant atque valeant»⁵²³.

La continuità nella gestione della Segreteria, come nel caso della Real Cancelleria e del Protonotaro, risulta evidente, anche in questa circostanza, dalla conferma di buona parte del personale che era stato immesso nell'organigramma dell'ufficio durante la precedente dominazione e che, durante il lungo regno di Alfonso, avrebbe conservato i propri uffici, trovando anzi, con la monarchia trastamarista, nuove e proficue opportunità di carriera all'interno delle istituzioni isolane. D'altronde, nonostante la guerra civile del 1410-12, il cambio dinastico e il nuovo *status* del Regno di Sicilia, ormai formalmente privo della sua autonomia, i nuovi sovrani aragonesi, in una fase nella quale era necessaria una rapida cristallizzazione dei nuovi equilibri politici e degli instabili rapporti di potere, non ritennero opportuno un brusco e traumatico intervento sulla composizione del personale cancelleresco, trattandolo alla stregua di un apparato sostanzialmente neutro – anche se, va detto, durante la guerra civile, la quasi totalità dei funzionari dell'amministrazione, con una palese scelta politica, si era apertamente schierata dalla parte della Vicaria, opponendosi invece al Cabrera⁵²⁴ – la cui collocazione andava considerata al di là delle fazioni politiche. La conferma in blocco, o quasi, degli ufficiali degli apparati istituzionali siciliani già attivi nell'isola, piuttosto che un ampio e generalizzato ricambio che avrebbe potuto creare malcontento tra i ceti dirigenti locali, rappresentava infatti un utile strumento per conquistare e intensificare la fedeltà degli ufficiali della Cancelleria nei confronti della nuova casa regnante e per

dum de nostra ordinatione et mandato nobilis Iacobi de Gravina miles Secretarius prefuit officio fieri consuevit per manus unius ydonei dum taxat cuius registro anno tenetur omnes lictere Secretrariatus officii eiusdem transire habeant».

⁵²³ ASPA, RC, 75, c. 423v.

⁵²⁴ Sulle divisioni interne all'amministrazione siciliana tra il 1412 e il 1414, si veda *supra*, PARTE PRIMA, § 2.1., nota 78.

dare continuità a quella *traditio* amministrativa già esistente in Sicilia che, per via del deciso intervento del duca di Montblanc, era stata profondamente influenzata dal modello aragonese proprio attraverso la stabilità del suo personale di base⁵²⁵.

Il catanese Giacomo Gravina⁵²⁶, nominato segretario del Regno di Sicilia fin dal 1401⁵²⁷ e confermato nei propri incarichi da Ferdinando nel 1413⁵²⁸, avrebbe tenuto l'ufficio fino alla sua scomparsa nel 1438⁵²⁹; Filippo Abbate, invece, primo notaio e luogotenente della Segreteria fin dal 1403, avrebbe ottenuto una nuova conferma dell'ufficio nel 1419⁵³⁰, mantenendo l'incarico almeno fino al 1433⁵³¹; Nitto Aquila, attestato come funzionario di quella magistratura almeno dal 1405⁵³², avrebbe svolto le sue mansioni come notaio ordinario della Segreteria fino al 1440, quando rinunciò all'ufficio in favore del figlio Andrea⁵³³; Paolo de Libreriis, infine, risulta lungamente

⁵²⁵ Cfr. Chrimes, *An introduction* cit. p. 189.

⁵²⁶ Su Giacomo Gravina, cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 550-551.

⁵²⁷ Il notaio Giacomo Gravina, già funzionario della Real Cancelleria e della Curia dei Razionali negli ultimi anni Trecento (ASP, RC, 32, cc. 122v e sg. e cc. 123r e sg.), nel 1401 era stato nominato, dal re Martino di Sicilia, nel ruolo di secondo segretario del Regno (ASP, RC, 17, c. 71r.) al fianco di Fortugno Carioso che aveva ottenuto l'ufficio pochi anni prima, nel 1397 (ASP, RC, 17, c. 64r.)

⁵²⁸ In ASP, PR, 22, cc. 230r e sg., è stata registrata l'esecutoria del documento di Ferdinando. Nel 1415 il sovrano era stato costretto a intervenire in difesa di Giacomo Gravina, invitando gli *ambaxiatores* inviati nell'isola a rispettarne tutte le prerogative e le competenze che derivavano dal possesso di quell'ufficio: «vobis dicimus et districte mandamus quatenus eundem militem officium secretariatus premissum libere et expedite regere et exercere permictatis pro ut alii nostri regii secretarii in hiis Regnis et terris nostris citramarinis soliti sunt et debent et ipsi secretario tam in exercicio dicti sui officii quam iurium perceptione ac usu prerogativarum pro ut aliis nostris secretariis solitum est debitis favoribus assistatis» (ACA, RC, 2429, cc. 36r e sg.).

⁵²⁹ ASP, RC, 73, cc. 240v e sg. Numerosissime furono le missioni condotte dal segretario regio, si vedano, per esempio, quelle registrate in ASP, CRP, *Commissioni*, 927, s.n.

⁵³⁰ ACA, RC, 2805, cc. 45r e sg. E' possibile estrarre alcune interessanti informazioni in ACA, RC, 2805, cc. 46r e sg., in occasione di un mandato di pagamento, indirizzato al Tesoriere di Sicilia Andrea Guardiola, del salario di ventiquattro onze in favore di Filippo Abbate: «Per familiarem nostrum et fidelem locumtenentem in officio nostri Secretarii Regni ipsius Philippum Abbatis civem nobilis civitatis Messane fuit nostro culmini humiliter supplicatum ut cum ipse tamquam primus notarius et locumtenens predictus tam tempore serenissimorum dominorum regum Martini Sicilie avunculi quam Ferdinandi genitoris nostrorum memorie gloriose uncias auri viginti quatuor racione sue annue quitacionis seu provisionis fuerit solitus consequi et habere vosque predictus Theaurarius asseretis nos per quoddam memoriale assignacionum pecuniarum secreciarum nostrarum tres scriptores seu notarios qui habere debeant annuatim pro eorum salario uncias auri trigintasex ad racionem videlicet unciarum auri duodecim pro quolibet in officio secretariatus ipsius Regni statuisse dictumque Philippum inter eosdem scriptores seu notarios non nominari dicta suam annuam quitacionem seu provisionem unciarum viginti quatuor ei solvere recusetis».

⁵³¹ ASP, RC, 68, cc. 224v e sgg.

⁵³² ASP, RC, 43, c. 2v.

⁵³³ ASP, RC, 75, c. 448v.

attestato come notaio della Segreteria siciliana, almeno per il periodo compreso tra il 1408⁵³⁴ e il 1430⁵³⁵. L'unica importante immissione all'interno dell'ufficio sarebbe stata quella di Stefano Blundo, già «primo notario et scriptori»⁵³⁶ di Ferdinando, ma proveniente anch'egli dall'apparato dei funzionari martiniani⁵³⁷, che nel 1416 sarebbe stato promosso dal Magnanimo nel ruolo di *regium secretarium*⁵³⁸, con tutti i diritti e le prerogative consuete per gli altri segretari regi e con alcuni compiti, riportati nell'atto di nomina, che, pur non essendo definiti in maniera dettagliata, rendono comunque chiara l'ampia capacità d'intervento dell'ufficiale:

Itaque vos id Stefanus nobis seu viceregibus nostris in dicto Regno tamquam secretarius noster predictus de cetero servivatis bene, legaliter et sufficienter ut est dictum nostro regio honori et omnibus illum concernentibus atque fidem pro posse vacando iura et regalias nostras manutinando, tutando et pro viribus conservando cetera aliaque faciendo et libere exercendo que per alios regios secretarios in eodem Regno solita sunt actenus atque debent tam in archanis (queque) rerum agendarum consiliis et alias iuxta quod officia incumbit eidem⁵³⁹

Rimanendo nell'ambito delle competenze strettamente cancelleresche, al di là delle missioni di natura politica e diplomatica delle quali i segretari venivano frequentemente investiti, quindi, il compito primario di questi ufficiali, per quanto non dettagliatamente definito dalle ordinanze del sovrano, era sostanzialmente uno solo, quello cioè di mettere in pratica, e nei tempi più rapidi possibili, la volontà del re,

⁵³⁴ ASPA, CRP, 3, cc. 310r e sg.

⁵³⁵ ASPA, PR, 31, c. 25r. Solamente del 1430 avrebbe fatto il proprio ingresso nell'ufficio un nuovo notaio, Aloisio de Alferio, «in scriptorem dicti officii ob absenciam videlicet ordinariorum ipsorum vel unius ex eis cum salario annuo unciarum auri duodecim emolumentis et iuribus consuetis recepto a vobis prius fidelitatis et ipsum officium bene et legaliter exercendi corporali et debito iuramento», in attesa ottenere l'ufficio di notaio ordinario, non appena si fosse presentata l'opportunità (ASPA, RC, 63, cc. 54r e sg).

⁵³⁶ ACA, RC, 2802, c. 153r e ASPA, PR, 18, c. 372r. In ASPA, CRP, *Commissioni*, 927, s.n., è stato registrato un mandato di pagamento per la somma ancora dovuta a Stefano Blundo, in virtù delle mansioni svolte nella qualità di scrittore.

⁵³⁷ Stefano Blundo è attestato come *scriptor mandatorum* dell'ufficio del Protonotaro almeno tra il 1405 (ASPA, RC, 46, c. 30r) e il 1408 (ASPA, RC, 44-45, c. 258r).

⁵³⁸ ACA, RC, 2802, cc. 155r e sg. Il medesimo documento è stato registrato anche nel corpo di ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, cc. 232r e sgg. . In ASPA, CRP, *Commissioni*, 927, s.n., sono stati registrati numerosi mandati di pagamento, per via delle missioni svolte per conto del sovrano, in favore del segretario Stefano Blundo.

⁵³⁹ ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, cc. 232r e sgg.

nonché quella dei viceré e quella del consiglio regio che agivano in suo nome, redigendo sotto forma documentaria gli ordini orali e scritti che gli venivano di volta in volta impartiti e che, con il passare del tempo e con la sola esclusione del campo giudiziario, si estesero ben oltre la sola trattazione delle corrispondenza personale del sovrano e dei suoi rappresentanti isolani⁵⁴⁰. Gli ampi margini d'intervento dei quali godevano i segretari tutti e, nel contempo, la scarsa definizione e delimitazione delle competenze, consentivano infatti a questi funzionari di intervenire in tutti gli ambiti amministrativi dell'isola e, all'occorrenza, anche in quello finanziario. L'attività portata avanti dai segretari per conto del sovrano, aveva come esito naturale una palese intromissione negli affari gestiti dal Protonotaro, «in magnum dampnum, prejudicium»⁵⁴¹ del suo ufficio, tanto da costringere il Magnanimo a intervenire per porre un freno a questa tendenza. Fu quindi imposto ai segretari – ma non sappiamo quanto il sovrano fosse intervenuto efficacemente – di non intromettersi in alcun modo nelle faccende del Protonotaro, e specificatamente di Sallimbene Marchisio, vietando di redigere «provisiones, litteras et privilegia et alias quascumque scripturas»⁵⁴² che erano di competenza di quella magistratura. Un intervento, quest'ultimo, che ebbe solamente l'effetto di rallentare momentaneamente un processo incontrovertibile e promosso dallo stesso sovrano e attestato dall'aumento numerico del personale di base di quest'ultimo ufficio nel corso degli anni '30 del Quattrocento⁵⁴³, quello cioè di un progressivo trasferimento di competenze tecniche e di *potestates* politiche dall'ufficio del Protonotaro alla Segreteria. In pratica, il *sigillum secretum* divenne, nelle mani dei segretari, un efficace strumento per scardinare la normale prassi istituzionale dell'isola. Il Magnanimo ne legittimò infatti un ampio uso, investendo la Segreteria, che aveva già il monopolio di tutta quella documentazione afferente alle lettere private dei governanti – s'intendono, nel caso siciliano, sia il sovrano che i viceré – e alla comunicazione con

⁵⁴⁰ Cfr. il caso di Venezia, dove, M. Pozza, *La cancelleria*, p. 370, nel 1402 fu istituita una cancelleria secreta, separata da quella ducale, i cui funzionari furono investiti della gestione di quelle «serie documentarie di natura politica e altro materiale ritenuto meritevole di adeguata riservatezza nel campo sia della politica estera che di quella interna».

⁵⁴¹ ACA, RC, 2811, c. 129v.

⁵⁴² ACA, RC, 2811, c. 129v e ACA, RC, , 2571, c. 211r.

⁵⁴³ Nel corso dell'anno indizionale II (1438-39), furono ben otto i notai, ordinari e non, che lavorarono e si alternarono presso la cancelleria della Segreteria: Paolo de Libreriis, Andrea Aquila, Aloisio Alferio, Leonardo Cavero, Giovanni Cicero, Giovanni Crapanzano, Leonardo de Olit e Perricone Nasello.

le corti straniere, dell'amministrazione ordinaria del Regno, quella che si esplicitava sostanzialmente nella redazione di scritture di governo standardizzate e ripetitive, in competizione non solamente con l'ufficio del Protonotaro, ma anche con l'amministrazione finanziaria e, specificatamente, con la curia dei Maestri Razionali⁵⁴⁴. Nel pieno Quattrocento, infatti, la celerità degli ordini afferenti all'ambito finanziario, per il finanziamento delle spese di guerra e degli affari più impellenti della Corona, per il pagamento dei crescenti debiti della Corte nei confronti dei banchi privati e dei mercanti e per tutte le «ardui regii necessitati occurrenti»⁵⁴⁵ che di volta in volta si presentavano, si rese fondamentale per il monarca aragonese, tanto da incentivare ancor più l'intervento dei segretari isolani nella sfera economica e la collaborazione tra questi ultimi e le due strutture finanziarie, della Conservatoria e dei Maestri Razionali⁵⁴⁶.

⁵⁴⁴ Sulla progressiva estensione, nel corso del Quattrocento, delle competenze della segreteria del Regno d'Inghilterra verso l'amministrazione ordinaria del Regno cfr. Chrimes, *An introduction* cit., p. 206 e Harris, *Medieval Government and statecraft*, p. 30.

⁵⁴⁵ ASPA, TRP, *lett. vic.*, 5, c. 46r.

⁵⁴⁶ E' sufficiente una lettura nelle numerose *iussiones* registrate in calce alla documentazione, per esempio, di ASPA, TRP, *Lettere viceregie*, 5, per individuare le scritture redatte nell'ambito della Segreteria e la per farsi un'idea del livello d'intervento dei suoi ufficiali segretari nel settore più strettamente finanziario.

PARTE TERZA

Produzione e conservazione delle carte

7. Il potere politico e la gestione delle scritture pubbliche. Il caso dei *libri officiorum* in Sicilia e la cooptazione degli ufficiali degli apparati centrali del Regno.

L'immediato interesse mostrato dai sovrani di Trastámara nei confronti della rivitalizzazione degli apparati amministrativi dell'isola, all'indomani della guerra civile del 1410-12, si concretizzò in un riordinamento istituzionale che si pose in continuità con la tradizione amministrativa preesistente e in una serie di interventi riformatori, tra i quali, il più evidente, come si è detto, fu l'istituzione dell'ufficio finanziario del Conservatore maggiore del Real Patrimonio. Contestualmente, e in maniera del tutto complementare, i nuovi re aragonesi indirizzarono la propria attenzione verso il prodotto più genuino delle strutture cancelleresche, quello cioè delle scritture pubbliche. La documentazione scritta, nel pieno Quattrocento, si era consolidata nel suo ruolo di fondamentale strumento di governo presso tutte le corti dell'Europa occidentale e, conseguentemente, una gestione autoritaria e monocratica di tutti quei processi legati alla redazione, all'invio e alla conservazione delle carte, era considerata come elemento basilare e irrinunciabile, da parte i governanti, per l'affermazione e il rafforzamento del proprio potere politico¹. Questi, proprio attraverso la diffusione capillare delle scritture

¹ Oltre agli scritti di Clanchy, *From memory* cit.; *Literacy, law and the power of the state*, cit; *Introduction*, in *New approaches to medieval communication*, che, analizzando il problema in riferimento al contesto inglese tra i secoli XI e il XIV, hanno aperto la strada a questo tipo di studi, per il caso italiano cfr.; L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*;); Baietto, *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni*

e la creazione di nuovi strumenti documentari, ampliarono il loro ruolo di autorità pubblica e incrementarono la propria capacità di penetrazione all'interno della complessa società medievale, dove si ponevano, grazie alla redazione di scritture ormai standardizzate, come una forza regolamentatrice e unificatrice.

Grazie alla progressiva dilatazione di quei campi in cui era necessario l'utilizzo delle carte e per via del loro moltiplicarsi – naturale conseguenza, questa, della complessità dei tentacolari apparati amministrativi ancora in via di formazione e specializzazione nel corso del XV secolo – l'autorità del *princeps*, resa universalmente riconoscibile dai ripetitivi caratteri intrinseci ed estrinseci che contrassegnavano la documentazione cancelleresca, s'irradiava infatti per tutta la dominazione². E la Cancelleria, nel contempo, intesa come complesso di tutti quegli uffici addetti alla produzione delle carte e come insieme di un personale che, con l'eccezione dei vertici istituzionali del regno e alcuni ufficiali-chiave, aveva assunto i contorni di un funzionariato pubblico al servizio di una ripetitiva e monotona prassi quotidiana³, divenne il principale centro propulsore della produzione documentaria e, conseguentemente, apparato fondamentale per dare esecuzione agli ordini e alle decisioni espresse dal *dominus*.

piemontesi (sec. XIII): una relazione di circolarità; Bartoli Langeli, La documentazione degli stati italiani cit.; la fondamentale monografia di Cammarosano, Italia medievale cit.; il volume Cancelleria e amministrazione cit. a cura di Leverotti; Gamberini, Istituzioni e scritture cit.; Gamberini, La forza della comunità. Statuti e decreti a Reggio in età viscontea; la recente rassegna di Lazzarini, Materiali per una didattica delle scritture pubbliche di cancelleria nell'Italia del Quattrocento, nonché le bibliografia ivi citata; Lazzarini, Fra un principe e altri stati cit.; Lazzarini, Transformations documentaires et analyses narratives au XVème siècle. Hypothèses de recherche sur les principautés de la plaine du Po sub specie scripturarum; Lazzarini, La nomination des officiers dans les états italiens du bas moyen age (Milan, Florence, Venise). Pour un essai d'histoire documentaire des institutions; il volume collettaneo Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo), a cura di Lazzarini; J.Cl. Vigueur, Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale.

² Secondo Isabella Lazzarini, *La nomination des officiers* cit., p. 390, è possibile sostenere che i processi di cambiamento che investirono i sistemi politici e gli apparati amministrativi nel tardomedioevo, andarono di pari passo con il progressivo mutamento che contrassegnò i «paysages documentaires», tanto che un'analisi comparativa che coinvolga le differenti tipologie di produzione documentaria di ciascuna entità statale è in grado di mettere in evidenza «quelques modifications significatives des formes du pouvoir, de la société, et des rapports fluctuants entre l'autorité publique et ses formes de représentation ou de légitimation».

³ Sull'attività ordinaria e ripetitiva del funzionario dell'amministrazione regia, cfr. l'esemplare descrizione che Griffiths, *Public and private bureaucracies* cit., pp. 125-126, fa del «depressed or frustrated bureaucrat in a large institution».

Un'azione trasversale, quella del sovrano, che si concretizzava nella forma documentaria, sintesi e comune denominatore dei grandi ambiti d'intervento dell'amministrazione siciliana, quelli del governo, della finanza, della giurisprudenza e della diplomazia. Le quattro grandi cancellerie che stavano alla base dell'attività pratica di ciascuno di questi settori, strutture separate e distinte tra loro, ognuna con un apparato di ufficiali dipendenti specializzati, erano accomunate tutte da un fine di natura ideologica, quello cioè di agire in nome e per conto di un'autorità, quella del sovrano – in un contesto, va ricordato, in cui erano compresenti più poteri inseriti in un informale circuito di competizione/collaborazione – l'unica legittimata a 'scrivere' atti pubblici che fossero validi per l'intera comunità isolana e in grado di delegare questa *potestas* ai suoi rappresentanti in Sicilia che, a un livello gerarchicamente inferiore, potevano quindi redigere scritture pubbliche e inviarle in nome del sovrano⁴. Ma la struttura cancelleresca complessiva del Regno, attraverso l'azione delle sue cancellerie particolari, quelle del Protonotaro, della Magna Regia Curia, della Curia dei Maestri Razionali e della Segreteria, agiva anche dietro la spinta di un obiettivo pratico, quello di rendere sostanzialmente effettiva la volontà del monarca e dei suoi rappresentanti nell'isola, che interveniva concretamente sulla vita dei suoi sudditi, per mezzo della redazione documentaria che ne sostanziava le decisioni attraverso un atto formale, quello materiale della scrittura pubblica, testimonianza e certificazione imprescindibile di una concessione, di un ordine ricevuto o di qualsiasi altra azione, che spettava poi al destinatario custodire gelosamente, come controprova e garanzia inoppugnabile.

E' significativo, per meglio comprendere la questione, un caso concreto, risalente al 1414, riguardante il furto di un privilegio e il tentativo, prorogatosi per diversi anni, di recuperarlo. Ferdinando d'Antequera, infatti, in seguito a una supplica presentatagli dagli eredi di Giacomo Arezzo, ordinò ad Andrea Mararranga, capitano della terra di Trapani, di adoperarsi immediatamente per la cattura di quei briganti che, alcuni anni prima, avevano preso prigioniero il Protonotaro del Regno di Sicilia⁵, non solo tenendolo «in capcione» per alcuni giorni e derubandolo di tutti i beni in suo possesso,

⁴ Non deve essere considerato nei termini della mera formalità il fatto che l'*intitulatio* dei documenti redatti nell'isola, sottoscritti dai viceré e contrassegnati dalle *iussiones* degli ufficiali isolani, poneva sempre al primo posto il nome del sovrano aragonese con i suoi titoli, a prescindere da quale fosse l'autorità che aveva effettivamente prodotto l'atto.

⁵ Almeno fino al 1408 la carica di Protonotaro di Sicilia fu tenuta dal medesimo Giacomo Arezzo.

ma sottraendogli anche «multa privilegia et rescripta regia» che l'importante funzionario recava con sé. Lo scopo principale dell'ordine inviato al capitano di Trapani, era infatti quello di provvedere «in recuperacionem privilegiorum iam dictorum» e, su espressa richiesta dei supplicanti, di trovare «quoddam regium privilegium (...) iuris grani super portu Siracuse», una scrittura della quale si erano perse le tracce da circa sei anni, ma considerata ancora alla stregua di un bene prezioso, che era stata concessa in favore dello stesso Giacomo Arezzo. Gli ufficiali locali, una volta recuperata la documentazione, avrebbero infine dovuto provvedere alla consegna della stessa al segretario regio Stefano Gravina, che si sarebbe dovuto recare in quella terra come procuratore di Stefano Blundo⁶. Tra le carte rubate in quella medesima occasione, vi era anche una *remissio* concessa dal sovrano in favore di tale Pietro Catalano di Siracusa, che all'età di tredici anni si era macchiato dell'omicidio di un suo coetaneo. Una carta, quest'ultima, non supportata da alcun interesse di natura economica e nata da un atto di magnanimità del sovrano che, solamente dopo aver ricevuto una nuova supplica, ordinava ai suoi *ambaxiatores* siciliani il rifacimento di quella *lictera remissionis*, estraendola dai volumi conservati a Cagliari, dove il documento era stato effettivamente registrato⁷.

⁶ ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 28v. Nel 1417 la questione non era stata ancora risolta, tanto che il Magnanimo confermava al segretario Stefano Blundo l'incarico «super captione seu disrobacione, incarceratione ac dapnis et interesse (...) contra eosdem trapanenses et alios quoscumque» si fossero macchiati di tale furto, sulla base dell'originale missione assegnata dal padre, dato che il medesimo segretario non aveva potuto prendere personalmente parte alla commissio e rendere giustizia al sovrano «propterea iusticiam suam prosequi propter moram quam pro serviciis eiusdem domini nostri genitoris in hiis regionibus usque consumpsit neque potuerit pridie cum in Regnum ipsum de nostre iussione transfretavit» (ACA, RC, *Registros*, 2803, cc. 35r e sg.).

⁷ Il caso del rifacimento di questa *remissio*, registrata in ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 4v, risulta interessante per via del complesso iter amministrativo che fu messo in moto, dato che il documento era stato registrato in un volume conservato a Cagliari: «per ipsum Petrum fuit humiliter supplicatum ut confirmacionem remissionis ipsius benigne indulegeremus. Nos vero volentes eidem Petro de oportuno remedio subvenire vicario civitatis Castri Calleri ubi regestra in quibus dicta remissio registrata fuit resident scripsimus quod ex registris que ibi esse fert dictam remissionem transferri et in forma autentica transcribi ut fides illi inpendatur».

7.1. I 'libri quitacionum' e il controllo degli ufficiali degli apparati centrali del Regno.

Posto che, per motivi diversi, non si potrà qui porre l'attenzione né sulla produzione documentaria di ambito giudiziario⁸, né su quella legata agli affari della diplomazia⁹, il nucleo più significativo della presente trattazione sarà concentrato sugli altri due ambiti, quello delle scritture di governo, legate all'amministrazione *tout court* dell'isola, e quello degli atti di natura finanziaria. La crescita d'importanza delle strutture finanziarie e delle carte da esse prodotte, nonché la ricerca di nuove forme documentarie che fossero in grado di venire incontro alle nuove esigenze economiche dei governanti di età tardo-medievale, appare come una tendenza comune e riconoscibile per tutti gli stati medievali quattrocenteschi (monarchie, reggimenti repubblicani e stati cittadini) a prescindere dalla varietà che ne contrassegnava gli apparati istituzionali.

Le conseguenze della grave crisi economica della seconda metà del secolo precedente e le necessità dovute al quasi perenne stato di guerra che condizionò l'isola in età alfonsina – la Sicilia non era semplicemente la naturale base militare per la conquista del regno napoletano, ma anche strutturale fonte di sostegno economico per l'impresa – rinnovarono l'interesse dei sovrani per una più attenta gestione delle finanze del Regno, con l'apporto di nuovi strumenti documentari che ebbero un'influenza determinante anche in altri settori, non esclusivamente di ambito finanziario, dell'amministrazione. L'imposizione di un complesso sistema di registri come quello in uso nella Conservatoria, del quale si è già diffusamente detto in precedenza, non deve essere semplicisticamente considerato come un mero supporto cartaceo dell'attività portata avanti dai suoi ufficiali – un'azione, peraltro, assolutamente risibile per quel che concerne la redazione di scritture – ma come strumento indispensabile pensato,

⁸ Sulla consistenza del fondo documentario della Magna Regia Curia, cfr. *supra*, PARTE SECONDA, nota 3.

⁹ Le serie documentarie della Segreteria siciliana di età medievale, che erano più di una ed erano tenute a titolo personale dai segretari, sono andate integralmente perdute e hanno inizio solamente a cominciare dal secolo XVI.

elaborato e organizzato affinché fosse esso stesso l'anima della magistratura¹⁰. Una serie di registri che, come abbiamo visto, permettevano una costruzione preventiva di quello che sarebbe stato l'anno amministrativo-finanziario e, nello stesso tempo, consentivano al compilatore di potere intervenire sulla composizione stessa dei volumi, assecondando le *novitates* e gli imprevisti che, di volta in volta, si sarebbero presentati nel corso dell'anno indizionale.

Grazie al riconosciuto supporto dei sovrani aragonesi, l'azione dell'ufficio della Conservatoria siciliana, per via dell'ampiezza e della profondità del suo intervento nei confronti dell'amministrazione isolana, riuscì a trascendere l'ambito puramente finanziario, per inserirsi a pieno titolo nei principali gangli del potere, svolgendo un ruolo di primo piano nel governo stesso dell'isola. L'attitudine che contrassegnò globalmente l'attività del Conservatore e degli ufficiali a lui sottoposti, si riverberò prepotentemente sulla stessa serie di registri controllati e posti in essere dalla nuova magistratura, la cui valenza 'politica' può essere considerata paritaria rispetto a quella, più evidente, di natura 'tecnico-finanziaria'. L'espressione più lampante di questa aspirazione, quella cioè di agire come un vero e proprio organo di governo, traspare con forza attraverso lo studio della sottoserie dei *Libri Quitacionum* – appartenente alla più ampia serie *Mercedes et Quitacionum*, ovvero l'attuale serie *Mercedes* – in apparenza e formalmente una raccolta di mandati di pagamento elaborati dalla cancelleria della Curia dei Maestri Razionali che, prima di poter avere esecuzione, venivano verificati e trascritti nei volumi della serie di riferimento presso l'ufficio della Conservatoria. Simile e complementare a quest'ultima tipologia di registro risulta quella dei *libri castrorum* (ora *Fortilizi*), posta in essere dal medesimo ufficio e connotata anch'essa da un'originaria finalità economica, ma in realtà strutturata in una maniera articolata e composta da una documentazione non ascrivibile semplicemente all'ambito finanziario¹¹.

¹⁰ Sull'introduzione della serie di libri del Conservatore in Sicilia e sulle pratiche di registrazione, si veda *supra* PARTE PRIMA, § 3.3.

¹¹ Le due serie di registri rappresentano un panorama documentario quantitativamente e qualitativamente straordinario che, con alcune lacune, copre l'intero secolo XV e consentirebbe di estendere un'indagine approfondita e suffragata da un'immensa mole documentaria su quei funzionari siciliani che, nel corso di quei decenni, ricoprirono le cariche centrali e le castellanie locali. La serie *Mercedes*, all'interno della quale si trovano i *libri quictacionum*, è infatti composta da 84 volumi (i registri che vanno dal n.° 1 al n.° 84 – che andrebbero peraltro integrati con gli indici e con le copie redatte nel secolo XVIII (dal n.° 697 al

La complessità che sottostava alla compilazione e alla formazione di queste serie documentarie, quelle dei *libri quitacionum* e di quelli *castrorum*, composte non esclusivamente da lettere viceregie afferenti al pagamento delle provvigioni, ma da scritture profondamente diverse tra loro e prodotte da differenti organi cancellereschi, nonché la loro natura intrinsecamente politica, suggerisce un confronto con i *libri officiorum* che si diffusero negli stati peninsulari dell'Italia centro-settentrionale nel corso del Trecento e del Quattrocento. Questi registri, infatti, ciascuno con le peculiarità proprie di ogni entità statale di riferimento, che ponevano generalmente la propria attenzione sulla nomina degli ufficiali e sul controllo degli stessi¹², sembrano rispondere alle medesime esigenze che i re di Trastámara si trovarono ad affrontare nell'isola all'indomani del compromesso di Caspe e che proprio attraverso l'ufficio della Conservatoria, magistratura suprema di verifica sulla ripartizione delle risorse finanziarie del Regno, riuscirono a canalizzare e istituzionalizzare nella forma dei *libri quitacionum*, per mezzo dei quali quell'organo assunse anche il compito di controllare la distribuzione delle 'risorse politiche'.

Isabella Lazzarini, nel corso di alcuni suoi lavori¹³, ha ben delineato e circoscritto il problema della nomina degli ufficiali nell'Italia bassomedievale, accentuando l'importanza della contestuale creazione di idonei strumenti documentari utili per svolgere una più decisa azione di controllo sui funzionari di volta in volta eletti. A Milano, per esempio, sulla base di una precoce disposizione di Gian Galeazzo Visconti fu stabilito che i rettori di tutte le città ducali dovessero fornire alla corte «un elenco

n.° 778) – che vanno dal 1414 al 1500 e con una serie pressoché continua a cominciare dagli anni '40 del Quattrocento; la serie riguardante i *castra*, invece, sopravvissuta solamente con tredici libri per il primo trentennio di regno dei Trastámara – alcune carte dell'anno indizionale VIII (1414-15); gli anni indizionali I (1422-23); II (1423-24); III (1424-25); IV (1425-26); V (1426-27); VI (1427-28), in ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1011; l'anno indizionale VII (1428-29), in ASPA, CRP, *Fortilizi*, 15, cc. 1r-115r; gli anni indizionali X (1431-32); XI (1432-33); XII (1433-34) e XIII (1434-35), in ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1013; l'anno indizionale XV (1436-37) in ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1014 – diventa una sequenza quasi ininterrotta a partire dal 1442.

¹² Come ha affermato Corrao, *Gli ufficiali nel Regno di Sicilia del Quattrocento*, pp. 317-318, nel linguaggio giuridico siciliano, il termine *officialis* non nasconde alcuna ambiguità, «tale denominazione è riservata a tutti coloro che ricoprono un *officium* formalizzato dalla normativa e che implica l'esercizio di poteri di natura pubblica».

¹³ Cfr. Lazzarini, *Fra un principe e altri stati* cit., pp. 25-31; Lazzarini, *La nomination des officiers* cit.; Lazzarini, *Materiali per una didattica*, cit. spec. alle pp. 27-51. Si veda anche Cammarosano, *Italia medievale* cit., pp. 113 e sgg.

dettagliato con i nomi degli ufficiali presenti nel distretto (dai maggiori ai minori), la carica da essi ricoperta, le attribuzioni giurisdizionali (il mero e misto imperio, competenze nel civile, ecc.), la data d'inizio del mandato, il numero di famigli e il salario», con lo scopo di garantire la corretta rotazione degli ufficiali e un regolare pagamento delle loro provvigioni¹⁴. Nello stato della chiesa, invece, la progressiva estensione dell'autorità papale sui territori controllati e sulla distribuzione degli uffici pubblici, è chiaramente attestata, fin dall'età di Martino V, proprio dalla redazione di due specifiche serie documentarie, quella dei *libri officiorum*, contenenti tutti gli atti di nomina degli ufficiali, centrali o periferici che fossero, e quella dei *libri officialium*, dove erano trascritti i giuramenti prestati al camerlengo, da parte di quei funzionari che si apprestavano a prendere servizio come *officiali*. Durante il pontificato di Paolo II, inoltre, alle due precedenti serie ne fu aggiunta una terza, la *Tabula officiorum Sancte Romane Ecclesie per alphabetum*, con la quale veniva sostanzialmente redatto un elenco, stupefacente per la sua estensione, di «tutti gli incarichi di governo temporale sui quali la Chiesa poteva in qualche modo esercitare la sua autorità»¹⁵. L'accentramento di tutte quelle competenze legate alla selezione degli ufficiali, centrali o periferici che fossero, diveniva infatti un momento fondamentale per la definizione stessa dell'autorità pubblica e per la creazione del consenso attorno ai governanti e alle politiche da essi sostenute. Una questione trasversale, quindi, che si riflette nella penisola intera, ma che si differenzia per le pratiche documentarie messe in campo dalle diverse entità statuali – e in particolar modo in quelle dell'area centro-settentrionale tra la conclusione del secolo XIV e l'inizio di quello successivo – mettendo in evidenza la differente natura 'costituzionale' di ciascuna di esse¹⁶, sulla base della classica

¹⁴ Le necessità pratiche e di natura amministrativa che sottostarono, a cominciare dal 1385, all'ordine di redazione del *Liber officiorum et castellanorum*, nonostante l'incertezza sugli effettivi esiti del progetto, sono state delineate da Gamberini, *Lo stato visconteo* cit., pp. 57-58.

¹⁵ S. Carocci, *Governo papale e città nello stato della chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, pp. 176-180. Cfr. anche A. De Vincentiis, *Papato, stato e Curia nel XV secolo: il problema della discontinuità*, pp. 102-103.

¹⁶ Sulla questione degli ufficiali del secolo XV in Italia, si veda il volume monografico *Gli ufficiali negli Stati italiani del Quattrocento*, a c. di F. Leverotti che, sulla base di un questionario proposto a tutti gli autori dei saggi, ha tentato di uniformare i criteri di analisi di un problema che, attraversando la penisola da nord a sud e rappresentando contesti istituzionalmente diversi tra loro – principati, repubbliche e stati cittadini – ha messo in luce non solamente le naturali differenze, ma anche numerosi tratti comuni.

ripartizione nelle due grandi categorie di riferimento, quelle cioè dei principati e delle repubbliche¹⁷.

Nei principati, la scelta degli ufficiali – oppure, eventualmente, l’approvazione delle loro nomine – era concentrata nelle mani del *princeps* e si esplicitava, in maniera sufficientemente chiara nel corso del Quattrocento, attraverso la compilazione di registri di lettere patenti redatte in ambito cancelleresco, senza che fosse la preparazione di alcuna scrittura intermedia o ancillare utile alla verifica dell’idoneità del nuovo funzionario, centrale o periferico che fosse, e l’adesione ad alcuni criteri di selezione. Una condizione, quindi, profondamente diversa da quella in atto nelle repubbliche, dove era necessario il rispetto di alcune precise condizioni per potere accedere alle cariche – quelle «consiliari o collegiali maggiori, gli uffici della città dominante, gli uffici territoriali»¹⁸ – e non vi erano canali informali, come nel caso della corte regia o principesca, che influenzavano in maniera determinante l’atto di nomina da parte del *dominus*. In ambito documentario, quindi, oltre agli elenchi degli ufficiali nominati, si consolidò anche un’attività redazionale, già codificata almeno dal secolo XIV e gestita da uno specifico segretario cancelleresco e da un apparato notarile alle sue dipendenze, inerente a tutte quelle fasi precedenti all’elezione dell’ufficiale, in occasione, per esempio, della definizione dei criteri di eleggibilità oppure della preparazione delle regole del sistema ‘elettorale’.

In considerazione del fatto che il Regno di Sicilia, per le sue caratteristiche intrinseche e le dinamiche in atto nel corso del XV secolo, è indubbiamente ascrivibile all’ampia categoria dei principati peninsulari, il riferimento ai sistemi documentari introdotti negli stati territoriali centro-settentrionali risulta coerente, nonostante le soluzioni e gli esiti divergano, venendo incontro alle esigenze e alle peculiarità di ognuno di essi. Le istanze razionalizzatrici che sottostarono alla creazione e all’utilizzo delle serie siciliane dei *libri quictacionum* e dei *libri provisionum castrorum* nonostante la loro originaria e preminente natura finanziaria, appaiono infatti molto simili a quelle degli altri principati dell’Italia centro-settentrionale, tanto da poterli considerare a pieno titolo come *libri officiorum*.

¹⁷ Lazzarini, *La nomination des officiers*, pp. 390-393.

¹⁸ Lazzarini, *Materiali per una didattica*, cit, p. 33 e n.

Per mezzo dei *libri quitacionum*¹⁹, il Conservatore concentrò la propria attenzione sugli ufficiali degli organi centrali del Regno, escludendo quindi dalla propria azione di controllo, sia i funzionari periferici che quelli locali delle *universitates*. I volumi di questa serie, in una fase iniziale, quella cioè immediatamente successiva all'istituzione dell'ufficio della Conservatoria nel 1414, fotografarono una situazione cristallizzata che, nonostante le turbolente vicende del 1410-12, si poneva in regolare continuità con l'epoca precedente. Nella composizione dei primi registri, infatti, si provvide, con poche eccezioni, alla trascrizione dei mandati di pagamento – inizialmente i funzionari della Conservatoria si preoccuparono della compilazione di un registro per ciascun anno indizionale, ma successivamente si servirono anche di registri comprendenti più anni indizionali – redatti in favore degli ufficiali centrali dell'isola oppure di quei funzionari aragonesi che agivano in Sicilia per conto del sovrano.

L'ordine in cui le scritture furono progressivamente registrate nei volumi della serie non fu costruito sulla base di una sequenza cronologica, ma invece organizzato per *officium*, cominciando da quello dei viceré e concludendo con quello dei *porterii*. Nonostante questi due estremi, non vi era, alla base della strutturazione del registro, il rispetto di una rigida scala decrescente che avesse come punto di riferimento il prestigio degli incarichi o l'effettiva *potestas* degli uffici all'interno dell'amministrazione siciliana. L'ordine di registrazione, per ciascun organo, procedeva dal vertice della magistratura fino all'ultimo dei suoi funzionari e si concretizzava con la trascrizione dei mandati di pagamento annuali, in forma più o meno ridotta, all'interno delle specifiche rubriche di ognuno degli ufficiali interessati. L'inserimento dei privilegi e delle lettere patenti, quelle carte con le quali si conferivano gli uffici, all'interno dei *libri quitacionum* non seguiva un iter cronologico dato che le nomine, che erano solitamente *ad vitam*, *ad beneplacitum* oppure temporanee nella forma delle *commissiones*, ovvero incarichi specifici assegnati temporaneamente a dei commissari²⁰, avveniva sulla base di una scansione casuale cadenzata dalla scomparsa dei titolari degli uffici, della loro rimozione, della loro promozione e quindi del loro eventuale spostamento da un

¹⁹ Come abbiamo già affermato precedentemente, quella dei *libri quitacionum* è in realtà una sottoserie, dato che fa parte della serie unica intitolata *mercedes et quitaciones*, ma per comodità la definiremo, in questa sede, come una serie. D'altronde, come si evince dallo studio dei registri della Conservatoria, erano gli stessi funzionari di questa magistratura a parlare espressamente di *libri quitacionum*.

²⁰ Sui commissari napoletani di età aragonese, cfr. Morelli, *Gli ufficiali* cit. p. 298.

incarico a un altro²¹. Una selezione, quella degli ufficiali, che da un punto di vista documentario, assecondava la struttura stessa dei libri *quitacionum*, basata su un sistema di schede che potevano essere aggiunte al volume senza alterarne la naturale sedimentazione delle carte e che permetteva quindi l’inserimento dei privilegi e delle lettere patenti di nomina all’interno di una singola pratica oppure, nel caso della nomina *ex novo* di un funzionario, con la creazione di una nuova rubrica. Si veda a tal proposito la tabella qui riportata (*Tab. 7.1.*), estratta dai volumi della serie della Conservatoria del Real Patrimonio, che rappresenta la sequenza *standard* utilizzata nella compilazione dei libri *quitacionum* nel corso di un singolo anno indizionale (dal 1 settembre al 31 agosto) che in Sicilia, va qui ribadito, rappresentava cronologicamente la durata dell’anno amministrativo

Le sempre più decisive intromissioni dei sovrani aragonesi negli equilibri interni all’amministrazione isolana, che si tradussero in una serie ordinanze organiche e di interventi legislativi *ad hoc*, nonché attraverso nuove immissioni di personale negli organi centrali del Regno e con lo spostamento dei funzionari da un ufficio all’altro, ebbero un’immediata conseguenza sulla strutturazione dei libri *quitacionum*, resi sempre più complessi ed eterogenei nella composizione documentaria per via del sedimentarsi delle scritture trascritte. All’interno di ciascuna rubrica, a prescindere dal livello e dalla dignità del funzionario interessato, in aggiunta alle *lictere viceregie* fu trascritto tutto quel materiale documentario utile al controllo dei singoli ufficiali e della loro specifica azione funzionariale. I *notarii* della Conservatoria si premurarono quindi di registrare i *privilegia*²² e le *lictere patentes*²³ degli ufficiali di nuova nomina o di quelli che venivano confermati nel loro incarico in seguito a un mutamento della *potestas* che contrassegnava le loro funzioni²⁴; i *privilegia* e le *lictere patentes* antecedenti, solitamente afferenti all’originaria concessione di una determinata

²¹ Sulla durata degli incarichi nel regno di Napoli nel corso del secolo XV, cfr. Morelli, *Gli ufficiali*, pp. 300-301.

²² In ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, cc. 226r e sg., Pere Nicolay otteneva la carica di Conservatore del Real Patrimonio grazie a un *privilegium* concesso dal sovrano.

²³ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 8, c. 289r, è invece Giovanni Ayuto a ottenere in concessione, per mezzo di una lettera patente, l’ufficio di notaio della tesoreria in luogo di Antonio Traversa.

²⁴ Si veda, in questo caso, il privilegio con il quale Filippo Abbate fu confermato come luogotenente e primo notaio dell’ufficio della Segreteria (ASPA, CRP, *Mercedes*, 8, cc. 258r e sgg.).

	GLI UFFICI CENTRALI DEL REGNO DI SICILIA	L'APPARATO DEGLI <i>OFFICIALES</i> CENTRALI SULLA BASE DEI <i>LIBRI QUITACIONUM</i> ¹						
1.	Officium viceregiatus	<i>Vicerelex/Vicereges</i>						
2.	Magna curia magistrorum racionalium	<i>Magistri racionales</i>	<i>Iudex</i>	<i>Magister Notarius</i>	<i>Notarii</i>			
3.	Officium conservatoris maioris regii patrimonii	<i>Conservator</i>	<i>Locumtenens</i>	<i>Primus notarius</i>	<i>Secundus notarius</i>			
4.	Officium magistri secreciatus	<i>Magister Secretus</i>						
5.	Officium secretariatus	<i>Primus Secretaris</i>	<i>Secundus Secretarius</i>	<i>Secretarii extra numerum</i>	<i>Locumtenens</i>	<i>Notarii</i>		
6.	Officium referendarii	<i>Referendarius</i>						
7.	Officium provisoris castrorum	<i>Provisor castrorum</i>	<i>Notarius</i>	<i>Porterius</i>				
8.	Officium thesaurariatus	<i>Thesaurarius</i>	<i>Locumtenens</i>	<i>Notarii</i>				
9.	Officium prothonotariatus	<i>Prothonotarius</i>	<i>Locumtenens/Magister notarius</i>	<i>Notarii</i>				
10.	Regia cancellaria	<i>Magister notarius</i>	<i>Notarius</i>					
11.	Magna regia curia	<i>Locumtenens magistri iusticierii</i>	<i>Iudices</i>	<i>Magister notarius</i>	<i>Archivarius</i>	<i>Iudex sacre regie cosciencie</i>	<i>Advocatus fiscalis</i>	<i>Herarius</i>
12.	Officium portulanatus	<i>Magister portulanus</i>	<i>Magister notarius</i>	<i>Notarius</i>	<i>Porterius</i>			
13.	Officium prothomedicatus	<i>Prothomedicus seu fisicus</i>						
14.	Officium porterii	<i>Porterii</i>						

Tab.7.1. La sequenza standard utilizzata per la compilazione dei liber quitacionum

¹ Dall'elenco qui riportato, risulta palese l'assenza di due importanti ufficiali, il Cancelliere e il Maestro Giustiziere, che erano privi di una provvigione annuale come gli altri funzionari centrali e godevano invece di sostanziosi proventi sui diritti di sigillo. Dall'elenco sono stati estromessi anche i *regentes* degli uffici che, solitamente, venivano incaricati di tenere una magistratura solamente nel caso di prolungate assenze da parte del titolare dell'ufficio. Con il termine *notarii*, invece, abbiamo qui inteso sia quelli ordinari che coloro che svolgevano invece un'attività non ordinaria. Inoltre, a cominciare dal 1437, con la restaurazione dell'ufficio dell'*auditor comptorum*, il nuovo ufficiale fu inserito stabilmente tra i funzionari della Curia dei Razionali.

magistratura, nel caso in cui si rivelasse utile il recupero di quelle scritture per il disbrigo delle pratiche dell'ufficio²⁵; *capitula* e *ordenaçions* organiche che rimodellavano il funzionamento di alcune magistrature e gli equilibri interni all'amministrazione dell'isola²⁶; singoli capitoli, estratti da legislazioni più ampie, che interessavano un determinato ufficio²⁷; le scritture private che riguardavano le eventuali scambi o compravendite di uffici dell'amministrazione centrale²⁸; tutte quelle carte riguardanti scontri istituzionali o cause in corso per l'assegnazione della titolarità di determinate magistrature²⁹; documentazione e scritture di natura diversa, ma utili all'espletamento delle pratiche e al controllo dei funzionari, come elenchi e liste di *officiales* e di mandati di pagamento, che venivano inviate anche presso altre strutture amministrative³⁰.

²⁵ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 8, cc. 240r e sg., in calce al privilegio ricopiato nel registro con il quale era stato concesso l'ufficio di *locumtenens* del Conservatore in favore di Alfonso Ferrandes de la Ribera, è stato appuntato «Extracta est presens copia ex originali privilegio per manus Perruchi Capublanci et comprobata per me magistrum Philippus de Viperano».

²⁶ Si vedano, per esempio, i «Capitula et ordinaçiones facta super administracione officii Thesaurarii», registrati in ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 535r e sgg.

²⁷ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 20, c. 346r, è stato trascritto un capitolo, evidentemente estratto da una più ampia ordinanza, riguardante il numero dei maestri Razionali ordinari dell'isola.

²⁸ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 18, cc. 578r e sgg., è stata registrata la scrittura privata, redatta dal notaio Giovanni Lippo, con la quale Andrea Carioso, maestro notaio della magna regia curia, acquistò l'ufficio di *archivarius* della medesima magistratura.

²⁹ Si veda per esempio, in ASPA, CRP, *Mercedes*, 11, cc. 287r bis e sgg., la questione per il possesso dell'ufficio del Protonotaro tra Sallimbene Marchisio e Guelterio Paternò.

³⁰ E' interessantissima, per esempio, la carta registrata dal Conservatore del Real Patrimonio in ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 621v, sugli ufficiali che hanno prestato servizio durante gli anni indizionali XII e XIII: «Domini Regni Sicilie magistri Rationales, ego Gispertus des Far miles Conservator regii patrimonii dicti Regni vi certificu ki li subscripti ufficiali di la Gran Curti sicundu mi costa tantu per iuramentu datu ala maiuri parti di loru comu per informacioni ki haiu havutu tam di lu infrascriptu mastro notaru comu di altri persuni et ufficiali dila regia Curti hannu servutu in li anni XII et XIII proximi passati lu tempu insertu, videlicet:

- Mossen Bactista de Platamono unu dili iudichi dila Gran Curti ha servutu a primo mensis septembris anni XII indicionis per totum mensem augusti dicti anni XIII indicionis, ki su anni dui tantu in exercendu lu dictu so officiu essendu presenti in la regia Curti, comu vacandu extra Curia in li servizi dilu signuri Re;
- Item mossen Anthoni Compagna et mossen Petru di Birliuni hannu servutu a primo ianuarii XII indicionis predictae quo die fuit tacta ordinacio per dominum regem super magna Curia per tuctu lu misi di agustu dicti anni XIII indicionis;

La diversità che contrassegnava non solo la forma delle carte trascritte in questa serie documentaria, ma anche la provenienza stessa delle scritture – la documentazione qui registrata risulta prodotta dalle cancellerie siciliane dei maestri Razionali, del Protonotaro e della Segreteria, ma anche dai Segretari regi direttamente dipendenti dall'amministrazione aragonese – è testimonianza dell'ampiezza e della profondità del livello di controllo operato sugli ufficiali centrali dell'isola che solamente uno strumento come quello dei *libri quitacionum* era in grado di garantire ai sovrani. Questa serie documentaria, benché il suo raggio d'azione fosse limitato al livello più elevato dell'amministrazione del regno, quello sostanzialmente afferente agli apparati cancellereschi e alle strutture istituzionali, può essere considerata come una sintesi delle due serie milanesi dei *libri officiorum* e quella dei *libri dei salariati*. Per la Milano quattrocentesca, è stato infatti possibile attestare tre tipologie di serie documentarie, solo parzialmente sopravvissute, riferibili alle nomine degli ufficiali ducali. Si tratta della serie chiamata espressamente *libri officiorum*, nella quale venivano trascritte le lettere patenti che avevano portato alla concessione degli uffici; di quella degli *elenchi di ufficiali e castellani*; della serie, infine, dei *libri dei salariati*, gestiti dal 'terzo

- Item misser Nicola de Bonacolti unus ex dictis iudicibus serviu a dicto die primo ianuarii XII indicionis per totum mensem augusti eiusdem anni XII indicionis qui mortuus est in principio mensis septembris anni XIII;
- Item misser Guillelmu dilu Pernu creatus per dominum Regem in locum dicti Nicolai serviu a quinto aprilis XIII indicionis per totum mensem augusti eiusdem anni XIII;
- Item mossen Franchiscu de Aricio advocatus fiscalis serviu a primo ianuarii anni XII indicionis per totum mensem augusti anni XIII predicti;
- Item Aloysius de Podio et Iohannes Bosa procuraturi fiscali severu a dicto die primo ianuarii anni XII per totum mensem augusti eiusdem anni XII indicionis;
- Et magister notarius magne Curie ac Archivarius serveru a dicto primo ianuarii XII indicionis per totum mensem augusti dicti anni sequentis XIII indicionis.
- Di li quali servicii havuta informacioni ut supra vi fazu la presenti certificacioni scripta die XXV marcii XIII indicionis. Gispertus des Far Conservator».

Ma si veda anche l'elenco registrato in ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, cc. 3 r e sg., che reca il seguente titolo : «Las quantidades diuso escriptas et non otras se deven pagar por mosen Andrea Guardiola thesorero del Regno de Seçilia delas pecunias de las secreçias segund se reçita en lo primer capitulo delos capitulos et ordenacions que el senior Rey ha fetes».

segretario', e composti dalle liste di tutti i funzionari ducali che avevano accesso a una determinata provvigione³¹.

I *libri quitacionum* siciliani, pur mantenendo tutte le caratteristiche proprie di uno strumento finanziario, quello di un registro cioè dei pagamenti delle provvigioni effettuati in favore degli ufficiali centrali, rivelavano nel contempo la loro natura intrinsecamente politica, esemplificata dal controllo che i funzionari di quella magistratura esercitavano sulle pratiche legate alla distribuzione materiale del potere e, quindi, degli uffici pubblici, trascendendo così l'ambito puramente finanziario. Le innovative forme documentarie introdotte nella prima metà del Quattrocento, come quella degli elenchi dei salariati che avevano diritto a percepire la loro provvigione annuale, o parte di essa, per via dei servizi prestati per la regia Corte e certificati dal Conservatore, insieme alle funzioni di natura più eminentemente tecnico-amministrativa, ne mettono in luce una connotazione tutta politica che li rende efficaci strumenti di pressione sui ceti amministrativi del Regno. Nel dicembre del 1421, per esempio, il Conservatore di Sicilia esercitava la propria influenza nei confronti di Nicola Speciale e della Tesoreria, per sbloccare il pagamento del primo terzo dei salari dell'anno indizionale XV (settembre-dicembre 1421) e per consentire a quei funzionari «ki divinu partiri de presenti» di poter percepire tutte le somme alle quali avevano diritto «secundu lu tinuri di loru exequotorii et certifiacioni di lu Conservaturi»³²:

Honorabili Nicholae de Speciali miles Regni Sicilie Thesaurarie, Ego Alfonsus Ferrandes de la Ribera Conservator regii patrimonii vi certifico ki li ufficiali subscripti ordinarii di la regia Curti hannu servitu di quistu primu terciu di lu annu presenti da lu primu di septembru fini alu presenti iornu:

- Misseri Iohanni Crisafi, uni dili nobili magistri Racionali et consigleri;
- Misseri Gauteri de Paterno, regiu consigleri et unu ex iudicibus Magne Curie
- Misseri Rugeri di Paruta, regiu consigleri et promoturi dilu regiu Consiglu
- Mastru Philippu Viperanu, magister notarius magne Curie Racionum
- Matheu de Ansalone dilu dictu officiu;
- Leonardu Bankeri de officio Conservatoris;

³¹ Lazzarini, *Materiali per una didattica*, cit. pp. 39-40 e *nm.*

³² ASPA, CRP, *Meredes*, 9, c. 663r.

- Antoni Caramanna, unus ex duobus notariis vestri officii;
 - Misseri Iacobi di Gravina, regiu Secretariu;
 - Stefano Blundo, regiu Secretariu;
 - Philippu Abate, locumtenens dicti Secretarii;
 - Paulu et Nictu, notarii de officio dictorum Secretariorum;
 - Mastru Bonu, mastru notaru in lu officiu di lu nobili Prothonotari;
 - Antoni di Markisi de dicto officio;
 - Misseri Raimundu
 - Matheu de Ansalone dilu dictu officiu
 - Leonardu Bankeri de officio Conservatoris
 - Antoni Caramanna, unus ex duobus notariis vestri officii
 - Misseri Iacobi di Gravina, regiu Secretariu
 - Stefano Blundo, regiu Secretariu
 - Philippu Abate, locumtenens dicti Secretarii
 - Paulu et Nictu, notarii de officio dictorum Secretariorum
 - Mastru Bonu, mastru notaru in lu officiu di lu nobili Prothonotari
 - Antoni di Markisi de dicto officio
 - Misseri Raimundu Plomazeri, referendariu
 - Lu magistru notaru e archivariu dila regia Gran Curti
 - Misseri Bactista de Platamone, advocatu fiscali
 - Notaru Thomeu de Bonayuto, procuratori fiscali
 - Mastru Antoniu de Alexandru, fisicu dila regia Curti
 - Matheu de Ansalone dilu dictu officiu
-
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Misseri Addam de Asmundo • Misseri Matheu de Bonifacio • Misseri Ardoyno de Geremia | <ul style="list-style-type: none"> • Iudichi dila Gran Curti |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guillelmu Teruni • Micheli Benazeri • Petru Alumagno | <ul style="list-style-type: none"> • Regii Porterii |
| <ul style="list-style-type: none"> • Friderico Villari; • Bernardo Savoya; • Iohanni de Valencia. | <ul style="list-style-type: none"> • de officio Algozirii |

Et per tantu vi dicu ki ali dicti officiali et chascunu di loru di lu dictu primu terciu di loru provisioni di lu annu presenti diviti rispundiri integramenti secundu si conteni per una littera di li

magnifici vicerey vobis directi, datis Panormi die VII^o decembris XV indicionis. Licet ki lu dictu terciu ancora non sia passatu. Datum Panormi VIII^o decembris, XV indicionis»³³.

L'azione complessiva di monitoraggio promossa dal Conservatore va ulteriormente integrata con un altro elemento, forse quello qualitativamente più caratteristico dell'attività portata avanti dall'ufficio. Si sta facendo qui riferimento all'apparato delle glosse, delle quali si è ampiamente parlato in precedenza³⁴, che venivano trascritte di volta in volta nel margine sinistro delle carte in cui la documentazione veniva registrata, con lo scopo di certificare, e di quantificare, l'effettivo lavoro svolto da ciascun ufficiale nel corso dell'anno indizionale, prima di procedere all'erogazione del salario³⁵. Ma le glosse, contestualmente, assolvevano anche una funzione legata alla verifica dell'azione stessa dei funzionari centrali, continuamente monitorati dall'ufficio della Conservatoria durante lo svolgimento dei loro incarichi e, conseguentemente, sottoposti a un controllo strettissimo da parte della Corona aragonese che, nel corso degli anni, mantenne sempre un legame preferenziale con il Conservatore maggiore di Sicilia e con gli altri funzionari del suo ufficio³⁶. Il parere del Conservatore, che traspare dalle *certificaciones* ricopiate in glossa, era infatti indispensabile affinché il funzionario potesse accedere al proprio salario; affinché gli fosse riconosciuto il servizio svolto *absencialiter*, cioè attraverso specifiche missioni al di fuori della Corte³⁷; affinché gli fosse legittimamente riconosciuto quel *mes de gracia*,

³³ ASPA, CRP, *Merdedes*, 9, c. 661r.

³⁴ Cfr. *supra*, Tomo I, PARTE PRIMA, § 3.3.

³⁵ Nei casi in cui la certificazione rilasciata al funzionario che doveva percepire il salario andava perduta, si procedeva al suo rifacimento dopo averne verificato il servizio prestato, anche a distanza di diversi anni, come è possibile leggere in ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1012, s.n., in cui viene attestata *in glossa* la perdita, da parte del Segretario Antonio Ursone, della certificazione rilasciata dal Conservatore: «Habuit certificationem primi et secundi tercii scriptam Panormi X^o mayi III^c indicionis» e «Philippus asseruit perdi disse dictam certificationem et refecta fuit sibi per me predictum Leonardum ultimo augusti VII indicionis».

³⁶ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, c. 658r, per esempio, era il Conservatore stesso a certificare che Gualterio Paternò, uno dei giudici della Gran Corte, avrebbe prestato i propri servizi a Napoli e non in Sicilia: «Nota que fue una letra para el dicho thesorero misser Iohan Gurreta data Cathanie XVI marcii XV indicion que pague a misser Galteri lu secundo terciu non obstante que sta passado por quanto va a Napoles in servecio del Senor Rey»

³⁷ E' questo, per esempio, il caso del giudice della Magna Regia Curia Battista Platamone, al quale fu interamente assegnato il salario spettante, avendo servito *absencialiter* la Corte con un'ambasciata svolta presso Milano: «Habuit liceram domini regis quod respondeatur sibi non obstante quod fuerit absens a

concesso dal sovrano ai funzionari degli apparati centrali, per lo svolgimento degli affari personali³⁸ oppure una prolungata malattia che gli avesse impedito di prestare servizio³⁹; e, infine, affinché gli fossero riconosciuti tutti quei diritti e privilegi dei quali godeva per concessione del re⁴⁰. Gli *officiales* della regia Curia siciliana, quindi, a qualsiasi gradino dell'amministrazione essi si trovassero e a prescindere dalla dignità dell'ufficio del quale erano legittimamente titolari, dovevano sottostare al controllo globale – politico e finanziario – che il Conservatore esercitava, in nome e per conto del sovrano, sull'organigramma complessivo dei funzionari centrali del Regno.

7.2. Pratiche di controllo sul personale e sulla rete dei castelli isolani. I 'libri castrorum'.

Se a Milano, con la redazione degli elenchi dei castellani e degli *officiali* il cancelliere sforzesco Cicco Simonetta diede avvio a una compilazione che non si limitava a una fotografia dell'attività corrente – il libro di lettere patenti di nomina avrebbe coperto gli anni 1468-1481 – ma che in maniera retrospettiva, si poneva l'obiettivo di ricostruire le liste dei funzionari anche per il periodo precedente (1450-

Regno quoniam accessit pro regiis serviciis ambaxiarum Mediolanum» (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, c. 621v).

³⁸ In ASP, CRP, *Mercedes*, 7, c. 260r, in riferimento al secondo quadrimestre dell'indizione XII (1418-19) il Conservatore conteggiava i 9 giorni di assenza di Antonio Marchisio, notaio dell'ufficio del Protonotaro, tra quelli a disposizione del funzionario siciliano per via del *mes de gracia*: «Levo certificacion del secundo tercio fecha a XV de iunio en Cathania como servio el dicho II° tercio salvo IX dias que fue absente los quales se computan al mes de gracia».

³⁹ E' questo, per esempio, il caso di Filippo Abbate, luogotenente della Segreteria isolana, nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno indizionale XI (1432-33), come si evince da quanto riportato in glossa: «Habit certificacionem secundi tercii, videlicet duorum mensium vacaverit serviendo continue et reliquorum duorum sibi computatorum, uno videlicet pro mense graciae et alio quo infirmitati factam Panormi XV madii XI indicionis» (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, c. 503).

⁴⁰ Come puntualmente segnalato in glossa dal Conservatore, ASP, CRP, *Mercedes*, 16, c. 587r, il maestro notaio e luogotenente del Protonotaro Bono Mariscalco poteva svolgere le proprie funzioni anche per mezzo di un sostituto: «Lictera quod respondetur de salario dicto magistro Bono seu substituto suo quem facietis officii magistris notarii officii Prothonotarii». Nel 1439, invece, Battista Platamone poteva accedere alla propria provvigione senza presentare la certificazione preparata dall'ufficio della Conservatoria: «Nota quod habit licteram directam dicto Thesaurario quod pro primo tercio presentis provisionis rendeatur eidem domino Babbiste nulla certificacione requisita a Conservatore ut postea sequitur in presenti folio sub data presente» (ASP, CRP, *Mercedes*, 18, c. 563).

1468) attraverso la stesura di altri due specifici registri⁴¹; nel caso siciliano, invece, la compilazione dei *libri castrorum*, che sarà qui oggetto di un breve *excursus*, avrebbe riguardato esclusivamente l'attività ordinaria dell'apparato dei castelli isolani, recuperando carte e scritture risalenti alle epoche precedenti occasionalmente e solamente per il disbrigo delle pratiche in corso. Il titolo completo di questa serie documentaria, riferibile all'anno indizionale I (1422-23), «Quaternus anni prime indicionis provisionum castrorum eiusdem anni»⁴², rende immediatamente palese l'originaria natura finanziaria di questa fonte che, per via dell'eterogeneità delle scritture che vi sono state trascritte e del complesso sistema di registrazione che fu utilizzato per la redazione del volume, consentirebbe di estendere il campo d'indagine ben oltre quello strettamente militare⁴³. Alla base della compilazione di ciascun libro vi era quel sistema basato sullo schedario, che abbiamo già visto per la *serie Mercedes et Quictaciones*⁴⁴, per mezzo del quale gli ufficiali della Conservatoria erano in grado di preparare preventivamente le diverse rubriche, una per ogni singolo *castrum*, che avrebbero composto ciascun volume – formato a sua volta da tre sottoserie – e di inserire, nel contempo, tutta la documentazione utile all'espletamento delle pratiche

⁴¹ Lazzarini, *Materiali per una didattica*, cit., p. 39. La medesima autrice ha studiato anche i casi dei *libri officiorum* nei principati di Mantova e a Ferrara. Al riguardo cfr. Lazzarini, *La nomination des officiers* cit., e Lazzarini, *Transformations documentaires* cit., spec. alle pp. 706-714. Per lo stato della chiesa, esiste un *Liber computorum et castellanorum tempore domini Pauli pape II*, Carocci, *Governo papale* cit., p. 176 e n. e p. 178 e n., «con l'indicazione di tutte le rocche presidiate, del nome dei castellani e delle paghe loro dovute», da integrarsi però con le serie dei libri officialium e dei libri officiorum, per quel che riguarda gli atti di nomina e i giuramenti, nonché con i libri prodotti dalla tesoreria provinciali, per tutto ciò che attiene invece al pagamento dei salari.

⁴² ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1011, c. 3.

⁴³ I volumi di questa serie hanno rappresentato un'importante fonte di studio per gli storici dell'architettura e, in particolar modo, per coloro che si sono occupati delle strutture militari del regio demanio siciliano. Ma la complessa strutturazione di questi volumi suggerirebbe un'indagine più accurata, non semplicemente ancorata alla costruzione e alla riparazione dei castelli e delle torri, ma che sia invece in grado di mettere in relazione la politica militare promossa dalla Corte per la gestione materiale dell'isola, con la promozione sociale degli ufficiali coinvolti; le relazioni, necessariamente strettissime, tra l'ufficio itinerante del Provveditore dei castelli e le cancellerie della Curia dei Maestri Razionali e dell'ufficio del Protonotaro, che ne svolgevano tutta l'attività strettamente cancelleresca per mezzo del proprio personale; l'intervento dell'ufficio della Conservatoria che, anche in questa sede, si manifestava per mezzo della redazione di glosse apposte nel margine sinistro della documentazione trascritta.

⁴⁴ Cfr. *supra* PARTE PRIMA, § 3.3.

dell'ufficio, prima di chiudere il volume e di procedere alla sua rilegatura⁴⁵. Mentre le due sottoserie chiamate *reparaciones castrorum* e *forimenta* sono formate quasi esclusivamente da fonti di natura finanziaria (mandati di pagamento per le riparazioni dei *castra*, approvazioni delle spese effettuate per le riparazioni, inventari e ordini di acquisto di armi e vettovaglie), nella prima sezione di ciascun registro, quella delle *Provisiones castrorum*, a dispetto di un'apparentemente rigida e formalizzata struttura del libro⁴⁶, è invece possibile ritrovare una tipologia di scritture più variegata (cfr. *Tab. 7.2.*).

Oltre ai consueti mandati di pagamento elaborati presso la cancelleria dei Maestri Razionali e inviati solitamente presso gli uffici del maestro Secreto, delle vicesecrezie e delle secrezie cittadine, si provvedeva anche alla trascrizione di tutti gli atti di nomina dei castellani e dei principali ufficiali preposti al funzionamento delle strutture militari⁴⁷; delle *lictere* che definivano prerogative e competenze dei funzionari regi⁴⁸; di tutta quella documentazione riguardante contese per il possesso di uffici⁴⁹; di quelle carte, per mezzo delle quali, il sovrano o i viceré intervenivano sulla composizione numerica del personale dei castelli⁵⁰; nonché, naturalmente, di quelle glosse, appuntate nel margine sinistro delle carte, per mezzo delle quali il Conservatore esprimeva,

⁴⁵ I margini delle carte che compongono i volumi della Conservatoria sono stati tagliati e i fori della vecchia rilegatura non sono più visibili, se non in poche circostanze come, per esempio, in ASPA, CRP, *Mercedes*, 9.

⁴⁶ In ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1011, la sottoserie *provisiones castrorum*, compresa tra le cc. 5-57, presenta la sequenza tipo che segue la linea costiera cominciando da Catania per arrivare, dopo aver circumnavigato verso occidente la Sicilia, fino a Licata e, in conclusione, l'elenco dei pochi *castra* dell'area centrale dell'isola e del castello dell'isola di Malta.

⁴⁷ In ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1011, cc. 8r e sgg., è stata registrata la lettera patente dei viceré, redatta dall'ufficio del Protonotaro, per mezzo della quale Giuliano Atherio riuscì a entrare in possesso della cappellania del castello Ursino di Catania. In ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1011, cc. 13r e sg., invece, il Magnanimo concedeva *per privilegium* la castellania del castello della terra di Mola, in favore di Gomes de Quadro.

⁴⁸ In ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1011, cc. 20r e sgg., si trova la *licetera exequatoria*, in favore di Raniero Signorino di Messina, del «privilegium ampliacionis castellanie Mathagrifoni ad salarium unciarum XXIII^{of} in vita dicti castellani et post eius obitum sui filii».

⁴⁹ In ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1013, s.n., si trovano una serie di scritture, risalenti al 1432 che attestano la contesa, tra Carraffello Carazulo alias de Carrafa e Gispert des Far, per il possesso della castellania di Agrigento. In ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1013, s.n., Alvaro Vacca, dopo essere stato allontanato dai propri uffici, viene reintegrato nel ruolo di castellano di Castrogiovanni.

⁵⁰ Si veda in ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1013, s.n., la «licetera modificacionis servientum dicti castri Agrigenti propter reparacionem faciendam in dicto castro», inviata al Tesoriere di Sicilia Andrea Speciale.

Provisiones castrorum	Ordine delle scritture	Tipologia documentaria
	<p>Topografico, sulla base della sequenza che segue: Castrum civitatis Cathanie, castrum Mole Tauromeni, castrum terre Tauromeni, palacium Messane, castrum Matagrifoni civitatis Messane, castrum Ramette, castrum sancte Lucie, castrum Melacii, castrum Castri Regalis, castrum Capituli Orlandi, castrum terre Nicoxie, castrum terre Policii, castrum civitatis Cefaludi, castrum terre Termarum, castrum ad maris urbis Panormi, palacium Panormi, castrum superius Corilioni, castrum inferius Corilioni, castrum terre Salem, castrum terre Trapani, castrum Monti Santi Iuliani, la torre di la Columbara de Trapana, castrum civitatis Agrigenti, la torre de la marina di Iergenti, castrum Nari, castrum Sutere, castrum vetus terre Licathe, castrum novum terre Licathe, turris Calathagironi, castrum terre Placie, castrum castri Iohannis, turris Trahine, castrum vetus terre Nothi, castrum Castri Novi, castrum mari insole Meliveti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mandati di pagamento inviati agli uffici pecuniari del Regno per procedere alla soluzione dei salari; • Privilegi di concessione, di conferma o di restituzione delle castellanie, rilasciati dal sovrano e redatti dalla Segreteria aragonese; • Privilegi di ratifica per eventuali scambi di castellanie; • <i>Lictere exequatorie</i> rilasciate dai vicere e redatte dalla cancelleria del Protonotaro; • Privilegi regi per definire o reintegrare prerogative e privilegi dei castellani; • Lettere patenti regi per revocare gli uffici precedentemente concessi; • Lettere patenti, regie o viceregie, per assegnare incarichi particolari; • Lettere patenti per modificare l'organigramma dei castelli; • Certificazioni, redatte dai vicesecreti, dell'effettivo lavoro svolto presso i castra demaniali, inviate al Conservatore.
Reparaciones castrorum	Cronologico	<ul style="list-style-type: none"> • Mandati di pagamento inviati agli uffici pecuniari per provvedere alle riparazioni dei castelli; • Liste di spesa effettuate dai funzionari regi per le riparazioni dei castra, verificate e approvate dalla Curia dei Razionali.
Fornimenta castrorum	Cronologico	<ul style="list-style-type: none"> • Mandati di acquisto di armi, vettovaglie e di tutti gli altri beni necessari al funzionamento dei castelli; • Inventari dei beni conservati presso i castelli, le torri e i palazzi del regio demanio.

Tab. 7.2. Schema tipo del *Liber provisionum castrorum*

all'interno di ciascuna rubrica, le proprie osservazioni di natura finanziaria e amministrativa⁵¹.

Un controllo effettivo sull'apparato dei *castra* locali e sulla loro gestione, quello operato dalla Conservatoria per mezzo di questa serie documentaria, che esulava dai compiti di natura rigidamente fiscale⁵², per divenire, invece, terminale dell'azione portata avanti dal Provveditore dei castelli e dalla piccola struttura amministrativa che agiva alle sue dipendenze⁵³, nonché strumento di pressione e controllo del quale i

⁵¹ In ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1011, c. 48r, la rubrica dedicata a Giovanni Tonia, castellano della torre di Caltagirone, è stata tagliata per essere sostituita da una rubrica intitolata Perricone Infernerio, con la motivazione indicata dal Conservatore per mezzo di una glossa: «Nota quod mortus fuit dictus Iohannes et ob eius mortem factum est castellanus Periconus Inferneri ob commissione sibi factam inferius notatam». In ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1011, c. 182r, invece, è stato appuntato in glossa che «quare secrecia Drepani non sufficebat ad solucionem provisionum dicte turris et castris, fuit mandatum per licteras domini viceregis notatas infra in provisione dicti castris quod habeantur de introytibus portus uncie LX pro supplimento dictarum provisionum».

⁵² Il Conservatore, per monitorare la corretta gestione di un *castrum* da parte del suo castellano e l'effettivo lavoro svolto dal personale del castello, si basava anche su una rete di informatori composta dai vicesecreti locali che, sulla base degli stessi mandati di pagamento, erano tenuti a verificare la condotta del castellano e il servizio prestato dai *compagnuni* che vi dimoravano nel corso dell'anno indizionale. È esemplare, a tal proposito, la missiva inviata dal vicesecreto di Milazzo al Conservatore per certificare la corretta gestione del castello di quella terra: «Misseri lu Conservaturi, per la presenti scripta manu propia vi certificu ki a Nui Baldassarru, vice secretu di Milazu, habenti carricu di la Curti di racanuxiri et vidiri lu numeru di li compagnuni et servienti ki staynu in la custodia di lu castellu di Milazu et loru accordi et pagamenti di soldi et ki Iohanni Pages castillanu di lu dictu castellu havi tinutu in la guardia di lu dictu castellu continuamenti lu vice castellanu et vinti octu servienti in lu suscripti anni, videlicet octave, none, decime et undecime indicioni, ali quali pagau et concordau di tuctu lu dictu tempu ki la curtis li pagau et sugliu foru pagati pr mea manu et di lu tempu ki la Curti non li pocti pagari infra li dicti anni, li pagau ipsu castellanu avendu factu la diligencia di la revisioni cum sacramentu sicundu la forma di li exequitirii et comandamenti di la regia Curti. Vestro Baldassar de Milacio vicesecreto dicte terre» (ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1013, s.n.). Una prassi, quest'ultima, consolidata in virtù di quel capitolo del 1415 (ASPA, RC, 50, c. 67r), sulla base del quale «lu secretu digia andari presencialiter alu castellanu oy si infirmaretur mandari persuna ydonea ki digia recanuxiri tucti li sergenti di unu in unu et quando forti alcuni di loru mancassi in lu dictu castellu per so defectu oy per defectu di lu castellanu ki la loru provisioni sia reservata per la Curti di lu tempu ki non sia statu in lu castellu, nichilominus lu secretu digia penes se portari tucti li dinari di la provisioni contingenti tantu di lu castellanu quantu di li sergenti et personalitar a chasquidunu dugna lu so soldu per rata eis contingenti mense qualibet scomputandulu in pruntu ki lu secretu havissi factu alu castellanu infra lu misi pro subsidu servientu».

⁵³ L'ufficio del Provveditore era infatti un apparato istituzionale itinerante, composto dal titolare della carica, da un notaio e da un *portarius*, che si occupava di ricevere nelle proprie mani il giuramento da parte dei castellani e di monitorare concretamente lo stato *castra* siciliani, provvedendo al rifornimento – sia di armi che di vettovaglie – dei castelli, rispondendo alle richieste presentate dai castellani, organizzando il personale impiegato nei *castra* e fungendo anche da tribunale per quei funzionari che si fossero macchiati di gravi delitti. La serie *Fortilizi* dovrebbe, a mio parere, essere ulteriormente indagata in questi termini, ponendo cioè l'accento sul rapporto esistente tra l'ufficio del Provveditore e quello del Conservatore. Anche con questa serie, infatti, l'intervento del Conservatore si palesava non semplicemente con la registrazione degli atti e della documentazione presentata dall'ufficio del Provveditore, ma con una serie di note e glosse che rispondevano alle esigenze provenienti dalle castellanie isolate e dal loro personale che, proprio tramite il *Provisor Castrorum*, arrivavano presso la regia Corte in cerca di risposte e soluzioni. Si veda a tal proposito quel capitolo regio, conservato in

governanti si servirono per una conduzione dirigistica della rete dei *castra* e delle torri locali e per una gestione razionale del sistema difensivo dell'isola. Le strutture militari del Regno erano frequentemente affidate a personaggi nei confronti dei quali il sovrano nutriva un'indiscutibile fiducia, provenienti da quel vasto bacino di *milites* e dei cadetti iberici che avevano seguito i Trastàmara in Sicilia oppure da esponenti della cittadinanza locale e, in alcune circostanze, anche da ufficiali degli organi centrali dell'isola⁵⁴. I *castra*, a prescindere dalla loro scarsa rilevanza militare e dalla sostanziale inoperosità che ne caratterizzò le vicende durante il lungo regno alfonsino⁵⁵, incarnavano ideologicamente la forza di una monarchia che aveva definitivamente pacificato la Sicilia e che aveva ormai diretto le pressioni politiche e le proprie mire espansionistiche verso Napoli e il regno peninsulare, ma che continuava a considerare la rete difensiva dei castelli come cardine ideologico del potere monarchico, la cui gestione non poteva essere semplicemente delegata ai viceré, ma necessitava invece dell'attenzione diretta del sovrano aragonese che, non casualmente, aveva ribatito, sulla

ASP, RC, 50, cc. 65v, che delinea chiaramente le struttura dell'ufficio del *Provisor castrorum* di Sicilia: «Item imperoki lu officiu di li providitur esti capu et membru di li castelli di lu regiu demaniu, sulimu de nostra certa sciencia et cussi expresse comandamu ki lu pruvidituri haia per sua provisioni unchi chentu et simili modo per lu scrivanu unchi dudichi supra li secrecii di li chitati, terri et loki di lu regnu di Sichilia de primis introytibus et redditibus secreciarum predicti regni et eodem modo per unu porteri unchi dechi non obstanti comandamentu ne executoria di mastru secretu oy di altru statutu et ordinatu supra li secrecii ne de vicesecretu et di omni altra nostra ordinacioni, capituli, provisioni et comandamenti sub quacumque verborum forma facti oy da fari a quista presenti provisioni per nullu modu digianu obstari ne contradiri».

⁵⁴ La questione meriterebbe un'approfondita indagine prosopografica che, suffragata anche dalla documentazione conservata nei fondi della Real Cancelleria e del Protonotaro, potrebbe meglio definire tutte quelle dinamiche che sottostavano alla scelta dei castellani e alla loro estrazione sociale. Nel corso dell'anno indizionale III (1424-25) l'elenco dei castellani registrati in ASP, CRP, *Fortilizi*, 1011, mostra un'evidente presenza di funzionari iberici: Berenger Bardaxi (castello Ursino di Catania); Gomes Quadro (castelli di Mola e di Taormina); Raimiero Signorino (castello Matagrìgone di Messina); Tuccio di Castrogiovanni (palazzo di Messina); Iohan Pages (castello di Milazzo); Aloisio Ginestra (castello di Rametta); Enrico di la Lignami (castello di Santa Lucia); Francesc Balester (castello di Castoreale); Bernat Centelles (castello di Capo d'Orlando); Pere Andreas (torre di Traina); Iohan Martines (castello di Nicosia); Ruggero Salamone (castello di Polizzi); Giovanni Aragona (castello di Cefalù); Fernando Vasques (castello di Termini); Joan Vilaragut (castellammare di Palermo); Tristano Artale (palazzo di Palermo); Ruggero Paruta (castello superiore di Corleone); Filippo Valguarnera (castello inferiore di Corleone); Pietro Graffeo (castello di Trapani); Bartolomeo de Las Casas (castello di Monte San Giuliano), poi sostituito da Giovanni Caltagirone; Guglielmo Pasquale (torre della Columbaria di Trapani); Giovanni della Torre (castello di Agrigento); Berenger Perapertusa (torre marittima di Agrigento); Bernat Centelles (castello vecchio di Licata); Raimundetto de Quirino (castello nuovo di Licata); Alvaro Vacca e in sua vece Pedro Guadalaiara (castello di Castrogiovanni); Giovanni Tonia (castello di Piazza); Perricone Inforneri (la torre di Caltagirone).

⁵⁵ E' percepibile, dall'analisi delle carte della serie *Fortilizi*, una progressiva depauperizzazione numerica del personale dei castelli, nonché l'abbandono di numerose strutture, soprattutto nelle aree centrali dell'isola, reputate ormai strategicamente inutili, oltre che spendiose.

base di una tradizione già esistente, che il personale dei castelli dovesse ricevere *de iure* il proprio salario *de primis introytibus et redditibus* delle secrete e delle vicesecrezie siciliane, prima di qualsiasi altro funzionario dell'isola, centrale o periferico che fosse.

Gli atti di nomina dei castellani dell'isola rappresentano lo specchio di questa situazione, riflettendo quel sistema dicotomico centro/periferia che era alla base delle relazioni tra la Sicilia e la madre patria iberica. Da una parte, il sovrano, per mezzo di quei segretari che erano al suo servizio e nel contempo dipendenti dalla Cancelleria aragonese, concedeva *per privilegium* le castellanie siciliane, sulle maggior parte delle quali⁵⁶ possedeva un invalicabile diritto di nomina⁵⁷; dall'altro lato, i viceré siciliani davano efficacia giuridica a quelle carte attraverso la redazione delle *lictere exequatorie* prodotte dalle istituzioni locali. Per quanto il sovrano d'Aragona concentrasse su di sé la decisione politica, dirigendo i processi di cooptazione degli ufficiali all'interno della rete delle castellanie, i suoi privilegi rimanevano quindi soggetti alla ratifica e, soprattutto, alla tempistica dettata dai suoi rappresentanti nell'isola che regolavano arbitrariamente l'iter amministrativo⁵⁸.

⁵⁶ Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 191. Nel 1416, ACA, RC, *Registros*, 2429, c. 104r, il Magnanimo scriveva ad Antonio Cardona e al vescovo di Lerida che «vobis et utroque vestrum conferendi et confirmandi pheuda bonaque pheudalia creandi et amonendi excepto comittendi quousque providerimus castellanos urbis Panormi, civitatum Messane, Cathanie, Agrigenti, Meliveti, Mazarie, Cephaludi et terrarum Iacii, Melacii, Capitis Orlandi, Termarum, Trapani, Marsalie, Sacce, Licate, Auguste, Pantaralee et Marqueti».

⁵⁷ Si vedano, per esempio, le concessioni delle castellanie, operate dal Magnanimo sotto forma di privilegio, registrate in ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1013, s.n., contenente carte riferibili a diversi anni indizionali, per un periodo compreso tra il 1431 e il 1435, in favore di Garsia Heredia per il castello Ursino di Catania; di Alfonso Nogales per il castello della terra di Taormina; di Alfonso Cardenas per il castello della città di Patti; di Giovanni Morella per la torre di Troina; di Andrea Speciale per il castello inferiore di Corleone; di Francesco de Belvis per il castello di Salemi; di Simone Dartall per il palazzo di Palermo. Cfr. Corrao, *Gli ufficiali nel Regno*, pp. 321-322.

⁵⁸ Quando, per esempio, nell'ottobre del 1422 il Magnanimo concesse la castellania di Milazzo in favore di Joan Pages, padrone di un naviglio, quest'ultimo riuscì a entrare in possesso dell'incarico assegnatogli solamente nel febbraio del 1423, in seguito alla spedizione di una *lictera exequatoria*, sottoscritta dai viceré Ruggero de Payllars, Ferrando Velasquez e Nicola Castagna e preparata dall'ufficio del Protonotaro di Sicilia (ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1011, cc. 25r e sgg.). Si veda anche il caso della nomina di Gisper Isfar come castellano di Agrigento: in ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1011, cc. 43r e sg. è stato trascritto il privilegio originale e, alla c. 44r del medesimo volume, l'esecutoria dei viceré. In ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1011, cc. 49v e sgg., in occasione della concessione dell'ufficio di castellano di Castrogiovanni in favore di Alvaro Vacca, il privilegio del sovrano è stato invece registrato nel corpo del testo dell'*executoria* viceregia.

7.3. *Criteri di selezione del personale amministrativo del Regno tra centro e periferia.*

L'accrescimento degli apparati istituzionali degli stati italiani nel corso del Quattrocento e l'allargarsi del loro raggio d'azione, esito quest'ultimo di quel processo di semplificazione territoriale che aveva coinvolto la penisola fin dalla seconda metà del '300, nonché tutti quei processi di razionalizzazione e specializzazione che ne investirono in maniera consequenziale il funzionamento, influenzando endogenamente l'atto stesso del governare, ebbe ripercussioni determinanti anche sulla cellula primaria di ciascuna struttura amministrativa, quella cioè dell'ufficiale pubblico. La regolamentazione, da parte del principe o dell'oligarchia al potere, del flusso di accesso agli uffici cancellereschi e alle risorse politiche disponibili, divenne quindi terreno di scontro e confronto tra le diverse componenti della società, per la scelta più o meno autocratica, nell'ambito dei principati, di coloro che avrebbero dovuto ricoprire gli incarichi e per l'irrigidimento dei canali di accesso agli *officia*, nel caso invece delle repubbliche⁵⁹.

Nelle complesse società bassomedievali – si fa qui esplicitamente riferimento al variegato panorama dei principati peninsulari, tra i quali il Regno di Sicilia, con le sue specificità e particolarità, va inserito – connotate dalla presenza di più forze e fazioni in competizione per l'accesso agli uffici e per la compartecipazione stessa al governo dello stato, le competenze di natura tecnica e pratica, pur necessarie in una fase, come quella quattrocentesca, di evidente tecnicizzazione e specializzazione delle mansioni dell'ufficiale, non erano però qualità sufficienti ed esclusive per l'assegnazione degli incarichi, se non per le componenti più professionalizzate degli apparati istituzionali⁶⁰.

⁵⁹ Per la repubblica fiorentina, cfr. i lavori contenuti nel volume a cura di Leverotti, *Gli ufficiali negli Stati italiani* cit., ovvero Zorzi, *Gli ufficiali territoriali dello stato fiorentino (secc. XIV-XV)*, pp. 191-212 e P. Salvadori, *Gli ufficiali estrinseci fiorentini e Lorenzo dei Medici*, pp. 213-224 e il più recente Zorzi, *La formazione e il governo del dominio* cit. Per Venezia, invece, nella medesima raccolta, gli studi di Varanini, *Gli ufficiali nella terraferma veneta quattrocentesca*, pp. 155-180 e A. Viggiano, *La disciplina dei rettori nello stato veneto del Quattrocento*, pp. 181-190.

⁶⁰ Anche una soluzione apparentemente tecnica e razionalizzatrice come quella, promossa dal Magnanimo a Napoli, di riorganizzare l'impianto finanziario del Regno attorno al banco di Giovanni Mioballo, come ha sottolineato del Treppo, *Alfonso il Magnanimo* cit., p. 4, con «l'introduzione e l'applicazione alla contabilità dello stato dei metodi attinti alla pratica dei mercanti», celava un intento espressamente politico, quello cioè di centralizzare rigidamente il controllo delle entrate e delle uscite dello stato, dietro un processo di vera e propria cooptazione dei ceti bancari e mercantili all'interno del sistema di governo.

Le motivazioni che sottostavano alla decisione del *princeps*, che poteva essere ispirata talvolta anche in maniera determinante dal suo Consiglio, e alla nomina materiale dell'ufficiale, erano condizionate dalle contingenze del momento che ne influenzavano inevitabilmente il giudizio: da una parte, quindi, l'opportunità politica, discendente dalla necessità dei governanti di estendere il proprio consenso e di rafforzare il controllo dello stato, coinvolgendo i ceti dirigenti tutti nell'attività di governo proprio attraverso l'assegnazione di uffici – e naturalmente dei salari, dei diritti e delle prebende a essi annessi – ordinari e straordinari; dall'altra parte, invece, le urgenze di ordine finanziario, amplificate dalle crescenti spese militari e amministrative, e l'esigenza di avere immediato accesso alle somme necessitate, favori non solamente l'appalto delle magistrature pecuniarie⁶¹, ma anche l'assegnazione di incarichi cancellereschi di primo piano a personaggi provenienti dall'ambiente mercantile e bancario⁶².

Il controllo sulla promozione sociale e sulla distribuzione delle risorse politiche, che nei principati poneva all'origine dell'atto di nomina la volontà, più o meno mediata, dei governanti, si sostanziava nell'assegnazione degli uffici pubblici e nella

Si veda anche il caso del cancelliere Cicco Simonetta, in Leverotti, *La cancelleria segreta sforzesca*, pp. 330-332, che riuscì a imporsi all'interno dell'apparato cancelleresco sforzesco, divenendone un vero e proprio *dominus*, per via delle sue straordinarie capacità, nonostante le umili origini e una formazione esclusivamente notarile.

⁶¹ Il ricorso al prestito da parte dei sovrani, che era già in uso in età angioina, Morelli, *Gli ufficiali* cit., divenne nella Napoli aragonese una prassi consolidata e «il nesso che si viene ora a creare tra le finanze della Corona ed il credito di privati sembra pervadere l'intero apparato burocratico e diventare la chiave di volta per comprendere i meccanismi di trasformazione economica e politica del Regno». Grazie alle vaste risorse economiche delle quali erano in possesso, infatti, i creditori del sovrano erano in grado di dare vita a rapide ascese sociali, inserendosi nei posti chiave dell'amministrazione napoletana. Nel principato sabauda, la venalità degli uffici, Barbero & Casteknuovo, *Gli ufficiali nel principato sabauda fra Tre e Quattrocento*, pp. 5-7, era una prassi consolidata per gli incarichi minori, mentre per quelli maggiori non prendeva la forma di «una vera e propria vendita, in cambio di un prezzo ufficialmente stabilito», ma, «in una forma meno esplicita, e senza alcuna connotazione di pubblico appalto», di una concessione del principe in favore dei suoi creditori, fino a quando, a cominciare dagli anni '70 del Quattrocento e in conseguenza di una grave crisi politica, si diffonde la pratica dell'appalto anche per gli uffici maggiori. Al riguardo cfr. anche Barbero & Casteknuovo, *Governare un ducato* cit., spec. pp. 486-492. Per il caso milanese, invece, la pratica della vendita delle cariche, Leverotti, *Gli ufficiali del ducato* cit., pp. 19-20, appare sconosciuta e legata esclusivamente alle improvvise esigenze finanziarie del principe che assegnava un ufficio in cambio di una somma in denaro. L'acquirente ne manteneva solitamente la titolarità per un biennio circa, ovvero fino al momento in cui sarebbe rientrato in possesso del denaro prestato: questa prassi, però, non prevedeva «l'immobilizzo della carica, ovvero la sua alienazione o la trasmissione in eredità ai figli del prestatore, perché la somma versata viene restituita all'ufficiale dal suo successore».

⁶² E' esemplare, a tal proposito, il caso della Tesoreria milanese della seconda metà del Quattrocento, sintetizzato da Leverotti, *Gli ufficiali del ducato*, cit. p. 27, in cui si alternarono il fiorentino Boccaccino Alemanni e i figli; il mercante di Siena Bartolomeo Gallerani; Giovanpietro Medici de Seregno; il mercante di Piacenza Antonio Anguissola; il banchiere milanese Antonio Landriani.

formalizzazione di un apparato di funzionari disgregato e rappresentativo di una realtà complessa e diversificata⁶³, divenendo quindi un momento cruciale per il riassetto degli equilibri interni e per la spartizione di quote di potere e di influenza, tra tutti quei ceti e quelle fazioni che partecipavano al governo dello stato. Questo complesso sistema, quindi, era incarnato da quell'intenso rapporto – differente per ogni stato – esistente tra il principe e il suo Consiglio, in considerazione del fatto che «le pouvoir de décision appartient pendant tout l'Ancient régime au roi et à son Conseil»⁶⁴. Se nella Milano sforzesca, per esempio, l'atto conclusivo della nomina di un funzionario era concentrata nelle mani del duca, questi era però soggetto al parere vincolante del Consiglio segreto e di giustizia che verificava il curriculum del candidato e, per mezzo di una commissione di esperti, ne valutava le competenze tecniche⁶⁵. Nel principato sabauda, invece, il controllo operato dal duca era più stringente, tanto che il suo potere di nomina già previsto per gli ufficiali immediati – quelli che, sostanzialmente, erano alle sue dirette dipendenze – fu in parte esteso, nel corso del Quattrocento, anche a quelli mediati e, specificatamente, alla categoria dei luogotenenti, coloro cioè che reggevano concretamente gli uffici centrali e che, precedentemente, erano personalmente scelti dai titolari delle magistrature⁶⁶.

Il contesto siciliano, già contrassegnato da quella naturale complessità tipica delle società tardo medievali, per via della presenza di numerose forze e fazioni locali in competizione per l'accesso agli uffici e alle fonti di reddito, fu attraversato fin dalla

⁶³ Può essere intesa in senso paradigmatico l'affermazione di Barbero & Castelnovo, *Gli ufficiali nel principato*, p. 2, secondo i quali, nel ducato di Savoia dei secoli XIV e XV, il gruppo degli ufficiali «non apparve mai né come un corpo sociale chiuso in se stesso, né come un gruppo di pressione politico ben definito». Al di fuori della penisola, per esempio, anche nel caso inglese, durante il regno di Enrico V, come ha sostenuto J. Catto, *The King's servants*, p. 93, gli ufficiali pubblici, di diversa estrazione sociale e schierati con fazioni avverse tra loro, «were no longer a coherent group», nonostante la comune provenienza dalle strutture amministrative del ducato di Lancaster.

⁶⁴ W. Paravicini, *Administrateur professionnels* cit., p. 172.

⁶⁵ Leverotti, *Gli ufficiali del ducato*, p. 17.

⁶⁶ Barbero & Castelnovo, *Gli ufficiali nel principato*, pp. 3-5. Per un'analisi più approfondita sull'argomento, cfr. le due monografie Castelnovo, *Ufficiali e gentiluomini* cit. e Barbero, *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco italiano*, nonché la sintesi Barbero & Castelnovo, *Governare un ducato* cit. Nello stato cittadino di Mantova, Lazzarini, *Gli ufficiali del marchesato di Mantova*, p. 86, il principe era non solo in grado di intervenire sull'assegnazione, tramite lettera patente, degli uffici statuari e di quelli finanziari, ma anche di quelli municipali e territoriali. Cfr. Lazzarini, *Fra un principe e altri stati* cit., spec. la seconda parte, *Uffici, possessioni, traffici. Le vie del potere e del prestigio*.

riconquista dell'isola alla Corona d'Aragona – in seguito alla spedizione condotta da Martino di Montblanc nel 1392 e all'assunzione al trono dell'omonimo figlio – da una serie di flussi migratori provenienti dalla penisola iberica⁶⁷, ai quali, nel corso del Quattrocento, si aggiunse anche la componente castigliana che, con il sostegno della nuova dinastia dei Trastámara, riuscì a inserirsi e integrarsi rapidamente nel tessuto sociale isolano⁶⁸. I riflessi di questa complessità si riverberarono anche nella composizione del personale cancelleresco del Regno, un gruppo sociale disgregato e scarsamente definito, formato da funzionari di provenienza e di estrazione sociale diversa⁶⁹, uniti tutti, però, da un'assoluta fedeltà nei confronti del monarca e delle sue direttive politiche, nonché da tutte quelle opportunità di arricchimento e di guadagno che ne potevano derivare⁷⁰. La volontà del monarca, e segnatamente del Magnanimo, era stata infatti, fin dal suo avvento, quella di coinvolgere i ceti dirigenti tutti nel governo dell'isola, regolando autocraticamente il flusso delle nomine di vertice, ma lasciando ai viceré e al Consiglio regio di Sicilia⁷¹, non solo la *potestas* di proporre i candidati per gli uffici maggiori, che sarebbero però passati al vaglio del sovrano, ma anche il diritto di poter eleggere autonomamente i funzionari minori, in parte su indicazione diretta dei titolari delle magistrature e in altre circostanze sulla base di una loro libera decisione oppure dietro suggerimento dello stesso Consiglio.

⁶⁷ La prima ondata migratoria fu quella dei catalani, molti dei quali erano componenti della piccola nobiltà e *milites*, che sostennero, militarmente ed economicamente, l'intervento di Martino in Sicilia. In un secondo momento, con l'inizio del secolo XV, numerosi immigrati preferirono ritornare in Catalogna e furono sostituiti e affiancati dai flussi migratori provenienti dall'Aragona e da Valenza. Si vedano, a tal proposito, Mineo, *Nobiltà di Stato* cit., pp. 253-257 e Corrao, *Governare un Regno*, cit, p. 117.

⁶⁸ Dopo il 1442, anche il Regno di Napoli, Morelli, *Gli ufficiali* cit. p. 302, fu soggetto all'immissione di una massiccia componente di funzionari iberici, molti dei quali – come Pietro de Cardona, Alfonso de Cardona e Guglielmo Raimondo de Moncada – provenivano direttamente dagli apparati istituzionali dell'isola.

⁶⁹ Situazione non dissimile a quella esistente nel ducato di Savoia, dove, nei secoli XIV e XV, Barbero & Castelnuovo, *Gli ufficiali nel principato sabauda*, p. 2, il gruppo degli ufficiali «non apparve mai né come un corpo sociale chiuso in se stesso, né come un gruppo di pressione politico ben definito», nonostante una partecipazione comunque attiva nella società politica del ducato. Al di fuori della penisola, per esempio, anche nel caso inglese, durante il regno di Enrico V, come ha sostenuto J. Catto, *The King's servants*, p. 93, nonostante la comune provenienza dalle strutture amministrative del ducato di Lancaster, i funzionari, di diversa estrazione sociale e schierati con fazioni avverse tra loro, «were no longer a coherent group».

⁷⁰ Corrao, *Ceti di governo* cit., pp. 76-77.

⁷¹ Solamente nel 1446, ha scritto Corrao, *Gli ufficiali nel Regno*, p. 321, il Magnanimo, per mezzo di alcune nuove disposizioni, affermò la superiorità dei viceré rispetto a tutti gli altri ufficiali.

Un contesto, quello siciliano, dove il sovrano era quindi riuscito a mantenere un autorità insindacabile nella scelta degli ufficiali, da una parte, provvedendo direttamente alla nomina di qualunque ufficiale avesse reputato necessario oppure assecondando un suggerimento proveniente dall'esterno, attraverso la redazione di un *privilegium*; dall'altro lato, invece, delegando la *potestas* di nomina ai viceré locali che tuttavia, nell'assegnazione degli incarichi, si sarebbero serviti di uno strumento documentario di minore prestigio e qualitativamente inferiore, quello cioè delle *lictere patentes* – il che, naturalmente, non escludeva che il sovrano potesse anch'egli servirsi di questa forma documentaria. Nel Regno di Castiglia, che risulta un utile termine di confronto per via dell'origine della nuova casa regnante dei Trastámara, fin dagli ultimi anni del secolo XIV, si verificò una progressiva deupaperizzazione della capacità di scelta degli *officiales* da parte di un monarca debole e soggetto alla sempre più marcata influenza non solo del Consiglio regio, ma anche dei maggiori ufficiali castigliani. La necessità di un accordo tra le diverse parti – il sovrano, il Consiglio, gli ufficiali – coinvolte nella nomina dei funzionari, fu sostanzialmente ratificata nel 1465, quando si stabilì che, almeno per le magistrature collegiali, nel caso «de producirse vacante en la audencia y chancilleria por muerte o renunciación, o por otro cualquier motivo, de algún prelado, oidor o alcade de los que en aquéllas actúan», il monarca avrebbe potuto scegliere il nuovo ufficiale solamente all'interno di una rosa di sei candidati, tre dei quali proposti dai restanti membri dell'ufficio di appartenenza e gli altri su indicazione del *Consejo real*⁷².

La cosciente appartenenza dei funzionari a quello che può essere indicato come un 'corpo di ufficiali', «tutti coloro», cioè, che ricoprivano «un *officium* formalizzato dalla normativa e che implica l'esercizio di poteri di natura pubblica»⁷³, può essere ipotizzata per via di un riconoscimento effettivo che ne venne fatto dal Magnanimo e dai suoi viceré isolani nel corso del suo lungo Regno. Innanzi tutto, con l'istituzione, ancora informale ma sostanziale nei suoi esiti, di una città che fungesse da capitale per

⁷² Garcia Marin, *El oficio público* cit., pp. 142-143. La medesima prassi fu ratificata anche per la scelta dei membri del Consiglio regio, al quale spettava la selezione dei sei candidati tra i quali il sovrano castigliano avrebbe potuto scegliere il nuovo consigliere.

⁷³ Corrao, *Gli ufficiali nel Regno* cit., pp. 317-318. Sul dibattito riguardante l'esistenza o meno di un corpo di ufficiali negli stati italiani del Quattrocento, cfr. Leverotti, *Premessa a Gli ufficiali negli stati italiani* cit. pp. XVI-XVII.

il regno di Sicilia – la sede dei viceré e dell'amministrazione centrale, con tutti i suoi dipendenti, uffici e archivi, fu stabilita a Palermo con un memoriale regio – gli *officiales*, a prescindere dalle numerose missioni che li portavano in giro per l'isola o fuori dal Regno, furono per la prima volta programmaticamente riuniti tutti, palermitani e *furisteri*, all'interno di una struttura stabile, quella dell'*Hosterium* di Palermo⁷⁴, mettendo fine alla loro condizione di ufficiali itineranti al seguito della Corte e facendone un gruppo sociale ideologicamente separato dalla complessa società isolana e connotato dalla loro condizione di permanenti servitori del re. In secondo luogo, gli ufficiali centrali, la cui azione veniva globalmente controllata e monitorata dal Conservatore tramite la serie dei *Libri quitacionum*, furono accomunati dalla fruizione di alcuni privilegi, come quello del *mes de gracia*⁷⁵ e quello – limitato ai vertici dell'amministrazione – sull'acquisto della carne a Palermo⁷⁶, che, insieme a tutti quegli obblighi legati alle loro funzioni pubbliche, ne connotavano indirettamente lo *status* di

⁷⁴ ACA, RC, *Registros*, 2890, c. 103v.

⁷⁵ In un capitolo regio risalente agli ultimi mesi di governo di Ferdinando, si affermava che «per lo dit Senyor de gracia ordena que casun official un mes del any puxa fer sus affers e que per aquell los sia fet compte si ia donchs per malaltia no podien venir aservir la Cort passat lo dit mes» (ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 76r).

⁷⁶ Si vedano le numerose concessioni di questa prerogativa, effettuate comunque a titolo personale, registrate in ASPA, CRP, *Mercedes*, 18. In ASPA, RC, 75, cc. 93v e sg., in occasione della concessione di quel diritto sulla carne in favore del Tesoriere Pietro Altello, venivano riportate anche le motivazioni di carattere generale che sottostavano alla concessione: «Alfonsus etc. Vicerex etc. nobili Iacobo de Paruta militi secreto et magistro procuratori Panormi etc. Havendu debita consideracioni ali carriki, grandi missioni et spisi di lu nobili Petru d'Altello regiu Thesaureri in quistu Regnu havi et pati quotidie in quista chitati maxime essendu vinutu furisteri per li servicii et fachendu di lu serenissimu signuri Re in li quali die noctuque nonnullis percendo laboribus et impensis fatiga et travagli in grandi utilitati et serviciu di la regia Curti, considerandu nec minus ki e di li principali officiali di la Curti predicta per ki merito omni franquicia, libertati, prehemencia et excepciones divi gaudiri et usari ki usanu, gaudinu et preteninu tucti princhipali officiali di la dicta Curti et inter alia la franquicia di la carni di quista chitati ki usa per la sua casa et famigla esistenti in li servicii di lu signuri Re eo maxime ki misseri Antoniu Carusu sou precessuri la tenia usava et possidia essendu Theaurerii per concessioni et gracia ki li fichi lu dictu signuri. Per ki raxunivilimenti divimu cridiri et essiri certi ki sia beni plachenti et ala sua maiestati et contentiza ki omnino lu dictu nobili Petru comu Thesaureri stanti in li soy servicii li optegna usi et posseya deliberacione regii consilii per li dicti respecti dignissimi et altri li quali iza non curamu di exprimiri, havimu provistu et cussi expresse vi comandamu ki alu dictu Thesaureri digiati de cetero dari seu permectiri accactari et prindiri ad sua voluntati di li macelli di quista chitati tucta quilla carni franca tantu di castatu comu di vacca, porcu et altra qualsivogla carni ki accactari vurma die quolibet per usu sou sua casa et famigla franca, exempta et extaxata di li cabelli et raxuni tucti di la Regi Curti cussi comu lu dictu sou precessuri la usava et possidya cumandandu et comictendu a vui secretu predictu propterea ali dicti cabelloti et credenceri di la buchiria ki alu dictu Thesaureri sempri digiamu dari, acceptari et admectiri tucta la dicta carni ki farra acceptari per sou usu et di li soy ut exprimitur franca et exenta di taxa et cabelli da li macelli et buchirii di la dicta chitati si comu fachianu alu dictu Thesaureri sou precessuri non di presumendu fari lu contrariu. Datum Panormi die XXVIII^o mensis septembris III^e indicionis. Magister notarius cui traddita fuit signata».

una cetò composto da funzionari, organizzati gerarchicamente all'interno di ogni magistratura, ma associati da alcuni diritti e doveri specifici. Infine, la famiglia degli ufficiali centrali⁷⁷, non solo veniva premiata per la fedeltà e per i servizi puntualmente resi, ma andava 'corporativamente' difesa da qualsiasi attacco o insulto, dato che, scriveva il Magnanimo: «a la nostra maiestati nullo modo purria tollerari ki ali nostri ufficiali maxime vacandu in quisti parti in li nostri servicii ne a lloru casi per persuna alcuna cuiuscumque gradus et condicionis existanti fussi facta ne actemptata indebita novitati senza essirindi rigurusamenti puniti»⁷⁸. E d'altronde, nel 1435, in occasione di una vicenda apparentemente poco rilevante nella quale era incorso giudice della magna regia Curia Battista Platamone⁷⁹, il viceré Ruggero Paruta esprimeva tutto il suo disagio per la vicenda, scrivendo che «non solum parens offensam eidem Baptiste et rebus eius,

⁷⁷ Il sovrano – e i viceré in sua vece – trattava quindi gli esponenti dell'amministrazione centrale come veri e propri membri di una grande famiglia, intervenendo frequentemente attraverso la concessione di contributi pecuniari elargiti in favore dei suoi ufficiali e dei loro familiari, in occasione di importanti occasioni oppure di spese improvvise. E' questo il caso, per esempio, delle somme concesse al maestro notaio della Real Cancelleria Federico Pizzinga in occasione del matrimonio della figlia Pina (ACA, RC, *Registros*, 2802, cc. 44v) e allo scrivano Matteo Gilifalco, per quello della sorella (ACA, RC, 2838, c. 50v); in favore del segretario Stefano Blundo (ACA, RC, *Registros*, 2803, c. 35r); del notaio della Conservatoria Juan Truxillo (ACA, RC, *Registros*, 2805, c. 13v); del segretario Antonio Ursone (ACA, RC, *Registros*, 2809, c. 101v); del Conservatore Alfonso Ferrandes de la Ribera (ACA, RC, *Registros*, 2814, c. 110v); del maestro Razionale Giovanni Vitillino (ACA, RC, *Registros*, 2829, cc. 114r e sg. e ASPA, RC, 73, cc. 57r e sg.) in occasione dei rispettivi matrimoni. L'intervento del sovrano, a tal proposito, poteva essere richiesto dagli stessi ufficiali che richiedevano l'approvazione dei matrimoni, come in occasione di quello tra Pietro, figlio del viceré Nicola Speciale, e la figlia del mercante di Palermo Giovanni di Giacomo (ACA, RC, *Registros*, 2814, c. 44v) oppure da quei funzionari che non riuscivano a contrarre il matrimonio per l'eventuale opposizione dei familiari della sposa. E' questo il caso, interessantissimo, rappresentato dall'intervento del Magnanimo in appoggio a Giovanni Vitillino, allora maestro notaio della Real Cancelleria, per costringere il giudice della Camera Reginale Giovanni Ansalone («Iohanni de Ansalono legum doctori fideli nostro») a non opporre più alcuna resistenza al suddetto matrimonio: «Havimu intisu ki vui non per motu di caritati ni bon zelu, per propria ambicioni non degenerandu da vestri odiusi custumi vi forzati diffirari e turbari certu matrimoniu lu quali di nostra licencia intendi contrahiri lu familiari e fideli mastru notaru di la nustra Cancelleria Iohanni Vitillinu di quo prinditi gran carricu lu quali vi purriam dari acanuxiri per effettu. Et pero ki nustra intencioni e ki lu dictu Iohanni suis exposcentibus meritis sia in matrimoniu votive et honorifice collocatu, meraviglanduni e redarguenduvi graviter de premissis, vi comandamu tantu expressamenti quantu putimu ki si squivati incurriri nustra indignacioni, vi digiati abstiniri e desistiri di li dicti novitati ca undi tucti oy la meglu e maiuri parti di li parenti su concordi in lu dictu matrimoniu, non darriamu ki per multu ki vui stimullassivu lu matrimoniu non passassi alioqui ni converria providirinchì in manera ad vui pocu plachenti» (ACA, RC, *Registros*, 2571, c. 113r).

⁷⁸ ACA, RC, *Registros*, 2512, c. 86v.

⁷⁹ In ASPA, RC, 70, cc. 247r e sg., il capitano di Catania veniva incaricato di punire con la giusta pena Caterina, una delle serve della casa del suddetto nobile ed un certo Andrea Chierico Giovanni della medesima città di Catania, accusati di una illegale fornicazione avvenuta nel giorno del giovedì santo, nella casa del nobile dottore in legge e giudice della magna regia Curie Battista Platamone.

sed quasi quoddam lese maiestatis crimen non inmerito producens dum regius collateralis et ambaxiator in propriis laribus et rebus probatur offensus»⁸⁰.

Nell'ambito del Regno di Sicilia, quindi, tutte quelle carte riguardanti la concessione di cariche e uffici, nel loro complesso, rappresentavano il momento conclusivo dei processi di selezione di un personale amministrativo che, va detto, riusciva ad avere accesso agli *offici* sulla base delle motivazioni più diverse che, solo parzialmente, trasparivano dalla documentazione superstite.

⁸⁰ ASPA, RC, 70, cc. 247r e sg. La strenua difesa degli *ufficiali* regi, che agivano in nome e per conto del sovrano, non era limitata ai personaggi più importanti, ma si estendeva all'intero corpo, anche a chi svolgeva le competenze per un periodo limitato. E' questo il caso dell'aggressione condotta contro il notaio Andrea Ravello, commissario del sovrano per lo svolgimento di alcune mansioni, che «sub dei et regia protectioni sicuru maxime non havendu factu displachiri alcunu» fu aggredito da alcuni briganti, rischiando di perdere la propria vita. Nel corso del testo, Pietro Felice e Adamo Asmundo, *presidentes* del Regno per conto del Magnanimo, non si limitavano a condannare l'aggressione, ma ne sottolineavano la gravità perché compiuta contro un ufficiale regio: «li quali acti enormissimi et inhumani quanti sianu detestandi et di malu exemplu li ligi lu dichinu tantu divina quantu humana maxime rumpiri li strati regali, comictiri prodicioni assaltandu et offendendu officiali et altri improviso et innocenti et per quistu nullu locu privilegiatu li divi receptari, ca li perpetraturi di li prodicioni et rumpituri di camini su expetuati di omni privilegiu et guidaticu regali» (ASPA, RC, 68, cc. 180r e sg.). La resistenza all'azione degli ufficiali regi e le aggressioni nei loro confronti, sembrano dipendere dalla casualità degli eventi, dato che il controllo esercitato dal sovrano – e dai viceré in suo nome – nei confronti del regio demanio, era molto stretto e ormai consolidato. Sarebbe interessante, ma la documentazione superstite è carente, valutare invece l'azione degli ufficiali regi in quelle aree che erano sotto il controllo della feudalità, come in occasione delle collette regie ordinate dal sovrano. E d'altronde, nel settembre del 1421, i viceré dell'isola scrivevano al re «ki con grandi rancuri e difficultati si fa la dicta colta», lamentando la resistenza fatta agli ufficiali inviati, per nome e per conto del re, a svolgere tale mansione, tanto che in occasione della missione condotta a nella contea di Caltabellotta dal regio collettore Pietro Castelli e dall'algozirio Giovanni di Sant'Onorato, i due ufficiali erano stati vittime di inusitate violenze, come avevano raccontato drammaticamente i due funzionari, costretti, alla fine, ad andare via da quella terra. Dopo un primo rifiuto di provvedere al pagamento delle somme dovute, i viceré avevano mandato a Caltabellotta, insieme al collettore regio, anche l'algozirio, con lo scopo di esercitare una maggiore pressione sui maggiorenti locali e di ottenere il pagamento dovuto, ma il baiulo di quella terra, spalleggiato dalla contessa di Caltabellotta, dopo avere insultato e minacciato gli ufficiali regi («lu dictu balliu con altri appiru a diri alu dictu misseri Iohanni ki illu sirria lu mal vinutu per haviri colta»), si allontanava per richiamare una folla più grande, così da «amminazarilu dictu misseri Iohanni adzo ki desistissi dila dita collecta alu quali et aquilli cum ipsum eranu», finchè, «incontinenti lu dictu bagliu si girau per la terra e vinni cum maiuri compagnia et vinniru contra lu dictu algutziriu dichendu vulirilu alchidiri et a tuti li soy ipsu cum pretesti et requesti per parti dilu signuri Re li requeda comu algutziriu mostrandulu lu bastuni et dicendu iza esti la Curti et lu officiali di lu signuri Rey a lu quali ipsi dichianu ki di lu sou bastuni pocu curavanu ca non canuxianu ne Re ne altru si non lo conti, la terra tuta si missi arrimuri videndu kistu lu dictu misseri Iohanni sindi andau ala posata per fugiri fururi». Di fronte alla gravità della questione, dato che «iza si tocava lu honuri dilu signuri Re et erachi commissu crimen lese maiestatis et ki si quistu factu passava impunitu sirria causa ad altri di fari simili et peiuri excessi», i viceré chiedevano l'autorizzazione per un intervento militare contro la contea, con lo scopo di «purgari kista fistula» e di «vindicari tanta iniuria factam alu signuri Re» (ACA, RC, *Registros*, 2888, cc. 67r e sgg.). Con un valore che va ben oltre il caso milanese, cfr. il fondamentale lavoro di Chittolini, *L'onore cit.*, che concentra la propria attenzione sugli ufficiali provinciali e il caso dello stato cittadino di Mantova, Lazzarini, *Gli ufficiali del marchesato cit.*, pp. 91-92.

1) *Rapporti di fiducia*. Con l'avvento della dinastia castigliana dei Trastamara sul trono della Corona d'Aragona, si rese necessario un intervento profondo sul tessuto amministrativo delle diverse componenti della confederazione, che consentisse l'approdo di personaggi legati ai nuovi sovrani da rapporti di «amistad e confianza»⁸¹. La Sicilia, per via della crisi politica in atto e per la possibilità di intervenire concretamente sulla composizione del personale cancelleresco senza incontrare quelle dure resistenze che i re 'castigliani' trovarono invece nel Principato catalano, si dimostrò quindi un terreno ideale per l'inserimento di personaggi e funzionari provenienti dall'entourage del sovrano e nei confronti dei quali il monarca era legato da stretti vincoli di fedeltà. E' esemplare, a tal proposito, il caso degli *ambaxiatores* che, all'indomani del Compromesso di Caspe, furono inviati nell'isola per prendere il potere in nome del nuovo monarca e che furono contestualmente investiti della titolarità di alcune delle principali magistrature siciliane⁸². Un gruppo sociale, quest'ultimo, inizialmente connotato da una preminente compagine castigliana – composta da nobiltà di nuova formazione, *letrados* e personale amministrativo – che, con il progressivo radicarsi dei Trastamara all'interno della loro vasta dominazione e con il loro riconoscimento da parte delle numerose forze locali, fu ampliato con l'ingresso delle altre componenti iberiche e dei siciliani⁸³. Gli uffici ai quali avevano accesso tutti questi personaggi, oltre che agli incarichi all'interno della *domus regia* (gli *officia* di camerlengo, siniscalco e maggiordomo) e di servizio personale nei confronti del re, erano quelli di

⁸¹ Garcia Marin, *El oficio público* cit., p. 78.

⁸² Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 158. All'interno di questo piccolo nucleo di *ambaxiatores* che arrivarono in Sicilia, Fernando de Vega ottenne l'ufficio di Maestro Portulano, Fernando Vasquez Porrado, invece, divenne Maestro Secreto.

⁸³ Dopo la conquista di Napoli, nel 1442, questa compagine fu integrata anche dalla componente napoletana dando vita, in occasione del tentativo di centralizzazione degli apparati istituzionali della Corona d'Aragona a Napoli, a un organigramma cancelleresco complesso, composto da funzionari provenienti da tutte le terre della confederazione aragonese.

maggiore prestigio e responsabilità, quelli cioè afferenti al livello più elevato degli apparati istituzionali dell'isola⁸⁴.

- 2) *Opportunità politica*. La costruzione del consenso attorno alla nuova casa regnante passava anche dal coinvolgimento dei ceti dominanti locali, e in alcuni casi anche degli avversari politici⁸⁵, nel governo del Regno e, proprio per questo, Ferdinando preferì confermare nei loro uffici tutti gli esponenti della maggiore aristocrazia isolana – e di quella ‘sicilianizzata’ – e dell'emergente nobiltà cittadina. Il Magnanimo, bisognoso del più ampio sostegno possibile per un felice esito della campagna napoletana, pose fine al dimagrimento istituzionale iniziato dal padre, moltiplicando il numero degli *officia* a disposizione e accentuando così, attraverso una serie di nomine politiche, l'immissione dei ceti dirigenti locali negli apparati amministrativi isolani, con una prevalenza, ma non esclusività, di elementi aristocratici al vertice delle magistrature⁸⁶ e di esponenti delle *universitates*, ai livelli inferiori delle strutture cancelleresche. Risulta esemplare, a tal proposito, la nomina del primo viceré siciliano, il messinese Nicola Castagna che, nel 1421, insieme al vescovo di Catania Juan Podio Nucho, prendeva il posto del catalano Antoni Cardona e dei castigliani Martin Torres e Fernando Vasques Porrado⁸⁷, mentre numerosi personaggi provenienti

⁸⁴ Il catalano Gispert des Far, che era allo stesso tempo *uxer d'armes* di Alfonso e suo grande creditore, fu titolare dell'ufficio del Maestro Secreto e successivamente di quello del Maestro Portulano. I siciliani Giovanni Vitillino e Bartolomeo Gallina, grazie al continuo sostegno da parte del sovrano, riuscirono ad arrivare ai vertici amministrativi del regno, rispettivamente come Maestro Razionale e Conservatore del Real Patrimonio.

⁸⁵ Come ha ricordato Corrao, *Ceti di governo* cit., p. 73, con la nomina di Antoni Cardona nel ruolo di Viceré (1416), il Magnanimo concesse un ufficio di grande prestigio a «uno degli esponenti della grande nobiltà catalana che aveva duramente avversato l'elezione di Caspe», con lo scopo di coinvolgere le opposizioni catalane nella gestione complessiva della Corona d'Aragona e di immettere in Sicilia un importante punto di riferimento per l'aristocrazia iberica.

⁸⁶ L'inserimento dei rappresentanti dell'aristocrazia locale negli uffici chiave dell'amministrazione siciliana esulava dall'aspetto più o meno tecnico degli stessi. Si trattava infatti di nomine politiche che, come nel caso della Curia dei Maestri Razionali, potevano poi essere affiancate e integrate da ufficiali dotati di quel bagaglio tecnico necessario per l'espletamento dei compiti dell'ufficio. E' il caso, per esempio, del nobile Federico Ventimiglia, milite e *uxer d'arms* del sovrano, che, nel 1419 (ACA, RC, *Registros*, 2805, cc. 71v e sg.), entrava in possesso dell'ufficio di maestro Razionale, del quale avrebbe sempre percepito il salario, ma che non avrebbe mai effettivamente esercitato nel corso della sua carriera. Cfr. *supra*, PARTE SECONDA, § 6.3.

⁸⁷ ASPA, PR, 23, cc. 182r e sgg.

dalle città siciliane, e da Messina in particolar modo, assumevano posizioni di comando nella funzione di *locatenentes* dei titolari delle magistrature.

- 3) *Necessità economiche*. Le mire espansionistiche del Magnanimo, che segnarono il suo lungo regno fino alla definitiva conquista di Napoli, e il continuo e immediato bisogno di immissioni di capitali e di risorse pecuniarie nella Tesoreria siciliana, con lo scopo di finanziare la guerra e di stipendiare gli eserciti, di noleggiare i navigli e di acquistare vettovaglie e armi, spinsero il sovrano aragonese alla cessione temporanea di alcuni uffici pecuniari del Regno. Questi, in cambio di mutui contratti privatamente da Alfonso, erano dati in appalto ai più influenti e importanti creditori del sovrano che, per via delle ingenti risorse economiche a disposizione, erano in grado di anticipare, per ciascun anno indizionale, gli introiti previsti dagli uffici appaltati, provvedendo così al finanziamento delle necessità economiche della politica estera aragonese⁸⁸. E' piuttosto raro, invece, assistere a una vera e propria compravendita di uffici, a vita o per un determinato numero di anni, se non nel caso di incarichi minori dell'amministrazione, come in occasione, per esempio, dell'acquisto, per una somma di 60 onze, dell'ufficio di *archivarius* della magna regia Curia da parte di Andrea Carioso⁸⁹. In questa circostanza, però, fu il viceré Ruggero Paruta, sulla base dei poteri delegatigli dal sovrano, a provvedere alla dell'ufficio sulla base di un *instrumentum puplicum* redatto nel 1438 dal notaio di Palermo Giovanni Lippo, poi ratificato nel corso del 1439 con un privilegio del sovrano, esecutoriato, a sua volta, con una *lictera* viceregia. Nel 1421, invece, era stato il Tesoriere di Sicilia Giovanni Gorretta «vigore et auctoritate regie procuracionis» a interessarsi della vendita, per un totale di 60 onze, dell'ufficio di luogotenente della Conservatoria, che recepiva una quota di salario fisso di 40 onze annuali, in favore del vescovo di Catania Vincenzo

⁸⁸ I casi legati alle nomine del mercante catalano Guglielmo Campredon, e poi del figlio Ramon, nel ruolo di Maestro Portulano (ACA, RC, *Registros*, 2809, cc. 130r e sgg.); del mercante veneziano Antonio Morosini come Tesoriere di Sicilia (ASPA, PR, 25, c. 84v) e del catalano Antonio Sin come Tesoriere (ASPA, RC, 76, cc. 105r e sg.), sono tra gli esempi più evidenti.

⁸⁹ ASPA, RC, 73, cc. 323r e sgg.

Stefano che avrebbe goduto della provvigione annuale e di tutti i diritti annessi, per un periodo di due anni⁹⁰.

- 4) *Competenze tecniche*. Parte delle nomine, infine, erano indirizzate dal bisogno di competenze tecniche e professionali per l'espletamento di uffici di nuova istituzione/re-istituzione, in circostanze straordinarie, oppure per alimentare la continuità amministrativa di una magistratura, nei casi ordinari. In quest'ultima occasione, si provvedeva alla promozione di quei funzionari che servivano già all'interno di un organo centrale, come sostituti dei titolari oppure come apprendisti⁹¹, e che erano quindi già in possesso delle abilità richieste, assegnando loro un incarico stabile e annualmente retribuito dalla Tesoreria⁹² oppure si concedeva al titolare di un ufficio il diritto di passare legittimamente l'incarico al figlio che, attraverso il riconoscimento di un'apprezzata e funzionale continuità amministrativa, avrebbe assorbito direttamente dal padre tutte le competenze necessarie per la conduzione dell'ufficio stesso⁹³. Nel primo caso, invece, la cooptazione del personale cancelleresco avveniva attraverso percorsi diversi che, solo raramente, seguivano i canali della promozione interna

⁹⁰ ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, cc. 696r e sgg. In pratica il sovrano Alfonso, tramite un privilegio dell'11 gennaio 1421, provvedeva all'assegnazione dell'ufficio di luogotenente della Conservatoria in favore di Vincenzo di Stefano, covalidando una scrittura privata redatta due giorni prima. Anche Andrea Aquila, nel 1439, entrò in possesso dell'ufficio di notaio della Segreteria, in virtù dell'acquisizione dell'ufficio fatta dal padre Nitto con un contratto privato redatto dal notaio Nicola di Francavilla, in data 2 ottobre 1438 (ASPA, CRP, *Mercedes*, 18, cc. 520r e sg.). Sulla *enajenación* degli uffici pubblici nella Castiglia bassomedievale, cfr. Garcia Marin, *El oficio público* cit., pp. 143-147.

⁹¹ Nel primo caso, gli ufficiali percepivano il salario dei titolari, sulla base del servizio prestato, mentre per gli apprendisti, il servizio non era pagato. Si può presupporre che tutti questi funzionari, che lavoravano comunque all'interno degli apparati istituzionali dell'isola pur non essendo titolari degli uffici, percepissero dei diritti per ogni singolo atto posto in essere.

⁹² E' il caso, per esempio, di Matteo Ansalone che, già dipendente non ordinario della Curia dei Maestri Razionali, ne divenne notaio ordinario (ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, c. 679r) oppure di Berenguer Sorrovira, che fungeva da sostituto di Domenec Ram nel ruolo di giudice della Sacra Regia Coscienza e che divenne infine il titolare della carica (ACA, RC, *Registros*, 2803, cc. 121r e sgg.).

⁹³ All'interno degli apparati centrali del Regno di Sicilia, i casi in cui un padre riusciva a fare del figlio – o di un altro familiare – il legittimo successore nello svolgimento di un particolare in carico sono molto frequenti ed erano regolarmente legittimati dall'autorità pubblica. Così Andrea Carioso successe al padre Fortugno nel ruolo di maestro notaio della magna regia Curia; Giovanni Mariscalco agì come luogotenente e maestro notaio dell'ufficio del Protonotaro, prima insieme e poi in sostituzione del padre Bono; Filippo Viperano, invece, ottenne il diritto di passare l'ufficio a uno dei suoi figli legittimi, a patto che l'erede dell'incarico si fosse dimostrato idoneo ad agire come maestro notaio della Curia dei Maestri Razionali, così come i notai dell'ufficio della Segreteria Paolo de Libreris e Nitto Aquila.

all'ufficio⁹⁴, per coinvolgere, invece, un personale 'esterno' alle singole magistrature, ma in possesso delle qualità tecniche richieste. Se in occasione delle nomine del palermitano Leonardo Bancherio nel ruolo di *Auditor Compotorum* dei Razionali⁹⁵, di Giacomo Gravina all'interno della medesima Curia⁹⁶ oppure di Andrea Guardiola⁹⁷, la soluzione fu comunque interna agli apparati amministrativi dell'isola; nel caso invece dell'introduzione della Conservatoria del Real Patrimonio, un organo, quest'ultimo, mutuato dalla realtà castigliana, l'incarico fu affidato al castigliano Iohan Sanches de Salvaterra che, dopo essere stato al vertice dell'Hacienda castigliana, «veniva inviato in Sicilia con un gruppo di collaboratori – Juan Trujillo, Alfonso Fernandez de la Ribera – con l'incarico di riorganizzare le finanze siciliane "ala manera de Castella"»⁹⁸.

In qualunque caso, a prescindere quindi dalla motivazione primaria che sottostava alla selezione del personale cancelleresco dell'isola, vi erano due fattori cruciali che influenzavano qualsiasi decisione e processo di promozione politica, quelli cioè della discrezione del principe nella scelta del personale e quella della mediazione rappresentata dall'azione dei viceré isolani che, grazie alle approfondite conoscenze che avevano nei confronti della realtà locale, erano in assecondare le decisioni del sovrano, indirizzandole sulla base di quelle che erano le aspettative dei sudditi, nonché di provvedere alla nomina diretta degli *ufficiali* minori degli apparati istituzionali del Regno. Se nei reggimenti repubblicani, alla base della scelta del personale, vi erano dei

⁹⁴ E' questo il caso, per esempio, di Iohan Ayuto che, già notaio della Curia dei Maestri Razionali, divenne *Auditor Compotorum* della medesima magistratura (cfr. *supra*, PARTE SECONDA, § 4.2, nota 83), per via delle necessità amministrative del momento che consigliarono una nuova istituzione di quell'ufficio precedentemente introdotto nell'isola (1407) da Martino di Sicilia.

⁹⁵ Leonardo Bancherio entrò in possesso del restaurato ufficio di Uditore dei conti, dopo la breve parentesi in cui fu gestito da Iohan Ayuto nei primi anni del regno alfonsino, nel 1438 (ACA, RC, *Registros*, 2829, cc. 7v e sgg.).

⁹⁶ L'anziano Giacomo Gravina fu inserito all'interno della Curia dei Maestri Razionali con lo scopo esplicito di colmare le lacune tecniche dei funzionari dell'ufficio (ACA, RC, *Registros*, 2512, cc. 74v e sg.). Sull'inserimento di quest'ultimo ufficiale nella Curia dei Maestri Razionali e sulla promozione di Leonardo Bancherio nel ruolo di uditore dei conti, cfr. *supra*, PARTE SECONDA, § 5.3., pp. 186-190.

⁹⁷ Su Andrea Guardiola, inviato nuovamente in Sicilia da Ferdinando per accentrare su di sé gli uffici pecuniari dell'isola. cfr. *supra*, PARTE SECONDA, § 4.2.

⁹⁸ Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 356. Sull'istituzione della Conservatoria del Real Patrimonio in Sicilia, cfr. *supra*, PARTE PRIMA, Capitolo 3.

criteri selettivi – certamente modificabili nel corso del tempo, ma comunque irregimentati nell’ambito di una legislazione predefinita – ai quali chiunque avesse voluto la propria candidatura per accedere agli uffici doveva necessariamente adeguarsi e che si traducevano nella redazione di carte e documenti specifici utili all’espletamento delle pratiche correnti; nei contesti principeschi, invece, la nomina degli ufficiali avveniva sulla base di una disposizione verticistica da parte dei governanti, senza apparenti selezioni preventive, che può essere esemplificata nella forma documentaria del *privilegium* oppure delle *lictere patentes*⁹⁹. Una decisione, quella spettante al *princeps*, che per il caso siciliano, innervato dalla compresenza di più poteri nell’arena politica dell’isola, solo formalmente può quindi essere considerata come autocratica. Nei principati, i canali informale entro cui, abitualmente, prendeva forma la selezione e la cooptazione del personale cancelleresco, di qualunque livello esso fosse, erano naturalmente la corte e il Consiglio regio, con tutte le pressioni, i pareri e gli intrighi che si sviluppavano al suo interno¹⁰⁰. In Sicilia, per via della sua condizione ibrida, quella cioè di essere un Regno indipendente, ma di essere contestualmente priva di una propria casa regnante, agivano due corti, quelle dei re aragonesi e quella dei viceré locali, che si relazionavano tra loro per mezzo di fitto scambio di corrispondenza – quello oggi parzialmente conservato all’interno dell’eterogeneo fondo delle *cartas reales* presso l’archivio della Corona d’Aragona a Barcellona¹⁰¹ – che assumeva quindi, insieme ai

⁹⁹ «Considerando che il principe può procedere arbitrariamente ad attribuire a chiunque le condizioni di eleggibilità previste dagli statuti di matrice comunale», ha scritto Lazzarini, *Materiali per una didattica* cit., p. 32, «vengono a mancare in buona misura tutti i procedimenti volti a verificare, candidato per candidato, la presenza delle condizioni necessarie all’accesso alle cariche».

¹⁰⁰ J. M.^a Garcia Marin, *El oficio público en Castilla durante la baja edad media*, p. 143, ha scritto che «no es raro que el monarca bajomedieval, sometido de hecho a innumerables presiones, deje de ser enteramente libre a la hora de nombrar incluso a sus colaboradores más íntimos, de tal manera que en ésta su importante prerrogativa se ve, a menudo, mediatizando de algún modo por la irrupción de la siempre impaciente e inquieta nobleza». Sull’azione e sull’influenza del Consiglio regio in Sicilia, cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 277-289; di grande utilità, l’ampia bibliografia inglese sull’azione dei Consigli principeschi, ovvero J. F. Baldwin, *The King's Council in England during the Middle Ages*; J. L. Kirby, *Councils and Councillors of Henry IV, 1399-1413*; Brown A.L., *The King's Councillors in fifteenth-century England*; J. R. Lander, *The Yorkist Council and Administration, 1461 to 1485*.

¹⁰¹ Cfr. Corrao, *Costruzione di un corpo di fonti* cit. Le scritture raccolte nel fondo delle *cartas reales*, che raccolgono tutte quelle scritture non pergamenee ma afferenti alla struttura cancelleresca del regno aragonese, sono contrassegnate da una grande eterogeneità e, per lo specifico ambito siciliano, assumono una particolare importanza soprattutto a cominciare dall’età martiniana, quando cioè le relazioni tra Barcellona e la Sicilia furono rinsaldate in seguito all’assunzione di Martino il Giovane al trono del Regno. Al riguardo, cfr. *ibidem*, spec. alle pp. 284-287.

rispettivi apparati istituzionali, uno dei principali canali informali attraverso il quale avveniva la promozione e la selezione del personale degli uffici isolani.

Il sovrano, quindi, suo malgrado, nonostante fosse giuridicamente in possesso della facoltà di nominare i titolari delle magistrature siciliane e di scegliere arbitrariamente qualunque altro funzionario all'interno dell'amministrazione del Regno¹⁰², per via delle convenienze e delle opportunità politiche che era necessario perseguire per un più funzionale e proficuo governo a distanza dell'isola, si trovò costretto a una mediazione tra quelle che erano le proprie prerogative e le istanze che, invece, promanavano dalla realtà siciliana. La documentazione delle *cartas reales*, attraverso tutte le suppliche, i consigli, le raccomandazioni, le pressioni e le richieste che vi trovavano alternativamente voce e che sono conservate all'interno di quell'eterogeneo fondo, rende quindi possibile la concreta, anche se parziale, percezione di uno strumento informale come quello basato sulla corrispondenza¹⁰³. Un canale solo apparentemente invisibile, ma dotato invece di una propria fattualità, che trovava espressione in quella redazione di carte, scritture e lettere che i *curiales* e i *familiares* siciliani, nonché i rappresentanti delle *universitates* isolate, inviavano al sovrano e nelle risposte che quest'ultimo, attraverso il personale della segreteria iberica inviava ai supplicanti.

Il re aragonese, grazie anche all'apporto del suo entourage dei più stretti collaboratori, dopo avere attentamente vagliato il merito delle richieste ricevute, stabiliva quindi se assecondare o meno le suppliche, riguardanti la richiesta di uffici pubblici all'interno dell'amministrazione del Regno, che gli venivano di volta in volta presentate. Fin dal 1416, per esempio, il vescovo di Lleida e viceré di Sicilia era

¹⁰² Il capitolo regio, registrato in un memoriale redatto presumibilmente nel 1419 e inviato ai viceré siciliani Antonio Cardona, Ferrando Vasques Porrado e Martin Torres, delinea chiaramente la prerogativa assoluta, riservata al sovrano, legata alla nomina dei principali ufficiali delle magistrature isolate, dato che i viceré, senza l'assenso del sovrano, non potevano intervenire concretamente nella scelta dei predetti ufficiali: «Los dits visrey no puguen donar los officis següents sens consultar lo Senyor Rey co es Maestre Iusticer, Almirall, Senescal major, Canceller, Maestre Portula, Maestre Secret, Prothonotari, Secretari, Provisor de Castelles, Tresorer, Maestre Racional ne Conservador» (ACA, RC, *Registros*, 2804, c. 107r). Cfr. Giardina, *L'istituto del viceré* cit., pp. 262-263.

¹⁰³ La cospicua presenza, all'interno del fondo della *cartas reales*, di lettere di raccomandazione e di suppliche. Corrao, *Costruzione* cit., p. 295, indica «la sperimentazione di canali di comunicazione riguardo al problema cruciale delle grazie e della concessione del favore regio», dato che «il centro di erogazione de privilegio e della legittimazione dell'eminenza sociale e politica si era allontanato dal regno».

intervenuto presso il sovrano affinché il fedele servitore e maestro Razionale Nicola Castagna fosse investito di un ufficio tra quelli «que a present vacan e daqui avant vacaran», che ricompensasse degnamente l'attività da sempre condotta «con exaltamento di la vestra alta Corona»¹⁰⁴. Nel 1417, dato che l'ufficio di *Regius Cancellarius* era rimasto vacante in seguito alla scomparsa del suo ultimo titolare, il maestro Razionale Nicola Castagna, dopo aver elencato tutti i compiti e le mansioni svolte per conto del sovrano in Sicilia, chiedeva di potere entrare in possesso «di lu officiu di Canchillieri, lassandu lu officiu di Razionali ki eu tegnu», raccomandandosi infine «ali pedi di la vostra serenitati» per l'accoglimento della supplica presentata¹⁰⁵. Una richiesta che, come abbiamo visto, non avrebbe avuto seguito per via della momentanea scelta, da parte sia di Ferdinando che di Alfonso, di non procedere all'assegnazione di quell'ufficio¹⁰⁶, ma che avrebbe comunque avuto come esito, nel 1421, la concessione dell'incarico, politicamente rilevante e cospicuamente remunerato, di viceré in favore del medesimo Nicola Castagna¹⁰⁷.

Non avrebbe invece avuto alcuna conseguenza la richiesta, presentata da Juan Tudela al sovrano nel 1415, di poter accedere al ruolo di Protonotaro del Regno di Sicilia, sulla base di quel *cursus honorum* previsto all'interno della Cancelleria aragonese e codificato da Ferdinando d'Antequera¹⁰⁸, che prevedeva il passaggio automatico dal ruolo di primo Segretario a quello di Protonotaro e che il funzionario iberico avrebbe voluto che fosse applicato anche nell'isola. Nelle intenzioni del Tudela, oltre all'innegabile prestigio e al vantaggio personale che sarebbe scaturito da quella nomina, vi era anche una proposta che si adeguava alla linea d'intervento condotta fino a quel momento dal nuovo monarca e che mirava a una razionalizzazione dell'apparato amministrativo isolano, l'accorpamento, cioè, di due uffici, quello del Protonotaro e

¹⁰⁴ ACA, RC, *Cartas Reales*, Caja 20, n. 3.

¹⁰⁵ ACA, RC, *Cartas Reales*, Caja 21, n. 73.

¹⁰⁶ Sulle vicende riguardanti l'assegnazione dell'ufficio di Cancelliere del Regno di Sicilia, cfr. *supra*, PARTE SECONDA, § 6.2.1.

¹⁰⁷ ASPA, PR, 23, cc. 182r e sgg.

¹⁰⁸ Sevillano Colon, *Cancillerias de Fernando I* cit., p. 189.

quello del Segretario, e l'erogazione di un singolo salario per lo svolgimento di entrambi gli incarichi¹⁰⁹.

In quella circostanza, a una soluzione 'tecnica' come quella proposta dal segretario aragonese, sarebbe stata invece preferita una nomina di natura eminentemente politica, con la promozione del messinese Sallimbene Marchisio al vertice dell'ufficio del Protonotaro nel 1415¹¹⁰, in evidente continuità con il suo predecessore e concittadino Nicola Moleti¹¹¹. Il Magnanimo accolse infatti la supplica presentata dal Marchisio¹¹², preferendola a quella del Tudela, perché il funzionario messinese, oltre ad essere un ufficiale di comprovata fedeltà fin dall'età di Martino – a cominciare dal 1392 aveva tenuto prima l'incarico di giudice della Gran Corte e poi quello di Maestro Razionale, nonché, per un breve periodo (1414), anche quello di luogotenente del Maestro Giustiziere¹¹³ – era anche uno dei maggiori esponenti della potente e turbolenta oligarchia cittadina di Messina¹¹⁴, fazione, quest'ultima, che aveva giocato un ruolo importantissimo durante il conflitto tra Bianca di Navarra e Bernardo Cabrera per la conquista del vicariato dell'isola e che, in quegli anni, rappresentava il principale polo di resistenza 'siciliana' alle decisioni del compromesso di Caspe¹¹⁵. Così, quando i giurati di Messina, presumibilmente nel corso degli ultimi mesi del 1415, per mezzo di un ambasciata condotta dal nobile Riccardo Filangieri, stratigoto della medesima *universitas*, e da Giovanni Crisafi, uno dei maestri Razionali del Regno e anch'egli proveniente da Messina¹¹⁶, presentarono a Giovanni, secondogenito del sovrano aragonese e viceré dell'isola, un capitolo che metteva in rilievo la necessità di una

¹⁰⁹ In Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., APPENDICE, Doc. 4, p. 154, Juan Tudela scriveva al sovrano che «en aquest regne ha molts salaris de officials excessisus e una persona seria bastant a regir lo dit offici de prothonotari e de secretari, e ancora no seria molt affanat, offirme senyor si ala vostra senyoria sera placent tenir e regir los dits dos officis ab lo salari tansolament de prothonotari».

¹¹⁰ ASPA, RC, 50, cc. 118r e sg.

¹¹¹ Cfr. *supra*, PARTE SECONDA, § 6.2.2., pp. 233-239.

¹¹² ACA, RC, *Cartas Reales*, Caja 17, s.n., 12 settembre 1415, ind. IX..

¹¹³ Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 555-556.

¹¹⁴ Corrao, *Ceti di governo* cit., p. 84.

¹¹⁵ Sulla resistenza al nuovo sovrano da parte dell'*universitas* di Messina, cfr. la missiva inviata a Ferdinando da Andrea Guardiola, Corrao, «*De la Vostra Gran Senyoria*» cit., APPENDICE, Doc. 1, pp. 147-148, con la quale il funzionario iberico consigliava il sovrano sul modo di agire per risolvere la questione.

¹¹⁶ Questi due ufficiali, insieme al suddetto Sallimbene, rappresentavano i principali esponenti della fazione messinese. Al riguardo cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., pp. 171-172.

dinastia autonoma che governasse il Regno di Sicilia¹¹⁷, la risposta dell'Infante, come si evince non solo dalla *iussio*, ma anche dalla sottoscrizione¹¹⁸, fu redatta dal Sallimbene Marchisio. Quest'ultimo, proprio per via del suo ambiguo ruolo in quanto Protonotaro di Sicilia e, nello stesso tempo, di importante rappresentante della fazione messinese, appariva infatti come il funzionario più idoneo¹¹⁹ per rispondere alle richieste della città sullo stretto e per mettere fine a qualsiasi altra proposta che mirasse alla creazione di una dinastia autonoma per l'isola¹²⁰.

La conclusione di quest'ultima vicenda è la dimostrazione del fatto che la convenienza politica e la ricerca del consenso – in un contesto ancora instabile come quello siciliano, appena uscito da una guerra civile e soggetto a un traumatico cambio dinastico – rappresentavano il cardine di qualsiasi scelta operata dai governanti, anche per un sovrano avveduto e attento ai processi di razionalizzazione degli apparati burocratici come Ferdinando d'Antequera che, nonostante il corretto giudizio espresso dal Tudela, non solo un abile funzionario, ma anche un riconosciuto esperto delle questioni siciliane, nelle lunghe missive inviate in terra iberica, preferì servirsi di un criterio di scelta dei funzionari che, adeguandosi alla complessa realtà locale, era apparentemente in contrasto con le linee guida che avevano contrassegnato fino a quel momento il governo dell'isola.

La competizione dei diversi aspiranti per il conseguimento di un medesimo ufficio, che giungeva a Corte sotto forma di missive e suppliche, e la possibilità, da parte del sovrano, di intervenire concretamente sulla distribuzione dei benefici, ne ampliava

¹¹⁷ «Item notificari et ultimo excusarini a la sua excellencia pero ki li facti preteriti et atque li presenti ni dimostranu ki lu regnu per la absencia di signuri Re, gubernandusi per altri ca per la sua maiestati ad supplicari ki sia sua merci darini Re separatu dependenti di la sua signuria. Per tantu la sua serenitati di quistu non digia suspectarisi ca si cherca per propriu beneficiu di la maiestati di lu dictu signuri et ancora di tuctu lu regnu. Respondetur per dominum» (ASPA, PR, 18, c. 274v).

¹¹⁸ Alla conclusione della risposta al capitolo, al fianco della sottoscrizione dell'Infante si trova infatti quella del Protonotaro nella forma «Vidit Sallimbeni». In calce al documento è stata invece registrata la seguente formula di mandato «Dominus Infans mandavit michi Sallimbeni» (ASPA, PR, 18, c. 274v).

¹¹⁹ Sallimbene Marchisio, va ricordato, fu infatti al servizio non solo dell'amministrazione siciliana, ma anche dei sovrani aragonesi, fin dalla riconquista dell'isola nel 1392.

¹²⁰ La risposta al capitolo presentato dagli *ambaxiatores* messinesi all'Infante fu la seguente: «Respondetur per dominum Infantem quod per dei graciam habemus regem sapientissimum et virtuosissimum qui non solum ad gubernandum regna et gentes sibi submissis se atque ad regendum et gubernandum totum orbem sufficientes et dignissimus existeret. Ideoque de tali materia non loquantur nec se intromictant alias si secus presumpserint facient talem demonstracionem quod nullus de cetero talia presummere tentabit, quam non est honestum loqui de tali materia» (ASPA, PR, 18, c. 274v).

infatti indirettamente lo spazio d'intervento all'interno della realtà siciliana. Dando il proprio sostegno a un candidato piuttosto che a un altro, il monarca diveniva il vertice indiscusso della mediazione politica, il punto di riferimento nei confronti del quale le fazioni di Corte tra loro rivali dovevano esercitare la loro pressione per influenzarne le decisioni, in considerazione del fatto che le sue scelte erano in grado di mutare profondamente gli equilibri esistenti nell'ambito delle strutture cancelleresche isolate¹²¹.

D'altronde, la strutturazione delle diverse magistrature che costituivano il complesso dell'apparato cancelleresco siciliano, in maniera del tutto simile alla pur diversa organizzazione istituzionale aragonese, consentiva apertamente una distribuzione della titolarità degli organi centrali, frutto delle convenienze politiche contingenti, ai principali esponenti dei ceti dirigenziali e mercantili perché era dotata di una serie di anticorpi in grado di colmare le eventuali lacune tecniche che potevano generarsi. Il frequente ricorso alle nomine di *regentes* degli uffici, in sostituzione di quei titolari che si trovarono spesso al seguito del sovrano, con particolare evidenza durante il lungo regno del Magnanimo, oppure di quelli che continuarono a svolgere la loro attività mercantile, e l'azione di primo piano condotta dai luogotenenti e dai maestri notai – si trattava solitamente ufficiali esperti e preparati, nonché contrassegnati da una lunga attività nelle istituzioni siciliane – all'interno di ogni singola magistratura, rappresentavano lo strumento attraverso il quale i governanti riuscivano solitamente a colmare rapidamente e senza particolari difficoltà, le lacune tecniche che potevano interessare l'amministrazione locale.

I re aragonesi, oltre alle due possibilità, che abbiamo visto, di assecondare o respingere le suppliche che giungevano a corte, potevano perseguire una prassi diversa che si poneva l'obiettivo di premiare la solerzia di alcuni suoi *fideles* non solo con l'assegnazione di pensioni e prebende¹²², ma anche per mezzo di una concessione *in fieri* degli incarichi richiesti. Talvolta, infatti, i supplicanti chiedevano al sovrano

¹²¹ Cfr. R. Bizzocchi, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, pp. 112-113.

¹²² E' questo il caso della concessione, nel 1414, di una provvigione di 200 ducati annui, fino al raggiungimento di una somma complessiva di 1200 ducati, in favore del nobile Gilbert Centelles. Questa pensione fu assegnata al suo beneficiario in sostituzione dell'ufficio di Provveditore dei castelli del Regno di Sicilia che era stato richiesto dal medesimo Centelles, ma che era già stato concesso a Gabriel Fanlo, subentrato in sostituzione del fu Francesc Castellar (ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 26v).

l'assegnazione di uffici che erano già in possesso di altri funzionari che non potevano essere sollevati dai loro incarichi – nei casi in cui, per esempio, il titolare era un funzionario capace e fidato, oppure un personaggio politicamente molto forte – e il sovrano, in quelle circostanze, provvedeva a una nomina come successore oppure, più frequentemente, all'assegnazione di qualsiasi altro incarico, preferibilmente della medesima dignità e dotato di un salario equivalente, in attesa che si rendesse disponibile l'ufficio reclamato dal supplicante¹²³.

Risulta esemplare, a tal proposito, la vicenda di Alferio Leofante, funzionario al servizio della Tesoreria isolana, nel ruolo di luogotenente di quella magistratura, fin dagli anni venti del Quattrocento¹²⁴. Come si evince dalle scritture superstiti, re Alfonso acconsentì alle richieste presentategli tramite una supplica e, con un *albarano* redatto nell'ottobre del 1428 nell'ambito della cancelleria aragonese, concesse al supplicante il primo ufficio di Maestro Razionale di Sicilia che si fosse reso disponibile «per cessum videlicet aut decessum seu alio quovismodo»¹²⁵. Nella medesima carta veniva anche segnalato che, in attesa che si liberasse l'ufficio richiesto, Alferio Leofante avrebbe potuto accedere al primo incarico che si fosse reso disponibile tra quelli dell'amministrazione 'superiore' del Regno di Sicilia, quelli cioè di luogotenente del maestro Giustiziere, di Conservatore del Real Patrimonio, di Tesoriere, oppure a

¹²³ I conflitti generati dall'attribuzione di un medesimo beneficio a più aspiranti era presente anche nell'ambito della chiesa rinascimentale, R. Bizzocchi, *Chiesa e potere* cit., pp. 101-107, nella quale coesistevano «diversi sistemi, locali e centrali, di conferimento dei benefici, la complessità delle procedure burocratiche, e l'arbitrarietà dell'interpretazione del diritto». Nel caso però della disputa per il possesso delle cariche maggiori, come in occasione della nomina dei vescovi, gli interessi politici risultavano talmente grandi e delicati da suggerire una risoluzione preventiva dei contrasti per il possesso della titolarità del vescovato, prima che fosse dato avvio, quindi, al dovuto processo di provvista. La situazione appariva decisamente più complessa per il sistema di assegnazione dei benefici minori che non può essere semplicemente ridotto a una naturale rivalità fra centro e periferia, dato che gli aspiranti a un beneficio potevano essere legittimati tutti da una nomina della medesima qualità. Nel corso del Quattrocento, inoltre, la confusione nell'attribuzione dei benefici minori aumentò ulteriormente a causa del diffondersi della pratica della grazia aspettativa, attraverso la quale «il supplicante riceveva un titolo di diritto non su un singolo beneficio già vacante, ma su di un genere di benefici: quelli cioè soggetti alla collazione ordinaria in certe diocesi e fino a una certa rendita».

¹²⁴ L'assegnazione dell'ufficio di luogotenente della Tesoreria in favore di Alferio Leofante risale al 1420 (ACA, RC, *Registros*, 2805, c. 177r).

¹²⁵ ASPA, RC, 64, c. 116v.

qualsiasi altro ufficio che il suddetto ufficiale avesse reputato idoneo e confacente alla propria dignità¹²⁶.

Nel novembre del 1429, quindi, il Magnanimo procedeva all'assegnazione dell'ufficio di Tesoriere di Sicilia – «et ex inde supplicaveritis cum instancia quod cum per mortem Anthonii Morexini officium regie Thesaurarie huius Regni in manibus Curie vacet ad presens illudque coram Nobis vigore regie provisionis preinserte duxeritis acceptandum possessionem eiusdem officii iuxta mandatum regium dare et conferre effectualiter deberemus»¹²⁷ – che in quel momento risultava vacante per via della scomparsa del titolare, proprio in favore di Alferio Leofante che, nel corso del 1431, dopo aver chiesto l'assegnazione della titolarità della Tesoreria in favore del figlio Nicola – fu invece Andrea Speciale a essere eletto nel ruolo di Tesoriere¹²⁸ – sarebbe comunque riuscito a garantirgli almeno la luogotenenza della medesima magistratura¹²⁹. L'attesa di Alferio Leofante per il conseguimento dell'ufficio di maestro Razionale sarebbe durata invece poco più di un anno, dato che, nel marzo del

¹²⁶ In ASPA, RC, 64, cc. 116v e sg., fu quindi stabilito che «tenore presentis de nostri certa sciencia vobis dicto Alferio concessionem previam roborando promictimus in nostri regia bona fide quod si antequam ad dictum magistri Racionalatus officium promotus extiteris unum habendorum officiorum videlicet locumtenentis magistri iusticiarii, Conservatoris nostri patrimonii aut Thesaurarii Regni predicti seu aliud officium vobis concedens quod dixeritis acceptandum vacaverit quovismodo providebimus vobis de tali officio sit ut premictitur vacaturo ex nunc pro tunc vobis de illo ante personas quaslibet dum in humanis vixeritis».

¹²⁷ ASPA, RC, 64, cc. 116v e sg.

¹²⁸ ASPA, RC, 65, cc. 152r e sg.

¹²⁹ La concessione dell'ufficio di luogotenente della Tesoreria in favore di Nicola Leofante, risulta di grande interesse perché mette in rilievo tutte quelle dinamiche legate alle suppliche e alle pressioni nei confronti del sovrano. Alferio Leofante chiese infatti la titolarità dell'ufficio di Tesoriere in favore del figlio Nicola, nonostante questi fosse ancora nella minore età: «Don Alfonso etc. al amat conseller nostre e maestre racional en lo Regne de Sicilia messer Alferi de Leofanti, salutem e dilectiò. Veus deu recordar com stant vos en Leyda, Nos per contentar vos de alguna osmena per loffici de Tresorer de aqueix Regne del qual havem feta altra provisio, acorgam a vestre fill lo officii de loctinent del dit Tresorer, iac no fos comortable ne condecet actesa la poca edat del dit vostre fill e perque nos per cosa raonable que en lo dit officii de loctinent de Tresorer fins atant lo dit vostre fill sia de edat quel puxca regir et administrar segons se pertany sia constituïda persona abil e idonea e leyal e coneguda del dit Tresorer, lo qual es cap e ha carrech principal del dit officii, havem ordenat e volem que lo dit tresorer fins atant lo dit vostre fill sia gran e sufficient a regir lo dit officii, lo faça regir e administrar per la persona qui serà sufficient e leal ala qual done trenta oncies per any per son salari e traballs e altres trenta al di vestre fill. Per queus encarregam e manan de certa nostra sciencia queus contents del que dit es non fahent al dit tresorer en aço opposicio o contrast algu com no sia rahonable ne vullam que en lo dit officii de Tresorer se faces dos comptes diverses ne haia persona dela qual Nos ne lo dit Tresorer no puxcem segurament confiar, certificant vos que al contrari non dariem paciencia. Dada en Barchinona a XXV dies de agost en lany dela nativitat de nostre Senyor M CCCC XXXI. Rex Alfonsus. Dominus Rex mandavit michi Iohanni de Olzina» (ACA, RC, *Registros*, 2816, c. 159v).

1431, i viceré isolani davano esecuzione a un privilegio del sovrano, risalente al gennaio dello stesso anno, grazie al quale, «non obstante numero magistrorum Racionalium quem ordinacio seu pragmatica Regni ultra quatuor fore et prohibet non accedere», il fedele funzionario siciliano faceva il proprio ingresso nella curia dei maestri Razionali¹³⁰.

Accanto al centro decisionale incardinato nel sovrano e nei suoi principali *consilarii* e segretari che erano al suo fianco, vi era, come abbiamo visto, un secondo polo, gerarchicamente inferiore, dedito alla distribuzione degli uffici e delle risorse politiche dell'isola, quello cioè che aveva come proprio terminale ultimo l'apparato viceregio, ma che in realtà faceva riferimento a una base decisionale ben più ampia¹³¹. Un gruppo, quest'ultimo, formato prevalentemente da membri del consiglio regio di Sicilia e dai titolari delle magistrature isolane, ma scarsamente integrato per via della composita origine sociale e della diversa provenienza geografica dei suoi esponenti. Vi erano membri dalla grande aristocrazia terriera siciliana che, benché relegati alla gestione delle cariche formalmente più remunerate e prestigiose, ma di scarsa influenza istituzionale, erano comunque in grado di esercitare una decisiva influenza sui vertici politici del Regno; gli iberici, provenienti da quel circuito nobiliare che si era formato attorno alla casa regnante dei Trastámara, composto prevalentemente da castigliani e catalani, che detenevano la titolarità delle magistrature più autorevoli e che erano i più genuini rappresentanti del potere regio nell'isola; gli esponenti di quei ceti emergenti provenienti dalla rete delle *universitates* dell'isola, la cui presenza ai vertici delle istituzioni siciliane, con il passare degli anni, si consolidò, superando quella fase che li aveva visti nei ruoli apparentemente più marginali degli apparati cancellereschi e conducendo i suoi principali rappresentanti nei ruoli chiave dell'amministrazione locale; gli esponenti del mondo mercantile e bancario che, sulla base di una tradizione che affondava le proprie radici fin dalla riconquista martiniana dell'isola e per via del loro

¹³⁰ ASPA, CRP, 15, *Mercedes*, c. 481r e sg.

¹³¹ «Los diferentes monarcas medievales», ha scritto Garcia Marin, *El oficio público*, p. 140, «nunca han abdicado de esa prerogativa de poner ellos mismos a “sus oficiales”, sino que, por el contrario, en todo momento tratan de extender, incluso a costa de las ciudades, el número de oficios dependientes de ellos y, por lo tanto, sujetos a real provisión».

fondamentale contributo nella conquista del regno peninsulare, riuscirono a imporsi ai vertici politici del Regno, divenendone i principali gestori delle finanze¹³².

A questa scarsa formalizzazione e organicità di un gruppo di potere come quello ‘siciliano’ che abbiamo delineato qui sopra, faceva da contraltare un denominatore comune, quello cioè rappresentato dall’assoluta fedeltà dei ceti dirigenti dell’isola nei confronti della casa regnante, in aderenza a quelle che erano le proposte politiche e le iniziative economiche della Corona d’Aragona, in vista delle opportunità di profitto che sarebbero derivate dalla conquista del regno di Napoli. A prescindere da quest’ultimo aspetto, che può essere considerato come il fine ultimo dei ceti dominanti che agivano nell’isola, ciascuna componente di potere, nella prassi ordinaria e quotidiana, si faceva portatrice di richieste e pretese di vario tipo – tra le quali, naturalmente, anche quelle legate all’immissione di notai e di ufficiali di propria fiducia all’interno degli organi centrali del Regno – presso la corte viceregia. Ai viceré, che dovevano essere in possesso di un potere di carattere discrezionale e decisionale, spettava quindi il compito di sintetizzare questo coacervo di pressioni e di richieste provenienti dalla stessa base istituzionale dell’isola, armonizzandole con le direttive e le indicazioni che giungevano dal sovrano aragonese e dalla sua corte e canalizzandole, infine, in una decisione politica. Quest’ultima, se nel caso degli uffici ‘maggiori’ delle istituzioni locali prendeva la forma della proposta di nomina, del suggerimento o della raccomandazione di un candidato reputato idoneo a ricoprire un determinato incarico – in questo caso le richieste viceregie viaggiavano attraverso il canale informale delle lettere private inviate al sovrano – in occasione della concessione degli uffici ‘minori’, invece, prendeva concretamente la forma delle *lictere patentes*, per mezzo delle quali i viceré assegnavano gli uffici.

Una prassi, quella isolana, influenzata quindi in maniera determinante dall’assenza del sovrano, che non casualmente concentrò su di sé tutti gli atti di nomina nei pochi anni in cui pose la propria residenza in Sicilia, e profondamente diversa da quella che sarebbe stata seguita nel Regno continentale dopo il 1442. Il Magnanimo pose infatti la propria Corte a Napoli e non fece mai più ritorno a Barcellona e, di conseguenza, non ebbe la necessità di istituire quel sistema di governo a distanza

¹³² Cfr. *supra*, nota 88.

strutturato sui viceré e sui luogotenenti – non solamente la Sicilia, ma anche gli altri stati della confederazione furono infatti governati per mezzo di rappresentanti investiti di un potere delegato¹³³ – che regolava i rapporti tra il sovrano e i domini della Corona d’Aragona. Il potere di nomina degli *officiales*, centrali o periferici che fossero, con la sola eccezione di alcuni ufficiali ‘mediati’, fu quindi concentrato nelle mani del re¹³⁴ che, naturalmente, era libero di accogliere discrezionalmente gli eventuali suggerimenti dei suoi *consilarii* e del consiglio.

Oltre a quei processi di promozione sociale e di conferimento degli uffici che erano gestiti personalmente dal sovrano – la cui azione, va ricordato, non si limitava alla selezione dei titolari delle magistrature, – e regolati attraverso la redazione di *privilegia*, vi erano almeno altri tre canali di immissione del personale negli apparati centrali del Regno che avevano come esito l’intervento dei viceré e la spedizione della lettera patente di nomina. Il primo di questi canali è quello espressamente legato alla capacità discrezionale nella scelta degli ufficiali e quindi anche di alcuni funzionari centrali, che il sovrano aveva conferito ai viceré sulla base di quel capitolo regio con il quale, pur ponendo alcuni paletti invalicabili per la nomina dei titolari delle magistrature isolate, si affermava che «lo poder que ara tramet als dits visreys sia molt ample axi en fer gracies pecuniaries com en donar e conferir tots officis indifferentement»¹³⁵. Con il secondo, invece, si fa riferimento a quelle nomine volute dai *consilarii* e dai principali esponenti politici del Regno, che i viceré potevano avallare o meno sulla base dell’opportunità del momento e che, favorendo una particolare fazione piuttosto che un’altra, potevano avere un’influenza determinante sugli equilibri esistenti a corte¹³⁶.

¹³³ Sui viceré e sulla loro *potestas*, cfr. *supra*, PARTE PRIMA, § 2.1., nota 84.

¹³⁴ Morelli, *Gli ufficiali* cit., p. 299.

¹³⁵ ACA, RC, *Registros*, 2804, c. 107r. Nel 1417, per esempio, il Magnanimo approvava e ratificava la nomina di Andrea Castelli nel ruolo di uno dei Maestri Razionali di Sicilia in sostituzione di Sallimbeni Marchisio (ACA, RC, *Registros*, 2802, c. 118v e sg.), in seguito a quell’atto di nomina voluto dall’Infante Giovanni, fratello di Alfonso e viceré di Sicilia.

¹³⁶ La ricostruzione delle fazioni di Corte nella prima metà del Quattrocento, da compiersi attraverso un’analisi sistematica della documentazione conservata presso l’Archivio della Corona d’Aragona e in particolar modo delle *cartas reales*, sarebbe utile per una migliore comprensione degli equilibri e delle dinamiche che sottostavano alle nomine degli ufficiali e alla promozione politica. Ulteriori contributi potrebbero derivare dallo studio delle scritture medievali delle *universitates* siciliane, per quanto quantitativamente limitate dalle gravissime lacune documentarie che caratterizzano i fondi, che potrebbero rendere palesi rivalità e inimicizie cittadine, apparentemente invisibili a Corte, ma presenti invece sul territorio, disgregando una troppo semplicistica polarizzazione delle fazioni basata

Con il terzo canale, invece, il compito dei viceré era sostanzialmente passivo, nel senso che il loro compito era quello di ratificare le nomine di quei funzionari scelti *ad electionem* dei titolari stessi delle magistrature, in virtù di una serie di prerogative specifiche per ogni singolo ufficio, in modo tale che i principali ufficiali del Regno potessero servirsi di un apparato notarile a loro legato da stretti vincoli di fedeltà e che agisse in collaborazione con quel personale che era invece di nomina regia o viceregia¹³⁷.

Questo sistema che regolava l'accesso agli uffici siciliani, strutturato su un doppio livello di promozione politica gerarchicamente modellato sulla preminenza assoluta del sovrano nella decisione conclusiva, che per quanto soggetta alla *lictera exequatoria* non poteva comunque essere elusa dai viceré, era soggetto a occasionali *vulnera* derivanti dalle decisioni, talvolta in contrasto tra loro, operate al centro e in periferia. I rappresentanti del sovrano, infatti, per le necessità o per le opportunità dettate dalle circostanze, onde evitare tutte quelle lungaggini prodotte spontaneamente dalla *ratio* che sottostava al funzionamento stesso dell'impianto istituzionale isolano e del governo

semplicemente sull'appartenenza a una *universitas*. In ACA, RC, *Registros*, 2512, cc. 86v e sg. e in altre scritture nei registri siciliani conservati a Barcellona, emerge una fortissima rivalità tra le due famiglie catanesi dei Gravina, già in auge fin dall'età martiniana, e dei Vitillino, che doveva il proprio prestigio ai Trastàmara, tanto da spingere il Magnanimo a intervenire personalmente e a scrivere al capitano di Catania per dirimere la questione, dato che Carlo, figlio di Giacomo Gravina, «esti incorrigibili et ha prisummutu fari alcuni offensi et insidii alu dictu Iohanni», nonostante quella scrittura privata che era stata stipulata tra Giovanni Vitillino e lo stesso Giacomo Gravina, con la quale si era stabilito che «e prohibitu aliquibus ex causis et certo tempore non stari subta li casi di Iohanni di Gisualdu ne affacharisi ali finestri di li casi di lu dictu sou patri li quali rispundinu a lu ponenti et e tinutu servari certi altri cosi secundu ki in lu dictu contractu plui largamenti si conteni». Se la concorrenza tra i funzionari e le loro famiglie poteva sfociare in conflitti fazionali che avevano la loro ricaduta nei rapporti all'interno delle *universitates* d'origine, in una maniera del tutto speculare, invece, la militanza all'interno degli apparati cancellereschi poteva avere come conseguenza anche il consolidarsi di stretti legami tra gli *ufficiali* provenienti da una medesima città e di alleanze tra le famiglie interessate, come traspare, per esempio, da una vicenda relativa ai messinesi Matteo Formica, uno dei segretari del Regno, il secreto di Messina Andrea Staiti e Giovanni Mariscalco, luogotenente e maestro notaio dell'ufficio del Protonotaro. In occasione di un processo relativo a una disputa tra quest'ultimo e Andrea Stayti di Messina, secreto e maestro procuratore della città, Matteo Formica veniva chiamato in causa per prendere «la decisioni di certi cuncti» esistenti tra i due contendenti e questi, inserito all'interno di una rete di solidarietà che legava le famiglie messinesi tra di loro, scriveva ai Maestri Razionali che «non sinchi voltri intromictiri la decisioni infra li dicti parti per ki li su amichi parenti nec eciam si voli intromictiri et compliri lu dictu processu».

¹³⁷ Cfr. *infra*, PARTE TERZA, § 8.2. Nel caso isolano, sono evidenti casi afferenti al Protonotaro del Regno, cfr. *supra*, PARTE SECONDA, § 6.2.2., spec. pp. 233-236, dove si formò un preminente nucleo di funzionari messinesi, e quello della Tesoreria che, fin dal momento in cui la titolarità dell'ufficio fu assegnata a Nicola Speciale, si caratterizzò per il cospicuo numero di ufficiali provenienti tutti da Noto, come è possibile vedere *infra*, Tomo II, *Appendice III*, dall'organigramma degli apparati centrali del Regno.

a distanza del Regno, erano talvolta spinti ad accelerare le pratiche di cooptazione del personale cancelleresco, con il rischio, poi, di vedere sorgere questioni e liti per il possesso degli uffici.

Nel 1415, quando Sallimbeni Marchisio rinunciò all'ufficio di Maestro Razionale per accedere a quello di Protonotaro del Regno sulla base di una carta rilasciata in data 20 settembre 1415¹³⁸, l'Infante Giovanni, che era allora viceré dell'isola e «maiestatis effigem»¹³⁹, provvedeva immediatamente alla concessione di quell'ufficio rimasto vacante in favore del catanese Andrea Castelli (27 settembre 1415), senza chiedere alcun parere al padre Ferdinando e con lo scopo di riequilibrare la composizione dell'ufficio – dove vi erano già i messinesi Giovanni Crisafi e Nicola Castagna – affermando che «in officio magistrorum racionalium regni Sicilie dignum est esse alique de civitate Cathanie»¹⁴⁰. Il sovrano aragonese, nel frattempo, era però intervenuto drasticamente sulla composizione dell'ufficio dei Maestri Razionali, riducendo l'organico a due soli elementi¹⁴¹ e nel febbraio di quel medesimo anno aveva respinto la supplica presentatagli dal messinese Pietro Saccano per l'ottenimento di quell'ufficio di maestro Razionale rimasto vacante in seguito alla scomparsa di Federico Spatafora, promettendogli l'incarico non appena si fosse reso disponibile¹⁴². Così, quando nel febbraio del 1416, in seguito al passaggio di Sallimbeni Marchisio al vertice del Protonotaro, Ferdinando ordinava all'Infante Giovanni di assegnare l'ufficio di Razionale a Pietro Saccano¹⁴³, sorgeva una disputa tra quest'ultimo e Andrea Castelli per l'assegnazione di quell'incarico¹⁴⁴, tanto che Alfonso invitava il fratello a recuperare tutta quella documentazione – «provisionibus, commissionibus et litteris utriusque partis servatis servandis provideatis super his de iusticie remedio» – che potessero essere d'aiuto per dirimere la questione¹⁴⁵. La soluzione escogitata dal

¹³⁸ ASPA, RC, 50, c. 118r.

¹³⁹ ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 25r.

¹⁴⁰ ASPA, CRP, *Mercedes*, 3, cc. 274r e sg.

¹⁴¹ ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, c. 173r.

¹⁴² ACA, RC, *Registros*, 2429, cc. 41r e sg.

¹⁴³ ACA, RC, *Registros*, 2429, cc. 73v e sg.

¹⁴⁴ ACA, RC, *Registros*, 2429, cc. 125r e sg.

¹⁴⁵ ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 70v.

Magnanimo, nel 1417, sarebbe stata quella di restaurare l'antica composizione dell'organico della Curia con quattro funzionari ordinari¹⁴⁶, assegnando l'incarico di maestro razionale sia ad Andrea Castelli¹⁴⁷, il quale nel frattempo aveva ottenuto una conferma del proprio *privilegium* da parte dell'Infante¹⁴⁸, che ottenne l'ufficio in luogo di Sallimbene Marchisio, sia a Pietro Saccano, subentrato invece a Federico Spatafora¹⁴⁹.

Di grande interesse, per il singolare esito della vicenda, risulta la concessione 'plurima' dell'ufficio di maestro notaio della Real Cancelleria che, nel 1443, fu erroneamente assegnato, da parte del sovrano e del Tesoriere Antonio Sin, sia a Leonardo Cavaro che ad Aloisio Alferio. In questa circostanza, «cum inter eos esset quedam discectacione sive altercarcio», i due beneficiari raggiunsero un compromesso che fu formalizzato in una scrittura privata, preparata dal notaio Antonio Aprea, che sarebbe poi stata ratificata sotto forma di *lictere patentes* dal viceré Lopez Ximen Durrea. Sulla base di questa *convencionem*, quindi, fu stabilito che i due funzionari avrebbero dovuto tenere *comuniter* il suddetto ufficio, «ita tamen quod sit et esse censeatur unum officium in duabus personis et due persone in uno officio et unus succedat alteri in ipso officio in solidum sine per obitum sine per renunciacionem alterius aut aliter quocumque cum pactis et condicionibus infrascriptis inter eos» e con

¹⁴⁶ ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, c. 173r.

¹⁴⁷ ACA, RC, *Registros*, 2802, cc. 118v e sg.

¹⁴⁸ ASPA, PR, 22, cc. 229r e sg. Andrea Castelli, nonostante la disputa per il possesso dell'ufficio, continuò a servire come maestro Razionale di Sicilia, tanto che in ASPA, RC, 51, c. 136r, è stata registrato il mandato di pagamento dell'Infante, redatto dalla Curia dei Maestri Razionali e sottoscritto dal Conservatore, per il lavoro svolto a cominciare dal 1 febbraio 1416: «Infans Iohannes etc. Secreto et magistro procuratori felicis urbis Panormi regio consiliario, salutem. Licet in principio presentis anni Andreas de Castello militem consiliarium nostrum in unum ex magistris racionalibus regni huius creavimus pro ut in commissionibus sibi factis clarius enarratur quia tamen idem miles possessionem dicti officii habuit seu in eodem servire incipit a die primo februarii proxime preterite providimus et vobis mandamus expresse quatenus eidem Andre ratam provisionis unciarum centum magistri racionalatus officii a die primo februarii per totum presentem annum solvere et assignare auctoritate presencium de tercio in tercium debeatis recepturus etc. Datum Cathanie, XXI^o marcii VIII^o indicionis. Nos el Infante. Magister Philippus, Iohannes Crisafi, Nicolaus Castagna, Diagomes et Conservator».

¹⁴⁹ ACA, RC, *Registros*, 2802, cc. 124r e sg. Il sovrano, peraltro, onde evitare ulteriori dispute e problemi, provvedeva a dare notizia a tutti gli ufficiali siciliani dell'avvenuta nomina di Pietro Saccano nel ruolo di maestro Razionale (ACA, RC, *Registros*, 2802, c. 125r).

una serie di ulteriori accordi tesi a chiarire dettagliatamente la complessa gestione dell'incarico di maestro notaio della Real Cancelleria¹⁵⁰.

Se in ambito cancelleresco il ricambio del personale fu scarsamente rilevante per via del limitato numero di funzionari interessati, a livello periferico, invece, in cui agivano centinaia di ufficiali regi, il rischio che si sovrapponevano una nomina di origine regia e una viceregia, era certamente più elevato. Come in occasione, per esempio, della disputa per il possesso dell'ufficio di maestro notaio del banco dei giurati di Messina, sorta tra Federico Pizzinga, che aveva ottenuto l'ufficio da Ferdinando, e Giovanni Pellegrino, eletto invece dal viceré, e che si sarebbe risolta con l'ordine, inviato dal Magnanimo in Sicilia, di assegnare l'ufficio al Pizzinga. Questo esempio, uno tra i tanti che è possibile trovare tra le scritture di Cancelleria, denota una profonda scarsità di informazioni – conseguenza, anche questa, dell'assenza del re dal Regno – da parte della Corona, nei confronti dell'apparato degli ufficiali locali e della circolarità dei funzionari all'interno dell'isola, la cui gestione era stata delegata quasi integralmente ai viceré e ai ceti dirigenti locali. Nelle circostanze in cui il sovrano, mosso da una connaturata razionalità limitata¹⁵¹, interveniva con la nomina di funzionari periferici, quindi, si vedeva costretto ad agire quasi alla cieca – non era casuale il fatto che il re accogliesse le suppliche di diversi aspiranti per un medesimo diritto oppure ufficio¹⁵² – chiedendo informazioni localmente sulla correttezza delle sue decisioni e, conseguentemente, inficiando il valore giuridico delle scritture redatte dalla sua Segreteria e successivamente inviate nell'isola¹⁵³.

¹⁵⁰ ASPA, RC, 80, c. 143v (Cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 77).

¹⁵¹ Al riguardo, cfr., il vecchio ma sempre attuale saggio di G. Dupont-Ferrer, *Ignorances et distractions administratives en France aux XIVe et XVe siècles*, pp. 145-156.

¹⁵² Sul sistema di distribuzione dei benefici in ambito ecclesiastico e delle pratiche legate alla grazia aspettativa, messo in evidenza da Bizzocchi, *Chiesa e potere* cit., pp. 104-107, cfr. *supra*, nota 117.

¹⁵³ In ACA, RC, *Registros*, 2802, c. 45r, in occasione della nomina del capitano della terra di Salemi, il sovrano assegnava l'incarico per uno o per due anni, sulla base di quelle che erano le usanze locali. In ACA, RC, *Registros*, 2802, c. 55r, invece, in occasione della concessione dell'ufficio come caput excubearum di Catania in favore di Andrea Gambacorta, il sovrano scriveva ai viceré di procedere all'assegnazione di quell'ufficio «si ydoneus fuit et ipsum officium per nos seu vos aliter collatum non fuit pro anno undecieme indicionis proxime fuerit commictatus». In ACA, RC, *Registros*, 2804, cc. 124r e sg., invece, in occasione di una disputa per l'assegnazione della baiulia della curia meridiana della città di Messina, era stavolta il Magnanimo a dovere ritirare la propria concessione in favore del luogotenente della Segreteria Filippo Abate dato che la concessione del viceré in favore di Giovanni Pellegrino era stata fatta precedentemente.

8. Scrivere. Redazione della carte e distribuzione del potere

8.1. *Tra privilegia e lictere patentes. Promozione e cooptazione del personale amministrativo*

Se depuriamo i *libri quitacionum* e i *libri castrorum* di tutte quelle carte di natura finanziaria e di tutta quella documentazione integrativa ricopiata abitualmente dei volumi della serie per rendere il più funzionale possibile l'azione di controllo condotta dall'ufficio della Conservatoria, rimarrebbero una serie di privilegi e di lettere patenti ricopiate di volta in volta nei registri di quella magistratura nella loro forma originale oppure come lettere esecutorie dei viceré¹⁵⁴. La distinzione formale tra i *privilegia* e le *lictere patentes*, almeno per tutto ciò che attiene specificatamente alle nomine dei castellani e alla concessione degli incarichi all'interno degli apparati istituzionali dell'isola, appare di difficile interpretazione per via dei complessi rapporti che esistevano tra il centro della Corona d'Aragona – sostanzialmente il sovrano aragonese e il suo entourage di segretari e dei suoi più stretti collaboratori e consiglieri, che agirono in terra iberica, in Sicilia e nella penisola, durante la lunga campagna per la

¹⁵⁴ Nel corpo del testo delle lictere exequatorie veniva frequentemente registrata la concessione originale introdotta sulla base di un formulario tipico: «cum privilegio sue maiestatis tenoris sequentis» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 20, c. 462r); «reverenter presentato privilegio omni qua decet sollemnitate vallato tenoris sequentis» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 20, c. 383r); «exhibitis nobis regiis licteris omni qua decet sollemnitate vallato tenoris sequentis» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 20, c. 482r); «in vim provisionum et licterarum sue maiestatis tenoris ut infra» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 20, c. 489r).

conquista del Regno di Napoli – e la periferia, qui intesa nel Regno di Sicilia, la cui voce si esplicitava attraverso l'azione dei viceré e del Consiglio locale.

Come è già stato autorevolmente messo in evidenza, a cominciare dal secolo XIV la *lictera* di ambito cancelleresco, intesa in senso generale, deve essere considerata come «un contenitore formale che poteva essere riempito dei contenuti più disparati»¹⁵⁵, uno strumento connotato da una natura dispositiva e autoritativa¹⁵⁶ del quale, conseguentemente, i governanti tardomedievali poterono servirsi ampiamente per una pluralità di affari e questioni, piegandola alle esigenze che di volta in volta si presentavano. Le lettere patenti, nonché la loro gestione autocratica per mezzo di una cancelleria che fosse espressione del *dominus*, divennero, nelle mani dei governanti, un mezzo per accentuare il ruolo dell'autorità pubblica, teoricamente l'unica in grado di attribuire uffici e incarichi, di concedere grazie e prebende, nonché di assegnare feudi e diritti, ma che, nel contempo e proprio per questa ragione, fu talvolta contrastata dall'aristocrazia locale che, in risposta e in opposizione alle scritture cancelleresche – come si può evincere, per esempio, dal caso milanese – redigeva lettere patenti contrassegnate da una chiara natura pubblica¹⁵⁷.

Nel ducato di Milano, per tutto il secolo XV, sia gli ufficiali centrali sia quelli periferici furono nominati per mezzo di lettere patenti sulla base di una prassi amministrativa che, nonostante le scritture sopravvissute facciano esclusivamente riferimento all'età sforzesca, affondava le proprie origini nell'epoca precedente, quella in cui il ducato era sotto il controllo dei Visconti. I *libri officiorum* milanesi superstiti, quindi, sia nel caso degli *ufficiali* sia dei castellani, rappresentano a tutti gli effetti delle raccolte di lettere patenti che venivano organizzate topograficamente per città e per contado e, nel contempo, registrate in ordine cronologico all'interno di ogni rubrica¹⁵⁸. Le *lictere patentes* utilizzate per la concessione degli uffici pubblici, nella Milano bassomedievale come in altri coevi contesti dell'Italia centro-settentrionale, divenivano

¹⁵⁵ Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati* cit., p. 51.

¹⁵⁶ N. Covini, *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni*, p. 3.

¹⁵⁷ Gamberini, *Lo stato visconteo* cit., pp. 55-56.

¹⁵⁸ Santoro, , *Gli uffici del comune di Milano* cit., pp. 197-199 e Lazzarini, *Materiali per una didattica* cit., pp. 38-39.

quindi fondamentale strumento di governo, standardizzato sulla base dei formulari utilizzati in cancelleria a prescindere dalla loro trascrizione più o meno abbreviata nei registri oppure dalla compilazione di sintetici elenchi degli ufficiali nominati¹⁵⁹. Queste scritture, che erano di volta in volta inviate nella loro forma estesa ai beneficiari, agli *ufficiali* e ai sudditi, risultavano quindi universalmente riconoscibili per via dei caratteri intrinseci ed estrinseci che le connotavano in maniera inequivocabile come il prodotto di una definita autorità pubblica. Uno strumento flessibile, dal punto di vista contenutistico, quindi, quello delle *lictere patentes*¹⁶⁰, attraverso il quale i governanti provvedevano all'assegnazione degli uffici, di qualunque dignità essi fossero, e alla distribuzione delle risorse politiche tra i propri *fideles*.

In Sicilia, in riferimento alle pratiche documentarie in uso per le nomine degli ufficiali, la compresenza, nelle serie dei registri di due diverse forme di scrittura come quelle dei privilegi e delle lettere patenti¹⁶¹, mette in evidenza un doppio livello di gestione della promozione del personale cancelleresco e del sistema di nomine e conferme degli ufficiali. Le concessioni degli incarichi di vertice delle magistrature siciliane e l'assegnazione degli *officia* di castellano, quelli che gli erano direttamente dipendenti ed erano sostanzialmente il frutto delle decisioni del sovrano – provvedimenti che, naturalmente, potevano essere l'esito di soluzioni personali, pressioni provenienti dall'esterno, pareri dei consiglieri – prendevano, con rare eccezioni, la forma del *privilegium* che, dopo essere stato munito del sigillo comune

¹⁵⁹ Sulle tipologie documentarie dei *libri officiorum* milanesi, cfr. Lazzarini, *Materiali per una didattica* cit., pp. 36-37.

¹⁶⁰ Nonostante la flessibilità delle lettere patenti e l'ampio ventaglio di affari che ne consentiva l'utilizzo, esse rimanevano comunque legati ad alcune consuetudini formali. E' diverso il caso delle lettere e delle missive dei carteggi, come per quello interno sforzesco studiato da N. Covini, *Scrivere al principe* cit., in cui le lettere e i dispacci, con l'eccezione di alcuni caratteri esteriori, non seguono schemi rigidamente prefigurati. Sull'informalità di uno strumento come quello delle *lictere clause* di ambito diplomatico, cfr. anche Lazzarini, *Materiali per una didattica* cit., pp. 14-15 e la bibliografia ivi segnalata.

¹⁶¹ Va qui immediatamente sgombrato il campo da equivoci. Le serie della Real Cancelleria e del Protonotaro riportano solamente scritture redatte e sigillate dalla Cancelleria isolana, ma che, nel corpo del testo, potevano riportare le carte originali preparate dagli ufficiali dei re aragonesi. Nella serie dei *libri quitacionum* della Conservatoria, invece, per un più agevole espletamento delle singole pratiche, venivano spesso trascritti anche i privilegi originali provenienti dagli apparati cancellereschi della Corona d'Aragona.

pendente *negociorum Sicilie*¹⁶², veniva inviato ai viceré siciliani. Questo strumento era formalmente un prodotto della Cancelleria aragonese e, specificatamente, di quei segretari che furono sempre al fianco del sovrano nei suoi spostamenti all'interno dei domini della Corona d'Aragona, come si evince con particolare evidenza durante la turbolenta età del Magnanimo che, nel corso del suo lungo regno, intervenne negli affari isolani con una documentazione redatta non solamente nei regni iberici, ma anche in Sardegna, in diverse località della penisola italiana e nella stessa Sicilia¹⁶³.

I privilegi, per via di quel complesso sistema di relazioni che sottostava al governo a distanza che i Trastámara costruirono per la gestione dell'isola, necessitavano poi delle *lictere exequatorie* che venivano preparate dalle strutture cancelleresche isolate – e precisamente, nel caso della nomina di ufficiali, da parte della cancelleria del Protonotaro – e suggellate con i sigilli locali, affinché l'azione giuridica promossa dal re avesse efficacia nel Regno di Sicilia¹⁶⁴. Oltre a questo livello che potremmo definire di 'amministrazione superiore', il sovrano, attraverso la redazione dei *privilegia*, era naturalmente libero di intervenire personalmente sulla distribuzione delle cariche più basse degli organi centrali dell'isola – questa tendenza, attestata con particolare evidenza e frequenza in quelle fasi nelle quali il Magnanimo stabilì la propria residenza in Sicilia, è comunque percepibile durante tutto il lungo regno di Alfonso – come degli uffici minori delle castellanie, attraverso la promozione degli ufficiali siciliani che si erano distinti per la propria solerzia e per il proprio zelo; con l'inserimento, all'interno delle strutture cancelleresche isolate, di funzionari provenienti dagli uffici iberici

¹⁶² Per esempio, in ASPA, CRP, *Mercedes*, 11, c. 289, il privilegio di concessione dell'ufficio di Protonotaro di Sicilia in favore di Gualtiero Paternò, trascritto nel corpo dell'esecutoria viceregia, è stato redatto «sub nostro sigillo secreto negociorum Sicilie».

¹⁶³ Alfonso si trovò a più riprese in Sicilia e, soprattutto, nell'Italia meridionale, sia nella fase iniziale del suo regno, quando fu adottato dalla regina di Napoli Giovanna come erede al trono, sia nel corso delle vicende militari che ripresero con particolare insistenza negli anni '30 del Quattrocento.

¹⁶⁴ In ASPA, RC, 65, cc. 152r e sg., per esempio, è stata registrata l'esecutoria del privilegio di concessione dell'ufficio di Tesoriere (1430, ottobre 30, Ylerda) in favore di Andrea Speciale. In ASPA, RC, 72, cc. 159r e sg., invece, si trova l'esecutoria della nomina di Leonardo Banquerio nel ruolo di *Auditor Compotorum*, sulla base di un privilegio datato 1437, aprile 28, Gaeta. Sull'introduzione della *lictera exequatoria* in Sicilia, cfr. *supra*, PARTE PRIMA, § 2.3.

oppure dal mondo mercantile; per mezzo, infine, della concessione di uffici nei confronti di quei supplicanti che si erano visti accettate le proprie richieste¹⁶⁵.

Le *lictere patentes* di nomina degli ufficiali, che nei coevi stati dell'Italia centrosettentrionale rappresentano la forma documentaria normalmente utilizzata per le concessioni degli uffici e per la compilazione dei libri *officiorum*¹⁶⁶, in Sicilia assunsero una funzione diversa. Strumento di dignità formalmente inferiore rispetto al privilegio regio, in quanto frutto di un potere delegato, gli atti di nomina redatti sotto forma di lettere patenti divennero invece espressione della *potestas* viceregia che, proprio per mezzo di quella particolare forma documentaria, era in grado di procedere alla concessione oppure alla ratificazione degli uffici 'minori' dell'amministrazione isolana. La lettera patente munita del *magno regio sigillo* impresso¹⁶⁷, nonostante appaia come uno strumento connotato da un raggio d'azione fortemente limitato per via di quel sistema di potere delegato che regolava le relazioni tra la Corona d'Aragona e la Sicilia, nello stesso tempo, può essere considerato come la più genuina espressione documentaria degli apparati cancellereschi siciliani e come la più vicina ai modelli esistenti negli altri principati peninsulari, anche se, va ribadito, lo studio delle *lictere patentes* redatte dagli apparati cancellereschi dell'isola va necessariamente integrato con quella promozione sociale, direttamente regolata dal sovrano, che trovava la propria forma documentaria nei *privilegia*¹⁶⁸.

¹⁶⁵ Talvolta, nelle occasioni in cui i fratelli del Magnanimo furono viceré dell'isola, in quanto membri della famiglia reale e alla stregua di quanto avrebbe fatto lo stesso re aragonese, provvidero alla concessione degli uffici *per privilegium* munito del *magno regio sigillo* siciliano pendente, come in occasione della nomina di Andrea Castelli al ruolo di Maestro Razionale, per opera dell'infante Giovanni (ASPA, CRP, *Mercedes*, 3, cc. 274r e sg.) e di quella di Gismundo de Libreriis come successore del padre nell'ufficio di notaio della segreteria siciliana, da parte dell'Infante Pietro (ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1012, s.n.).

¹⁶⁶ Lazzarini, *Materiali* cit., p. 29.

¹⁶⁷ Solamente in poche circostanze, infatti, è stato possibile riscontrare la registrazione di privilegi redatti ed elaborati in ambito viceregio.

¹⁶⁸ La casistica delle scritture contenuta in *Las siete partidas*, Título 18, Ley 1, di Alfonso X il Savio, per quanto risalente alla seconda metà del secolo XIII, risulta estremamente chiara: «y hay muchas maneras de ella (escritura), pues o será privilegio de papa o de emperador o de rey sellado con su sello de oro o de plomo o firmado con signo antiguo, que era acostumbrado en aquella sazón, o cartas de estos señores o de alguna otra persona que tenga dignidad con sello de cera. Y aún hay otra manera de cartas que cada un otro hombre puede mandar hacer y sellar con su sello; y tales como estas valen para aquellos cuyas son, solamente que por su mandato sean hechas y selladas. Y otra escritura hay que hombre hace con su mano y sin sello, que es como manera de prueba así como adelante se muestra; y hay otra escritura que llaman instrumento público, que es hecha por mano de escribano público».

Lo spoglio sistematico degli atti di nomina registrati nelle serie documentarie superstiti del Regno di Sicilia rende quindi palese l'esistenza di una prassi amministrativa che poneva i due strumenti del *privilegium* e della lettera patente su due piani diversi, quello del sovrano e quello dei viceré, gerarchicamente ordinati tra loro. Ma, nello stesso tempo, l'attività quotidiana delle cancellerie che operavano in quell'ambito, ne scardinava la formale rigidità, rendendo queste diverse forme di scrittura talvolta interscambiabili – quanto meno da parte del sovrano aragonese – tanto che, in determinate circostanze, potevano essere indifferentemente definite, dai medesimi ufficiali cancellereschi, sia come privilegi che come lettere. Così quando nel 1431, in seguito alla scomparsa di Guglielmo Asmari, Adamo Asmundo entrava in possesso dell'ufficio di luogotenente della magna regia Curia, l'atto di nomina fu registrato nelle tre serie documentarie siciliane dell'ufficio del Protonotaro, in quanto organo produttore¹⁶⁹; della Real Cancelleria, per motivi legati all'esazione dei diritti di sigillo¹⁷⁰; della Conservatoria, per inserire il documento nella specifica rubrica dedicata al nuovo ufficiale e preparata per il *liber quitacionum* dell'anno indizionale IX¹⁷¹. In quest'ultimo caso, nel breve sunto dell'atto di nomina posto al di sotto della rubrica, il documento era definito come privilegio dei viceré, ma nel corpo del testo è invece esplicito il richiamo allo strumento della lettera patente¹⁷².

L'utilizzo di strumenti documentari diversi da parte dei sovrani aragonesi e dei viceré isolani, che si servivano rispettivamente, e abitualmente, dei privilegi e delle lettere patenti, sembra legarsi alla natura formale, piuttosto che a quella sostanziale,

¹⁶⁹ ASPA, PR, 31, cc. 94v e sg. La carta, come si può vedere dalla *iussio* registrata in ASPA, PR, 31, c. 95r, fu redatta dal maestro notaio della Real Cancelleria Giovanni Vitellino, che agì in sostituzione degli ufficiali ordinari del Protonotaro.

¹⁷⁰ ASPA, RC, 65, c. 194v.

¹⁷¹ ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, cc. 557r e sgg.

¹⁷² Gli ufficiali della Conservatoria, nel breve *incipit* che precede la trascrizione del documento scrissero che Adamo Asmundo «habet ex provisione dicti officii uncias auri septuaginta modificatas de summa unciarum C vigore privilegii dominorum viceregum dati Agrigenti die nono februarii none indicionis M° CCCC° XXXI° tenoris sequentis» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, c. 557r). Ma, attraverso la lettura di questo atto di nomina, si rende invece palese l'utilizzo delle *lictere patentes*, come si evince sia nell'apertura del documento, immediatamente dopo l'*intitulatio*, che riporta la formula «Presencium licterarum serie notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, c. 557r), che al momento della *corroboratio*, dove leggiamo «in cuius rey testimonium presentes fieri iussimus et regii magni sigilli in dorso munimine roborari» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 15, c. 558r).

delle scritture. In tutte quelle circostanze in cui il sovrano aragonese provvedeva alla nomina degli ufficiali siciliani, di qualunque dignità essi fossero, si serviva del *privilegium*, uno strumento elaborato dal personale della sua Segreteria aragonese e che rappresentava l'espressione diretta delle sue volontà. L'esclusività dell'atto formale, quello cioè della preparazione materiale del privilegio e della sua spedizione, che sottostava all'iter redazionale di questa specifica tipologia documentaria, sostanziava estrinsecamente la superiore autorità del monarca rispetto a quella dei viceré dell'isola, ponendo il re aragonese nel ruolo di fonte primaria e inappellabile della decisione politica e della distribuzione del potere.

Il fine ultimo che sottostava generalmente agli atti di nomina, sia che fossero stati redatti nella forma del privilegio che in quella della lettera patente, era sostanzialmente il medesimo, quello cioè di provvedere all'assegnazione di incarichi e uffici da parte dell'autorità preposta. Il sovrano e i viceré siciliani agivano però sulla base di una differente *potestas* che, fin dall'avvento della dinastia dei Trastámara sul trono aragonese, attribuì ai re la prerogativa di scegliere e nominare, per mezzo del *privilegium*¹⁷³, i titolari della magistrature centrali dell'isola, nonché la possibilità di inserire all'interno degli apparati istituzionali del Regno qualsiasi funzionario avessero ritenuto opportuno, lasciando ai governanti locali una serie di competenze legate alla concessione, nella forma delle *lictere patentes*, degli uffici centrali minori e di quelli periferici. Le pratiche amministrative in uso a cominciare dal 1412, adeguandosi a quel complesso sistema di governo a distanza dell'isola, influenzarono però in maniera determinante la funzionalità stessa dello strumento documentario rappresentato dal privilegio, la cui reale efficacia fu scalfita dalla necessaria esecutorietà che, come si è già detto in termini generali per tutte quelle scritture regie redatte per l'isola¹⁷⁴, solamente i viceré di Sicilia, «previo parere del sacro regio consiglio»¹⁷⁵, erano in grado di concedere per mezzo della redazione delle *lictere exequorie* e sulla base delle tempistiche reputata opportuna. A tal proposito, non appare casuale che il sovrano

¹⁷³ Sul privilegio regio in uso nella Napoli aragonese, cfr. A. Airò, *L'architettura istituzionale e territoriale del Regno di Napoli nello specchio degli atti linguistici di un privilegio sovrano (XV secolo)*, pp. 139-167.

¹⁷⁴ Cfr. *supra*, PARTE PRIMA, § 2.3.

¹⁷⁵ Burgarella, *Nozioni di diplomatica* cit., p. 110.

aragonese, attraverso un memoriale affidato a Giovanni Vitillino nel 1436, tentasse di superare quelle lungaggini che derivavano dalla prassi ordinaria del sistema basato sulla *lictera exequatoria*, ordinando perentoriamente ai suoi rappresentanti isolani «ki omni volta ki la sua maiestati scrivira cum la impronta et sigillu pichulu di lu quali misseri Babtista sindi porta la forma ki li dicti vicere incontinenti diianu exequiri senza consultacioni alcuna killu ki per sua maiestati supra quilla inpronta et sigillu ki sera scriptu et comandatu»¹⁷⁶.

Se dunque la lettera esecutoria assume sostanzialmente i contorni di uno strumento di governo diretto, in grado di dare efficacia giuridica all'azione – in questa circostanza, un atto di nomina di un ufficiale – promossa dal sovrano per mezzo di un privilegio, quest'ultima tipologia documentaria, a prescindere dal suo maggiore prestigio, si delinea invece come strumento di governo indiretto, condizionato *ab origine* da una limitata efficacia, che poteva essere aggirata solamente grazie alla forza politica e all'autorità del sovrano. Quando, tra il 1432 e il 1434, il Magnanimo fissò la propria residenza in Sicilia in vista dell'imminente campagna napoletana, quel sistema di autorità delegata basato sull'azione dei viceré e, da un punto di vista strettamente documentario, sul governo a distanza per mezzo delle *lictere exequorie*, fu momentaneamente sospeso per essere sostituito da un'amministrazione diretta del sovrano che ebbe alcune significative ripercussioni sulle pratiche cancelleresche in uso in Sicilia¹⁷⁷. Alfonso, nel corso di quegli anni, continuò infatti a gestire tutte quelle attività legate alla promozione sociale e alla concessione degli uffici attraverso la redazione di privilegi, preparati dal suo fedele Segretario Joan Olzina, che non

¹⁷⁶ ACA, RC, *Registros*, 2890, c. 37r.

¹⁷⁷ I viceré siciliani furono sostituiti da due ufficiali che presero formalmente il nome di *Presidentes* – un incarico creato per l'occasione – e che, sostanzialmente, svolsero tutte quelle mansioni legate all'amministrazione quotidiana del regno delle quali erano abitualmente investiti gli stessi viceré. In ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 338r e sg., in occasione della nomina di Adamo Asmundo e Pietro Felice nel ruolo di Presidenti del Regno di Sicilia, il Conservatore si preoccupava di evidenziare, come già riportato nell'atto di concessione dell'ufficio, che i due nuovi ufficiali avrebbero agito «cum illis preminenciis, honoribus et oneribus ac potestate cum quibus alii vicereges preteriti fuerant ordinati per suam maiestatem». Va detto che la medesima situazione, anche se per un periodo cronologicamente più ridotto, si era verificata alcuni anni prima, quando il Magnanimo attraversò l'isola, nel 1421, prima d'imbarcarsi alla volta di Napoli. Ma, a differenza di quanto sarebbe successo negli anni '30, il sovrano si sarebbe servito abitualmente anche del personale locale.

necessitavano dell'esecutoria viceregia né dell'intervento dell'ufficio del Protonotaro, adattandosi naturalmente alla forma di governo vigente in quegli anni¹⁷⁸.

Il *privilegium*, che doveva necessariamente trasformarsi in uno strumento di governo diretto dotato di piena e immediata efficacia giuridica, fu infatti informalmente modellato sullo schema delle *lictere patentes*, divenendone quasi indistinguibile, se non per un esplicito richiamo nel corpo del testo e per il rispetto di alcuni caratteri estrinseci, evidenti nei documenti originali, ma di difficile individuazione, invece, nelle trascrizioni cancelleresche. In fase di registrazione, infatti, la forma della scrittura dei privilegi, presumibilmente più curata di quella delle lettere patenti, veniva uniformata a quella delle altre carte ricopiate nel volume, mentre, per accelerare l'azione di quei funzionari che si occupavano materialmente della trascrizione della documentazione negli appositi registri, si tendeva a sintetizzare i formulario utilizzato in fase di

¹⁷⁸ Tra il 1432 e il 1435, durante la sua permanenza nell'isola, Alfonso si servì di numerosi privilegi redatti solitamente da Joan Olzina e, in alcune circostanze, da Giovanni Vitillino, per concedere gli uffici di Maestro Razionale in favore di Angelo di Costanzo di Messina (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 425r e sg.); quello di giudice e membro della Curia dei Razionali, in favore di Adamo Asmundo (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 425r e sg.); l'ufficio di Conservatore in favore di Juan Porta (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 446r e sg.); l'ufficio di Maestro Razionale per Giacomo Gravina (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 478r e sg.); l'ufficio di Segretario, in favore di Giovanni Vitillino; quello di notaio del provveditore dei castelli per Roberto Blundo (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, c. 531r); l'ufficio di maestro Segreto, in favore del Tesoriere Andrea Speciale (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 542r e sgg.); l'incarico di reggente dell'ufficio di luogotenente della Tesoreria, prima in favore di Antonio Carioso (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 558r e sg.) e poi di Antonio Caramanna (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 560r e sg.); il ruolo di notaio della Tesoreria per Antonio Giacomo Speciale (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 568r e sg.); l'ufficio di notaio di Protonotaro in favore di Matteo Gilifalco (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 589r e sg.); l'ufficio di cancelliere del Regno di Sicilia per il magnifico Guglielmo Raimondo Moncada (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 594r e sg.); l'incarico di maestro Giustiziere, in favore di Antonio Cardona (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 608r e sg.); l'incarico come giudice della magna regia Curia in favore di Guglielmo del Perno (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 630r e sg.); l'ufficio di archivario della magna regia Curia in favore del notaio Giovanni Cuvello (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 640r e sg.); l'ufficio di procuratore fiscale per Ludovico Poyo (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 645r e sg.); gli uffici di regio *portarius* in favore di Riccardo Barbadoro (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 672r e sg.) e di Guglielmo d'Angelo (ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 676r e sg.). Per il 1421, invece, si vedano le concessioni *per privilegium*, volute personalmente dal Magnanimo, dell'ufficio di Maestro Razionale per Nicola Speciale Leofante (ASP, CRP, 9, *Mercedes*, cc. 646r e sg.) e Raimondo Berengario Lorach (ASP, CRP, 9, *Mercedes*, cc. 670r e sg.); l'incarico di archivario della Curia dei Razionali, in favore di Matteo Ansalone Leofante (ASP, CRP, 9, *Mercedes*, cc. 680r e sg.); le mansioni di Conservatore di Sicilia, per Alfonso Ferrandes de la Ribera Leofante (ASP, CRP, 9, *Mercedes*, cc. 688r e sgg.) e quelle di luogotenente della medesima magistratura per Iohan de Trugillo Leofante (ASP, CRP, 9, *Mercedes*, cc. 690r e sg.); degli uffici di Tesoriere, di luogotenente e di notaio della Tesoreria, rispettivamente in favore Giovanni Gurreta Leofante (ASP, CRP, 9, *Mercedes*, cc. 708r e sg.) e di Alferio Leofante (ASP, CRP, 9, *Mercedes*, cc. 706r e sg.); dell'ufficio di segretario regio in favore di Matteo Formica (ASP, CRP, 9, *Mercedes*, cc. 737r e sg.); l'incarico di scrittore del Protonotaro per Nicola Riccardo (ASP, CRP, 9, *Mercedes*, cc. 778r e sg.); l'ufficio di referendario di Sicilia, per Giacomo Plomaceriis (ASP, CRP, 9, *Mercedes*, cc. 786r e sgg.); il ruolo di giudice della Gran Corte in favore di Giacomo Agocto (ASP, CRP, 9, *Mercedes*, cc. 804r e sg.).

redazione, sacrificando frequentemente l'ampia *arenga* con la quale si apriva il testo e la *corroboratio* che, attraverso l'indicazione del sigillo – solitamente pendente nel caso dei privilegi e aderente per le lettere patenti – permetteva l'immediato riconoscimento della tipologia documentaria. Il confronto diplomatico tra le due carte trascritte qui di seguito (vedi *Tab. 8.1.*), un privilegio e una lettera patente con le quali il Magnanimo aveva concesso, rispettivamente, a Roberto Blundo l'ufficio di notaio del Provveditore di castelli (1434)¹⁷⁹ e a Leonardo Cavarò l'incarico di uno degli scrittori di registro della Segreteria siciliana in sostituzione dei titolari assenti (1433)¹⁸⁰, mette in evidenza la somiglianza tra le due scritture, riconoscibili solamente per i pochi riferimenti che emergono attraverso la lettura dei testi e per le dettagliate indicazioni afferenti all'uso del sigillo¹⁸¹, ma non distinguibili invece da un punto di vista formale. Le strutture linguistiche utilizzate per le due diverse tipologie documentarie appaiono infatti sostanzialmente indistinguibili l'una dall'altra, né possono essere considerati elementi caratterizzanti l'uso della terminologia dell'atto concreto di concessione, per il quale venivano indifferente utilizzate – come si evince dai due esempi riportati nella *Tab. 8.1.* – le forme *concedimus*, *commictimus*, *constituimus*, *facimus*, *ordinamus* e *creamus*¹⁸², né quello della scelta della lingua che, a meno che non si trattasse di *licetere patentes* che servivano per integrare l'originario atto di nomina (definizione delle competenze, concessione di nuove prerogative, ampliamento della *potesas*, diritti di natura economica) e che potevano essere redatte in siciliano, erano sempre scritte sulla base del consueto formulario latino utilizzato presso la Cancelleria siciliana.

¹⁷⁹ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 531r. Nella medesima carta, la scrittura viene espressamente indicata come privilegio: «Habet dictum officium notarii Provisoris ad regium beneplacitum propter mortem Mathey de Brancacio cum salario annuo unciarum XII vigore privilegii domini regis Alfonsi dati Panormi die XXX iulii anno a nativitate domini M° CCCC° XXXIII° tenoris sequentis».

¹⁸⁰ ACA, RC, *Registros*, 2821, c. 336v. In ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 510r, dove è stato trascritto il medesimo documento, il Conservatore si è preoccupato di segnalare che Leonardo Cavarò «Habet ex provisione domini regis anno quolibet unciarum XII serviendo in officio Secretarii et supplendo absenciam ordinariorum dicti officii vigore licetere subscripte».

¹⁸¹ L'uso della lettera patente invece del più consueto privilegio potrebbe essere frutto della casualità oppure della minore dignità dell'ufficio interessato. Al riguardo, si veda anche la lettera patente «sigillo nostro comuni in dorso munita» inserita all'interno di un'esecutoria viceregia del 1430, con la quale, nel 1426, il Magnanimo concedeva l'ufficio di notaio salariato della Tesoreria siciliana in favore di Antonio Carioso, futuro Tesoriere del Regno.

¹⁸² Sullo specifico utilizzo del termine *concedimus* e sull'ideologia sottostante, si veda Airò, *L'architettura istituzionale* cit., pp. 145-148.

		Privilegio	Lettera patente
PROTOCOLLO	<i>Intitulatio</i>	Nos Alfonsus etc.	Alfonsus etc.
	<i>Inscriptio</i>	ad quorundam familiarium et domesticorum et nostrorum	ad quorundam familiarium et domesticorum nostrorum
TESTO	<i>Narratio</i>	per humiles intercessus et quia de fide, sufficiencia et legalitate vestri fidelis nostri Roberti de Blundo civis civitatis Cathanie plene confidimus,	per humiles intercessus et quia notarii ordinarii in officio secretariatus Regni huius tunc longeva etate tum absencia curiam non frequentant ob officium eiusmodi plerumque deplorat incomoda,
	<i>Notificatio</i>	tenore presentis de certa nostra sciencia	tenore presentis
	<i>Dispositio</i>	concedimus et committimus ad regie dignitate beneplacitum vobis eidem Roberto officium notarii provisoris castrorum nostrorum dicti Regni Sicilie vacans in manibus nostre Curie per obitum Mathei de Brancacio illius ultimi possessoris cum salario, iuribus, emolumentis et oneribus consuetis et debitis recepto prius a vobis corporali et debito ad sancta dei quatuor evangelia iuramento quod bene, fideliter et legaliter vos habebitis in exercicio officii supradicti. Itaque vos dictus Robertus et nullus alius dum ut prefertur regie dignitate placuerit, sitis notarius dicti provisoris castrorum nostrorum eaque omnia et singula faciatis, recipiatis et habeatis que precessores vestros in eodem officio presertim per dictum Matheum solita sunt hactenus atque debent fieri percipi et haberi. Mandamus igitur quibusvis vices nostras gesturis pro tempore in dicti Regno Sicilie, magnificis Racionalibus, Thesaurario et Conservatori regii Patrimoni, dictorumque castrorum nostrorum Provisori et aliis ad quos seu quem spectet presentibus et futuris, quatenus a modo dum ut prefertur regie dignitati pacuerit, habeant, teneant atque tractent vos dictum Robertum et neminem alium pro notario dicti Provisoris nostrorum castrorum et illi eorum ad quos spectet respondeant vobis de salario, iuribus et emolumentis predictis	constituimus, facimus et creamus te fidelem nostrum Leonardum de Cavaro civem felicis urbis Panormi de quo apud nos laudabile testimonium prohibetur in unum ex notariis seu scriptoribus registri officii regii secretariatus predicti sicilie per absenciam unius ex prefatis notariis ordinariis seu alterius cuiuscumque ex coadiutoribus seu scriptoribus registri officii eiusdem qui a curia absenciam fecerit, recepto prius a te fidelitatis et id officium bene, fideliter et legaliter tenendi, regendi et exercendi ad nostre maiestatis servcium corporali et debito ad Sancta dei quatuor evangelia iuramento. Volentes quod per absenciam cuiuscumque ex notariis seu coadiutoribus iamdictis consequaris et habeas salarium duodecim unciarum ei dari consuetum dum eiusmodi officio servieris et alia emolumenta et iura debita et consueta. Mandamus igitur nobiles presidentibus in regiminem dicti Regni Sicilie, magistris racionalibus, thesaurario et conservatori regii patrimonii nostrisque secretariis in eodem Regno presentibus et futuris quatenus provisionem huiusmodi pro ut superius continetur teneant firmiter et observent tenerique observari faciant inviolabiliter per quoscumque
	<i>Corroboratio</i>	in cuius Rey testimonium presentem fieri iussimus sigillo nostro comuni Sicilie in pendenti munitam.	in cuius rei testimonium presentes licteras ex inde fieri iussimus magni nostri sigilli in dorso munimine roboratas.
ESCATOCOLLO	<i>Datio</i>	Datum Panormi die XXX° iulii anno anativitate domini Millesimo CCCC° XXXIII° regnique nostri decimo nono.	Datum Drepani vicesimo sexto iulii undecime indicionis, Millesimo CCCC° XXXIII°.
	<i>Subscriptio</i>	Rex Alfonsus.	Rex Alfonsus.
	<i>Iussio</i>	Dominus Rex mandavit michi Iohanni Olzina.	Dominus Rex mandavit michi Iohanni de Vitellino.
		Registrata in comuni Sicilie VII°	

Tab. 8.1. Confronto tra scritture regie: privilegio e lettera patente

Gli atti di nomina del sovrano effettuati durante le sue permanenze in Sicilia e generalmente redatti sotto forma di privilegi, devono essere quindi considerati a tutti gli effetti come una documentazione non siciliana, nonostante le conseguenze dirette sulle vicende del Regno e la redazione materiale delle carte avvenuta nell'isola¹⁸³. La mancata trascrizione di tutte queste scritture nelle serie siciliane della Real Cancelleria e del Protonotaro non è altro che la naturale conseguenza di un'origine regia e aragonese delle *concessionones* e della momentanea sospensione della prassi basata sulla spedizione delle *lictere exequorie*. Tutte queste carte, invece, furono ricopiate tra le pagine dei *libri quitacionum* e di quelli delle *provisiones castrorum* dell'ufficio del Conservatore, assecondandone tutte quelle competenze legate al controllo finanziario sul pagamento dei salari degli ufficiali centrali e dei castellani del Regno e amplificandone, contestualmente, il ruolo eminentemente politico che lo poneva, almeno in quella fase, come unico ufficio capace di esercitare un controllo globale e orizzontale sull'intero organigramma delle strutture cancelleresche siciliane e della rete dei castelli locali¹⁸⁴.

8.2. *Gli atti di nomina degli officiales*

Il privilegio regio nella sua forma registrata, sia come copia dell'originale che come documento inserito all'interno di una *lictera exequoria*, era caratterizzato da un'*intitulatio*, più o meno ceterata, che recava il nome del re aragonese accompagnato dai suoi titoli, seguita dall'*inscriptio*, solitamente eliminata al momento della registrazione, rivolta ai viceré e ai principali ufficiali dell'isola, e da una breve *salutatio*. L'*arenga*, che veniva normalmente registrata, spiegava ai destinatari della missiva le

¹⁸³ Tutte quelle carte trascritte nelle serie siciliane della Real Cancelleria e del Protonotaro e vergate con la *iussio* dei segretari del Re, erano la conseguenza del fatto che gli ufficiali iberici agivano in sostituzione di quelli locali, redigendo scritture legate all'amministrazione ordinaria e di competenza degli uffici del Regno di Sicilia.

¹⁸⁴ Si vedano in particolar modo i privilegi registrati in ASPA, CRP, *Mercedes*, 16 per le nomine degli ufficiali degli apparati centrali del Regno (1431-36) e quelli trascritti in ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1013, per il personale dei *castra* demaniali (1431-35).

motivazioni di carattere generale¹⁸⁵, come l'esaltazione della fedeltà e dei servizi prestati dai funzionari della Corona, che stavano dietro la nomina degli ufficiali e faceva da introduzione alla *narratio* che, invece, entrando nello specifico, poneva l'attenzione sul beneficiario del privilegio, soprattutto nel caso di personaggi politicamente e militarmente rilevanti¹⁸⁶, narrandone le imprese compiute e le missioni effettuate in nome del sovrano e preparando il terreno alla *dispositio*. Questa, introdotta solitamente da una sintetica *promulgatio* redatta per mezzo della formula *tenore presentis*, rappresentava il momento dell'effettiva concessione dell'ufficio, anche se, con l'esclusione di poche concessioni, non si procedeva mai a una descrizione dettagliata di quelli che sarebbero stati i compiti e le mansioni del nuovo ufficiale, come si può vedere, a titolo esemplificativo tra i numerosissimi casi registrati tra le carte delle

¹⁸⁵ Si veda, per esempio, in ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, c. 232r, l'arenga del privilegio con il quale Stefano Blundo fu confermato come Segretario del Regno di Sicilia: «Illos in regie domus nostre officiales libenter assumimus quos ne dum fideles, industrios et probitate conspicuos ac ydoneos et sufficientes esse nomus ab experto seu eciam qui ob fidelium gratam serviciorum exhibicionem dignis officiiis preesse merentur»

¹⁸⁶ In occasione della concessione dell'ufficio di Protonotario di Sicilia in favore di Gualtieri Paternò, la *narratio* del privilegio fu redatta nei termini seguenti: «Cum ipse nichilominus Prothonotarius restat ut prius id circo ad mentis nostre aciem in libra provide consideracionis appensis immense serviciorum oppido acceptabilium cumulis que vos ipse Gualterius a teneris annis continuo retroprincipibus predecessoribus nostris recolende memorie Aragonum et Sicilie regibus et nobis diversimode impendistis et precipue in ambaxiata quam de nostri mandato Romam summo pontifici fecistis que indefesse prestatas ad presens in hoc Regno Neapolis ad quod pro exaltacione nostre persone percendo periculis, laboribus et expensis tam in campo Surrenti quam alibi que maiorem utique gratiam promerentur, nec minus confidentes ad plenum de vestris fide, industria, sciencia, promptitudine, sufficiencia, animi sagacitate, aptitudine et legalitate» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 11, cc. 287r bis e sg.). In quella carta con la quale Stefano Blundo fu confermato nell'ufficio di Segretario, la *narratio* diventa l'occasione per fare una breve biografia del beneficiario del privilegio: «Animadvertentes igitur ad fidelia et grata plurimum servicia per vos fidelem nostrum Stefanum Blundum siculum preclarissimum principibus dominis regibus Martino iuniori avunculo, seniori proavunculo necnon et domino regi Ferdinando genitoris nostri precelebris memorie tam in Regno Sicilie quam alibi et signanter in hiis partibus cismarinis et utroque tempore bellorum silicet et pacis a diu proventa fidelitate collata (quoque) diebus procul ex actis (invelescenti) genitori nostro egritudem qua sint deo placuit ab hac luce migravit ad superas et celitas regiones in Regnum premissum Sicilie pro nostro servicio transfretastis ubi tunc et ante et post obitum eiusdem nostri genitoris nobis sint aperte. Didicimus singulare obsequium impedistis probe et fideliter vos habendo queque nobis fida cum sedulitate impendere non cessatis et impendentis in antea auctore domino meliora confidentes nec minus de vestras fide, sufficiencia, industria et probitate» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, cc. 232r e sg.). In occasione della nomina di Giovanni Zaplana nel ruolo di maestro notaio dell'ufficio del maestro Portulano, emerge invece una vera e propria biografia militare, quella cioè di un milite che fu sempre al fianco del Magnanimo nelle prime fasi del suo lungo regno: «approbata fidei constancia et continuata servicia apud Nos benemeritos insinuant atque promptos ad grandia, igitur et plurimode accepta servicia per vos dilectum carmarium nostrum Iohannem Çaplana militem nobis in regno Sardinie et Corsice ac eciam ib regno Apulie et signanter in recuperacione civitatis Neapolis et capcione et expugnacione bellica civitatis Iscle et ultimate in excidio Marsilie non sine bonorum vestrorum vastacione ac iminentibus vestri persone discriminibus et periculis prestita» (ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1012, s.n.).

diverse serie documentarie, in occasione della nomina, in data 14 ottobre 1420, di Tommaso de Veneciis nel ruolo di regio *portarius* in luogo del defunto Giovanni Medina:

Mandantes quibusvis officialibus regis, presertim thesaurario, conservatori, aliisque ad quos et quem dicti regni spectet et pertinere dignoscatur quatenus te dictum Thomasium in unum ex regiis portariis ob morte dicti quondam Iohannis de Medina recipiant in libris eorum officiorum denotant et scribant habeant, teneant et tractent et dicti nostro ac regio beneplacido permittentio facient tibi de iuribus, provisionibus, salariis, prerogativis debitis et consuetis¹⁸⁷.

Maggiore attenzione, invece, veniva dedicata a tutte quelle clausole precettive e ingiuntive, che erano fondamentali per spingere i viceré siciliani e gli ufficiali locali a dare una piena e rapida esecuzione all'atto di nomina, dando al nuovo *ufficiale* tutto l'appoggio necessario per lo svolgimento dei nuovi incarichi. Questa particolare attenzione, non formale, nei confronti di queste clausole, nasceva probabilmente dal fatto che i privilegi dei sovrani aragonesi, per avere efficacia, necessitavano dell'esecutorietà che solamente i viceré siciliani erano in grado di dare. Il documento, infine, dopo l'indicazione del tipo di sigillo utilizzato per quel particolare atto di nomina, si chiudeva, con le date topica e cronica, seguite dalla sottoscrizione del

¹⁸⁷ ASPA, PR, 23, c. 22v. Vi erano certamente alcune eccezioni per le quali si procedeva a una descrizione più dettagliata dell'ufficio, ma la regola era rappresentata da un formulario stringato e che non faceva alcun accenno alle specifiche prerogative e funzioni del nuovo funzionario, a prescindere dal prestigio della carica, come si può vedere, per esempio, in ASPA, PR, 23, cc. 74v e sg., in occasione della concessione dell'ufficio di Protonotaro del Regno in favore di Sallimbene Marchisio dopo la scomparsa del padre che ne deteneva la titolarità: «concedimus et donamus itaque post mortem vestram dictum officium prothonotariatus in persona dicti Sallimbene filii vestri modis omnibus transferatur illudque cum omnibus iuribus, prerogativis, salariis, prehemenciis et comodis ante dictis et dicto regio beneplacido perdurante teneat et possediat». Tra le tante nomine, si vedano per esempio, quella di Leonardo Bancherio nel ruolo di reggente della Conservatoria del Real Patrimonio (ASPA, PR, 24, c. 4v); quella di Antonio Carioso come notaio dell'ufficio della Tesoreria (ASPA, RC, 63, cc. 45v e sgg.); quella di Giovanni di Vincenzo nel ruolo di Segretario del Regno (ASPA, RC, 71, cc. 124r e sg.), oppure quella di Giovanni Gugliardo come notaio della Conservatoria in sostituzione del predecessore Giacomo Carasto, alle cui prerogative, mansioni e diritti, si faceva espressamente riferimento nell'atto di concessione: «Tenore presentis vobis eidem Iohanni tamquam benemerito officium Pini predicti vacans ut supra cum omnibus suis iuribus, lucris, emolumentis et obvencionibus consuetis ac salario unciarum quindecim eidem Pino annue per nostram Curiam dari provisio et consueto recepto prius a vobis fidelitatis dictumque officium bene fideliter et legaliter exercendi corporali et debito ad sancta dei quatuor evangelia iuramento ad vite vestre decursum concedimus, connectimus et comendamus. Itaque vos dictus Iohannes de cetero vita vestra durante sitis unus ex scriptoribus dicti Conservatoris officii loco dicti Pini et habeatis, recipiatis et consequamini ea omnia iura, emolumenta et lucra ac salarium unciarum quindecim que Pinus predictus hactenus recipere consequi et habere melius consuevit» (ASPA, RC, 73, cc. 58r e sg.).

sovrano e dalla formula di mandato del segretario regio che aveva redatto il privilegio¹⁸⁸.

L'atto concreto attraverso il quale prendeva forma e si realizzava, in Sicilia, la concessione del sovrano, come abbiamo detto, era quello della *lictera executoria*, fondamentale per dare efficacia giuridica, nell'isola, a quei privilegi regi che venivano preparati nell'ambito dell'amministrazione aragonese. Questa categoria di scritture può essere intesa a pieno titolo come la rappresentazione materiale e documentaria di quel sistema di potere delegato, costruito nella forma del governo a distanza tramite dei rappresentanti del sovrano – chiamati prima *ambaxiatores*, poi *vicegerentes* e, infine, *viceregentes* – che cominciò a regolare le relazioni tra la Corona d'Aragona e il regno di Sicilia dopo il compromesso di Caspe. Attraverso un'analisi diplomatica degli atti di nomina, infatti, si rende evidente un assorbimento *de facto* del privilegio, concesso dal re aragonese e redatto dai suoi segretari, nella lettera viceregia, promulgata, invece, dagli apparati centrali dell'isola e sintesi, sostanzialmente, del lavoro svolto da due strutture cancelleresche formalmente separate tra loro, quella iberica e quella siciliana, ma che obbedivano comunque a un singolo monarca che riuniva su di sé, a titolo personale, tutti i possedimenti della Corona aragonese.

Il documento qui trascritto (*Tab. 8.2.*), apparentemente la semplice esecutoria di un privilegio del sovrano che aveva portato alla concessione dell'ufficio di reggente della Conservatoria in favore di Leonardo Banquerio, nasconde una realtà nettamente più complessa che solamente attraverso gli strumenti della diplomazia è possibile fare emergere. Si tratta infatti di una scrittura strutturata su più livelli e che si fonda sul flusso continuo di relazioni tra il centro, rappresentato in questo caso dal re aragonese, e la periferia, che si muove invece attraverso l'azione di diversi attori. Per meglio comprendere la catena di eventi e la prassi amministrativa di cui la *lictera executoria* rappresenta solamente il momento conclusivo, si procederà qui a cominciare dal momento iniziale, quello cioè che aveva dato vita all'iter amministrativo.

Nel corso del 1432, il nuovo Conservatore del Real Patrimonio di Sicilia Juan Porta¹⁸⁹, in quanto luogotenente dello *scriba porcionis* della *domus* del Magnanimo¹⁹⁰,

¹⁸⁸ Cfr. Garcia Marin, *El oficio público* cit., pp. 151-153.

¹⁸⁹ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 446r e sgg.

«sequendo regiam maiestatem extra Regnum»¹⁹¹, fu costretto ad accompagnare personalmente il sovrano nella nuova campagna napoletana¹⁹² e, non potendo condurre il proprio ufficio, nominò nel ruolo di reggente o *vicem* della Conservatoria Leonardo Banquerio, ufficiale di riconosciuta fedeltà e abilità, che da lungo tempo militava come notaio della medesima magistratura. Il sovrano, accogliendo la richiesta del Conservatore, ne ratificò la decisione e, nel novembre del medesimo anno, nominò «Leonardum ipsum in dicto Conservatoris officio regendo per eum et administrando in personam et locum dicti Iohannis Conservatori»¹⁹³, come si evince chiaramente da quella carta ricopiata integralmente nel corpo del testo del privilegio esecutoriato per mezzo della lettera viceregia. Nonostante la scomparsa Joan Porta e la concessione della titolarità dell'ufficio della Conservatoria in favore di Gispert des Far nei primi mesi del 1436, il sovrano confermava e ratificava a «Leonardo tamquam benemerito et condigno regimen, administracionem eiusdem Conservatoris officii ducendo vicem illius qui nunc est», tramite un privilegio «sigillo comuni Sicilie impendenti munito»¹⁹⁴, redatto dalla sua Segreteria nel febbraio del 1436, ordinando contestualmente al fratello Pietro, viceré di Sicilia, di darne immediatamente esecuzione nell'isola. Pochi mesi dopo, infatti, nel maggio del medesimo anno, il Protonotaro di Sicilia Leonardo di Bartolomeo, in seguito a una supplica presentata da parte dell'ufficiale palermitano e su ordine dell'Infante – «Dominus Infans mandavit michi Leonardo Prothonotario» – tramite il proprio ufficio dava infine esecuzione «privilegium regium preinsertum ac omnia et singula in eo contenta»¹⁹⁵, integralmente registrato all'interno dell'esecutoria viceregia e introdotto dalla tipica formula utilizzata per dare avvio alla prassi esecutoriale: «exhibito nobis

¹⁹⁰ ASPA, RC, 68, c. 207v e ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 446r.

¹⁹¹ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 446r.

¹⁹² In virtù di una carta redatta dal segretario di Alfonso Joan Olzina, nel novembre del 1432 si stabiliva infatti che «dum dicto Conservatoris officio presens in dicto Regno Sicilie puerit habeat singulis annis et consequatur pro salario uncias centum si vero absens fuerit sequendo maiestatem nostram quoniam eum in nostris serviciis necessarium reputamus, volumus et ordinamus certis rationabilis consideracionibus et causis moti quas hic exprimere non curamus uncias septuaginta quam diu eius durabit ausencia quam propterea pocius presenciam magis quam ausencia existimamus obtineat et tamen modo assequatur» (ASPA, RC, 67, cc. 25r e sg.).

¹⁹³ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 465v.

¹⁹⁴ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 466r.

¹⁹⁵ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 466v.

PROTOCOLLO	<i>Intitulatio</i>	Alfonsus etc. Infans Petrus Aragonum et Sicilie virrey in eodem Regno Sicilie																																																														
	<i>Inscriptio</i>	nobilibus dicti Regni Sicilie magistro Iusticiario, magistris Racionalibus, magistro Portolano, Thesaurario, Conservatori regii Patrimonii, iudicibus magne regie Curie, advocato et procuratoribus fiscalibus ceterisque officialibus nec non secretis et magistris procuratoribus, vicesecretis, viceportulanis et aliis universis et singulis officialibus et administratoribus iurium regie Curie Reni predicti aliisque ad quos spectet, consiliariis, familiaribus et fidelibus regis nobisque sincere dilectis,																																																														
	<i>Salutatio</i>	salutem.																																																														
TESTO	<i>Narratio</i>	Exhibito nobis noviter et presentato per dilectum regium atque nostrum Leonardum de Bankerio quodam privilegio regio omniqua decet sollempnitate vallato tenoris sequentis:																																																														
		<table border="1"> <tr> <td>PROTOCOLLO</td> <td><i>Intitulatio</i></td> <td>Nos Alfonsus dey gracia Rex Aragonum et Sicilie citra et ultra farum, Valencie, Hungarie, Iherusalem, Maiorcarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac atque comes Rossilionis et Ceritanie.</td> </tr> <tr> <td>TESTO</td> <td><i>Narratio</i></td> <td>Recolimus dudum vivente Iohanne Porta Conservatore regii patrimonii in eodem Regno Sicilie ordinasse vos dilectum nostrum Leonardum de Banquero in regentem dictum Conservatoris officium cum oportuna provisione huiusmodi serie:</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Intitulatio</i></td> <td>Alfonsus dei gracia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie etc.</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Inscriptio</i></td> <td>nobilibus virregibus seu aliis qui in regimine dicti Regni Sicilie nostri vice pferuerunt, magistro Iusticiario, magistris Racionalibus, magistro Portolano, Thesaurario, iudicibus magne regie Curie, advocato et procuratoribus fiscalibus ceterisque officialibus nec non secretis et magistris procuratoribus, vicesecretis, viceportulanis et aliis universis et singulis officialibus et administratoribus iurium eiusdem Regni,</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Salutatio</i></td> <td>salutem et dilectionem.</td> </tr> <tr> <td>TESTO</td> <td><i>Arenga</i></td> <td>Dignum siquidem exstimentes et consonum equitati ut eos qui circa conservacionem, commodum et augmentum nostrorum regaliarum et iurium circa vigili summaque affectione et studio nullis percendo laboribus intendentes laudabiliter se gesserunt dignisque successuum premiis et promocionibus prosequamur.</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Narratio</i></td> <td>Cum igitur actendentes familiarem et fidelem nostrum Leonardum de Banquero civem felicis urbis Panormi de officio Conservatoris nostri patimoni quem dilectus consiliarius noster Iohannes Porta Conservator iam pridem habens dignam consideracionem et respectum ad eius ydoneitatem et periciam ac labores et opera per eum ab ipsa quasi infancia in eodem Conservatoris officio pro nostro servicio nostreque Curie comodo et utilitate tam legaliter tamquam utiliter et solerter nostre prestita magestati quibus apud nostram celsitudinem laudabili testimonio comendatur in locum et personam sui dicto eius officio non inmerito ceteris illius officialibus anteponebat, statuit et protinus ordinavit fore pro eiusdem nostri patrimonii beneficio evidentique utilitate ob eius longam patricam et noticiam que ut didicimus de illo habere dignoscitur ne dum ipsi officio utilem seu apprime necessarium et oportunum gerendo maxime in capite vicem dicti sui principalis absentis.</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Notificatio</i></td> <td>Tenore presentis moti racionabiliter ex premissis acceptantes actamen ratificantes et confirmantes provisionem dicti Conservatoris</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Dispositio</i></td> <td>Leonardum ipsum in eius locum dicto officio quociens absens fuerit a dicto Regno Sicilie presidere et alias de eiusdem Leonardi fide, sufficiencia, virtutibus et legalitate hic atque maiori promocione et gracia condignis plenarie confidentes melius forcius et plenius quo possumus et valemus regiminem, gubernacionem, administracionem et exercicium ipsius Conseratoris officii vice nomine et pro parte dicti Iohannis quociens ut premittitur in absentia eius fuerit in personam sui principaliter et in capite cum omnibus et singulis honoribus, preeminenciis, prerogativis et iuribus eidem Conservatori prestari debitis et consuetis ac cum provisione et salario unciarum sexaginta monete Sicilie de quo sibi actentis meritis et serviciis suis predictis et que eum prestiturum nostre Curie dante domino speramus et melius ex speciali gracia ab anno presentii in antea singulis annis sive presens fuerit in eodem Regno Sicilie sive absens ipse Conservator vel alio quovis modo presentibus providemus, committimus, damus et effectualiter comendamus. Ita ut et amodo Leonardus ipse autoritate presentis provisionis nostre firmiter valiture ipsius vice et nomine Conservatoris Iohannis Porta libere possit et valeat recognoscere, videre et decernere atque expedire omnia compota, raciones, privilegia, provisiones et licteras quascumque factum pecunie et bonorum patrimonii nostri quomodolibet tangenta ac dictum officium regere, facere et exercere proutatque atque quemadmodum libere faceret atque expediret idem Conservator peronaliter constitutus habeatque a nostra Curia et consequatur anno quolibet indimute dictum salarium unciarum sexaginta predictarum per Nos sibi respectu dictorum suorum serviorum et meritorum specialiter ut premittitur constitutum vobis et cuilibet vestrum de certa nostra sciencia et consulte dicimus et percipiendum mandamus quatenus actenta forma nostre provisionis huiusmodi quam illibatam servari volumus Leonardum ipsum in dicto Conservatoris officio regendo per eum et administrando in personam et locum dicti Iohannis Conservatoris de cetero ut de super continetur habeatis, teneatis et tractetis et admittatis ac haberi, reputari et recognosci ab omnibus et singulis tam officialibus quam aliis quibuscumque personis effectualiter faciatis de predictis honoribus, prerogativis, iuribus, preeminenciis dicto Conservatori debitis incumbentibus ac salario unciarum sexaginta merito per Nos sibi dari proviso libere et indilate eidem ut premittitur responderi faciatis</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Minatio</i></td> <td>nil in contrarium temptaturi cum sic de nostra sciencia graciose et consulte fieri et exequi providerimus, velimus et iubeamus tollenti serie cum eandem acceptandi contrarium omnimodam facultatem quam ex nunc decrivimus quo ad hec irritam et inanem</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Corroboratio</i></td> <td>in cuius Rey testimonium presentes fieri iussimus nostro magno sigillo in dorso munito.</td> </tr> <tr> <td>ESCATOCOLLO</td> <td><i>Datatio</i></td> <td>Datum in nobili civitate Messane die quinto novembris anno anativitate domini millesimo CCCC° XXXII°.</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Subscriptio</i></td> <td>Rex Alfonsus.</td> </tr> </table> <p>Et quare per obitum dicti Iohannis Porta dilectum consiliarium nostrum Gispertum des Far militem in Conservatorem nostri patrimonii dicti Regni pridie prefecimus et ordinavimus considerantes vos eundem Leonardum in regimine et administracione dicti Conservatoris officii quod tam in vim preinserte provisionis quam alias rexistis et administrastis bene et laudabiliter vos gessisse gerereque atque de presenti in nostrum magnum servicium nostreque Curie commodum et utilitatem ac regaliarum et iurium nostrarum conservacionem et incrementum ob quod nostris serviciis dicteque nostre Curie beneficio necessarium admodum et expediens existimamus</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td><i>Notificatio</i></td> <td>Tenore presentis de nostra certa sciencia et consulte pro nostro interesse</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Dispositio</i></td> <td>vobis eidem Leonardo tamquam benemerito et condigno regimen, administracionem eiusdem Conservatoris officii ducendo vicem illius qui nunc est et futurorum presentibus vel absentibus ipsis cum universis iuribus, preminenciis, honoribus, salario unciarum sexaginta predictarum superius expressatis dum vixeritis ratificamus approbamus et pleno favore regio confirmamus et de novo plenius et melius quo possumus committimus, concedimus et comendamus. Mandantes illustri Infanti Petro fratri nostro carissimo in eodem Regno Sicilie viceregi et qui pro tempore fuerit aliisque universis et singulis officialibus in preinserta lictera mennonatis quatenus ratificacionem et de novo concessionem nostram huiusmodi vobis eidem Leonardo iuxta sui seriem pleniorum cum effectu teneant et inviolabiliter exequantur tenerique et observari faciant per quoscumque respondetis vobis de dictis iuribus et preminenciis et salario preexpressis non obstantibus quibusvis provisionibus, privilegiis et concessionibus in contrarium dictantibus a nostra Curia forsitas emanatis seu quomodolibet emanandis quibus scientur expresse previis racionibus derogamus omnino cum Nos pro commodis, beneficio et utilitate nostre Curie</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Corroboratio</i></td> <td>sic omnino fieri velimus et iubemus in cuius Rey testimonium presentem fieri iussimus nostro sigillo comuni Sicilie impendenti munito.</td> </tr> <tr> <td>ESCATOCOLLO</td> <td><i>Datatio</i></td> <td>Datum in civitate Gayete die XX° februarii XIII indicionis anno anativitate domini Millesimo CCCC° XXXVI° regni nostri vicesimo primo.</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Subscriptio</i></td> <td>Rex Alfonsus.</td> </tr> </table> <p>Fuit nobis Leonardum supplicatum ut in privilegium ipsum queque in ea contenta nostris exequatoriis licteris sibi observari et ad inpleri mandarem propterea volentes privilegium predictum omniaque in ea contenta debitum deduci ad effectum vobis et cuilibet</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td><i>Dispositio</i></td> <td>dicimus et mandamus expresse quatenus privilegium regium preinsertum ac omnia et singula in eo contenta eidem Leonardo exequamini observetis et adimpletis ac observari et adimpleri per quos decet faciatis iuxta ipsius privilegii seriem et tenorem.</td> </tr> <tr> <td>ESCATOCOLLO</td> <td><i>Datatio</i></td> <td>Datum Panormi die VIII° mensis may XIII indicionis Millesimo CCCC° XXXVI. Infans Petrus.</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Iussio</i></td> <td>Dominus Infans mandavit michi Leonardo Prothonotario.</td> </tr> </table>	PROTOCOLLO	<i>Intitulatio</i>	Nos Alfonsus dey gracia Rex Aragonum et Sicilie citra et ultra farum, Valencie, Hungarie, Iherusalem, Maiorcarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac atque comes Rossilionis et Ceritanie.	TESTO	<i>Narratio</i>	Recolimus dudum vivente Iohanne Porta Conservatore regii patrimonii in eodem Regno Sicilie ordinasse vos dilectum nostrum Leonardum de Banquero in regentem dictum Conservatoris officium cum oportuna provisione huiusmodi serie:		<i>Intitulatio</i>	Alfonsus dei gracia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie etc.		<i>Inscriptio</i>	nobilibus virregibus seu aliis qui in regimine dicti Regni Sicilie nostri vice pferuerunt, magistro Iusticiario, magistris Racionalibus, magistro Portolano, Thesaurario, iudicibus magne regie Curie, advocato et procuratoribus fiscalibus ceterisque officialibus nec non secretis et magistris procuratoribus, vicesecretis, viceportulanis et aliis universis et singulis officialibus et administratoribus iurium eiusdem Regni,		<i>Salutatio</i>	salutem et dilectionem.	TESTO	<i>Arenga</i>	Dignum siquidem exstimentes et consonum equitati ut eos qui circa conservacionem, commodum et augmentum nostrorum regaliarum et iurium circa vigili summaque affectione et studio nullis percendo laboribus intendentes laudabiliter se gesserunt dignisque successuum premiis et promocionibus prosequamur.		<i>Narratio</i>	Cum igitur actendentes familiarem et fidelem nostrum Leonardum de Banquero civem felicis urbis Panormi de officio Conservatoris nostri patimoni quem dilectus consiliarius noster Iohannes Porta Conservator iam pridem habens dignam consideracionem et respectum ad eius ydoneitatem et periciam ac labores et opera per eum ab ipsa quasi infancia in eodem Conservatoris officio pro nostro servicio nostreque Curie comodo et utilitate tam legaliter tamquam utiliter et solerter nostre prestita magestati quibus apud nostram celsitudinem laudabili testimonio comendatur in locum et personam sui dicto eius officio non inmerito ceteris illius officialibus anteponebat, statuit et protinus ordinavit fore pro eiusdem nostri patrimonii beneficio evidentique utilitate ob eius longam patricam et noticiam que ut didicimus de illo habere dignoscitur ne dum ipsi officio utilem seu apprime necessarium et oportunum gerendo maxime in capite vicem dicti sui principalis absentis.		<i>Notificatio</i>	Tenore presentis moti racionabiliter ex premissis acceptantes actamen ratificantes et confirmantes provisionem dicti Conservatoris		<i>Dispositio</i>	Leonardum ipsum in eius locum dicto officio quociens absens fuerit a dicto Regno Sicilie presidere et alias de eiusdem Leonardi fide, sufficiencia, virtutibus et legalitate hic atque maiori promocione et gracia condignis plenarie confidentes melius forcius et plenius quo possumus et valemus regiminem, gubernacionem, administracionem et exercicium ipsius Conseratoris officii vice nomine et pro parte dicti Iohannis quociens ut premittitur in absentia eius fuerit in personam sui principaliter et in capite cum omnibus et singulis honoribus, preeminenciis, prerogativis et iuribus eidem Conservatori prestari debitis et consuetis ac cum provisione et salario unciarum sexaginta monete Sicilie de quo sibi actentis meritis et serviciis suis predictis et que eum prestiturum nostre Curie dante domino speramus et melius ex speciali gracia ab anno presentii in antea singulis annis sive presens fuerit in eodem Regno Sicilie sive absens ipse Conservator vel alio quovis modo presentibus providemus, committimus, damus et effectualiter comendamus. Ita ut et amodo Leonardus ipse autoritate presentis provisionis nostre firmiter valiture ipsius vice et nomine Conservatoris Iohannis Porta libere possit et valeat recognoscere, videre et decernere atque expedire omnia compota, raciones, privilegia, provisiones et licteras quascumque factum pecunie et bonorum patrimonii nostri quomodolibet tangenta ac dictum officium regere, facere et exercere proutatque atque quemadmodum libere faceret atque expediret idem Conservator peronaliter constitutus habeatque a nostra Curia et consequatur anno quolibet indimute dictum salarium unciarum sexaginta predictarum per Nos sibi respectu dictorum suorum serviorum et meritorum specialiter ut premittitur constitutum vobis et cuilibet vestrum de certa nostra sciencia et consulte dicimus et percipiendum mandamus quatenus actenta forma nostre provisionis huiusmodi quam illibatam servari volumus Leonardum ipsum in dicto Conservatoris officio regendo per eum et administrando in personam et locum dicti Iohannis Conservatoris de cetero ut de super continetur habeatis, teneatis et tractetis et admittatis ac haberi, reputari et recognosci ab omnibus et singulis tam officialibus quam aliis quibuscumque personis effectualiter faciatis de predictis honoribus, prerogativis, iuribus, preeminenciis dicto Conservatori debitis incumbentibus ac salario unciarum sexaginta merito per Nos sibi dari proviso libere et indilate eidem ut premittitur responderi faciatis		<i>Minatio</i>	nil in contrarium temptaturi cum sic de nostra sciencia graciose et consulte fieri et exequi providerimus, velimus et iubeamus tollenti serie cum eandem acceptandi contrarium omnimodam facultatem quam ex nunc decrivimus quo ad hec irritam et inanem		<i>Corroboratio</i>	in cuius Rey testimonium presentes fieri iussimus nostro magno sigillo in dorso munito.	ESCATOCOLLO	<i>Datatio</i>	Datum in nobili civitate Messane die quinto novembris anno anativitate domini millesimo CCCC° XXXII°.		<i>Subscriptio</i>	Rex Alfonsus.		<i>Notificatio</i>	Tenore presentis de nostra certa sciencia et consulte pro nostro interesse		<i>Dispositio</i>	vobis eidem Leonardo tamquam benemerito et condigno regimen, administracionem eiusdem Conservatoris officii ducendo vicem illius qui nunc est et futurorum presentibus vel absentibus ipsis cum universis iuribus, preminenciis, honoribus, salario unciarum sexaginta predictarum superius expressatis dum vixeritis ratificamus approbamus et pleno favore regio confirmamus et de novo plenius et melius quo possumus committimus, concedimus et comendamus. Mandantes illustri Infanti Petro fratri nostro carissimo in eodem Regno Sicilie viceregi et qui pro tempore fuerit aliisque universis et singulis officialibus in preinserta lictera mennonatis quatenus ratificacionem et de novo concessionem nostram huiusmodi vobis eidem Leonardo iuxta sui seriem pleniorum cum effectu teneant et inviolabiliter exequantur tenerique et observari faciant per quoscumque respondetis vobis de dictis iuribus et preminenciis et salario preexpressis non obstantibus quibusvis provisionibus, privilegiis et concessionibus in contrarium dictantibus a nostra Curia forsitas emanatis seu quomodolibet emanandis quibus scientur expresse previis racionibus derogamus omnino cum Nos pro commodis, beneficio et utilitate nostre Curie		<i>Corroboratio</i>	sic omnino fieri velimus et iubemus in cuius Rey testimonium presentem fieri iussimus nostro sigillo comuni Sicilie impendenti munito.	ESCATOCOLLO	<i>Datatio</i>	Datum in civitate Gayete die XX° februarii XIII indicionis anno anativitate domini Millesimo CCCC° XXXVI° regni nostri vicesimo primo.		<i>Subscriptio</i>	Rex Alfonsus.		<i>Dispositio</i>	dicimus et mandamus expresse quatenus privilegium regium preinsertum ac omnia et singula in eo contenta eidem Leonardo exequamini observetis et adimpletis ac observari et adimpleri per quos decet faciatis iuxta ipsius privilegii seriem et tenorem.	ESCATOCOLLO	<i>Datatio</i>	Datum Panormi die VIII° mensis may XIII indicionis Millesimo CCCC° XXXVI. Infans Petrus.		<i>Iussio</i>
PROTOCOLLO	<i>Intitulatio</i>	Nos Alfonsus dey gracia Rex Aragonum et Sicilie citra et ultra farum, Valencie, Hungarie, Iherusalem, Maiorcarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac atque comes Rossilionis et Ceritanie.																																																														
TESTO	<i>Narratio</i>	Recolimus dudum vivente Iohanne Porta Conservatore regii patrimonii in eodem Regno Sicilie ordinasse vos dilectum nostrum Leonardum de Banquero in regentem dictum Conservatoris officium cum oportuna provisione huiusmodi serie:																																																														
	<i>Intitulatio</i>	Alfonsus dei gracia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie etc.																																																														
	<i>Inscriptio</i>	nobilibus virregibus seu aliis qui in regimine dicti Regni Sicilie nostri vice pferuerunt, magistro Iusticiario, magistris Racionalibus, magistro Portolano, Thesaurario, iudicibus magne regie Curie, advocato et procuratoribus fiscalibus ceterisque officialibus nec non secretis et magistris procuratoribus, vicesecretis, viceportulanis et aliis universis et singulis officialibus et administratoribus iurium eiusdem Regni,																																																														
	<i>Salutatio</i>	salutem et dilectionem.																																																														
TESTO	<i>Arenga</i>	Dignum siquidem exstimentes et consonum equitati ut eos qui circa conservacionem, commodum et augmentum nostrorum regaliarum et iurium circa vigili summaque affectione et studio nullis percendo laboribus intendentes laudabiliter se gesserunt dignisque successuum premiis et promocionibus prosequamur.																																																														
	<i>Narratio</i>	Cum igitur actendentes familiarem et fidelem nostrum Leonardum de Banquero civem felicis urbis Panormi de officio Conservatoris nostri patimoni quem dilectus consiliarius noster Iohannes Porta Conservator iam pridem habens dignam consideracionem et respectum ad eius ydoneitatem et periciam ac labores et opera per eum ab ipsa quasi infancia in eodem Conservatoris officio pro nostro servicio nostreque Curie comodo et utilitate tam legaliter tamquam utiliter et solerter nostre prestita magestati quibus apud nostram celsitudinem laudabili testimonio comendatur in locum et personam sui dicto eius officio non inmerito ceteris illius officialibus anteponebat, statuit et protinus ordinavit fore pro eiusdem nostri patrimonii beneficio evidentique utilitate ob eius longam patricam et noticiam que ut didicimus de illo habere dignoscitur ne dum ipsi officio utilem seu apprime necessarium et oportunum gerendo maxime in capite vicem dicti sui principalis absentis.																																																														
	<i>Notificatio</i>	Tenore presentis moti racionabiliter ex premissis acceptantes actamen ratificantes et confirmantes provisionem dicti Conservatoris																																																														
	<i>Dispositio</i>	Leonardum ipsum in eius locum dicto officio quociens absens fuerit a dicto Regno Sicilie presidere et alias de eiusdem Leonardi fide, sufficiencia, virtutibus et legalitate hic atque maiori promocione et gracia condignis plenarie confidentes melius forcius et plenius quo possumus et valemus regiminem, gubernacionem, administracionem et exercicium ipsius Conseratoris officii vice nomine et pro parte dicti Iohannis quociens ut premittitur in absentia eius fuerit in personam sui principaliter et in capite cum omnibus et singulis honoribus, preeminenciis, prerogativis et iuribus eidem Conservatori prestari debitis et consuetis ac cum provisione et salario unciarum sexaginta monete Sicilie de quo sibi actentis meritis et serviciis suis predictis et que eum prestiturum nostre Curie dante domino speramus et melius ex speciali gracia ab anno presentii in antea singulis annis sive presens fuerit in eodem Regno Sicilie sive absens ipse Conservator vel alio quovis modo presentibus providemus, committimus, damus et effectualiter comendamus. Ita ut et amodo Leonardus ipse autoritate presentis provisionis nostre firmiter valiture ipsius vice et nomine Conservatoris Iohannis Porta libere possit et valeat recognoscere, videre et decernere atque expedire omnia compota, raciones, privilegia, provisiones et licteras quascumque factum pecunie et bonorum patrimonii nostri quomodolibet tangenta ac dictum officium regere, facere et exercere proutatque atque quemadmodum libere faceret atque expediret idem Conservator peronaliter constitutus habeatque a nostra Curia et consequatur anno quolibet indimute dictum salarium unciarum sexaginta predictarum per Nos sibi respectu dictorum suorum serviorum et meritorum specialiter ut premittitur constitutum vobis et cuilibet vestrum de certa nostra sciencia et consulte dicimus et percipiendum mandamus quatenus actenta forma nostre provisionis huiusmodi quam illibatam servari volumus Leonardum ipsum in dicto Conservatoris officio regendo per eum et administrando in personam et locum dicti Iohannis Conservatoris de cetero ut de super continetur habeatis, teneatis et tractetis et admittatis ac haberi, reputari et recognosci ab omnibus et singulis tam officialibus quam aliis quibuscumque personis effectualiter faciatis de predictis honoribus, prerogativis, iuribus, preeminenciis dicto Conservatori debitis incumbentibus ac salario unciarum sexaginta merito per Nos sibi dari proviso libere et indilate eidem ut premittitur responderi faciatis																																																														
	<i>Minatio</i>	nil in contrarium temptaturi cum sic de nostra sciencia graciose et consulte fieri et exequi providerimus, velimus et iubeamus tollenti serie cum eandem acceptandi contrarium omnimodam facultatem quam ex nunc decrivimus quo ad hec irritam et inanem																																																														
	<i>Corroboratio</i>	in cuius Rey testimonium presentes fieri iussimus nostro magno sigillo in dorso munito.																																																														
ESCATOCOLLO	<i>Datatio</i>	Datum in nobili civitate Messane die quinto novembris anno anativitate domini millesimo CCCC° XXXII°.																																																														
	<i>Subscriptio</i>	Rex Alfonsus.																																																														
	<i>Notificatio</i>	Tenore presentis de nostra certa sciencia et consulte pro nostro interesse																																																														
	<i>Dispositio</i>	vobis eidem Leonardo tamquam benemerito et condigno regimen, administracionem eiusdem Conservatoris officii ducendo vicem illius qui nunc est et futurorum presentibus vel absentibus ipsis cum universis iuribus, preminenciis, honoribus, salario unciarum sexaginta predictarum superius expressatis dum vixeritis ratificamus approbamus et pleno favore regio confirmamus et de novo plenius et melius quo possumus committimus, concedimus et comendamus. Mandantes illustri Infanti Petro fratri nostro carissimo in eodem Regno Sicilie viceregi et qui pro tempore fuerit aliisque universis et singulis officialibus in preinserta lictera mennonatis quatenus ratificacionem et de novo concessionem nostram huiusmodi vobis eidem Leonardo iuxta sui seriem pleniorum cum effectu teneant et inviolabiliter exequantur tenerique et observari faciant per quoscumque respondetis vobis de dictis iuribus et preminenciis et salario preexpressis non obstantibus quibusvis provisionibus, privilegiis et concessionibus in contrarium dictantibus a nostra Curia forsitas emanatis seu quomodolibet emanandis quibus scientur expresse previis racionibus derogamus omnino cum Nos pro commodis, beneficio et utilitate nostre Curie																																																														
	<i>Corroboratio</i>	sic omnino fieri velimus et iubemus in cuius Rey testimonium presentem fieri iussimus nostro sigillo comuni Sicilie impendenti munito.																																																														
ESCATOCOLLO	<i>Datatio</i>	Datum in civitate Gayete die XX° februarii XIII indicionis anno anativitate domini Millesimo CCCC° XXXVI° regni nostri vicesimo primo.																																																														
	<i>Subscriptio</i>	Rex Alfonsus.																																																														
	<i>Dispositio</i>	dicimus et mandamus expresse quatenus privilegium regium preinsertum ac omnia et singula in eo contenta eidem Leonardo exequamini observetis et adimpletis ac observari et adimpleri per quos decet faciatis iuxta ipsius privilegii seriem et tenorem.																																																														
ESCATOCOLLO	<i>Datatio</i>	Datum Panormi die VIII° mensis may XIII indicionis Millesimo CCCC° XXXVI. Infans Petrus.																																																														
	<i>Iussio</i>	Dominus Infans mandavit michi Leonardo Prothonotario.																																																														

Tab. 8.2. Schema della lictera exequatoria registrata in ASPA, CRP, Mercedes, 16, cc. 465r e sgg.

noviter et presentato per dilectum regium atque nostrum Leonardum de Bankerio quodam privilegio regio omniqua decet sollempnitate vallato tenoris sequentis»¹⁹⁶.

Oltre al sovrano e al suo entourage di consiglieri e segretari, esisteva, per la Sicilia, un secondo livello di promozione politica, quello cioè che aveva espressamente sede nell'isola e che faceva capo ai viceré locali e al consiglio regio del Regno. L'apparato di potere che si costituì attorno ai viceré siciliani, se in un primo tempo svolse una passiva attività esecutoriale nei confronti delle decisioni provenienti dall'Aragona, in una seconda fase, a cominciare dagli anni venti del Quattrocento fu invece in grado di favorire, autonomamente rispetto al sovrano – a causa delle impegnative e dispendiose politiche espansioniste condotte dal Magnanimo nella penisola, Alfonso di Trastámara, in cambio del sostegno dei sudditi siciliani, ritenne opportuno lasciare maggiori margini di autonomia ai ceti dirigenti locali – la promozione politica e la distribuzione del favore regio, dato che era indispensabile la creazione, nell'isola, di un nesso diretto tra una fonte autoritativa, rappresentata dagli stessi viceré, che fosse in grado di procedere all'assegnazione di uffici, benefici e grazie¹⁹⁷, e l'ampia e variegata componente dei ceti eminenti siciliani, provenienti dall'aristocrazia, dal clero oppure dal mondo delle *universitates* locali. I viceré isolani, siciliani o iberici che fossero, erano indubbiamente più integrati con la realtà del Regno e, conseguentemente erano in grado di intervenire in una maniera più aderente al rispetto degli equilibri locali e alle esigenze politiche del momento, assecondando, per esempio, la nomina di ufficiali appartenenti a una determinata fazione o provenienti da una *universitas* piuttosto che a un'altra, oppure favorendo e incentivando la formazione di stirpi di amministratori all'interno degli apparati istituzionali del regno¹⁹⁸. Il tutto si

¹⁹⁶ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 465v.

¹⁹⁷ Sulla *potestas* dei viceré isolani si veda la bibliografia riportata *supra*, PARTE PRIMA, § 2.1., nota 84. Gli stessi sudditi erano coscienti del fatto che i viceré erano in possesso di un certo grado di autonomia nella dislocazione delle risorse del Regno, attraverso la concessione di benefici e grazie, come si evince, per esempio, da una supplica inoltrata dagli ambasciatori di Noto ai viceré isolani, nella quale si supplicava «alla regali maiestati ki sia sua merci ordinari cum effectu ki li chitatini di la dicta chitati pocaznu et vaglianu essiri et concurriri in li consigli regii oy di li soy vicere et in li beneficii et officii di li regni. Cum zo sia ki la dicta chitati sempri fue e capu di lu regnu et non divi essiri minu dli altri chitati ali quali esti copia di gentili homini et honorati chitatini» (ASPA, PR, 24, c. 487r).

¹⁹⁸ Sul problema della distribuzione di grazie e uffici, in riferimento ai contrasti che sorgevano tra centro e periferia, cfr. Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 195, che ha evidenziato le questioni sorte tra il Magnanimo e i due viceré isolani Domenico Ram e Antonio Cardona. Questi, infatti, «non senza una sfumatura polemica, avvertivano in più occasioni Alfonso della inadeguatezza della concessione di certe

verificava all'interno di un sistema costruito sulla base di «una sostanziale convergenza di interessi fra rappresentanti della monarchia e ceti dominanti»¹⁹⁹, ma connotato comunque da una sorta di asimmetrica etica della reciprocità²⁰⁰ in cui i viceré mantenevano ideologicamente e giuridicamente il ruolo di emanazione ed espressione diretta del potere regio, «esercitando giurisdizione delegata e non ordinaria»²⁰¹ e ponendosi come unica autorità dell'isola preposta alla redazione documentaria e, quindi, alla concessione degli uffici. Se nel caso delle nomine riguardanti i titolari delle magistrature, i viceré dovettero adeguarsi alle decisioni del sovrano – influenzandole e indirizzandole, eventualmente, verso quelle che erano ritenute le soluzioni più idonee per l'isola – le nomine degli ufficiali minori e di quelli periferici, almeno per i casi in cui le cariche non erano state espressamente assegnate direttamente dai re d'Aragona, erano invece di loro competenza, come si evince dalle *lictere patentes* che venivano preparate, con il supporto del personale della cancelleria dell'ufficio del Protonotaro, per la nomina di entrambe le categorie di ufficiali.

Mentre il livello dei maestri notai, che agivano come capiufficio del corpo notarile specifico di ogni singola magistratura, rimase per tutta l'età trastamarista praticamente inalterato²⁰², quello invece dei notai e degli scrittori – i funzionari, ordinari o meno, addetti alla redazione materiale delle scritture e alla loro successiva registrazione – fu soggetto a un rapido e frequente ricambio. Questa tendenza, che nasceva dalle esigenze

grazie o delle nomine di ufficiali riguardanti "persones no pertanyent al vostre servir"; a fronte delle rimostranze di Alfonso, i Viceré riproponevano la questione della propria discrezionalità, spiegando che, a causa della distanza, le situazioni alle quali il re provvedeva in un dato modo, al momento di attuare il provvedimento, potevano essere mutate. Unica soluzione ragionevole era che il sovrano fissasse una *regla* generale dell'azione dei suoi delegati, che prevedesse il *poder de consultar* da parte dei Viceré, affinché questi non rischiassero di *desservir* i suoi interessi».

¹⁹⁹ Corrao, *Dal re separato al re assente* cit.

²⁰⁰ Cfr. P. Ricoeur, *La persona*, pp. 39 e sgg.

²⁰¹ Corrao, *Governare un Regno* cit., p. 192.

²⁰² Filippo Viperano, attestato come maestro notaio della Curia dei Razionali dal 1412, mantenne l'incarico fino al 1434 (ASPA, RC, 70, cc. 53v e sgg.), quando scambiò l'ufficio con quello di maestro notaio della Real Cancelleria che era stato tenuto da Giovanni Vitellino a cominciare dal 1417 (ACA, RC, *Registros*, 2802, c. 112r). All'interno dell'ufficio del Protonotaro, Bono Mariscalco, già maestro notaio di quell'organo cancelleresco, avrebbe mantenuto l'incarico fino alla sua scomparsa nel 1440, quando sarebbe stato sostituito dal figlio Giovanni (ASPA, CRP, *Mercedes*, 20, cc. 427r e sgg.). Anche nell'ambito della magna regia Curia, Andrea Carosio, maestro notaio dell'ufficio, è attestato nel proprio incarico a cominciare dal 1415, in sostituzione del padre Fortugno che, grazie a una concessione di Martino di Sicilia, aveva ottenuto, fin dal 1408, il diritto di poter passare l'ufficio al figlio (ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, cc. 209r e sg.).

lavorative di ciascuna struttura cancelleresca, fu in parte dovuta anche all'applicazione di una legislazione che, almeno durante il primo trentennio di regno sotto il dominio dei Trastàmara, concesse ai titolari degli uffici ampie prerogative sulla gestione del loro personale di base. Nel 1413, in seguito a una disposizione voluta da Fernando d'Antequera, veniva meglio definita la *potestas* del maestro Segreto nei confronti del proprio ufficio e del personale da lui dipendente. Quest'ultimo veniva infatti investito dell'autorità necessaria per selezionare tutti i dipendenti dell'*officium Secreclatus* – un luogotenente e maestro notaio, due scrittori e un *portarius* – e per nominarli autonomamente²⁰³. L'aspetto più significativo di questo processo di cooptazione del personale è la totale assenza di una traccia documentaria che ne certifichi l'effettiva assunzione nell'ambito di questa magistratura: non è infatti possibile riscontrare, tra le carte dei registri superstiti, né gli atti di nomina sotto forma delle *lictere patentes* dei viceré, né i mandati di pagamento delle provvigioni annuali preparate dalla curia dei Maestri Razionali. Si trattava infatti di un personale arbitrariamente scelto dal Maestro Segreto e pagato esclusivamente con i proventi del proprio ufficio, del tutto privo di

²⁰³ Si vedano, al riguardo, anche le disposizioni inviate da Ferdinando e dai suoi *vicemgerentes* al nuovo Maestro Segreto di Sicilia Ferrando Vasquez Porrado nell'aprile del 1413, in ASPA, PR, 22, cc. 279r e sg. (cfr. anche ASPA, RC, 49, cc. 15r e sg.), nelle quali vengono chiaramente definite le competenze delle quali il Maestro Segreto doveva tenere conto nella scelta degli ufficiali che avrebbero dovuto agire per conto di questa magistratura, in modo tale che essa potesse funzionare nel miglior modo possibile: «Quare circa diligens exercitium, administracionem et regimen officii magistri secreclatus eiusdem Regni ac procuracionem reddituum pecunie regie Curie de necessitate opus habetis et habere debetis magistrum notarium et locumtenentem qui sit persona discreta, intelligens et securo, de qua cura, merito possit confidere, nec non duos scriptores seu notarios ydoneos et unum portarium qui stent parati cum eorum equitaturis ab obediendum vobis quociens opus et necessitas occurrerit receendi et discurrendi hinc inde per Regnum pro negociis Curie exequendis et utiliter pertractandis et eciam pro conficiendis quaternis et racionibus et aliis scripturis debitis et necessariis ac atque pro exequendis et pertractandis aliis negociis utilitatem et profiguum Regie Curie cernientibus. Vobis auctoritate regia quo fungimur committimus quod predictis negociis Curie pertractandis et administrandis preter dicti vestri officii possitis et valeatis eligere et assumere ultram dictum locumtenentem et magistrum notarium, duos scitores se notarios et unum portarium quibus tam auctoritate vestri officii quam auctoritate speciali per nos vobis attributa, per presentes solvere valeatis atque possitis virtute presencium nullo alio expectato mandato de pecunia Regie Curie ad manus vestras racione vestri officii proventis seu proventuris a die electionis dicte fiende in antea durante vestra administracione singulis ordinarie eorum provisiones et salaria seu quitaciones ad racionem de unciis decem et octo per annum pro quolibet dictorum scriptorum seu notariorum et ad racionem de unciis quindecim per annum dicto portario. Ita tamen quod eorum stipendiis ac expensis teneantur accedere per Regnum cum eorum equitaturis quociens opus fuerit recipiendo apocam de solutis ad uniuomodo tempore». In occasione della nomina di Gispert des Far nel ruolo di Maestro Segreto del Regno di Sicilia (ASPA, CRP, *Mercedes*, 14, cc. 236r e sgg.), si ribadiva la precedente norma nel corpo del *privilegium*, scrivendo che al nuovo titolare dell'ufficio che: «possitis in quam in eodem officio vestrum locumtenentem et notarium vel notarios ac vicesecretos et officiales alios vestre iurisdictioni summissos eos preficere quos dixeritis eligendos et nostro servicio noveritis expedire prefectosque et hactenus ordinatos seu reficiendos et ordinandos exinde si et quociens vobis videbitur amovere et alios de novo statuere».

legami, quindi, con i circoli del potere centrale e con i processi di cooptazione degli ufficiali degli apparati istituzionali del Regno, ma connotato, piuttosto, da strette relazioni personali con il titolare dell'ufficio pecuniario interessato²⁰⁴.

Un sistema, quest'ultimo, in uso anche per le grandi segrezie cittadine, quelle di Palermo, Catania e Messina, dove il titolare era solitamente nominato dal sovrano²⁰⁵, ma in cui il personale di base era selezionato dal *Secretus e Magister Procurator* che manteneva ampie prerogative all'interno del proprio ufficio. Vale la pena di leggere, a tal proposito, quel capitolo, redatto dal segretario Stefano Blundo ed estratto dall'«*Ordinacio facta super dohana Panormi anni V^e indicionis*»²⁰⁶, che riferisce dettagliatamente l'ordinaria prassi lavorativa della segreteria di Palermo e del personale che vi prestava servizio e che era sottoposto continuativamente al monitoraggio da parte del *Secretus*:

Item sia ordinatu ki omni iornu salvu li fisti comandati per la ecclesia, descripti in la predicta casa di la Dohana ki sianu di guardari digianusi recogliari ala Dohana lu Secretu, Mastru Credenceri, Cabelloti et altri officiali di la dicta Dohana in lu locu deputatu tantu lu mactinu quantu lu poy di maniaru in quilla hura ki sona la campana posta in la dicta dohana et starinchi spachandu li cosi occurrenti et debiti alloru officii per spaci di huri tri lu matinu et tri lu poy di maniaru et plui a discrezioni et voluntati di lu Sceretu secundu ki li parra necessariu per li fachendi occurrenti. Et in casu ki non si trovino ricolti alu fini di lu sonu di la dicta campana et non styanu lu dictu spaci in dohana, chascunu sia in pena, videlicet cui mankira la matina oy la sira diliu salariu di iorni quatru et si mankira per unu iornu, perda lu salariu di octu iorni. Et nentediminu lu Secretu poza fari spachari ad alcunu altru officiali di dohana quilli cosi ki occurrissiru alu officiu di quilli ki mancassiru et sia tinutu lu notaru di la secrecia quotidie trovarisi ala dohana ali huri debiti in maynera ki poza adonarsi di quilli ki fallirannu li quali tucti digia scriviri in unu quaternolu lu quali si poza sempri vidiri ad mandatum regie Curie subra pena di perdiri lu officiu et essiri in

²⁰⁴ Sul pagamento del personale dell'ufficio del maestro *Secretus*, si veda l'apposita rubrica appositamente redatta nel registro dei computa dell'ufficio per l'anno indizionale VIII (1444-45) in ASPA, TRP, *num. provv.*, 1646, c. 77r.

²⁰⁵ Si vedano, per esempio, i casi rappresentati dalle nomine di Raimondo Frigola come *Secretus* di Palermo nel 1416 (ACA, RC, *Registros*, 2802, cc. 21r e sgg.), oppure quella, nel medesimo ufficio, di Giacomo Paruta nel 1437 (ACA, RC, *Registros*, 2512, cc. 165v e sg.).

²⁰⁶ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 14, cc. 574r e sgg., sono stati registrati i «capituli et statuti ordinati et promulgati per lu magnificu et potenti signuri misseri Nicola Speciali vicere di lu Regnu di Sichilia cum deliberacioni di lu regiu consigu et potissime di li nobili magistri Racionali, Conservaturi, Thesaurari et dilu Secretu di la felichi chitati di Palermu supra la reformacioni di li cabelli di la regia Secrecia di la chitati predicta tantu per avanzamentu dila regia Curti et custodia di li supradicti cabelli, quantu per acconzu et spachamentu di li mercanti ki usamu in la prefata chitati».

pena falsi et sub eadem pena li digia denuciari lu secretu quotidie la quali pena digia essiri et applicarisi la mitati ala regia Curti, la quarta parti alu Secretu et la quarta parti alu dictu notaro. In super si alu dictu Secretu parissi necessariu eciam in iornu di festa regiri dohana, tucti li ufficiali sianu tinuti di vinirichi ad eius mandatum non obstanti quistu capitulu. Stefanus Secretarius²⁰⁷.

Questa tendenza a investire il titolare di una magistratura della scelta del personale dipendente, affinché fossero selezionati funzionari preparati e di fiducia, è percepibile, anche se in maniera meno evidente, negli altri uffici pecuniari del Maestro Portulano e della Tesoreria. In quest'ultima circostanza, il Tesoriere fu dotato della *potestas* di nominare due dei quattro notai dell'ufficio – i quali, però, diversamente dai dipendenti del maestro Secretu, avevano poi bisogno delle *exequatoria* viceregia per ricevere effettivamente l'incarico – sulla base del fatto che «lu Thesurarii principaliter e tinutu ex debito officii di li culpe et defecti ki forsi fussiru commisi in lu officiu di la Thesauraria in preiudiciu di la regia Curti per la quali li e necessariu di haviri personi in lu dictu officiu di cui si hagia maxime ad confidari»²⁰⁸. E' esemplare, a tal proposito, il caso rappresentato dalla nomina di Antonio Cacciato «in coitorem seu ministrum officii Thesaurarie» (vedi *Tab. 8.3.*), dato che, rispetto alle altri incarichi assegnati in quegli anni, è stata trascritta anche la carta redatta personalmente dal Tesoriere Andrea Speciale, registrata nel corpo del testo della successiva esecutoria viceregia²⁰⁹:

²⁰⁷ ASPA, CRP, *Mercedes*, 14, c. 576r.

²⁰⁸ ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 563r e sgg.

²⁰⁹ Cfr. anche ASPA, CRP, *Mercedes*, 9, 723r e sgg., in cui Giovanni de Gorrecta, allora tesoriere del Regno di Sicilia, nominava personalmente Giovanni La Rocca nel ruolo di notaio delle apoche della Tesoreria, affinché «apodixas et acta dicti officii recipiat, continuet et conservet ut ad exequenda negocia». Nel margine sinistro della carta il Conservatore, a proposito di questa nomina, ha segnalato che «el Senor Rey removio notaro Anton de Iohan del officio et ordeno que Mossen Iohan Dagorreta elegisse altro el qual ordeno el dicho notaro Iohan como paresce por esta provision». In ACA, RC, *Registros*, 2809, c. 102v, invece, era invece il sovrano in persona a ratificare, per mezzo di *lictere patentes*, la nomina di Ruggero Ursone nel ruolo di notaio della Tesoreria, su indicazione del Tesoriere Antonio Morosini, con la formula seguente: «presentium litterarum serie notum fieri volumus universis tam presentis quam futuris quod informati per dilectum consiliarium et thesaurarium nostrum Anthonium Morixini quod in suo thesaurariatus officio consueverant esse quatuor adiutores seu notarii non sunt nisi duo qui non sufficiunt dicto officio servire ipsaque Thesaurarius elegerit sibi fidelem nostrum Rogerium de Ursone tamquam ad hec bene, ydoneum et sufficientem de sufficiencia et legalitate cuius est confidendum, volentes super hoc debite providere sic duximus ordinandum quod dictus Rogerius quem in unum ex dicto officio adiutorem assummimus virtute presencium et creamus sit expectans primum locum altrum dictorum duorum quomodolibet vacatorum in quo ex nunc pro tunc iudicamus et inponimus et interim una cum eisdem duobus dicto officio serviat cum provisione et salario unciarum auri XII». Si veda anche il caso trascritto in Tomo II, *Appendice V*, Doc. 45).

PROTOCOLLO	<i>Intitulatio</i>	Alfonsus etc. Vicerex etc.
	<i>Inscriptio</i>	universis tam presentibus quam futuris notum fieri volumus
TESTO	<i>Narratio</i>	quod per dilectum regium Anthonium de Cachato fuit nobis exhibita et presentata quedam provisio sibi facta per nobilem condam Andream de Speciali militem huius Regni Thesaurarium tenore sequentis:
	PROTOCOLLO	<i>Intitulatio</i> Andreas de Speciali miles Regni Sicilie Thsaurarius
		<i>Inscriptio</i> Anthonio de Cachato amico suo carissimo tamquam fratri,
		<i>Salutatio</i> salutem.
	TESTO	<i>Narratio</i> Actendentes Anthonium de Caramagno unum ex coadiutoribus et officialibus ordinariis officii regie Thesaurarie et collectorem iurium censuum et excadenciarum regie Curie Regni huius Sicilie dudum dictum officium in manibus regie Curie renunciasset ob quod volens regimini dicte Thesaurarie officii debite providere ne paucitate et defectu ministrorum coiutorum servicia et negocia dicti officii exequi et compleri non possint, quia de fide, sufficiencia, vigilancia et legalitate vestri dicti Anthonii de Cachato ab experto, confido vos dictum Anthonium in coiutorem primum seu ministrum ordinarium in eodem officio Thesaurarie et collectorem dictorum iurium, censuum et excadenciarum predictorum in locum dicti Anthonii cum omnibus et singulis iuribus, preeminenciis, lucris, honoribus et oneribus ac salario consueto unciarum triginta regia auctoritate qua fungimur duxi presente statuendum et pariter ordinandum.
		<i>Dspositio</i> Itaque ex nunc in antea vos dictus Anthonius de Cachato et nemo alius sitis ordinarius coiutor, minister et officialis dicte Thesaurarie ac collector iurium predictorum in locum dicti Anthonii eaque omnia et singula faciatis et exerceatis que per dictum Anthonium hactenus solita sunt fieri et exerceri. Ea propter universis et singulis officialis et personis aliis dicti Regni Sicilie ad quem seu quos premissa spectare quomodolibet dignoscantur dico ipsosque officii auctoritate qua fungimur requiro quatenus ex nunc in antea vos dictum Anthonium de Cachato in coiutorem ministrum ordinarium dicte Thesaurarie officii et collectorem iurium, censuum et excadenciarum predictorum dicti Regni in locum dicti Anthonii habeant, teneant atque tractent illique eorum ad quos spectet vobis de salario et iuribus predictis respondentur et faciant responderi.
		<i>Corroboratio</i> In cuius Rey testimonium presentem fieri meis sigillo officii et subscripcione munitam.
	ESCATOCOLLO	<i>Datatio</i> Scripta Panormi die ultima mensis augusti XI indictionis M° CCCC XXXIII.
		<i>Subscriptio</i> Thesaurarius.
		Et pro inde humiliter supplicatum ut provisionem ipsam omniaque et singula in ea contenta ipsi Anthonio confirmare ac predictum officium coiutoris et ministri regie Thesaurarie ac collectoris censuum et excadenciarum predictorum cum iuribus et salariis consuetis de novo concedere et donare dignemur. Nos vero actendentes eundem Anthonium in exercicio officii predicti a die quo possessionem ipsius adeptus extint citra bene, fideliter et legaliter se gessisse nec minus considerantes grata, plurima et accepta servicia per eum multipliciter regia prestita maiestati et que continue prestat et prestiturum speramus dante domino meliora,
	<i>Notificatio</i> tenore presentis provisionem preinsertam omniaque et singula in ea contenta acceptantes, ratificantes et confirmantes	
	<i>Dispositio</i> eundem Anthonium de Cachato in coiutorem et ministrum ordinarium dicti Thesaurarie officii ac collectorem iurium, censuum et excadenciarum predictarum cum omnibus et singulis iuribus, salariis, preeminenciis, honoribus et oneribus dicto officio debitis, spectantis et consuetis in locum predicti Anthonii de Caramagno ad regium beneplacitum de novo constituimus, facimus pariter et ordinamus. Mandantes per hanc eandem universis et singulis officialibus et personis dicti Regni Sicilie ad quos seu quem spectet, presertim nobiles magistris Racionalibus, Thesaurario, Conservatori regii patrimonii quatenus presentem nostram confirmatam et de novo concessionem et ordinacionem eidem Anthonio exequentes et inviolabiliter observantes ipsum Anthonium coiutorem et ministrum ordinarium dicti Thesaurarie officii ac collectorem iurium, censuum et excadenciarum predictorum domini de regio processerit beneplacito huius tenentes et tractantes sibi de iuribus, salariis, preeminenciis et honoribus dicto officio debitis, spectantis et consuetis respondentur et faciant ab aliis integre responderi.	
	<i>Corroboratio</i> In cuius rey testimonium presentem fieri iussimus regio magno sigillo munitam,	
ESCATOCOLLO	<i>Datatio</i> datam Panormi die VIII° mensis aprilis XIII indictionis anno a nativitate domini M° CCCC XXXVI.	
	<i>Subscriptio</i> Rogerius de Paruta.	
	<i>Iussio</i> Dominus Vicerex mandavit michi Iohanni de Vicencio	

Tab. 8.3. Schema della lictera exequatoria del viceré Ruggero Paruta per la nomina di Antonio Cacciato come notaio della Tesoreria in seguito a una disposizione del Tesoriere Andrea Speciale (ASPA, CRP, Mercedes, 16, cc. 563r e sgg.).

Nel caso dell'ufficio Maestro Portulano, il titolare della magistratura era in possesso del consueto diritto di nominare personalmente un notaio di fiducia, che fosse suo diretto rappresentante nella prassi quotidiana della cancelleria dell'ufficio e che collaborasse con il maestro notaio, il quale, invece, era di nomina regia o viceregia²¹⁰. Anche in questa circostanza, come per la Tesoreria, il titolare della magistratura non era in grado di rendere immediatamente e personalmente effettiva la nomina, ma era soggetto al controllo dei viceré che dovevano promulgare la nomine sotto forma di *lictere patentes*. Così, nel dicembre del 1423, sul sollecitazione di Onofrio Tuttisanti, «quia nobilis magister Portulanus iam sunt meses novem vos in huiusdem notariatus officio elegerit et electum nobis vos presentaverit», il viceré Nicola Speciale, per mezzo di una lettera patente elaborata dalla *scribania* del Protonotaro, ordinava il supplicante nell'ufficio di notaio del Maestro Portulano, con tutti i diritti e le prerogative dovute²¹¹. Nonostante l'assenza di una specifica legislazione, l'evidente discrepanza tra la numericamente ridotta composizione del suo ufficio (un maestro notaio, un notaio e un *portarius* nominati talvolta direttamente dal sovrano e, in altre circostanze, dai viceré isolani) e l'ampiezza degli incarichi che coinvolgevano, con la sola esclusione della camera reginale, tutta l'isola – diversamente, come abbiamo visto, dal Maestro Segreto che aveva giurisdizione su una porzione più ridotta del Regno per via della coesistenza con alcune importanti seerie autonome – lascia intendere la presenza di un personale più numeroso, composto da emissari e collaboratori occasionali, gestito direttamente dal Maestro Portulano, che provvedeva presumibilmente sia alle nomine che ai

²¹⁰ La *potestas* di nomina del Maestro Portulano è chiaramente delineata in ASPA, PR, 26, c. 70v, dove si legge che è «consuetum in officio magistri Portulanatus dicti Regni Sicilie ultra magistrum notarum esse unum alium notarium eligendum per nobilem magistrum Portulanum». Si veda invece in ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1012, s.n., il privilegio per mezzo del quale il Magnanimo concesse a Giovanni Zaplana l'ufficio di maestro notaio dei porti e dei caricatori dell'isola.

²¹¹ ASPA, PR, 26, c. 70v. Si vedano anche in ASPA, RC, 54, cc. 154r e sgg., la nomina del mercante catalano Pere Lubet, su indicazione del Maestro Portulano Guillelm Campredon, nel ruolo di luogotenente della medesima magistratura; in ASPA, CRP, *Fortilizi*, 1012, s.n., la nomina, per mezzo di una lettera patente dell'Infante Pietro, di Giovanni di Vincenzo nel ruolo di «notarium salariatum a Curia qui dicto serviat officio ad electionem magistri Portulani» (20 novembre 1424), in sostituzione di Onofrio Tuttisanti che era stato rimosso dall'ufficio, poi confermata personalmente dal sovrano con una carta redatta in data 30 settembre 1426 (ACA, RC, *Registros*, 2814, cc. 61r e sg.); la nomina di Nicola de Iacio della regia Tesoreria, su indicazione del Maestro Portulano Gispert des Far, nel ruolo di notaio ordinario e amministratore di quell'ufficio, sulla base di un privilegio del Magnanimo del 14 gennaio 1438, esecutoriato dal viceré in data 2 giugno 1440 (ASPA, RC, 75, c. 456v).

pagamenti²¹², senza la necessità di un intervento viceregio che comprovasse le scelte operate.

A prescindere dalle specifiche competenze dei titolari degli organi centrali del Regno, tutti quei notai, quegli scrittori e quei *porterii* che percepivano una provvigione annuale sui proventi degli uffici pecuniari dell'isola – la Tesoreria, l'ufficio del Maestro Secreto, le Secrezie cittadine di Palermo, Catania e Messina, l'ufficio del Maestro Portulano – per mezzo di un mandato di pagamento redatto dalla cancelleria dei maestri Razionali e poi trascritto nei registri competenti, erano tendenzialmente accomunati dalla forma documentaria degli atti di nomina, quella cioè della lettera patente dei viceré²¹³, affiancata talvolta dai *privilegia* del sovrano in tutte quelle circostanze in cui la concessione dell'incarico veniva direttamente dal re. La lettera patente viceregia (si veda il caso riportato nella *Tab. 8.4.*), che si serviva solitamente di un formulario più sintetico rispetto a quello dei privilegi aragonesi ed era spesso indicata semplicemente come una *provisionem*, si apriva con l'*intitulatio*, recante il nome e i titoli sia del sovrano che dei viceré siciliani – i notai di registro, quelli cioè addetti alla trascrizione degli atti nelle serie competenti, utilizzavano il modello variabile della forma ceterata «Alfonsus rex etc. Vicereges etc.» – seguita dall'*inscriptio*, rappresentata invece dal beneficiario stesso dell'atto di nomina. Con la *narratio*, talvolta preceduta da una breve

²¹² Mentre nel caso dei sopra citati ufficiali – il maestro notaio e il notaio – i viceré siciliani, per mezzo di una *lictera viceregia*, ordinavano al maestro Portulano di provvedere al pagamento dei salari di quei funzionari, come si può vedere, per esempio, nei mandati di pagamento, riferibili all'anno indizionale V (1426-27), redatti in favore del maestro notaio Giovanni Zaplana e del suo sostituto Antonio Caramanno (ASP, CRP, *Mercedes*, 14, c. 287r), nonché per il notaio Giovanni di Vincenzo (ASP, CRP, *Mercedes*, 14, c. 287r). Nel caso invece del personale di servizio non direttamente soggetto a una nomina regia o viceregia, ma selezionato personalmente dal Maestro Portulano, era il titolare di quella medesima magistratura a provvedere direttamente ai pagamenti delle somme loro dovute, come si evince, per esempio, di quelin ASP, TRP, *num. provv.*, 94, cc. 72r e sgg., dove sono stati dettagliatamente registrati i versamenti effettuati in loro favore per l'anno indizionale IX (1431-32), all'interno di una specifica rubrica. La medesima questione può essere posta anche per la magistratura giudiziaria della Magna regia curia – un ufficio che, alla stregua di quelli pecuniari, era connotato dai cospicui introiti economici derivanti dalla gestione delle cause e dei diritti di sigillo – il cui personale di base, attraverso una lettura degli atti di nomina e dei mandati di pagamento, apparirebbe composto esclusivamente da due ufficiali, un maestro notaio e un *archivarius*.

²¹³ Anche i re aragonesi si servivano talvolta della lettera patente, redatta dai segretari personali del sovrano, invece che del privilegio, per concedere incarichi connotati da una minore dignità. In ASP, CRP, 16, *Mercedes*, cc. 664r e sgg., per esempio, è stata registrata l'esecutoria di quelle *lictere patentes* per mezzo delle quali il Magnanimo aveva nominato Antonio Cacciato nel ruolo di maestro notaio dell'ufficio del Maestro Portulano, per via della momentanea assenza del titolare Giovanni Zaplana, impegnato in una serie di incarichi per conto del re.

PROTOCOLLO	<i>Intitulatio</i>	Alfonsus dei gracia Rex etc. Vicereges etc.
	<i>Inscriptio</i>	Aloysio de Alfferio fideli regio,
	<i>Salutatio</i>	salutem.
TESTO	<i>Arenga</i>	Actendentes officium regii Secretariatus propter longam absenciam scriptorum ordinarium plurima processum in comoda adeo ut regia Curia interdum regique subditi in comodorum huiusmodi sentire videantur participium.
	<i>Narratio</i>	Et considerantes vos qui eidem Curie a diu continue et indefesse diversimode servivistis et servitis eciam de presenti nulla stipendia hactenus consequutus esse ad dictum officium satis ydoneum, vos eundem Aloysium in scriptorem dicti officii ob absenciam videlicet ordinariorum ipsorum vel unius ex eis cum salario annuo unciarum auri duodecim emolumentis et iuribus consuets recepto a vobis prius fidelitatis et ipsum officium bene et legaliter exercendi corporali et debito iuramento dum vixeritis preficimus et creamus.
ESCATOCOLLO	<i>Notificatio</i>	Itaque
	<i>Dispositio</i>	quam diu scriptores ipsi seu unus eorum a serviciis Curie regie absentes extiterint seu ab ipso scriptoris officio per cessum vel decessum aut alias cessaverint quovis modo vos in eius locum succedatis habeatisque et consequamini ut premititur salarium et emolumenta predicta ac si in memoriali officialium regiorum essetis ascriptus. Mandantes per presentes nobilibus magistris Racionalibus, Thesaurario seu ipsam Thesaurariam regenti, Conservatori regii patrimonii, Secretariis et aliis officialibus ad quos spectet eorumque locatentibus presentibus et futuris quatenus vos in unum ex scriptoribus dicti Secretariatus officii vita vestra durante ut superius expressatur habeant atque tractent vobisque de salario et iuribus superdictis respondeant et faciant integre renderi vos vero circa exercicium dicti officii taliter vos gerere sudeatis quod possitis laudabiliter comandari mererique pro inde graciam amplioiorem
	<i>Corroboratio</i>	in cuius Rey testimonium presentem fieri iussimus magno regio sigillo in dorso munito.
ESCATOCOLLO	<i>Datatio</i>	Datum Panormi die vicesimo primo mensis aprilis VIII ^o indicionis M ^o CCCC ^o XXX ^o .
	<i>Subscriptio</i>	Nicolaus de Speciali, Guillelmus de Moncayans.
	<i>Iussio</i>	Domini vicereges mandaverunt michi Iohanni de Vitellino

Tab. 8.4. Schema della lettera patente per mezzo della quale i viceré Nicola Speciale e Guglielmo Moncada concedono l'ufficio di scrittore della Segreteria, in favore di Aloisio Alfferio (ASPA, CRP, Mercedes, 15, cc. 516r e sg.).

*arenga*²¹⁴, i viceré mettevano in primo piano le motivazioni che avevano portato alla scelta di un particolare ufficiale²¹⁵, con i frequenti riferimenti alle capacità tecniche, alla fedeltà, ai servizi prestati e alla lunga militanza all'interno delle strutture istituzionali isolate²¹⁶, procedendo infine all'atto di nomina vero e proprio, contenuto nella *dispositio*, insieme all'invito, rivolto a tutti gli ufficiali interessati, di trattare il beneficiario dell'atto per come è dovuto agli altri funzionari che ricoprono il medesimo incarico e di provvedere al pagamento delle dovute provvigioni annuali. La *lictera* si chiudeva quindi con le indicazioni riguardanti l'apposizione del sigillo – solitamente il magno regio sigillo applicato *in dorso* – e con l'escatocollo, comprendente la data topica e cronica, le sottoscrizioni dei viceré e la formula di mandato redatta dagli

²¹⁴ In ASPA, RC, 59, c. 60v, in occasione della concessione, tramite lettera patente, dell'ufficio «in regium scriptorem mandatorum» della Curia dei Razionali in favore di Leonardo Bancherio, è stata registrata l'*arenga* che segue: «dignum quidem equumque censemus ut hii qui utiliter serviunt ac in regis regis continue insudare non formidant quos merito agratum extollimus et promovemus digna assequantur premia eciam honores» (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 65). Simili motivazioni di carattere generale traspaiono anche nell'*arenga* redatta per la concessione dell'ufficio di luogotenente del maestro Giustiziere in favore di Antonio Monteaperto nel 1431: «Ut nota fidelium animentur earumque devocio magis suberestat consuevit regale fastigium donis et graciis illos remunerare qui animi sinceritate cotidie prestare singularia servicia non cessant» (ASPA, PR, 32, c. 31).

²¹⁵ In occasione della concessione dell'ufficio di notaio dei Razionali in favore di Andrea Fiscata, in sostituzione dei funzionari assenti, i viceré motivavano la decisione nella *narratio*: «Considerantes quod officio magne curie Racionum dicti Regni Sicilie cui antea varios coiutores notarios et scriptores pro negociis et agendis tam regie Curie quam particularum personarum eidem officio incumbentibus comodius expediendis ab ipsa Curia deputatos serviri solebat per unum ex illis duobus notariis descriptis et notatis in regis officialium memoriali in presenciarum ymmo ut plurimum minus copiose quemadmodum opus est regioque expedit servitio intollerabili quasi labore servitur quodque si ambo servirent simul quod raro contingit non plene et sufficienter Curie possent servire predicte non sine et regii servicii et negociarum dictarum singularum personarum defectu evidentique detrimento de quodam alio notario apto ydoneoque notario eidem officio regia deliberacione consilii prehabita decrevimus propterea providendum» (ASPA, RC, 63, cc. 52r e sg.). Quando, invece, i viceré assegnarono ad Andrea Aquila l'ufficio di notaio della Segreteria in sostituzione del padre Nitto, si servirono della *narratio* per chiarire la questione: «actendentes ut fida relazione didicimus fidelem regium Nictum de Aquila patrem vestrum unum ex notariis seu sriptoribus ordinariis regii Secretariatus officii Regni huius ob eius longam etatem qua officium ipsum notariatus personaliter exercere non potest eidem notariatu in personam vestram renunciasset illumque in manibus regie Curie resignasse ut de renunciacione ipsa Nobis constitit tenore publici contractus celebrati Cathanie secundo octobris secunde indicionis Millesimo Quadragesimo Tricesimo octavo manu notarii Nicolai de Francavilla Nosque resignacionem eiusmodi acceptantes nec minus confidentes ad plenum de vestris fide, sufficiencia, legalitate et probitate» (ASPA, CRP, *Mercedes*, 18, cc. 520r e sg.).

²¹⁶ In ASPA, RC, 75, c. 132r, Antonio Garocio entrò in possesso dell'ufficio di notaio dei Razionali e i viceré neesaltarono le qualità, nel corpo del testo, affermando che «cum igitur in officio magne Curie officii Racionum in quo vos dictus Antonius diu est servivistis et servitis de presenti inscribendo et morando continue tam pro negociis Curie quam aliorum negociorum occurrencium prompto animo et indefesse advenerit fore et esse sepe et sepius absentes aliquem vel alios ex notariis et sriptoribus ordinariis dicte magne Curie vacando circa eorum negocia et dicto eorum officio non servientibus et ob quod negocia tam dicte regie Curie quam aliorum particularium personarum comode expediri non possunt in rege Curie et Rey publice Regni huius grave preiudicium et interesse».

ufficiali del Protonotaro in possesso della *potestas mandatorum* o da chi ne faceva le veci²¹⁷.

Da un punto di vista formale, il dato comune a tutte le *lictere exequatorie* che ratificavano le decisioni del sovrano aragonese e alle *lictere patentes* con le quali i viceré assegnavano direttamente parte degli uffici centrali e periferici dell'isola, era teoricamente la comune provenienza dalla cancelleria del Protonotaro che era in possesso di una prerogativa sulla redazione degli atti di nomina e, naturalmente, sull'esazione dei consueti diritti di sigillo. Quando il luogotenente e maestro notaio di quella magistratura non poteva occuparsi personalmente della stesura delle lettere e della loro vidimazione con l'apposizione della formula di mandato, poteva essere sostituito da un altro funzionario della medesima *scribania*²¹⁸ oppure da qualsiasi altro ufficiale degli apparati istituzionali isolani – ma anche da quel personale Segreteria aragonese che si trovasse in Sicilia con il Magnanimo o con i fratelli Giovanni e Pietro, quando tennero la carica di viceré²¹⁹ – a patto che fosse in possesso della *potestas scribendi*. Il ricorso occasionale, che traspare da una lettura delle sequenze delle *iussiones* sia nella documentazione dell'ufficio del Protonotaro che in quella della Real Cancelleria, agli scrittori di mandato provenienti da altre magistrature durò fino alla metà degli anni '30 del Quattrocento, quando divenne, con l'intensificarsi dell'intervento alfonsino nell'Italia meridionale, una procedura ordinaria e priva dell'originaria eccezionalità. L'azione dei segretari del Regno, a fronte di un progressivo depauperamento delle competenze del Protonotaro – soprattutto nelle fasi in cui il sovrano stabilì la propria residenza nell'isola – fu connotata dal un'intensa attività redazionale di privilegi, lettere patenti, carte e scritture di ogni tipo²²⁰ che interessarono

²¹⁷ Cfr. *supra*, PARTE PRIMA, § 3.2., nota 53 e Tomo II, *Appendice V*, Doc. 42).

²¹⁸ E' il caso, per esempio, di Matteo Formica, già notaio del Protonotaro, che nel 1417 entrava in possesso della facoltà di redigere mandati (ASPA, RC, 53, c. 23r).

²¹⁹ Tra le carte siciliane, è possibile trovare *iussiones* dei segretari iberici Juan Tudela, «Dominus infans mandavit michi Iohanni de Tudela et fuit visa per conservatorem» (ASPA, PR, 18, c. 309r); Berenguer Stanyol «Dominus Infans mandavit michi Berengario de Stagnolo et vidit eam vicerex» (ASPA, RC, 55 bis, c. 43r); Iohan Olzina «Dominus rex mandavit michi Iohanni de Olzina» (ASPA, RC, 67, c. 22v), Bartolomeo Royg «Dominus Infans mandavit michi Bartholomeo Royg et vidit eam Conservator» (ASPA, RC, 71, c. 134r).

²²⁰ Nel corso del 1423, quando il Magnanimo attraversò il Regno di Sicilia per dirigersi a Napoli, come si evince dalle formule di mandato ricopiate in ASPA, PR, 23, si servì frequentemente sia del proprio

anche la preparazione e l'invio di una documentazione di natura finanziaria²²¹. Tramite il ricorso al personale della Segreteria, il re e i suoi rappresentanti dell'isola, erano non solamente in grado di accelerare l'iter burocratico che sottostava alla redazione e all'invio di un atto di nomina o di qualsiasi altro documento, ma potevano servirsi di *officiales* a loro legati da più stretti vincoli di fiducia, scavalcando l'azione di un organo, come quello del Protonotaro che, oltre a rappresentare la *scribania* dei viceré, era anche espressione cancelleresca del Consiglio regio e dei suoi rappresentanti, provenienti non solamente dalla maggiore aristocrazia, ma anche da quella minore e dai principali esponenti delle *universitates* siciliane.

Questa *potestas*, che permetteva all'ufficiale che ne era in possesso di poter redigere scritture, su indicazione del re o dei viceré, in qualunque ambito fosse reputato necessario e, soprattutto, di dotarle della necessaria validità giuridica attraverso l'apposizione della formula di mandato, era una prerogativa di tutti quegli ufficiali che fossero titolari, luogotenenti oppure maestri notai di una determinata magistratura²²². Ma, nel contempo, i viceré, che meglio conoscevano le necessità degli apparati istituzionali locali, erano in grado di assegnare quella medesima prerogativa a qualunque funzionario regio fosse reputato idoneo, sufficientemente preparato e responsabile, per tenere l'ufficio di «notarium regium mandatorum», con il diritto di porre in essere «mandata vobis per nos fienda in dorso quorumcumque regiorum rescriptorum manu vestra sicuti alii notarii mandatorum regie Curie ponere et scribere

segretario personale Francesc Darynio che dei segretari locali Giacomo Gravina e Stefano Blundo. Il ricorso all'azione della Segreteria è ancora più evidente in occasione della seconda venuta del re aragonese in Sicilia, soprattutto a cominciare dall'anno indizionale XI (1432-33), quando numerosissime scritture furono vidimate da Giovanni Olzina, *secretarius* del Magnanimo, nella prima fase e dai segretari siciliani Giovanni Vitillino, Giovanni di Vincenzo e Giovanni Aprea, nella seconda metà del decennio. E d'altronde, nel corso del 1437, le necessità dell'ufficio della Segreteria siciliana spingevano i viceré alla nomina di Perricone Nasello «in scriptorem registri seu Secretariatatus officii dicti Regni Sicilie in locum alterius ordinariorum scriptorum cum salario unciarum XII regie Curie acquisitarum propter absenciam alterius ordinariorum prefatorum» (ASPA, CR, 71, c. 134r).

²²¹ Nel Regno di Francia, nel corso del '300, Paravicini, *Administrateur professionnels* cit., p. 171, fu istituita una figura di segretario specialista, «Le secrétaire signant en finance», la cui sottoscrizione era indispensabile per dare validità a tutte quelle scritture afferenti a quella specifica materia.

²²² Ribadiamo qui sinteticamente che, all'interno di ciascuna magistratura centrale del Regno, al di sotto del titolare dell'ufficio – che era scelto dal sovrano – vi era un luogotenente che svolgeva le funzioni di suo vice e di suo sostituto in caso di assenza; il maestro notaio, invece, era sostanzialmente il funzionario addetto alla gestione della struttura cancelleresca e del suo personale, nonché, come si vedrà più avanti, dell'archivio stesso dell'ufficio.

consueverunt ex regia auctoritate»²²³. Le *lictere patentes* per mezzo delle quali, nel 1423, Iayme Plomaçer, figlio ed erede del Referendario Ramon, fu investito della *potestas mandati*, rappresentano una rara testimonianza dei contorni di quello che era il raggio d'azione dello scrittore regio. Nella breve *narratio* che precede la nomina, i viceré Juan Nucho Podio, Arnau Roger de Payllas e Nicola Castagna, descrivevano il beneficiario come «idonium, expertum et sufficientem circa vacationem serviciorum regionum et ad recipiendum mandata, commissiones et provisiones ac licteras nomine et pro parte regie maiestatis per nos et eius curia mandandis fieri», in possesso di tutte le qualità, quindi, per potergli conferire l'incarico «in notarium mandatorum ex nunc in regia curia», con le competenze e le prerogative descritte qui di seguito:

Itaque possitis et valeatis ex nunc in antea mandata a nobis et qualibet officialium regionum auctoritate habentes in dicta regia curia recepere et habere et de eis provisiones et licteras in dicta regia conficere, scribere et ordinare, sicut et pro ut alii scribe sive notarii mandatorum in regia curia soliti sunt recipere, conficere et ordinare consueti.

Il documento si chiudeva, infine, con l'ordine, rivolto principalmente ai titolari di quegli uffici che redigevano scritture – il Protonotaro, i Maestri Razionali, il Conservatore e i Segretari, nonché tutti gli altri ufficiali interessati – affinché

dictum Iaymum in notarium mandatorum in dicta regia curia sicuti alii notarii mandatorum sit uti soliti sunt habeant, teneant et tractent vobisque de iuribus et salariis, lucris et emolumentis dicto officio pertinentibus et spectantibus cuovismodo responderi et recognosci permittant et faciant nec nostre provisioni huiusdem contraveniant nec contra venire permictant aliqua racione vel causa in cuius rey testimonium presentes patentes litteras fieri iussimus²²⁴.

L'importanza dell'apposizione della formula di mandato, nonostante l'evidente ripetitività dei formulari utilizzati, non era quindi una mera consuetudine cancelleresca che qualunque ufficiale era in grado di porre in essere in calce ai documenti da inviare, ma l'atto fondamentale con il quale si sostanziava la pubblicità dell'atto che solamente dopo la posizione della *iussio*, poteva essere sigillato e spedito. Infatti, nel corpo del

²²³ ASPA, RC, 53, c. 23r.

²²⁴ ASPA, RC, 54, c. 179r.

testo delle *lictere patentes* con le quali Leonardo Bancherio veniva dotato della *potestas mandati* con lo scopo di servire «in officio magne Curie Racionum tam in absencia magistri notarii et aliorum de dicto officio suis vicibus uti quam in presencia oportune et utiliter vacare», i viceré illustravano al nuovo ufficiale che

Itaque ex nunc in antea libere possitis et valeatis tanquam scriptor mandatorum recipere quecumque mandata et in omnibus et singulis licteris regiis, provisionibus, privilegiis et mandatis per Nos et successores nostros faciendis et vobis mandandis et comictendis apponere in eorum dorso vel limitem ut est moris mandatum vestra propria manu virtute cuius lictere et provisiones ipse possint et valeant expediri et sigillari ac uti frui et gaudere illis honoribus, iuribus, preheminciis quibus alii regii mandatorum scriptores uti sunt soliti et gaudere ac fruintur et gaudet²²⁵.

8.3. Scritture finanziarie

Sulla base di una linea di continuità evidente, nella documentazione cancelleresca, fin dall'inizio del XV secolo²²⁶, le scritture di natura finanziaria rappresentavano la quota maggioritaria della produzione documentaria del regno di Sicilia. Conseguenza naturale, quest'ultima, del sempre maggiore peso che gli uffici pecuniari e quelli contabili avevano sull'amministrazione complessiva dell'isola, sulla base di una tendenza comune a tutto l'Occidente europeo, dove, oltre a un aumento esponenziale dei costi della guerra, un fattore endemico fra il Tre e Quattrocento, si verificò anche un accrescimento delle spese per il mantenimento dell'amministrazione ordinaria e degli ampi apparati istituzionali – che in Italia si adeguarono alle nuove dimensioni degli stati

²²⁵ ASPA, RC, 59, c. 60v. Si veda anche, in ASPA, RC, 76, cc. 167r e sg., la nomina di Giovanni Crapanzano dell'ufficio della Segreteria nel ruolo di notaio e scrittore di mandati.

²²⁶ Come è stato rilevato dal sottoscritto, Silvestri, *Produzione documentaria* cit., l'analisi delle formule di mandato vergate in calce ai documenti di età martiniana, ha messo in luce un progressivo spostamento del centro del potere dagli uffici amministrativi *tout court*, quelli cioè della Real Cancelleria e del Protonotaro, verso le istituzioni finanziarie del Regno. Gli indici di produzione documentaria, negli anni compresi tra il 1392 e il 1410, segnalano peraltro, all'interno dei registri di Cancelleria, un sostanzioso aumento della percentuale di scritture provenienti dall'ufficio dei Maestri Razionali, che passarono da percentuali che difficilmente superavano il 20% nei primi anni di regno di Martino, a dati superiori al 50% nei primi anni del secolo XV. A tal proposito, cfr. infra, PARTE TERZA, § 9.1.

regionali in seguito alla semplificazione territoriale di età bassomedievale – che dovevano necessariamente adeguarsi alle nuove esigenze dei governanti²²⁷ e che ebbero, come naturale conseguenza, un moltiplicarsi di tutte quelle scritture di carattere economico e pecuniario.

Se i sovrani di Trastámara, da una parte, per mezzo della Conservatoria, accentuarono l'azione di controllo globale sugli organi finanziari dell'isola, dall'altro lato, l'amministrazione ordinaria delle finanze, attuata attraverso la ripetitiva redazione di mandati di pagamento elaborati, in aderenza ai formulari in uso, presso la Cancelleria dei Razionali, fu demandata agli ufficiali isolani. Si manifestò, in tal senso, una controtendenza nel corso degli anni '30 del Quattrocento, quando, come si evince dalla documentazione 'siciliana' conservata a Barcellona, il Magnanimo, in aggiunta agli atti di nomina, ai mandati e ai memoriali, incrementò l'elaborazione di scritture finanziarie. Una svolta certamente non casuale, quest'ultima, ma influenzata in maniera determinante dalla politica estera alfonsina che, in quegli anni cruciali, stava concentrando tutti gli sforzi e le risorse politiche ed economiche per un esito positivo dell'impresa napoletana. Il sovrano aragonese, quindi, servendosi dei suoi fidati ufficiali della Segreteria regia, intervenne concretamente nelle questioni finanziarie siciliane – anche in questo ambito i suoi privilegi e le sue lettere patenti avevano bisogno dell'esecutorietà viceregia – per mezzo della redazione di grazie per distribuire gli *introytus* del Regno, concedendo prebende e diritti pecuniari, in cambio del sostegno militare; di scritture private per l'ottenimento di immediati mutui, che sarebbero stato ripagati con la cessione di cospicui diritti sulle risorse dell'isola; di mandati di pagamento per l'affitto di navigli per il trasporto di vettovaglie e rifornimenti agli eserciti; di ordini per l'istituzione di collette regie e per il 'blocco' dei pagamenti dei salari degli ufficiali; di memoriali che, come abbiamo visto, regolavano in maniera più stringente l'azione di verifica delle strutture di controllo. Un'azione, quindi, a tutto campo e che interveniva profondamente sulle risorse economiche dell'isola, motivata in maniera determinante dalle esigenze della politica e dalla straordinarietà degli eventi, ponendosi ben oltre il naturale monitoraggio – frutto, quest'ultimo, del governo a distanza del Regno – imposto in modo rigoroso da Ferdinando d'Antequera e

²²⁷ Guenée, *L'Occidente* cit., pp. 217-219 e Lazzarini, *L'Italia degli Stati* cit., pp. 86-87.

proseguito, anche se parzialmente, da Alfonso e che, va detto, meriterebbe uno studio approfondito sulle carte siciliane redatte presso la segreteria del Magnanimo.

Gli effetti di quest'azione regia, ampiamente riscontrabili, per i loro effetti, anche nella produzione documentaria siciliana e specificatamente nelle *exequatorie* viceregie, si affiancarono all'attività ordinaria e straordinaria condotta quotidianamente dalla *scribania* dei Maestri Razionali di Sicilia, dando vita a un vertiginoso aumento della produzione di scritture e lettere di natura economica, che è oggi possibile percepire in maniera capillare solamente attraverso lo studio dei volumi della Real Cancelleria²²⁸ e dei mandati di pagamento ivi registrati, attraverso i quali si può risalire, in maniera precisa, all'origine dell'atto e quindi all'ufficio produttore che lo aveva posto in essere.

La *lictera* viceregia, con la quale si dava mandato all'ufficiale pecuniario di provvedere al pagamento del salario annuale di un funzionario, centrale o periferico che fosse, oppure di un beneficio economico di altro tipo che verteva sugli introiti del demanio regio – le *gracie* o *mercedes* – era strutturata sulla base di un formulario sintetico e privo di orpelli retorici, ulteriormente abbreviato nella sua forma registrata ed talvolta modificato per via della presenza di eventuali clausole. Queste, solitamente indicate in maniera concisa, in altre circostanze, invece, potevano essere descritte dettagliatamente, con l'inserimento, all'interno della *lictera* stessa, di tutta quella documentazione (privilegi, lettere patenti, grazie, capitoli regi) che potesse risultare utile all'espletamento della pratica²²⁹. L'atto, preparato dai notai e dagli scrittori della Curia dei Razionali – e in taluni casi anche da funzionari di altre magistrature – non prevedeva l'intervento diretto dei titolari della magistratura, ma era semplicemente

²²⁸ E d'altronde, i volumi della Real Cancelleria, che raccolgono le scritture della Curia dei Razionali e del Protonotaro, passano da una media di 300/400 carte degli anni venti, fino a una media di 500/600 carte alla metà degli anni '30 del Quattrocento.

²²⁹ In ASPA, CRP, *Mercedes*, 11, c. 282r, all'interno del mandato di pagamento, inviato al Tesoriere di Sicilia Antonio Morosini, del salario di Antonio Ursone, segretario del Regno insieme ai due titolari Giacomo Gravina e Stefano Blundo, è stato inserito l'atto di nomina, voluto dal sovrano, dello stesso Antonio Ursone. In occasione di quel mandato di pagamento in favore del notaio della Conservatoria Guglielmo Bracco, invece, si rendeva noto al tesoriere che quell'ufficiale era «unus ex notariis et coadiutoribus officii Conservatoris olim electus et creatus in eodem officio per nobilem Conservatorem in vim cuiusdam regii capituli memorialis apportati per nobilem Gispertum des Far magistrum Portulanum et exinde exposcentibus dicti Guillelmi obsequiorum meritis confirmatus et ordinatus de novo in ordinarium notarium et coadiutorem dicti Conservatoris officii per serenissimum dominum nostrum regem sua oportuna cum carta data in civitate Gaiete die VIII^o mensis septembris prime indictionis» (ASPA, CP, *Mercedes*, 18, cc. 508r e sg.).

comprovato dal maestro notaio che, in possesso della *potestas mandatorum*, dopo averne verificato l' idoneità e la corrispondenza con gli ordini redazionali ricevuti, apponeva la *iussio* in calce al documento, conferendogli la necessaria efficacia giuridica e dando avvio alla procedura di pagamento, sulla base di una comprovata prassi che, nel 1437, il Magnanimo ribadiva nei modi che seguono:

Volentes circa curam et conservacionem patrimonii nostri dicti Regni Sicilie ulteriori uti cautela utque officium magne nostre Curie Racionum quod illius principaliter onus habet cunctorum que per ipsam Curiam Regni Sicilie predicti fiunt et expediuntur tangencium iurium regalias et bona patrimonii eiusdem debitam scienciam et noticiam habeat, tenore presentis decernimus providendum quod omnia et quecumque privilegia, lictere, mandata et rescripta ac pheudis aut rebus mobilibus et stabilibus quomodolibet concernentes, antequa sigillentur et expediantur omnino per dictum officium magne Curie Racionum revideri ac recognosci ac registrari de cetero debeant²³⁰.

La missiva si apriva con le *intitulationes* ceterate del sovrano e dei suoi rappresentanti isolani, limitandosi poi, nel corpo del testo, a impartire un ordine di pagamento, in favore di uno specifico ufficiale regio, al funzionario pecuniario incaricato di espletare la pratica, rendendo nota la vicenda a tutti quegli ufficiali eventualmente interessati alla questione. Il principale destinatario delle lettere viceregie, solitamente addetto al pagamento delle provvigioni dei dipendenti degli organi centrali del Regno, era il Tesoriere – e in caso di sua assenza il *regens* della carica oppure il suo luogotenente – che sulla base delle informazioni e delle risorse disponibili presso il proprio ufficio, nonché, presumibilmente, delle pressioni e delle indicazioni provenienti dall'esterno, interveniva sull'effettiva dislocazione delle risorse pecuniarie, dando però esecuzione all'effettivo pagamento, che andava effettuato di quadrimestre in quadrimestre, solamente *habita certificatione a Conservatore*²³¹. Nel caso di specifiche

²³⁰ ASPA, TRP, *lett. vic.*, 5, cc. 189r e sg. Cfr. anche i casi riportati in Tomo II, *Appendice V*, Docc. 23, 27 e 31.

²³¹ La maggior parte delle emissioni in denaro afferenti ai salari degli ufficiali avveniva sui proventi delle secrezie e delle vicesecrezie dell'isola, anche perché su ogni provvigione o tranche di salario che veniva pagata, vi era un'imposta diretta del 20% che veniva chiamata quinta. Si veda a tal proposito ASPA, CRP, *Mercedes*, 11, cc. 261r e sg., in cui il Magnanimo e i viceré dell'isola ordinano al Tesoriere del regno di Sicilia di provvedere alla raccolta della somma totale di quattrocento onze e quattordici tari sui proventi dell'ufficio del maestro secreto, delle secrezie di Palermo, Catania e Messina, nonché sui proventi della

disposizioni del sovrano²³² oppure nel caso di privilegi concessi a titolo personale, l'indicazione della fonte di reddito sulla quale eseguire il pagamento poteva essere indicata più precisamente, indirizzando eventualmente la missiva all'ufficiale pecuniario direttamente interessato al versamento del salario²³³.

zecca di Messina, sui primi proventi dei detti uffici, per il pagamento degli ufficiali che seguono la regia Corte e senza nessun altro uso: «Alfonsus dey gracia etc. Vicereges etc. nobili Anthonio Moroxini dicti Regni Sicilie Thesaurario etc. Comu sapiti per nostra ordinacioni et licteri noviter facti, havimu provistu prindiri et retiniri nomine regie Curie ex pecuniis secreciarum Regni huius la subscripta quantitati di dinari, videlicet

- | | |
|---|--|
| • Super secreciis subiectis iurisdictioni nobilis magistri Secreti, unci duichentum quarantasepti · tareni XIII | unci C ^{II} XXXX VII · tareni XXIII |
| • Item super secrecia Panormi, unci quarantasey · tareni vigintiquactru | unci XXXX VI · tareni XXIII |
| • Item super secrecia Cathanie, unci octantadui · tareni novi | unci L XXX II · tareni VIII |
| • Item super secrecia Messane, unci quarantaoctu · tareni vigintiquactru | unci XXXX VIII · tareni XXIII |
| • Item super pecunia sicile nobilis civitatis Messane predicte, unci dechi · tareni quactru | unci XI · tareni III |

In summa in universo unchi quactrucentu trentachinqui · tareni XIII eo modo et forma contenti in li nostri licteri di li primi introyti di li dicti secreti digianu ritiniri et haviri li dicti quantitati et ex inde incontinenti farili consignari a vui nomine ipsius Curie oy a cui ordiniriti et per licteri nostra intencioni fu et e ki li dicti dinari si distriuxanu in li provisioni et salarii dili officiali anni presentis sequenti la regia Curti et non in altru usu, quamcumque fussi vigentissima necessitati. Vi dichimu et cumandamu expresse ki lu plui prestu ki porriti digiati recuperari et haviri li dicti dinari, li quali digiati distribuirli ali dicti officiali unacum presenti et non alii. Datum Panormi quinte frebruarii VI indicionis. Nicolaus de Speciali, Gillelmus de Moncayans».

²³² In ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 74r, si ordinava di pagare gli ufficiali della Cancelleria, del Protonotario e della Segreteria, sui proventi del diritto di sigillo: «E los de la Cancelleria e lo Prothonotarii e Secretari e los dels lurs officis del dret del segell car lo Senyor Rey vol que les partes del segell pertanyents a ell con aquell en que huy resideix loffici de Canceller servesquen en aço e non en als tro del dit offici de Canceller naia dispost en ltra manera e si noy bastara que la donchs de ço que restara sien pagats segons abans se pagaven».

²³³ Il caso più significativo, a tal proposito, è quello rappresentato dal pagamento della provvigione annuale effettuata in favore di mosse Gabriel Fanlo, provveditore dei castelli del Regno di Sicilia, che appare strutturalmente composita per via dei numerosi ufficiali pecuniari coinvolti nella vicenda. In ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, cc. 251r e sg., sono stati trascritti otto mandati di pagamento, tutti con la medesima data topica e cronica, dei quali il primo è stato registrato integralmente, mentre gli altri sono stati trascritti in maniera molto sintetica. Queste otto lettere viceregie, quattro per una somma di quindici onze e gli altri quattro per una somma di quindici onze, compongono la somma integrale del salario annuale di cento onze dovuto al Provveditore dei Castelli di Sicilia e sono stati inviati rispettivamente ai vicesecreti di Agrigento, Castrogiovanni, Mazara, Marsala, Salemi, Corleone, Piazza e Licata. Il mandato di pagamento in favore del notaio della Conservatoria Leonardo Banquerio, era invece inviato al

Con la *lictera* riportata qui di seguito (*Tab. 8.5.*)²³⁴, che rappresenta il mandato di pagamento nella sua forma *standard*, redatta presso la Cancelleria dei Razionali in data 26 novembre 1420 e contrassegnata dalla formula di mandato del *magister notarius* Filippo Viperano, i viceré Antonio Cardona e Fernando Velasquez Porrado, ordinavano al Tesoriere di Sicilia Antonio Speciale, di dare esecuzione al pagamento del salario annuale di ventiquattro onze in favore di Giovanni Ayuto, notaio di quel medesimo ufficio, per l'anno indizionale XIII (1420-21).

PROTOCOLLO	<i>Intitulatio</i>	Alfonsus dei gracia etc. Vicereges etc.
	<i>Inscriptio</i>	Nicholao de Speciali Thesaurario etc.
TESTO	<i>Narratio</i>	Cum Iohannes de Ayuto miles succedens officio quondam Antoni Traversa in dicto Thesaurariatus officio cum nostris patentibus licteris datis Salem X ^o septembris XIII indicionis uncias auri vigintiquatuor ratione sue ordinarie presentis anni XIII indicionis consequi debeat et habere,
	<i>Dispositio</i>	vobis dicimus et mandamus quatenus prefato militi dictas uncias XXIII ^{or} de quacumque pecunia regie Curie dicti officii dare et solvere de tercio in tercium habita certificatione a Conservatore si serviverit,
	<i>Corroboratio</i>	auctoritate presencium debeatis, recepturus etc.
ESCATOCOLLO	<i>Datatio</i>	Datas Panormi die XXVI novembris XIII indicionis.
	<i>Subscriptio</i>	Antonius de Cardona, Ferrandus Velasci.
	<i>Iussio</i>	Magister Philippus

Tab. 8.5. Un mandato di pagamento standard in favore di un ufficiale regio (ASP, CRP, Mercedes, 9, c. 702r).

In questa circostanza, l'iter per l'assegnazione della provvigione avrebbe seguito una procedura del tutto regolare, e il mandato di pagamento sarebbe stato integrato con quelle certificazioni che, preparate dalla Conservatoria per testimoniare il servizio prestato da Giovanni Ayuto nel corso dell'anno, il Tesoriere avrebbe provveduto a ricopiare nel dorso del mandato originale²³⁵, dando infine esecuzione all'concessione

vicesecreto di Corleone, affinché quest'ultimo desse esecuzione alla soluzione del salario (ASP, CRP, Mercedes, 8, c. 244r).

²³⁴ ASP, CRP, Mercedes, 9, c. 702r.

²³⁵ Le certificaciones sono state ricopiate, in forma abbreviata, in ASP, CRP, Mercedes, 9, c. 702: «Levo certificatione del primo tercio XXV ianuarii XIII indicionis»; «Levo certificatione del segundo tercio facta XX^o madii»; «Levo certificatione del ultimo tercio facta XX^o septembris XV»

della somma dovuta, da pagarsi sulla base di una cadenza quadrimestrale e delle risorse disponibili presso la Tesoreria stessa oppure presso gli altri uffici pecuniari dell'isola²³⁶.

Non sempre, però, l'iter redazionale risultava così lineare, ma poteva essere soggetto a una serie di interventi esterni e di circostanze casuali che ne complicavano il procedimento e che davano vita a una serie di scritture pratiche e di carte ancillari poste in essere dagli uffici interessati e da tutti quei personaggi che intervenivano personalmente nella questione. Quando, per esempio, nel 1416, l'Infante Giovanni ordinava a Fernando Vega, maestro Portulano di Sicilia, di provvedere al pagamento di una somma integrativa di diciotto onze – in aggiunta al salario annuale – sotto forma di «tantam tractarum quantitatem» da estrarre liberamente dai porti del Regno, in favore del luogotenente e maestro notaio Bono Mariscalco²³⁷, aveva inizio un contenzioso che di sarebbe protratto per molti anni, coinvolgendo numerosi ufficiali e diverse strutture amministrative, centrali e periferiche.

In data 10 luglio 1432, Antonio Bifaro, cittadino di Messina e per diversi anni al servizio degli apparati istituzionali dell'isola come luogotenente della Cancelleria²³⁸, approfittando della presenza del Magnanimo nella medesima *universitas*, gli indirizzava una supplica, allo scopo di porre fine a quella lunga querela che aveva avuto inizio nel

²³⁶ Il pagamento delle tre rate del salario è teoricamente riscontrabile nei *computa* finali dell'ufficio preposto al pagamento, ma purtroppo, l'effettiva fonte di reddito sulla quale veniva effettuata l'assegnazione, non è quasi mai indicata.

²³⁷ La carta è registrata in ASPA, RC, 51, cc. 163r e sg. nel modo che segue: «Infans Iohannes etc. nobili Ferrando Gutierrez de Vega militi Regni Sicilie magistro Portulano etc. Cum magistro Bono de Marescalco in officio Prothonotarii Regni Sicilie magistro notario et locumtenenti per olim nobiles in regno Sicilie vicegerentes ultra uncias triginta sue provisionis annualim super pecuniis officii vestri dari fuerit provisum uncias decem et octo ut plene percepimus tenore licterarum dictorum nobilium vicegerencium datarum Cathanie XXVIII^o ianuarii VIII indicionis quas ad cautelam Curie sindi fecimus et lacerari quas uncias XVIII a vobis consequi potuit nec habere. Et quia volumus sibi dictam pecuniam in anno presenti refici, vobis dicimus et mandamus quatenus ipsum magistrum Bonum vel alium in anno presente a quocumque portu seu maritima dicti Regni tantam tractarum quantitatem extrahere libere permictatis ad medium cum regia Curia iuxta ordinacionem generalem que ad summa unciarum XVIII predictarum integraliter per ascendant, recepturus etc. Datas Cathanie die VIII^o aprilis none indicionis. Nos el Infante. Magister Philippus. Vidit Nicolaus Castagna, Andreas de Castellis, Diagomes et Conservator».

²³⁸ Antonio Bifaro, attestato come notaio della Curia dei Razionali nel 1396 (ASPA, RC, 26, cc. 58v e sg.), subentrava a Guillelm Villaret come notaio e scrittore della Real Cancelleria (ASPA, RC, 28, c. 136v), per divenire luogotenente di quest'ultimo ufficio nel 1401, in seguito a una lettera patente di nomina concessa dal Cancelliere Bartolomeo Gioeni (ASPA, RC, 38, 90r e sg.). Antonio Bifaro sarebbe stato confermato nei propri incarichi anche dopo il compromesso di Caspe (ASPA, RC, 49, cc. 59r e sg. e ASPA, PR, 22, c. 207v), fino all'abolizione dell'ufficio di luogotenente della Real Cancelleria nel 1417 (ACA, RC, *Registros*, 2802, c. 46r), anche se, nonostante la disposizione del Magnanimo, riuscì comunque a tenere l'ufficio almeno fino al 1419 (ACA, RC, *Registros*, 2805, c. 70r).

1416²³⁹ ed egli fosse reintegrato nei propri beni. Nel corso dell'anno indizionale IX, infatti, Bono Mariscalco aveva presentato al Maestro Portulano un *comandamentu* dell'Infante Giovanni affinché potesse entrare in possesso di quella somma di diciotto onze ancora dovuta per la sua provvigione dell'indizione VIII e Antonio Bifaro, «exercenti lu officiu de mastro portulanu in lu Regnu de Sicilia per nomu et per parti di lu magnifici misseri Fernandu de Vega comu sou locumtenenti»²⁴⁰, era stato contestualmente incaricato, dal suo superiore, «ki li fachissi la sua exequatoria super li porti di lu dictu Regnu et richipissi apocha de soluto ut moris est». A questo punto, la supplica proseguiva attraverso una precisa elencazione degli eventi e delle scritture (l'esecutoria, la ricevuta di pagamento, i conti e i movimenti registrati dal viceportulano) che di volta in volta furono preparate per l'espletamento della pratica e con la precisa descrizione dell'iter burocratico previsto per il versamento di parte della somma dovuta:

Lu dictu Antoni, per comandamentu di lu dictu magnifici prisi lu dictu comandamentu et fichi a lu dictu mastro Bonu la dicta exequatoria super certi porti di lu dictu Regnu et potissime super lu portu di Castellammari ac rechipa la apocha de soluto facta per manu de notaru Lanzu de Notu. Comu lu dictu mastro Bonu di la dicta quantitati stima contenti et pagatu da lu dictu magnificu, lu quali habentdu da lu dictu magnificu la exequatoria la presentau ad notaru Michelem de Aricio, tunc viceportulanus di lu dictum portio de castellu ammari, li quali notaru Micheli volendu complachiri a magistru Bonu et extrassi per nomu et parti di lu dictu mastro Bonu super una navi de Viniciani tam a tratti permutati cum la curti ki lu loru prezu summaru uncii X et tari. Et per li soy cunti mostrau la extracioni predicta et haviri datu et assignatu alu dictu magistru Bonu li dicti uncii X et tari comu clare liquet per li dicti soy cunti scripti manu propria.

Nonostante che la questione apparisse ormai conclusa e i Maestri Razionali avessero rilasciato anche la quietanza per i conti del Maestro Portulano dell'indizione IX, pochi anni dopo, nel corso dell'anno indizionale XII, Bono Mariscalco citava in giudizio lo stesso Antonio Bifaro, sostenendo di non avere ricevuto in alcun modo la somma precedentemente concordata sui proventi del porto di Castellammare e, ottenuto il parere favorevole da parte dei giudici della Magna Regia Curia, faceva sequestrare al

²³⁹ ACA, RC, *Registros*, 2821, cc. 49r e sg.

²⁴⁰ ACA, RC, *Registros*, 2821, c. 49r. Si veda anche ASPA, CRP, *Mercedes*, 3, cc. 144r e sg.

luogotenente del Maestro Portulano «unu sclavu ki vali plui de uncii XVI lu quali», aggiungeva Antonio Bifaro, il luogotenente del Protonotaro «havi et tenni senza nulla consciencia». Una sentenza ingiusta, secondo il supplicante, che alla conclusione dell'appello chiedeva al sovrano «ki sia di vestra merce farini rindiri lu dictu sclavu», sostenendo che l'evidenza delle numerose tracce documentarie lasciate dall'avvenuto pagamento era tale che Bono Mariscalco non poteva continuare a sostenere la mancata assegnazione di quella somma. Infatti, continuava Bifaro:

ca nulla raxuni voli ki essendu pagatu lu dictu mastru Bonu da lu dictu mastru portulanu comu manifestu apparì per una sua apoca facta per manu di lu dictu notaru Lenzu XIII aprilis none indicionis comu ipsu confessa havirini richiputu da lu dictu mastru portulanu la dicta quantitati. Ancora manifestu apparì ki notaru Micheli expresse per sou nomu ut procuri di lu dictu portu tanti tracti ki lu loru prezu su uncii X et tari V li quali munstra per lu sou quinternu scriptu manu propria in lu sou exitu haviri datu et assignatu alu dictu mastru Bonu²⁴¹.

Una vicenda tutto sommato secondaria come quest'ultima – il pagamento, cioè, di una quota di salario – rappresenta la spia di un fenomeno più vasto, quello cioè del moltiplicarsi delle scritture di ambito finanziario e della loro capillare diffusione²⁴². Un

²⁴¹ ACA, RC, *Registros*, 2821, cc. 41r e sg.

²⁴² Il rifacimento delle scritture che erano andate *casualiter* perdute, faceva riferimento a una prassi cancelleresca ormai standardizzata e che si sostanzialmente, su richiesta del supplicante, nel recupero dei privilegi, dei mandati e delle lettere patenti, dai registri di riferimento, com'è in occasione della richiesta presentata dal marchese di Geraci Giovanni Ventimiglia per l'ottenimento di alcune somme per le quali risultava creditore delle regia Corte: «consideratu la dicta executoria fussi stata perduta ki vui tanquam vicereus divissinu fari trahiri la copia di li registri di li officii di li nobili magistri racionali et conservatori di quissu Regnu in quilla medesimi forma» (ACA, RC, *Registros*, 2838, c. 102r). Nella carta registrata in ASPA, RC, 62, cc. 16v e sgg., nella quale il Segretario Stefano Blundo chiedeva il rifacimento della *lictera executoria* che era stata redatta in suo favore, ma che era andata perduta, per potere accedere ad alcune somme arretrate che gli erano dovute, l'iter amministrativo è descritto in una maniera ancora più dettagliata: «Ac tamen pridie dictus Secretarius exposuit quod dictam preinsertam licteram originalem existente ipso Cathanie bene disposto de persona assignari et tradidi fecit Anthonio de Paternione cum certis aliis suis scripturis per manus Nicolai Richuli eius sororii ad hanc urbem apportandam et Leonardo de Bankerio suo nomine assignandam qui Anthonius eandem licteram cum omnibus superdictis scripturis in itinere casualiter perdidit et penitus ammisit et ex inde humiliter supplicavit ut dictam preinsertam licteram sibi refici et reformari mandare deberemus cuius supplicacione admissa. Volentes super his debite providere causam ammissionis lictere antefate magne Curie Racionum providimus committendam per quam Curiam commissum fuit notario Matheo de Ansalone de dicto officio quatenus super dictis informacionem haberet a dictis Anthonio et Nicolao nomine regie Curie de ammissione predicta tandem per dictum notarium Matheum interrogatis ipsis sub vinculo iuramenti constint qualiter dictus Secretarius tradidit licteram eandem eidem Nicolao et Nicolaus ipse tradidit et assignavit dicto Antonio cum uno imbolio licterarum dictumque Antonium eam in itinere predicto perdidisse de quibusquidem unciiis quinquaginta una · tarenis XV ad complimentum totius summe prefate. Propterea providimus constito

fenomeno, quest'ultimo, che non può essere considerato come esclusivamente quantitativo, ma che va letto anche in termini qualitativi, per via di quei processi di specializzazione e sperimentazione che, nel pieno Quattrocento, indirizzarono in maniera determinante l'attività redazionale delle scritture pubbliche verso esiti e forme documentarie nuove, assecondando, nel contempo, la creazione di nuovi e più efficienti sistemi di registrazione.

Se da una parte, risulta complessa, proprio per via dell'estrema varietà delle fonti e della mole documentaria sopravvissuta, la ricostruzione di una casistica completa delle scritture finanziarie poste in essere dalla Cancelleria dei Maestri Razionali, dall'altro lato, è però possibile indicare le tipologie più frequenti, sulla base di una distinzione di massima tra la documentazione riguardante la gestione ordinaria delle finanze, quella, di carattere straordinario che promanava dagli eventi – politici, economici e sociali – contingenti e quella, infine, discendente dalle pratiche di controllo messe in atto dalle istituzioni locali²⁴³. Si veda, a tal proposito, la *Tab. 8.6.* riportata qui di seguito, estratta dal registro n.º 57 della Real Cancelleria, un volume composto esclusivamente da carte preparate dall'ufficio dei Maestri Razionali che ben delineano l'ampia sfera d'intervento di questa magistratura.

Nobis de premissis per officium magne Curie Racionum superdicte dictam preinsertam licteram quo ad uncias XXVIII · tarenos XV superdictas omnimode reformandam, vobis dicimus et mandamus quatenus exequentes et complentes ad unguem preinsertam licteram et omnia in ea contenta prefato Secretario dictas uncias viginti octo · tarenos XV restantes ut super dare et solvere de pecunia regie Curie et iuribus contentis in preinserta lictera usque ad integram satisfacionem ipsarum unciarum XXVIII · tarenos XV dare, solvere et assignare auctoritate presencium debeatis, recepturus presentem cum apoca de soluto quoniam dictus Secretarius iuravit si aliquo ipsie eandem licteram inveniret regia Curia illico restituere lacerandam vos enim presentem exequamini et non aliam. Datum Panormi primo septembris VIIe indicionis. Nicolaus de Speciali, Guillelmus de Moncayans».

²⁴³ Anche in Savoia vi era una rigida separazione tra l'attività redazionale di una *scribania* dipendente dalla Cancelleria e una struttura notarile legata invece alla Camera dei Conti. Come ha scritto Castelnuevo, «*Contra morem solitum*»: *un conflit d'archives savoyard en 1397. Quelques réflexions sur l'écrit, ses pouvoirs et les pouvoirs dans une principauté du bas Moyen Âge*, pp. 12-13, «Les services scripturaires sont, nous l'avons dit, en partie disjoints: à la chancellerie, à ses clercs et à ses notaires-secrétaires la confection, la rédaction et l'envoi d'une large partie de la documentation principière; à la Chambre des comptes et à son personnel, qui comprend de nombreux notaires (-secrétaires) devenus commissaires et auditeurs, la vérification, la copie, le classement et la conservation des rouleaux, puis des cahiers, comptables comme ceux de la trésorerie générale; aux officiers territoriaux (châtelains, vice-châtelains, jueges-mages) la première mouture des comptes locaux qui seront vérifiés et souvent recopiés auprès de la Chambre des comptes». Va comunque messo in luce, continua Castelnuevo, che a cominciare dalla fine del Trecento e, con ancora maggiore evidenza, nel corso del secolo successivo, la situazione appare sempre più fluida e non può essere rigidamente legata alla precedente distinzione, dato che «clercs et secrétaires ne semblent guère dependre en tout et pour tout d'un seul et unique service; les chevauchements de compétences techniques et l'obédience administrative semblent à l'ordre du jour».

Gestione ordinaria delle finanze	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento delle provvigioni degli ufficiali centrali • Pagamento delle provvigioni del personale dei castelli demaniali • <i>Reparaciones</i> ordinarie dei castelli demaniali • Acquisti di vettovaglie e rifornimenti per i castra • Assegnazione delle somme dovute annualmente per grazia o beneficio • Esecutorie per la concessione di somme in denaro oppure per l'estrazione di tratte e vettovaglie dai porti
Gestione straordinaria delle finanze	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Reparaciones</i> straordinarie dei castelli demaniali • Disposizioni sulla vendita delle gabelle delle secrezie e delle vicesecrezie • Disposizioni sulla vendita delle tratte dei porti • Lettere debitorie • Assegnazione di contributi pecuniari straordinari • Restituzione di prestiti • Mutui • Vendita di beni mobili e immobili • Affitto di navigli e acquisto di vettovaglie e rifornimenti per gli eserciti • Raccolte di denaro, sotto forma di collette regie o di contributi personali
Strumenti di controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Conti degli introiti e delle uscite degli uffici pecuniari • Ordini inviati agli ufficiali pecuniari per la preparazione de <i>computa</i> da verificare • Rilascio delle quietanze per la gestione annuale degli uffici pecuniari • Rilascio delle quietanze per la gestione di denaro pubblico (lavori, restauri, missioni e spese di vario tipo)

Tab. 8.6. Le categorie della documentazione finanziaria registrata in ASPA, RC, 57 (1425-26).

Tra le conseguenze più significative dovute all'aumento quantitativo della produzione documentaria di ambito finanziario e della ricerca di nuovi più idonei strumenti di governo – frutto, quest'ultima, di quei processi di specializzazione che attraversarono le forme del governare nel corso del Quattrocento – vi fu progressiva introduzione del volgare siciliano all'interno della Cancelleria isolana, come lingua riconosciuta, alla pari delle altre utilizzate (latino, castigliano e catalano), all'interno dell'amministrazione locale e non solo. Nell'ambito della stessa cancelleria della Corona d'Aragona, infatti, l'idioma isolano era considerato la lingua parlata in quel Regno, tanto da venire definita come «romancio siculo»²⁴⁴. Nonostante che il ricorso al

²⁴⁴ ACA, RC, *Registros*, 2429, c. 87r.

latino, nella stesura delle scritture, rimanesse prioritario e legato al rispetto dei formulari in uso presso la Cancelleria, la diffusione di nuove forme documentarie e l'immissione di una preponderante componente notarile di origine siciliana, incrementarono l'apporto del siciliano nelle fasi di redazione documentaria. La lingua locale fu utilizzata principalmente, ma non solo, per la preparazione di quelle carte 'nuove' che non avevano un riscontro nei formulari e per spiegare in maniera più chiara questioni difficilmente esprimibili e comprensibili in latino, in considerazione del fatto che il volgare siciliano era la lingua parlata globalmente dalla comunità degli isolani e, nel contempo, lo strumento più adatto per la creazione di nuove formule linguistiche. Le scritture finanziarie, come vedremo, rappresentarono il prodotto più genuino e più innovativo della produzione documentaria in siciliano, influenzata in maniera determinante dagli ufficiali provenienti dalle universitates dell'isola, ma, nello stesso tempo, una costruzione originale promossa dagli organi centrali del Regno. Si veda il documento riportato qui di seguito (*Tab. 8.7.*), dove l'utilizzo del siciliano appare evidentemente la conseguenza di un avvenimento imprevisto e improvviso, come narrato nel corpo del testo, e che rappresenta solamente uno dei numerosissimi casi che porteranno all'imposizione della lingua locale anche nella redazione delle scritture pratiche quotidiane²⁴⁵.

²⁴⁵ Si veda, al riguardo, anche la carta registrata in ASPA, CRP, *Mercedes*, 18, cc. 545r e sg., e redatta in siciliano: «Alfonsus etc. Vicerex etc. nobilibus dicti Regni magistris Racionalibus et Conservatori regii patrimonii etc. Comu sapiti in regia maiestate suo cum privilegio dat Gayete XIII^o ianuarii anno anativitate domini Millesimo CCCC^o XXXVIII^o havi promossu et ordinatu alu dilectu regiu notariu Nicolau de Iachi de officio regie Thesaurarie ad officium notarii officii magistri Portulani cum quillu salariu di unchi vintiquatru ki anno quolibet havi et consequitiva in dicto officio Thesaurarie comu in lu dictu regiu privilegiu largamenti si conteni. Et pero ki lu dictu notariu Nicola intrau ad serviri lu dictu officiu a die primo iulii anni predicti II^e indicionis comu ni costa per certificacioni facta in officio Conservatoris havimu provistu et per la presenti vi dichimu et cumandamu ki in exitu racionis nobilis Gisperti des Far militis dicti Regni magistris Portulani digiati admictiri et adceptari uncii quatu alu dictu notariu Nicola pagati ad pecuniam regie Curie eiusdem anni pro complimento dictorum duorum mensium dicti anni secunde indicionis ad ipsu contingenti ad raxuni di uncii XXIIII per annum ut supra, restituendu la presenti cum apocha de soluto. Ca Nui per officium magne Curie Racionum in margine eius ordinarie exequatorie date Panormi XXVI^o novembris II^e indicionis directa a misseri Antonio Carusu tunc Thesaurerii fichimu fari expressa mencioni et restituirili la dicta exequatoria pro sua cautela di lu restanti recupiririti eciam la dicta certificacioni facta in dicto Conservatoris officio data in urbe Panormi die octava mensis iunii III^e indicionis. Post datam vi declaramu ki non curamu iza insertari lu dictu privilegiu, pero ki e di pocu quantitatu et di rata di dui misi ma ad declaracioni et cautela de la regia Curti li fichimu insertari in exequatoria sua ordinaria anni presentis III^e indicionis. Data in dicta urbe Panormi ut supra. Babtista de Plathamone. *Magister Notarius. Leonardus*». Sulle pratiche linguistiche, adottate nell'ambito degli apparati cancellereschi isolani, per la redazione delle carte e delle scritture è in preparazione, da parte del sottoscritto, un lavoro specifico.

PROTOCOLLO	<i>Intitulatio</i>	Alfonsus etc. Vicerex etc.
	<i>Inscriptio</i>	Regie fidelis,
TESTO	<i>Narratio</i>	essedu multu necessariu di pristu providiri di alcunu succursu et fornimentu a lu castellu di Pantallaria per la nova di la invasioni ki hannu factu li mori all isula quisti iorni proximi passati, prindendu tucto li mori et reduchendosi necessariu li altri habitaturi in lu castellu et non putendu aliunde fari lu dictu succursu per li grandi et innumerabili altri spisi et necessitati ki occurrunu cotidie per honuri di lu serenissimu signuri Re et statu pachificu di lu Regnu, havimu ordinatu ki la summa di li unchi chentu vinti ki su assignati in quissa secrecia per salariu di lu dictu castellu si converta in lu succursu predictu.
	<i>Dispositio</i>	Per tantu vi cumandamu expressamenti ki di qualsivogla dinari ki su et primo provirannu di la dicta secrecia, postponendo tucti li altri assignacioni, diati assignari a Cola Bisbigluni procuraturi di lu dictu nobili Franchiscu di Belvis ad richipiri la assignacioni predicta oy ad cui ordinira et vurma per parti sua pro nunc tanta quantitati di la terza indicioni senza contradicioni et diminucioni alcuna et non curati si ad presens non haviti exequatoria di li nobili mastru Secretu, ki lu casu di lu dictu succursu non susteni adinura la quali quod absit sia multu periculosa, ca prestamenti vi farriamu viniri per la exequatoria predicta per vestram cautelam exequendu zo per modu ki non sia plui necessariu restitui ri richipendu apoca oportuna.
ESCATOCOLLO	<i>Datatio</i>	Datum Panormi XVIII ^o decembris IIII ^c indicionis.
	<i>Subscriptio</i>	Nicolaus de Speciali.
	<i>Iussio</i>	Magister Philippus.

Tab. 8.7. Un esempio di scrittura in siciliano redatta dall'ufficio dei Maestri Razionali (ASPA, RC, 57, c. 87r).

9. Conservare. La proliferazione delle carte e la registrazione delle scritture

9.1. I flussi documentari delle istituzioni centrali del Regno

Il progressivo ampliamento territoriale delle monarchie e dei principati dell'Occidente europeo nel corso dei secoli XIV e XV, ebbe come naturale conseguenza una proporzionale riduzione del livello di conoscenza diretta dei governanti nei confronti delle proprie dominazioni e delle pratiche amministrative in uso localmente. Così i segretari, tra le diverse e numerose mansioni delle quali furono investiti, dovettero anche sopperire alle lacune dei re nella gestione dei propri domini, specializzandosi talvolta anche in particolari settori di riferimento. Nel caso di quei funzionari aragonesi che, della prima metà del '400, si occuparono delle relazioni con il Regno di Sicilia, strutturandosi come vera e propria Cancelleria di governo, formalmente incardinata nella struttura istituzionale aragonese, ma contestualmente legata da strettissimi vincoli di fedeltà nei confronti dei sovrani e del Magnanimo in particolar modo, la loro azione, pur complicata dal sistema di governo a distanza che ne condizionava indirettamente l'efficienza, deve comunque essere considerata come strutturalmente funzionale alle politiche della Corona d'Aragona.

La conseguenza materiale di questi processi di specializzazione, interni alla Cancelleria aragonese ma pregni di conseguenze per il governo dell'isola, fu la produzione di un'enorme mole di scritture, ampiamente riscontrabile soprattutto per l'età alfonsina, riguardante gli affari siciliani e una prassi cancelleresca che si concretizzava nella redazione quotidiana di *privilegia*, *lictere patentes*, *lictere clause*, mandati, scritture finanziarie, memoriali e carte di altro tipo che, alla conclusione

dell'iter burocratico, erano inviati nell'isola affinché gli fosse data piena esecuzione. L'indagine archivistica recentemente condotta sulla documentazione 'italiana' (Sardegna, Sicilia e Napoli) conservata presso l'archivio della Corona d'Aragona e la ricostruzione delle specifiche serie originali negli anni compresi tra il 1416 e il 1458²⁴⁶, ha reso disponibili alcuni dati di natura quantitativa di straordinaria importanza che, soprattutto per l'isola, andrebbero ulteriormente indagati da un punto di vista qualitativo, con lo scopo di ricostruire le intense relazioni documentarie, e quindi di potere, che vigevano tra il Regno e la madre patria iberica.

Sono stati individuati ben 112 registri siciliani, divisi in 7 serie ma concentrati, per la maggior parte, in quella intitolata *Comune Sicilie*, la cui documentazione era posta in essere, con rare eccezioni, dagli ufficiali della Segreteria aragonese²⁴⁷. Per quanto non sia stata condotta un'indagine specifica sulla quantità numerica delle scritture effettivamente registrate e spedite, i dati forniti dalla composizione materiale dei registri, formati mediamente da 180/200 carte per ogni volume, rendono evidente la profondità dell'intervento del sovrano, per mezzo dei suoi più fidati consiglieri e segretari, nei confronti della gestione dell'isola. Se negli aspetti più evidentemente legati alla routine amministrativa e finanziaria, pur continuamente monitorati dall'azione degli ufficiali della Conservatoria in nome e per conto dei re aragonesi, la delega del sovrano in favore dei suoi rappresentanti era stata pressoché integrale, nelle questioni politicamente più rilevanti, quelle cioè riguardanti le nomine dei principali ufficiali, centrali o periferici che fossero, delle riforme di natura istituzionale, della regolamentazione dei conflitti interni e delle questioni finanziarie di primo piano – come nel caso dei finanziamenti per la guerra oppure della cessione di importanti rendite finanziarie – invece, il governo del Regno era soggetto a un intervento assiduo, anche se, va ricordato, indiretto e soggetto all'esecutorietà viceregia.

Le difficoltà contingenti prodotte da quel sistema di governo a distanza dell'isola – ma la questione, per l'età alfonsina, potrebbe essere estesa a tutte le dominazioni della

²⁴⁶ Sull'attività documentaria della Cancelleria aragonese, in riferimento agli affari siciliani, cfr. Canellas & Torra, *Los registros de Alfonso* cit., spec. alle pp. 134-140.

²⁴⁷ Nel caso della serie intitolata *Curie*, che contiene una documentazione composta principalmente da ordini inviati agli ufficiali e agli ambasciatori, memoriali e *lictère* dirette a sovrani stranieri, secondo Canellas & Torra, *Los registros de Alfonso* cit., p. 135, le carte, non soggette al pagamento del diritto di sigillo, sono state spedite attraverso la Cancelleria, ma i funzionari che hanno redatto le medesime, individuabili per mezzo delle *iussiones*, risultano ugualmente i segretari del sovrano aragonese.

Corona, per via di quella che può essere definita come un'assenza strutturale del Magnanimo dai regni iberici²⁴⁸, con la sola eccezione del decennio compreso tra il 1423 e il 1432 – ebbero indubbiamente il loro peso nel suggerire al sovrano aragonese la ricerca di soluzioni idonee a una migliore gestione della stessa, con la costruzione di un efficace impianto cancelleresco itinerante e incardinato sulla Segreteria personale, che fosse sempre in grado di mettere per iscritto i suoi ordini e le sue decisioni, dovunque egli si trovasse. Una forma di governo strutturata in maniera così profonda sull'azione della Cancelleria, quindi, necessitava non solamente di un sistema postale che fosse in grado di trasmettere gli ordini del re con la massima celerità possibile²⁴⁹, ma anche di funzionari abili e preparati che fossero in grado di fare della 'chiarezza' delle forme e della 'comprensibilità' dei contenuti, la base imprescindibile dell'attività di redazione documentaria. Da qui, alla conclusione del 1416, su sollecitazione dei viceré appena insediati²⁵⁰, il Magnanimo, rendeva palese la questione, affermando «que sa intenciò es e axi ho mana que les sues letres e provisions e spcialmente les que van en aquell Regne sien ben stilades e causades e en aço vol que daciavant si advertescha millor»²⁵¹. Una richiesta non casuale, quella del sovrano, il quale era perfettamente conscio del fatto che ogni lettera inviata nell'isola avrebbe trovato la sua effettiva applicazione

²⁴⁸ Cfr. Ryder, *The evolution of the imperial government* cit.

²⁴⁹ La trasmissione delle carte tra la Segreteria del sovrano aragonese e i suoi rappresentanti isolani, se da una parte era facilitata dai fitti rapporti commerciali che interessavano l'isola e la madre patria iberica che rendevano più agevole e rapido l'invio della documentazione; dall'altro lato, il filo rosso che collegava il centro e la periferia, era sostenuto anche dalle numerosissime missioni che conducevano presso la Corte del Magnanimo *ufficiali* – a qualunque livello dell'amministrazione centrale siciliana – *porterii* e, naturalmente, i numerosi *cursores* alle dipendenze delle istituzioni isolane, ma non incardinati in esse.

²⁵⁰ Domenec Ram e Antoni Cardona avevano preso il posto dell'Infante Giovanni a cominciare dall'agosto del 1416 (ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, c. 163r e sgg.).

²⁵¹ ACA, RC, *Registros*, 2802, c. 40v. L'affermazione del sovrano era una tra le numerose risposte del sovrano alle richieste presentategli dai viceré in un lungo memoriale così intitolato: «Respostes fetes per lo Senyor Ret sobre el memorial lo qual tramecteren al dit Senyor per en Fredico Picinga lo venerable pare en Christ en deu per la divinal providencia bisbe de Leyda e lo noble don Anthon de Cardona visreys en lo Regne de Sicilia en e per la foran seguent» (ACA, RC, *Registros*, 2802, cc. 39r e sgg.). E' a tal proposito stupefacente la supplica presentata, nel 1417, dai due medesimi viceré in nome di Domenico Peollu, viceportulano di Sciacca, che fu proposto come scrittore regio per via della propria abilità nel redigere carte, tanto da potere essere un modello per tutti gli altri scrittori: «Sacra regia maiestas, poste debite fidelitatis obsequium, Dominicu de Peollu viceportulanu di lu portu di Xacca, per alcuni soy fachendi veniali vostra excellencia a prigheri di lu quali pero ki ipsu et li soy su stati notabili scritvitori di la casa regali, supplicanu a la vostra reali maiestati ki sia vostra merci havirilu benignamenti per accumulandu et quista sirra dari exemplu a li altri scritvitori di megliu scriviri sempri, ni accumulandu ala benigna vostra signuria la quali conservi deu per tempora longora. Scripta Policii septimo aprilis decime indicionis. Vestre maiestatis, humiles vassalli et servitores episcopus Ylerdensis et Antonius de Cardona» (ACA, RC, *Cartas Reales*, Caja 21, 70)

solamente attraverso l'esecutorietà viceregia e, sostanzialmente, per mezzo di una sua nuova redazione/rielaborazione operata dalle strutture cancelleresche isolate che, su mandato dei viceré e in seguito all'approvazione da parte del consiglio regio, avrebbero dotato le scritture 'aragonesi' di quel *quid* giuridico necessario per una loro applicazione in Sicilia sotto forma di *lictere exequorie*.

Al di là di quella massa di carte che viaggiavano tra la Corte e l'isola, che nella loro forma esecutoriata in Sicilia possono essere lette come una prosecuzione delle direttive del sovrano, il vero nucleo della produzione documentaria isolana, è quello rappresentato dalle scritture pensate e redatte nell'ambito della Cancelleria del Regno. Le due *scribanie* del Protonotaro e dei Maestri Razionali – talvolta sostituite da quella della Segreteria, in tutte quelle circostanze in cui suoi funzionari si occupavano di questioni afferenti a quelle due magistrature, per necessità oppure per ordine diretto da parte dei governanti – le medesime cioè che si occupavano della preparazione delle *exequorie*, costituivano infatti il nucleo fondante dell'azione di governo dei viceré, attraverso una prassi cancelleresca ordinaria e solitamente impostata sul rispetto dei formulari in uso nei rispettivi uffici. L'autorità dei viceré siciliani, delegata e quindi gerarchicamente sottoposta a quella del sovrano aragonese che, non casualmente manteneva sempre il primo posto nelle *intitulationes*²⁵², si concretizzava quindi nell'amministrazione di routine, esemplificata dalla ripetitività e dalla rigidità delle forme documentarie utilizzate dagli ufficiali di Cancelleria che, rendendo quasi invisibile la *potestas* viceregia²⁵³, nel contempo, invece, la ponevano come unica fonte autoritativa presente nell'isola, in grado di intervenire, grazie all'ampio raggio d'intervento consentito da uno strumento come quello delle *lictere patentes*, sulla distribuzione delle risorse economiche e di quelle politiche.

La prassi documentaria che si nascondeva dietro un iter amministrativo apparentemente lineare come quello del pagamento dei salari in favore degli ufficiali centrali, a partire dalla redazione della *lictera exequoria* da parte del personale della

²⁵² Sull'*intitulatio* in uso nelle scritture siciliane, cfr. *supra*, PARTE PRIMA, § 2.2.

²⁵³ Il nome del viceré, infatti, a meno che il suo ruolo non fosse ricoperto da un familiare del sovrano, era escluso dall'*intitulatio*, dove era riportato solamente il titolo, ma appariva invece nella forma di una sottoscrizione, vergata immediatamente dopo la *datatio*, come si evince per tutti i rappresentanti dei re aragonesi nell'isola, sia per i primi *ambaxiatores* e *vicegerentes*, sia per i successivi *vicereges*.

Curia dei Maestri Razionali, mette in luce un progressivo moltiplicarsi di tutte quelle scritture ‘ancillari’ che venivano redatte dal personale degli uffici che intervenivano in una specifica pratica corrente²⁵⁴. Una mole cartacea, quest’ultima, che è andata interamente perduta nelle sue forme originali e che è oggi percepibile solamente attraverso tracce, riferimenti e indicazioni contenute nella documentazione superstite. Si trattava infatti di scritture contrassegnate da una valenza meramente pratica e transitoria, temporaneamente conservate per il disbrigo degli affari correnti e che, con il passare del tempo venivano presumibilmente soppresse dai medesimi uffici che le avevano poste in essere. I volumi compilati dalle strutture cancelleresche isolate, peraltro, rappresentavano essi stessi l’esito di una selezione, operata nel corso del tempo da quei funzionari professionalizzati e specializzati che agivano nell’ambito delle magistrature centrali dell’isola, di quella che era considerata la documentazione utile – e quindi degna di essere registrata e conservata – non solo per il disbrigo delle pratiche amministrative correnti, ma anche per la difesa delle prerogative del re e dell’isola e per la costruzione di una vera e propria memoria del Regno.

Premesso che dal presente lavoro è stato interamente tenuto fuori l’ambito giudiziario e quindi l’enorme mole documentaria prodotta nell’ambito di questo fondamentale settore²⁵⁵, è comunque possibile tracciare una curva indicativa del livello di produzione documentaria delle istituzioni centrali del Regno tra il 1412 e il 1442, grazie alla serie quasi ininterrotta della Real Cancelleria isolana durante l’età dei Trastamara. Va infatti rilevato che questa serie rappresenta il più elevato grado di sintesi documentaria dell’amministrazione ordinaria del Regno, quella cioè portata avanti dalle due principali *scribanie* siciliane, quella del Protonotaro, per quel che riguardava la

²⁵⁴ Come ha messo in evidenza Clanchy, *From Memory* cit., p. 45, per il Regno d’Inghilterra dei secoli XII e XIII, nell’ambito della produzione documentaria di provenienza cancelleresca, «behind any solemn royal charter now extant there once existed numerous ancillary documents – petitions, drafts, transcripts, writs to officials, letters to other interested parties, and correspondance among the officials themselves», tanto che per ottenere una stima reale della quantità di scritture redatte e spedite dalle strutture cancelleresche dell’isola, *ibidem*, pp.58-62, sarebbe necessaria una moltiplicazione per 100 del numero dei documenti effettivamente sopravvissuti, riscontrabile attraverso l’analisi del consumo di cera presso la Cancelleria inglese.

²⁵⁵ Il moltiplicarsi degli ufficiali dipendenti dagli apparati giudiziari del Regno di Sicilia, cfr. Tomo II, *Appendice III*, rappresenta una spia indiretta della crescente importanza di quell’ambito negli equilibri istituzionali dell’isola, con particolare evidenza a cominciare dall’indizione III (1439-40). Sulla consistenza della documentazione prodotta dagli organi giudiziari del Regno e sopravvissuta fino a oggi, cfr. *supra*, PARTE SECONDA, Capitolo 6, nota 339.

regolare gestione dell'isola (atti di nomina, ordini rivolti ai sudditi e agli ufficiali, approvazioni dei *capitula* richiesti dalla città demaniali, ecc.)²⁵⁶, e quella dei Maestri Razionali, invece, per il complesso settore finanziario. Un utile termine di paragone è rappresentato dalla specifica serie di volumi del Protonotaro che, diversamente da quella della Real Cancelleria, rappresenta la testimonianza dell'attività portata avanti quotidianamente da quella sola magistratura e che, diversamente dalla serie afferente alla Curia dei Maestri Razionali²⁵⁷, è connotata, tra gli anni '20 e '30, da una sequenza di registri che, nonostante le gravi lacune, è in grado di suggerire dati e informazioni di rilevante importanza per una migliore comprensione dei livelli di produzione documentaria²⁵⁸.

I volumi compilati dai funzionari della Real Cancelleria attestano una naturale preminenza, percepibile fin dai primi anni del Quattrocento, delle scritture di natura finanziaria, sulla base di una tendenza comune a tutte le principali entità statuali dell'Occidente europeo, la cui sopravvivenza si fondava indissolubilmente sull'attento controllo, sulla corretta gestione e sulla necessaria distribuzione delle risorse economiche dello Stato. Il rapporto tra le scritture redatte nell'ambito della Curia dei Maestri Razionali e di quelle preparate dalla *scribania* del Protonotaro è infatti di circa due a uno, con alcuni picchi, talvolta da una parte e altre volte dall'altra, che appaiono sintomatici della travagliata situazione politica e militare siciliana, influenzata dalle scelte della Corona d'Aragona, soprattutto durante il lungo dominio del Magnanimo. Nella tabella seguente (*Tab. 9.1.*), relativa al registro n.º 54 della Real Cancelleria, composto da 774 documenti afferenti alla produzione cancelleresca durante l'anno indizionale I (1422-23), sono state inserite le 661 *iussiones* – cioè gli ordini redazionali

²⁵⁶ Al riguardo, cfr. *supra*, PARTE SECONDA, § 6.2.2., *Tab. 6.1.*, p. 229.

²⁵⁷ Il volumi afferenti all'attività dei Maestri Razionali, ora inglobati nel grande fondo intitolato Tribunale del Real Patrimonio, risultano solo parzialmente inventariati, *Guida Generale degli archivi di Stato*, III, *Archivio di Stato di Palermo*, pp. 302-303, per via dei gravi danni subiti a causa della guerra. Al riguardo e di qualche utilità per una panoramica per la documentazione sopravvissuta per l'età basso medievale, si vedano Trasselli, *L'archivio del Patrimonio del Regno di Sicilia. Prima nota sul riordinamento in corso*, pp. 106-127 e la numerazione provvisoria da quest'ultimo preparata e successivamente ripresa e pubblicata in L. Salomone, *La numerazione provvisoria del Tribunale del Real Patrimonio nell'Archivio di Stato di Palermo*.

²⁵⁸ La serie di registri della Segreteria di età medievale, che sarebbe stata di grande utilità sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo per una migliore comprensione degli equilibri e delle dinamiche relative alle strutture cancelleresche isolate, è andata purtroppo interamente perduta.

che attestano l'iter amministrativo che aveva portato alla preparazione delle scritture – trascritte in calce ai documenti registrati nel volume:

Ufficio	Funzionario	Ufficio	n.° iussiones
Protonotaro	Bono Mariscalco	Luogotenente e maestro notaio	224
	Antonio Marchisio	Notaio	13
	Sallimbene Marchisio	Protonotaro	3
	Tot.		240
Curia dei Razionali	Filippo Viperano	Maestro notaio	170
	Matteo Ansalone	Notaio	102
	Antonio Ursone	Notaio	25
	Michele Viperano	Sostituto del Maestro notaio	9
	Antonio Guarino	Notaio	2
	Nicola Sottile	Giudice	1
	Tot.		309
Conservatoria del R.P.	Leonardo Bankerio	Notaio	66
	Tot.		66
Segreteria siciliana	Filippo Abbate	Primo notaio e luogotenente	23
	Matteo Formica	Segretario	11
	Giacomo Gravina	Primo segretario	3
	Stefano Blundo	Segretario	2
	Tot.		39
Real Cancelleria	Perruccio Capobianco	Notaio	2
	Giovanni Vitillino	Maestro notaio	1
	Tot.		3
Segreteria aragonese	Francesc Darimyo	Segretario	2
Attribuzione imprecisa			2
<i>Iussio mancante</i>			113
TOTALE			774

Tab. 9.1. Distribuzione delle iussiones in ASPA, RC, 54

La trasposizione grafica riportata qui di seguito (Fig. 9.1.) è in grado di rendere immediatamente visibile la composizione materiale del registro, deducibile proprio dall'apparato di *iussiones* che caratterizzava le scritture della Cancelleria siciliana:




Fig. 9.1. Distribuzione delle *iussiones* in ASPA, RC, 54

Se rimaniamo rigidamente ancorati all'iter standardizzato in uso per la redazione delle scritture, non traspare, dallo schema precedente, una rilevante discrepanza numerica tra i livelli di produzione documentaria dei due uffici, dato che gli atti inviati dalle due cancellerie del Protonotaro e dei Maestri Razionali, risultano rispettivamente 240 e 309. Un'analisi più approfondita della struttura del volume rende però evidente una complessità di fondo non estinguibile in una maniera così sintetica e che ci spinge a rivolgere l'attenzione nei confronti di quei 225 documenti che sono rimasti fuori da quest'ultimo conteggio. La metà di queste scritture è infatti dotata di formule di mandato che ci permettono una precisa attribuzione della paternità degli atti, indicandone non solo il funzionario incaricato dell'espletamento della pratica – segnalato in maniera più o meno palese nel corpo della stessa *iussio* – ma di risalire anche all'ufficio produttore e di indicare l'ambito amministrativo di appartenenza delle scritture. Per la documentazione rimanente, invece, sulla base di quella che è la natura intrinseca dell'atto, è possibile intuirne solamente il settore di riferimento, quello cioè amministrativo *tout court* e riferibile quindi alle prerogative del Protonotaro oppure

quello prettamente finanziario e, conseguentemente, di esplicita competenza della Curia dei Maestri Razionali. Quest'ultimo ufficio, peraltro, poteva servirsi sia di quei notai che erano direttamente alle sue dipendenze, sia di quei funzionari che erano ufficialmente in servizio presso altre magistrature, ma che potevano occuparsi della materia finanziaria, redigendo tutte le scritture che gli venivano di volta in volta richieste, benché la stesura di queste ultime rimanesse comunque soggetta alle verifiche condotte dai Maestri Razionali²⁵⁹. Sulla base di questi conteggi, è stato quindi possibile accertare la natura 'finanziaria' di ben 173 documenti e quella 'amministrativa' di ulteriori 50 carte²⁶⁰, il cui esito è una distribuzione complessiva della documentazione del volume nel modo che segue:

Ambito di riferimento	n.° docc.	% docc.
Settore amministrativo	290	37,50
Settore finanziario	482	62,25
Docc. non attribuiti	2	0,25

Tab. 9.2. Distribuzione delle iussiones per settore di riferimento in ASPA, RC, 54

La tendenza rilevata per la *Tab. 9.2.* è sostanzialmente rappresentativa di uno standard di produzione documentaria, in atto fin dal riassetamento delle istituzioni siciliane per opera di Ferdinando d'Antequera, che risulta evidente nei registri della Real Cancelleria almeno fino dalla metà degli anni '20 del Quattrocento²⁶¹. Da quel momento in poi, invece, grazie al nuovo sistema di registrazione approntato per quest'ultima serie documentaria e strutturato sulla ricezione integrale delle copie dei volumi prodotti dalle *scribanie* del Protonotaro e della Curia dei Maestri Razionali, si avverte un sensibile cambiamento dell'equilibrio tra le scritture registrate – il 60% circa fa riferimento al settore finanziario, la quota rimanente del 40% a quello amministrativo

²⁵⁹ ASPA. TRP, *lett. vic.*, 5, cc. 189r e sg. (cfr. Tomo II, *Appendice V*, doc. 72).

²⁶⁰ Rimangono fuori dal conteggio complessivo solamente due scritture di natura controversa e quindi di difficile attribuzione.

²⁶¹ In ASPA, RC, 48, i dati riferibili ai due settori, amministrativo e finanziario, per il periodo 1413-14, sono pressoché gli stessi: per un totale di 645 documenti registrati nel volume, 224 (il 34,7 %) fanno riferimento al primo dei due ambiti e 419 (il 65%), sono invece riferibili al secondo.

– presumibilmente per via delle esigenze contingenti della regia Curia, come si evince anche da una tendenza comune a entrambe le tipologie documentarie che vedono un innalzamento e una diminuzione dei livelli di produzione documentaria sulla base di un andamento praticamente identico e di una distribuzione della documentazione visivamente verificabile nella *Fig. 3.2.* che segue:




Fig. 9.2. Produzione documentaria Protonotaro/Razionali (1425-29)

Allargando ulteriormente lo spettro d'indagine, risulta forse ancora più significativo un confronto tra il livello complessivo di scritture trascritte nella serie della Real Cancelleria e quelle, invece, prodotte nell'ambito del Protonotaro durante l'arco temporale 1422-1433, per il quale sono sopravvissuti, più o meno integralmente, tutti i volumi delle due serie cancelleresche (si veda, qui di seguito, la *Fig. 9.3.*). Nel corso degli undici anni indizionali presi sotto esame, infatti, il rapporto tra le carte poste in essere da quest'ultima magistratura e quelle trascritte nei volumi compilati dal supremo organo di registrazione del Regno conferma le percentuali che abbiamo visto in precedenza. Queste, come si evince in maniera significativa dalle differenze minime e massime dei picchi delle due serie cancelleresche, rimasero infatti sostanzialmente invariate – anche se, va detto, l'andamento della linea risulta alterato per via della

perdita di buona parte delle carte finanziarie nel corso dell'anno indizionale III²⁶² – attestando una distribuzione delle scritture per il 60% come afferenti all'attività dell'ufficio dei Razionali e per il 40% a quello del Protonotaro²⁶³.




Fig. 9.3. Livelli di produzione documentaria dell'ufficio del Protonotaro

Un ulteriore elemento di confronto, rispetto quanto abbiamo visto più sopra, è quello deducibile da un ipotetico indice di produzione documentaria della sola cancelleria finanziaria dei Maestri Razionali (Fig. 9.4.) che, per quanto ricavato semplicemente attraverso i dati già in possesso per il Protonotaro e per la Real Cancelleria, appare comunque affidabile e molto vicino alla reale contabilità delle scritture redatte e spedite da quella *scribania* per gli undici anni qui presi sotto esame. L'andamento della linea rappresentativa dell'indice di produzione documentaria della Curia dei Razionali, riproduce sostanzialmente quello della Real Cancelleria, in virtù

²⁶² Per l'anno indizionale III (1424-25), in cui la differenza tra le scritture del Protonotaro e quelle dei Razionali, se confrontata con le altre annate, sembra ridursi fortemente, bisogna tenere in conto il fatto che il registro della Real Cancelleria di quell'anno è sopravvissuto solo parzialmente e le sue carte sono distribuite in ASPA, RC, 53 e 55 bis. Si veda, a tal proposito, l'*Appendice I*, attraverso la quale è possibile vedere più specificatamente come sono state distribuite, in seguito alle successive manipolazioni operate nel corso dei secoli, le scritture dell'originario volume della Real Cancelleria dell'indizione III. Per l'ufficio del Protonotaro, cfr. invece l'*Appendice II*.

²⁶³ In virtù delle 2932 scritture presenti nei volumi del Protonotaro e delle 7450 trascritte in quelli della Real Cancelleria, con una media, rispettivamente, di 266,5 e 677,2 documenti per registro, gli atti prodotti dalla *scribania* del Protonotaro rappresentano infatti il 39,3% del totale.

del fatto che gli atti preparati nell'ambito di quest'ultimo ufficio rappresentavano comunque la netta maggioranza delle scritture trascritte nei volumi relativi a questa serie di anni indizionali per una quota compresa tra il 60% e il 70% di ciascun registro. L'indice di produzione documentaria dei Razionali, durante questa sequenza di anni, risulta connotato da alcuni picchi positivi e da altri, invece, negativi, per via della perdita della documentazione – è il caso dell'anno indizionale III (1424-45) – oppure quando, per via di un improvviso e sostanziale aumento delle carte redatte nell'ambito del Protonotaro, dettato presumibilmente da esigenze di natura politica e amministrativa, le due linee, come si evince dal grafico per l'indizione XI, raggiunsero un livello pressoché paritario, con 330 documenti riferibili all'ambito dei Razionali e 318 a quello del Protonotaro.




Fig. 9.4. Andamento della produzione documentaria dei Razionali e del Protonotaro in relazione alla serie della Real Cancelleria

La sconfitta aragonese a Ponza, nell'agosto del 1435, ebbe alcuni indiretti ma significativi effetti sull'andamento dei livelli di produzione documentaria delle strutture cancelleresche isolate, i cui *ufficiali*, durante quelle intense fasi della campagna militare e nel corso dell'assedio di Gaeta, si trovavano in buona parte al seguito del sovrano

aragonese²⁶⁴. L'esito del disastro militare e della precipitosa fuga che coinvolse non solamente l'esercito, ma il seguito tutto del Magnanimo, con l'*entourage* dei consiglieri, dei personaggi di Corte e dei funzionari amministrativi, fu la perdita di libri, carte, scritture e documenti di ogni sorta, che erano stati preparati, fin dall'avvio della spedizione, da quegli *officiali* gli apparati cancellereschi che stavano prestando servizio nella parte continentale del Regno. Gli eventi sono narrati ed evidenziati in una carta spedita in data 2 novembre 1435, su mandato dell'Infante Pietro allora in Sicilia, con la quale si provvedeva al rifacimento di una *provisionem*²⁶⁵ scritta in favore di Giovanni Vitellino²⁶⁶, con lo scopo di ratificare la sua nomina nel ruolo di luogotenente e maestro notaio della Curia dei Maestri Razionali:

Iohannes de Vitellino locumtenens et magister notarius in officio magne regie Curie Racionum nobis humiliter supplicavit quod cum Iohannes ipse fuerit unus ex illis qui remanserunt in campo regio contra Gayetam et post ortam famam probus dolor regie capcionis in navali bello existentibus in dicto campo metu percussis et in fugam versis bonisque eorum partim ibidem relictis et partim in itinere per rapaces gentes armorum in predam (positis) in ipso turbine inter alia privilegia et provisiones regias amiserit subscriptam provisionem per officia dicte magne Curie

²⁶⁴ E' esemplare, a tal proposito, il caso rappresentato da Giovanni Vitellino, in quella fase maestro notaio della Curia dei Maestri Razionali, al quale, in data 7 luglio 1436, ACA, RC, *Registros*, 2890, c. 22v, il Magnanimo ordinava di presentarsi immediatamente al suo cospetto, scrivendo che «per diversi altri ki vi havimu scriptu comandandu ki venissimu icza undi vi havimu bisogno per grandissimi nostri servicii et non siti ancor vinuto. Di ki simu assay meravigliati et non potimu imaginari per ki causa non haiutu voluto veniri, pero altra volta vi dichimu et comandamu expressamenti sub nostre ire et indignacionis incursu ki posposita omni dilacioni et contradicioni, cum lu primu passagiu vegnati ala nostra maiestati et guardativi di fari lu contrariu ca non vi lu comportiriamu cum plui paciencia. Datum Theani die VIII^o iulii XIII^o indicionis. Rex Alfonsus».

²⁶⁵ Nel margine sinistro di ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 410v, il nuovo documento è introdotto dalla formula «hoc privilegium fuit deperditum in campo Gayte et fuit sibi reparatum per Infantem Petrum» che ne giustificava immediatamente il rifacimento. Il medesimo iter è rilevabile anche in ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 409r.

²⁶⁶ Giovanni Vitellino aveva ottenuto l'incarico di maestro notaio della *scribania* dei Razionali in virtù di uno scambio di uffici effettuato nel 1434 con Filippo Viperano (ASPA, RC, 70, c. 53v) che aveva tenuto quell'*officio* fin dal 1399 (ASPA, RC, 36, c. 85v e sg.), ma del quale sarebbe effettivamente entrato in possesso solamente nel 1404 (ASPA, RC, 42, c. 58v). In ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 410v, è possibile leggere una sintesi della vicenda, sulla base della quale Giovanni Vitellino «habet pro se et uno suo filio vel herede quem verbo vel testamento vel alias elegerit officium magistri notarii officii magne Curie Racionum cum salario unciarum XXXX iuxta modificacionem regiam factam Averse ac omnes gracias, provisiones et alia iura que olim dominus Philippus de Viperano magister notarius tenebat et possidebat et hoc propter cambium et reverciacionem quam dictus dominus Philippus fecit de dicto officio cum eodem Iohanne de officio magistri notarii Cancellarie de quo propter cambium et permutacionem predictam fuit facta provisio dicto domino Philippo ut infra in loco et compoto dicti Iohannis Vitellini pro dicto officio cancellaris notata continetur pro ut in provisione sequenti tenore continetur».

Racionum et Conservatoris regii Patimonii expeditum illam sibi refici et reparari facere benigniter dignarentur²⁶⁷.

Attraverso la *Fig. 9.5*. è possibile cogliere l'andamento dei livelli di registrazione documentaria deducibili per la serie della Real Cancelleria nel corso dell'arco temporale 1412-42, con i picchi negativi rappresentati dal periodo 1418-22 e da quello del 1433-36, che possono comunque essere parzialmente coperti dalle coeve registrazioni effettuate dai funzionari della Conservatoria.

Nei frenetici anni immediatamente successivi alla sconfitta aragonese a Ponza, connotati dalla liberazione del Magnanimo e dall'alleanza stretta da quest'ultimo con il duca di Milano²⁶⁸, nonché dalle fasi decisive per la preparazione della nuova spedizione che avrebbe portato alla definitiva conquista di Napoli, si assiste prima a un'impennata dei processi di redazione documentaria tra il 1436 e il 1439, che toccarono i livelli raggiunti solamente durante i primi anni della dominazione trastamarista e, non casualmente, nel corso della vice reggenza siciliana del secondogenito di Ferdinando, e poi a un processo di normalizzazione sui livelli precedenti al 1435, quando la conquista del regno continentale, da parte di Alfonso, appariva ormai scontata (cfr. nello specifico la *Tab. 9.3*).

FONDO	IND.	ANNI	DOCC.
RC	XV	1436-37	776
RC	I	1437-38	921
RC	II	1438-39	951
RC	III	1439-40	678
RC	IV	1440-41	804
RC	V	1441-42	586 ²⁶⁹

Tab. 9.3. La registrazione documentaria nel fondo della Real Cancelleria (1436-1442)

²⁶⁷ ASPA, CRP. *Mercedes*, 16, c. 410v.

²⁶⁸ Al riguardo si vedano in particolar modo il lavoro di Duprè Theseider, *La politica italiana* cit., pp. 77-84 e Ryder, *Alfonso the Magnanimous* cit., pp. 210 e sgg.

²⁶⁹ La documentazione relativa all'anno indizionale V (1441-42) si è solo parzialmente conservata tra le pagine del registro n.° 77 della Real Cancelleria. Il volume, infatti, risulta composto nella quasi totalità da scritture afferenti alle competenze del Protonotaro ed elaborate dalla *scribania* della Segreteria siciliana, ma appare mancante della maggior parte delle carte di natura finanziaria preparate dalla Curia dei Maestri Razionali.




Fig. 9.5. La registrazione delle carte nella serie della Real Cancelleria (1412-1442)

Va qui sgombrato il campo dall'idea che possa esservi una connessione diretta tra l'innalzamento dei livelli di produzione documentaria che interessarono questi ultimi anni qui presi sotto esame e l'immissione di nuovi funzionari nell'ambito delle strutture cancelleresche dell'isola. Se è infatti possibile certificare la presenza di nuove tipologie di *officiales* all'interno degli organigrammi degli uffici centrali, queste risultano comunque circoscrivibili ai soli apparati giudiziari del Regno e non agli organi di scrittura, all'interno dei quali, invece, si verificò un fenomeno di tipo diverso. Sia all'interno dei due uffici della Curia dei Maestri Razionali e del Protonotaro, sia nell'ambito della Segreteria del Regno, si verificò un incremento del personale composto da quei notai e da quei *coadiutores* che entravano in servizio solamente in caso di assenza dei titolari – i quali potevano essere frequentemente assenti dalla Corte per via delle missioni delle quali venivano incaricati e li mettevano nelle condizioni di servire *absencialiter* – che percepivano quindi un salario limitato all'effettivo servizio che svolgevano nel corso dell'anno, ogni qual volta erano chiamati in causa per esigenze di tipo amministrativo.

Attraverso un'analisi stratificata dei dati in possesso, è possibile sottolineare il ruolo di primo piano svolto dalla Segreteria del Regno, anche nell'ambito della redazione documentaria, in questa fase cruciale della storia isolana. I funzionari della sua *scribania*, sia nel caso dei Segretari stessi sia in quello dei notai che erano in possesso della *potestas mandatorum*, erano infatti in grado di intervenire in qualsiasi ambito dell'amministrazione locale, compreso il settore finanziario, sulla base delle esigenze che di volta in volta si presentavano e che rendevano necessario il ricorso alla loro azione. Questo fenomeno, già in atto da alcuni anni, si manifestò con una evidenza ancora maggiore in quella fase immediatamente precedente alla conquista di Napoli, quando si rese necessaria una maggiore celerità delle prassi cancelleresche che solamente il ricorso a un ufficio come quello della Segreteria, connotato da una scarsa definizione delle competenze e da un più stretto e diretto rapporto con i vertici politici del Regno, poteva garantire²⁷⁰.

Nonostante gli effetti distorsivi provocati dalla sconfitta aragonese nella battaglia navale di Ponza del 5 agosto del 1435 e dal momentaneo disgregarsi della

²⁷⁰ Sulla *potestas mandatorum* cfr. *supra*, PARTE TERZA, § 8.2., pp. 342-345.

solidità amministrativa dell'isola – molti dei funzionari, come si è detto, erano personalmente al seguito del Magnanimo durante l'assedio di Gaeta – i dati e le informazioni ricavabili dal volume n.° 71 della Real Cancelleria, quello cioè riferibile alla documentazione registrata per l'anno indizionale XV (1436-37), rendono palese il ruolo preminente svolto dalla Segreteria siciliana che a una consueta azione di respiro politico, coniugò anche un attività di carattere amministrativo, suppletivo nei confronti dell'azione ordinaria dei due maggiori organi di scrittura – la Curia dei Maestri Razionali e il Protonotaro del Regno – degli apparati istituzionali del Regno. Sulla base dei dati riportati nella *Fig. 9.6.* è quindi possibile certificare in maniera chiara il ruolo preminente svolto dalla *scribania* della Segreteria in quella fase:




Fig. 9.6. Distribuzione delle *iussiones* in ASPA, RC, 71

Attraverso un ulteriore raffinamento dei dati è inoltre possibile, come si è fatto in precedenza, suddividere la documentazione sulla base del settore di appartenenza. L'aspetto più evidente che emerge da un'analisi delle scritture registrate nel volume n.° 71 della Real Cancelleria è rappresentato dal rapporto quasi paritario che sussiste tra le carte redatte nell'ambito finanziario, il 53% circa, e quella invece preparata per la gestione amministrativa *tout court* e formalmente di competenza del Protonotaro, ovvero il rimanente 47%. Quest'alterazione di un equilibrio ormai consolidato

all'interno della Cancelleria siciliana (in termini generali, cfr. *supra*, Fig. 9.4), presumibilmente dettata dalle esigenze della Corona e dalle pressioni della società siciliana, si concretizzò nella redazione di concessioni di benefici e *officia* in favore dei sudditi isolani, nonché nell'assegnazione di numerosissimi incarichi e missioni, da svolgersi sia in Sicilia che *extra Regnum* e riguardanti gli affari più diversi della regia Curia, ai funzionari maggiori e minori del Regno.

Come si evince dalle carte trascritte per l'anno indizionale II (1438-39), invece, esauritasi la spinta di emergenza dettata dalle necessità del momento, si verificò, nell'abito dell'amministrazione ordinaria dello stato, un riequilibrarsi dell'attività redazionale della Cancelleria siciliana rispetto ai livelli di produzione standard degli uffici interessati – nel registro in questione, il 61% delle carte riguardano infatti la sfera finanziaria – con una netta prevalenza, però, di scritture preparate nell'ambito della Curia dei Maestri Razionali, la cui *scribania* pose in essere più del 50% delle scritture registrate nel volume n.° 74 della Real Cancelleria, come si può vedere qui di seguito attraverso i dati riportati nella Fig. 9.7.




Fig. 9.7. Distribuzione delle iussiones in ASPA, RC, 74

9.2. Registrazione delle carte. Consuetudini e innovazioni

Le necessità razionalizzatrici che investirono globalmente gli apparati istituzionali siciliani nel corso del Quattrocento, ebbero una serie di significative conseguenze anche sui sistemi di registrazione in uso presso la Cancelleria dell'isola – intesa qui, ribadiamo, come il complesso di tutte le magistrature del Regno dedite alla redazione e alla conservazione delle carte – e, come vedremo nel corso del paragrafo, anche sulla gestione delle risorse documentarie e sulla creazione di alcuni archivi, come naturale conseguenza dell'ininterrotto accumularsi, a cominciare dal 1392, di carte, registri e scritture, prodotte e conservate dagli organi centrali del Regno.

Fin dalla riconquista dell'isola da parte del duca di Montblanc, infatti, era stata posta la questione, fondamentale, della riorganizzazione delle strutture amministrative siciliane, come mezzo necessario non solo per il governo del Regno, ma anche per la costruzione del consenso attorno al nuovo re. In virtù dell'esperienza maturata in terra aragonese, dove si era ormai radicata una tradizione di lungo periodo che aveva fatto del perfezionamento dei sistemi di registrazione documentaria e dell'organizzazione dell'archivio imprescindibili strumenti del potere regio²⁷¹, l'Infante Martino provvide all'immissione, nell'ambito della Cancelleria siciliana, di numerosi funzionari provenienti dagli apparati istituzionali aragonesi, che occuparono sia posizioni politicamente di primo piano che incarichi di natura espressamente tecnica, all'interno degli organi centrali locali. A prescindere dal tentativo, non riuscito, di modellare la struttura istituzionale dell'isola su quella iberica delle *Ordenacions* di Pietro il Cerimonioso, il lascito più significativo e duraturo di quei funzionari che giunsero in Sicilia al fianco di Martino, fu l'introduzione di alcune prassi cancelleresche, provenienti da un'originaria tradizione aragonese, che avrebbero influenzato in maniera determinante i sistemi di registrazione isolani, imponendosi quindi definitivamente agli usi locali²⁷².

A questo primo sostrato di apporti e di innovazioni tecniche, si sovrappose un successivo e ugualmente intenso intervento, da parte dei nuovi governanti, all'indomani

²⁷¹ Carlos López Rodríguez, *Orígenes del Archivo de la Corona de Aragón, (En tiempos, archivo real de Barcelona)*, pp. 413-454.

²⁷² Cfr. *supra*, PARTE PRIMA, Capitolo 1, pp. 16-21.

del compromesso di Caspe (1412), quando, oltre all'immissione di una componente notarile di origine castigliana che, nonostante un campo d'azione stavolta limitato al solo ufficio della Conservatoria, si sarebbe fatta portatrice di un proprio originale bagaglio tecnico-amministrativo, si verificò una vera e propria rielaborazione delle tradizioni cancelleresche giunte nell'isola. Inseriti all'interno della tradizione amministrativa locale, tutti quegli usi cancellereschi introdotti in Sicilia a cominciare dal 1392, attraverso una serie di sperimentazioni e tentativi condotti nel corso del tempo, ebbero come esito la creazione, per l'ufficio della Real Cancelleria, che era ormai assunto a supremo organo di registrazione del Regno, di un nuovo sistema di annotazione delle scritture, concettualmente e materialmente differente da quello aragonese.

Tra gli apporti più significativi, come si più volte messo in rilievo nel corso del presente lavoro, va sicuramente ricordato il molteplice sistema di registri che, in seguito all'istituzione della Conservatoria del Real Patrimonio nel 1414, fu introdotto nell'ambito dell'amministrazione finanziaria. Un complessità di fondo, quella dell'apparato dei libri del Conservatore, che non aveva precedenti nella tradizione siciliana e che, nonostante un'attività sbilanciata verso la registrazione delle scritture – le quali, va ricordato, non erano esclusivamente di natura finanziaria, ma di provenienza eterogenea – prodotte da altre magistrature, piuttosto che verso la compilazione autonoma di documentazione originale, assecondava l'azione complessiva di controllo operata dal quell'organo. Non deve stupire, quindi, che proprio la fondamentale attività di trascrizione di una enorme mole di privilegi, lettere patenti, ordini, mandati di pagamento, commissioni, ordinanze, conti e carte di ogni tipo, spinse gli ufficiali della Conservatoria verso la ricerca di più idonei strumenti di registrazione, che andassero incontro alle esigenze dell'ufficio e che fungessero da supporto 'cartaceo' alla sua azione, indirizzata non solamente alle verifiche sulla gestione dell'amministrazione finanziaria del Regno, ma anche verso una sorta di soprintendenza sul suo governo complessivo. Il risultato fu quindi lo svilupparsi di un apparato di registri diversificato, suddiviso in alcune serie e sottoserie, basato sulla rubrica come fondamentale perno archivistico ed elemento regolatore del fondo e che appariva perfettamente aderente, nel suo configurarsi, ai numerosi rami di attività stessa dell'*Hacienda* siciliana.

Senza entrare nel dettaglio delle singole serie che annualmente venivano poste in essere e delle quali si è ampiamente trattato²⁷³, sarà qui sufficiente una descrizione generale del sistema di registrazione in uso per il fondo della Conservatoria del Real Patrimonio, come illustrato nella *Tab. 9.4.* che, a prescindere dalla maggiore o minore complessità degli ambiti della sua attività, ne rappresenta comunque lo standard di riferimento e il principale elemento qualificante²⁷⁴. Il concetto fondamentale che sottostava alla composizione dei singoli volumi del fondo era quello del registro-schedario, organizzato sulla base di una suddivisione in *rubriche*²⁷⁵ che davano il titolo a una o più schede, compilate preventivamente nei loro caratteri intrinseci e poi, di volta in volta, completate con la trascrizione di tutte quelle scritture che fossero state repute necessarie all'espletamento della pratica in corso. Si trattava di un sistema che contribuì, in maniera decisiva, al superamento del tradizionale sistema di registrazione locale vigente in quella fase, il progressivo sedimentarsi, cioè, delle scritture nel rispetto di un orientativo ordine cronologico interno alla serie d'appartenenza²⁷⁶, che rimase in uso, almeno fino agli ultimi anni del secondo decennio del secolo XV, nei principali uffici isolani, sia che essi fossero organi produttori, come nel caso dell'ufficio del Protonotaro o della Curia dei Maestri Razionali, oppure magistrature dedite esclusivamente alla registrazione – è questo il caso della Real Cancelleria quattrocentesca – così come negli uffici periferici, come traspare, per esempio, da una lettura dei volumi della Secrezia di Palermo.

L'attività di registrazione condotta dagli *ufficiali* del Conservatore, in termini generali, deve essere considerata come la somma di due livelli paralleli e

²⁷³ Cfr. *supra*, PARTE PRIMA, § 3.3., in cui si è posta l'attenzione soprattutto sulla serie *Mercedes*.

²⁷⁴ La serie è stata oggetto di alcune perdite documentarie e diverse manomissioni, che ne hanno parzialmente alterato la fruibilità e l'organicità e, di conseguenza, i numerosi riordinamenti effettuati nel corso dei secoli hanno frequentemente confuso tra loro le diverse tipologie documentarie contenute nei registri, assegnando così titoli errati ai libri.

²⁷⁵ Per evitare confusioni, va messo in chiaro che i compilatori dei volumi della serie si servivano del termine *rubrica* sia per indicare la sottoserie di appartenenza (per esempio *Mercedes ad vitam* o *Mantenimentum* all'interno del libro *Mercedes et Quictaciones*) che la singola pratica amministrativa che, solitamente, prendeva il nome dell'ufficiale interessato.

²⁷⁶ La disposizione della carte «per serie» e sulla base di un ordine cronologico, Lodolini, *Archivistica. Principi e problemi*, pp. 81-84, è stata la tendenza prevalente, almeno fino al secolo XVIII, negli stati italiani.

UFFICIO	SERIE ATTUALE	LIBRI	RUBRICHE
Conservatoria del Real Patrimonio	Indici alfabetici d'investiture	1. Feudorum, privilegiorum aliorum et	• <i>Confirmacio feudorum</i>
			• <i>Confirmacio privilegiorum</i>
			• <i>Confirmacio officiorum</i>
	Mercedes	2. Mercedum	• <i>In perpetuum</i>
			• <i>Anno quolibet</i>
			• <i>Ad Vitam</i>
			• <i>Ad beneplacitum</i>
			• <i>Concessionis elemosinarie</i>
			• <i>Mantenimentum</i>
		3. Quitacionum	• <i>Quitaciones</i>
			• <i>Quitaciones de casa del Rey</i>
	Conti	4. Computorum	• <i>Introytus</i>
			• <i>Exitus</i>
			• <i>Composiciones</i>
		5. Administracionis secreciarum	• <i>Lictere et Memorialia</i>
• <i>Computa finita</i>			
• <i>Scriptum quietancie</i>			
	6. Sueldo	• <i>Sueldo</i>	
Commissioni	7. Commissionum	• <i>Commissiones</i>	
		• <i>Notamenta</i>	
		• <i>Acceptaciones</i>	
Fortilizi	8. Castrorum	• <i>Provisiones castrorum</i>	
		• <i>Reparaciones castrorum</i>	
		• <i>Fornimenta</i>	
Debiti	9. Debitorum	• <i>Debitorum</i>	
		• <i>Negociorum</i>	
		• <i>Gracie Semel</i>	

Tab. 9.4. La struttura del fondo della Conservatoria del Real Patrimonio

complementari, dei quali il primo rispecchia l'attitudine prettamente finanziaria dell'ufficio e la naturale prassi amministrativa, basata sul consueto pagamento dei salari, delle provvigioni e dei benefici di natura diversa, che ne sostanzava l'azione; l'altro, invece, cela gli aspetti più intrinsecamente politici e di governo, sintetizzabili nell'azione di controllo condotta sul complesso sistema di nomine degli ufficiali isolani – un procedimanto, come si è detto, strutturato nel fitto dialogo tra il sovrano e i suoi rappresentanti nel Regno – di una magistratura, la Conservatoria del Real Patrimonio, che sarebbe erroneo considerare come una mera istituzione contabile. Il tempo amministrativo della prassi ordinaria della Conservatoria era sostanzialmente scandito da tre momenti principali, nel corso dei quali, i notai dell'ufficio, provvedevano alla redazione dei registri:

1. Preparazione delle schede. Si apponeva, innanzi tutto, nel margine sinistro di ciascuna carta, un foro, che serviva per tenere insieme, sulla base di un ordine prestabilito dall'ufficio, tutte le schede riferibili all'indizione in corso, in modo tale da potere intervenire liberamente sul registro, mantenendo la sequenza originaria voluta dai compilatori. Si provvedeva, quindi, alla redazione, per ogni foglio, dei dati espressamente tecnici (la serie o la sottoserie di appartenenza e l'anno indizionale) e di tutte quelle informazioni neutre, preventivate per l'anno indizionale in corso, necessarie per la compilazione della scheda (la rubrica, che poteva essere nominale o istituzionale; l'eventuale somma da corrispondere; un sunto della pratica in corso).
2. Registrazione delle carte. La parte più consistente della documentazione trascritta nei volumi della Conservatoria era rappresentata dagli atti di natura finanziaria che, redatti presso la Curia dei Razionali oppure dagli *officiales* della Segreteria, erano quotidianamente inviati al Conservatore affinché questi ne verificasse l'opportunità giuridica e la conformità con le disposizioni regie. A quel punto, i notai di quel medesimo ufficio provvedevano alla trascrizione materiale degli atti all'interno delle rubriche di appartenenza, in attesa di verificarne l'iter nel corso dell'anno o alla conclusione di esso.
3. Apposizione delle glosse. Al momento della verifica sulle scritture registrate, il Conservatore interveniva su di esse per mezzo di una serie di disposizioni e

annotazioni che venivano riportate nel margine sinistro delle schede. La casistica delle glosse appare estremamente variegata e il loro funzionamento mutava a seconda delle specifiche serie e sottoserie di riferimento (per verificare il servizio prestato dagli *officiales*; per dare notizie sull'assegnazione, sulla decadenza o sul trasferimento di un beneficio economico o di un diritto; per affermare l'effettiva pagamento, parziale o totale, di un debito della Corte; per comprovare o meno la correttezza dei conti presentati; per integrare la pratica sotto esame con una nuova scrittura registrata in glosse).

Di fronte alla *novitates* e agli imprevisti che potevano verificarsi nelle singole pratiche seguite dalla Conservatoria, in qualsiasi fase della preparazione del volume, gli ufficiali della magistratura – ci troviamo qui nel secondo livello del sistema di registrazione in uso – assecondando la natura stessa di uno strumento come quello del registro-schedario, potevano redigere e inserire al suo interno nuove schede redatte sulla base delle necessità del momento. La scarsa formalizzazione che connotava la capacità d'intervento dell'ufficio, ampliandone indirettamente il raggio d'azione, si riverberava quindi anche sulla composizione stessa dei registri che, oltre alle consuete scritture pratiche di natura finanziaria e a quelle contabili utili alla verifica dei *computa* degli uffici pecuniari, erano di volta in volta integrati da una serie di schede nelle quali si registravano carte di origine diversa.

Nel volume n.º 1013 della serie *Fortilizi*, sottoserie *provisiones castrorum* (vedi *Tab. 9.5.*), per esempio, all'interno della rubrica intitolata «Castrum Agrigenti cuius est castellanus dominus Iohannes de la Turri et per eius obitum factus dominus Gispertus Des Far», il primo livello della registrazione, quello cioè strettamente legato alla funzionalità di quella serie documentaria, è rappresentato dal mandato di pagamento in favore del castellano e del personale *castrum* di Agrigento (1 settembre 1431, ind. X), preparato dalla Curia dei maestri Razionali e registrato nel *recto* della scheda. Nel *verso* di quest'ultima – e qui inizia il secondo livello dell'iter di registrazione – si trova, invece, la nomina, per mezzo di *lictore patentes* dei viceré, del nuovo castellano Gispert des Far (1 maggio 1432, ind. X) con l'annesso mandato di pagamento rifatto nella medesima data, seguita da una scheda aggiunta successivamente, intitolata «Carraffellus de Caraffo castellanus castrum Agrigenti», nella quale è stata registrata la nomina, *per privilegium* del sovrano, di Carraffaello de Carraffo nel ruolo castellano di Agrigento (16 giugno 1432, ind. X) e una lettera, inviata a Gispert des Far, per mezzo della quale

quest'ultimo ufficiale veniva destituito dall'incarico precedentemente ricevuto (6 luglio 1432, ind. X). Infine, nel *verso* di quest'ultima scheda, ritornando al livello ordinario della registrazione sono stati trascritti i mandati di pagamento, per i salari del personale del medesimo castello, afferenti agli anni indizionali XI, XII e XIII, nonché, erroneamente, un ordine per sovvenzionare le riparazioni del *castrum* di Agrigento, che doveva invece essere registrato nella sottoserie *Provisiones castrorum*.

Registrazione	Tipologia doc.	Produttore	Regesto	Data
I° livello	<i>Exequatoria</i>	Razionali	Pagamento del salario in favore del personale del castello di Agrigento per l'ind. X	1 settembre 1431
II° livello	<i>Lictere patentes</i>	Protonotaro	Concessione dell'ufficio di castellano di Agrigento in favore di Gispert des Far	1 maggio 1432
II° livello	<i>Exequatoria</i>	Razionali	Pagamento del salario in favore del personale del castello di Agrigento e del nuovo castellano Gispert des Far per l'ind. X	1 maggio 1432
II° livello	<i>Privilegium</i>	Segreteria regia	Concessione dell'ufficio di castellano di Agrigento in favore di Carraffaello de Carraffo	16 giugno 1432
II° livello	<i>Lictere patentes</i>	Segreteria regia	Revoca dell'ufficio di castellano di Agrigento a Gispert des Far	6 luglio 1432
I° livello	<i>Exequatoria</i>	Razionali	Pagamento del salario in favore del personale del castello di Agrigento per l'ind. XI	23 ottobre 1433
I° livello	<i>Exequatoria</i>	Razionali	Pagamento del salario in favore del personale del castello di Agrigento per l'ind. XII	4 settembre 1434
I° livello	<i>Exequatoria</i>	Razionali	Pagamento del salario in favore del personale del castello di Agrigento per l'ind. XIII	29 settembre 1435
I° livello	<i>Exequatoria</i>	Razionali	Pagamento delle riparazioni del castello di Agrigento per l'ind. XIII	29 settembre 1435

Tab. 9.5. I livelli della registrazione documentaria per le *Provisiones castrorum* del castello di Agrigento, in ASPA, CRP, Fortilizi, 1013, s.n.

Nella serie dedicata ai conti, l'intervento del Conservatore era concentrato sulla verifica dei *computa* che gli uffici pecuniari – quelli cioè, in sequenza, della Tesoreria, del Maestro Portulano, del Maestro Secreto, delle Secrezie di Palermo, Messina, Catania, Castrogiovanni, Malta, quelli degli uffici minori, nonché i conti afferenti a singole commissioni che vertevano sulla raccolta oppure sulla distribuzione di denaro della regia Curia – presentavano, non sempre con regolarità, presso la quella magistratura finanziaria. Anche in questa circostanza, come per le altre serie parallele del fondo, l'azione degli ufficiali della Conservatoria si manifestava concretamente nel sistema di registrazione utilizzato e nelle annotazioni in glossa che rispecchiavano l'effettivo intervento dell'ufficio sulle singole pratiche, nonché nella *collactionem*, alla conclusione dell'iter amministrativo, con le verifiche condotte parallelamente presso la Curia dei Maestri Razionali.

La principale novità delle pratiche documentarie in uso, in una maniera ancora più evidente rispetto a quanto fatto per la trascrizione dei privilegi, delle lettere patenti e delle lettere viceregie, deriva ancora una volta dalle forme della registrazione e dalla distribuzione della scrittura nei singoli fogli, i cui margini divenivano il terreno in cui i notai della Conservatoria svolgevano parte delle loro mansioni. I capitoli di spesa e di entrata pecuniaria erano di volta in volta ricopiati nella parte centrale delle carte, mentre le due colonne che si trovavano alla destra e alla sinistra della documentazione trascritta servivano per l'espletamento della mansioni tecniche dell'ufficio, rispettivamente per il controllo dei conti e per le annotazioni redatte dai funzionari di quell'organo finanziario. La trascrizione dei *computa* non apportava alcuna novità sostanziale alle tradizioni già in uso presso gli uffici pecuniari del Regno e, anche all'interno della specifica serie di libri del Conservatore, si manteneva inalterato il modello di registrazione fondato sulla distinzione tra le due sezioni degli *introitus* e degli *exitus*, incardinato, però, all'interno dell'organizzazione in rubriche tipica di quell'apparato di registri e influenzato, nella sua redazione, da quelle che erano le funzioni del Conservatore. Proprio per questo motivo, all'interno di ciascuna rubrica, venivano ricopiate tutte quelle scritture e quei documenti – che, va detto, potevano essere della natura più eterogenea ed erano inserite all'interno di una sottoserie che mutava il titolo sulla base dell'ufficio interessato, ovvero *super Thesaurario*, *super Magistro Portulano*, *super Secreto Panormi*, ecc. – utili per la verifica contabile condotta sull'attività annuale degli uffici pecuniari dell'isola e che comprovavano diritti, assegnavano

incarichi, segnalavano l'istituzione di particolari commissioni e indicavano eccezioni le eventuali²⁷⁷.

I libri originali dei *computa* delle magistrature pecuniarie, centrali o periferiche che fossero, seguivano, con le proprie specificità e caratteristiche, uno schema comune basato, temporalmente, sul rispetto del ciclo amministrativo dell'anno indizionale e, qualitativamente, sulla ripartizione dei *computa* in due grandi sezioni, quella degli introiti e quella delle uscite. All'interno di ognuna delle due sezioni, la documentazione era ripartita tra le diverse rubriche (si veda la *Tab. 9.6.*), in relazione a quelle che erano le funzioni e le esigenze dell'ufficio di riferimento. Le somme, sia per gli introiti che per le spese, erano poste alla conclusione di ogni pagina, di ogni rubrica e, infine, di ognuna delle due sezioni, mentre nell'ultima carta del volume, si procedeva alla *collationem* tra quelle che erano state le entrate e quanto, invece, era stato versato per le spese, sulla base di quelle che erano di volta in volta le spese e le richieste della Corona.

Se i Maestri Razionali provvedevano al controllo dei *computa* e alla segnalazioni di eventuali errori e malversazioni direttamente sui registri originali che periodicamente venivano versati presso quell'ufficio, il Conservatore, invece, in maniera del tutto aderente a quelle che erano le proprie competenze e all'obiettivo di redigere un bilancio di tipo preventivo, si preoccupava di costruirne autonomamente una diversa versione, che si sarebbe poi rivelata fondamentale termine di confronto con i libri originali delle magistrature pecuniarie²⁷⁸. All'interno della serie *computorum*, infatti, i notai dell'ufficio ricopiavano sinteticamente tutte quelle lettere viceregie che prevedevano

²⁷⁷ In ASPA, CRP, *Conti*, 844, cc. 5r e sgg., per esempio, è stata registrata l'esecutoria (2 maggio 1440, ind. III) di una lettera viceregia, con la quale si affermava che Pietro d'Altello, Tesoriere di Sicilia, doveva essere il responsabile unico per la gestione pecuniaria del Regno, ovvero che «omnes pecunia regie Curie per librum et officium Thesaurarie transeant et non per alios officiales», come era invece stato fatto con un memoriale consegnato al Maestro Portulano Gispert des Far, *per inadvertenciam* incaricato della distribuzione di alcune somme e della registrazione di tutte le informazioni al riguardo. Nel medesimo volume, alle cc. 114r e sg., invece, il viceré di Sicilia Battista Platamone, in data 5 marzo 1440, ordinava ad Antonio de Castellis, secreto e maestro procuratore di Catania, di provvedere all'esazione della quinta su tutti i salari e le assegnazioni effettuate sugli introiti della segreteria di Catania.

²⁷⁸ Nel caso specifico dell'amministrazione dell'apparato delle segrezie isolate, delle vicesegrezie, nonché dell'ufficio stesso del Maestro Segreto, come si evidenzia in ASPA, CRP, *Conti*, 843, i notai della Conservatoria si preoccupavano di redigere una copia dei volumi dei *computa* degli uffici pecuniarie, segnalandone la consistenza in glossa e conducendo sui medesimi registri una verifica finale dei conti, pressoché identica a quella effettuata dai Maestri Razionali.

	Ufficio della Tesoreria ^a	Ufficio del Maestro Secreto ^b	Ufficio del Maestro Portulano ^c		Ufficio della Tesoreria ^a	Ufficio del Maestro Secreto ^b	Ufficio del Maestro Portulano ^c
ENTRATE	<i>De receiptis</i>	<i>Introitus</i>	<i>Extractiones</i>	USCITE	<i>De solutis</i>	<i>Exitus</i>	<i>Tabula assignacionum</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Maestro Secreto • Secreto di Palermo • Secreto di Catania • Secreto di Messina • Scadenze di vario tipo • mutui per debiti • residui • mutui per beni e uffici • viceportulanie • frumento e orzo 	<ul style="list-style-type: none"> • Gabelle e giudecche di Trapani, Monte San Giuliano, Agrigento, Licata, Sutura, Noto, Taormina, Milazzo, Randazzo, Troina, Marsala, Mazara, Salemi, Naro, Piazza, Caltagirone, Sciacca, Corleone, Castronovo, Rametta, Santa Lucia, Castoreale, Patti, Nicosia, Castrogiovanni, Calascibetta, Polizzi, Cefalù, Termini • <i>Introitus supplementorum et cantaratarum</i> di Castellammare del Golfo • <i>Introitus cantaratarum, statere, terre et maris et dohane</i> del caricatore di Buobfornello • <i>Introitus cantaratarum, statere, terre et maris et dohane</i> del caricatore di Roccella • Introiti sulle <i>modificaciones</i> del personale dei castelli • I diritti della quinta sui salari pagati dagli introiti delle secrezie 	<ul style="list-style-type: none"> • Palermo • Castellammare • Trapani • Marsala • Mazara • Sciacca • Agrigento, Montechiaro e Siculiana • Licata • Terranova • Siracusa • Augusta • Brucoli • Catania • Acireale • Milazzo • Patti • Tusa • Cefalù • Roccella 		<ul style="list-style-type: none"> • Salari degli ufficiali ; • Varie • Frumento • Straordinarie • Scadenze • Assegnazioni annuali 	<ul style="list-style-type: none"> • Salari del personale dei castelli (segue elenco dei <i>castra</i>) • Salario del Provveditore dei castelli e del personale del suo ufficio • Riparazioni dei castelli • Salari dei vicesecreti • Salari dei credenzieri • Oneri ordinari • Debiti • Grazie <i>semel</i> • Assegnazioni annuali • Salari degli ufficiali • Versamenti al Tesoriere sugli introiti delle <i>modificaciones</i> e dei diritti della quinta • Versamenti al Tesoriere delle somme rimaste presso l'ufficio del Maestro Secreto • <i>pro exemptis minutis</i> • Salari del Maestro Secreto, del personale del suo ufficio e spese di cancelleria 	<ul style="list-style-type: none"> • Assegnazioni annuali • Assegnazioni semel in denaro o in tratte • Affari della regia Curia; • Padroni delle galee • Soluzione dei debiti • Assegnazioni in favore di Andrea Staiti, Secreto di Messina, per via di un diritto di cui gode • Versamenti al Tesoriere delle somme rimaste presso l'ufficio del Maestro Portulano • Salari del Maestro Portulano, del personale del suo ufficio e spese di cancelleria
	<i>Summa</i>	<i>Summa</i>	<i>Summa</i>				

Tab. 9.6. Le rubriche utilizzate nei registri dei tre principali uffici pecuniari del Regno di Sicilia, rispettivamente la Tesoreria, l'ufficio del Maestro Secreto e quello del Maestro Portulano, nella prima metà del secolo XV.

^a Le rubriche sono state estratte dal registro dei *computa* del Tesoriere Giovanni Gorretta, ASPA, TRP, *num. provv.*, 1642, per l'anno indizionale XV (1421-22).

^b I dati della tabella sono stati estrapolati dal registro dei conti dell'ufficio del Maestro Secreto per l'anno indizionale V (1441-42), ASPA, TRP, *num. provv.*, 1645, presentato da Giovanni Abatellis ai maestri Razionali in data 7 giugno 1443, ind. VI.

^c Si fa qui riferimento al registro dei conti del Maestro Portulano Ramon Campredon per l'anno indizionale X (1431-32), conservato in ASPA, TRP, *num. provv.*, 94, presentato presso la Curia dei Maestri Razionali in data 23 aprile 1438, ind. VI.

esborsi di denaro della regia Curia – le scritture con le quali si pagavano le provvigioni annuali, si assegnavano somme, si acquistavano beni, si risolvevano debiti – e che dovevano necessariamente passare dalla Conservatoria prima di essere spedite²⁷⁹, nella sezione *exitus* dell'ufficio interessato. Per la sezione degli *introitus*, invece, venivano segnalate le voci che prevedevano l'incameramento di tutte quelle somme dovute, per l'anno indizionale in corso, alla regia Curia e delle quali era incaricato, sulla base della formula introduttiva «debet facere introitum»²⁸⁰, il Tesoriere, il Maestro Portulano o qualsiasi altro funzionario incaricato della riscossione²⁸¹. A cominciare dagli anni '30 del Quattrocento, peraltro, in conseguenza del radicarsi delle pratiche di registrazione in uso presso e di una maggiore integrazione tra le numerose serie dei libri della Conservatoria, i *notarii* dell'ufficio aggiunsero, alla conclusione di ogni singola registrazione, anche il riferimento alla collocazione interna dell'atto, ovvero del libro e della serie in cui il documento era stato integralmente trascritto, sulla base del modello che segue:

²⁷⁹ E' esemplare, al riguardo, la lettera inviata dal Conservatore del Real Patrimonio Iohan Sanches de Salvaterra, al tesoriere di Sicilia Andrea Guardiola, registrata in ASAP, CRP, *Mercedes*, 4, cc. 9r e sg., ovvero: «Honorabile mossen Andrea Guardiola Thesaurerio di lu Regnu de Sicilia ac statutu supra la recollectioni et recuperacioni di tutti li dinari et renditi di li portura di lu dictu Regnu. Ego Iohannes Sances de Salvaterra di lu regiu patrimoni di lu dictu regnu mayuri Conservaturi, vi notificu ki vui ben sapiti comu lu dictu signuri Rey cumanda per soi lictiri a tutti et qualsivogla pirsuni recepturi di dinari in lu dictu Regnu ki non si assignanu ne paginu ne consentanu dari ne pagariad alcuna ne alcuni pirsuni alcuna ne alcuni quantitati di dinari haventi arrichipiri di li secrecii et porti di lu dictu Regnu oy di altri qualsivogla renditi regali per qualsivogla graciai oy privilegii oy per altra qualsivoglia maynera senza ki prinieru ante omnia sianu diligenter notati et describti li dicti privilegi, graciai et lictiri di qualsivogla concessioni in li libri di meu officii di li quali graciai oy officii diyanu haviri chascunu annu executoria di lu signuri Rey oy di sou visorey firmata, signalata et spachata per nui oy per meu locumtenenti in mia ausencia. Et si lu contrariu fachissivu ki lu pirdissiru et non li fussi richiputu in sou cuntutu et pero vi dicu et riqueyu auctoritate officii da parti dilu dictu signuri Rey ki vui non dati ne pagati ne consintiti dari ne pagari hora ne di za innanti ad alcuna ne alcuni pirsuni, alcuni ne alcuna quantitatis di dinari ki hayanu arrichipiri et haviri di li dicti graciai et officii, concessioni oy altra qualsivogla maynera tantu per privilegiu quantu per litteri ut supra exprimitur fini in tantu ki eu li viya et sianu positi et notati in libri di lu dictu meu officiu dili quali diyanu haviri executoria di lu dictu signuri Rey oy di soy visorey signalata per mi oy per meu locumtenenti ut supra alias vi significu ex nunc pro ut ex tunc ki qualsivogla quantitatis di moneta ki in altra maynera assigniriti oy pagariti et ki consintiriti dari et pagari dili dicti secrecii et porti oy di altri qualsivogla dinari ki li pirdiriti et non vi sirrannu richiputi in cuntutu et pagaritili altra volta alu dictu dignuri Rey».

²⁸⁰ ASPA, CRP, *Conti*, 844, c. 15r.

²⁸¹ Il progressivo sedimentarsi delle registrazioni, sia nel caso delle entrate che in quello delle uscite, è reso peraltro visibile dalle numerosissime mani che, di volta in volta, si alternavano nella sintetica trascrizione degli atti finanziari. Si vedano, a titolo esemplificativo, le «Quantitates pecuniarum, victualium et aliarum rerum assignatarum super domino Gisperto des Far magistro Portulano anno presenti terciie indicionis», in ASPA, CRP, *Conti*, 844, cc. 43r-46v.

Alu castellanu di la turri di la Columbara, unci sey et ad sey compagni et unu portaru, ad raxuni di unci IIII et tarenu XXIII pro quolibet eorum per annum unci XXXIII · tarenu XVIII, ut patet in provisionibus castrorum²⁸².

I conti redatti dagli ufficiali della Conservatoria, alla stregua di quanto si faceva per le altre registrazioni documentarie, erano corredati da un apparato di glosse, ricopiate nel margine sinistro dei fogli, attraverso le quali si poneva in essere l'effettiva azione di controllo di quella magistratura. Attraverso un confronto con la documentazione contabile degli uffici pecuniari e con tutte le altre informazioni alle quali aveva naturalmente accesso il Conservatore, era possibile verificare la conformità degli atti registrati nel *liber computorum* con quelli dei registri inviati per condurvi le opportune verifiche, indicando meticolosamente la correttezza o meno del lavoro svolto dai funzionari degli uffici pecuniari, annotando tutte le informazioni utili per l'espletamento delle pratiche in corso e comparando, infine, i calcoli effettuati nella colonna a destra dei fogli con quelli pervenuti presso la Conservatoria.

L'esito finale di questo doppio controllo, da parte della Conservatoria e della Curia dei Maestri Razionali, era rappresentato da un'altra tipologia documentaria, quella delle *quiectiones*, che dava vita a un'altra sottoserie dei libri dei conti del Conservatore e all'omonima rubrica utilizzata nella serie documentaria dei Maestri Razionali. Sarà qui sufficiente dire che questa categoria di scritture sostanziava l'avvenuta verifica, da parte dei funzionari preposti, dei *computa* presentati di volta in volta dai titolari degli uffici pecuniari, sia a livello centrale che periferico²⁸³, e riferibili a uno o più anni

²⁸² ASPA, CRP, *Conti*, 844, c. 59r. E' sufficiente sfogliare i libri dei *computa* (ASPA, CRP, *Conti*) dell'ufficio della Conservatoria per notare, alla conclusione di ciascuna registrazione, le indicazioni sulla provenienza degli atti: «ut patet in negociis», «ut patet in debitis», «ut patet in quiectionibus», «ut patet in libro mercedum», «ut patet in commissionibus», ecc..

²⁸³ In ASPA, RC, 57, c. 107r, la *narratio* dello *scriptum quiectionis* redatto in favore di Matteo Impuiades, viceportulano del porto e caricatore di Agrigento, Siculiana e Montechiaro, si apriva nel modo che segue: «Quod regius fidelis Matheus Impuiades viceportulanus portus et carricatoriorum civitatis Agrigenti, Saguliane et Montisclari, vocatus per magna regiam Curiam officii Racionum ad ponendum de administracione dicti sui officii annorum XV^e et prime indicionum proxime preteritorum finalem et debitam racionem et satisfaciendum regie Curie de toto eo in quo per finale examen, dispuncionem et terminacionem racionis predictae ipsi Curie forte debitor appareret. Tandem dictus Matheus presens in dicta Curia posuit et assignavit raciones dictorum duorum annorum, consistentes in duobus quaternis particulares introitus et exitus continentibus cum mandatis, apocis, apodixis, cautelis et scripturis aliis facientibus ad raciones predictas». Il formulario qui utilizzato in relazione alla verifica di un ufficio periferico, era sostanzialmente il medesimo di quello del quale la Curia dei Maestri Razionali si serviva anche per le magistrature centrali, come nel caso, per esempio, della Tesoreria e della sua gestione da

indizionali, sentenziando inoltre l'assoluzione dell'ufficiale sotto esame e dei suoi discendenti, da qualsiasi responsabilità connessa allo svolgimento delle proprie mansioni²⁸⁴.

L'importanza del sistema di registrazione introdotto in Sicilia con l'istituzione dell'ufficio della Conservatoria, è ulteriormente attestata dall'influenza che ebbe sui modelli in uso nell'isola per le serie documentarie della Real Cancelleria e dei Maestri Razionali che, alle soglie degli anni '30 del secolo, svilupparono un sistema classificatorio che discendeva evidentemente da quello del Conservatore. Un processo, quest'ultimo, scaturito non solamente dai processi di razionalizzazione globalmente in atto all'interno degli apparati istituzionali del Regno, ma generato anche da un necessario coordinamento tra tutte quelle serie documentarie nelle quali erano abitualmente trascritte le medesime scritture.

Le vicende dei registri della Real Cancelleria, sopravvissuti per la maggior parte e con una serie quasi ininterrotta a cominciare dall'indizione I (1422-23), rappresentano la

parte del luogotenente dell'ufficio in uno scriptum quietancie del dicembre del 1423: «Presenti scripto quietancie notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod regius dilectus Alferius de Leofanti in officio regie thesaurarie huius Regni locumtenens vocatus per magnam regiam curiam officii Racionum ad ponendum de administracione dicti sui locumtenentis officii de certis pecuniarum quantitatibus per eum receptis et habitis nomine Regie Curie a diversis publicis infra certum tempus annorum XV et prime indicionis proxime preterite tam propter absenciam quondam Iohannis de Agorretta tunc Thesaurarii quam ex inde propter sui obitum finalem et debitam racionem et satisfaciendum eidem Curie de toto eo in quo per finale ex anny dispuncionem et terminacionem racionis predicte (...) Presens in dicta curia posuit et assignavit racionem ipsam consistentem in uno quaterno particulares introytus et exitus continenti cum mandatis, apocis, cautelis et scripturis aliis facientibus» (ASPA, RC, 55, cc. 203r e sg.)

²⁸⁴ La prassi dello *scriptum quietancie* sulla gestione finale di un ufficio o di una commissio che interessava denaro pubblico, era in uso fin dall'età martiniana, come nel caso della liberatoria scritta in favore di Antonio Bifaro in data 30 agosto 1413, ind. VI, ovvero: «Presenti scripto quietancie notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod notarius Antonius de Bifaro locumtenens nobilis dicti nostri Regni Sicilie cancellarii, familiaris et fidelis noster dilectus, vocatus per magnam nostram Curiam Racionum ad ponendum racionem et comptum de administracione non nullarum pecunie et rerum quantatum per eum olim perceptarum et habitarum virtute certarum commissionum illustrium principum dive memorie dicti Regni Sicilie Regis et Regine Blance etc. eius vicarie (...) Et propterea dictus notarius Antonius maiestati nostre humiliter supplicavit ut cum heredes et successores suos ab omne et quolibet onere racionis ulterioris raciocinii dispuncionis et examinis predicte Racionis liberare et absolvere benigniter dignaremur, qua supplicacione clementer admissa quare de percepcione et habicione et assignacione et solucione pecunie biscotti et frumenti predictorum per man/data, apochas, apodixas et cautelas alias assignatas cum racione predicta simul cum eadem racione in archivo dicte magne Curie Racionum conservatas quas iuxta ritum ipsius magne Curie inspici et examinari fecimus diligenter nobis et dicte magne Curie constint satisclare ipsis mandatis, apocis, apodixis et cautelis aliis fidem plenariam et credulitatem omni modam adhibentes» (ASPA, RC, 49, cc. 59r e sg.).

testimonianza materiale di uno sperimentalismo, portato avanti dal personale cancelleresco di quella magistratura, che si proponeva di individuare un sistema di registrazione che fosse il più funzionale possibile alle esigenze di governo dell'isola, non solamente attraverso il coordinamento con le serie documentarie siciliane, ma anche con quelle aragonesi che riguardavano gli affari siciliani. La breve durata del regno di Ferdinando d'Antequera impedì un precoce intervento sulla gestione dei volumi della Real Cancelleria che non subirono alcun tipo di mutamento rispetto all'epoca precedente e continuarono a essere compilati nel rispetto delle regole che si erano imposte in età martiniana. Come da tradizione aragonese, si provvide innanzi tutto all'azzeramento della numerazione dei registri – l'ultimo dei volumi compilati per la serie precedente è il XXVII, corrispondente al n.º 47 dell'attuale numerazione e contenente una documentazione compresa tra l'ottobre del 1409 e l'aprile del 1410²⁸⁵ – che ripartirono dal primo della serie in virtù dell'ascesa al trono del nuovo sovrano d'Aragona²⁸⁶. In secondo luogo, si mantenne una prassi di registrazione incardinata sul rispetto di un ordine di tipo cronologico, ma senza prestabiliti limiti temporali – anno indizionale oppure anno solare – che condizionassero l'apertura e la chiusura dei singoli volumi che, sulla base delle poche attestazioni sopravvissute e alla stregua di quanto accadeva per le coeve serie della *Cancilleria Real* di Barcellona, facevano esplicitamente riferimento al *currente anno*, in considerazione del fatto che l'elemento regolatore della serie era rappresentato dal numero del registro. Infine, non fu apportato alcun mutamento su quella tipologia documentaria che, di volta in volta, veniva trascritta tra le pagine dei volumi della serie e che era sostanzialmente un prodotto delle

²⁸⁵ In ASPA, RC, 47, è fortunatamente sopravvissuto il frontespizio originale del volume. Un'ulteriore conferma proviene da alcune annotazioni cancelleresche che attestano indubbiamente quel volume come il XXVII della serie originale: in ASPA, CRP, *Mercedes*, 3, cc. 200r e sg., per esempio, è stato registrato un privilegio, risalente al 4 dicembre 1409, concesso in favore del notaio messinese Stefano Avillino, accompagnato dall'indicazione «*Registrata in XXVIIº Cancellarie*», un'attestazione, quest'ultima, riscontrabile in ASPA, RC, 47, cc. 48v e sg. Si vedano al riguardo, anche ASPA, San Martino, 696, una carta redatta in favore del monastero di San Martino, e la registrazione in RC, 47, cc. 32v-33v, oppure quella scrittura in favore di Giovanni Pisano trascritta in ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, cc. 76r - «*Registratum in XXVIIº Cancellarie, registratum in Cancelleria, registratum penes Rationales*» - e registrata originariamente in RC, 47, cc. 53v e sg.

²⁸⁶ La serie della Real Cancelleria di età ferdinandea dovrebbe essere composta da quattro o cinque volumi, ma si conservano delle attestazioni solamente per il registro II, «*Christus secundus liber officii Cancellarie serenissimi principii domini Ferrandi illustrissimi regis Aragonum et Sicilie, currente anno domini Mº CCCCºXIIIº sexte indicionis*» (ASPA, RC, 48, c. 1r) e per il IV «*Registrum quartum cancellarie currente anno domini Mº CCCCº XVº none indicionis*» (ASPA, RC, 50, c. 70r). Sulla numerazione dei registri in età martiniana, cfr. supra, PARTE PRIMA, Capitolo 1, pp. 13-15.

cancellerie di due magistrature, occasionalmente sostituite dai funzionari degli altri uffici in caso di necessità, quelle cioè della Curia dei Maestri Razionali, per l'ambito finanziario, e del Protonotaro, vera e propria *scribania* dei rappresentanti di Ferdinando nell'isola e del *Consilium* di Sicilia, invece, per l'amministrazione *tout court* del Regno²⁸⁷.

Le innovazioni sui sistemi di registrazione in uso presso la Real Cancelleria siciliana, visibili a cominciare dal volume n.° 54 (1422-23), vanno presumibilmente attribuite al nuovo maestro notaio dell'ufficio, il catanese Giovanni Vitellino. Questi, già da alcuni anni al servizio dei sovrani aragonesi come *scrivá* della Cancelleria barcellonese²⁸⁸, nel 1416 ottenne la licenza per esercitare come notaio «per totam terram et dominacionem regiam»²⁸⁹ e, a cominciare da quel momento, fu investito di una serie di mansioni e uffici che miravano a premiarne la fedeltà e i servizi resi. Già in possesso della viceportulania di Agrigento, divenne anche notaio dell'ufficio della credenzieria della *doana* di Messina²⁹⁰, ottenendo nel contempo l'incarico di collettore dello *ius grani* della tarsana della medesima città²⁹¹. Nel 1417, in seguito a un'esplicita richiesta da parte del Magnanimo²⁹², veniva nominato notaio dell'ufficio del capitano dell'*universitas* di Catania²⁹³ fino a quando, nel luglio di quello stesso anno, i viceré dell'isola Domenec Ram e Antoni Cardona davano finalmente esecuzione a quel privilegio regio con il quale Giovanni Vitellino era stato investito, fin dal mese di marzo, dell'ufficio di maestro notaio della Real Cancelleria²⁹⁴, in sostituzione di Bono

²⁸⁷ Delle *iussiones* vergate in ASPA, RC, 48 e attribuibili agli uffici produttori, 221 interessano l'ufficio del Protonotaro e 413, invece, la Curia dei Maestri Razionali. Le poche rimanenti, 5 per la Segreteria e 2 di Giovanni Vitellino che era allora scrittore della Cancelleria aragonese, riguardano tutte l'ambito finanziario.

²⁸⁸ Fin dal 1413 è sporadicamente attestato nelle *iussiones* redatte in calce alle scritture, come in ASPA, RC, 48, c. 23v, ovvero «Domini regni vicegerentes mandaverunt michi notario Iohanni de Vitellino».

²⁸⁹ ACA, RC, *Registros*, 2454, c. 7r.

²⁹⁰ ACA, RC, *Registros*, 2802, c. 57v.

²⁹¹ ACA, RC, *Registros*, 2802, cc. 58v e sg..

²⁹² ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 19r.

²⁹³ ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 87r. Giovanni Vitellino riusciva a entrare in possesso dell'ufficio di notaio della Curia del capitano di Catania in virtù di uno scambio effettuato con Antonio Gangi, dottore in legge e giudice della magna regia Curia, che teneva tale ufficio da diversi anni, che otteneva invece l'incarico di notaio dell'ufficio della credenzieria di Messina (ACA, RC, *Registros*, 2803, cc. 186r e sgg.).

²⁹⁴ ASPA, CRP, *Mercedes*, 5, cc. 199r e sgg.

Mariscalco che aveva ottenuto momentaneamente quel posto²⁹⁵ in virtù di una concessione da parte dai medesimi viceré isolani, con lo scopo di accorpare le funzioni quell'ufficio con l'incarico di maestro notaio del Protonotaro che era già in possesso dell'esperto funzionario messinese²⁹⁶.

Una figura, quella del maestro notaio della Real Cancelleria che, per via della mancata assegnazione della carica di Cancelliere – si trattava, va ricordato, di una mansione ormai del tutto onorifica, ambita soprattutto per i cospicui diritti ai quali si aveva accesso – e dell'abolizione della luogotenenza di quell'ufficio²⁹⁷, era stata oggetto di un progressivo ampliamento del suo raggio d'azione e del controllo materiale sull'organizzazione e la gestione di questa piccola struttura amministrativa²⁹⁸ e, in particolar modo, sul controllo e sulla conservazione dei registri cancellereschi²⁹⁹. Nonostante il conseguimento dell'ufficio di Maestro Notaio della Cancelleria, Giovanni Vitillino, per via degli incarichi periferici che gli erano già stati assegnati, preferì delegare l'incombenza del nuovo ufficio al dottore in legge Tommaso Cucuzza, sia per la conclusione dell'anno indizionale X (1416-17)³⁰⁰ che per l'intero anno seguente (1417-18)³⁰¹, finché, nel luglio del 1418, su espressa richiesta del Magnanimo, fu richiamato in terra iberica – «al qual» Giovanni Vitillino, scriveva il sovrano, «ultra lo carrech que hi havem donat, de certes fets nostres havem aquell acorgades alguns privilegis, provisions e letres axi de gracies com de iusticia»³⁰² – per ricevere, insieme al nuovo Conservatore di Sicilia Pere Nicholai, l'incarico di un'ambasciata da portare ai viceré isolani, con lo scopo spiegare loro il senso di alcuni memoriali che avrebbero portato con sé dall'Aragona³⁰³.

²⁹⁵ ACA, RC, *Registros*, 2803, c. 84r.

²⁹⁶ ASPA, RC, 53, c. 31r e sgg.

²⁹⁷ ACA, RC, *Registros*, 2802, c. 46r.

²⁹⁸ ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 73r.

²⁹⁹ ACA, RC, *Registros*, 2430, c. 138v (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 57).

³⁰⁰ ASPA, CRP. *Mercedes*, 5, c. 199v

³⁰¹ ASPA, CRP, *Mercedes*, 6, cc. 240r e sg.

³⁰² ACA, RC, *Registros*, 2804, c. 20r

³⁰³ ACA, RC, *Registros*, 2804, cc. 25v e sgg. e ACA, *Registros*, 2804, cc. 27r e sg. In quest'ultima carta, Giovanni Vitillino e Pere Nicholai venivano incaricati del fondamentale e delicato compito di limare le discordie esistenti tra l'ufficio del Conservatore e quello dei Maestri Razionali, dato che lo scopo di

Giovanni Vitellino riuscì quindi a entrare effettivamente in carica come maestro notaio della Real Cancelleria solamente dopo il suo ritorno nell'isola, con l'avvio dell'indizione XIII (1419-20), come attestato d'altronde dalle *certificaciones* rilasciate dal Conservatore³⁰⁴, ma è altresì ipotizzabile che sia per le resistenze di Antonio Bifaro, per lungo tempo luogotenente di quella magistratura, nell'assegnare i volumi della Real Cancelleria al nuovo maestro notaio oppure al suo sostituto³⁰⁵, sia per l'opposizione del potente Tesoriere Andrea Guardiola a quel sistema di doppia registrazione della documentazione finanziaria – questa, oltre che nei volumi degli organi produttori, sulla base di una consuetudine di età martiniana, andava registrata anche nella serie della Real Cancelleria – redatta dalla Curia dei Maestri Razionali³⁰⁶, il funzionario catanese riuscisse a prendere definitivamente possesso del nuovo ufficio e dei registri annessi alla carica con un ulteriore ritardo. E d'altronde, è possibile imputare proprio alle complesse vicende di questi anni e alla conseguente inefficienza di questo importante ufficio di registrazione, privo di un titolare o di un abile funzionario che ne svolgesse le mansioni e, nel contempo, indebitamente soggetto all'influenza di Antonio Bifaro e alle pressioni del Tesoriere, l'assenza dei volumi – non attribuibile semplicemente alla naturale dispersione della documentazione – della serie della Real Cancelleria per gli anni sopraindicati, quelli cioè delle indizioni XI (1417-18), XII (1418-19), XIII (1419-20), XIV (1420-21) e XV (1421-22)³⁰⁷.

A cominciare dal settembre del 1422, quindi, il maestro notaio della Real Cancelleria Giovanni Vitellino, esperto conoscitore sia della tradizione amministrativa siciliana che di quella aragonese, per via del lavoro svolto su entrambe le sponde mediterranee della Corona d'Aragona, e nel contempo non rigidamente legato alle

entrambe le magistrature deve essere proprio quello di «conservar, mantenir e augmentar lo dit patrimoni, regalies e drets daquells seus comport amor ni favor dalcun de qualsevol officii».

³⁰⁴ Le attestazioni del servizio compiuto personalmente da Giovanni Vitellino come maestro notaio della Real Cancelleria, almeno per i primi due terzi, sono state appuntate in ASPA, CRP, *Mercedes*, 8, c. 277r, ovvero «Levo certificacion del primo tercio facta V^o may; Levo certificacion del II^o tercio facta die V^o may; Levo certificacion del ultimo tercio ki non servivit por mandato de los senores por quanto Perucho servio in lu officio complitamente, la qual fue fecha a primo de septenbri XIII indicion».

³⁰⁵ ACA, RC, *Registros*, 2803, c. 187r.

³⁰⁶ ACA, RC, *Registros*, 2803, c. 187v.

³⁰⁷ Sono fortunatamente sopravvissuti, per quegli anni, alcuni volumi del Protonotaro e della serie *Mercedes* della Conservatoria che consentono una ricostruzione parziale dei registri cancellereschi mancanti.

tradizioni locali, diede inizio a un'opera riformatrice che avrebbe mutato le caratteristiche del sistema di registrazione in uso per quella serie cancelleresca. La naturale conseguenza, fu quindi l'abbandono di quelle pratiche, introdotte nell'isola in età martiniana, delle quali si era fatto portatore anche Federico Pizzinga³⁰⁸, predecessore del nuovo maestro notaio, tanto da imporle, come si è visto più sopra, ai volumi di età ferdinandea, strutturalmente e ideologicamente più simili ai registri precedenti che a quelli degli anni '20 del Quattrocento. Innanzi tutto, si pose fine alla numerazione dei registri, ancorando i volumi all'avvio dell'anno indizionale e concentrando in ognuno di essi un ciclo amministrativo della durata di un anno, con lo scopo di razionalizzare gli indissolubili legami che vi erano tra le diverse serie documentarie e di coordinare il sistema di registrazione in uso presso la Real Cancelleria, con quelli del Protonotaro e, presumibilmente, della Curia dei Maestri Razionali. Se in quest'ultimo caso è possibile solamente ipotizzare, ma non attestare, la scelta dell'anno indizionale come criterio temporale di registrazione³⁰⁹, nel caso invece dell'ufficio del Protonotaro, sono sopravvissuti alcuni registri, a cominciare almeno dall'indizione XII (1418-19), connotati dalla trascrizione delle documentazioni in ordine cronologico e sulla base di un arco temporale compreso tra settembre e l'agosto dell'anno successivo³¹⁰.

L'organizzazione politica introdotta per il governo dell'isola dopo il compromesso di Caspe e concepita su un sistema di potere delegato, si basava su un fitto flusso di relazioni documentarie tra la Corte del sovrano e le istituzioni siciliane, sia attraverso un livello di corrispondenza privata diretta ai singoli funzionari e alle personalità di primo piano del Regno, che per mezzo di un più stretto rapporto tra la Segreteria regia e le magistrature siciliane, sintetizzabile dall'uso di quello strumento

³⁰⁸ Il funzionario messinese Federico Pizzinga era entrato nelle grazie dei nuovi sovrani di Trastámara, tanto da essere richiamato in terra iberica per farsi portatore delle nuove decisioni dei re aragonesi in Sicilia, ma per via della sua prematura scomparsa (ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 96r), il Magnanimo scelse Giovanni Vitillino come suo successore.

³⁰⁹ Non vi sono registri superstiti del fondo del Tribunale del Real Patrimonio per il periodo compreso tra il 1417 e il 1422.

³¹⁰ Della serie originale del Protonotaro, per quegli anni, sono sopravvissuti i volumi n.° 20 dell'ind. XII (1418-19), n.° 21 dell'ind. XIII (1419-20), n.° 23 dell'ind. XIV (1420-21) e n.° 24 dell'ind. XV (1421-22). Nel caso del registro n.° 23, si è inoltre conservata la prima carta del volume, il cui frontespizio, «*Registrum officii prothonotariatus anni XIII^c indicionis sub anno domini Millesimo CCCC^oXX^o*» evidenzia l'assenza della numerazione e l'ancoraggio del volume a una cronologia basata sull'anno indizionale.

documentario, del quale si è detto precedentemente, chiamato *lictera exequatoria*. In un contesto di questo tipo, diveniva quindi fondamentale il ripensamento di un sistema di registrazione delle carte che, non rappresentando una mera soluzione tecnica ma un importante strumento di governo, garantisse la maggiore efficienza possibile nella gestione di quell'enorme mole di scritture annualmente prodotta dagli apparati cancellereschi dell'isola e nella classificazione funzionale dell'apparato dei registri, che ne rappresentavano il supporto materiale. La ricerca di più razionali criteri di organizzazione delle carte all'interno dei volumi della Real Cancelleria, che, pur essendo il prodotto di un organo di registrazione e non di redazione delle scritture, rappresentava la memoria storica complessiva del Regno, spinse Giovanni Vitellino, maestro notaio di quella magistratura, verso uno sperimentalismo che ebbe, nel breve periodo, almeno due esiti, dei quali il primo fu temporaneo e il secondo, invece, più duraturo.

Innanzitutto, a cominciare dall'anno indizionale V (1426-27) e fino all'indizione VIII (1429-30), i registri della Real Cancelleria furono strutturati sulla base di due serie parallele che, sostanzialmente, clonavano quelle originali dei due organi produttori, dell'ufficio del Protonotaro e della Curia dei Maestri Razionali. Non si trattava di registri semplicemente versati in cancelleria dai funzionari di quelle due magistrature, non solo perché i frontespizi sopravvissuti per questi volumi lasciano intendere che si trattava di copie degli originali – per l'ufficio del Protonotaro, per esempio, «Registrum cancellarie anni VIII indicionis MCCCCXXX^o ubi sunt registrate lictere expedite per Prothonotarium»³¹¹, per quello dei Razionali, invece, «Registrum cancellarie anni VIII indicionis MCCCCXXX^o ubi sunt registrate lictere expedite per officium magistri Racionalis»³¹² – ma anche perché, almeno nel caso del Protonotaro, vi è un registro doppio, quello cioè dell'indizione VII (1428-29), che corrisponde al n.° 61 della serie della Real Cancelleria e al n.° 30 di quella del Protonotaro³¹³.

La suddivisione del fondo della Real Cancelleria in due serie parallele, nonostante fotografasse in maniera più organica e più fedele l'attività condotta dalle due

³¹¹ ASPA, RC, 63.

³¹² ASPA, RC, 64.

³¹³ E' sopravvissuto il frontespizio di ASPA, PR, 30, ovvero «Registrum officii nobilis Prothonotarii anni septime indicionis M^o CCCC^o XXVIII».

cancellerie, fu messa da parte dopo pochi anni per dare seguito, invece, alla creazione di un apparato di rubriche all'interno dei volumi che consentisse, anche se parzialmente, una più razionale gestione dell'imponente flusso di scritture che dovevano essere registrate presso la Cancelleria. Queste furono inizialmente mutate dai registri della serie dei Razionali – che a sua volta le aveva assorbite dalla complessa strutturazione delle scritture costruita, fin dal 1414, con l'istituzione della Conservatoria – tanto che è possibile ritrovarle in alcuni di quei registri della Real Cancelleria interamente ricopiati dagli originali³¹⁴, finché, con la riunificazione delle due serie in un volume unico, si giunse a una standardizzazione delle rubriche, aggiungendo a quelle di ordine finanziario, anche quelle afferenti all'ufficio del Protonotaro che, peraltro, sembrano essere una soluzione originale della Real Cancelleria³¹⁵. Nel registro dell'anno indizionale X (1431-32)³¹⁶, intitolato «Regestrum regie Cancellarie anni decime indicionis M CCCC XXXI^o officii Racionum et Prothonotarii», è sopravvissuto anche un indice iniziale delle rubriche utilizzate per la compilazione del volume³¹⁷, come è possibile vedere nella *Tab. 9.7.* che segue:

³¹⁴ In ASPA, RC, 60, per esempio, sono state utilizzate le rubriche «Provisiones castrorum» «Reparacio castrorum»; «Debita Curie»; « Provisiones annualium super secretiis ». In ASPA, RC, 64, invece, in sostituzione di quest'ultima fu aggiunta la rubrica «Quietancie».

³¹⁵ Nei registri del Protonotaro non esiste un corrispettivo delle rubriche utilizzare per i volumi della Cancelleria.

³¹⁶ Si tratta del registro ASPA, RC, 66.

³¹⁷ Una menzione particolare va dedicata alla voce *Scrutineia*, nella quale erano ricopiati gli atti di nomina degli ufficiali cittadini dell'isola. Un compito specifico dell'ufficio del Protonotaro e dei suoi ufficiali, incaricati di gestire il sistema di nomine, di certificare la correttezza degli scrutini, di verificare l'idoneità dei candidati e, naturalmente, di approntare tutta la documentazione utile per la promozione e la cooptazione del personale delle *universitates* (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 37). Al riguardo, si veda F. Titone, *I magistrati cittadini. Gli ufficiali scrutinati in Sicilia da Martino I ad Alfonso V*, spec. alle pp. 5-44 e le disposizioni, redatte da Bono Mariscalco, luogotenente e maestro notaio del Protonotaro, che Antonio Guarino, commissario per gli scrutini dell'anno indizionale II (1423-24), avrebbe dovuto seguire nell'espletamento delle proprie mansioni (ASPA, PR, 25, cc. 146v e sg.). Non sempre, però, le norme degli scrutini erano rispettate e, in alcune occasioni poteva verificarsi anche l'annullamento di alcune nomine, come per esempio, nel caso di Antonio Vitillino, eletto come uno dei *magistri excubearum* della città di Catania, ma non presente nelle cedole previste per lo scrutinio (ASPA, PR, 24, c. 304r). L'ufficio del Protonotaro, sebbene affiancato in maniera sempre più frequente, nel corso degli anni, dall'azione dei segretari regii, era infatti il vero e proprio depositario delle relazioni politiche tra il centro e la periferia, dato che, oltre alla conduzione degli *scrutineia*, era addetto anche alla redazione, in nome dei viceré – e talvolta anche del sovrano – delle risposte alle richieste di approvazione dei capitoli e dei privilegi periodicamente presentati dalle città.

Provisiones castrorum -----	f. I
Reparaciones castrorum -----	f. VII
Provisiones officialium -----	f. X
Scrutinea -----	f. XVIII
Notariatus -----	f. XXII
Lictere de auctoritate scribi faciendi -----	f. XXIII
Capitaniatus -----	f. XXV
Iudicatus -----	f. XXVII
Acathapanie et magistrorum excubearum -----	f. XXVIII
Lictere in arte phisicali et chirurgie -----	f. XXXI

Tab. 9.7. L'indice originario delle categorie documentarie sopravvissuto in ASPA, RC, 60.

Se per quelle voci estratte dai volumi della Curia dei Razionali (*Provisiones castrorum*, *Reparaciones castrorum* e *Provisiones officialium*) le scritte, per via della specificità di ognuna di esse, erano sostanzialmente ricopiate quasi integralmente dalle carte originali e abbreviate solamente nelle formule ripetitive dell'*intitulatio*, della *corroboratio* e della *datatio*, nel caso invece delle voci costruite sulla documentazione proveniente dalla cancelleria del Protonotaro, le soluzioni approntate furono diverse. Per ognuna di queste rubriche, infatti, si provvedeva solitamente alla registrazione completa del primo dei documenti della serie – con le dovute eccezioni in occasione di questioni specifiche – e alla trascrizione sintetica di tutte le altre scritte omogenee che, nel caso degli *scrutinea* degli ufficiali cittadini (solitamente erano effettuati in agosto affinché i nuovi funzionari potessero entrare in carica a settembre³¹⁸), per esempio, potevano prendere anche la forma di veri e propri schemi, con i dati essenziali, cioè *l'universitas* interessata, l'elenco dei nuovi funzionari e degli uffici assegnati e la data topica e cronica.

³¹⁸ In ASPA, PR, 24, c. 273r, il sovrano e i viceré di Sicilia, tramite una lettera inviata il 15 agosto 1422, ordinavano al capitano, ai giudici e ai giurati della terra di Noto, di procedere immediatamente allo scrutinio degli ufficiali che, a quella data, non era ancora stato effettuato, «pero ki lu tempu est multu brevi et nui intendimu creari li ufficiali a tempu debitu».

Da quel momento in poi, quindi, non solo in perfetta aderenza con l'organizzazione dei registri della Curia dei Maestri Razionali³¹⁹, ma anche con la prassi di trascrizione delle carte in uso presso la Conservatoria, questo sistema di registrazione sarebbe divenuto lo standard di riferimento per la compilazione di quella sezione di ciascun volume, nella quale erano registrate le carte riconosciute come classificabili all'interno di uno specifico apparato di rubriche. L'utilizzo di un elemento catalogatore, come quello rappresentato dalla rubrica, per un'organizzazione più razionale delle centinaia di scritture che annualmente dovevano essere trascritte nella serie della Real Cancelleria e per lo smistamento delle stesse nelle sezioni d'appartenenza, non era però sufficiente per coinvolgere tutta la documentazione inviata presso questa magistratura. In coda all'apparato delle *rubricae*, infatti, erano registrate tutte quelle carte giudicate non classificabili e che a partire dall'indizione XV (1436-37) furono inserite all'interno di una corposa rubrica intitolata «Diverse»³²⁰, vero e proprio contenitore, quest'ultimo, di tutta quella documentazione che, per quanto proveniente dalle cancellerie del Protonotaro, della Curia dei Maestri Razionali e, in maniera sempre più evidente, anche della Segreteria, non era soggetta ad alcun rigido criterio di registrazione, se non a un progressivo sedimentarsi delle scritture nel rispetto naturale dell'ordine cronologico³²¹.

Un effetto secondario del costante incremento di scritture pubbliche, poco appariscente per via delle manipolazioni subite dai volumi nel corso dei secoli, fu, almeno per quanto concerne la serie della Real Cancelleria, l'introduzione di una ulteriore unità archivistica di riferimento, quella cioè del fascicolo o *quaternum*. Se fino agli anni '30 del Quattrocento i registri erano mediamente composti da una decina di

³¹⁹ Si vedano, per esempio, le rubriche utilizzate nei volumi della serie ASPA, TRP, *lett. vic.*, tra le cui carte è possibile attestare le rubriche che seguono: «Negocia Curie»; «Gracie Semel»; «Debita Curie»; «Quictancie»; «Extraordinarie»; «Provisiones castrorum»; «Reparaciones castrorum»; «Provisiones officialium»; «Assignaciones anuales super secreciis»; «Assignaciones anuales super portubus».

³²⁰ ASPA, RC, 71, c. 41r.

³²¹ In ACA, RC, *Registros*, 2837, c. 158v, il maestro notaio della Real Cancelleria Giovanni Vitillino scriveva al sovrano che «numero nonnulle littere que debent transire per sua regista dicti Cancellarie officii et in eis registrar per alia regista transeunt et in eis registrantur contram preeminenciam dicti officii a longevis citra temporibus observatam et hoc cedit tum indispendum officii eiusdem tum in incomodum iurium suorum», chiedendone un immediato intervento per ristabilire quelli che erano i suoi consueti diritti. Il Magnanimo, quindi, con una lettera del 6 giugno 1441, ordinava ai viceré di Sicilia di provvedere «adeo quod unicuique officiorum Regni ipsius presertim Cancellarie predicte antiquus stilus longevaue iura et assueta sub pena unciarum centum per nos eis nostro nomine imponenda inviolabiliter observentur tum registrandis litteris tum in aliis rebus in ibi expediendis atque conficiendis» (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 77).

fascicoli o poco più, ognuno dei quali formato da circa 10-12 fogli – per un totale, quindi, di 22-24 carte per ciascuno di essi – rilegati tra loro, difficilmente distinguibili e del tutto inutilizzabili come riferimento archivistico³²², a cominciare dall'anno indizionale II (1438-39), il metodo che sottostava alla compilazione materiale dei registri, fu oggetto di alcuni importanti cambiamenti. Probabile conseguenza dell'attività notarile condotta privatamente da numerosi funzionari cancellereschi, fu l'introduzione di fascicoli di maggiori dimensioni, formati solitamente da 22-25 fogli, in sostituzione di quelli in uso precedentemente³²³. Una tradizione, quest'ultima, che sembra essere stata mutuata proprio dai registri di ambito notarile, nei quali – sulla base peraltro di una serie di rigide disposizioni stabilite a livello centrale³²⁴ – la documentazione era ordinata cronologicamente a cominciare dal 1 settembre di ogni anno indizionale e trascritta in grossi fascicoli che potevano contenere le scritture di uno o più mesi e che rappresentavano un'importante unità archivistica di riferimento. Nel registro n.° 76 della serie della Real Cancelleria, all'interno della rubrica «Provisiones officialium», il fascicolo è stato indicato come unità archivistica individuabile e riconoscibile, tanto che, attraverso una breve annotazione vergata in calce a una carta, si

³²² In ASPA, RC, 57, per esempio, è stato possibile individuare 11 fascicoli suddivisi nel modo che segue: cc. 1-9; cc. 10-29; cc. 30-52; cc. 53-78; cc. 79-101; cc. 102-123; cc. 124-147; cc. 148-171; cc. 172-195; cc. 196-219; cc. 220-227. Il primo fascicolo, va qui sottolineato, è composto da un numero più ridotto di fogli perché, in occasione del riordinamento seicentesco della serie, i volumi furono espurgati degli indici originali che erano posti all'inizio di ciascun registro.

³²³ E' il caso, per esempio, di ASPA, RC, 74, composto da 593 carte originali complessive (non si tiene qui conto di quelle aggiunte nel secolo XVII per il rifacimento degli indici) e suddiviso in 13 *quaterni* nel modo che segue: cc. 1-36; cc. 37-86; cc. 87-134; cc. 135-182; cc. 183-219; cc. 220-268; cc. 269-297; cc. 298-346; cc. 347-398; cc. 398 bis-446; cc. 447-496; cc. 497-549; cc. 550-593.

³²⁴ In ASPA, RC, 76, cc. 171r e sgg., è stato registrato il regolamento viceregio sulle scritture notarili, contenuto anche in CRS, I, *Alphonsus*, Capp. CCLIV-CCXCI, pp. 287-302. Tra le numerose norme, specificatamente alla compilazione dei registri, si stabiliva che essi dovessero essere «in forma ampla comunis foli et non in folio plicato», senza alcuno spazio tra le registrazioni delle scritture, in modo tale da evitare qualsiasi frode. Si stabiliva inoltre che i notai dovessero provvedere alla redazione degli atti redatti entro un mese dalla loro stesura, se non volevano incorrere nelle pene previste, quelle cioè che «per Prothonotarium ab officio notariatus suspendi per annum volumus quo anno in officiis qualibet civitatum et terrarum Regni concurrere nequeant», in virtù del fatto che i registri notarili dovevano sottostare al controllo svolto da «unus vel duo revisores registorum pro loci qualitate per Prothonotarium aut eius substitutum quibus absentibus per iuratos locorum eligantur qui mense quolibet habeant revidere registra», i quali, nei casi in cui non avessero regolarmente svolto le proprie mansioni di verifica, sarebbero a loro volta incorsi in forti sanzioni pecuniarie.

rimandava espressamente al *quaterno* dei mesi di settembre e ottobre per il reperimento di alcune *lictere exequatorie* che erano state lì erroneamente registrate³²⁵.

In continuità con quanto si faceva già in età martiniana, ciascun volume della serie era inoltre corredato da un indice degli atti contenuti che veniva abitualmente posto all'inizio del volume. Purtroppo, gli esemplari sopravvissuti sono molto pochi e parziali, dato che, in occasione del riordinamento seicentesco dell'archivio, quando i registri della Real Cancelleria e delle altre magistrature centrali furono ricopertinati, si provvide all'eliminazione della maggior parte degli indici originali³²⁶ e alla loro sostituzione con delle copie rifatte con una scrittura più comprensibile ai funzionari seicenteschi e con la sostituzione della numerazione romana con quella araba³²⁷. Si trattava di uno strumento di corredo di notevole importanza, perché, scardinando il sedimentarsi cronologico delle scritture e, nel contempo, il sistema di rubriche introdotto all'interno dei registri cancellereschi, aggirava tutte quelle problematiche, che riguardavano l'organizzazione delle carte, derivanti dal progressivo aumento della produzione documentaria cancelleresca³²⁸. Erano compilati in ordine alfabetico, per

³²⁵ L'annotazione completa, registrata in ASPA, RC, 76, c. 13v, è la seguente «in alio quaterno octobris et novembris anni instantis IIII^e indicionis fuerunt dicte registrate lictere exequatorie ordinarie, videlicet Mathei Ansalone, Lemmi Banqueri, Nardi Banqueri et Antoni de Guarino».

³²⁶ Nel corso del secolo XVII, le carte nelle quali erano trascritti gli indici furono utilizzate anche per creare le nuove copertine dei volumi della Cancelleria, come si può vedere, per esempio, nel retro della copertina di ASPA, RC, 627.

³²⁷ Il riordinamento del fondo fu seguito personalmente da Leonardo Biasini che, nel 1623, fu nominato maestro notaio della Real Cancelleria (ASPA, RC, 627, c. 37r).

³²⁸ In ASPA, PR, 22, c. 271r, si trova una carta nella quale era stato dato avvio alla compilazione, rimasta incompleta, di un indicizzazione degli atti contenuti nel volume, in base al beneficiario materiale dell'atto, nell'ordine che segue e con una postuma indicazione della pagina:

- commissio castellanie Macthagriffonis facta Rayneiro de Signorino; 1
- pro Thomasio de Mirabili; 1
- de rebus mobilibus perditis; 2
- capitaneatus Malte; 2
- commissio Librici pro episcopo Pactarum ; 2
- pro episcopo predicto, baroni Sancti Peri; 2
- pro eodem universitate Libriczi; 3
- pro Nicolao de Aricio; 3
- capitula universitatis Calatagironi; 3

nome oppure per *universitas* – talvolta anche per ufficio, nel caso per esempio della concessione della titolarità delle più importanti magistrature – attraverso l'utilizzo di un foglio per ogni singola lettera e della numerazione romana³²⁹, sulla base di un modello diffuso tra tutte le serie cancelleresche dell'isola³³⁰. Gli indici consentivano infatti ai funzionari dell'ufficio un immediato e agevole recupero di tutta quella documentazione che, di volta in volta, era richiesta dall'autorità e dagli uffici, per l'espletamento delle pratiche in corso o per compiere verifiche su determinate questioni, oppure dai sudditi e

• pro Nicolao Castagna;	4
• de solucione armigerorum;	5
• pro Iohanne Fragello;	6
• pro Nicolao de Poeta;	7
• pro Dago de Portumcarrero;	6
• pro scriptoribus et porterio magistri secreti;	7
• pro Marco de Plano;	8
• pro Petro de Armato;	8
• pro Carulo de Bufalo;	9
• pro Petro de Urso;	9
• pro domino Iohanne de Calatagirono;	10
• scrutineum Messane;	9
• scrutineum Messane;	10
• pro Aloysio de Bufalo	11

³²⁹ Si vedano, per esempio, gli indici originali sopravvissuti per i volumi ASPA, RC, 84 (si tratta di un registro afferente all'attività dell'ufficio del Protonotaro per l'anno indizionale XIV, 1450-51) e ASPA, RC, 85 (il volume, anche in questa circostanza riferibile all'indizione XIV, contiene esclusivamente mandati di pagamento e carte finanziarie elaborate presso la cancelleria della Curia dei Maestri Razionali), caratterizzati da un sistema basato sull'ordine alfabetico, ma strutturato su un doppio binario, dato che gli elenchi sono costruiti sia per nome che per oggetto. Anche per il registro dell'ufficio del Protonotaro dell'anno indizionale IV (1455-56), che si serviva del medesimo sistema di indicizzazione, è sopravvissuto, nelle prime pagine del volume, l'indice originario completo (ASPA, PR, 48), così come per il volume della Curia dei Maestri Razionali per l'anno indizionale IX (1445-1446), in ASPA, TRP, *lett. vic.*, 27.

³³⁰ Se per la serie dei registri della Curia dei Maestri Razionali e per quelli dei *computa* degli uffici pecuniari isolani è possibile riscontrare alcuni indici originali, nel caso della Conservatoria del Real Patrimonio, non è stato sì è riusciti a trovarne un corrispettivo. In virtù, però, della struttura classificatoria che era alla base dei *libri* di questa magistratura, è comunque ipotizzabile l'esistenza di indici che consentissero un'immediata individuazione delle scritture.

dalle *universitates*, per il rifacimento di privilegi e scritture di diverso tipo che erano andate perdute nella loro forma originale³³¹.

9.3. *Il concentramento degli archivi*

La ricerca, da parte dei funzionari della regia Curia, di più efficienti sistemi di registrazione delle scritture, ebbe come conseguenza l'affinamento di quelli già esistenti e l'introduzione di altri metodi, come quello in uso presso la Conservatoria, il cui esito giunse a piena maturità solamente nel corso degli anni '30, quando, le pratiche cancelleresche trovarono un proprio equilibrio, assumendo, per ciascuna delle magistrature interessate, forme sufficientemente standardizzate. Una propensione naturale, quest'ultima, che discendeva consequenzialmente e direttamente dal progressivo aumento della produzione documentaria da parte delle cancellerie degli uffici centrali del Regno e che fu accompagnata, in una maniera pressoché speculare, da un intervento diretto alla custodia materiale delle masse di carte prodotte dagli uffici e di volta in volta trascritte nei registri di riferimento. Si spiega così, quindi, rispetto all'epoca immediatamente precedente, una maggiore attenzione, da parte dei governanti, nei confronti della conservazione delle carte che si concretizzò, fin dagli anni '20 del Quattrocento, nella creazione di un sistema di archivi sedentari e concentrati in una sede stabile³³².

Una tendenza, quest'ultima, non esclusivamente legata allo specifico contesto siciliano, ma comune invece, a molte delle coeve entità statuali presenti nella penisola e

³³¹ Nel 1416, su istanza di Nicola Sottile, l'Infante Giovanni ordinava la ricerca di un privilegio che attestava l'acquisto della terra di Giarratana, con il suo castello e con una serie di altri beni annessi, da parte del medesimo supplicante. Il documento, quindi, «perquisitus fuit et reperitus in registris regie cancellarie» e poi trascritto nel corpo del testo della nuova carta, veniva confermato nella forma di un nuovo *privilegium* (ASPA, PR, 18, cc. 319r e sgg.).

³³² La precoce istituzione dell'Archivio della Corona d'Aragona, discendente da una tradizione di depositi documentari in uso fin dalla metà del secolo XIII, fu dovuta alla fondamentale spinta del sovrano Giacomo II, in particolar modo dopo aver conosciuto le pratiche amministrative siciliane. Infatti, come ha scritto López Rodríguez, *Orígenes del Archivo* cit., pp. 447-448, fin dalla prima metà del Trecento, nel regno iberico, «el desarrollo de la práctica burocrática acarreo la necesidad, además, de consultar con frecuencia los antecedentes administrativos, ya no sólo por causa de los grandes negocios entre reyes, sino también de asuntos que afectaban a diario a los particulares en su relación con la monarquía».

che permette di porre nel pieno Quattrocento una prima riflessione ragionata, da parte dei governanti e di coloro che, immersi nella ripetitiva e quotidiana prassi amministrativa, erano materialmente preposti alla gestione degli archivi, su tutte quelle problematiche legate alla conservazione e alla reperibilità delle carte³³³. Un'attività non più etichettabile come meramente ideologica e formalmente incardinata nella costruzione artificiale di quello che è stato definito come l'*archivio-thesaurus* del *princeps*³³⁴ – un aspetto che, va detto, era ancora presente, ma nel contempo, non più preminente come nel passato – ma fortemente influenzata dalle nuove architetture istituzionali degli stati che, nel corso del secolo XV, sostituirono quelle precedenti, mantenendo solo formalmente i nomi originali e mutando sostanzialmente, invece, le funzioni che dovevano necessariamente adeguarsi alle esigenze delle nuove e più complesse formazioni regionali di età bassomedievale³³⁵.

E' innegabile, infatti, che a una maggiore complessità istituzionale tipica dei governi quattrocenteschi, fece seguito un incremento della redazione di carte, *lictere* e scritture pratiche di ogni tipo che, non solamente per mezzo della ripetitività e della standardizzazione delle forme, ma anche per via di una più funzionale conservazione e reperibilità, diventavano concreto strumento di governo e di regolamentazione dei conflitti sociali dello stato, vero e proprio spazio di mediazione, del quale erano però i governanti, sulla base dell'effettiva forza e dell'influenza posseduta all'interno del loro

³³³ Sulle pratiche archivistiche e sulla conservazione delle scritture nell'Italia bassomedievale tra la fine del secolo XIV e l'inizio di quello successivo, si vedano, per il caso savoiaro, P. Rück, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII* e Castelnovo, «*Contra morem solitum*» cit.; per il ducato di Milano, Leverotti, *L'archivio dei Visconti signori di Milano*; per lo stato territoriale fiorentino, F. Klein, *Costruzione dello stato e costruzione di archivio: ordinamenti delle scritture della repubblica fiorentina a metà Quattrocento*; per il ducato di Ferrara, invece, Valenti, *Profilo storico dell'Archivio segreto estense*; per un confronto tra quest'ultimo contesto e lo stato cittadino di Mantova, si veda Lazzarini, *Transformations documentaires*, pp. 714-718.

³³⁴ In termini generali, sui concetti di *archivio-thesaurus* e *archivio-sedimento*, si vedano A. Brenneke, *Archivistica. Contributo alla teoria e alla storia archivistica europea*, pp. 129-130 e F. Valenti, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, pp. 89-103. Utile, al riguardo, anche la descrizione concreta di un *archivio-thesaurus*, in Leverotti, *L'Archivio dei Visconti* cit., pp. 20-21, quello cioè della famiglia dei Visconti, conservato a Pavia e definito come «quel tesoro (...) comprovante i diritti territoriali, giurisdizionali e patrimoniali che i signori medievali itineranti portavano con sé insieme ai preziosi e ai gioielli».

³³⁵ Chittolini, *Il 'privato', il 'pubblico, lo Stato* cit., p. 580, ha sottolineato una naturale mutevolezza delle istituzioni dello stato, nel senso che «interessi e pratiche che mutano nel tempo – perché espressione di gruppi via via diversi, con contenuti diversi – danno vita a istituzioni e ordinamenti che a loro volta conoscono trasformazioni rilevanti e significative».

contesto di riferimento, a stabilire i confini³³⁶. La stessa concezione che sottostava all'idea dell'*archivio-thesaurus* medievale³³⁷ fu soggetta alle trasformazioni istituzionali di quella fase ed ebbe come esito, in relazione all'imporsi dell'ufficio della Segreteria, lo sviluppo di serie documentarie in cui si esprimeva l'azione ibrida dei Segretari, sospesa a metà tra il servizio personale nei confronti del *princeps*, in difesa delle sue prerogative e per gestirne gli affari privati, e il loro ruolo di ufficiali pubblici³³⁸.

Di fronte, quindi, a una lettura in chiave ideologica delle politiche di conservazione delle carte e dei processi di concentrazione della documentazione presso un archivio, frutto di quella che potrebbe essere definita come un'auto coscienza istituzionale³³⁹, per mezzo della quale i governanti si ergevano a tutori esclusivi della memoria dello stato, imponendo criteri selettivi e stabilendone i limiti, non può essere trascurata una seconda chiave di lettura, quella cioè pratico-amministrativa che, proprio nel corso del Quattrocento, diventò preminente. I processi di razionalizzazione che incentivarono l'organizzazione della documentazione in una sede stabile o in più sedi rigidamente definite dalla tipologia delle scritture che vi erano periodicamente concentrate, nascevano, quindi, anche da innegabili esigenze di tipo amministrativo. La conservazione delle carte, attraverso una loro efficiente gestione che ne consentisse un'immediata reperibilità, era infatti fondante per il funzionamento stesso dello stato e per una corretta esecuzione di tutte quelle pratiche cancelleresche e di potere sulle quali

³³⁶ Guanè, *L'Occidente nei secoli* cit., pp. 219-220, prendendo spunto dalle vicende inglesi e francesi, ha posto la questione in termini generali, affermando che «la moltiplicazione delle scritture è, alla fine del Medioevo, massiccia e generalizzata». E' una conseguenza naturale, quindi, continua lo storico francese, la costituzione di depositi documentari centralizzati, come nel caso dell'Ungheria di Carlo Roberto d'Angiò, oppure una gestione diretta da parte di ogni singola amministrazione, con lo scopo di facilitare la consultazione di tutto quel materiale archivistico utile all'espletamento della quotidiana prassi amministrativa, ovvero con la redazione di indici e la creazione di inventari. Con riferimento specifico alla gestione archivistica di queste masse documentarie e specificatamente per il contesto savoiardo del secolo XV, P. Rück, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII*, p. 144, ha scritto che «anche la scelta del materiale da serbare e, ancor più di quello da inventariare avveniva secondo il criterio del suo valore per la conservazione del potere e della rendita di questo; sulla base di tale criterio gli *utilia* venivano separati dagli *inutilia*».

³³⁷ Sulla base delle definizioni di Valenti, *Riflessioni* cit. p. 90, l'*archivio-thesaurus* deve essere «inteso come deliberata, sistematica e ordinata selezione, costituita sempre per scopi pratico-operativi (...) di titoli giuridici e di altri documenti, carteggi, memorie, dati e notizie utili, estrapolati o richiamati per lo più, ma non necessariamente, dall'archivio sedimento del titolare stesso o di enti od uffici ad esso subordinati».

³³⁸ La tradizione dell'*archivio-thesaurus* nel senso più originale del termine, in età basso medievale, continuò invece nell'ambito dell'aristocrazia e nella forma dei *cartulari* familiari, come è possibile vedere, per esempio, in Gamberini, *La memoria dei gentiluomini* cit.

³³⁹ Leverotti, *L'Archivio dei Visconti* cit. p. 2.

esso si reggeva e che facevano dell'archivio indiretta fonte di diritto e di legittimazione politica.

Una lettura, quest'ultima, che tiene indubbiamente conto del precoce e decisivo lavoro di Peter Rück – una monografia, va rilevato, i cui intenti vanno ben oltre quelli meramente archivistici – sull'amministrazione archivistica nel ducato di Savoia sotto Amedeo VIII. In questa occasione, infatti, per la prima volta, almeno per il contesto italiano, è stata posta l'attenzione nei confronti della costituzione di un sistema archivistico centralizzato che consentiva il superamento della corrispondenza tra l'archivio di famiglia e l'archivio del ducato, gettando le basi per quello che sarebbe divenuto un vero e proprio archivio dello stato. Una conservazione delle carte, quella propria dell'organizzazione archivistica trapiantata in Savoia dal duca nella prima metà del secolo XV e fondata sui due maggiori archivi centrali – quelli cioè della Cancelleria e della Camera³⁴⁰ – connotata politicamente per via dell'autoritario dirigismo portato avanti da Amedeo e nella quale si può scorgere, secondo Rück, «il trapasso dallo Stato feudale allo Stato territoriale amministrato centralisticamente»³⁴¹. Una tendenza che emerge con forza proprio attraverso lo studio dell'ordinamento che fu dato alle carte e alle scritture del ducato, tanto da poter considerare i sistemi d'inventariazione approntati come una risposta alle esigenze politiche del *princeps*, quelle cioè che miravano al raggiungimento dell'«integrazione del feudalesimo» e dell'«attuazione amministrativa dello stato territoriale»³⁴².

9.3.1. Processi di costruzione dello Stato: il concentramento dell'amministrazione a Palermo e la gestione centralizzata degli archivi

Ebbe sicuramente un peso rilevante, nel caso isolano, l'influenza delle pratiche archivistiche in uso, fin dal secolo XIV, nel Regno d'Aragona che, nella Sicilia di età

³⁴⁰ Sulle competenze dei due organi della Cancelleria e della Camera – sostanzialmente il primo era un ufficio di governo e il secondo di ambito finanziario – e sui rispettivi archivi, ovvero l'«Archivio di Corte» e l'«Archivio camerale», si veda Rück, *L'ordinamento* cit., spec. alle pp. 45 e sgg.

³⁴¹ Rück, *L'ordinamento* cit., p. 16.

³⁴² Rück, *L'ordinamento* cit., p. 143.

martiniana, per via una certa instabilità politica e a causa dell'assenza di un centro urbano preminente nella regione che fungesse da sede stabile della regia Curia, non avevano però avuto alcun seguito. In questa fase, infatti, l'amministrazione tutta, con i suoi uffici e i suoi archivi, era rimasta itinerante e soggetta ai frequenti spostamenti del sovrano all'interno del Regno³⁴³ e nonostante una predilezione, da parte di Martino il Giovane, in continuità con i suoi predecessori, per l'*universitas* di Catania³⁴⁴, che fu frequentemente utilizzata come residenza del sovrano e delle magistrature siciliane, non si provvide mai a un'effettiva e definitiva istituzionalizzazione dell'accentramento degli apparati cancellereschi in quella sede³⁴⁵. D'altronde, come si può evincere dalle fonti sopravvissute, la maggior parte della documentazione siciliana anteriore alla metà del secolo XIV era andata presumibilmente perduta a causa delle guerre e delle distruzioni e, conseguentemente, in età martiniana, l'esigenza di istituire un deposito stabile e che fosse adibito alla conservazione delle scritture non doveva risultare pressante.

A dispetto dell'assenza di un'organica gestione della conservazione delle carte, è però innegabile, in questa fase, la coscienza, da parte dei governanti, dell'importanza della questione, come si evince, attraverso uno spoglio documentario dei registri superstiti, da tutte quelle scritture pratiche – nomine, pagamenti e carte di diverso tipo – che, indirettamente, fin dall'arrivo dei nuovi sovrani in Sicilia nel 1392, gettano una

³⁴³ Attraverso una lettura delle *datationes* dei documenti registrati in ASPA, RC, 40, è possibile ripercorrere l'itinerario che il re di Sicilia Martino avrebbe compiuto nell'isola, partendo da Catania nel maggio del 1398 e ritornando in quest'ultima città, dopo aver compiuto un giro tra i principali centri demaniali dell'isola – con la sola eccezione dell'area del val Demone – nel marzo del 1399, sulla base dell'*iter* che segue: Catania, Lentini, Nicosia, Randazzo, Siracusa, Noto, Licata, Agrigento, Bivona, Sciacca, Trapani, Salemi, Palermo, Polizzi, Catania. Il progressivo spostamento, verso l'occidente dell'isola, del re, della sua corte e degli ufficiali al suo seguito, fu accompagnato da un moltiplicarsi di concessioni e conferme di privilegi, beni, pensioni e uffici, in favore dei sudditi che vivevano in quell'area dell'isola, con un ricorso continuo alle scritture conservate in quei registri cancellereschi che costituivano l'archivio, o meglio, gli archivi del Regno e che si muovevano con il sovrano.

³⁴⁴ Dopo la scomparsa di Federico III di Sicilia nel 1337, i re siciliani stabilirono la loro residenza a Catania, presso Castello Ursino che ne divenne la principale dimora. Ma si trattò in realtà di un trasferimento 'forzato', profondamente influenzato dalle complesse vicende politiche dell'epoca, dato i successori di Federico III furono soggetti al controllo della maggiore aristocrazia locale e che Federico IV, durante il suo regno (1355-1377), fu costantemente sotto la tutela della potente famiglia catanese degli Alagona, che era a capo della fazione catalana, e non riuscì mai a estendere la propria autorità su Palermo. Su questo sovrano siciliano si veda Fodale, *Federico IV (III) d'Aragona, re di Sicilia (Trinacria), detto il Semplice*, in DBI, *ad vocem*.

³⁴⁵ Ancora nel 1413, i *vicemgerentes* ordinavano al secreto di Catania «ki di li dinari di la regia Curti ki su et divinu essiri in manu vestra racione vestri officii, diati pagari a mastro Lemmu di Don Martinu per li spisi di li banki fatti ala casa di lu officiu dili nobili mastri Racionali» (ASPA, RC, 49, c. 24r).

luce sulla gestione archivistica nel Regno, sia a livello centrale che periferico. Se in quest'ultima circostanza è possibile riscontrare l'intervento del sovrano attraverso le nomine dei funzionari preposti alla gestione degli archivi delle importanti *universitates* di Palermo e Messina³⁴⁶, nel caso invece degli organi centrali del Regno è possibile indicare la presenza di almeno due *archivarii* di ruolo, quello cioè dell'organo giudiziario della Magna Regia Curia e quello dell'ufficio dei Maestri Razionali³⁴⁷. La tradizione storiografica locale, non individuando quest'ultimo ufficiale, ha erroneamente indicato proprio nell'*archivarius* della Magna Regia Curia, il funzionario addetto alla conservazione di tutta la documentazione dell'amministrazione centrale del Regno, senza tenere conto però della specifica e intrinseca organizzazione dell'apparato istituzionale siciliano. L'amministrazione dell'isola, infatti, era strutturata in una serie di uffici paralleli, non gerarchicamente collegati tra di loro, ma caratterizzati invece da rapporti mutevoli e direttamente dipendenti dagli effettivi equilibri politici esistenti in

³⁴⁶ Nel giugno del 1392, ASPA, RC, 20, c. 50r, Martino concedeva a Giovanni Fasana, cittadino di Palermo, l'incarico di archivio della Curia della medesima città, ovvero «in erarium et archivarium dicte curie ad custodiendum acta et scriptas predictas ac registra et documenta aliarum dictarum causarum civilium dicte urbis recipiant et admitant ac tractent ut expedit in eodem nostris aliis et cuiuslibet alterius iuribus semper salvis». Un ufficio, quest'ultimo, che però, fin dal 1395 fu assegnato, con tutti i suoi diritti e le sue prerogative, al palermitano Angelo Iaquinto, a causa della ribellione del primo titolare dell'ufficio (ASPA, RC, 24, c. 44v). E' invece possibile attestare al 1396, la nomina del messinese Giovanni Paulillo nel ruolo di maestro notaio e archivio della città di Messina, come si evince dalle *lictere patentes* registrate in ASPA, RC, 25, cc. 67v e sg., mentre, nel 1399, il medesimo ufficio sarebbe invece stato assegnato ad Antonio di Giovanni, al quale, come si legge nell'atto di concessione, si ordinava che «tu quamdiu vixeris in humanis, sis et esse debeas archivarius claviger et fidelis conservator et detentor omnium et singulorum actorum et registorum devolutorum et devolvendorum ex omnibus et singulis curiis nostris et officiis ad eandem nobilem civitatem Messane in loco solito debito et consueto» (ASPA, RC, 36, cc. 23v e sg.).

³⁴⁷ L'ufficio di *archivarius* della Curia dei Razionali è attestato «a longo tempore» e almeno fino al 1395, nelle mani di Giovanni Sguardo (ASPA, RC, 24, cc. 50r e sg.) e, dal 1398, invece, in possesso del notaio messinese Antonio di Giovanni (ASPA, RC, 32, cc. 128r e sgg.), come si evince anche dai coevi *computa* del Tesoriere Antonio Castagna (ASPA, MISC, II, cnc, c. 139v), mentre risale al 1406, la prima attestazione di Antonio Ursone in quell'ufficio (ASPA, RC, 46, c. 181v). Del 1401 è invece la nomina di Branca Alixandrano, in luogo del defunto Bartolomeo Trasmundo, come *archivarius* della Magna Regia Curia, anche se, come si legge in ASPA, RC, 38, c. 216r e sg., l'incarico era stato in un primo tempo assegnato a Cicco de Facio. Quest'ultimo funzionario, però, era stato considerato poco idoneo allo svolgimento di un ufficio importante come quello legato alla conservazione degli atti ed era stato sollevato dall'incarico in favore del suddetto Branca d'Alixandrano, reputato invece più esperto e di maggiore fiducia per la gestione dell'archivio dell'ufficio: «attendentes dictum officium esse magni ponderis eo quod omnia acta principalium questionum tam bonorum pheudalium quam burgensaticorum dicti Regni in posse ipsius archivari detinentur et conservantur et quia inter certos in huiusmodi officio concurrentes in te predictum Brancam tamquam certorum concurrentium in sciencia aptitudine et fidelitate ydoniorem direxerimus mentem nostram et in tota vita tua de cuius vite sufficientia et legalitate et aptitudine serenitas nostra atque in manibus ab esperto plene confidit dictum officium archivariatus dicte magne curie et sicuti et pro ut dictus condam notarius Bartholomeus usque ad extremum vite sue id quoddam tenuit et possedit».

una determinata fase o congiuntura temporale. Una condizione strutturale, quindi, che si riverberava anche nella conservazione documentaria e che ebbe come naturale conseguenza una parcellizzazione, osservabile almeno dall'ultimo decennio del Trecento, dell'impianto archivistico del Regno, organizzato quindi sulla base di numerosi e diversificati archivi settoriali, distinti tra loro e interni alle singole magistrature³⁴⁸. Come si vedrà più avanti, unica eccezione, se vogliamo inevitabile, fu rappresentata dall'accorpamento degli uffici e dei rispettivi archivi delle due magistrature finanziarie dell'isola, la Conservatoria del Real Patrimonio e la Curia dei Maestri Razionali, che furono concentrati in una sede unica.

Una condizione, quest'ultima, che si ripropose in maniera pressoché identica all'indomani dell'avvento dei Trastámara sul trono della Corona d'Aragona – e naturalmente anche su quello siciliano – e che, nei suoi fondamenti, non sarebbe stata oggetto, negli anni successivi, di alcuna sostanziale modifica. All'interno di ciascun organo istituzionale, infatti, la figura preposta all'organizzazione e alla conservazione dei registri e di tutte le carte afferenti al lavoro quotidiano dell'ufficio continuava a essere il maestro notaio che, svolgendo le mansioni di capufficio, era di conseguenza anche considerato come il responsabile della gestione dell'archivio stesso, sia con la possibilità di occuparsene personalmente, sia per mezzo di una delega di queste funzioni di natura archivistica in favore di un notaio dell'ufficio oppure di sostituto da lui scelto e solitamente non strutturato nell'organigramma della magistratura di riferimento.

Mutò profondamente, invece, il modello di gestione globale dell'impianto archivistico del Regno, quella cornice, cioè, entro la quale erano incardinati i singoli depositi documentari delle magistrature centrali siciliane. Il legame politico costruito tra la madrepatria iberica e l'isola, sostanziato nella delega, da parte del sovrano, di un'ampia quota di potere ai viceré locali e nell'assenza pressoché perpetua – e con rare e temporanee eccezioni – del re aragonese dall'isola, rompeva definitivamente una tradizione, già in parte compromessa, legata al concetto di *archivio-thesaurus*,

³⁴⁸ Sulla strutturazione dell'archivio in diversi depositi documentari, cfr. con il caso fiorentino di età bassomedievale in Klein, *Costruzione dello stato* cit. A Venezia, invece, Pozza, *La cancelleria* cit., p. 370, «gli archivi dei principali consigli cittadini, riguardanti l'attività politica, amministrativa e di governo del maggior consiglio, del minor consiglio, della signoria, del collegio, della quarantia, del senato e del consiglio dei dieci (...) e ogni altro complesso documentario, redatto sotto forma di pergamena sciolta oppure scritto su registro o cartulario», furono tutti concentrati presso la Cancelleria ducale che, quindi, produceva e conservava un'enorme mole di scritture.

definendone, alla stregua degli altri stati regionali della penisola, i contorni in senso più marcatamente pratico-amministrativi³⁴⁹, benché filtrati da un'accezione ancora connotata ideologicamente. Il problema sostanziale, durante questa particolare congiuntura, non era costituito dalla necessità di costruire una memoria del Regno artefatta e ideologicamente orientata in difesa dei diritti e delle prerogative del *princeps*, la cui figura, in particolar modo durante l'età alfonsina, era unanimemente riconosciuta dalle componenti sociali tutte, ma quella di governare l'isola materialmente e in maniera conforme a quello che era il disegno politico del sovrano.

L'Archivio³⁵⁰, con tutte quelle pratiche legate alla sua gestione e alla sua organizzazione, diveniva quindi strumento necessario per garantire un più efficiente livello amministrativo dell'isola da parte di chi, come i viceré, non aveva alcuna necessità di giustificare una *potestas* della quale era stato arbitrariamente investito dal sovrano. I *Vicereges* isolani, infatti, erano legati a quest'ultimo da stretti vincoli di fiducia e di *familiaritas*, nonché di reciproca convenienza politica, e l'approvazione del loro operato era influenzata in maniera determinante dalle loro capacità di governo e di mediazione nella realtà siciliana, sintetizzabili proprio nella gestione archivistica dell'isola, sempre più connotata in senso pratico e amministrativo. Ciò non ebbe come effetto, naturalmente, lo svilupparsi dell'Archivio come istituzione neutrale ed estranea all'agone politico, dato che, rispetto al passato, la gestione archivistica del Regno, connotata da uno scarto ideologico che ne mutò sostanzialmente il ruolo, diventava rappresentazione materiale di un potere assente fisicamente, ma presente nelle sue molteplici rappresentazioni documentarie e identificabile nell'istituzionalizzazione di una sede stabile non solo per l'amministrazione, ma anche per la conservazione delle scritture. Attraverso l'azione dei viceré, quindi, il sovrano era in grado di governare a distanza l'isola, sulla base di un filo rosso che teneva legate la sua Segreteria personale e l'amministrazione siciliana tutta, nonché, naturalmente, i rispettivi archivi.

In questi termini deve quindi essere letto quel processo che, a cominciare dagli anni Venti del Quattrocento e sulla base di una serie di direttive volute dal Magnanimo

³⁴⁹ Sulla gestione dell'archivio con finalità di tipo pratico-amministrativo, cfr. il recente Leverotti, *L'archivio dei Visconti* cit., pp. 4 e sgg.

³⁵⁰ Riduciamo qui concettualmente a uno, l'Archivio, quella che in realtà, nella Sicilia quattrocentesca, è una moltitudine di archivi.

e dal suo entourage di *consilarii*, portò alla concentrazione della documentazione isolana presso una sede stabile e predefinita. Si trattava un iter parallelo e sussidiario rispetto a quello principale, con il quale era stato imposto l'accentramento del potere viceregio e di tutti gli apparati amministrativi dell'isola presso l'*Hosterium* di Palermo³⁵¹, ma con una serie di importanti conseguenze, come abbiamo visto, pratiche e ideologiche sulle gestione delle carte e delle scritture prodotte dagli apparati cancellereschi isolani³⁵². Un processo che va quindi considerato nella sua globalità e che, rompendo la tradizionale preminenza della sede catanese³⁵³, dovette essere irto di ostacoli, per via di una concezione ancora parzialmente privatistica delle funzioni pubbliche e della stessa gestione dei depositi documentari, da parte di alcuni *officiali*, tanto da costringere il sovrano a ribadire con forza, nel 1436, le proprie disposizioni in merito alla sua politica centralizzatrice³⁵⁴.

L'antico palazzo della famiglia dei Chiaramonte, già residenza della regina Bianca durante la sua permanenza a Palermo, veniva quindi elevato a sede politica e amministrativa dell'intero Regno, dove i viceré, «considerata la maiestati la quali representanu», dovevano porre la loro ufficiale e inamovibile residenza, non solo per il prestigio che sarebbe derivato dall'identificazione dello Steri come centro riconosciuto del potere viceregio – che, va ricordato, agiva in rappresentanza di quello regio – ma anche per «plui comoditati di lu spachamentu di li fachendi» che interessavano la regia Corte. D'altronde, nel medesimo edificio, si sarebbe dovuto abitualmente tenere il regio

³⁵¹ Come è stato segnalato in Fodale, *Martino l'umano e i "beni culturali" siciliani: restauri e spoliazioni*, p. 52, già nel 1409, il re d'Aragona e di Sicilia Martino, ordinava al segreto maestro procuratore di Palermo di liberare lo Steri da «tutti li cosi e mercancii quinchì teniti», nonché di farlo pulire e sistemare, in attesa della venuta del sovrano che, proprio allo Steri, avrebbe posto la propria residenza.

³⁵² Sulle vicende riguardanti il complesso dello Steri, cfr. G. Spatrisano, *Lo Steri di Palermo e l'architettura siciliana del Trecento*, Palermo 1972; L. Sciascia, *Il palazzo invisibile: lo Steri di Palermo dai Chiaromonte all'Inquisizione*; Sciascia, *Lo Steri della monarchia e dei viceré*.

³⁵³ Cfr. *supra*, nota 344.

³⁵⁴ Fin dal 1421, ACA, RC, *Registros*, 2837, c. 34r, per esempio, in occasione del giuramento di fedeltà prestato da Rodrigo Carmona, nel ruolo di sostituto e procuratore del nobile Gondisalvo Montroy, palazzo Steri appariva come la sede predeterminata delle istituzioni siciliane, come si evince non solo dalla *datatio* del documento, «XI° die ianuarii, XIII indicionis apud Panormi in camera domini cancellari in regio Sterio, M°CCCC°XX°», ma anche per via degli officiali presenti come testimoni di quell'atto pubblico, ovvero «Presentibus domino prothonotaro, domino Iohanne de Ansalone, Iohanne Laurenzo de Grandes et Matheo Formica notario mandatorum in dicto officio domini prothonotarii» (ASPA, PR, 23, c. 50v).

Consiglio e si sarebbe dovuta svolgere anche l'attività delle principali magistrature dell'isola – i Maestri Razionali, la Conservatoria del Real Patrimonio e la Regia Gran Corte – in modo tale che da quel palazzo, come ordinava il sovrano, «si spachanu tucti li fachendi di la regia Curti di li dicti officii et non in altra parti»³⁵⁵, concentrando l'attività amministrativa all'interno di due strutture ben definite e facenti parte del complesso dello Steri, quelle cioè della Cancelleria e della cappella di Sant'Antonio³⁵⁶. Gli archivi delle diverse magistrature centrali, sia nel caso delle *scribanie* dedite alla redazione documentaria sia per gli organi di registrazione, furono quindi concentrati tutti presso l'*Hosterium* di Palermo e in alcune strutture a esso adiacenti e, nel contempo, furono posti sotto il controllo dei maestri notai dei singoli uffici. Nel corso della prima metà del Quattrocento, quindi, lo Steri diveniva non solo il centro politico e decisionale dell'intero Regno, ma anche la struttura adibita ufficialmente alla concentrazione dei diversi archivi³⁵⁷, tanto che i governanti, per mezzo di una specifica disposizione, indicavano quell'edificio come idoneo «pro conservando actis et scripturis officiorum Regie Curie», per via dei numerosi spazi a disposizione³⁵⁸.

Si trattava di un esito naturale, comune ad altri contesti territoriali europei e dettato da esigenze di natura eminentemente pratica, che trovava nell'isola della prima metà del Quattrocento le condizioni ideali per una sua applicazione. Da una parte, la

³⁵⁵ L'ordinanza del sovrano fa parte di un memoriale regio che era stato preparato a Gaeta nel 1436 dal fedele segretario Giovanni Vitillino, registrato in ACA, RC, *Registros*, 2837, c. 34r. Per meglio comprendere la perentorietà dell'ordine di Alfonso e i fini che sottostavano alla sua decisione, vale la pena di leggere per intero il capitolo: «Item voli et comanda lu dictu signuri ali soy vicere di lu dictu Regnu ki pro plui honuri di lu dictu loru officiu et plui comoditati di lu spachamentu di li fachendi considerata la maiestati la quali representanu diianu stari et habitari in lu Regiu Steri di Palermu et illa tiniri loru rigimentu in lu quali voli ki si retegna lu regiu consiliu officiu di mastri razionali e di Conservaturi ac eciam la Regia Gran Curti et illa voli ki si spachanu tucti li fachendi di la regia Curti di li dicti officii et non in altra parti. Iohannes de Vitillino Secretarius».

³⁵⁶ Infatti, in maniera forse ancora più evidente, nel 1437, il Magnanimo preparava una nuova ordinanza alla quale «los visreys mestres racionals, mestre portula, Tresorer, Conservador, procuradors e comissaris e altres qualsevol officials del dit Senyor en lo dit Regne» avrebbero dovuto dare immediata esecuzione: «Ordena e mana lo dit Senyor per millor expedicio dels negocis de la sua Cort que los officis de Mestre Racional dela sua Cort e de Conservador del dit Regne se tinguen, facen, exercesguen en lo hoster de Palerm ço es o en la Cancelleria o en la capella de Sant Antonio en altra casa del dit hoster on facilment los mestres Racionals e Conservador e lurs amistes puguen facilment convenir et los comtes examinar e spatxar. Arnaldus Fonolleda secretarius» (ACA, RC, *Registros*, 2890, c. 103v).

³⁵⁷ Per il caso sabauda, in occasione del contenzioso, tra le città di Chambéry e Bourg-en-Bresse, per stabilire quale dovesse essere la legittima sede adibita alla conservazione dei registri contabili, cfr. Castelnuovo, «*Contra morem solitum*» cit.

³⁵⁸ ASPA, RC, 55, c. 60v.

specializzazione degli apparati istituzionali al servizio della monarchia e il naturale moltiplicarsi dei funzionari pubblici e, dall'altro lato, l'aumento quantitativo della produzione di scritture pratiche, sulle quali si fondava il funzionamento stesso dello stato, con il loro progressivo sedimentarsi negli archivi, rendeva ormai impraticabile e obsoleta l'idea di una Curia itinerante, che si fondasse sul continuo spostamento del personale cancelleresco al seguito dei governanti. A cominciare dalla seconda metà del secolo XIV, quindi, si può assistere sia nel caso inglese che per quello francese, a un progressivo processo di concentrazione degli apparati amministrativi, rispettivamente presso Westminster e presso il palazzo della Cité, ovvero gli edifici regi più importanti e più vicini alle città maggiori, Londra e Parigi, quelle cioè che si apprestavano a divenire le capitali dei due Regni³⁵⁹.

Nel caso siciliano, il processo di accentramento delle magistrature centrali dell'isola con i rispettivi apparati di *ufficiali*³⁶⁰ e dei loro archivi nella città di Palermo presso quel palazzo chiamato volgarmente *Steri*, fu la conseguenza di un vero e proprio intervento direttivo, da parte del sovrano aragonese, sulla realtà isolana, con una serie di significative conseguenze politiche che discendevano dalle specificità locali e che ne condizionarono inevitabilmente l'esito. Diversamente dai contesti ai quali si è brevemente accennato più sopra, infatti, nella Sicilia quattrocentesca non vi era la

³⁵⁹ Guanè, *L'Occidente nei secoli* cit., pp. 220-221. Ancora in riferimento al caso savoiaro e alla conservazione delle carte contabili presso il castello di Chambéry, Castelnuovo, «*Contra morem solitum*» cit., p. 17, ha scritto che la concentrazione delle carte presso quell'unica sede, contribuiva a rafforzare non solamente l'autorità del principe, ma anche il prestigio della città ospitante, dato che quelle carte costituivano una delle principali basi documentarie della Savoia e non casualmente «ils ont droit à une dénomination aussi spécifique que prestigieuse: ce sont des *archiva*». A Milano, invece, Leverotti, *L'Archivio dei Visconti* cit., p. 21, si provvede alla concentrazione, presso il castello di Pavia, dell'archivio di deposito, mentre la documentazione 'corrente', come nel caso di quella fiscale e di quella giudiziaria, era gestita e tenuta direttamente dagli uffici produttori.

³⁶⁰ Il sovrano, infatti, ASPA, RC, 58, c. 80, aveva deputato le «domos nostre Cancellarie felicis urbis Panormi usui et habitacioni nostrorum officialium», affinché i funzionari cancellereschi abitassero e svolgessero la propria attività lavorativa all'interno del medesimo complesso dello Steri, mentre il Maestro Razionale Filippo Viperano e il figlio di questi Michele, venivano confermati nel possesso «predictam partem domorum per vos sibi deputatam et consignatam et dictam aliam domum terraneam» (ASPA, RC, 58, c. 80r), «nominata la Cancellaria in qua habitat de presenti et tenet ex regia concessione nobilis Philippus de Viperano unus ex dictis magistris Racionalibus» (ASPA, RC, 64, c. 77r), nonché dove, ACA, RC, *Registros*, 2837, c. 159r, quel medesimo funzionario stava «*pro exercendo eodem magistri notariatus officio*» e dove era presumibilmente tenuto l'archivio della Real Cancelleria. Anche il tesoriere e reggente della Tesoreria Antonio Caramanna, ASPA, RC, 60, 85v, nel corso dell'anno indizionale VI (1427-28), è indicato come residente presso palazzo Steri, come si evince da una breve notazione riguardante la riparazione delle finestre della sua camera: «*pro tabulis quinquaginta duabus emptis a Bagabito de Bartholomeo (...) ad opus cuiusdam fenestre in camera ubi habitat Antonius Caramanna*».

preminenza assoluta di una città sulle altre – nell’ambito della parte continentale del Regno, per esempio, era assolutamente chiara la supremazia di Napoli sulle altre città – ma un equilibrio precario, soggetto alla competizione tra le principali *universitates* siciliane, Palermo, Messina e Catania. Queste città, d’altronde, partecipavano al governo stesso dell’isola ed erano rappresentate a livello istituzionale non solamente da coloro che occupavano gli uffici notarili degli organi centrali, ma anche da tutti quei funzionari provenienti dall’aristocrazia cittadina di nuova formazione che si distinsero come amministratori professionisti, tanto da raggiungere anche i vertici delle istituzioni centrali³⁶¹.

Ma la soluzione adottata da Alfonso non andò incontro all’esigenza di mantenere un equilibrio nei rapporti esistenti fra le tre città, distribuendo quindi uffici e competenze tra le diverse località interessate³⁶², ma concentrò nell’*urbs* di Palermo la gestione materiale del potere politico e gli apparati cancellereschi³⁶³, nonché, come si è detto, la memoria stessa del Regno, che prendeva la forma non di un archivio centrale, ma della centralizzazione di archivi che rimanevano formalmente e materialmente separati tra loro³⁶⁴. Quel medesimo sistema relazionale strutturato sulla forma del

³⁶¹ Per avere un’idea globale delle carriere dei funzionari all’interno dell’amministrazione centrale, cfr. gli organigrammi degli apparati centrali del Regno di Sicilia, Tomo II, *Appendice III*.

³⁶² E’ il caso, per esempio, della Fiandra, dove, Guanè, *L’Occidente nei secoli* cit., p. 220, Filippo l’Ardito pose la Camera dei Conti a Lille e il Consiglio di Giustizia nella parte fiamminga del territorio da lui controllato.

³⁶³ Con un atto del 25 dicembre 1425, si ordinava a Davide Sottile, secreto e maestro procuratore di Palermo, di provvedere alla riparazione di una parte della *domus* della Cancelleria, presso palazzo Steri, affinché potesse essere utilizzata dai funzionari degli apparati istituzionali, come luogo in cui riposarsi nel corso delle giornate lavorative. E’ utile, a tal proposito, la lettura della *narratio* della medesima carta, con la quale si giustifica l’intervento: «Dudum per dictum serenissimum dominum nostrum regem fuit nobis eius specialibus licteris traditum in mandatis ut domum Cancellarie ultra locum ubi magna Curia Racionum regitur pro statu et habitacione officialium dicte Curie deputare et ordinare omnimode deberemus. Nos autem actendentes Philippum Viperanum magistrum notarium et ceteros officiales ipius magne Curie habere continue pro negociis regiis undique concurrentibus plurimum necessarios et eis pro meliori exequcione negociorum ipsorum sepe sepius indigere quos si alibi habitarent habere, ita promptos nequeremus obquod aliquando dicta negocia regia minus debite complerentur providimus medietatem dicte domus Cancellarie prope hospicium magnum situatum versus septentrionem pro statu dicti magistri notarii de cetero deputari» (ASPA, RC, 57, c. 99v).

³⁶⁴ Le motivazioni che portarono il Magnanimo a scegliere Palermo come ‘capitale’ politica del Regno possono essere solamente ipotizzate, indicando almeno tre fattori che indirizzarono la decisione del sovrano, uno geografico, uno ideologico e uno politico. Innanzi tutto, Palermo si trovava in una posizione più sicura rispetto alle altre maggiori città dell’isola, lontana dal fronte angioino e difficilmente esposta quindi alle eventuali rappresaglie del nemico; in secondo luogo, l’*urbs* era stata il riconosciuto centro politico del Regno in età normanno-sveva, tanto che Alfonso, in occasione dell’organizzazione della sua tardiva incoronazione come re dell’isola, impose quella città come sede prestabilita, sulla base di quelle

governo a distanza che permeò non solamente i rapporti tra la madrepatria iberica – e specificatamente, la Segreteria politica dei re aragonesi – e l’isola, ma anche le pratiche cancelleresche e gli strumenti documentari che ne sostanziarono il funzionamento, si rivelò determinante anche in questa circostanza, nella gestione dei palazzi del potere. La *potestas* del sovrano a Palermo, infatti, era incarnata dal *palacium regium*, l’odierno ‘Palazzo dei Normanni’, espressamente indicato come la sede dei re d’Aragona e di Sicilia ogni qual volta essi avessero posto la propria residenza nell’isola, un edificio disabitato, tenuto da un castellano e da alcune guardie³⁶⁵, ma, nello stesso tempo, dotato di una fondante carica ideologica³⁶⁶. Da esso promanava infatti il potere viceregio, delegato personalmente dal sovrano ai suoi rappresentanti siciliani, che fu concentrato, come si è già detto, in un altro palazzo, lo *Steri* di Palermo, che, nel corso di quegli anni, fu oggetto di una serie di interventi, di restauri e di lavori, attraverso i quali si

che erano le consuetudini siciliane; infine, l’*universitas* palermitana, diversamente da quella messinese, aveva immediatamente dimostrato una fiducia assoluta nei confronti della casa regnante dei Trastamara, sostenendo fin dal primo momento le politiche portate avanti dai *principes* aragonesi. Non deve essere sottovalutato – e andrebbe a tal proposito ulteriormente indagato – il tentativo, nel 1438, di istituire una zecca anche a Palermo, in competizione con quella tradizionale che aveva sede a Messina, come si evince in ASPA, RC, 72, c. 75r, in cui è possibile leggere l’ordine rivolto al Tesoriere Antonio Carusio per provvedere all’affitto di locali idonei per battere moneta presso l’*universitas* palermitana: «Comu beni sapiti infra lu annu presenti vulendu la regia Curti fari bactiri et cugnari munita di oru et di argentu in quista chitati ad opus eiusdem Curie et pro servicio regie maiestatis de nostris ordinatione et mandato oretinus vobis facto, prindistivu locacionis titulo di lu regiu dilectu Iohanni di Brandinu una sua casa sita in hac urbe in contrata di la conciria a prima die marcii proximo passatu per totum presentem annum in la quali si bactiu et cugnau la munita predicta per uncii dui li quali hucusque secundu per relacioni di lu dictu Iohanni simu informati non haviti pagatu vi dichimu et comandamu expresse ki di qualsivogla dinari di la regia Curti predicta esistenti in vestru putiri vel di cetero perventuri digiati dari et assignari alu dictu Iohanni li uncii dui predicti ad ipsu contingenti et divuti iure locacionis predicte recepturus apocham de soluto».

³⁶⁵ Si veda, per esempio, ASPA, TRP, *lett. vic.*, 21, c. 1r, il mandato di pagamento in favore del castellano e degli altri ufficiali del sacro regio palacio per l’anno indizionale V (1441-42).

³⁶⁶ Si veda, in ASPA, PR, 23, cc. 65v e sg., il resoconto dell’omaggio prestato dal castellano del palazzo regio al Magnanimo, in occasione della sua venuta a Palermo nel corso del 1421, attraverso il quale è possibile intravedere il grande valore simbolico e ideologico del *palacium* stesso: «Serenissimus dominus Rex Alfonsus predictus dum vellet intrare regium palacium civitatis Panormi predicte, clausis ianuis eiusdem palacii fuit requisitus ex summitate menium dicti palacii per Tristaynum de Artual militem, castellanum eiusdem palacii quod ex eo qui intrare volebat cum maxima comitiva liberaret eum de fide prestita et omaggio facto de predicto palacio secundum usum et morem Yspanie. Qui dominus rex annuit petitioni sue iterum et iterum requisitus per eundem castellanum si sue placebat maiestati quod intraret cum tota comitiva eum associante, similiter respondit quod ita et ita. Quare apertis ianuis eiusdem palacii et assignatis sibi clavibus intravit cum omnibus eum sequentibus et associatibus et ibi per certas horas moratus est stante palacio in eius potestate».

voleva renderlo idoneo per ospitare non solamente i viceré, ma anche gli apparati istituzionali locali, con il loro numeroso personale e con i rispettivi archivi³⁶⁷.

Questo accentramento, peraltro, se non ebbe conseguenze dirette sulla concezione che sottostava al funzionamento e alla gestione dei singoli archivi, nel senso che non si arrivò infatti mai all'idea di costituire un archivio centrale unico, come nel caso catalano³⁶⁸, che fungesse da deposito documentario per tutti gli organi centrali del Regno, rappresentò nel contempo una naturale evoluzione che si adeguava alle nuove esigenze pratiche dell'amministrazione³⁶⁹. L'impianto istituzionale dell'isola, sia per il

³⁶⁷ Gli esempi, al riguardo, sono numerosissimi e sono riscontrabili nelle quietanze, trascritte tra le carte della Real Cancelleria, che l'ufficio dei Maestri Razionali rilasciava in favore del responsabile dei lavori, solitamente il secreto di Palermo, approvandone le spese effettuate. Si riporta qui, a titolo esemplificativo, una carta risalente al 26 novembre 1426 e registrata in ASPA, RC, 58, cc. 63v e sg., ovvero: «Alfonsus etc. Vicerex etc. nobilibus dicti Regni Sicilie magistris Racionalibus et Conservatori etc. Quare dilectus regius et consiliarius David Subtili secretus etc. de pecuniis regie Curie sui officii anni presentis ad mandatam nostrum sibi oretinus factum expendit et distribuit per manus Nicolai de Saladino ad opus faciendi quodam scriptorium et solarium ipsius scriptori in magno regio hospicio infrascriptas pecunias, videlicet: Iohanni Crispo pro tabulis XVII vinicianis ad tarenum unum · grana V; pro qualibet tabula, tarenos XXI · grana V pro costanis XIII ad grana XII pro qualibet, tarenos VII · grana VIII; pro clavis rotulis II ½, tarenum I · grana XVII ½; pro fibiis itachectis grana X et pro alio dimidio rotulo clavorum grana VII ½; pro dimia canna tele ad opus fenestre dicti scriptori grana XV; pro duobus magistris carpinteriis laborantibus in dicto scriptorio pro dictis sex cum dimidio ad tarenos II pro qualibet dicta, tarenos XIII; pro aliis duobus dictis cuiusdam laborantibus cum dictis magistris, tarenos II · grana X; pro duabus salmis calcis, tarenos III · grana X; pro delatura ipsarum, grana X; pro arena necessaria, grana X; pro Iohanni Valledolit qui fecit telam ceratam ad opus dicte fenestre, tarenos II · grana XV; pro duabus marrugiis, grana V; pro una firmatura empta ad opus camere riposti, tarenum I; pro delatura superdictarum tabularum, grana X et magistro Andree de Aurilia muraturi qui servivit in dicto opere dictis quatuor tarenos VIII e pro dictis quinque manualis qui servivit dicto magistro tarenos V, que quantitates ascendunt ad summam unciarum duarum · tarenorum XII. Mandamus vobis expresse quatenus in exitu rationis dicti secreti anni presentis dictas uncias duas · tarenos duodecim de quibus claram noticiam et conscienciam habemus. Restituta presente tamen quam loco mandavit et apocarum haberi volumus acceptare et admictere penitus debeatis. Datum Panormi die XXVI^o mensis novembris V^o indicionis sub anno anativitate domini M^o CCCC^o XXVI^o. Nicolaus de Speciali. Idem». La cappella era inoltre restituita anche alla sua funzione estrinsecamente religiosa, tanto che, nel corso nel 1438, si ordinava l'immediata sostituzione della campana «di lu beatu santu Antoni capella (...) cum un'altra sana», perché con la campana *rupta* la cappella «non si po usari ne serviri alu cultu» (ASPA, TRP, *lett. vic.*, 9, c. 224v).

³⁶⁸ In terra iberica, infatti, Lopez Rodriguez, *Origines del archivo* cit., p. 451, si stabilizzò, fin dal 1318, un archivio centrale del Regno, ma nello stesso tempo «se mantuvo un archivo corriente en las escribanias de la Cancillería y de otros oficiales. Aunque siempre tuvo una inclinación natural a especializarse en la conservación de los registros de Cancillería, desde su fundación el Archivo Real de Barcelona tendió a constituirse como un archivo general de la Corona, y no sólo de la Cancillería».

³⁶⁹ A pochissima distanza dal complesso dello Steri, nel corso degli anni '20 del Quattrocento, si provvedeva inoltre al restauro delle strutture adibite all'amministrazione della segreteria di Palermo, «videlicet, pro fieri faciendi in dohana nova ipsius urbis bancos otto, videlicet tres clavatos in parietibus et quinque levaticios, nec non duas tabolas magnas cum duobus paribus trispidium magnorum et pro attando duas bancas veteres ad opus officialium dicte Secrecie pro sedendo et scribendo iura et negocia Curie et raciones cabellarum ac atque pro faciendi unum iantrimentum in cammera dicte dohane ad opus archivii pro atque positione et conservacione quatenus notarum dictorum officialium et actorum dicte

suo stretto legame con l'apparato cancelleresco aragonese che per via delle riforme che, in quegli anni, lo resero una struttura sempre più capillare e capace di intervenire con maggiore forza nella realtà siciliana, per poter funzionare efficacemente, necessitava non solo di un maggiore coordinamento tra gli uffici interessati, ma anche di una più agevole e più rapida reperibilità della documentazione utile per la quotidiana prassi cancelleresca. Si trattava di una condizione, quest'ultima, che fu ulteriormente complicata da una vasta attività redazionale di scritture pratiche che, per una monarchia quattrocentesca, si estendeva a qualunque settore dell'amministrazione e alla quale si cercò di ovviare sia attraverso la compilazione, come si è detto, di più raffinati strumenti di ricerca³⁷⁰, che con una programmatica concentrazione degli archivi presso una sede unica e stabile.

Il palazzo dei viceré, quindi, insieme ad alcuni stabili prossimi che facevano parte del medesimo complesso dello Steri, fu legittimamente adibito a deposito documentario del Regno e vi furono concentrati gli archivi della Magna Regia Curia, della Real Cancelleria, del Protonotaro e, naturalmente, anche quelli delle magistrature di natura finanziaria. Quest'ultimo caso, al quale si è accennato più sopra, rappresenta anzi il fenomeno forse più interessante, perché si trattava sostanzialmente dell'esito di un processo naturale, fortemente condizionato dall'introduzione del nuovo ufficio del Conservatore all'interno dell'impianto istituzionale siciliano e dalle funzioni di verifica contabile – tralasciamo qui gli aspetti più marcatamente e indirettamente politici³⁷¹ – che, nel corso degli anni, furono delineate e assegnate a quelle due magistrature. Da una parte, infatti, il complesso sistema di registrazione utilizzato dai notai della Conservatoria rendeva necessario il frequente accesso alle scritture preparate dalla *scribania* della Curia dei Maestri Razionali – si pensi, per esempio, a tutti i mandati di pagamento preparati dall'apparato notarile di quell'ufficio e trascritti nelle diverse serie di libri del Conservatore – e, dall'altro lato, il sistema di controllo contabile sugli uffici

secrecie» (ASPA, RC, 58, c. 158r), nonché alla conservazione delle scritture di quel medesimo ufficio, con la costruzione di una sede apposita «pro fieri faciendos duas cammarectas de lignaminibus inter domum dohane dicte urbis una videlicet ad opus archivi pro reponendis et conservandis in ea actis et quaternis officialium dicte dohane pro tuiciori eorum conservacione et aliam ad opus scriptori pro scribendo negocia Curie occurrencia in dicta dohana» (ASPA, RC, 60, c. 161v).

³⁷⁰ Abbiamo visto *supra*, pp. 399-401, il caso degli indici compilati per ciascun registro cancelleresco.

³⁷¹ Cfr. *supra*, PARTE PRIMA, Capitolo 3.

pecuniari del Regno, basato su un doppio livello di verifica, rendeva indispensabile, da una parte e dall'altra, un continuo confronto tra i registri delle due magistrature, per potere espletare nella maniera più efficace e più rapida le pratiche cancelleresche di competenza.

Gli archivi di questi due organi finanziari furono quindi collocati presso la cappella di S. Antonio Abate allo Steri, una struttura edificata nel corso del Trecento, quando il palazzo era sede della famiglia dei Chiaromonte e che, nel corso degli anni successivi, fu adibita agli usi più disparati, fino a quando venne abbandonata e adoperata alla stregua di un magazzino, prima di essere recuperata durante il regno del Magnanimo. Nonostante le fonti, al riguardo, siano sbilanciate verso gli anni '30 del Quattrocento, è possibile però attestare il trasferimento degli archivi finanziari nella nuova sede fin dal 1423, quando si rendeva noto che «officia et scripturas nobilium magistrorum Racionalium et Conservatoris cum actis et scripturis omnibus ipsorum que esse et stare decrevimus in cappella Sancti Antonii». Si ordinava inoltre al secreto di Palermo di occuparsi della costruzione di quattro caxie, due delle quali sarebbero state affidate a Leonardo Bankerio della Conservatoria e le altre due al notaio della Curia dei Razionali Matteo Ansalone, dato che «pro conservacione et reposicione dictarum actorum et scripturarum nullus ad est oportunus locus suntque necessarie pro reponendis eisdem actis quatuor caxie, videlicet cuilibet dictorum officiorum»³⁷².

Gli interventi di restauro effettuati sulla cappella di S. Antonio per renderla idonea all'attività svolta quotidianamente dai funzionari³⁷³ di queste due magistrature e per adattarla alle esigenze richieste dalle pratiche di conservazione documentaria e di fruibilità delle carte, si ponevano un ulteriore obiettivo, quello cioè di mettere al sicuro quelle scritture e quei registri che afferivano tutti a una materia considerata della massima importanza, quella cioè del patrimonio regio, non solo apponendo dei catenacci, ma chiudendo anche le finestre con delle tavole in legno:

³⁷² ASPA, RC, 55, c. 60v.

³⁷³ In ASPA, RC, 74, c. 520r, ordinano ai maestri Razionali e al Conservatore del Real Patrimonio di mettere nel conto delle spese dell'ufficio del maestro Portulano la somma di tre onze tre tari e sedici grani per la spesa «pro constructione duarum fenestrarum de tela inceratarum cum suis lignaminibus postis in quadam huius regii hospicii ubi regitur officium magne Curie Racionum per manus Honofri de Tucti Sancti», assolvendo da qualsiasi responsabilità Antonio Cacciato, luogotenente del maestro Portulano

videlicet pro precio duodecim tabularum ad opus cuiusdam solarecti facti in cappella sancti Antonii regii hospicii et pro claudendis fenestris dicte capelle, tarenos decem et octo ; pro duobus rotulis et dimidio clavorum, tarenos duos ; pro decem costanectis ad opus predictum, tarenos duos et grana X ; pro bastasiis apportantibus dicta lignamina, grana decem ; pro magistro carpintiero qui laboravit diebus duobus in dicto servicio, tarenos quator ; et pro duobus cathenaciis pro conservacione scripturarum dicte curia Racionum, tarenos tres³⁷⁴.

La messa in sicurezza dell'archivio, attraverso una serie di lavori specifici³⁷⁵, quindi, diveniva una priorità che, va ribadito, non può essere semplicisticamente ridotta a un'ideologica conservazione di diritti e prerogative che erano ormai state definitivamente acquisite da un sovrano, come il Magnanimo, la cui sovranità era ampiamente e orizzontalmente accettata dalle variegate componenti sociali dell'isola. Si trattava, piuttosto, di una difesa della prassi cancelleresca, introdotta fin dal 1414 ma sempre soggetta ai mutevoli equilibri istituzionali, indispensabile per il funzionamento di un ingranaggio fondamentale dello stato, quello cioè del settore finanziario. Un ambito, sul quale si è ampiamente detto³⁷⁶, di importanza capitale non solamente per il controllo sociale dell'isola, attraverso una dirigistica distribuzione delle risorse tra i fedeli e tra i sudditi siciliani, ma anche per il sovvenzionamento stesso della politica estera alfonsina e della campagna militare per la conquista di Napoli.

I depositi documentari degli uffici del Conservatore e dei Maestri Razionali, infatti, non erano masse di carte passivamente accumulate e immagazzinate, ma rappresentavano il cuore stesso dell'azione portata avanti da questi due organi che, per l'espletamento delle pratiche cancelleresche loro spettanti, necessitavano di un ricorso continuo alle carte dell'archivio. Ciò è reso particolarmente evidente dall'azione

³⁷⁴ ASPA, RC, 62, c. 52v.

³⁷⁵ Nel 1436, i viceré, in seguito a una richiesta presentata dal maestro notaio della Curia dei Razionali, ordinavano al secreto di Palermo di provvedere al pagamento delle spese per un ulteriore intervento sulla cappella di S. Antonio, con il medesimo scopo di migliorarne la sicurezza: «pro fabricari faciendo quandam portam secus cappellam sancti Antonii regii hospicii pro tutiori conservacione et scripturarum officiorum vestrorum Racionalium et Conservatoris, videlicet pro calce, arena, magistro, manuali et dilatura certorum cantonorum, tarenos VI et grana VIII^{1/2}» (ASPA, RC, 71, c. 164r). Pochi mesi prima, infatti, Filippo Viperano aveva chiesto al sovrano un immediato intervento sulla cappella che conteneva l'archivio, suscitando l'indignazione del Magnanimo che, nel 1436, scriveva ai suoi rappresentanti nell'isola che «informati sumus et quidem non sine gravi admiracione que magister notarius magne Curie nostre ipsius Regni retinet archivium scripturarum ipsius magne Curie in loco satis inconvenienti ac olido et dedecoroso quod certe maiestatis nostre honori et reverencie derogare clarum est eam obrem».

³⁷⁶ Cfr. *supra*, PARTE SECONDA, Capitoli 4 e 5.

condotta dall'ufficio della Conservatoria che, diversamente dal parallelo organo della Curia dei Maestri Razionali, pur producendo diverse carte, non aveva le caratteristiche di ufficio di scrittura con una specifica cancelleria preposta. Si trattava piuttosto di un organo di registrazione e di controllo, la cui attività si sostanziava proprio nel naturale ricorso alle scritture dell'archivio, sia di quello finanziario che di tutti quelli che gli ufficiali della Conservatoria avessero reputato necessari allo svolgimento della loro attività e all'espletamento degli affari trattati. Un'azione, quella del Conservatore e degli ufficiali a lui sottoposti, che può essere quindi definita come eminentemente archivistica, nel senso che la verifica condotta sulle carte finanziarie preparate dalla *scribania* dei Maestri Razionali, da una parte, e sulla contabilità degli uffici pecuniari centrali e periferici del Regno, nonché, naturalmente, la preparazione dei bilanci preventivi per ciascun anno indizionale, presupponeva, come prassi amministrativa della Conservatoria e come il nucleo fondante dell'attività quotidiana dei suoi funzionari, la ricerca in archivio e il confronto tra le carte a disposizione.

9.3.2. Gli archivarii del Regno di Sicilia, tra ricerca della specializzazione e aderenza alle consuetudini

L'interesse dei governanti nei confronti di una migliore gestione dell'impianto archivistico del Regno di Sicilia, non fu apparentemente seguito dall'istituzione 'orizzontale', cioè comune a tutti gli uffici centrali del Regno, di una figura specializzata, preposta specificatamente alla conservazione delle carte e inserita nell'organigramma degli *ufficiali*. Nell'ambito degli apparati cancellereschi dell'isola, infatti, le figure istituzionalizzate degli *archivarii*, quella, per la verità saltuaria, interna alla Curia dei Maestri Razionali e quella invece stabile della Magna Regia Curia, appaiono piuttosto come eccezioni alla norma, discendenti dall'enorme mole di scritture che caratterizzava la produzione documentaria di quei due uffici, piuttosto che da un organico intervento, da parte dei governanti, nei confronti delle specializzazioni interne all'apparato dei funzionari cancellereschi. Sulla base delle consuetudini percepibili nell'ambito dell'amministrazione siciliana, infatti, le pratiche legate alla nomina degli *archivarii* siciliani appaiono come una prassi tutta interna agli uffici, tanto da poter parlare di funzioni archivistiche, delegate a un notaio ordinario oppure a un altro funzionario, piuttosto che di concrete figure formalizzate. Questa tendenza si affermò

nonostante il fatto che, proprio nel corso del Quattrocento, in una maniera ancora più evidente rispetto al passato, il personale degli apparati centrali dovette far fronte a una serie di difficoltà discendenti dalla gestione e dall'organizzazione di enormi masse documentarie, per supportare tutte le naturali necessità amministrative che l'ampliarsi dell'intervento pubblico sulla società siciliana bassomedievale richiedeva.

Quindi, in una maniera apparentemente incoerente rispetto a quelle che erano le esigenze amministrative legate alle pratiche di conservazione documentaria e al coevo processo di concentrazione degli archivi presso il complesso dello Steri, dopo il 1412 non è più riscontrabile l'esistenza di un ufficio formalizzato di *archivarius* della Curia dei Razionali con il medesimo *status* dell'epoca precedente, cioè che fosse stabile e incardinato nell'organigramma dell'ufficio, tanto che le sue funzioni, che rimasero invece operative, alla stregua di quanto avveniva negli altri organi centrali del Regno, furono di fatto assorbite dal maestro notaio dell'ufficio³⁷⁷. Solamente nel corso dell'anno indizionale XII (1418-19) si ebbe un'eccezione a questa tradizione amministrativa, quando cioè Matteo Ansalone, «ex electione et voluntate magistri notarii» Filippo Viperano, ma formalmente su ordine del sovrano³⁷⁸, svolse le mansioni di «archavario de las scripturas et registros de los maestros racionales»³⁷⁹ e, come si evince dal *Liber quictacionum* compilato per quell'anno indizionale, fu insolitamente inserito tra i salariati della regia Corte proprio con quel ruolo³⁸⁰.

³⁷⁷ Ciò appare chiaro in una disposizione del sovrano risalente al 1436 quando «magister notarius magne Curie nostre ipsius Regni» era accusato di tenere l'«archivium scripturarum ipsius magne Curie in loco satis inconvenienti ac olido et dedecoroso» (ACA, RC, *Registros*, 2512, cc. 75v e sg.).

³⁷⁸ In ACA, RC, *Registros*, 2571, cc. 38r e sg., è possibile leggere, nell'atto di nomina dell'ufficiale, le motivazioni che portarono all'elezione di Matteo Ansalone nel ruolo di *archivarium* della Magna Curia dei Maestri Razionali: «Attendentes in officio magne curie racionum Regni Sicilie fuisse et esse debere quendam archivarium pro actorum, compotorum et regestrorum ipsius officii conservacione annuo salario unciarum duodecim et vos notarium Matheum de Ansalone de dicto officio, defectu archivarii annis sex citra, onera subeundo pro conservandis et gubernandis actis, regestris et aliis quibuscumque scripturis (...) Tenore presentis vobis eidem Mateo idem archivariatus officium ad vite vestre decursum vestris confidatis meritis et serviciis cum predicto annuali salario dictarum duodecim unciarum ac emolumentis, lucris et obvencionibus quas et que in dicto officio habere et consequi soletis recepto prius a vobis fidelitatis et dictum officium bene, fideliter et legaliter exercendi corporali et debito ad sancta dei evangelia iuramento, committimus, concedimus et donamus. Itaque vos dictus Matheus et nullus alius sitis de cetero vita vestra durante dicte magne nostre curie archivarius scripturarum et regestrorum omnium dicti officii et habeatis et recipiatis omnis singulis salarium et iura predictam».

³⁷⁹ ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, c. 244r (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 61).

³⁸⁰ Nella glossa registrata in ASPA, CRP, *Mercedes*, 7, c. 244r, leggiamo che «fue provehido por los senores que haviesse seys oncias al ano por quanto trabaia en conservar las scripturas et registros del officio de los maestros racionales». Nell'ambito dell'ufficio dei Maestri Razionali, quindi, sulla base di una

Nel caso invece dell'ufficio di *archivarius* della Magna Regia Curia, l'incarico fu ricoperto da Bartolomeo d'Alixandrano per un periodo lunghissimo, poco più di trentennio, a cominciare dal 1401³⁸¹ e fino al 1434³⁸², quando, per via dell'età avanzata, il vecchio ufficiale fu costretto a rinunciare all'incarico, che fu contestualmente assegnato a un altro funzionario³⁸³. Un ufficio, quest'ultimo, strutturato all'interno di quella magistratura, con un salario annuale di 6 onze e una serie di cospicui diritti, tra i quali soprattutto quello del «tarenis unius debiti die quolibet dicto *archivario* per magistrum notarium dicte magne Curie», che facevano lievitare notevolmente l'ammontare della provvigione dovuta annualmente a questo ufficiale e che permettono, nel contempo, di delineare in maniera più precisa anche il tipo di intervento portato

tradizione consolidata, la gestione dell'archivio dell'ufficio era affidata al primo notaio della cancelleria, tanto che quando il suddetto Matteo Ansalone fu promosso nel ruolo di maestro notaio di quella magistratura, il compito di gestire le carte, i registri e i documenti della Curia dei Razionali, fu trasferito a Guglielmo Bancherio, che assumeva i compiti e le prerogative del suo predecessore, con il compito precipuo di «maxime tenendi, gubernandi et administrandi eiusdem officii nostre Curie Racionum registra et scripturas nec non absente ipso magistro notario eius vicem in omnibus et singulis actibus gerendi et exercendi quibus Matheus ipse retrohactis temporibus usque ad diem promocionis eiusdem» (ASP, RC, 73, cc. 175r e gg.).

³⁸¹ Come si può leggere infatti in ASP, PR, 24, cc. 480r e sgg., in occasione di una riconferma, del 26 agosto 1430, di Bartolomeo d'Alixandrano nel ruolo di *archivarius* della Magna Regia Curia, «quia pro parte vestri fidelis nostri Bartholomei de Alixandrano archivarii magne regie curie Sicilie fuit maiestati nostre humiliter supplicatum cum dudum existentibus nobis in dicto regno Sicilie fecissemus vobis confirmationem de officio archivariatus predicti ad totius vite vestre decursum quam quidem confirmationem casu fortuito ut dicitur amisistis egeatisque publica ac necessarium vobis existat de officio predicto provisionem habere oportunam. Nos supplicationi huiusmodi benigniter inclinati presertim quia ut veridice informamur a viginti septem annis vel circa citra officium id laudabiliter, fideliter, bene et legaliter exercuistis et administrastis exercetisque et administratis eciam de presente. Tenore presentis officium archivariatus predictum vobis dicto Bartholomeo ad totius vite vestre decursum cum omnibus et singulis iuribus, salariis et prerogativis, lucris et emolumentis constitutis et debitis ac eis modo et forma quibus illud tunc tenetis et possidetis, laudamus approbamus, ratificamus, confirmamus ac pleno favore regio roboramus» (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 67). L'atto di nomina, redatto in età martiniana, in data 15 ottobre 1401, è stato invece registrato in ASP, RC, 38, c. 216v e sg.

³⁸² Fin dal 1433, su istanza del medesimo Bartolomeo d'Alixandrano, ASP, PR, 33, cc. 148r e sg., che «ob sui senium et negocia alia quibus est impeditus extra dictam magnam nostram Curiam nequit comode deservire dicto archivariatus officio et maiestati nostre», l'*archivarius* della Magna Regia Curia era stato affiancato dal notaio Giovanni Cuvello, nel ruolo di suo luogotenente (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 70).

³⁸³ L'ufficio di *archivarius* fu tenuto per un brevissimo periodo anche da Branca d'Alixandrano, figlio o parente stretto del vecchio funzionario, come possiamo leggere nella glossa registrata in ASP, CRP, *Mercedes*, 16, c. 639r, nella quale si spiega che «propter mortem dicti notarii Bartholomei de Alixandrano dictum officium pervenit ad notarium Brancam, qui Brancas ex inde renunciavit in manibus regie Curie ob quam renunciacionem dictus dominus Rex concessit dictum officium Iohanni Cubello cum suo oportuno privilegio notato in anno XIII indicionis in quictacionibus officialium». L'ufficio di *archivarius* della Magna Regia Curia, fu dunque affidato al notaio catanese Giovanni Cuvello attraverso due strumenti notarili del 1434 e del 1435, registrati all'interno di un'esecutoria regia del 1436 (ASP, RC, 71, cc. 73v e sg. e ASP, CRP, *Mercedes*, 16, cc. 640r e sg.).

avanti dall'*archivarius*, almeno per quella sfera legata al recupero di tutte le scritture che di volta in volta gli venivano richieste³⁸⁴.

Nel 1438, in seguito alla scomparsa del nuovo titolare dell'ufficio, il Viceré di Sicilia Ruggero Paruta, ottenuto il parere favorevole del Maestro Razionale Adamo Asmundo che aveva condotto una verifica di opportunità, «univit et agregavit ac atque reintegravit officio predicto magistri notariatus magne Curie idque officium archivariatus unicum, agregatum et reintegratum»³⁸⁵, nelle mani del maestro notaio Andrea Carioso³⁸⁶. Quest'ultimo, per mezzo di un *instrumentum* redatto dal notaio Giovanni Lippo, aveva infatti provveduto all'acquisto dell'ufficio per una somma di sessanta onze per sé e per il figlio Alfonso, ottenendo poi, nel 1439, il privilegio di

³⁸⁴ L'archivario della Magna Regia Curia, oltre al salario annuale e al diritto di un tari al giorno, che portavano l'ammontare percepito a una somma di 18 onze annuali, aveva accesso anche a una serie di diritti che dipendevano dalla sua attività pratica svolta quotidianamente come dipendente di quella magistratura, come si può evincere, in maniera sufficientemente dettagliata, nell'elenco ripotato in CRS, *Rex Alfonsus*, CCXLVI, che chiarisce anche il tipo di mansioni che dovevano essere svolte dall'archivista: «pro perquisitione processuum, litterarum, & aliarum scripturarum habeat Archivarius pro actis cujuslibet anni quae quaerit, grana decem. Ita tamen, quòd si sunt elapsi multi anni, & quaerit acta nisi unius anni, non habeat nisi tarenum unum praeterquam de sententiis, & litteris registratis, de quibus habeat grana dece; Item pro ordinando processum, & ipsum suendo, & facendo ejusdem collationem, habeat grana quindecim: & hoc ubi sunt facta acta in Magna Curia, & in Curia Sacrae Coscienciae. Si vero nulla acta facta, sed expeditur processus per eadem acta, habeat Archivarius, tempore quo processus mittitur ad Judices, grana decem: & praedicta intelligantur, nisi quaestio esset de terra, vel de Comitatu, vel de feudo magno reditus ad minus unciarum quadraginta annuatim: quo casu possit petere pro dicti jure tarenos duos ad altius; Item, pro remissione processum, quando Magna Curia recedit a locis privilegiatis, ad Curias inferiores, habeat Archivarius pro quolibet dictorum procesuum grana decem; Item habeat pro verificatione expensarum grana quinque; Item habeat, ut dictum est supra, quando magna curia vadit per Regnum, tarenum unum à Magistro Notario; Item Archivarius serviat, & servire teneatur, ut hactenus servire consuevit; Item pro registrandis litteras, & cedulae habeat pro qualibet grana quinque: dum tamen non registrentur litterae, quae non consueverunt registrari, quae tantum notantur».

³⁸⁵ ASPA, RC, 74, c. 323r (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Docc. 75 e 76).

³⁸⁶ Fin dal periodo in cui l'ufficio di maestro notaio della Magna Regia Curia fu tenuto dal predecessore Fortugno Carioso, vi era stato il tentativo, da parte di quest'ultimo e poi del figlio Andrea, di mettere fine al pagamento del diritto di un tari che il quel funzionario doveva quotidianamente all'*archivarius* e l'unificazione tra i due uffici rappresentò sostanzialmente l'esito conclusivo di una lotta, tutta interna a quella magistratura, che si risolse definitivamente con l'accorpazione dei due incarichi nel *magister notarius*: «Alfonsus etc. nobili dilecto consiliario et viceregis pro nobis in dicto Regno Sicilie Nicholao de Speciali, presentibus et futura, salutem et dilectionem. Cum fidelis magister notarius magne regie curie dicti Regni Andreas de Carioso intendat prosequi causam seu questionem olim inter patrem suum quondam ex una parte et archivarium dicte magne curie ex altera partibus agitatam super annualacione solucionis illius tarenis unius ad quam dictus archiverius asserit eundem magistrum notarium sibi teneri quotidie. Dicimus et mandamus vobis de certa nostra sciencia et expresse quatenus eundem magistrum notarium nisi aliud sit incontrarium legitimum quod repugnet in prosecutione questionis predictae audiat eumque illam prosequi usque ad finalem sentenciam pervictatis sibi et altra parti celeriter debitum ministrando seu ministrari faciendo iusticie complementum adeo quod non cogamur propterea vobis rescribere iterato. Datum Valencie sub nostro sigillo comuni Sicilie die ultima septembris anno anativitate domini M°CCCC°XXVI°. Rex Alfonsus» (ACA, RC, *Registros*, 2814, c. 61r e la trascrizione in Tomo II, *Appendice V*, Doc. 63).

conferma del sovrano e l'esecutoria viceregia con la quale sarebbe stata data efficacia giuridica all'intero iter amministrativo³⁸⁷. In questa circostanza, diversamente da quella precedente in cui, all'interno della Curia dei Maestri Razionali, si era sostanzialmente provveduto al trasferimento delle funzioni di natura archivistica nelle mani di un funzionario di quell'ufficio, l'intervento viceregio promosse l'accorpamento di due uffici distinti, quello del maestro notaio e quello dell'*archivarius* della Magna Regia Curia, nelle mani di un singolo *ufficiale*, come si evince chiaramente dai successivi mandati di pagamento per le provvigioni annuali registrati nei *libri quictacionum*³⁸⁸.

Nel corso della prima metà del Quattrocento, quindi, di fronte a un intervento sempre più frequente dei governanti nei confronti dell'organizzazione e della gestione degli archivi degli apparati centrali, la tendenza che si delineò, fu invece quella della progressiva scomparsa di figure specializzate nella conservazione delle carte e nell'organizzazione dei depositi documentari. Alle soglie della conquista di Napoli, la direzione degli archivi – la gestione delle carte e delle scritture, va ribadito, dava accesso a una serie di diritti pecuniari derivanti dal recupero della documentazione di volta in volta richiesta³⁸⁹ – era ormai stata del tutto concentrata nelle mani dei maestri notai che, direttamente o indirettamente, si occupavano della conservazione delle carte in una maniera che potremmo definire come 'privatistica', nonostante il parallelo tentativo, da parte dei governanti, di accentuarne l'accezione 'pubblicistica', come si può intuire dalla dirigitica sedentarizzazione, degli apparati istituzionali tutti presso l'*Hosterium* di Palermo.

Il possesso di scritture pubbliche e degli archivi del Regno, ottenuto in virtù di particolari privilegi e prerogative, era quindi vissuto dagli *ufficiali* interessati come un diritto acquisito e inalienabile, fonte di sicuri e regolari introiti pecuniari, da difendere

³⁸⁷ ASPA, RC, 74, cc. 323r e sg. e ACA, RC, *Registros*, 2835, cc. 28r e sgg.

³⁸⁸ Nel libro dei salariati dell'anno indizionale II (1438-39), in ASPA, CRP, *Mercedes*, 18, c. 572r, al di sotto della rubrica intitolata «Andreas de Carioso magister notarius magne regie Curie et eciam archivarius ipsius», il funzionario siciliano viene indicato come il legittimo titolare dei salari di entrambi gli incarichi, in considerazione del fatto che «habet pro salario et provisione dicti magistris notarii officii anno quolibet uncias quindecim sibi dari ab antiquo promisas per regiam Curiam et racione Archivariatus officii de novo sibi consi et uniti dicto officio magistris notarii uncias sex».

³⁸⁹ In data 2 gennaio 1427, ASPA, RC, 58, cc. 80v e sg., il viceré dava esecuzione a una lettera patente del sovrano, con la quale si stabiliva definitivamente che Filippo e Michele Viperano «possint iura integra regestrorum iuxta formam pandecte eorundem petere, exigere et habere sine contradicione et diminucione quacumque» (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 64).

di fronte alla stessa autorità, come traspare infatti da pochi ma significativi casi emersi attraverso lo spoglio della documentazione sopravvissuta, e opponendo resistenza a tutte quelle ordinanze, promosse dai governanti, che invitavano alla restituzione della documentazione in favore di quel funzionario investito della titolarità delle funzioni archivistiche. In considerazione del fatto che «ab antiquo magistri notarii regie Cancellarie Regni ipsius Sicilie ut proprium est registra dicti officii velut membra eius amissa rexerunt penes se», nel 1418 il Magnanimo ordinava ai viceré dell'isola, di intervenire immediatamente contro Antonio Bifaro, che teneva i registri della Real Cancelleria e che di quell'ufficio era stato a lungo il luogotenente, affinché l'archivio fosse assegnato al maestro notaio Giovanni Vitillino:

Vobis dicimus et precipiendo mandamus de nostra certa sciencia et expresse quatenus cum et quociens per fidelem scriptorem nostrum Iohannem de Vitillino magistrum notarium dicte Cancellarie seu alium pro eo extiteritis requisiti sibi dicta registra cum iuribus suis sicut de facto a dicto suo officio divisa et segregata fuere sic de facto ilico restituere curetis illum ad eam possessionem registrarum et iurium predictorum effectualiter reducentes in qua erant dicta in suo officio precedssores ante quam ad manus ipsius Anthoni ut exprimitur pervenierunt seu si et pro ut ceteri magistri notari curie nostre utifruentur et gaudent³⁹⁰.

La questione, in una maniera non dissimile, si ripeteva alcuni anni dopo, nel 1432, nell'ambito dell'ufficio del Protonotaro, quando il viceré siciliano, venuto a sapere che «in vestru putiri su restati (...) certi registri et altri scripturi pertinenti alu dictu officiu di Prothonotario», ordinava alla moglie del fu Sallimbeni Marchisio, che era stato per diversi anni il titolare di quella magistratura, di «effectualiter consignari oy fari assignari alu dictu mastru Bonu comu mastru Notario di lu dictu officiu tucti li registri et altri scripturi ki su in vestru putiri pertinenti alu dictu officiu senza contradicioni alcuna», in considerazione del fatto che «Mastru Bonu di Mariscalcu est mastru notario

³⁹⁰ ACA, RC, *Registros*, 2803, c. 84r. In riferimento alla medesima questione, si veda anche ACA, RC, *Registros*, 2803, c. 187r. Il problema era stato posto al sovrano, presumibilmente dal Federico Pizzinga che allora teneva la carica di maestro notaio della Real Cancelleria, già alcuni mesi prima, tanto che il Magnanimo, ancora prima di nominare Giovanni Vitillino come suo successore, scriveva ai viceré siciliani che «sub certa forma vobis nota providerimus super annulacione officii locumtenetis Cancellarii et reintegracione registrarum et aliorum iurium magistro notario Cancellarie ab antiguo pertinencium hec nescimus quare non dum sensimus per vos fuisse execucioni deducta», ordinando loro, quindi, di dare immediata esecuzione all'ordinanza regia (ACA, RC, *Registros*, 2801, c. 173r).

et locumtenenti in lu officiu di lu Prothonotarii et divi conservari tucti li registri et altri scripturi pertinenti alu dictu officiu»³⁹¹. L'accentramento non solo degli apparati istituzionali, ma anche del personale amministrativo, presso un complesso di edifici centralizzato e ben definito, ebbe quindi, come naturale conseguenza, un'indiretta riappropriazione, da parte dell'autorità, degli archivi del Regno che, invece, sulla base della prassi cancelleresca locale, erano sostanzialmente tenuti personalmente dai funzionari adibiti, talvolta anche presso le abitazioni private.

Una tendenza, quest'ultima, che appare ancora più evidente nello sforzo, portato avanti dai governanti dell'isola, di porre un freno alla frammentazione che, riflettendo la natura stessa di un ente produttore quale quello della Segreteria siciliana, ne connotava la struttura stessa dell'archivio. Ciascun segretario, infatti, a prescindere dalla sua posizione all'interno della gerarchia dell'ufficio, era il titolare di una specifica serie di registri che teneva e conservava personalmente, incamerandone anche le quote spettanti per i diritti di sigillo e per quelli spettanti per l'*extracionem* dei documenti. Più volte, soprattutto per opera dei viceré, si tentò di dare ordine alla materia, riunificando nel *primus secretarius*, che rappresentava, almeno sulla carta, il vertice gerarchico di una magistratura comunque non rigidamente strutturata, la gestione delle carte e delle scritture poste in essere nell'ambito di quell'ufficio e assegnando a quel solo funzionario la *potestas* di tenere e di conservare le serie documentarie dell'*officium Secretariatus*. Nel 1430 s'interveniva quindi con una disposizione, inviata ai principali *officiali* del Regno, con la quale si assegnava all'allora primo Segretario Giacomo Gravina, la facoltà di gestire verticisticamente il sistema di registrazione – e conseguentemente di archiviazione – rendendo noto ai destinatari che «eundem militem in Secretarium habentes, tenentes et tractantes omnia que spectant ad officium ipsum et per eum expediri debere sibi remictatis et remictere debeatis sub eius tamen registro

³⁹¹ ASPA, CR, 66, c. 163v (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 69). Anche per l'Archivio della Conservatoria, nel 1420, il Magnanimo si vedeva costretto a ancora una volta a imporre la propria volontà ai viceré locali, ordinando loro «que no contrastant qualsevol provisions per Nos acorgades al feel Conservador del dit nostre Patrimoni en lo dit Regne en Pere Nicholas» e, nello specifico, facendo «decontinent restituir los libres al dit offici al dit Alfonso Ferrandes e tornets totes coses daqueus en seguides adegut stat» (ACA, RC, *Registros*, 2805, c. 122v). Cfr. anche il caso di Leonardo Bankerio, in ACA, RC, *Registros*, 2829, c. 110v e trascritto in Tomo II, *Appendice V*, Doc. 73.

registranda et non per alium Secretarium quovis modo nec per aliud regestrum volumus»³⁹².

In realtà, questa disposizione, pur mossa da istanze razionalizzatrici che si ponevano l'obiettivo di riunificare i processi di registrazione e di conservazione delle carte al di sotto di un singolo ufficiale, dovette dare i conti con le esigenze politiche del sovrano che, in quella circostanza, pochi mesi dopo l'ordinanza viceregia, concedeva anche al Segretario Giovanni Vitellino il diritto di poter tenere personalmente una serie documentaria, assegnandogli quell'ufficio «cum suis prerogativis et iuribus exercente et potissime cum retencione registri et percepcione rate iuris sigilli secreti eum contingentibus»³⁹³. La questione si ripresentò così, con nuova forza, nel 1438, quando il Magnanimo, in occasione dell'atto di nomina di Giovanni di Vincenzo nel ruolo di primo Segretario del Regno, faceva espressaente richiamo alla precedente ordinanza, con lo scopo di porre fine a quel molteplice sistema di registri che caratterizzava la magistratura e, benché non si parli espressamente di *archivium*, di dare vita, alla stregua di quanto si era fatto con tutti gli altri organi centrali, a un deposito documentario più rigidamente strutturato per la Segreteria Siciliana, affinché «in dicto Regno Sicilie unus tamen sit Secretarius ordinarius et principalis ipsiusque registro omnes lictere ad dictum spectantes officium debite providere»³⁹⁴. Ancora una volta, però, la decisione del sovrano aveva effetti esclusivamente transitori e pochi mesi dopo, nel luglio del 1439, in occasione della nomina di Giovanni Aprea come secondo Segretario del Regno, veniva esplicitamente abrogata³⁹⁵, assegnando a quest'ultimo ufficiale il diritto di

³⁹² ASPA, PR, 31, cc. 30v e sg.

³⁹³ ASPA, PR, 32, cc. 48v e sg. In una carta successiva, registrata in ACA, RC, *Registros*, 2835, cc. 56v e sgg., si faceva espressamente riferimento all'abrogazione di quella disposizione presa, riguardo alla gestione dei registri dell'ufficio della Segreteria, «postea revocata provisione per nos sibi factam et ad primam reducta consuetudinem dicti Regni».

³⁹⁴ Si veda, a tal proposito, ASPA, CRP, *Mercedes*, 16, c. 490r, in cui, il sovrano in persona scriveva che «ad tollendum inportunum Secretariorum nostrorum quibus dictum Regnum Sicilie ultra farum per maxime agravatur nec non diversitatem seu quasi confusionem registrarum ipsorum tam pro comodo et utilitati nostre Curie ut exoneretur solucione provisionum tot Secretarios variaque registra seu uti antiquius ac anno VIII indicionis proximo preterite dum de nostra ordinacio et mandato, nobilis Iacobus de Gravina miles Secretarius prefuit officio fieri consuevit par manus unius ydoney dum taxat cuius registro annotentur omnes lictere Secretariatus officii eiusdem transire habeant de certa nostra sciencia maturaque nostri sacri consilii deliberacione prehabita» (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 74).

³⁹⁵ Il testo trascritto in ACA, RC, *Registros*, 2835, c. 57v, è molto chiaro al riguardo: «Quia nobis ex inde constint quemlibet nostrum secretarium in eodem Regno tam antequam prefatus quondam Iacobus de Gravina miles anno videlicet ipsius quarte indicionis dictum exercuit secretariatus officium quam postea

«regestrum seu registra penes se tenere terciamque iuris sigilli licterarum omnium quas fecerint percipere consequi et habere debeant atque valeant»³⁹⁶ e provocando una nuova frammentazione della documentazione della Segreteria³⁹⁷.

A questo apparente disinteresse per una definizione più precisa della *potestas* e delle prerogative dell'*archivarius*, le cui funzioni, come abbiamo visto, furono di fatto assorbite dai maestri notai, fece invece da contraltare un intervento legislativo qualitativo su quella medesima figura a livello periferico, provvedendo a una migliore definizione dei processi di nomina e delle competenze di quei funzionari addetti alla conservazione delle carte nelle *universitates* dell'isola. Una gestione più proficua e organica dei rapporti tra il potere politico, incarnato nell'isola dai viceré, e la rete delle città demaniali, quelle cioè direttamente e legittimamente dipendenti dalla Corona, era infatti considerata come un elemento cardine per stabilire un più funzionale controllo sul Regno. La ricerca del consenso da parte dei nuovi sovrani, infatti, oltre che nei confronti dell'aristocrazia terriera e del clero isolano, si era diretta da subito e con forza verso le *universitates* siciliane, le quali rappresentavano non solamente il principale serbatoio demografico del Regno, ma anche il terminale nevralgico dell'economia isolana. La cooptazione della nobiltà cittadina di nuova formazione nei gangli degli apparati istituzionali locali e le conseguenti possibilità di carriera e di avanzamento sociale, precedentemente impensabili, per le sue componenti più professionalizzate e più intraprendenti, rappresenta la spia di un fenomeno, percepibile attraverso il non lineare *cursum honorum* di alcuni funzionari pubblici, che andrebbe ulteriormente approfondito e indagato.

revocata provisione per nos sibi factam et ad primam reducta consuetudinem dicti Regni ceteris rationibus atque causis animum nostrum tunc legitimum compellentibus officium huiusmodi regere et administrare penes se regestrum tenere terciamque iuris sigilli de licteris sue expeditionis consequi et habere consuevisse necnon iuxta nostrarum formam ordinacionum duos esse solitos secretarios ordinarios in eodem Regno aut quidem inmerito ad dictum numerum mature statutos veluti necessarios pro nostre Curie atque percium celeriori expeditione causarum».

³⁹⁶ ACA, RC, *Registros*, 2835, c. 57v.

³⁹⁷ Nel caso delle serie di registri della Segreteria, è probabilmente da imputare proprio al fallimento delle politiche di concentrazione documentaria e al mantenimento delle consuetudini locali che concentravano sui *Secretarii* anche il diritto di conservare personalmente le carte, la perdita pressoché totale delle scritture prodotte dall'ufficio per tutto il Quattrocento.

Il rafforzamento del potere politico sulle città demaniali del Regno³⁹⁸ non poteva dunque prescindere da una più razionale gestione dei loro archivi da parte dei governanti che, «volentes super hoc commode providere»³⁹⁹, incentivarono i processi di strutturazione e di irrigidimento dei sistemi di conservazione delle carte di competenza. I depositi documentari, infatti, oltre alle finalità di carattere pratico che agevolavano il funzionamento dei meccanismi istituzionali locali, rappresentavano anche un'importante strumento di verifica sulla condotta delle realtà cittadine e sull'accertamento nei confronti del servizio prestato dagli *officiali* preposti al loro governo. Le relazioni economiche, sociali, politiche e istituzionali, nonché quelle, importantissime, legate a quella che possiamo definire genericamente come l'amministrazione periferica del Regno, necessitavano di infatti di un confronto e di un aggiornamento continuo che solamente l'organizzazione degli archivi e la fruibilità della documentazione conservata in essi poteva rendere possibile.

La cattiva gestione degli archivi locali era una condizione che aveva riflessi anche al di fuori dei singoli contesti periferici, dato che essa veniva percepita negativamente a Corte per via di quella fitta corrispondenza che sostanzialmente, sotto forma di carte e scritture di ogni genere, gli strettissimi rapporti esistenti tra il centro e le *universitates* isolate. La questione emergeva in maniera assolutamente chiara fin dal 1418, quando i viceré isolani, in occasione della concessione dell'ufficio di *archivario* della città di Mazara in favore di Antonio Testaiti – la medesima lettera, seguendo le stesse forme e dotata del medesimo contenuto, fu inviata anche presso l'*universitas* di Nicosia, per provvedere alla nomina dell'*archivarius* di quest'ultima terra⁴⁰⁰ – si premuravano di motivare dettagliatamente la loro decisione nel modo che segue:

³⁹⁸ E' indubbio che le relazioni tra il centro e la periferia – sintetizzabili, in maniera esemplificativa, in quel confronto continuo esistente tra il potere vicereale e i rappresentanti delle città che prendeva la forma della concessione dei *capitula* e dei *privilegia* concordati tra le due parti – si sostanzialmente nella corrispondenza che, quotidianamente, viaggiava per l'isola, tra la Corte dei viceré e le città del Regno, attraverso un apparato di *porterii* e *cursores*.

³⁹⁹ ASPA, PR, 20, c. 20v (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 58).

⁴⁰⁰ In ASPA, PR, 20, c. 20v, in calce al precedente documento che è stato ricopiato integralmente, il riferimento a una seconda carta, sintetizzata in due righe: «eodem in simili forma transivit archivariatus Nicosie per notario Nicolao de la Via, sub eisdem clausulis et datis».

Cum ad licteras iuratorum et universitatis civitatis ipsius ad nos destinatas perceperimus acta curie capitanei et civilium civitatis eiusdem tam male tractari ut finito anno nequeant inveniri et in ex hoc preiudicium et grave damnum ipsius civitatis rey puplice generaliter⁴⁰¹.

Una situazione che, sebbene fosse relegata a un piccolo contesto cittadino, era comunque giudicata intollerabile dai viceré e che il nuovo funzionario avrebbe dovuto risolvere affinché «in fine anni cuiuslibet acta curiarum predictarum capitaneorum, videlicet: curie civilis recolligatis et conservatis, de ipsis copiam petentibus traddatis ac certa faciatis que huiusmodi archivariatus officii nostri requerit»⁴⁰². La nomina degli *archivarii* cittadini, quindi, a prescindere dalle eventuali proposte o segnalazioni che giungevano dagli ufficiali e dai ceti eminenti locali, era quindi regolata dall'alto, non attraverso quel sistema degli *scrutinia* che era solitamente utilizzato per la selezione del personale delle *universitates*, ma per mezzo della redazione di *lictere patentes* viceregie, preparate nell'ambito della *scribania* del Protonotaro e concesse «ad regium beneplacitum»⁴⁰³, con una serie di finalità che, come si è visto più sopra, andavano ben oltre le questioni pienamente localistiche, coinvolgendo direttamente, invece, le istituzioni centrali del Regno.

La consapevolezza, da parte dei governanti, della necessità di controllare più rigidamente il sistema archivistico isolano, centrale o periferico che fosse, e di organizzare in una maniera più ordinata la documentazione conservata, emerge con forza in una carta risalente al 1436. Il viceré Ruggero Paruta, infatti, in occasione della nomina del nuovo *archivarius*⁴⁰⁴ della città di Cefalù, faceva riferimento a una precedente ordinanza del sovrano, con la quale si era stabilito che «pro actorum et scripturarum conservacione et rei publice indempnitate», era necessario che «in civitatibus et terris regiis in quibus non est magister notarius, archivarius seu conservator actorum, incontinenti debeat de novo ordinari». Il nuovo *archivario* di

⁴⁰¹ ASPA, PR, 20, c. 20v.

⁴⁰² ASPA, PR, 20, c. 20v.

⁴⁰³ ASPA, RC, 71, c. 41r oppure, come si può vedere in ASPA, PR, 20, c. 158r, nella forma «nostro beneplacito perdurante».

⁴⁰⁴ Giovanni Tudisco, ASPA, RC, 71, c. 41r, entrava in possesso dell'ufficio di *archivarius* dell'*universitas* di Cefalù in virtù di una carta viceregia del 18 ottobre 1436 (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 71).

Cefalù Giovanni Tudisco, quindi, veniva specificatamente incaricato di una serie di mansioni, quelle cioè di

dictas scripturas et acta regere, custodire et gubernare sicuti et pro ut alii archivarii ceterarum civitatum et terrarum regiarum tenentur et debent», in virtù della nomina viceregia «in magistrum notarium, archivarium et conservatorem scripturarum et actorum decisarum et decisorum ac eciampendencium post lapsum biennii numerandi a tempore quo incepte fuerunt earundem Curiarum capitanei et civilis⁴⁰⁵.

La creazione *ex novo* della figura di un *archivarius* per l'università di Catania, tra i diversi casi isolani, rappresenta forse quello più significativo, perché corredato da un dettagliato capitolare che gli amministratori di quella città presentarono al viceré Nicola Speciale per ottenerne l'approvazione. Quest'ultimo, nell'ottobre del 1425, ratificava personalmente – sulla base della formula, riportata al di sotto di ciascun capitolo, «placet magnifico domino viceregi» – i *capitula* che gli erano stati posti sotto esame, dando il via all'istituzionalizzazione dell' «officium archivariatus» della Curia del patrizio di Catania. La richiesta, che in quest'occasione partiva direttamente dalla periferia, di ufficializzare l'istituzione della nuova magistratura cittadina, un ufficio «utilem et quasi necessarium»⁴⁰⁶ secondo gli ambasciatori catanesi, era motivata dalla necessità di mettere fine alle manchevolezze che una cattiva gestione delle carte – e specificatamente di quelle legate all'ambito giudiziario – causava sugli stessi cittadini. Nel caso, quindi, di una comunità più ampia e più stratificata come quella dell'*universitas* catanese, la necessità di tenere sotto controllo il sistema di conservazione delle carte scaturiva direttamente dalle esigenze istituzionali locali e derivava, anche in questa circostanza e in maniera coerente rispetto alle prassi cancelleresche seguite a livello centrale, da finalità di natura pratico-amministrativa,

⁴⁰⁵ ASPA, RC, 71, c. 41r. Il medesimo riferimento all'ordinanza del Magnanimo è riscontrabile anche in ASPA, RC, 74, c. 36r, in cui si spiega che «cum prefatus serenissimus dominus noster Rex per unum ex capitulis per eius maiestatem olim factis in hac urbe Panormi statuerit et ordinaverit sub hac forma pro actorum et scripturarum conservacione et rey publice imdempnitate, statuimus quod in civitatibus et terris regiis in quibus non est magister notarius, archivarius seu conservator actorum, incontinenti debeat de novo ordinari. Et in dicta terra Salem sicuti informamur non sit archivarius seu conservator actorum et scriptorarum tam curie capitanei quam civilis terre eiusdem».

⁴⁰⁶ ASPA, PR, 28, cc. 25v e sg. e ASPA, RC, 56, cc. 33r e sg. (cfr. Tomo II, *Appendice V*, Doc. 62).

trascendendo la mera difesa di diritti, prerogative e consuetudini che, solitamente, venivano raccolte in specifici volumi, chiamati *Libri rossi* o *Libri verdi*⁴⁰⁷.

E' del tutto aderente alle necessità dell'*universitas* catanese, quindi, la richiesta rivolta al viceré di assegnare l'ufficio di *archivario* per tutta la vita e non di anno in anno come si faceva abitualmente con le altre magistrature cittadine, con l'obbligo di tenerlo personalmente e senza alcun intermediario, in modo tale da dare continuità alla gestione delle carte e delle scritture della Curia «ne acta dicte Curie diversis manibus devoluta in magnum civium detrimentum pareant et disgregentur». Peraltro l'università riuscì anche a mantenere un certo grado di autonomia nella scelta del funzionario, nel senso che, sulla base di un capitolo approvato dal viceré isolano, sarebbe spettata agli amministratori locali la scelta di una rosa di quattro candidati, tutti notai catanesi, da proporre al sovrano e solamente tra questi, il re aragonese avrebbe successivamente potuto scegliere il titolare dell'ufficio di *archivarius*⁴⁰⁸. Questo ufficiale, infatti, oltre a svolgere tutte le mansioni intrinsecamente legate al suo ruolo, ovvero quelle afferenti alla «conservacionem actorum antiquorum factorum in causis iam decisis», avrebbe dovuto svolgere anche una serie di mansioni «circa administracionem officii» alle dipendenze del notaio della Curia di Catania⁴⁰⁹.

Appare pertanto indiscutibile, nel corso della prima metà del Quattrocento, un intervento più profondo, da parte dell'autorità, nei confronti delle pratiche di

⁴⁰⁷ Sulle raccolte di consuetudini locali redatte direttamente nell'ambito delle *universitates*, si rimanda al recente lavoro di Titone, *Le consuetudines terre Platee. Un esempio di cultura dello scritto nella Sicilia tardo medievale* e all'ampia ed esauriente bibliografia ivi contenuta. Di grande utilità, sull'argomento, l'elenco delle fonti archivistiche originali disponibili tra le carte delle serie documentarie di età medievale, compilato da Epstein, *Governo centrale e comunità locali* cit., pp. 398-415.

⁴⁰⁸ Nell'ultimo capitolo trascritto in ASPA, PR, 28, c.26r, è riportata non solo la rosa dei nominativi tra i quali il sovrano avrebbe potuto scegliere il titolare dell'*officium archivariatus* della Curia catanese, ma anche la decisione stabilita dal Magnanimo che era stato precedentemente informato della lista dei candidati. Se infatti il capitolare del quale si è ampiamente detto risale al 15 ottobre 1425 (ASPA, PR, 28, c. 28r) e la nomina viceregia di Antonio de Mainono al giorno successivo, la carta originale del sovrano, con la quale il notaio catanese entrò in possesso della titolarità dell'ufficio di «archivarium actorum et scripturarum» della curia del patriziato di Catania, risulta invece redatta a Saragozza, in data 30 giugno 1425 (ACA, RC, *Registros*, 2810, c. 152r).

⁴⁰⁹ Come si legge tra le disposizioni del medesimo capitolare, ASPA, PR, 20, c. 158v, infatti, la riscossione di tutti quei diritti derivanti dall'attività dell'*archivarius* della Curia sarebbero stati divisi in maniera del tutto diseguale tra i due funzionari, attestando la subordinazione del primo nei confronti del secondo. Il notaio della Curia in carica per l'anno indizionale in corso, infatti, avrebbe percepito *de iure* i quattro quinti dei diritti derivanti dall'attività dell'*ufficiale* preposto alla conservazione delle carte che invece avrebbe avuto accesso solamente alla parte rimanente.

conservazione delle carte e dei registri relativi all'attività delle istituzioni centrali del Regno di Sicilia. Nonostante le differenze qualitative e strumentali, la tradizione archivistica catalana, che fin dal pieno Trecento aveva portato alla nascita e al consolidamento di un Archivio centrale a Barcellona, dovette infatti avere un'influenza determinante sul contesto isolano, spingendo il Magnanimo, come si è detto, verso una centralizzazione istituzionale e documentaria presso l'*Hosterium* di Palermo.

Nonostante un'apparente disinteresse per una più precisa definizione delle competenze degli *archivarii*, le cui funzioni furono, a livello centrale, sostanzialmente assorbite dai maestri notai delle magistrature, i funzionari preposti alla conservazione delle carte furono quindi ufficialmente concentrati tutti presso una sede unica, posta naturalmente sotto un più diretto controllo delle autorità isolane. Gli archivi rimanevano infatti ancorati all'ufficio produttore che manteneva un'esplicita competenza non solo nei confronti delle scritture correnti e legate all'attività quotidiana portata avanti dai suoi funzionari, ma anche nei confronti di quello che possiamo definire come archivio di 'deposito' – la memoria cioè di lungo periodo che attestava l'azione stessa dell'organo che l'aveva posta in essere – che, va detto, era anche una fonte di introiti, diritti e redditi spettanti, in qualunque occasione in cui si procedeva all'*extracionem* di un documento, per l'ufficiale competente. La strutturazione stessa dell'impianto archivistico centrale del Regno, frazionato in numerosi archivi e con la sola eccezione di quelli finanziari della Conservatoria e della Curia dei Maestri Razionali che furono concentrati presso la cappella di Sant'Antonio Abate allo Steri⁴¹⁰, ebbe come conseguenza la mancata ricerca di nuove pratiche estrinsecamente legate alla conservazione delle scritture.

Stando infatti alla corposa documentazione sopravvissuta per la prima metà del '400, sia per quella conservata in Sicilia che per quella registrata in terra iberica, non è stato infatti possibile trovare alcun riferimento, più o meno esplicito, all'introduzione di un nuovo sistema di organizzazione delle scritture – come era avvenuto, per esempio, sia nel caso sabauda⁴¹¹ che in quello milanese⁴¹¹ – che, all'interno dell'ufficio produttore o

⁴¹⁰ Va comunque messo in evidenza che le scritture finanziarie elaborate nell'ambito della Segreteria siciliana rimanevano sotto il diretto controllo dei segretari dell'ufficio che, come si è precedentemente esplicitato, tenevano personalmente le serie documentarie poste in essere.

⁴¹¹ Nel caso della Savoia, per l'archivio organizzato durante il governo di Amedeo VIII, cfr. Rück, *L'ordinamento degli archivi ducali* cit.; per quel che riguarda invece l'ordine dell'archivio visconteo,

di quello di registrazione, continuarono a essere conservate sulla base del rispetto della sequenza cronologica degli atti e con l'introduzione di un sistema di rubriche che, anche se in maniera parziale, fu in grado di coordinare le diverse serie cancelleresche prodotte nell'ambito delle istituzioni siciliane. In virtù della mancata creazione di un archivio centrale, quindi, e dell'assenza di esigenze dettate dalla concentrazione di registri e scritture eterogenei e di diversa provenienza all'interno di un deposito documentario unico per l'amministrazione tutta, la ricerca di strumenti cancellereschi idonei alla gestione di un flusso documentario quantitativamente maggiore e qualitativamente più diversificato, si diresse, coerentemente rispetto alle politiche promosse dai governanti, verso una razionalizzazione dei sistemi di registrazione in uso nell'ambito delle singole magistrature.

L'intervento viceregio si diresse, nel contempo, verso un'estensione delle forme di controllo sugli archivi periferici dell'isola, quelli cioè delle *universitates*, considerati come funzionali al governo complessivo del Regno e, proprio per questo, soggetti a una serie di interventi riformatori promossi dagli apparati centrali. Fin dai primi anni di regno del Magnanimo, si provvide infatti all'imposizione di un funzionario, un maestro notaio o un *archivarius*, preposto specificatamente alla gestione dei depositi documentari cittadini e all'organizzazione delle carte e delle scritture conservate, affinché i governanti e gli *officiali* a loro direttamente dipendenti, potessero immediatamente accedere alla documentazione richiesta. A dimostrazione del rafforzamento di quel canale che legava i vertici politici siciliani a quella che possiamo definire come la gestione archivistica periferica, la cui importanza appare indirettamente riconosciuta dalla ricerca, promossa dall'alto, di una più razionale gestione delle carte e delle scritture, traspare quindi dagli atti di nomina che, a prescindere dalle indicazioni e dai suggerimenti provenienti dai ceti eminenti locali, rimanevano una prerogativa del sovrano e dei suoi rappresentanti nell'isola che si ponevano quindi direttamente come garanti della memoria complessiva del Regno, dei suoi apparati istituzionali come delle città demaniali.

sulla base dell'inventario di consistenza del 1488 fortunatamente sopravvissuto, cfr. Leverotti, *L'Archivio dei Visconti* cit., pp. 14-20.

Bibliografia

Abulafia D., *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Bari 2001.

Albini G., *Introduzione*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1988 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Airò A., *L'architettura istituzionale e territoriale del Regno di Napoli nello specchio degli atti linguistici di un privilegio sovrano*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento* (v.), pp. 139-167.

Airò A., «*Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis*». *Privilegi di dedizione, scritture di conti, rendicontazioni e reti informative nella dissoluzione del Principato di Taranto (23 giugno 1464 - 20 febbraio 1465)*, in *Scritture e potere* (v.).

Amico A., *Cronologia de los Virreyes, Presidentes y de otras personas que han gobernado el Reyno de Sicilia*, Palermo 1640.

Aragó A.M. y José Trenchs, *Los registros de cancilleria de la Corona de Aragon (Jaime y Pedro II) y los registros pontificios*, in «Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma», anno XII, 1-2 (1972), pp. 26-39.

Auria V., *Historia cronologica delli Signori Viceré di Sicilia*, Palermo 1697.

Autrand F., *Crisi e assestamento delle grandi monarchie quattrocentesche*, in *La Storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di M. Firpo e N. Tranfaglia, II, 2, Il medioevo. Popoli e strutture politiche, Torino 1986, pp. 721-752.

Aylmer G. E., *Problems of method in the study of administrative history*, in «Annali della fondazione italiana per la storia amministrativa», 1 (1964), pp. 11-19.

Baietto L. *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte I)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII/1 (2000), pp. 105-165 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Baietto L. *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte II)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII/2 (2000), pp. 473-528 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Baietto L., *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (sec. XIII): una relazione di circolarità*, in «Società e storia», XCVIII (2002), pp. 645-679 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Becker M.B., *Economic change and the emerging fiorentine territorial state*, in «Studies in the Renaissance», 13 (1966), 7-39.

Baldwin J. F., *The King's Council in England during the Middle Ages*, Oxford 1969.

Barberi G.L., *Il "Magnum Capibrevium" dei feudi maggiori*, a cura di G. Stalteri Ragusa, Palermo 1993.

Barbero A. & Castelnuovo G., *Governare un ducato*, in «Società e Storia», 52 (1992), pp. 465-511.

Barbero A. & Castelnuovo G., *Gli ufficiali nel principato sabauda fra Tre e Quattrocento*, pp. 1-16, in *Gli ufficiali degli Stati italiani del Quattrocento* (v.).

Barbero A., *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco italiano*, Roma-Bari 2002.

Baroni M. F., *I cancellieri di Giovanni Maria e di Filippo Maria Visconti*, in «Nuova rivista storica», L (1966), pp. 367-428.

Baroni M. F., *La formazione della cancelleria viscontea (da Ottone a Gian Galeazzo)*, in «Studi di storia medievale e di diplomatica», 2 (1977), pp. 97-193.

Baroni M. F., *La cancelleria e gli atti cancellereschi dei Visconti, signori di Milano dal 1277 al 1447*, in *Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter*, II Munchen, 1984, 455-483.

Bartoli Langeli A., *Premessa alla parte monografica*, in *Alfabetismo e cultura scritta*, «Società e storia», 38 (1978), pp. 437-450.

Bartoli Langeli A., *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie* (v.), pp. 35-55 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Bartoli Langeli A., *Cancellierato e produzione epistolare*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall'École Française de Rome e dal Dipartimento di storia dell'Università degli studi di Trieste* (Trieste, 2-5 marzo 1993), a cura di Paolo Cammarosano, Roma 1994, pp. 251-261 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Battle i Gallart C. e Busqueta Riu J., *La renovación de la historia política de la Corona de Aragón*, in «Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española Estudios Medievales», 4 (1994), pp. 159-188.

Baviera Albanese A., *Diritto pubblico e altre istituzioni amministrative in Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», s. III, 19 (1969), pp. 391-563.

Baviera Albanese A., *L'istituzione dell'Ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel sec. XV*, in *Scritti minori* (v.), pp. 2-107.

Baviera Albanese, *Scritti minori*, Catanzaro 1992.

Bentley J. H., *Politica e cultura nella Napoli rinascimentale*, Napoli 1987 (Princeton 1987).

Bentley J. H., *The humanist secretaries of the argonese kings of Naples*, in *Cancellaria e cultura nel medioevo, Comunicazioni presentate nelle giornate di studio della commissione, Stoccarda 29-30 agosto 1985, XVI Congresso Internazionale di Scienze Storiche*, a cura di Germano Gualdo, Roma 1990, pp. 333-341.

Bertelli S., *Potere e mediazione*, in «Archivio storico italiano», 144 (1986), pp. 5-16.

Bertolo F.M., Cherubini P., Inglese G. e Miglio L., *Breve storia della scrittura e del libro*, Urbino 2005.

Bisson T.N., *The problem of feudal monarchy: Aragon Catalonia and France*, in «Speculum», 53, 3 (1978), pp. 460-478.

Bisson T.N., *The medieval Crown of Aragon. A Short History*, United States 1986.

Bizzocchi R., *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987.

Boscolo A., *La politica italiana di Ferdinando I d'Aragona*, Cagliari 1953.

Boscolo A., *Medioevo aragonese*, Padova 1958.

Boscolo A., *Chiesa e Aragona durante lo scisma d'Occidente*, in *Medioevo aragonese* (v.), pp. 67-97.

Boscolo A., *Giovanni d'Aragona, Viceré di Sicilia*, in *Medioevo aragonese* (v.), pp. 115-120.

Boscolo A., *La politica italiana di Martino il Vecchio re d'Aragona*, Padova 1962.

Boscolo A., *I cronisti catalano aragonesi e la storia italiana del basso medioevo*, in *Nuove questioni di storia medioevale*, Milano 1964, pp. 301-323.

Boscolo A., *Catalani nel medioevo*, Bologna 1986.

A. Brenneke, *Archivistica. Contributo alla teoria e alla storia archivistica europea*, Milano 1968, distribuito in formato digitale dall' *Istituto centrale degli Archivi, Biblioteca*.

Bresc H., *Un monde mediterrane. Economie et société en Sicilie. 1300-1450*, 2 voll., Palermo 1986.

Bresc H., *La feudalizzazione in Sicilia dal vassallaggio al potere baronale*, in *Storia della Sicilia* (v.), pp. 503-543.

Bresc H., *Società e politica in Sicilia nei secoli XIV e XV*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 70 (1974), pp. 267-304.

Brintell R., *Pragmatic literacy in latin christendom*, in *Pragmatic literacy* (v.), pp. 3-24.

Brown A.L., *The King's Councillors in fifteenth-century England*, «Transactions of the Royal Historical Society», Fifth Series, Vol. 19 (1969), pp. 95-118.

Brown A.L., *The Government of Late Medieval England 1272-1461*, London 1989.

Burgarella P., *Nozioni di diplomatica siciliana*, Palermo 1978.

Cadier L., *L'amministrazione della Sicilia angioina*, a cura di F.Giunta, Palermo 1974 (Paris, 1891).

Caldarella A., *La cedola di nomina del primo Viceré di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s., 54 (1934), pp. 325-328.

Caldarella A., *Un Viceré di Sicilia ignorato: Guglielmo Montayans (a. 1427-1431)*, in «Atti della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo», III serie, XVIII (1934), pp. 97-140.

Caldarella A., *Il governo di Pietro d'Aragona in Sicilia (1423-38)*, in «Atti della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo», IV serie, XIII (1952-53), pp. 5-78.

Cammarosano P., *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.

Cancelleria e amministrazione negli stati italiani del Rinascimento, a cura di F. Leverotti, in «Ricerche storiche», XXIV, 2 (1994).

Canellas Lopez A., *El reino de Aragón en e siglo XV (1410-79)*, in *Historia de España*, XV, *Los Trastàmara de Castilla y Aragón en el siglo XV*, a cura di R. Menendez Pidal, Madrid 1964, pp. 319-594.

Canellas Lopez A., *La investigacion sobre cancellerias y oficinas notariales: estado actual*, in *Actas de las I jornadas de metodologia aplicada de las ciencias historicas, Vol. V – Paleografia y archivística*, Santiago de Compostela 1975, pp. 201-222.

Canellas Lopez A., *Las cancellerías catalanoaragonesas. Estado actual de la cuestión*, in *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, LVIII (1982), pp. 351-394.

Canellas Lopez A. e Trenchs Odena J., *La cultura de los escribanos y notarios de la Corona de Aragón (1344-1479)*, in *Cancelleria e cultura nel medioevo. Comunicazioni presentate nelle giornate di studio della commissione, Stoccarda 29-30 agosto 1985, XVI Congresso Internazionale di Scienze Storiche*, a cura di Germano Gualdo, Roma 1990, pp. 201-239.

Canellas B. & Torra A., *Los registros de la Cancilleria de Alfonso el Magnanimo*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo* (v.), I, pp. 121-145.

Canteaut O., *Une première expérience d'enregistrement des actes royaux sous Philippe le Bel: le Livre rouge de la Chambre des comptes*, in «Bibliothèque de l'école des chartes», 160 (2002), pp. 53-78.

Capasso B., *Inventario cronologico-sistematico dei registri angioini conservati nell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, 1894.

Capitula regni Siciliae, a cura di F. Testa, Palermo 1741.

Caravale M., *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966.

- Caravale M., *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in «Clio», 23 (1987), pp. 373-422.
- Caravale M., *La nascita dello stato italiano*, in *Storia Moderna* (v.), pp. 77-101.
- Cardona R.G., *Antropologia della scrittura*, Torino 1981.
- Carocci S., *Governo papale e città nello stato della chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del medioevo* (v.), pp. 151-224.
- Carucci P., *Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione*, Urbino 2000.
- Castelnuovo G., *Segretari e cancellieri*, in «Ricerche Storiche», XXIV (1994), pp. 291-303.
- Castelnuovo G., *Ufficiali e gentiluomini, La società politica sabauda nel tardo medioevo*, Milano 1994.
- Castelnuovo G. e Varanini G.M., *Processi di costruzione statale in Europa*, in *Storia Medievale* (v.), pp. 585-616.
- Castelnuovo, «*Contra morem solitum*»: un conflit d'archives savoyard en 1397. *Quelques réflexions sur l'écrit, ses pouvoirs et les pouvoirs dans une principauté du bas Moyen Âge*, in *Scrittura e potere* (v.).
- Catto J., *The King's servants*, pp. 75-95, in *Henry V. The practice of Kingship* (v.).
- Charters and the use of the written word in medieval society*, a cura di K. Heidecker, Turnhout, Brepols, 2000.
- Cherubini P., *La scrittura latina*, in *Breve storia della scrittura e del libro*, pp. 37-84.
- Chittolini G., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979.
- Chittolini G., *Governo ducale e poteri locali*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450- 1530)*, Milano 1983, pp. 27-41 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).
- Chittolini, *Stati padani, «Stato del Rinascimento»: problemi di ricerca*, in *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento*, a cura di G. Tocci, Bologna 1988, pp. 9-29.
- Chittolini G., *L'onore dell'ufficiale*, in «Studi e fonti di storia lombarda. Quaderni milanesi», 9 (1989), pp. 5-55.
- Chittolini G., *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1995, pp. 553-589.
- Chittolini, *Alcune note sul ducato di Milano nel Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo* (v.), pp. 413-431.
- Chrimes S.B., *An introduction to the administrative history of mediaeval England*, Oxford 1966².
- Clanchy M.T., *Introduction*, in *New approaches to medieval communication* (v.), pp. 3-13.

Clanchy M.T., *Literacy, law and the power of the state*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne* (v.), pp. 25-34.

Clanchy M.T., *From memory to written record. England 1066-1307*, Singapore 2006.

Collura P., *La Cancelleria dei re aragonesi di Sicilia*, Palermo, s.d.

Conde R., De Molina D., M^a Milagros Cárcel Ortí, *Corona de Aragón: documentación real. Tipología (S. XIII-XIV)*, in *Diplomatique royale du Moyen-Âge* (v.), pp. 273-291.

La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516), IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona, 2 voll., Relazioni, Napoli 1978.

La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume, a cura di D'Agostino G. e Buffardi G., XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, 2 voll., Atti, Napoli 2000.

Corrao P., *Ceti di governo e ceti amministrativi nel regno di Sicilia fra '300 e '400: avvicendamenti e rotazioni nazionali e sociali*, in *Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XIII-XV*, a cura di M.Tangheroni, Napoli 1989, pp. 53-88.

Corrao P., *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991.

Corrao P., *"De la vostra gran senyoria humil e affectuos servidor"*. *Corrispondenza fra due funzionari iberici in Sicilia e la Corte d'Aragona (1415-1417)*, in *Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, a cura di A.Romano, Soveria Mannelli (CZ), 1992, pp.111-163.

Corrao P., *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, stampa in *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia*, a cura di A. Romano, Messina 1992, pp. 13-42 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Corrao P., *"Esta tierra quiere que el regidor haya potencia"*. *Il regno di Sicilia nelle relazioni dei primi Viceré iberici (1416-1419)*, in «La Memoria. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo», 7 (1993), pp.25-42.

Corrao P., *Mediazione burocratica e potere politico*, in «Ricerche Storiche», XXIV (1994), pp. 389-410 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Corrao P., *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Cento (FE) 1995, pp. 36-60.

Corrao P., *Dal re separato al re assente. Il potere regio nel regno di Sicilia nel '300 e nel '400*, a stampa in *El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV)*, *Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, III/1, Zaragoza 1996, pp. 65-78, (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Corrao P., *Gli ufficiali del regno di Sicilia nel Quattrocento*, pp. 313-334, in *Gli ufficiali degli Stati italiani del Quattrocento* (v.).

Corrao P., *L'aristocrazia militare del primo Trecento: fra dominio e politica*, in *Federico III d'Aragona, re di Sicilia (1296-1337)*, «Archivio Storico Siciliano», s. IV, XXIII (1997), pp.81-108 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Corrao P., *Regni e principati feudali*, in *Storia Medievale* (v.), pp. 319-362.

Corrao P., *Amministrazione ed equilibri politici nel Regno di Sicilia (1416-1443)*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo* (v.), I, pp. 179-198.

Corrao P., Gallina M., Villa C., *L'Italia mediterranea e gli incontri di civiltà*, Bari 2001.

Corrao P., *Costruzione di un corpo di fonti per la storia politica siciliana del tardo medioevo: le Cartas Reales dell'Archivio della Corona d'Aragona*, in «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 105 (2003), pp. 267-303.

Corrao P., *Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d'Aragona (secc. XIV e XV)*, a stampa in *La Mediterrània de la Corona d'Aragó. Segles XIII-XVI (XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia 2004)*, I, Valencia 2005, pp. 99-144 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Corrao P., Viola P., *Introduzione agli studi di storia*, Roma 2005.

Covini N., *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale* (v.)

Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne, Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome, Rome 15-17 octobre 1984, Roma 1985.

D'Alessandro V., *Politica e Società nella Sicilia Aragonesa*, Palermo 1963.

D'Alessandro V., *Sulle assemblee parlamentari della Sicilia Medievale*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 80 (1984), pp. 5-17».

D'Alessandro V., *Per una storia della società siciliana alla fine del medioevo: feudatari, patrizi, borghesi*, in in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 77 (1981), pp. 194-208.

D'Alessandro V., *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in *Storia d'Italia*, XVI, *La Sicilia dal Vespro all'Unità*, Torino 1989 (v.), pp. 2-95.

D'Alessandro V., *Terra, nobili, borghesi nella Sicilia medievale*, Palermo 1994.

Delle Donne R., *Alle origini della Regia Camera della Sommara*, in «Rassegna Storica Salernitana», n.s., XVII (1991), pp. 25-61.

Delle Donne R., *Le cancellerie dell'Italia meridionale (secoli XIII-XV)*, in «Ricerche Storiche», XXXIV, 2 (1994), pp. 361-388.

Delle Donne R., *La corte napoletana di Alfonso il Magnanimo: il mecenatismo regio*, in *La Corona de Aragón en el centro de su Historia 1208-1458. La Monarchia Aragonesa y los Reinos dela Corona*, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2010, pp. 255-270.

Del Treppo M., *L'espansione catalano-aragonesa nel Mediterraneo*, in *Nuove Questioni di Storia Medioevale* (v.), pp. 259-300.

Del Treppo M., *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Napoli 1972.

Del Treppo M., «La Corona d'Aragona e il Mediterraneo», in *IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona*, I, *Relazioni*, Napoli 1978, pp. 301-331.

Del Treppo M., *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV, Tomo I, *Il regno dagli angioini ai borboni*, Roma 1986 (v.), pp. 88-103.

Del Treppo M., *Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese di Napoli*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, a cura di G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 229-306.

Del Treppo M., *Alfonso il Magnanimo e la Corona d'Aragona*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo* (v.), I, pp. 1-17.

Del Treppo M., *Eugenio Duprè Theseider e gli studi recenti su Alfonso il Magnanimo*, in *La storiografia di Eugenio Duprè Theseider*, a cura di Vasina A., Roma 2002, pp. 231-248.

Del Treppo M., *Appunti (datati) di medievistica meridionale*, in *Storiografia nel Mezzogiorno*, Casoria (NA) 2007, pp. 7-14.

De Montgat i Estragués T., *El Mestre Racional a la Corona d'Aragó (1283-1419)*, Barcellona 1987.

Depreux P., *The development of charters confirming exchange by the royal administration (Eight-Tenth centuries)*, in *Charters and the use of the written word in medieval society* (v.), pp. 43-62.

Dibben L.B., *Secretaries in the Thirteenth and Fourteenth Centuries*, in «The English Historical Review», 25, 99 (1910), pp. 430-444.

Diplomatique royale du Moyen-Âge, XIII – XIV siècles. Actes du colloque, a cura di José Marques, Porto 1996.

La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge. Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. Prevenier et Th. de Hemptinne, Gand 2000.

Duprè Theseider E., *La politica italiana di Alfonso il Magnanimo*, Bologna 1956.

Dupont-Ferrier G., *Ignorances et distractions administratives en France aux XIVe et XVe siècles*, in «Bibliothèque de l'école des chartes», 100 (1939), pp. 145-156.

Durrieu, *Les archives angevines de Naples. Étude sur les registres du roi Charles I^{er} (1265-1285)*, 1-2, Paris, 1886-1887.

Elliot J.H., *A Europe of composite monarchies*, in «Past and Present», 137 (1992), pp. 48-71.

Emmanuele F.M. e Gaetani F.M., *Notizie storiche intorno agli antichi sette uffizi del regno di Sicilia*, Palermo 1764.

Epstein S.R., *Cities, regions and the late Medieval Crisis: Sicily and Tuscany compared*, in «Past & Present», 130 (1991), pp. 3-50.

Epstein S.R., *Town and country: economy and institutions in late medieval Italy*, in «The Economic History Review», 130 (1993), pp. 453-477.

Epstein S.R., *Stato territoriale ed economia regionale nella Toscana del Quattrocento*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica economia cultura arte*, atti del Convegno di Studi, Firenze-Pisa-Siena, 5-8 novembre 1992, a cura di R. Fubini, Pisa, Pacini, 1996, vol. III, pp. 869-890.

Epstein S.R., *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Torino 1996.

Epstein S.R., *Governo centrale e comunità locali nella Sicilia tardo-medievale: le fonti capitolari*, in *La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII): 2. Presenza ed espansione della Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XV)*, XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona, Vol. III Comunicazioni, a cura di M.G. Meloni e O. Schena, pp. 383-415.

Europe in the late Middle Ages, ed. J. R. Hale, J. R. L. Highfield, B. Smalley, London 1965.

Fasoli G., *L'unione della Sicilia all'Aragona*, in «Rivista Storica Italiana», 65 (1953), pp. 297-325.

Flandina A., *La spedizione di Alfonso nell'isola delle Gerbe e la presidenza del Regno di Sicilia in quell'epoca*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s. 1 (1876), pp. 422-447.

Fodale S., *Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia. I. Il duca di Montblanc e l'episcopato tra Roma e Avignone (1392-1396)*, Palermo 1979.

Fodale S., *Il clero siciliano tra ribellione e fedeltà ai Martini (1392-1398)*, Palermo 1983.

Fodale S., *Federico IV (III) d'Aragona, re di Sicilia (Trinacria), detto il Semplice*, in *Dizionario biografico degli italiani, ad vocem*.

Fodale S., *Martino l'umano e i "beni culturali" siciliani: restauri e spoliazioni*, in *La memoria*, 7, «Annali della facoltà di Lettere e Filosofia», Palermo 1993.

Fodale S., *I quaterni del sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*, Palermo 2008.

Fodale S., *Alunni della perdizione: chiesa e potere in Sicilia durante il grande scisma (1372-1416)*, Roma 2009.

Fubini R., *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca. Rappresentanza esterna e identità cittadina nella crisi della tradizione comunale*. in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, atti del V e VI Convegno: Firenze, 10-11 febbraio 1983; 2-3 dicembre 1983, Firenze 1987, pp. 117-189.

Galasso G. *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Torino, 1992.

Gamberini A., *La forza della comunità. Statuti e decreti a Reggio in età viscontea*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo* (Atti del VII Convegno del Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000), Bologna 2003, (in formato digitale in *Reti Medievali*, Biblioteca).

Gamberini A., *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005.

- Gamberini A., *Istituzioni e scritture di governo nello stato visconteo*, in A. Gamberini, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche istituzionali*, Milano 2005, pp. 35-67 (in formato digitale in *Reti Medievali*, Biblioteca).
- Gamberini A. e Petralia G., *Introduzione*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento* (v.), pp. VII-XIII.
- Gamberini, *La memoria dei gentiluomini: i cartulari di lignaggio*, in *Oltre le città*, Roma 2009, pp. 159-175.
- Gardi A., *La fiscalità pontificia tra Medioevo ed età moderna*, in «Società e Storia», IX (1986), pp. 509-557.
- Gaudio M., *Genesi e aspetti della "Nobiltà Civica" in Catania nel secolo XV*, in «Bollettino Storico Catanese», 6 (1941), pp. 29-67.
- Gentile M., *Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove*, in «Società e storia», 89 (2000), pp. 561-573.
- Gentile P., *Lo stato napoletano sotto Alfonso d'Aragona*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 23 (1937), pp. 1-56; 24 (1938), pp. 1-57.
- Genuardi L., *Il comune nel medioevo in Sicilia*, Palermo 1921.
- Genuardi L., *Una raccolta di memoriali di Alfonso il Magnanimo al Viceré di Sicilia Nicola Speciale*, in *Miscellanea in onore di A. Luzio*, Vol. I, Firenze 1933, pp. 151 e sgg.
- Giardina C., *L'istituto del Viceré in Sicilia (1415-1798)*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s., 51 (1931), pp. 189-294.
- Giardina C., *Unione personale o unione reale fra Sicilia e Aragona e fra Sicilia e Napoli durante il regno di Alfonso il Magnanimo?*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sull'età aragonese*, Bari 1972, pp. 191-225.
- Giarrizzo G., *Rosario Gregorio*, in *Dizionario bibliografico degli italiani*, Catanzaro 2002, pp. 297-304.
- Giuffrida R., *L'archivio del Tribunale del Real Patrimonio e la sua funzione di Archivio Centrale del Regno di Sicilia alla fine del secolo XVIII*, in «Archivio Storico Siciliano», 3.s., 8 (1956), pp. 260-282.
- Giuffrida R., *L'amministrazione degli Archivi in Sicilia dalla fine del secolo decimottavo al 1843*, in «Archivio della fondazione italiana per la storia amministrativa», I s., *Monografie, ricerche ausiliarie, opere strumentali*, 4 (1966), pp. 8-103.
- Giunta F., *Aragonesi e catalani*, 2 voll., 1953-55.
- Giunta F., *Cronache siciliane inedite alla fine del medioevo*, Palermo 1955.
- Goody J., *La logica della scrittura e l'organizzazione della società*, Torino 1988.
- Goody J., *Literacy in traditional societies*, Cambridge 1968.
- Goody J., I. Watt, *Le conseguenze dell'alfabetizzazione*, in *Linguaggio e Società*, a cura di P.P. Giglioli, Bologna 1973, pp. 361-405.

Goody J., *Il potere della tradizione scritta*, Torino 2002.

Gregorio R., *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, 2 voll., Palermo 1871.

Gregorio R., *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, a cura di A. Saitta, 3 voll., Palermo 1972.

Guenée B., *Y a-t-il un État des XIVe et XVe siècles ?*, in «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», 26, 2 (1971), pp. 399-406.

Guenée B. *L'occidente nei secoli XIV e XV. Gli stati*, Milano 1992 (Paris 1981).

Guida generale degli archivi di stato italiani, a cura di P. D'Angiolini e C. Pavone, 4 voll., Roma 1986.

Haliczer S., *The Castilian Aristocracy and the Mercedes Reform of 1478-1482*, in «The Hispanic American Historical Review», 55, 3 (1975), pp. 449-467.

Harriss G.L., *Government and Statecraft*, in «Past & Present», 25 (1963), pp. 8-39.

Harriss G.L., *Society and the growth of government in late medieval England*, in «Past and Present», 138 (1993), pp. 28-57.

Harvey P.D.A., *English estate records, 1250-1330*, in *Pragmatic literacy* (v.), pp. 107-118.

Heidecker K., *Introduction*, in *Charters and the use of the written word in medieval society* (v.), pp. 1-12.

Herlihy D., *Le relazioni economiche di Firenze con le città soggette nel secolo XV*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo Rinascimento: vita, arte, cultura*, Pistoia 1978, pp. 79-109.

Henry V. The practice of Kingship, a cura di Harris G.L., New York 1985.

Hollister C.W. e Baldwin J.W., *The Rise of Administrative Kingship: Henry I and Philip Augustus*, in «The American Historical Review», 83, 4 (1978), pp. 867-905.

Isaacs A.K., *Sui rapporti interstatali in Italia dal medioevo all'età moderna*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo e età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Mohlo, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 113-132.

Kiesewetter Andreas, *La cancelleria angioina*, in *L'Etat Angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII e XIV siècle*, Roma 1998, pp. 361-415.

Kiesewetter Andreas, *Il governo e l'amministrazione centrale del Regno*, in *Le eredità normanno-sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno*, Bari 2004, pp. 25-68.

Kirby J. L., *Councils and Councillors of Henry IV, 1399-1413*, «Transactions of the Royal Historical Society», Fifth Series, Vol. 14 (1964), pp. 35-65.

Klein F., *Costruzione dello stato e costruzione di archivio : ordinamenti delle scritture della repubblica fiorentina a metà Quattrocento*, in *Scritture e potere* (v.).

Knapton M., *Guerra e finanza (1381-1508)*, in *Storia d'Italia*, XII/1, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, Torino 1986, pp. 273-353.

Knapton M., *La dinamica delle finanze pubbliche*, in *Storia di Venezia* (v.), pp. 475-528.

Knapton M., *Il controllo contabile nello "stato da terra" della repubblica veneta: norme, comportamenti e problemi a Padova verso fine '400*, in *Metamorfosi del controllo contabile nello Stato veneziano*, a cura di S. Zambon, Bologna 1998, pp. 107-148 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Koenigsberger H.G., *L'esercizio dell'impero*, Palermo 1997 (New York 1969)

Ladero Quesada M. A., *La Hacienda real de Castilla en el siglo XV*, Sevilla 1973.

Lalinde Abadia J. R., *Virreys y Lugartenientes medievales en la Corona de Aragón*, in «Cuadernos de Historia de España», XXXI-XXXII (1960), pp. 98-172.

Lalinde Abadia J. R., *Ensayo de tipología organica de la administración superior en la Historia de España*, in «Annali della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa», 4, 2 (1967), pp. 9-34.

La Lumia I., *La cronaca catalana di Pere Tomich*, in «Archivio Storico Siciliano», 1 (1873), pp. 370-375; 2 (1874), pp. 107-108.

La Mantia G., *Su l'uso della registrazione nella cancelleria del regno di Sicilia dai normanni a Federico III d'Aragona (1130-1377)*, in «Archivio Storico Siciliano», 31 (1906), pp. 197-219.

La Mantia, *Capitoli angioini sul diritto di sigillo della Cancelleria regia per la Sicilia posteriori al 1272*, in «Archivio storico siciliano», n. s. XXXII (1908), pp. 421-452.

La Mantia F., *Il palazzo dei Tribunali in Palermo e le sedi delle magistrature*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s. XLV (1924), pp. 304-363.

Lander J. R., *The Yorkist Council and Administration, 1461 to 1485*, «The English Historical Review», Vol. 73 (1958), pp. 27-46.

Lapeyre H., *Alphonse V et ses banquiers*, in «Le Moyen Age», 67 (1961), pp. 93-136.

Laurenza V., *Il Panormita a Napoli*, «Atti dell'accademia pontiana», 42 (1912), pp. 1-92.

Lazzarini I., *Fra un principe e altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell'età di Ludovico Gonzaga*, Roma 1996.

Lazzarini I., *Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: i bilanci gonzagheschi tra Tre e Quattrocento*, in «Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)», a cura di Mainoni P., Milano 2001.

Lazzarini I., *Transformations documentaires et analyses narratives au XVème siècle. Hypothèses de recherche sur les principautés de la plaine du Po sub specie scripturarum*, in «Melanges de l'Ecole française de Rome», 113 (2001).

Lazzarini I., *La nomination des officiers dans les états italiens du bas moyen age (Milan, Florence, Venise). Pour un essai d'histoire documentaire des institutions*, in «Bibliothèque de l'Ecole des Chartes», CLIX (2001), pp. 389-412.

Lazzarini, *La communication écrite et son rôle dans la société politique de l'Europe méridionale*, in *Rome et l'Etat moderne européen: une comparaison typologique (Colloque organisé par l'Ecole Française de Rome et le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris I - Sorbonne, Roma, 31 gennaio-2 febbraio 2002)*, pp. 265-285, (Distribuito in formato digitale da Reti Medievali – Biblioteca).

Lazzarini I., *L'Italia degli stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Bari 2003.

Lazzarini I., *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche*, in «Scrineum – Rivista», 2 (2004), <<http://scrineum.unipv.it/rivista/2-2004/lazzarini.html>>.

Lazzarini I., «*Cives vel subditi*»: modelli principeschi e linguaggio dei sudditi nei carteggi interni (Mantova, XV secolo), in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento* (v.), pp. 89-112.

Leverotti F., *Scritture finanziarie dell'età sforzesca*, in “Squarci d'archivio sforzesco”, Milano 1981.

Leverotti F., *Gli ufficiali del ducato sforzesco*, in *Gli ufficiali degli Stati italiani del Quattrocento* (v.), pp. 17-77.

Leverotti F., *La cancelleria segreta sforzesca*, in «Ricerche Storiche», XXIV (1994), pp. 17-77.

Leverotti F., *L'archivio dei visconti signori di Milano*, in *Scritture e potere* (v.).

Ligresti D., *Patriziati urbani di Sicilia: Catania nel Quattrocento*, in *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, Catania 1990, pp. 17-70.

Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento, Atti del Convegno, Pisa 9-11 novembre 2006, a cura di Gamberini A. e Petralia G., Roma 2007.

Lionti F., *Codice diplomatico di Alfonso il Magnanimo*, in «Documenti per servire alla storia di Sicilia», 1ª serie, Palermo 1891 (ed. anast. Palermo 1990).

Lodolini E., *Archivistica. Principi e problemi*, Milano 1992.

Lo Forte Scirpo M.R., *C'era una volta una regina... Due donne per un regno: Maria d'Aragona e Bianca di Navarra*, Napoli 2003.

Machiavelli N., *Il Principe*, Milano, 2007.

Manclús Cunat I., *Els registres de Cancilleria d'Alfons el Magnànim: l'Administració Reial i els seus documents*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo* (v.), pp. 439-455.

J.Cl. Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'Ecole des Chartes. Revue d'erudition», 153 (2005), pp. 177-185.

Marletta F., *Un uomo di stato del '400: Battista Platamone*, in «Archivio Storico per la Sicilia», I (1935), pp. 29-68.

Marletta F., *I siciliani allo studio di Padova nel Quattrocento*, in «Archivio Storico per la Sicilia», II-III (1936-37), pp. 147-211.

Martin G., *English town records, 1200-1350*, in *Pragmatic literacy* (v.), pp. 119-130.

Martín J.L., *Los reinos hispánicos a fines de la edad media*, in «Anuario de estudios medievales», 3 (1966), pp. 667-686.

Mateu y Llopis F., «*Maestre Racional*» y «*Tresorer General*», in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, Padova 1963.

Mateu Ibars J., *Los Virreyes de la Corona de Aragón durante Alfonso el Magnánimo (1416-1458). Su nomina*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo* (v.), pp. 457-481.

Mazzarese Fardella E., *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*, Milano 1974.

Mazzoleni J., *La registrazione dei documenti delle cancellerie meridionali dall'epoca sveva all'epocaviceregnale*, Napoli, 1971.

Mazzoleni J., *Storia della ricostruzione della Cancelleria angioina 1265-1434*, in «Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana», 37 (1987).

McFarlane K.B., *War, the economy and social change: England and the hundred years war*, in «Past and Present», 22 (1962), pp. 5-18.

McKitterick R., *Introduction*, in *The uses of literacy* (v.), pp. 1-10; *Conclusion*, pp. 319-333.

La memoria delle chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell'Italia centro-settentrionale (secoli X-XIII), a cura di P. Cancian, 1995, (in formato digitale in *Reti Medievali*, Biblioteca).

Miglio G., *Premesse ad una metodologia della storia amministrativa*, in «Annali della fondazione italiana per la storia amministrativa», 1 (1964), pp. 11-19.

Mineo E.I., *Gli Speciale. Nicola Viceré e l'affermazione politica della famiglia*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 79 (1983), pp.287-371.

Mineo E.I., *Alle origini dell'Italia di antico regime*, in *Storia Medievale* (v.), pp. 617-652.

Mineo E.I., *Nobiltà di Stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia*, Roma 2001.

Montejo Montejo V., *Los fondos archivísticos como fuentes para el estudio de las cancellerías reales en las edades media y moderna*, in «Miscelánea Medieval Murciana», XXIII-XXIV (1999-2000), pp. 75-97.

Morel O., *La grande Chancellerie Royale et l'expédition des lettres royales de l'avènement de Philippe de Valois a la fin du XIV^e siècle (1328-1400)*, Parigi, 1900.

Morelli S., *Gli ufficiali del Regno di Napoli nel Quattrocento*, in *Gli ufficiali degli Stati italiani del Quattrocento* (v.), pp. 293-311.

Morelli S., *Introduzione*, in *Le carte di Léon Cadier alla Bibliothèque nationale de France. Contributo alla ricostruzione della cancelleria angioina*, Roma, 2005.

Morelli S., *Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo: produzione e conservazione di carte*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di Isabella Lazzarini, distribuito in formato digitale da *Reti Medievali*, Sezione Monografica, Rivista, IX (2008/1).

Moscato R., *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini*, Messina 1954.

- Moscato R., *Primo censimento di fonti aragonesi per la storia di Sicilia*, in *Studi Medievali in onore di A. Di Stefano*, Palermo 1956, p. 359 e sgg.
- Moscato R., *Nella burocrazia centrale di Alfonso il Magnanimo. Le cariche generali*, in *Miscellanea in onore di R. Cessi*, II, Roma 1958, pp. 365-377.
- Moscato R., *Alfonso V*, pp. 323-331, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, *ad vocem*.
- Moscato R., *Bernardo Cabrera*, pp. 726-729, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1972.
- Moscato R. *Lo stato «napoletano» di Alfonso d'Aragona*, in *IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona*, I, *Relazioni*, Napoli 1978, pp. 85-102.
- Mostert M., *New approaches to medieval communication?*, in *New approaches to medieval communication* (v.), pp. 15-37.
- Muto G., *Fra centro e periferia: la gestione dell'Hacienda nell'Italia spagnola*, in «Rassegna Storica Salernitana», n.s., 5 (1986), pp. 51-76.
- New approaches to medieval communication*, a cura di Marco Mostert, Turnhout, Brepols, 1999.
- Nuove Questioni di storia medioevale*, Milano 1964.
- Gli ufficiali negli Stati italiani del Quattrocento*, a cura di Leverotti F., in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Quaderni, 1 (1997).
- Ordenacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç d'Aragó sobre lo regiment de tots los officials de la sua Cort*, in *Collección de documentos inéditos*, V, Barcellona, 1850.
- Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di Chittolini G., Molho A. e Schiera P., Bologna 1994.
- Orlando C., *Una città per le regine. Istituzioni e società a Siracusa tra XIII e XV secolo*, Caltanissetta-Roma 2011.
- Otway-Ruthwen J., *The King's Secretary in the fifteenth century*, «Transactions of the Royal Historical Society», 4^a serie, 19 (1936), pp. 81-100.
- Pagano L.A., *Le scritture del Protonotaro del regno di Sicilia conservate nel Real Archivio di Stato di Palermo*, in «Notizie degli Archivi di Stato», 2 (1941).
- Palmieri S., *Degli Archivi napoletani: Storia e tradizione*, Bologna 2003.
- Palmieri S., *La Cancelleria del Regno di Sicilia in età angioina*, Napoli 2006.
- Pasciuta B., *La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo* (v.), pp. 641-658.
- Pasciuta B., «*In regia curia civiliter convenire*». *Giustizia e città nella Sicilia Tardomedievale*, Torino 2003.
- Pasciuta B., «*Placet Regie Maiestati*». *Itinerari nella normazione del tardo medioevo*, Torino 2005.

- Peri I., *Restaurazione e pacifico stato in Sicilia*, Bari 1988.
- Petrucci A., *La scrittura. Ideologia e rappresentazione*, Torino 1986.
- Petrucci A., *Storia della scrittura e storia della società*, in «Anuario de estudios medievales», 21 (1991), pp. 309-322.
- Petrucci A., *Medioevo da leggere*, Torino 1992.
- Petrucci A., *Prima lezione di paleografia*, Bari 2004.
- Pezzolo L., *La storiografia più recente sulla finanza italiana della prima età moderna: gli studi sulla fiscalità*, in «Rivista di storia finanziaria», 10 (2003), pp. 22-77.
- Piseri F., *Pro necessitatibus nostris. Lo stato sforzesco, gli operatori economici delle città del dominio e i prestatori esterni*, Dottorato di ricerca in “Storia Medievale”, M-STO/01, Università degli Studi di Milano, Ciclo XXII, A.A. 2006-2009.
- Politica finanziaria dei Visconti (La)*, a cura di C. Santoro, 3 voll., I, Milano 1976, II, Milano-Gessate 1979, III, Milano-Gessate 1983.
- Pontieri E., *Alfonso il Magnanimo re di Napoli, 1435-1458*, Napoli 1975.
- Pozza M., *La cancelleria*, in *Storia di Venezia* (v.), pp. 365-387.
- Soterraña Martín Postigo M., *Las cancellerías reales castellanas. Estado actual de sus estudios*, in *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura* LVIII (1982), pp. 513-547.
- Pragmatic literacy, East and West 1200-1330*, a cura di Richard Britnell, Woodbridge 1997.
- Prestwich M., *English government records 1250-1330*, in *Pragmatic literacy* (v.), pp. 95- 106.
- Prevenier W., *La production et la conservation des actes urbains dans l'Europe médiévale*, in *La diplomatie urbaine* (v.), pp. 559- 570.
- Principi e città alla fine del medioevo*, a cura di S. Gensini, Ospedaletto (Pisa) 1996.
- Real Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (sec.XIII-XIX)*, Roma 1950.
- Il regno di Sardegna in epoca aragonese. Un secolo di studi e ricerche (1900-1999)*, a cura di Nonnoi V., Pisa 2001.
- I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV), Atti del Convegno di Studi (Monselice, 24-25 novembre 2000)*, a cura di Attilio Bartoli Langeli e Antonio Rigon, Roma 2003.
- Ricoeur P., *La persona*, Brescia 1997.
- Romano A., *Giuristi siciliani nell'età aragonese*, Milano 1979.
- Romano A., «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. *Tendenze, opere, ruoli*, Milano 1984.
- Rovere A., *L'organizzazione burocratica. Uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV, Atti del convegno, Genova 10-14 marzo 2000*, Genova, «Atti della

Società Ligure di Storia Patria», XLI/1 (2001), pp. 103-128 (Distribuito in formato digitale da *Reti Medievali – Biblioteca*).

Rovere A., *Tipologia documentale nei Libri Iurium dell'Italia comunale*, in *La diplomatie urbaine* (v.), pp. 417-436.

Rück P., *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*, in «Quaderni della rassegna degli Archivi di Stato», 48 (1977).

Russo M.A., , *I Peralta e il Val di Mazara nel XIV e XV secolo. Sistema di potere, strategie familiari e controllo territoriale*, Caltanissetta-Roma 2003.

Ryder A.J., *Cloth and credit: aragonese war finance in the mid fifteen century*, estr. da «War and Society», 2 (1984).

Ryder A.J., *The evolution of the imperial government in Naples under Alfonso V*, in *Europe in the late middle age*, v., pp. 332-357.

Ryder A.J., *The kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, Oxford 1976.

Ryder, *Antonio Beccadelli: A humanist in governement*, in *Cultural aspects of the italian Renaissance: Essays in honour of Paul Oskar Kristeller*, Manchester 1976, pp. 123-140.

Ryder A.J., *Alfonso the Magnanimous. King of Aragon, Naples and Sicily, 1396-1358*, Oxford 1990.

Santoro C., *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo e sforzesco: 1216-1515*, Milano 1968.

Santoro C., *Ordini di Filippo Maria Visconti per l'amministrazione delle entrate ducali*, in *Studi in onore di A. Fanfani*, Milano 1962, III, pp. 465-492.

Santoro D., *Messina l'indomita. Strategia familiari del patriziato urbano tra XIV e XV secolo*, Caltanissetta-Roma 2003.

Sardina P., *Tra l'Etna e il mare, Vita cittadina e mondo rurale a Catania dal Vespro ai Martini (1282-1410)*, Messina 1995.

Sardina P., *Splendore e tramonto di una signoria urbana. Potere nobiliare, ceti dirigenti e società a Palermo tra XIV e XV secolo*, Caltanissetta-Roma 2003.

Sardina P., *Il labirinto della memoria. Clan familiari, potere regio e amministrazione cittadina ad Agrigento tra Duecento e Quattrocento*, Caltanissetta-Roma 2011.

Sciascia L., *Il palazzo invisibile: lo Steri di Palermo dai Chiaromonte all'Inquisizione*, in *Città e vita cittadina nei paesi dell'area mediterranea. Secoli XI-XV*, a cura di A. Saitta, pp. 759-767, Roma 2006.

Sciascia L., *Lo Steri della monarchia e dei viceré*, in M. Giuffrè, E. Pezzini, L. Sciascia, *Consulenza storico-architettonica per il progetto di recupero del complesso monumentale dello Steri*, s.d.

Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo), a cura di Isabella Lazzarini, distribuito in formato digitale da *Reti Medievali*,

Rivista, Sezione Monografica, IX (2008/1), <http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/2008-1.htm>.

Senatore F., *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale* (v.).

Senatore F., «*Uno mundo de carta*». *Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli 1998.

Sevillano Colon F., *Cancillerias de Fernando de Antequera y de Alfonso el Magnanimo*, in «*Anuario Historico del Derecho Español*», 1965, pp. 119-216.

Sevillano Colom F., *De la Cancilleria de la Corona de Aragón*, in *Martinez Ferrando Archivero*, Barcellona 1968, pp. 451-480.

Shaller H.M., *Die Kanzlei Kaiser Fridrichs II. Ihr Personal und ihr Sprachstil*, I e II, in "Archiv für Diplomatik", 3 (1957), pp. 207-286 e 4 (1958), pp. 264-327.

Silvestri A., *Produzione documentaria e dinamiche di potere nel Regno di Sicilia (1392-1412)*, in corso di stampa in «*Archivio Storico Siciliano*», XXXIV-XXXV (2008-09).

Silvestri G., *Cronaca del Grande Archivio di Palermo*, in «*Archivio Storico Siciliano*», I (1873), pp. 125-127, pp. 264-281.

Somaini F., *Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello Stato visconteo-sforzesco (1216-1515)*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, VI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998, pp. 681-826.

La società mediterranea all'epoca del Vespro. XI Congresso di Storia della Corona d'Aragona, I, Relazioni, Palermo 1983.

Spatrisano G., *Lo Steri di Palermo e l'architettura siciliana del Trecento*, Palermo 1972.

Starrabba Raffaele, *Lettere e documenti relativi al vicariato della regina Bianca in Sicilia (1411-12)*, Palermo 1887 (ed. anast. Palermo 1993).

Storia d'Italia, a cura di G. Galasso, XVI, *La Sicilia dal Vespro all'Unità*, Torino 1989.

Storia dei Sardi e della Sardegna, II, a cura di Guidetti M., Milano 1988.

Storia del Mezzogiorno, a cura di G. Galasso, IV, Tomo I, *Il regno dagli angioini ai borboni*, Roma 1986.

Storia della Sicilia, a cura di R. Romeo, III, Napoli 1980.

Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, III, *La formazione dello stato patrizio*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco e A. Tenenti, Roma 1997.

Storia Medievale, Manuali di Storia Donzelli, Roma 2000.

Storia Moderna, Manuali di Storia Donzelli, Roma 2000.

Strarrabba R., *Testamento di Martino re di Sicilia*, in «*Archivio Storico Siciliano*», 3 (1875), pp. 423-451.

Tabacco G., *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, in Torino 1979 (1^a ed. in *Storia d'Italia*, II, Torino 1974).

Tabacco G., *Le ideologie politiche del medioevo*, Torino 2000.

Takayama H., *The administration of the norman Kingdom of Sicily*, Leiden 1993.

Titone F., *Le città divise: élites urbane e Corona nella Sicilia di Alfonso V*, in *XVII Congresso di storia della Corona d'Aragona*, Barcelona-Lleida, 7-12 settembre 2000, Barcellona 2004, III, pp. 953-969.

Titone F., Le «*Consuetudines terre Platee*»: un esempio di cultura dello scritto nella Sicilia tardomedievale, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale* (v.)

Titone F., *Governments of the Universitates: urban communities of Sicily in the Fourteenth and Fifteenth centuries*, Brepols 2009.

Tore G., *Le origini dell'istituto viceregio nella Sardegna aragonese*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 11 (1988), 123-170.

Tramontana S., *Il Mezzogiorno medievale. Normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli XI-XV*, Roma 2000.

Trasselli C., *L'Archivio del Patrimonio del Regno di Sicilia. Prima nota su un riordinamento in corso*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XIV (1954), pp. 106-127.

Trasselli C., *Sul debito pubblico in Sicilia sotto Alfonso V d'Aragona*, in «Estudios de Historia Moderna», 6 (1956), pp. 71-112.

Trasselli C. *Il protonotaro di Martino, duca di Montblanc*, in «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 63 (1957), pp. 467-502.

Trasselli C., *Note per una storia dei banchi in Sicilia nel XV secolo*, Palermo 1968.

Trasselli C., *Appunti di metrologia e numismatica siciliana*, Palermo 1969.

Trasselli C., *Mediterraneo e Sicilia all'inizio dell'epoca moderna. Ricerche quattrocentesche*, Cosenza 1977.

Trasselli C., *Su le finanze siciliane da Bianca ai Vicere*, in *Mediterraneo e Sicilia*, cit. (v.), pp. 172-228.

Trasselli C., *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*, 2 voll., Soveria Mannelli (CZ) 1982.

Trasselli C., *L'economia siciliana del Quattrocento*, in «Archivio Storico Messinese», 3.s., XXXIII (1982), pp. 5-29.

Trenchs Odena Josep, *Notarios y escribanos de Alfonso II*, in *Saitabi*, XXVIII (1978), pp. 5-24.

Trenchs Odena Josep, *Los escribanos de Ramon Berenguer IV: nuevos datos*, in *Saitabi*, XXIX (1979), pp. 5-20.

Trenchs Odena Josep, *Los escribanos de Ramon Berenguer III (1097-1131). Datos para su estudio*, in *Saitabi*, XXXI (1981), pp. 11-36.

Trifone R., *La legislazione angioina*, Napoli 1921.

The uses of literacy in early medieval Europe, a cura di R. McKitterick, Cambridge 1992.

Udina Martorell F., *La preparació política del primogènit Alfons (després Alfons el Magnànim)*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo* (v.), pp. 755-762.

Vaglianti F.M., *Sunt enim duo populi. Esercizio del potere ed esperimenti di fiscalità nella prima età sforzesca (1450-1476)*, Cassina de Pecchi (MI) 1997.

Valenti F., *Nozioni di base per un'archivistica come euristica delle fonti documentarie*, in *Scritti e lezioni* (v.), pp. 135-224.

Valenti F., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. Grana, Città di Castello (PG) 2000.

Valenti F., *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in *Scritti e lezioni di archivistica* (v.), pp. 89-103.

Valenti F., *Profilo storico dell'Archivio segreto estense*, in *Scritti e lezioni di archivistica* (v.), pp. 343-394.

Vanlandingham M., *Transforming the State. King, Court and Political Culture in the Realms of Aragon (1213-1387)*, Netherlands 2002.

Vicens i Vives J., *Els Tractaments (segle XV)*, Barcellona 1956.

Vitolo G., *Il regno angioino*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV, Roma 1986, pp. 11-86.

Varanini G.M., *Dal comune allo stato regionale*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di N. Tranfaglia - M. Firpo, II, Torino 1986, pp. 693-724.

Varanini G.M., *Governi principeschi e modello cittadino di organizzazione del territorio nell'Italia del Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del medioevo*, pp. 95-127.

Varanini G.M., *Le politiche del dominio. Spunti comparativi (secoli XIV-XV)*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di A. Zorzi e W.J. Connell, Pisa 2001, pp. 241-251.

Varvaro A., *Le chiavi del castello di Gerbe*, Palermo 1984.

Zorzi A., *La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, "costituzione materiale"*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di A. Zorzi e W.J. Connell, Pisa, 2001, pp. 189-221.